SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 130 - Annesso/I

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 febbraio al 2 marzo 1987)

ALLEGATO

alla interrogazione scritta n. 3010 dei senatori Flamigni, Salvato, Taramelli, Greco

TOMO PRIMO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (850)

MOD. 1

002

Ministero di Grazia e Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Elenco dei provvedimenti emessi dalla 1.a Sezione Penale della Corte di Cassazione negli anni 1985 e 1986 (fino al 4 giugno) in procedimenti per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Camera di Consiglio	11	4.1.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	32	7.1.1985
Sentenza in Udienza pubblica	68	18.1.1985
Sentenza in Udienza pubblica	69	18.1.1985
Sentenza in Udienza pubblica	109	28.1.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	127	14.1.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	175	18.1.1985
Sentenza in Udienza pubblica	204	14.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	294	30.1.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	299	30.1.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	314	31.1.1985
Sentenza in Udienza pubblica	325	7.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	360	6.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	362	6.2.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	409	12.2.1985
Decreto in Camera di Consiglio	444	14.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	445	14.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	458	15.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	460	18.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	462	18.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	467	18.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	473	19.2.1985

NATURA	NUMERO	DATA
Ordinanza in Camera di Consiglio	477	19.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	485	19.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	491	20.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	492	20.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	537	25.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	544	26.2.1985
Sentenza in Udienza pubblica	548	3.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	551	26.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	553	26.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	566	28.2.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	567	28.2.1985
Sentenza in Udienza pubblica	572	10.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	586	1.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	589	1.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	600	4.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	602	5.3.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	657	8.3.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	658	9.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	661	8.3.1985
Sentenza in Calera di Consiglio	664	8.3.1985
Sentenza in Udienza pubblica	681	22.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	725	14.3.1985
Sentenza in Udienza pubblica	732	26.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	739	15.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	772	19.3.1985
Sentenza IN Camera di Consiglio	787	20.3.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	790	20.3.1985
Sentenza in Udienza pubblica	797	6.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	804	21.3.1985
Sentenza in Udienza pubblica	831	8.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	843	26.3.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	879	28.3.1985

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Udienza pubblica	879	14.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	885	28.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	891	28.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	897	29.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	898	29.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	904	29.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	906	29.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	907	29.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	908	29.3.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	922	1.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	923	1.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	924	1.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	925	1.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	926	1.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	927	1.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	939	2.4.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	942	2.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1013	12.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1035	15.4.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1057	29.5.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1075	31.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1127	17.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1128	17.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1129	17.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1157	19.4.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1159	19.4.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1160	7.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1162	19.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1189	23.4.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1200	12.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1206	23.4.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1211	24.4.1985

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Udienza pubblica	1237	14.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1240	14.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1247	29.4.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1256	17.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1273	2.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1283	3.5.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1283	18.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1349	24.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1443	3.7.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1463	4.7.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1464	4.7.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1481	7.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1498	9.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1499	9.5.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1512	9.7.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1526	13.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1533	14.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1536	14.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1590	20.5.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1596	26.9.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1606	21.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1643	24.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1654	24.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1686	28.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1693	29.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1703	30.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1716	31.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1727	31.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1729	31.5.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1737	3.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1777	11.10.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1779	6.5.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1781	17.4.1986

006

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Camera di Consiglio	1787	7.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1790	7.6.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1807	10.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1810	11.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1815	11.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1819	16.10.85
Sentenza in Udienza pubblica	1821	16.10.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1830	12.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1836	13.6.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1841	13.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1846	18.10.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1857	14.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	1865	22.10.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	1894	19.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1899	20.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1905	20.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1910	20.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1923	24.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1955	26.6.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	1960	26.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	2075	18.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2090	28.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	2131	26.11.1985
Sentenza in Udienza pubblica	2175	2.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2188	29.6.1985
Sentenza in Udienza pubblica	2242	12.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2252	5.7.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	2283	10.7.1985
Sentenza in Udienza pubblica	2286	17.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2290	10.7.1985
Sentenza in Udienza pubblica	2293	18.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2296	11.7.1985

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Camera di Consiglio	2299	11.7.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2380	25.9.1985
Sentenza in Camera du Consiglio	2409	30.9.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2424	1.10.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2516	10.10.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2635	24.10.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2726	5.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2740	6.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2755	7.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2796	13.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2812	15.11.1985
Sentenza in Camera du Consiglio	2814	15.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2887	25.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2891	25.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2913	27.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2931	28.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2941	28.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2947	28.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2951	29.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2981	29.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2990	29.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	2992	29.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3021	29.11.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3055	3.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3058	4.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3136	10.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3137	10.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3168	11.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3180	12.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3182	12.12.1985
Sentenza in Camera du Consiglio	3183	12.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3190	12.12.1985

008

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Camera di Consiglio	3191	12.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3193	13.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3223	16.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3230	16.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3231	16.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3285	19.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3336	21.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	3339	21.12.1985
Ordinanza in Camera di Consiglio	3354	21.12.1985
Sentenza in Camera di Consiglio	7	9.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	8	9.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	10	9.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	12	9.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	14	9.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	18	9.1.1986
Sentenza in Udienza pubblica	72	14.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	129	14.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	141	15.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	157	16.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	163	16.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	164	16.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	170	17.1.1986
Sentenza in Udienza pubblica	246	27.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	325	21.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	328	21.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	336	21.1.1986
Sentenza in Udienza pubblica	347	3.2.1986
Sentenza in Udienza pubblica	373	4.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	434	23.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	437	23.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	440	23.1.1986

- 8 -

009

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Udienza pubblica	448	10.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	450	24.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	454	24.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	459	24.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	532	27.1.1986
Sentenza in Udienza pubblica	581	20.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	635	29.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	662	30.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	671	31.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	673	31.1.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	685	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	690	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	691	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	692	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	693	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	694	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	695	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	696	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	697	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	698	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	699	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	700	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	701	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	702	3.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	713	4.2.1986
Sentenza in Udienza pubblica	807	6.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	947	18.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	980	20.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	990	20.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1051	25.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1113	27.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1114	27.2.1986

- 9 -

010

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Camera di Consiglio	1136	28.2.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1250	6.3.1986
Sentenza in Camera du Consiglio	1252	6.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1257	6.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1259	6.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1262	6.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1328	12.3.1986
Sentenza in Camera DI Consiglio	1350	13.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1355	13.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1358	13.3.1986
Sentenza in Camera du Consiglio	1361	13.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1368	14.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1380	14.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1388	17.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1389	17.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1394	17.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1407	18.3.1986
Sentenza in Calera di Consiglio	1510	20.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1543	24.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1544	24.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1546	24.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1557	24.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1589	26.3.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1605	3.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1646	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1650	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1651	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1652	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1653	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1654	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1655	7.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1656	7.4.1986

- 10 -

011

NATURA	NUMERO	DATA
Sentenza in Camera di Consiglio	1701	10.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1721	14.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1736	14.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1738	14.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1741	14.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1753	15.4.1986
Sentenza in Camera du Consiglio	1758	15.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1774	6.6.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1781	17.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1799	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1808	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1809	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1810	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1811	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1812	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1813	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1814	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1815	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1816	21.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1835	22.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1881	24.4.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1899	28.4.1986
Sentenza in Udienza pubblica	1942	3.6.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	1959	2.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	2049	5.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	2051	5.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	2245	16.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	2246	16.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	2247	16.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio	2249	16.5.1986
Sentenza in Camera di Consiglio		13.3.1986

012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Adriano de FILIPPIS Consigliere

2. » Giulio FRANCO »

3. » Stanislao SIBILIA »

4. » Alberto PASSARELLI »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

BONTATE Giovanni n. Palermo il 6.X.1946

avverso l'ordinanza in data 27 luglio 1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dal Bontate contro l'ordinanza 14 giugno 1984 del giudice istruttore dello stesso Tribunale, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per insufficienza degli indizi di colpevolezza;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede l'annullamento

Udienza in Camera di Consiglio in data 4.1.1985

SENTENZA N. 11

REGISTRO GENERALE N. 24849/84

1 copia

A. Spinosi - Roma

013

con rinvio dell'ordinanza impugnata

Osserva

Giovanni Bontate, imputato di associazione per delinquere, associazione mafiosa e frode processuale (artt. 416, 416 bis e 374 cod. pen.), ricorre in cassazione deducendo a mezzo del difensore la nullità del provvedimento impugnato per mancanza, intrinseca ed erroneità della motivazione.

Il ricorso è fondato.

Il testo dell'ordinanza del Tribunale, infatti, non contiene alcun accenno alla esistenza di una chiamata in correità - che come questa Corte ha già altre volte affermato, può costituire, pur in mancanza di riscontri ad essa estrinseci, sufficiente indizio di colpevolezza, sempre che non sia smentita da contrarie risultanze processuali - ha basato la decisione sulla sola motivazione, ripetitiva di quella adottata dal giudice istruttore, che ha ritenuto accertata la possibilità per il Bontate, di tenuto comune, di visitare Mancuso

014

Sinagra, detenuto in isolamento.

Tale elemento, di per sé solo considerato, non costituisce indizio, per la sua genericità e polivalenza, rispetto ad alcuno dei reati contestati ma, al più, semplice ragione di sospetto.

L'ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio, affinché la posizione del Bontate sia più approfonditamente, oltre che globalmente, valutata.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.

Roma, 4 gennaio 1984

Il Presidente
Mario di Mauro

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 GEN 1985
IL CANCELLIERE
Mario de Cotto

REPUBBLICA ITALIANA

015

Udienza in Camera di Consiglio in data 7.1.1985

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott.	Corrado CARNEVALI	Presidente	N. 32
1. Dott.	Paolo SCOPELLITI	Consigliere	
2. »	Marcello DE LILLO	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Pietro COLONNA	»	N. 22380/84
4. »	Edeo DE VINCENTIIS	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Bellantoni Cosimo, nato il 15.10.42, a Scilla;
2) Calamara Eugenio, nato il 24.5.955, a Genova;
3) Tudoni Marcello, nato il 18.1.34, a Roma

avverso ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 11.5.1984;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo DeVincentiis

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Corte

. A. Spinosi . Roma

016

di Cassazione rigettò i ricorsi e condannò i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

- Rileva -

Con mandato n. 14/84 R.M.C. del 2.5.84, emesso nei confronti di Nirenna Giuseppe +44, il G.I. presso il Tribunale di Reggio Calabria, ordinava la cattura di Bellantoni Cosimo, Palamara Eugenio e Iudoni Marcello, imputati del reato - capo A) - p. e p. dall'art. 75, 1° e 4° comma, legge 22.12.1975, n. 685, e l'Iudoni, inoltre, del reato - capo B) - p. e p. dall'art. 416 c.p., reati accertati in Reggio Calabria, con rapporto del 19.4.1983 e successivamente -

In seguito a richiesta di riesame, avanzata con ordinanza 11.5.1984, il Tribunale di R. Calabria rigettava i reclami proposti dal Palamara e dal Bellantoni e accoglieva quello relativo al capo A) dell'Iudoni, dal quale accoglieva il reclamo relativo al capo B), revocando nei suoi confronti, per questa imputazione, il mandato di cattura

Contro questa ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati -

Il Bellantoni deduce, anche con memoria

depositata nella Cancelleria di questa Sezione il 31.12.1984; 1)-2): violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'omesso invio della comunicazione giudiziaria, prescritta dall'art. 304 c.p.p.

Il Palamara e i Tuccori, pur, deducono violazione dell'art. 304, in relazione all'art. 185, n. 3 c.p.p., e insufficiente motivazione sul punto.

Osserva

Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

Innanzitutto a quello riguardante la violazione dell'obbligo contenuto nell'art. 304 c.p.p., l'assunto comune a tutti i ricorrenti si concreta nel rilievo che gli indizi di colpevolezza, in quali il mandato di cattura è fondato, sono stati assunti oltre un anno prima dell'emissione del mandato stesso, senza che all'epoca, o in occasione di successive acquisizioni istruttorie e, comunque, prima dell'emissione del mandato, fosse stata data agli imputati la prescritta comunicazione giudiziaria.

L'art. 304 c.p.p. prescrive che la comunicazione giudiziaria debba essere inviata dal giudice istruttore a coloro che possono avere interesse come parti

- 4 -

018

private, "sin dal primo atto istruttorio".

La questione principale posta dai ricorsi in esame è quella se l'intercettazione telefonica legittimamente effettuata sia atto istruttorio e se, in relazione ad essa, - prima o immediatamente dopo la sua acquisizione -, debba essere inviata comunicazione giudiziaria, qualora emergano elementi indizianti a carico delle persone coinvolte direttamente o indirettamente nelle telefonate intercettate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa S. Corte, è atto di istruzione l'atto promanante dal magistrato (p.m. o giudice), che sia diretto o predisposto ad acquisire la prova del reato; deve trattarsi, cioè, di uno degli atti disciplinati dal codice di rito quali atti di istruzione, in essi compresi quelli d'istruzione preliminare ed esclusi gli atti di polizia giudiziaria compiuti ad iniziativa propria di quest'ultima (v. Sez. II, 30.1.1982, Paolini).

Orbene, le intercettazioni di comunicazioni telefoniche costituiscono - è vero - una delle più penetranti intrusioni della polizia giudiziaria nell'ambito privato del singolo cittadino; e per questo esse sono sottoposte dal legislatore ad una serie di limitazioni e di controlli (v.

019

art. 226 Ter c.p.p.). Tuttavia, la loro natura e le stesse modalità di acquisizione rendono escludere che possano essere considerate atto istruttorio e che debbano essere precedute da comunicazione giudiziaria (V., in tal senso, la recente giurisprudenza della S. Cass.: Sez. III, 28.10.1980, Giannicola; Sez. I, 4.7.1984, Martinelli).

Per il momento successivo all'acquisizione da parte dell'A.G. dell'intercettazione telefonica, poi, occorre precisare che l'obbligo della comunicazione giudiziaria non può seguire automaticamente la stessa acquisizione. Il codice di rito prevede una serie di adempimenti riguardanti la documentazione di tutte le attività relative alle intercettazioni telefoniche (art. 226 quater), ma ciò non può significare anche obbligo di comunicazione giudiziaria, non prescritta, e lasciata all'iniziativa del giudice e, comunque legata sempre al compimento del primo atto istruttorio. Solo tanto con tale atto può essere messo in moto il meccanismo della comunicazione giudiziaria; laddove prima di questo momento nessuna nullità può essere eccepita quale conseguenza della mancata comunicazione giudiziaria.

Ma il Bellantoni eccepisce che la comunicazione giudiziaria gli doveva, comunque, essere inviata molto dopo il deposito delle intercettazioni telefoniche che

— 6 —

020

lo riguardavano, e non dopo oltre un anno, perché in esse, e in particolare in quelle del 22.2. e 8.4. 1983 vi erano elementi indizianti a suo carico, che lo qualificavano quale imputato —

Analoghe censure avanza l'Indoni, allorché indica alcune parti delle intercettazioni telefoniche - definite "atti istruttori" - che lo riguardano, e in seguito alle quali aveva essergli inviata la comunicazione giudiziaria prima del mandato di cattura —

L'assunto è destituito di fondamento —

E' giurisprudenza costante di questa S. Corte (V. Sez. I, 20.2.1984, Nappi) che gl'indizi raccolti in sede di intercetazioni telefoniche possono costituire legittima fonte di prova. Ma, trattandosi di indagini preliminari, spetta esclusivamente al giudice, il compito di valutare, sotto tutti i profili, sostanziali e processuali, la rilevanza, accusatoria o assolutoria, di tali elementi di prova, presi nella loro singolarità e nella necessaria loro interazione ed interdipendenza — E ciò al fine di decidere, sempre nell'ambito dell'indagine preliminare intrapresa (preistruzione), se e quando debba essere compiuto quel primo atto istruttorio che impone la spedizione della comunicazione giudiziaria —

Poiché gl'elementi indizianti specificamente indicati

dal Bellantoni e dall'Indori sono stati raccolti, appunto, in sede di intercettazioni telefoniche e, quindi, in sede di indagini preliminari, ossi non erano ancora iscritti in un contesto processuale avente le caratteristiche proprie del formale atto istruttorio; per cui nessuna nullità può essere fatta derivare dal differimento nel tempo della loro valutazione (nell'ambito di specie, accusatoria), al fine della apposizione della comunicazione giudiziaria.

Né, in mancanza di un atto istruttorio successivo alle intercettazioni telefoniche, ma precedente il mandato di cattura, il decorso del tempo può acquistare rilevanza processuale, ai fini dell'obbligo della comunicazione giudiziaria, perché non può far presumere, di per sé solo, che siano stati compiuti atti istruttori.

Tutti i ricorrenti lamentano, però, che proprio nell'intervallo di tempo fra intercettazioni e mandati di cattura, sono stati compiuti atti istruttori o si sono verificate - secondo quanto affermato dal Tribunale di R. Calabria - "acquisizioni istruttorie" senza che fosse apposta la prescritta comunicazione giudiziaria.

Rileva, in proposito, questo Collegio che effettiva

022

-3-

sente il Tribunale del riesame - con specifica evidenza nei confronti del Palamara - la prefigurata come le già acquisite intercettazioni telefoniche avevano acquistato significato accusatorio rilevante e preciso valore indiziario in seguito alle acquisizioni istruttorie avvenute in epoca successiva -

Ma anche sotto questo profilo i mandati di cattura impugnati non risultano affetti da nullità -

Emerge, infatti, chiaramente dall'ordinanza impugnata che per la motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale sono stati utilizzati esclusivamente indizi desunti dalle intercettazioni telefoniche, o da atti istruttori compiuti in altri procedimenti nei quali gli attuali ricorrenti o non erano neppure indiziati o erano stati già raggiunti da mandato di cattura precedentemente all'atto di acquisizione probatoria -

Ugualmente infondato è il motivo con il quale i ricorrenti lamentano difetto di motivazione in ordine alle eccezioni di nullità, ora esaminate e sollevate in sede di riesame -

Nei confronti dei ricorrenti Tudoni e Palamara, infatti, l'ordinanza impugnata esamina espressamente il mandato di cattura sotto il profilo della legittimità, in relazione alla eccezione di omessa comunicazione

giustiziato. Per il Palamara, il Tribunale di R. Calabria ha formulato la specifica motivazione sopra espressamente esaminata.

Per l'Indorni, invece, è stato precisato che, per l'accusa di associazione finalizzata al commercio degli stupefacenti, alto valore indiziante avevano acquistato le telefonate intercettate e i rapporti di affari in cui è previsto era apparso coinvolto con vari altri coimputati.

Precisato che le censure dei ricorrenti non toccano la sufficienza degli indizi di colpevolezza, sui quali è fondato il mandato di cattura, punto 5. Così rileva che le motivazioni in esame si sottraggono a censure in questa sede di legittimità, in quanto spiegano le ragioni per le quali le intercettazioni telefoniche sono state poste a base del mandato di cattura, primo atto istruttorio, la cui motivazione ha assolto all'obbligo di cui all'art. 304 c.p.p.

Si tratta di motivazioni giuridicamente corrette, logiche ed adeguate nell'argomentazione, oltre che fondate su precisi ed inoppugnabili elementi probatori, chiaramente ed analiticamente indicati nel mandato di cattura, al quale fanno esplicito e puntuale riferimento.

Per il Bellantoni, poi, la denunciata mancanza di motivazione sul punto non può costituire motivo di

-10- 024

nullamente dell'impugnata ordinanza, perché lo specifico motivo di riesame deve intendersi implicitamente disatteso, in relazione al contenuto dell'intera motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la soluzione adottata sul punto dal Tribunale di R. Calabria nei confronti degli altri appellanti non può non applicarsi anche alla questione prospettata dal Bellantoni, i cui termini, sotto il profilo processuale, non imponevano in sede di riesame valutazioni diverse rispetto alle posizioni dei coimputati -

P. Q. M.

visti gli artt. 531, 549 c.p.p.,

rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento -

Roma 7 gennaio 1985

Il Cons. rel. Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -7 MAR 1985

IL CANCELLIERE

1 4 7 3 2

025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 18.1.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

SENTENZA

N. 68

Composta degli Ill.mi Sigg.:

Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Presidente

1. Dott. ALBERTO PASSARELLI Consigliere

2. » VALERIO SAVOI-COLOMBIS

3. » VINCENZO VALENTE

4. » ARRIGO SEMERIA

REGISTRO GENERALE

N. 8945/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti di:
1) Bontate Giovanni; 2) Lo Coco Francesco; nonchè da questi stessi e da: 3) Sollena Salvatore; 4) Sollena Matteo; 5) Tocco Francesco; 6) Randazzo Angelo; 7) Randazzo Giuseppe; 8) Marsalone Salvatore; 9) Levantino Francesco Paolo; 10) Compagnone Gaspare; 11) Adelfio Francesco*

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo

del 16.11.1983

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Valente

026

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cotronei

che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Sollena Salvatore, Tocco Francesco, Randazzo Angelo e Sollena Matteo; in accoglimento del ricorso del P.G. a.c.r. nei confronti di Bontate e Lo Coco, qualificando il fatto come falso in atto pubblico; rigetto ricorsi altri imputati

Uditi i difensori avv. Giovanni Aricò, avv. Vincenzo Maria Siniscalchi, avv. Cristoforo Fileccia, avv. Maurizio Bellavista, avv. Antonio Mormino, avv. Paolo Seminara, avv. Osvaldo Fassari, avv. Tommaso Farina, avv. Restivo.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 21 luglio 1982, per la parte che ancora interessa, dichiarava Sollena Salvatore, Tocco Francesco, Randazzo Angelo, Bontate Giovanni, Lo Coco Francesco, Marsalone Salvatore di Giuseppe, Levantino Francesco Paolo,

027

Adelfio Francesco e Compagnone Gaspare colpevoli del delitto aggravato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonchè i soli Bontate e Lo Coco anche di concorso in falsità materiale e falsità ideologica in atto pubblico e condannava i predetti a pene ritenute di giustizia, con le conseguenziali di legge.
Lo stesso Tribunale, poi, assolveva, Randazzo Giuseppe, Sollena Matteo ed altri imputati, la cui posizione è al di fuori del tema in discussione, per insufficienza di prove dal delitto di partecipazione alla associazione per delinquere, come innanzi finalizzata.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 16 novembre 1983, decidendo sull'impugnazione proposta dal P.M. e dagli imputati, assolveva Adelfio Francesco, Tocco Francesco e Randazzo Angelo dalla imputazione loro facente carico, per insufficienza di prove, dichiarava che i delitti di falsità materiale, ed ideologica in atti pubblici, ascritti, in concorso, al Bontate ed al Lo Coco, costituivano, invece, il reato continuato di falsità materiale in scrittura privata e, conseguentemente, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli anzidetti imputati, perchè tale reato si era estinto per amnistia ed eliminava la relativa pena; confermava nel

resto, l'impugnata sentenza.

Le imputazioni traevano origine da vari rapporti inviati al magistrato inquirente dalla Squadra Mobile di Palermo, con i quali si informava, anzitutto, che, poi a seguito di una lunga indagine condotta da agenti americani della D.E.A., era rimasto accertato - tra l'altro, perchè varie partite di eroina sequestrate da funzionari della dogana americana erano risultate spedite da Palermo, o con aerei provenienti da tale città e perchè alcune delle persone arrestate in occasione di tali sequestri erano risultate anche esse provenire dalla stessa città, od avere soggiornato in essa - che tra la Sicilia ed il Nord-America esisteva un vasto traffico internazionale di droga, per l'individuazione dei responsabili e per la puntualizzazione delle singole responsabilità, era intervenuta, con proprie investigazioni, l'anzidetta unità operativa di polizia.

Si precisava, quindi, che, dalle indagini, svolte dagli organi investigativi americani - che, all'uopo si erano avvalsi di intercettazioni di conversazioni telefoniche, di pedinamenti, di informazioni raccolte per il tramite di agenti segreti e di confidenti - era emerso che l'italo-americano Sollena Salvatore aveva svolto l'attività di trafficante internazionale

029

di eroina - attività, tra l'altro, dallo stesso esplicitamente ammessa ad un agente americano che, con lui, si era finto interessato all'acquisto di droga ed al quale, quegli, aveva precisato particolari che inerivano specificamente all'illecito traffico svolgentesi tra la Sicilia e l'America e che trovavano riscontro in fatti realmente accaduti -, in* contatto, da un lato, con l'organizzazione facente capo negli Stati Uniti ai Gambino e, dall'altro lato, con le organizzazioni palermitane, dalle quali riceveva eroina ed alle quali inviava, in pagamento, ingenti rimesse di danaro.

Era emerso, altresì, che nell'organizzazione dei Gambino si inseriva anche l'altro italo-americano, Lo Bue Luigi, il quale era solito offrire in vendita* rilevanti partite di eroina, che, secondo sue esplicite ammissioni, proveniva dalla Sicilia, ed al quale erano risultati collegati tali Tocco Francesco e Randazzo Angelo: il primo, cittadino italiano nativo di un paese del palermitano e residente a New York, era stato tratto in arresto all'aeroporto Kennedy di questa città perchè, giunto da Palermo - Via Roma - era stato trovato in possesso di una valigia con doppio fondo, contenente Kg. 4,300 di eroina bianca ed il secondo - pur egli cittadino

italiano, nato a Montelepre e residente a New-York - era stato arrestato perchè aveva aiutato l'altro nel tentativo di introduzione della droga negli Stati Uniti.

I redattori degli anzidetti rapporti, precisato, poi, che i quantitativi di eroina provenienti da Palermo e sequestrati all'aeroporto di New York costituivano soltanto una piccola parte della droga inviata, attraverso i canali della clandestinità, negli Stati Uniti d'America, informavano che, poichè era risultato che, negli stessi periodi in cui veniva inviata droga in tale paese, vi era un imponente movimento di danaro da questo verso l'Italia, acquisito - attraverso i canali internazionali - il dato che dodici assegni, emessi da istituti bancari di "Candem", nel New Yersey, a richiesta "di individui appartenenti ad una delle più potenti famiglie della mafia americana", erano stati negoziati presso la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, erano stati svolti accertamenti presso tale banca ed era emerso che detti assegni facevano parte di un gruppo di 48, per un totale di 300.000 dollari U.S.A., i quali, in data 21.9.1978, erano stati convertiti in lire italiane presso la succursale n. 14, a favore di certo Giglio Francesco, risultata persona inesistente,

mentre falsi erano risultati gli estremi della carta di identità dello stesso, annotati sulla pratica del funzionario che l'aveva svolta.

Il controvalore degli assegni, in £. 247.290.000, era stato utilizzato per l'emissione di due libretti di risparmio al portatore, che, risultavano formalmente consegnati al Giglio, ma il cui importo era stato usato, almeno in parte, per l'emissione di assegni circolari intestati a Bontate Giovanni, di già sospettato di essere interessato al traffico della droga.

L'intera operazione bancaria era stata svolta personalmente dal vice-direttore di quell'agenzia, Lo Coco Francesco - legato da vincoli di parentela con il Bontate, il quale, in data 29.9.1978, aveva curato anche una altra operazione di negoziazione di altri sei assegni per un importo complessivo di 300.000 dollari, effettuata, pur essa, sotto il nome di Giglio Francesco.

Il Lo Coco, nel corso delle indagini, sebbene fosse stato avvertite di informare i suoi superiori qualora si fosse a lui presentato il sedicente Giglio, ometteva di osservare la disposizione impartitagli al riguardo, pur avendo curato altre due operazioni - una di prelievo ed una di versamento - su uno degli anzidetti

libretti al portatore, successivamente ad essa.

Dall'approfondimento delle indagini da parte degli organi investigativi americani sugli assegni negoziati, tramite il Lo Coco, si accertava che gli stessi erano stati tutti acquistati - insieme ad altri - dal Sollena Salvatore o direttamente - seppure usando falsi nomi - od a mezzo della fidanzata, Addiego Joanne, la quale, peraltro, aveva spontaneamente dichiarato - agli organi giudiziari americani - che il fidanzato si serviva di lei per l'acquisto di assegni bancari presso vari istituti del New Yersey, che faceva intestare a nomi di chiara origine siciliana; su alcuni degli assegni negoziati poi, era stato possibile rilevare impronte digitali corrispondenti a quelle del Sollena.

Con gli stessi rapporti si informava ancora che, in base a quanto riferito dagli agenti di polizia americana, il Sollena, dal maggio all'agosto del 1978, - e, perciò, in epoca di molto prossima alla negoziazione in Palermo degli assegni da lui provenienti - , servendosi della sua utenza telefonica o di quella della Addiego, aveva effettuate numerose telefonate ad utenze del comune di Palermo, tra le quali quella installata presso il bar "Holliwood", intestata a Marsalone Giuseppe,; quella intestata

a Giglio Francesco - Zio del Bontate - e quella relativa a D'Alessandro Angela - suocera dello stesso Bontate - e quella intestata a Leto Giuseppe - nonno del Marsalone Salvatore. Si rendeva, altresì, noto che, sempre in ordine agli assegni acquistati in America dal Sollena, le indagini avevano condotto ad accertare che uno di tali assegni, per un importo di 1000 dollari, era stato negoziato in Palermo da Marsalone Salvatore, figlio del Marsalone Giuseppe, intestatario dell'utenza telefonica chiamata dal Sollena. Era stato, inoltre, accertato che anche tale Levantino Francesco Paolo - pur egli funzionario della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, in servizio, però, presso altra agenzia e pur egli cugino del Bontate - aveva effettuate operazioni, attraverso le quali ingenti somme di danaro - delle quali non era stato possibile accertare la provenienza per l'anomala procedura adottata per il loro accreditamento, tale, da non consentire riscontri - erano state versate su un deposito intestato al Bontate, e che lo stesso Levantino si era reso beneficiario di un assegno di 30 milioni di lire emesso dal Marsalone Salvatore. Procedutosi con il rito formale nei confronti degli attuali ricorrenti e di altri imputati, tra i quali sembra opportuno segnalare il Lo Bue Luigi, nel corso dell'istrut-

toria era, fra l'altro, esperita perizia grafologica collegiale sui titoli e sulle distinte di cambio e di versamento concernenti l'operazione di conversione degli assegni per 330.000 dollari, il successivo versamento della somma in lire italiane sui libretti di deposito a risparmio intestati al Giglio Francesco e l'emissione di assegni circolari a nome del Bontate ed i risultati di tale perizia conducevano a concludere che le firme "Giglio Francesco", apposte su tutti i documenti, erano opera grafica del Lo Coco Francesco.

Era acquisita un'importante mole di atti e documenti aventi attinenza con l'accertamento delle responsabilità ed erano fatti svolgere accertamenti presso istituti di credito, per la ricerca di elementi di collegamento tra i vari imputati; da questi emergeva - sempre limitatamente alla parte del processo che ancora interessa - che numerosi assegni di rilevanti importi erano stati emessi dal Bontate e riscossi dal Marsalone Salvatore; che uno degli assegni ricevuti dal Bontate a seguito dell'operazione di cambio dei 330.000 dollari era stato girato ad Adelfio Francesco e da costui riscosso; che lo stesso Adelfio aveva emesso vari assegni di conto corrente a favore di persone imputate, in altro processo, di associazione

per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; che tale Compagnone Gaspare - indiziato pur egli di agire nell'ambito del traffico della droga - aveva ricevuto due assegni emessi rispettivamente da Marsalone Salvatore - per £. 11.600.000 - e dal Bontate - per £. 4.000.000.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, tra il Sollena ed il Lo Bue - residenti in America - ed il Bontate, il Lo Coco, il Marsalone Salvatore, il Levantino ed il Compagnone si era instaurato un rapporto associativo stabile, finalizzato alla commissione di un indeterminato numero di fatti aventi ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti, giacchè gli stessi, con perfetta e stabile intesa, adeguata divisione di compiti e con particolare struttura associativa predisposta al fine di esportare eroina, pur non conoscendosi tutti tra loro, si erano collegati l'un l'altro, attraverso un saldo e stabile vincolo che aveva come scopo l'introduzione sul mercato americano dell'eroina prodotta nelle raffinerie clandestine del palermitano ed il conseguimento dei vantaggi economici che da tale traffico provenivano.

Sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata da quei Giudici, da importatori-spacciatori della droga avrebbero agito il Lo Bue ed il Sollena - en-

trambi inseriti nella più imponente organizzazione delittuosa facente capo ai noti fratelli Gambino - mentre al Bontate, collegato sulla piazza di Palermo con Marsalone Salvatore e Compagnone Gaspare, sarebbe spettato il compito, in unione ai bancari Lo Coco e Levantino, di immettere nei canali della legalità il danaro proveniente dall'America in pagamento della droga ivi esportata.

Per gli stessi giudici, poi, gli elementi probatori che era stato possibile acquisire nei confronti di Randazzo Giuseppe, Adelfio Francesco, Tocco Francesco e Randazzo Angelo erano di non univoco significato, tali, perciò, da ingenerare soltanto un fondato dubbio che gli stessi avessero partecipato all'associazione per delinquere ritenuta sussistente nei confronti degli imputati condannati.

Relativamente alle falsità commesse materialmente dal Lo Coco sui vari documenti che inerivano alle due operazioni di cambio da lui personalmente svolte, i giudici di appello, pur riconoscendone la piena sussistenza, ritenevano che esse fossero state compiute in atti di natura sostanzialmente privata, in quanto non riferentisi a quella parte dei documenti destinata alla contabilizzazione bancaria.

Avverso la sentenza di secondo grado, hanno proposto

037

ricorso per Cassazione: il P.G. nei confronti degli imputati Lo Coco e Bontate, nonchè questi stessi e gli altri imputati riportati in epigrafe.

Dei ricorrenti, Sollena Salvatore e Matteo, Tocco e Randazzo Angelo non hanno presentato motivi a sostegno dell'impugnazione e gli altri hanno presentati i motivi qui di seguito esaminati.

Considerazioni in diritto:

I ricorsi di Sollena Salvatore, Sollena Matteo, Tocco Francesco e Randazzo Angelo sono inammissibili, in quanto, pur essendo stati ritualmente notificati gli avvisi di deposito della sentenza (art. 151 c.p.p.), non sono stati presentati motivi a sostegno delle impugnazioni.

Passando all'esame dei ricorsi ammissibili, va rilevato che alcuni dei motivi dedotti, pur essendo stati esposti separatamente per ciascun ricorrente, possono essere, per la evidente connessione e per evitare ripetizioni, aggregati in relazione alle questioni di identico contenuto o del tutto analoghe e che, per ragioni di logica sistematicità, va trattato per primo il ricorso del P.G. e, poi, vanno esaminati quelli degli imputati.

Il P.G. ha dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla qualificazione

data, dai giudici di appello, ai fatti di falsità attribuiti in concorso agli imputati Lo Coco e Bontate, sul rilievo che, in tali fatti, doveva ritenersi ricorrente il delitto continuato di falsità materiale in atto pubblico.

La censura non ha pregio.

Ai fini di una più agevole comprensione dei termini della questione, sembra opportuno precisare che, a seguito della unificazione e modificazzione delle originarie imputazioni da parte dei giudici di appello ed in relazione al contenuto del ricorso svolto dal P.G. in ordine a tale capo della sentenza di secondo grado (il ricorrente ha pienamente concordato con la decisione adottata in tale sentenza di ritenere che quella commessa dagli imputati si atteggiava piò esattamente come una falsità materiale, in quanto i documenti risultavano contraffatti nella loro essenza materiale e non nella genuinità del loro contenuto), i fatti dei quali il Lo Coco ed il Bontate devono rispondere in concorso, riguardano esclusivamente la falsificazione della sottoscrizione "Giglio Francesco" su varie distinte di versamento e di prelevamento. Definito in tali termini l'oggetto della imputazione è da riconoscersi la esattezza della definizione giuridica conferita ai fatti in

essa sussunti.

Le distinte di versamento e di prelevamento adoperate dagli istituti di credito servono a contabilizzare le singole operazioni e si esauriscono nella materialità della registrazione del movimento di danaro in relazione al conto intrattenuto. Esse, in quanto compilate direttamente dai clienti della banca, hanno carattere di scritture private, trattandosi di documenti riferibili ad attività dell'interessato che richiede all'istituto bancario la prestazione del servizio e la funzione dell'istituto, sia pubblico che privato, in relazione alle stesse non si estende alla attestazione o certificazione della identità del soggetto titolare del conto.

Ne consegue che la semplice falsificazione della sottoscrizione di dette distinte integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 485 C.P., come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza.

Bontate Giovanni, ha, per primo, dedotto la nullità del dibattimento di primo grado per violazione degli artt. 185, 438 e 492 c.p.p.

In particolare, il ricorrente, riproponendo una questione di già sottoposta al giudizio dei giudici di appello, ha assunto che, poichè in relazione ad un istanza di libertà provvisoria avanzata nel suo

interesse nel corso di tale dibattimento, il Tribunale con decisioni assunte in camera di consiglio e mai rese note ai difensori, aveva disposto l'espletamento di varie perizie inerenti al suo stato di salute, erano stati violati i diritti della difesa, per cui doveva ritenersi inficiato di nullità l'intero dibattimento e gli atti conseguenziali ad esso.

La censura è palesemente infondata.

Le assunte violazioni dei diritti della difesa si sarebbero, invero, verificate nel corso di una procedura - quella riguardante la libertà personale dell'imputato - che, solo "per incidens" si inserisce nel procedimento principale e che conserva una sua autonomia, com'è reso palese dalla circostanza che, per la relativa decisione, è predisposta un'autonoma e diversa impugnazione - peraltro di già sperimentata dal ricorrente in esame. L'autonomia mantenuta dai due procedimenti esclude che eventuali nullità verificatesi nell'uno - soprattutto, poi, se in quello incidentale - possano riverberare i loro effetti sull'altro.

Il Bontate, Lo Coco, Francesco e Levantino Francesco Paolo, con separati motivi, hanno dedotto il vizio di motivazione, anche per travisamento dei fatti e per omessa considerazione di circostanze decisive,

in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 75 della legge n. 685/1975 e per il diniego di qualificare come ipotesi di ricettazione (art. 648 C.P.) i fatti accertati nei loro confronti.

Le censure sono prive di fondamento in ogni loro articolazione.

Le doglianze, invero, sviluppandosi, peraltro, attraverso un indebito frazionamento degli elementi probatori, si risolvono, in definitiva, in una diversa valutazione, in linea di fatto, delle risultanze processuali, criticando l'apprezzamento delle stesse compiuto dal giudice di merito, per pervenire ad a diversa conclusione; esse, perciò, propongono un riesame delle prove e degli elementi fattuali, che, in sede di legittimità, non è consentito, perchè a questa Corte non è demandato il compito di rivalutare gli elementi di fatto integranti la prova della responsabilità dell'imputato, ma soltanto quello di accertare che la valutazione spettante al giudizio di merito sia sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta.

Nel caso di specie, i giudici di merito - le cui motivazioni vanno riguardate in doveroso rapporto integrativo per la uniformità di decisione sulla

responsabilità dei ricorrenti in esame - hanno svolto un'analisi puntuale, minuziosa ed approfondita delle acquisizioni processuali, che ha tenuto conto di tutti i fatti, così come sono emersi nel corso degli accertamenti di polizia e giudiziari e che, nelle sue conseguenze finali appare improntata all'esatto principio, secondo il quale, in materia di prove indirette, la valutazione di merito dei singoli e distinti elem. indiziari dei quali sia stata accertata la effettiva sussistenza deve essere globale e complessiva, perchè gli indizi, soltanto se esaminati nel loro complesso e nella loro concatenazione logica e psicologica, rivelano per intero il loro significato probatorio. Benvero, quei giudici, accertato - attraverso un esame completo e preciso degli elementi emersi dalle indagini svolte dagli organi di polizia italiani ed americani, tra i quali sono da comprendersi anche quelli relativi ai contatti telefonici svoltisi tra il Sollena ed il Bontate - che quest'ultimo si era reso destinatario delle ingenti somme di danaro trasmesse in Italia - con mezzi e metodi clandestini e fraudolenti - dal Sollena ed accertato, altresì, - sempre sulla scorta delle precise e puntuali informazioni trasmesse da quegli organi di polizia - che questo ultimo, unitamente a Lo Bue Luigi, era inserito in una

vasta organizzazione criminosa, che, nel territorio degli Stati Uniti d'America, si interessava al traffico di sostanze stupefacenti, hanno, anzitutto, ritenuto che il danaro inviato al Bontate ineriva esclusivamente al traffico di eroina che si svolgeva tra Palermo e gli Stati Uniti - del quale, come si è notato in narrativa, vi erano prove concrete - sulla esatta considerazione che, non essendo stati neppure indicati rapporti economici tra i due interessati che potessero riguardare affari di diversa natura, l'imputazione el senso ritenuto era confortata dalla circostanza che il Sollena aveva specificamente fatto riferimento a tale traffico all'agente della polizia americana che aveva assunto il ruolo di interessato all'acquisto di una partita di eroina. Da tanto, gli stessi giudici, hanno, quindi, tratto il convincimento che il Bontate fosse anch'egli un partecipante dell'associazione criminale che aveva come scopo proprio l'attuazione di un intenso traffico di droga, posto che le modalità con le quali erano state svolte le operazioni di invio, cambio e riscossione del denaro, proveniente dagli Stati Uniti, lasciavano chiaramente dedurre una sua stabile inserzione in tale società criminosa.

Per il Lo Coco ed il Levantino, poi, il loro inserimento stabile nell'organizzazione delinquenziale di cui

innanzi è stato fatto discendere direttamente dalle modalità con le quali erano state eseguite le varie operazioni bancarie dirette a far rientrare nei canali della legalità il danaro proveniente dal traffico dell'eroina, che deponevano in modo univoco a far ritenere che i due fossero stati pienamente a conoscenza della provenienza del danaro e che rivestissero un ruolo, che, seppure meno importante del Bontate, era indispensabile per lo svolgimento del programma delinquenziale , come, per il secondo era reso evidente anche da accertati rapporti che egli aveva avuto anche con il Marsalone Salvatore, pure questi inserito nella organizzazione. Discende che l'accertamento della responsabilità dei ricorrenti in esame si è concretizzato secondo una corretta metodologia probatoria e con motivazione che si presenta, oltrechè logica, anche adeguata e che non perde tale suo carattere sol perchè non contiene argomentazioni di contrasto alla tesi difensiva con la quale era stata sostenuta la ricorrenza, nella specie, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 C.P.: di fatti, il giudice affermata, per un fatto, con idonee e corrette ragioni, la ricorrenza di un'ipotesi di reato, non ha alcun obbligo di spiegare i motivi per i quali ritiene che lo stesso fatto non possa sussumersi sotto diversa previsione criminosa. Nè nella motivazione dei giudi-

ci di merito è dato riscontrare il travisamento di fatto specificamente denunciato dal Bontate, per avere quei giudici affermato che tutti i 48 assegni fatti oggetto della prima operazione di cambio svolta dal Lo Coco provenivano da quelli acquistati in America dal Sollena con metodi fraudolenti, mentre agli atti vi era la prova che soltanto dodici di tali assegni facevano parte del gruppo sicuramente riferibile a quello. Difatti, da un attento esame delle innumerevoli carte processuali si evince chiaramente la inesattezza della premessa sulla quale è stato fondato l'assunto travisamento, posto che la prova della identificazione di tutti gli assegni che furono fatti oggetto non soltanto della prima, ma anche della seconda operazione di cambio, con quelli acquistati dal Sollena, risulta da un rapporto del Dipartimento del Tesoro - Servizio Dogane degli Stati Uniti - Philadelphia e da un rapporto investigativo steso dall'agente della polizia americana Mangiaracina Antony, entrambi legittimamente introdotti tra i documenti processuali, come è reso evidente dalla circostanza che, sulla loro acquisizione agli atti, non fu svolta, in alcun tempo, formale eccezione di sorta.

Non può, poi, prospettarsi omesso esame di elementi decisivi - ossia di tale rilevanza che, se esaminati,

avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione in relazione alla operazione di versamento della somma di venti milioni effettuata sul libretto di risparmio riguardante il Bontate in costanza di svolgimento delle indagini, poichè - contrariamente a quanto assunto dai due ricorrenti che hanno denunciato tale vizio di motivazione, il Bontate ed il Lo Coco - i giudici di merito hanno ben presa in considerazione la circostanza per dedurne - con valutazione tuttaltro che arbitraria - che il versamento era stato operato proprio allo scopo di dare parvenza di legittimità all'intera operazione e di stornare, così, i sospetti che si andavano addensando sui due imputati.

Nè sussiste la contraddittorietà di motivazione dedotta dal Bontate per avere, il giudice di appello, da un verso valorizzate le circostanze emergenti dagli atti della polizia americana circa le confidenze fatte dal Sollena ad un agente di polizia e, da altro verso, affermato che nessuna importanza assumeva il fatto che il Sollena fosse stato assolto in America, da ogni imputazione riguardante l'attribuzione di attività inerenti alla droga.

Anche in questo caso, infatti, il ricorrente è incorso nell'errore di indicare una circostanza diversa da quella risultante dagli atti: benvero, il giudice

di appello, nell'enunciare le ragioni del suo convincimento sulla sussistenza del reato di associazione per delinquere, ha affermato testualmente "E non rileva che il Sollena in America non sia stato condannato per spaccio di stupefacenti" e tale espressione, mentre è perfettamente aderente al principio giurisprudenziale secondo il quale, poichè l'associazione per delinquere è reato di pericolo, la sua concretizzazione è da ammettersi non appena si sia creato il vincolo del programma delinquenziale e prescinde dall'accertamento sulla effettiva commissione dei reati assunti nel programma stesso, non è affatto incompatibile sul piano logico-giuridico con quanto tenuto dallo stesso giudice a riguardo del valore probatorio da conferirsi agli atti processuali dai quali potrebbero sorgere ipotesi di reato concretizzate in America dal Sollena.

Infine, non può riconoscersi pregio alcuno alla deduzione del solo Levantino, secondo la quale, poichè l'attività a lui attribuita (riciclaggio del danaro) era sicuramente posteriore a quella antigiuridica posta in essere da altri, non era, in alcun modo, configurabile una sua partecipazione alla "societas sceleris", giacchè è di tutta evidenza che una volta accertata "l'affectio-societatis" che lega l'impu-

tato al programma delinquenziale - magari facendone discendere la prova da deduzioni logiche strettamente connesse all'attività dallo stesso concretamente svolta -, ai fini della sussistenza del delitto associativo non spiega alcuna influenza il punto del programma nel quale vada ad inserirsi l'attività del medesimo posta in essere.

Marsalone Salvatore e Compagnone Gaspare denunciano, con separati motivi, vizi di motivazione sulla ritenuta loro partecipazione all'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le censure sono tutte destituite di fondamento.

L'attiva partecipazione del Marsalone all'associazione che aveva come suo programma il traffico di stupefacenti dalla Sicilia verso l'America è stata desunta, dal giudice di appello, essenzialmente dallo accertato flusso di danaro che, proveniente dal Bontate, giungeva all'imputato, senza che per lo stesso fosse stata fornita dagli interessati una giustificazione plausibile; dalla circostanza che il medesimo si era reso destinatario di uno degli assegni inviati in Italia dal Sollena e la cui disponibilità era stata giustificata dal prevenuto con asserzioni ritenute risibili dalla Corte di merito (con giudizio quanto mai logico e convincente) e dal fatto che era rimasto

049

accertato che anch'egli - come il Bontate - riceveva telefonate dal Sollena.

Si tratta di motivazione che non può essere definita apodittica - come assume il ricorrente - posto che è correlata, oltre che alla espressamente richiamata motivazione del giudice di primo grado, alla esposizione dei fatti contenuta nella parte espositiva dell'impugnata sentenza ed al rigetto - con motivazione che, seppur succinta, è purtuttavia adeguata - delle obiezioni e delle osservazioni che erano state avanzate dalla difesa con i motivi di appello.

Per il resto, il ricorrente, trascurando il complesso unitario della motivazione, muove frammentarie censure in relazione ad alcune singole circostanze, che si risolvono sostanzialmente in critiche alla valutazione della prova fatta dal giudice di merito, come tali inammissibili in questa sede di legittimità, trattandosi di giudizio sul merito della causa, adeguatamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici.

Quanto al Compagnone, l'affermazione della sua responsabilità in ordine al delitto associativo è stata fondata sul coordinato collegamento di due inscindibili elementi: l'avere ricevuto ingenti somme di danaro dal Marsalone e dal Bontate - sia pure in tempi non molto vicini alla epoca delle indagini -

senza una giustificazione legittima (quella fornita dall'interessato è stata, dalla Corte di merito, ritenuta smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso testimone indicato al riguardo ed il giudizio a tal proposito espresso appare, oltrechè logico, immune da vizi od omissioni di sorta) e l'esser rimasto accertato che egli era ancora interessato al traffico di sostanze stupefacenti.

Si tratta, anche in questo caso, di motivazione che ha tenuto conto di tutte le circostanze fattuali emerse dal procedimento, la cui valutazione appare improntata a logica e coerenza e risulta priva di arbitrio o distorsioni, per cui sfugge al controllo di mera legittimità riservato a questa Corte, specialmente quando, come appunto nella specie, le critiche del ricorrente si traducono in meri apprezzamenti del materiale probatorio valutato dai giudici di merito, peraltro svolti in relazione alle singole circostanze fattuali e, perciò, ancor più inammissibili, essendo chiaro che non si può prendere in esame singoli elementi, per svalutarne il valore probatorio, quando il convincimento del giudice discende dalla sintesi di tutti i suddetti elementi logicamente collegati e coordinati tra loro.

I cinque ricorrenti presi in considerazione hanno,

poi, con motivi separati, descritto vizio di motivazione circa il diniego di concessione delle invocate attenuanti generiche ed in ordine al criterio di determinazione della pena.

Le censure sono tutte infondate, contenendo l'impugnata sentenza una congrua e corretta motivazione in ordine ad entrambi i punti investiti da tali censure.

Invero, tenuto conto che il giudice di merito, per giustificare l'esercizio del potere discrezionale a lui affidato nella determinazione della pena da irrogare in concreto e nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto ad un esame analitico di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, di cui all'art. 133 C.P., essendo, invece, sufficiente che indichi l'elemento o gli elementi ritenuti decisivi e preponderanti, va rilevato che, nel caso di specie, l'obbligo della motivazione può ritenersi soddisfatto con il riferimento dei giudici di appello all' estrema gravità dei fatti commessi dagli imputati ed al ruolo da ciascuno svolto in seno all'organizzazione.

Il solo Compagnone, infine, ha denunciato violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione di altro procedimento penale pendente nei suoi con-

fronti presso il Tribunale di Bologna, ai fini della applicazione della norma della continuazione nel reato. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente negata la sospensione perchè fondata sull'inesatto presupposto che tra diversi delitti di associazione per delinquere non è mai ravvisabile la continuazione, dovendosi, in astratto, escludere l'identità del disegno criminoso.

la censura è infondata

L'istanza di sospensione, infatti, era chiaramente infondata anche a prescindere dalla motivazione assunta dalla Corte palermitana, in quanto le ipotesi di sospensione dei procedimenti sono soltanto quelle specificamente indicate dalla legge e tra esse non è compresa quella riguardante la possibilità di applicazione dell'art. 81 C.P.

Randazzo Giuseppe ed Adelfio Francesco hanno allegato il vizio di motivazione, anche per contraddittorietà, in ordine alla formula assolutoria adottata.

In particolare, per l'Adelfio si deduce che i giudici di appello, avendo completamente svalutati gli unici due elementi di accusa esistenti a suo carico (emissione dell'assegno di £. 1.000.000 da parte del Bontate a suo favore e comportamento della moglie in occasione della perquisizione operata nella sua abitazione), avrebbero, dovuto, conseguenzialmente, adottare la

formula assolutoria piena; per Giuseppe Randazzo, poi, si deduce che quei giudici, nel formulare il dubbio di reità, non avrebbero tenuto conto delle prove esibite a conforto dell'affermazione che egli non aveva viaggiato sullo stesso aereo sul quale fu imbarcata la valigetta contenente Kg. 3,300 di eroina.

Le censure non hanno pregio, perchè del tutto destituite di fondamento. Per quanto attiene l'Adelfio, è da rilevarsi la inesattezza del presupposto sul quale è stata fondata la censura: difatti, la Corte di merito non ha affatto svalutato del tutto il valore indiziante che derivava dall'assegno emesso dal Bontate, ma lo ha soltanto ritenuto non completamente idoneo alla emissione di un sicuro giudizio di colpevolezza, posto che la giustificazione fornita dallo imputato - peraltro contrastante, in buona parte, con quella resa dall'emittente, come ha ben puntualizzato il giudice di merito - trovava parziale riscontro nell'attività effettivamente svolta dall'Adelfio.

Quanto, poi, al Randazzo, va osservato che, mentre dalla motivazione appare evidente che il giudice di appello ha ben considerati - seppure con esito negativo - gli elementi probatori forniti dall'imputato per escludere la circostanza indiziante assunta a suo carico, tale circostanza non è stata l'unica ad in-

054

generare il dubbio di colpevolezza, essendo stati presi in considerazione anche altri elementi, fra i quali il fatto - rimasto provato - che il fratello dell'imputato, Angelo, aveva interessato un impiegato della compagnia aerea italiana, presso l'aeroporto di New York per aiutare il fratello ad eludere i controlli doganali.

Concludendo, quindi, tutti i ricorsi ammissibili vanno rigettati ed i ricorrenti privati vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno della somma di £. 200.000 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Sollena Salvatore, Sollena Matteo, Tocco Francesco e Randazzo Angelo; rigetta il ricorso del Proc.Gen. e rigetta i ricorsi degli altri imputati. Condanna tutti i ricorrenti privati al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno della somma di £. 200.000 a favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 gennaio 1985.

IL PRESIDENTE

Dr. Pasquale Vincenzo Molinari

055

+ 31 -

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Vincenzo Valente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 16 MAG 1985

IL CANCELLIERE

056

2095

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 18.11.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 69

Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Presidente

1. Dott. ALBERTO PASSARELLI Consigliere

2. » VALERIO SAVOI-COLOMBIS »

3. » VINCENZO VALENTE »

4. » ARRIGO SEMERIA »

REGISTRO GENERALE

N. 18840/82

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da TORASSO GIOVANNI n. a S. Margherita Ligure il 27.5.1950;

avverso la sentenza 28.4.1982 della C.A. di Napoli;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Stamperia Reale di Roma

057

Dr. SEVERIA ARRIGO

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. COTRONEI

che ha concluso come da dispositivo.

Udit i difensor

Ritenuto in fatto

Con sentenza 22.11.1977 il tribunale di Napoli fra l'altro dichiarava Torasso Giovanni colpevole del delitto d'associazione per delinquere (art. 416 C.P.), del delitto di detenzione illegale d'armi (art. 2 L. 2.10.1967 n. 895 mod. L. 14.10.1974 n. 497), del delitto di porto illegale d'armi (art. 4

L. 2.10.1967 n. 895 mod. L. 14.10.1974 n. 497), del delitto di detenzione illegale di altre armi (art. 2 L. 2.10.1967 n. 895 mod. L. 14.10.1974 n. 497), del delitto di detenzione d'arma clandestina (art. 23 L. 18.4.1975 n. 110), del delitto di porto d'arma clandestina (art. 23 L. 18.4.1975 n. 110), del reato di detenzione abusiva di arma (art. 697 C.P.), unificati i delitti a norma dell'art. 81 C.P., e lo condannava per i delitti unificati alla pena di anni 4 di reclusione e £. 400.000 di multa e per la contravvenzione alla pena di £. 1.000.000 di ammenda.

Con sentenza 28.4.1982 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma di quella 22.11.1977 del tribunale appellata dal P.M. a quo e da Torasso Giovanni, disponeva che il predetto a pena espiata venisse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad un anno; confermava nel resto.

Secondo quanto ritenuto nel giudizio di merito Torasso Giovanni si era associato ad altri, allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, con predisposizione dei mezzi di operazione, quali armi, ruoli; insieme con altri aveva rubato l'autovettura

4 059

BMW di proprietà di Florio Giuseppe in sosta nel la pubblica via in Napoli il 28.11.1976; aveva in concorso illegalmente detenuto e portato un mitra con munizioni; aveva in concorso detenuto e portato rivoltelle con matricola abrasa e non denunciato cartucce, acc. in Napoli il 29.11.1975.

Avverso la predetta sentenza 28.4.1982 della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il Torasso deducendo: 1) violazione dell'art. 416 C.P. nonchè dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in relazione all'art. 416 (poichè proprio dalle dichiarazioni dei coimputati Stavola, Fierino, Capone non risultava un vincolo associativo, ma un accordo di volta in volta con esso Torasso circa il commettere delitti; 2) violazione dell'art. 81 C.P. in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2.10.67 (n. 895) modificata dalla Legge 4.10.1974 n. 497 (perchè esso Torasso doveva rispondere solo di porto di armi da guerra e non di detenzione essendo stato ritenuto che egli ed altri due "torinesi" avessero portato nella casa del Capone un mitra ed altre armi poi sequestrati dalla polizia in casa del Capone medesimo, mentre costui dava ospitalità ad tre "torinesi": il fatto di avere a disposizione l'arma essendo ospite del Ca

pone continuava a rientrare nel concetto di porto e non in quello di detenzione che si riferisce * esclusivamente alle armi nell'abitazione)

Rilevato in diritto

Considerato il tenore del ricorso, è estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., in Napoli 28 e 29 novembre 1976, essendo decorso dalla cessata permanenza il termine di tre anni non prolungabile oltre la metà per le interruzioni (artt. 157, 120 C.P.)

Nel resto il ricorso è infondato.

Circa il 1° motivo, il delitto d'associazione per delinquere di cui all'art. 416 C.P. è caratterizzato dall'affectio societatis scelerum, ossia da un vincolo associativo esteso ad un programma indefinito di reati.

Il giudice di merito ha esattamente ritenuto che l'associazione per delinquere può essere dedunta da numerosi elementi di fatto, come la reiterazione dei fatti criminosi, il tipo di delinquenza prescelta, l'impiego di persone esperte, i compiti ben definiti di ciascun associato.

Ha rilevato che tali elementi emergono dal processo. In particolare dalle indagini di cui a rapporto è risultato che a Napoli in Piazza S. Caterina da

Siena era installato "un quartiere generale", dove si davano convegno Fierino, Stavola, Trafone ed altri, tutti amici fra loro. Da qui partivano le direttive che venivano comunicate ai "torinesi", ossia al Torasso, al De Gaudenzi, al Tonetti, i quali arrivavano a Napoli con le loro micidiali armi e con gl'indumenti che di solito usano i rapinatori per non farsi riconoscere; gli stessi giungevano servendosi di veloci mezzi di locomozione fra i quali aerei, davano falsi nomi alle società cui gli aerei stessi appartenevano. Trovavano ospitalità nella casa del Capone e dopo avere effettuato il "colpo" ripartivano per la città di provenienza (dichiarazioni di Capone e Stavola). Ha aggiunto che i predetti "torinesi", e precisamente anche il Torasso, furono sorpresi nella casa del Capone dove erano numerose armi e numerosi indumenti utili ad effettuare rapine; in detta abitazione furono trovate anche le chiavi d'accensione dell'autovettura rubata a Florio Giuseppe.

Il giudice di merito ha pure esattamente precisato che ai fini del delitto di cui all'art. 416 C.P. non ha valore stabilire se detti reati siano stati effettivamente commessi. Ha ritenuto in fatto, senza incorrere in vizio logico o giuri

062

dico, che non si è trattato di incontro occasionale, ma di una intesa a carattere stabile e duraturo, posto che i forestieri, fra i quali il Torasso, specializzati in rapine, erano pronti ad arrivare a Napoli su opportune chiamate telefoniche da parte dei complici napoletani.

Il 2° motivo non è consentito.

La doglianza infatta non è stata specificatamente fatta nei motivi d'appello. Il ricorso per cassazione non è proponibile per motivi concernenti le statuizioni del giudice di 1° grado esorbitanti dai limiti entro i quali il procedimento fu ~~destinato~~ devoluto, al giudice d'appello.

P. Q. M.

la Corte di Cassazione, sez?.I° pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. perchè estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena;

rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 18.1.85

Il Presidente

Dr. Pasquale Vincenzo Molinari

Pasquale Vincenzo Molinari

8

063

Il Consigliere estensore

Dr. Semeria Arrigo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 30 MAR 1985

IL CANCELLIERE

064

L 4205

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 28.1.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 109

Dott. CORRADO CARNEVALE — Presidente

1. Dott. RENATO DE TULLIO — Consigliere

2. » FRANCESCO VIZZA — »

3. » GIOVANNI LUBRANO DI RICCO — »

4. » UMBERTO PAPADIA — »

REGISTRO GENERALE

N. 17022/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

3c

sul ricorso proposto da P.G. c/

1) AGRIGENTO GREGORIO pure ricorrente

2) AGRIGENTO GIUSEPPE

3) BRUCCOLERI SALVATORE pure ricorrente + 13

nonchè da:

4) GIOE' ANTONINO

5) BAGARELLA LEOLUCA

6) BENTIVEGNA GIACOMO

avverso la sentenza

della Corte di Appello di Palermo del 7.12.1983

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

065

Dott. PAPADIA ~~VINCENZO~~ UMBERTO

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. MAMMARELLA

che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti degli imputati Gioè, Bagarella, Sorrentino, Bavetta, Di Carlo Vincenzo, Giulio ed Andrea, Lo Nigro Giuseppe, Bentivegna, Riina, Capizzi, Marchese e Nuvoletto. Inammissibilità del ricorso del Bentivegna. Accoglimento del ric. del P.G. nei confronti di Agrigento Gregorio e Giuseppe e Bruccoleri Salvatore, annullando l'impugnata sent. con rinvio ad altra Sez. della C.Appello Palermo; rigetto dei ricorsi di Agrigento,Gregorio, Bruccoleri, Gioè e Bagarella.

Uditi i difensori: avv.ti: Antonino Mormino, Aldo Casalinuovo - Giuseppe Mirabile ed Aldo Visconti.

==========

In fatto e diritto

Con sentenza 8.2.1982 il Tribunale di Palermo condannava Gioè Antonino, Bagarella Leoluca, Agrigen-

, Gregorio e Bruccoleri Salvatore a pena di giu-
.zia ritenendo costoro colpevoli del delitto di
.sociazione per delinquere finalizzata allo spac-
.: della droga, detenzione aggravata di eroina,
.enzione di due rivoltelle cal. 357 Magnum, di
.. fucile a canne mozze con munizionamento ed il
.è inoltre di detenzione e porto di una rivoltel-
, cal. 38 e detenzione di una cartuccia cal. 38,
..ficati tutti i delitti e separatamente le con-
.avvenzioni del vincolo della continuazione.
..iarava non doversi procedere nei confronti di
.retta Vincenzo in ordine al delitto di cui allo
.. 480 c.p. e nei confronti di Leggio Giuseppe
.. ordine al reato di falsa testimonianza perchè
.:nti per amnistia.
.olveva dalle stesse imputazioni formulate a ca-
.o dei primi quattro, Di Carlo Francesco, Di Car
.. Giulio, Di Carlo Andrea, Lo Nigro Giuseppe, Rii
.. Giacomo, Capizzo Benedetto, Marchese Vincenzo e
.oletta Lorenzo per non aver commesso il fatto e
.rentino Melchiorre, Agrigento Giuseppe e Benti-
..a Giacomo per insufficienza di prove.
.olveva tutti gli imputati dal delitto di cui al
..t. 416 c.p. perchè il fatto non sussiste. Mar-
..se Antonino, pure imputato, era stato prosciol-

= 4 = to nella fase istruttoria per totale infermità mentale.

Ritenevano i primi giudici che le risultanze processuali imponevano l'affermazione di responsabilità per i primi quattro imputati che risultavano tutti facenti capo al c.d. covo di via Pecori Giraldi n. 56 di Palermo (ove era stata scoperta l'esistenza di una grossa partita di droga ed armi); mentre le stesse risultanze non consentivano analoga affermazione per gli altri imputati. Escludevano l'esistenza di una associazione per delinquere di più vasta portata coinvolgente il gruppo di mafia di Altafonte.

Proponevano appello il P.M. nonchè gli imputati Gioè, Bagarella, Sorrentino, Bentivegna, Bavetta, Agrigento Gregorio e Giuseppe e Bruccoleri e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 7.12.1983, riteneva che il fatto ascritto ad Agrigento Gregorio costituisce il delitto di favoreggiamento reale e così modificava la imputazione.

Assolveva il Bavetta perchè il fatto non sussiste, Agrigento Giuseppe per non aver commesso il fatto e Bruccoleri Salvatore per insufficienza di prove. Confermava nel resto.

Relativamente alla parte che interessa, la Corte

0

riteneva equivoci gli elementi di accusa a carico del Bruccoleri (rinvenimento nell'appartamento di via Pecori Giraldi di pistole che erano appartenute all'imputato e che sarebbero state a lui sottratte due anni prima, come da regolare denuncia, e di capi di abbigliamento in vendita nella boutique dello stesso imputato).

Riteneva, poi, che le risultanze probatorie a carico dei Agrigento Gregorio (rinvenimento nel covo di conteggi relativi al raccolto ed alla divisione del prodotto di fondi del prevenuto e di copia dell'atto notarile relativo all'acquisto del fondo in contrada Pileri di Monreale in cui, secondo la accusa, l'Agrigento risulterebbe acquirente fittizio, mentre effettivo titolare era il Bagarelli) potevano integrare gli estremi del delitto di favoreggiamento.

Assolveva con formula ampia Agrigento Giuseppe sul presupposto che costui non era presente al momento dell'acquisto del terr eno in contrada Pileri.

Riteneva provata la colpevolezza del Gioè per essersi costui accompagnato al Marchese nella ricerca della pistola smarrita e per avere detenuto le chiavi dell'appartamento in via Malaspina di proprietà del Marchese Antonino, pure proprietario di quello

= 6 = di via Pecori Giraldi ove, peraltro, in uno degli appartamenti, sempre di proprietà del Marchese, abitava il Bagarella. A carico di costui la sentenza elencava gli elementi di prova consistenti nel rinvenimento, nel predetto covo, di sue fotografie, documenti falsificati nonchè di atti che lo interessavano.

Il P.G. ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di tutti gli imputati ma ha presentato motivi solo contro Agrigento Gregorio, Agrigento Giuseppe e Bruccoleri Salvatore.

Hanno altresì proposto ricorso Gioè Antonino, Bagarella Leoluca, Agrigento Gregorio, Bruccoleri Salvatore e Bentivegna Giacomo, il quale ultimo, però, non ha proposto i motivi a sostegno.

Per esigenze di ordine logico vanno previamente esaminati i ricorsi di Gioè Antonino e Bagarella Leoluca.

Con unico motivo il primo ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità penale insistendo nella assenza di elementi a suo carico. Sostiene il ricorrente che, dai soli pretesi rapporti con il Marchese Antonino, non poteva desumersi un concorso nella commissione dei reati da costui consumati.

070

= 7 =

Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente in sostanza censura la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito; ed è noto che una siffatta doglianza è inammissibile in sede di legittimità ove la motivazione, come nella specie, sia esente da censure. Al riguardo occorre ricordare che i giudici di merito hanno fornito adeguata ragione del loro convincimento ponento in evidenza l'interesse che accomunava il Gioè al Marchese sia nel possesso dell'arma perduta sia nella disponibilità dell'appartamento di via Péroci Giraldi nel cui interno venne rinvenuto il contratto di acquisto dell'appartamento di via Malaspina (sempre di proprietà del Marchese) e di cui il ricorrente deteneva le chiavi. E poichè l'interessato non ha saputo fornire giustificazioni di tale possesso, legittimamente i giudici di merito, valutati tutti gli elementi, hanno ritenuto una partecipazione del prevenuto agli interessi ed al programma del sodalizio criminoso. Nè vale addurre, come sostiene il Gioè, di non conoscere il Marchese; perchè la versione è smentita dalle risultanze processuali le quali consentono di affermare con certezza che i due furono fermati mentre, insieme, cercavano la pistola e riconosciuti da un teste. I-

071

= noltre le chiavi trovate nella vettura del ricorrente sono state repertate ed accuratamente descritte; e non si trattava di passe-partout, bensì di normali chiavi per serratura di appartamento, di cui una apriva l'appartamento del Marchese di via Malaspina e di cui è traccia documentale nel covo di via Pecori Giraldi.

Ed a questo punto non bisogna dimenticare (ed il rilievo vale anche per il Bagarella e gli altri ricorrenti) che, secondo quanto ben evidenziato dalla sentenza di primo grado che, con quella di appello, trattandosi di conferma, forma una sola inscindibile unità, in sostanza era stata formata in Palermo un'agguerrita organizzazione diretta al traffico di stupefacenti che aveva nel Marchese l'esponente di spicco e nell'appartamento di via Pecori Giraldi la sede.

Nell'ottica di una siffatta associazione e delle ferree leggi che regolano tali consorterie, tutto ciò che ruotava intorno al Marchese e faceva capo alla predetta sede non poteva non far sorgere, quanto meno, fondati indizi in ordine alla posizione dei singoli. E la dimostrazione di una siffatta conclusione è fornita dai giudici di merito - e la motivazione appare convincente - nei particolari accor

072

gimenti usati a difesa dell'appartamento che nessun oggetto di valore custodiva oltre i documenti, l'eroina e le armi. La porta dell'appartamento era accuratamente blindata e tutte le aperture protette da grate in ferro.

Inoltre il notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto non poteva certamente far pensare ad operazioni di piccolo spaccio; anche perchè la sostanza era confezionata in pacchetti da grammi 500. Il che legittimamente faceva supporre un traffico di alto livello.

Senza contare, poi, la documentazione comprovante acquisti immobiliari per notevoli somme che apparivano come il reimpiego dei grossi ed illeciti guadagni.

Ciò premesso, occorre ora esaminare la censura che propone il Bagarello il quale, analogamente al Gioè, sostiene la equivocità degli elementi posti a base della affermata responsabilità e la mancanza di prove in ordine alla sussistenza della associazione.

Entrambe le doglianze non meritano accoglimento.

Ed invero, dopo aver premesso che l'accertamento in concreto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità

073

= 10 = se motivato - come innanzi si è detto - in termini di adeguatezza e coerenza logica, va rilevato che la prova del vincolo associativo tra i componenti di una associazione criminosa può ben ragionevolmente trarsi da facta concludentia sintomaticamente volti a rivelare come le singole intese costituiscano l'espressione del programma delinquenziale, scopo dell'associazione.

Ora, al riguardo, le decisioni di merito forniscono ampia dimostrazione e della organizzazione che era stata instaurata in via Pecori Giraldi 56 e del fatto che il Bagarella usava detto appartamento quale luogo nel quale intrattenersi, ~~cercare~~ curare i propri interessi e custodire una certa documentazione ritenendo il posto più sicuro della propria abitazione.

Significativo in proposito appare la documentazione rinvenuta e consistente in conteggi di pugno dell'imputato, contratti che gli appartenevano, foto, documenti falsificati.

Attraverso un accurato esame di tutti i predetti elementi legittimamente i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione di responsabilità del ricorrente; anche perchè, in relazione all'ambiente in cui la vicenda si è svolta è lecito escludere che persone estranee ai loschi traffici potessero

assiduamente frequentare il covo ed ivi creare un = 11 =
punto di riferimento.
Comune al Bagarella ed al Gioè è la censura di vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Ma al riguardo la Corte ha esaurientemente motivato ponendo in evidenza gli elementi che ne sconsigliavano la concessione (gravità dei fatti, intensità del dolo, pericolosità).
Fondato, invece, si appalesa il ricorso del P.G. nei confronti di Agrigento Gregorio.
Si deduce, da parte del ricorrente, violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di favoreggiamento reale, violando il principio della correlazione tra sentenza ed accusa.
La Corte, dopo aver premesso che di regola non sussiste violazione dell'art. 477 c.p.p. allorchè la sentenza ritenga la responsabilità di un imputato per favoreggiamento al posto del contestato concorso nella commissione di un reato, rileva però che il criterio per stabilire se vi sia stato mutamento dell'accusa, ai fini della disposizione citata, deve essere desunto non già dagli elementi giuridici, bensì da quelli di mero fatto in cui si sostanzia

075

12 = l'imputazione. Ed invero, fatto contestato è il complesso di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di merito portati a conoscenza dell'imputato, in guisa che egli sia stato messo in grado di difendersi su tutti e su ognuno di essi. Pertanto, nei limiti di questa garanzia per cui nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dello imputato, non può parlarsi di mutamento del fatto ed il giudice è libero di dare al medesimo fatto la definizione giuridica che ritenga più appropriata.

Identico il fatto rimane, quando identica rimane tutta l'attività del soggetto, azione od omissione ed evento; il fatto rimane identico anche se risulta di intensità minore o di contenuto minore, onde l'adeguamento del nomen iuris alla realtà processuale.

Ora, nella specie, non ritiene la Corte essersi verificata la lamentata immutazione posto che la circostanza relativa alla ritenuta interposizione di persona costituiva sin dall'inizio del processo uno degli elementi dell'accusa a carico dell'Agrigento e costui si è sempre puntualmente difeso contrastando la tesi.

Ritiene, comunque, la Corte che la decisione di ap

pello sia affetta da vizio di motivazione. = 13 =

In primo grado si era pervenuti alla condanna di Agrigento Gregorio ritenendo che la documentazione esistente nell'appartamento di via Pecori Giraldi costituisse la prova della partecipazione dell'imputato alla attività della organizzazione criminosa ed alla consumazione dei vari reati. In particolare, veniva ritenuto significativo il contratto di acquisto del fondo Pileri da cui si ricavava il collegamento tra Agrigento e Bagarella, il quale ultimo doveva ritenersi l'effettivo acquirente del bene.

I giudici di appello, pur ribadendo la tesi della interposizione fittizia di persona relativamente alla predetta compravendita, giungono alla conclusione che tale condotta costituisce reato di favoreggiamento.

In tal modo, la sentenza di secondo grado, valorizzando ed estrapolando uno solo degli elementi di accusa a carico dell'Agrigento, trasforma quello che doveva rappresentare soltanto un elemento di prova in fatto-reato, confondendo in tal modo il fatto con l'elemento indiziario di prova della sussistenza dello stesso.

Senza contare, poi, che non si spiega in sentenza se il delitto ritenuto si riferisce all'episodio

077

14 = dell'acquisto di per sè considerato ovvero inteso come utilizzazione di proventi illeciti, oppure, come dovrebbe essere, si ricollega ai reati di associazione per delinquere finalizzato al traffico di droga e di porto e detenzione di armi.

E poichè la interposizione fittizia configura una ipotesi di simulazione relativa, ma certamente non costituisce reato, non si comprende in concreto quale collegamento esista tra il ritenuto favoreggiamento rispetto alle imputazioni originariamente contestate.

La sentenza va, pertanto, sul punto annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello la quale dovrà valutare se gli elementi probatori raccolti ed innanzi descritti consentono di affermare una cointeressenza dell'Agrigento rispetto al Bagarella (ed ovviamente al Marchese) anche in ordine all'attività posta in essere nell'appartamento di via Pecori Giroldi ed un concorso nei delitti di cui alla imputazione.

L'accoglimento del ricorso del P.G. assorbe inevitabilmente quello proposto dallo stesso imputato Agrigento Gregorio il quale, con i motivi, contesta la tesi della ritenuta interposizione fittizia e la presenza del Bagarella all'atto della stipula.

078

= 15 =

Con altro motivo il P.G. ricorre avverso la sentenza relativamente all'imputato Agrigento Giuseppe, assolto con formula ampia.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto, anche detto imputato era presente alla stipula dell'atto di acquisto del fondo Pileri: che, anzi, ebbe personalmente a versare un assegno di Lire 10.000.000 e stipulò i contratti di fornitura per energia elettrica ed acqua; che, pertanto, la posizione processuale dei due fratelli non poteva che essere identica.

Anche tale censura appare fondata.

La Corte, al riguardo, ha dato credito alla parola dell'Anselmo, originariamente imputato, ed ha escluso validità ad ogni altro elemento. Senonchè, non può non evidenziarsi che la tesi della interposizione fittizia, sempre pacificamente accolta, trae la sua origine dalla parola del Caramazza il quale ultimo sostiene che anche Agrigento Giuseppe era presente all'atto della stipula. Se a ciò si aggiunge il versamento all'Anselmo dell'assegno per L.10.000.000 (caparra che doveva essere restituita al Caramazza) e la stipula dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica ed acqua per il fondo, ne consegue che in effetti la motivazione è viziata non solo per

079

travisamento, ma anche per omesso esame di elementi decisivi, non essendo stata valutata la posizione del prevenuto alla luce di tutti gli elementi processuali.

S'impone, pertanto, anche nei confronti di Agrigento Giuseppe l'annullamento della sentenza con rinvio, apparendo indispensabile una nuova valutazione.

Censura il P.G. ricorrente anche l'adozione della formula dubitativa usata nei confronti di Bruccoleri Salvatore adducendo che, nei riguardi di costui, non sono stati valutati tutti gli indizi nel loro complesso.

Dal canto suo, il Bruccoleri lamenta l'adozione della formula dubitativa sostenendo che, nella base della motivazione adottata, andava applicata nei suoi confronti l'assoluzione con formula ampia.

Deve a questo punto rilevarsi che, nell'esercizio del suo sindacato sulla sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, la Corte di Cassazione deve limitarsi a controllare la sussistenza della motivazione sulle ragioni del dubbio manifestato dal giudice di merito ed a valutare la coerenza logica del ragionamento attraverso cui il medesimo è pervenuto ad un giudizio di semplice probabilità, anzichè di certezza.

080

E' evidente che, in tale esame, la Corte non può pervenire ad una indagine sulla fondatezza del dubbio e ad una valutazione critica delle prove raccolte e della loro attendibilità. Sicchè, il vizio di motivazione tale da rendere nulla la sentenza di assoluzione con formula dubitativa è riscontrabile solo nel caso in cui dalle premesse di fatto risulti in maniera chiara ed evidente che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva assolutamente sussistere e che, al contrario, quando risulti che il dubbio, in base alla effettuata valutazione delle prove, poteva logicamente sussistere, la pronuncia dubitativa deve ritenersi incensurabile.
Ora, nella specie, ritiene la Corte che i giudici di merito non abbiano fatto esatto uso dei criteri stabiliti in materia dalla legge, giacchè l'esame della sentenza impugnata consente di affermare che, sulla base della motivazione adottata, non sussisteva un legittimo dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato.
Sgombrato il campo di alcuni particolari insignificanti (quali ad es: l'avere il Bagarella ed il Bruccoleri lo stesso medico curante) e di cui i giudici di appello non hanno neppure fatto cenno, la sentenza impugnata prende in esame gli elementi che aveva-

no costituito la base per l'accusa e la condanna in primo grado, e cioè la presenza nell'appartamento di via Pecori Giraldi di due pistole di cui il Bruccoleri aveva denunciato il furto due anni prima e di alcuni capi di vestiario provenienti da un negozio dello stesso Bruccoleri. Questi due indizi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vengono sostanzialmente svalutati in quanto i giudici di appello danno credito alla tesi del furto delle armi e ritengono assolutamente non univoco l'altro elemento costituito dai capi di abbigliamento.

E non è senza significato il rilievo che, nonostante la certezza dimostrata in prime cure, non si sono trovati elementi per iniziare a carico del Bruccoleri un procedimento penale per il delitto di simulazione di reato e che il fallimento della impresa commerciale del ricorrente rendeva verosimile la dispersione dei beni dell'azienda.

Ritiene, pertanto, la Corte disatteso il ricorso del P.G. ed in accoglimento di quello proposto dal Bruccoleri, annullare la sentenza sul punto con rinvio per nuovo esame posto che, in mancanza di elementi positivi di prova ovvero quando, pur esistendo tali elementi, gli stessi siano dal giudice di merito interamente svalutati nella loro attendi-

bilità, la formula dubitativa è illegittimamente adottata.

Le contravvenzioni ex art. 697 c.p. ascritte al Gioè ed al Bagarella vanno dichiarate estinte per prescrizione, essendo decorso il termine massimo previsto dalla legge. Sul punto la sentenza va annullata senza rinvio con eliminazione delle pene già irrogate. Il ricorso del Bentivegna va dichiarato inammissibile per manc ata presentazione dei motivi al pari del ricorso del P.G. contro Gioè, Bagarella, Sorrentino, Bovetto, Di Carlo Francesco, Giulio e Andrea, Lo Nigro, Bentivegna, Riina, Copizzi, Marchese e Nuvoletta.

Il Bentivegna va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire 200.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

visti gli artt. 524, 539, 543, 549 c.p.p;

dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti del Gioè, del Bagarella, del Sorrentino, del Bavetta, di Di Carlo Francesco, Giulio ed Andrea, del Lo Nigro, del Bentivegna, del Riina, del Leopizzi, del Marchese e del Nuvoletta ed il ricorso del Bentivegna; accoglie il ricorso del P.G. nei confronti di Agrigento Gregorio ed Agrigento Giusep

pe, dichiarando assorbito il ricorso di Agrigento Gregorio;

rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di Bruccoleri Salvatore e accoglie quello dello stesso Bruccoleri; rigetta i ricorsi del Gioè e del Bagarella; annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai capi relative alle contravvenzioni di cui all'art. 697 c.p. ascritte ai predetti Gioè e Bagarella perchè i reati sono estinti per prescrizione ed elimina le relative pene di mesi 5 di arresto per il Gioè e di mesi 4 di arresto per il Bagarella; annulla la stessa sentenza nei confronti di Agrigento Gregorio, Agrigento Giuseppe e Bruccoleri Salvatore e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Palermo; condanna il Bentivegna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di Lire 200.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 28.1.1985.

Il Presidente

Dott. CARNEVALE CORRADO

L'Estensore

Dott. PAPADIA UMBERTO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -7 MAG 1985
IL CANCELLIERE

17 084

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado CARNEVALE Presidente

1. Dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI Consigliere

2. » Giovanni TRANFO »

3. » Renato DE TULLIO »

4. » Giovanni LUBRANO DI RICCIO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

STILO Giovanni n. 8.12.1913 ad Africo

avverso l'ordinanza in data 13.8.1984 del Tribunale di Reggio Calabria

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. P.V. Molinari

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Corte

L'udienza in Camera di Consiglio in

data 14 gennaio 1985

SENTENZA

N. 127

REGISTRO GENERALE

N. 25024/84

A. Spinosi - Roma

- 2 -

085

rigetti il ricorso e condanni il ricorrente alle spese.

RILEVA

Con ordinanza del 18.8.1984 il Tribunale di Reggio Calabria confermò, in sede di riesame, l'ordine di cattura emesso, il 6.8.1984, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri nei confronti di Giovanni Stilo, imputato del delitto di associazione armata di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

Ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'imputato, il quale, nella sostanza, denuncia: a) la nullità degli atti istruttori in base ai quali è stato emesso l'ordine di cattura, conseguentemente anch'esso nullo, per essere stati compiuti tali atti, per la durata di otto mesi (dal gennaio all'agosto 1984), senza l'invio della comunicazione giudiziaria, obbligatoria sin dal primo atto d'istruzione; b) violazione di legge vizi di motivazione sull'omessa specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza nell'ordine di cattura, con violazione dell'art. 9 legge 12.8.1982, n. 532, e sulla carenza di motivazione della ordinanza impugnata, apodittica ripetizione di quella, anch'essa carente, del provvedimento coercitivo, senza alcun controllo della tesi di accusa, costituita dalle dichiarazioni dell'inattendibile Franco Brunero, e senza alcun esame delle deduzioni difensive, con sola aggiunta di un ~~[illegible]~~ vago sospetto di collegamento con la mafia siciliana.

OSSERVA

La dedotta nullità degli atti istruttori che hanno preceduto

- 3 -

086

l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale è senza fondamento.

In via generale la dedotta nullità, sempre se esistente, in tanto può tradursi in nullità del provvedimento coercitivo in quanto esso si fondi esclusivamente su indizi acquisiti attraverso atti nulli, dato che, in tal caso, il provvedimento, esclusa l'utilizzabilità di quegli atti, diventa assolutamente privo di motivazione.

In particolare l'obbligo della comunicazione giudiziaria, al quale il ricorrente collega la dedotta nullità, sorge soltanto nel momento in cui siano acquisiti, a carico di una persona, non semplici sospetti ma elementi concreti, processualmente apprezzabili, al fine di attribuire ad un soggetto bene individuato la qualità almeno di indiziato di un determinato reato, sicché le norme poste a garanzia dei diritti della difesa non trovano applicazione qualora l'attività dell'organo istruttorio sia diretta non all'acquisizione di materiale probatorio ma all'accertamento dei presupposti di fatto per delineare una concreta "notitia criminis" o per identificare l'eventuale indiziato.

Ora, dall'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della censura, risulta: nel corso di un procedimento a carico di altri imputati, accusati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., al G.I., che procedeva con il rito formale, uno degli imputati (Franco Brunero), nel riferire su una riunione di mafiosi, accennò (il 12.1.1984) alla

partecipazione a quella riunione di un prete, non meglio indi-
viduato; il 25.1.1984, nell'ambito delle indagini relative
agli imputati già identificati, venne eseguita una ispezione
dei luoghi per individuare, con l'ausilio del Bruneo, l'abita-
zione ove era stata tenuta la riunione ed in tale occasione
il Bruneo confermò la partecipazione di "un prete", sempre
non meglio individuato; soltanto il 28.1.1984 il Bruneo
identificò, in una informale ricognizione fotografica, il
prete nell'attuale ricorrente, del quale già aveva il 16.5.
1984 il ruolo in quella riunione, accennando anche ad
un fratello, di professione dentista, di Giovanni Stilo.
Dopo il 16.5.1984 non vennero compiuti atti istruttori e furono
soltanto acquisite le esatte generalità del dentista.
Il G.I., separati gli atti relativi allo Stilo, li trasmise il
20.6.1984 al P.M., il quale, prima di emettere il 6.8.
1984 l'ordine di cattura di cui si discute, si limitò
ad acquisire copia di atti relativi a procedimenti a
carico dello Stilo per altri reati, per i quali era stato già
emesso.
Pertanto gli elementi emersi a carico di Giovanni Stilo
emersero soltanto il 16.5.1984 e dopo tale data non
vennero svolte attività istruttorie, quindi il ricorrente nulla
può lamentare per l'intervallo tra detta data ed il 6.8.1984,
in cui fu emesso l'ordine di cattura, mentre il lasso di tempo
intercorso, peraltro giustificato dalla necessità di un completo

088

esame da parte del P.M. della documentazione (concernente anche altre persone) trasmessagli dal G.I. (in data 20.6.1984), non ha in alcun modo inciso sui diritti di difesa del ricorrente.

E' poi del tutto pacifico che, essendo equipollente alla comunicazione giudiziaria l'ordine di cattura, l'attività istruttoria successiva all'emissione di detto ordine si è svolta palesemente nel pieno rispetto delle garanzie difensive.

Tali acquisizioni sono state legittimamente - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. I, 31.1.1984, Federico) - utilizzate dal giudice del riesame, al quale correttamente sono state trasmesse tempestivamente alla richiesta di riesame, essendo anteriori o coeve alla stessa richiesta.

Passando all'altra censura, a seguito della legge 12.8.1982, n. 532, nulla ha innovato sulla sussistenza generale dell'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza richiesta dall'art. 252 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti coercitivi sulla libertà personale.

Tali indizi di reità hanno minore efficacia probatoria delle prove sufficienti richieste per il rinvio a giudizio ed, a maggior ragione, delle prove di colpevolezza necessarie, nel giudizio di cognizione, per la condanna.

Quindi non è necessario che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, così da assumere, nel loro complesso, la valenza della prova penale, essendo, invece, sufficiente

089

di giustificare la custodia cautelare, l'esistenza di elementi tali da fare ritenere probabile, allo stato degli atti, la colpevolezza dell'imputato in ordine alle ipotesi di reato formulate a suo carico. Ne consegue la compatibilità con lacune o ~~[illegible]~~ punti ancora non chiari, da colmare e chiarire, in senso sfavorevole o favorevole all'imputato, nel corso dell'istruzione -

La citata legge n. 532 del 1982 ha, invece, innovato ~~[illegible]~~ i requisiti formali dei provvedimenti restrittivi, stabilendo, con l'art. 10, nel secondo comma dell'art. 264 c.p.p. alle parole "sommaria enunciazione" le altre "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 252". La specifica enunciazione va correlata alla necessità di consentire all'imputato ed al giudice del riesame, qualora sia richiesto, un concreto controllo, anche nel merito, dei motivi che hanno determinato ~~[illegible]~~ l'emissione del provvedimento coercitivo - Perciò non basta l'indicazione delle singole fonti di prova, ma è necessaria la specificazione degli elementi indiziari desunti da quelle fonti -

Tuttavia la necessaria specifica ~~[illegible]~~ enunciazione, ~~[illegible]~~ non è resa ~~[illegible]~~ palese pure dal comune riferimento da ultimo termine, al riesame anche nel merito non trasformano né il provvedimento coercitivo né l'ordinanza resa in sede di riesame in provvisorie, complete ed

analitiche, costituenti un anticipato giudizio di cognizione, incompatibile sia con la minore efficienza probatoria degli indizi, nei limiti richiesti per l'emissione del provvedimento coercitivo, sia con lo stato del processo, sia con la sommarietà e con l'urgenza insite nei brevi termini di decadenza assegnati al giudice del riesame.

Né può farsi confusione con la scarcerazione per sopravvenuta mancanza di indizi sufficienti, prevista dall'art. 269 c.p.p., e con l'appello, ai sensi dell'art. 272 bis, comma 3, stesso codice, contro il rifiuto di scarcerazione, trattandosi di istituti che, pur avendo la legge n. 532 del 1982 attenuato le caratteristiche distintive, restano egualmente diversi; sul piano formale e sostanziale, dagli istituti che regolano le condizioni iniziali per l'emissione del provvedimento coercitivo e per l'immediato controllo di detto provvedimento.

In proposito è sufficiente osservare che la scarcerazione per mancanza di indizi è collegata all'evoluzione degli accertamenti probatori in relazione alla permanenza delle condizioni sostanziali di legittimazione, che debbono essere sempre presenti, del provvedimento coercitivo, con la conseguenza che la relativa istanza può essere sempre proposta e ripetuta nel corso dell'istruzione, non essendo ipotizzabile alcuna preclusione (tranne, ovviamente, quella della chiusura dell'istruzione con investitura del giudice del dibattimento); che, invece, la richiesta di riesame, che attiene alle condizioni formali,

può essere proposta entro un termine di decadenza, trascorso il quale il rimedio è inammissibile; che la decisione sullo appello contro il rifiuto di scarcerazione, appello sostanzialmente diverso dal riesame (per il quale nemmeno è prevista l'esposizione di motivi a sostegno della richiesta), è vincolata dai ristretti termini di decadenza stabiliti per la pronuncia del giudice del riesame.

Quindi in sede di scarcerazione per sopravvenuta mancanza di indizi è richiesta, sia in primo che eventualmente, in secondo grado, una motivazione più approfondita, ~~[illegible]~~ correlata non alla sola enunciazione specifica degli elementi indiziati ed alla concreta delibazione della consistenza degli stessi, bensì ad una adeguata valutazione del materiale probatorio anche con riferimento all'attendibilità delle fonti di accusa.

In conclusione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della motivazione, il giudice del riesame - che è tenuto anche ad integrare la motivazione, eventualmente carente, del provvedimento coercitivo - deve dimostrare, concisamente e nei limiti di una delibazione sommaria, ~~[illegible]~~ che gli ~~[illegible]~~ indizi di reità, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ che debbono essere specificamente esposti e che sono sostanzialmente diversi dai semplici

sospetti, dalle illazioni e dalle congetture (costituenti soltanto intuizioni del giudice, utili unicamente per avviare ed indirizzare le indagini), sono stati tratti da un concreto apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite negli atti a lui trasmessi.

Quanto, poi, al controllo di legittimità sulle ordinanze di riesame, pronunciate dal tribunale competente, tale controllo concerne in via esclusiva la motivazione del provvedimento, nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione, e non si estende alla individuazione ed alla consistenza dei fatti indizianti, alla scelta di quelli determinanti e decisivi, alla valutazione dell'attendibilità delle fonti; che attengono, tutte, a questioni di fatto, rimesse, come tali, dalla legge all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, purché logicamente ed adeguatamente motivato nell'ambito più sopra delineato.

Ciò posto, la censura è infondata.

Il ricorrente non contesta l'esistenza, ritenuta dal giudice di merito, dell'associazione criminosa di tipo mafioso descritta nel capo d'imputazione riportato nell'ordine di cattura, ma contesta, criticando separatamente detto ordine ed il provvedimento del giudice del riesame, che egli abbia mai aderito ad un sodalizio criminoso e, in particolare, partecipato ad un consiglio di mafiosi, investendo con le sue critiche, ribadite anche con una memoria illustrativa, l'attendibilità di

093

e di accusa.

Poiché i due provvedimenti, essendo conforme la decisione, si integrano e si completano, già non corrisponde ad un metodo corretto la deduzione di critiche separate per ciascuno di essi.

Ma, soprattutto, le critiche concernono l'apprezzamento degli elementi probatori acquisiti al processo, sicché, nella sostanza, si risolvono nella richiesta di rivalutazione, non consentita in cassazione, degli elementi già valutati dal giudice di merito.

Invero, sul piano logico non è contestabile che l'elemento specificamente esposto nella decisione impugnata (ed anche nell'ordine di cattura) - ossia la partecipazione ad un convegno di mafiosi avente per oggetto questioni attinenti all'associazione criminosa - costituisca non una generica accusa od un semplice sospetto, bensì un concreto indizio di adesione, con vincolo associativo, al programma del sodalizio. Quindi, sotto questo aspetto, non esiste alcun vizio logico della motivazione.

Poi il giudice del riesame ha dimostrato di avere tratto tale indizio da un concreto apprezzamento della fonte di prova, non solo indicando le generalità legittimamente taciute nell'ordine di cattura per esigenze, venute meno successivamente, connesse con il

094

segreto istruttorio, richiamato espressamente anche nella nuova formulazione del comma 2° dell'art. 254 c.p.p.) della persona che, ammessa la propria partecipazione, aveva ~~[illegible]~~ eccepito l'attuale ricorrente come uno dei partecipanti al convegno, ma anche, e soprattutto, ~~[illegible]~~ rilevato che tale chiamata in correità era attendibile in quanto ritenuta, spontanea e disinteressata (rimotivi interni) e confermata (rimotivi esterni) sia dall'ispezione dei luoghi, ove si sarebbe tenuto il convegno, e sia dalle stesse dichiarazioni dell'imputato; il quale aveva ammesso suoi collegamenti poco chiari con personaggi appartenenti alla mafia siciliana.

Pertanto anche sotto questo aspetto non si ravvisano vizi di motivazione.

E' appena il caso di precisare che tanto non esclude, data la sommaria delibazione insita nel provvedimento di riesame, che il giudice di merito possa, (in sede di rinvio a seguito di annullamento dell'ordinanza) successivamente pervenire ad una diversa conclusione in base ad un esame più approfondito correlato anche all'evoluzione dell'istruzione.

Il ricorrente, totalmente soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

095

- 12 -

...to gli artt. 524, 531 e 549 c.p.p., rigetta il ricorso
...condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento -

Roma 14 gennaio 1985

Il Presidente

[illegible]

Il Consigliere est.
Pasquale Vincenzo Molinari

[illegible]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 7 FEB 1985
IL CANCELLIERE
[illegible]

096

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

data 18/I/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 175

REGISTRO GENERALE

N. 23065/84

Dott.	Pasquale V. MOLINARI	Presidente	
1. Dott.	Alberto PASSARELLI	Consigliere	
2. »	Valerio SAVOI-COLOMBIS	»	
3. »	Vincenzo VALENTE	»	
4. »	Arrigo SEMERIA	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1 c

De Cesare Gaetano nato a Nocera Inferiore il 4 giugno 1960

avverso l'ordinanza del Tribunale di ~~Napoli~~ Salerno in data 8 marzo 1984

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. A. Passarelli

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede

A. Spinosi - Roma

l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuova deliberazione.

Osserva in fatto e in diritto

Con ordinanza datata 6 marzo 1984 il Tribunale di Palermo (su appello dell'imputato) confermava l'ordinanza del G.I. di Palermo del 13 febbraio 1984 che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per insufficienti indizi proposta da De Cesare Gaetano.

Ricorreva per cassazione la difesa dell'imputato denunciando mancanza di motivazione del provvedimento impugnato ed assumendo che le accuse nei confronti del suo assistito erano generiche ed indeterminate.

Il ricorso è fondato.

La l.12 agosto 1982 n.532, pur non innovando sulla condizione generale dell'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, richiesta dall'art.252 cod.proc. pen. per l'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale o per il mantenimento dell'imputato nello stato di custodia cautelare, ha puntualizzato l'esigenza della specificità degli indizi (art.10 l. n.532/1982), che nel testo originario dell'art.264-2° comma cod.proc.pen., dovevano essere soltanto sommariamente enunciati.

E ciò al fine di porre l'imputato in condizioni di difendersi e il giudice del riesame o dell'appello in

098

grado di esercitare un più accurato controllo del provvedimento impugnato.

Tali indizi di reità non debbono avere lo stesso grado di efficacia probante che si richiede per il rinvio a giudizio ed a maggior ragione quel grado di certezza della responsabilità dell'imputato che è riservata al giudice del dibattimento.

Tuttavia quando si verte non in sede di riesame di un provvedimento di coercizione personale ma di impugnazione di un'ordinanza del G.I. sulla istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi, che presuppone l'avvenuto interrogatorio dell'imputato e la cognizione da parte del giudice delle sue ragioni difensive, con possibilità di adeguato controllo, gli indizi debbono avere un maggiore consistenza nella valutazione degli stessi il giudice di merito deve tener conto degli eventuali elementi acquisiti dopo l'emissione del provvedimento coercitivo ed esprime adeguatamente, nei limiti della natura del provvedimento, le ragioni della decisione.

Pur se non può richiedersi, allo stato degli atti, da parte del giudice dell'appello, un rigoroso ed esauriente vaglio critico ed una completa verifica della attendibilità, intrinseca ed estrinseca, degli elementi indizianti e delle loro fonti, una analisi approfondita delle ragioni psicologiche che animano i cosidetti pentiti, incompatibile con la dinamicità propria della fase istruttoria e con la minore cf=

099

ficienza probatoria degli indizi necessari, deve esi= gersi, per altro, una determinazione degli elementi di accusa ed un controllo, sia pure sommario, della at= tendibilità delle fonti-chiamate di correo e testimoniar che dimostri, osservato il doveroso riserbo istrutto= rio, attraverso la motivazione, un corretto e coerente apprezza= mento delle risultanze processuali.

Qualora si tratti, come nel caso di specie, di reato associativo (art. 416 bis cod. pen.) non occorre che sia dimostrata la effettiva realizzazione del programma criminoso mediante la consumazione di taluno dei de= litti ipotizzati, ma basta, che ai fini della motivazion ne sui sufficienti indizi di colpevolezza, siano spe= cificatamente enunciati gli elementi probatori della esistenza del vincolo associativo, e che, per i singoli imputati, siano poi precisati gli elementi ritenuti sufficienti per dimostrare la loro adesione, come semplici partecipanti o nei preminenti ruoli dirigen= ziali ed organizzativi, al programma delinquenziale.

Il sindacato di legittimità sulla decisione del Tribunale, competente ai sensi del combinato dispo= sto degli artt. 263 ter e 272 bis cod. proc. pen., at= tiene esclusivamente, nei limiti dei vizi denunciabi= li per cassazione, al controllo della motivazione del provvedimento di 2° grado, che, quando ha carattere confermativo della prima ordinanza, si integ

100

con la motivazione di quella, e non si estende mai al= la ricerca e valutazione dei fatti indizianti, alla scelta di quelli determinanti per la decisione, al= l'apprezzamento della validità delle fonti, che rien= trano nel potere discrezionale del giudice dell'appel= lo.

Tutto ciò premesso, si rileva che la motivazione dell'ordinanza dell'8 marzo 1984 del Tribunale di Salerno, non contiene alcuna indicazione degli elementi specifici e concreti dell'accusa proveniente da Mario Incarnato, camorrista pentito, nè specifica in base a quali documenti o punti dell'interrogatorio dell'imputato, genericamente menzionati, è stata considerata attendibile tale fonte di accusa. Quindi, in definitiva, non sono state spiegate, sia pure sommariamente, le ragioni per cui debba ritenersi probabile, se non certa, l'adesione del De Cesare alla Nuova Camorra Organizata (la cui esistenza nella specie non è contestata).

P.Q.M.

La Corte

V.gli artt. 524-531-543 n.1 cod.proc.pen.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione allo stesso Tribunale di Salerno.

Roma, li 18 gennaio 1985

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 1 - MAR 1985

IL CANCELLIERE

101

REPUBBLICA ITALIANA 2703

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica del 11.2.19..

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 204

Dott. MARCO DI MARCO Presidente

1. Dott. GIULIO FRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE

2. » LUIGI COSTANZA » N. 11229/..

3. » LUIGI CATAMO »

4. » VITALIANO ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ESPOSITO Michele n. Caivano il 14.6.1962

CIOFFI Francesco n. Caivano il 13.12.1963

LIBERTO Giorgio n. Caivano il 15.2.1963

ESPOSITO Giuseppe n. Caivano il 3.2.1961

e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello

avverso la sentenza di Napoli nei confronti del Cioffi e del

Liberto avverso la sentenza in data 27 febbraio 198.

della Corte di Assise di Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Giulio Franco

Stamperia Reale di Roma

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Sott.C.Lombardi

chè ha concluso per l'inammissibilità dei ric. di Esposito Giuseppe e Michele, rigetto dei ric.Cioffi e Liberto e l'annullamento con rinvio alla Sez. Gr. C.App. Napoli, in accoglimento del ric. del P.G.

Udit i difensor

OSSERVA

La Corte di Assise di Appello di Napoli, provvedendo il 27 febbraio 1984 sugli appelli proposti dagli imputati, confermava la sentenza in data 19 novembre 1982 della Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere, con la quale Michele Esposito, Francesco Cioffi, Giorgio Liberto e Giuseppe Esposito erano stati condannati alle pene parzialmente condo-

nate di 10 anni di reclusione il primo, otto anni il secondo e il terzo e di tre anni di reclusione il quarto, perché riconosciuti colpevoli -con le attenuanti generiche, del fatto di lieve entità per le armi e della minore età per Cioffi e Liberto, tutte prevalenti sulle aggravanti- i primi tre di associazione per delinquere, di tentato omicidio aggravato, in concorso fra loro, nella persona dell'appuntato dei carabinieri Michele Ferrante; di numerose rapine a mano armata; detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, reati tutti unificati con il vincolo della continuazione; Giuseppe Esposito di una sola rapina aggravata con l'ulteriore attenuante del danno tenue, nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.

Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, alla scoperta degli autori di numerose rapine, per lo più di autovetture, verificatesi con modalità analoghe nell'autunno del 1980 in diverse località del napoletano, si giunse in occasione dell'ultima impresa criminosa. Il 4 dicembre 1980, in Marcianise, un giovane con il volto coperto da un fazzoletto aveva costretto con la minaccia d'una pistola gli occupanti di un'autovet

tura in sosta a scendere e si era impossessato del veicolo, con questo allontanandosi con due complici compersi subito dopo. Inseguiti da un'autopattuglia dei carabinieri, i tre avevano ingaggiato con i militari un conflitto a fuoco, durante il quale l'appuntato Ferrante era rimasto ferito da due colpi di pistola, l'uno al una gamba, l'altro al fianco sinistro, riportando lesioni che poi guarirono in sessanta giorni. Riusciti sul momento a dileguarsi, i tre erano stati successivamente identificati nelle persone di Michele Esposito, Francesco Cioffi e Giorgio Liberto, questi ultimi due rispettivamente di 16 e 17 anni. Confessarono non solo l'ultima azione ma diverse altre rapine di autovetture, veicoli dei quali si era poi persa ogni traccia, negando tuttavia di aver voluto uccidere il graduato dell'Arma.

I giudici ritenevano provata la volontà omicida, sotto il profilo del dolo eventuale, in considerazione delle modalità obiettive dell'azione di fuoco.

Ritenevano altresì provata l'unica rapina attribuita a Giuseppe Esposito in base alla sua confessione.

La Corte di secondo grado, essendo nel frattem-

po intervenuta la sentenza n.222 del 15 luglio 1983 della Corte COstituzionale, dichiarativa della illegittimità dell'art.9 del R.D.L. 20 luglio 1934 n.1404 sulla competenza del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui sottrae a tale competenza i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, giudicava inoperante nel caso detta decisione, in applicazione del principio della"perpetuatio iurisdictionis" dato che i due minori erano stati legittimamente giudicati in primo grado dal giudice ordinario.

Avverso la sentenza di appello tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione ma Giuseppe Esposito non ha presentato motivi.

Ha proposto ricorso anche il Procuratore Generale di Napoli denunciando la nullità della sentenza impugnata per incompetenza. Deduce che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale il giudizio d'appello si sarebbe dovuto svolgere dinanzi alla Corte d'Appello per i minorenni.

Uguale eccezione, ma chiedendo la regressione del processo alla fase istruttoria, hanno separatamente sollevato i difensori del Cioffi e del Liberto.

tionis" in base al quale la Corte di secondo grado ha affermato la propria competenza, è inoperante quando la norma processuale attributiva della competenza sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

La sentenza che dichiara l'incostituzionalità della legge ha come effetti di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art.30 terzo comma legge 11 marzo 1953 n.87) con la duplice conseguenza che, per il principio "tempus regit actum" da un lato restano efficaci gli atti compiuti nella fase processuale precedentemente conclusa, dall'altro gli atti ulteriormente da compiere dovranno uniformarsi alla nuova disciplina normativa risultante dalla sentenza di incostituzionalità.

Pertanto la caducazione per dichiarata illegittimità dell'art.9 R.D.L. 20 luglio 1934 n.1404, nella parte in cui sottrae alla competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato (Corte Cost.15 luglio 1983 n.222), mentre non ha effetto retroattivo sulla validità della sentenza e del giudizio di primo grado già concluso dinanzi al giudice ordinario,

comporta che il giudizio di appello si svolga davanti al giudice specializzato per i minorenni pur se l'impugnazione sia stata proposta sotto il vigore della precedente normativa (Sez.unite 27 ottobre 1982, Impresano; Sez.V, 26 febbraio 1971 Suiano e, Cass.Sez.II, 12 giugno 1984, Valenti; id.23 giugno 1984, Passeri; Sez.I, 30 luglio 1984 n.1677; Sez.II 3 agosto 1984, Moro; Sez.I, 12 settembre 1984 n.1540);

Il giudizio e la sentenza di appello nei confronti del Cioffi e del Liberto, minori degli anni 18 al tempo dei ratti, debbono di conseguenza dichiararsi nulli, con rinvio alla Corte di Appello per i minorenni di Napoli competente per il giudizio (art.37 cod.proc.pen.)

P. Q. M.

la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di Esposito Michele e di Esposito Giuseppe che condanna al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di L.200.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cioffi Francesco e Liberto Giorgio e ordina trasmettersi gli atti alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

108

Roma, 14 febbraio 1985

IL PRESIDENTE

~~Eco.~~Dott.Marco Di Marco

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Dott.Giulio Franco

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 23 MAR 1985
IL CANCELLIERE

109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 30-1-1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. LEO PICCININNI - Presidente -

N. 294

1. Dott. MARCELLO DE LILLO - Consigliere -

2. » PIETRO COLONNA »

REGISTRO GENERALE

3. » VINCENZO VALENTE »

N. 22914/84

4. » MARIO POLPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PROC. GEN. presso la Seconda corte d'Appello di REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza della Seconda Sezione della stessa corte d'Appello emessa in data 5-4-1984 nei confronti di FERRARO GIUSEPPE - FERRARO ROCCO - FERRARO ANTONIO - ALTOMONTE NATALE - GATTELLARI ANTONIO - ZAPPIA ROSARIO.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere PIETRO COLONNA

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la corte

Stamperia Reale di Roma

2

110

di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale presso la Sezione di corte d'appello di REGGIO CALABRIA voglia annullare con rinvio la impugnata sentenza,

osserva:

Con sentenza in data 12-10-1983 il G.I. del tribunale di PALMI ha dichiarato non doversi procedere, per insufficienza di prove, [illegible] FERRARO e perché il fatto non sussiste, fra gli altri, [illegible] ALTOMONTE, del GATTELLARI e dello ZAPPIA, imputati tutti del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Nella sentenza il giudice istruttore, dopo aver premesso che questi imputati erano stati denunciati, con rapporto 9 maggio e 27 giugno 1983, rispettivamente, dal commissariato di P.S. e dai CC. della compagnia di PALMI, quali componenti di una cosca mafiosa operante in Oppido MAMERTINA, che con metodi violenti si era proposta il fine di perseguire illeciti profitti e di assicurarsi il controllo delle attività economiche nel settore edilizio finanziate da pubbliche erogazioni, in particolare assumendo le opere pubbliche in subappalto e realizzandone la maggior parte, e che coinvolto nelle illecite attività era certamente FERRARO GIUSEPPE, ha ritenuto che era carente la prova in ordine alla esistenza dell'associazione criminosa, dato che assuntore dei subappalti risultava solo FERRARO GIUSEPPE, il quale non poteva essere ritenuto

3

111

associato agli altri due fratelli, solo perché questi operavano nello stesso ramo edilizio o agli altri solo a causa del loro rapporto di amicizia e dei loro precedenti penali.

Con sentenza in data 5-4-1984 la Sezione istruttoria della corte d'appello di REGGIO CALABRIA ha rigettato gli appelli del P.M. e dei tre FERRARO avverso la sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice istruttore, pur dando atto che risultava "dalla copiosa documentazione acquisita in atti, che FERRARO GIUSEPPE negli ultimi anni aveva accaparrato buona parte dei lavori appaltati da varie ditte nel comune di Oppido con metodi illegali di tipo mafioso, quali danneggiamenti furti di materiali e tentativi di estorsione, dei quali risultavano vittime solo le ditte appaltatrici che avevano rifiutato la sua opera di subappalto.

Con i suoi motivi di ricorso, sostanzialmente condivisi dal requirente, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di REGGIO CALABRIA ha dedotto che la sentenza impugnata era viziata da errori di diritto ed era carente e contraddittoria nella motivazione con sostanziale travisamento del fatto.

Si è doluto innanzitutto il ricorrente che nessuno sforzo istruttorio sia stato fatto per elaborare e sviluppare il copioso materiale fornito dagli organi di polizia giudiziaria.

Si legge nel ricorso che "in pratica il G.I. di PALMI" si era "limitato soltanto a recepire i rapporti e gli atti trasmessi da:

4

112

gli organi di polizia giudiziaria, nonché ad interrogare gli imputati non latitanti, senza compiere alcun altro, pur necessario e doveroso, invece, sforzo istruttorio da condurre, quindi, quantomeno nella invocata, e tanto più indispensabile, fase dibattimentale".

Nella sostanza, rileva il ricorrente, la sezione istruttoria, così come il G.I., aveva male interpretato le funzioni e i mezzi assegnati dall'ordinamento processuale al giudice nella fase istruttoria, prosciogliendo gli imputati perché, si legge nella sentenza, "non risulta dimostrata - nella specie - la sussistenza tra gli imputati del vincolo associativo di tipo mafioso, mentre, per i soli FERRARO, l'esistenza di tale vincolo non è emersa con attendibile grado di certezza".

Così statuendo la sezione istruttoria si sarebbe sostituita al giudice del dibattimento, dato che solo in questa sede è consentito al giudice di stabilire la validità e fondatezza degli elementi di prova acquisiti al fine di accertare la responsabilità degli imputati.

Avrebbe dovuto, quindi, la Sezione istruttoria, approfondire prima i dati acquisiti e accertare poi se questi dati consentissero o meno uno sviluppo nella sede più idonea, cioè, quella dibattimentale.

Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata da contraddittorietà quando dà atto che FERRARO GIUSEPPE operava in regime di monopolio nella zona

5

113

con metodo mafioso e non avendo il dato logico che la vasta attività di intimidazione e di accaparramento dei subappalti presuppone un altrettanto cospicuo collegamento di persone.
Sarebbe detta sentenza, assunta [illegible] vizata da carenze e da travisamento dei fatti, quando a proposito del collegamento di FERRARO GIUSEPPE con persone determinate non rileva che gli altri due fratelli del FERRARO operavano nella stessa attività edilizia di quest'ultimo, così come, con funzioni di autista, guardiano e uomo di fiducia nei cantieri di FERRARO operavano l'ALTOMONTE, il GATTELLARI, lo ZAPPIA; quando non rileva l'incidenza sul collegamento associativo, del rapporto di assiduità fra gli imputati, della loro personalità, del loro tenore di vita, che, quanto a FERRARO GIUSEPPE e ANTONIO, la stessa sentenza impugnata ritiene sproporzionato alla attività lavorativa che gli stessi dichiarano di esplicare.
Ritiene questa corte che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Esiste infatti una contraddizione nella motivazione di detta sentenza quando si ritiene non dimostrata l'esistenza dell'associazione, pur dandosi atto che FERRARO GIUSEPPE operava in regime di monopolio con metodo mafioso attraverso una vasta attività di intimidazione finalizzata all'accaparramento dei subappalti: l'interpretazione corretta del dato as:

114

sunto dalla Sezione istruttoria conduce, infatti, ad una pluralità di persone, senza le quali non sarebbe neppure ipotizzabile l'attività delittuosa attribuita a FERRARO GIUSEPPE.

Altro vizio logico nella motivazione della sentenza si coglie nella affrettata esclusione, senza alcun approfondimento istruttorio, degli altri cinque imputati dal collegamento associativo con FERRARO GIUSEPPE, pur presupponendo l'attività di quest'ultimo l'azione coordinata di una pluralità di persone, pur operando questi cinque in stretto rapporto con mansioni specifiche nella sfera di attività del primo, pur avendo, almeno alcuni di essi, un'onore di vita non corrispondente all'attività lavorativa formalmente rivelata e nonostante i riferimenti specifici nei rapporti a ciascuno di essi.

Come esattamente poi ha osservato il ricorrente, la Sezione istruttoria, prosciogliendo in mancanza di una dimostrazione dell'esistenza del vincolo associativo, ha travalicato i limiti che l'ordinamento processuale assegna al giudice nella fase istruttoria e si è attribuita la funzione propria del giudice del dibattimento solo al quale spetta l'accertamento definitivo in ordine alla responsabilità dell'imputato o in ordine alla sufficienza o insufficienza delle prove a suo carico.

7

115

A causa della diversa finalità, che incide anche sul metodo dell'indagine, la funzione del giudice nella fase istruttoria si differenzia profondamente da quella dello stesso nel giudizio. Nel secondo, infatti, l'acquisizione e l'interpretazione delle prove avvengono solo in funzione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato; nella prima, invece, l'acquisizione e l'interpretazione delle prove avvengono in funzione dell'approfondimento e della elaborazione che esse possono ricevere al dibattimento.

Lo sbarramento al primo grado del giudizio, attuato attraverso una sentenza istruttoria di proscioglimento con formula piena o per insufficienza di prove, si giustifica solo quando non sia stato acquisito alcun elemento di prova a carico dell'imputato o quando gli elementi acquisiti, a causa della loro staticità inerzia e cristallizzazione, siano insuscettibili di ulteriore sviluppo e rendano di conseguenza inutile il loro approfondimento al dibattimento.

Non può pertanto il giudice dell'istruzione pronunciare una sentenza di proscioglimento con formula piena o per insufficienza di prove, a carico dell'imputato o degli imputati, quando gli elementi di prova acquisiti non siano statici, siano interdipendenti e siano suscettibili di ulteriore sviluppo nella sede propria del dibattimento.

Questo, specie in un processo di associazione per delinquere di stampo mafioso, dove la compressione delle prove è da:

8

116

vista ad ostacoli di natura contingente, quali l'omertà e la paura, che nel successivo momento dibattimentale possono essere rimossi, sotto la sollecitazione del giudice, a causa di spinte ideologiche o civiche o per il sopraggiungere di fatti nuovi.

In accoglimento del ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Sezione di corte d'appello di REGGIO CALABRIA la sentenza della sezione istruttoria va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sulla posizione dei tre FERRARO, dell'ALTOMONTE, del GATTELLARI e dello ZAPPIA alla stessa sezione istruttoria, la quale però, così come stabilito nell'art. 543 n. 4) c.p.p., dovrà essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 531 543 n. 4) c.p.p.

annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla stessa Sezione istruttoria della Sezione di corte d'appello di REGGIO CALABRIA.

Roma 30-1-1985

L'estensore
Pietro Colonna

Il presidente
[signature]

R. CANCELLIERE
[illegible]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 15 MAR 1985
IL CANCELLIERE
Mario de Cot

117

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Leo	PICCININNI	Presidente
1. Dott.	Marcello	DE LILLO	Consigliere
2 »	Pietro	COLONNA	»
3. »	Vincenzo	VALENTE	»
4. »	Mario	POMPA	»

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ruga Giuseppe Cosimo

avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 27-4-1984, con la quale, in sede di riesame, era confermato il mandato di cattura emesso dal G.I. di quel Tribunale il 16-2-1984 nei confronti del Ruga.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Valente

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede di dichiarare

Udienza in Camera di Consiglio in data 30-1-85

ORDINANZA

SENTENZA

N. 299

REGISTRO GENERALE

N. 22667/84

A. Spinosi - Roma

2

118

inammissibile il ricorso.

Osserva.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 27 aprile 1984, con la quale, in sede di riesame, era confermato il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di quel Tribunale il 16-2-1984 nei confronti di Ruga Giuseppe Cosimo per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.), ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si limita a contestare l'attendibilità della fonte (chiamata in correità confortata da elementi obiettivi di riscontro), dalla quale sono stati tratti gli elementi richiamati nella motivazione dell'impugnata ordinanza, per, poi, disconoscere l'idoneità degli stessi a costituire valido fondamento probatorio all'accusa elevata nei suoi confronti e, perciò, a legittimare lo stato di detenzione. Appare ovvio che le doglianze, così come formulate, concernono apprezzamenti di fatto divergenti da quelli compiuti dal Tribunale e si risolvono nella pretesa di ottenere una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, che è inammissibile in questa sede. Benvero il sindacato di legittimità è volto

119

3

esclusivamente a verificare se la motivazione del provvedimento contenga la specifica indicazione degli elementi fattuali utilizzati dal giudice e posti a base del proprio convincimento e se il giudizio conclusivo appaia una sintesi coerente delle risultanze considerate.

Per il caso di specie, sembra appena il caso di ricordare che, secondo orientamento costante di questa Corte, la chiamata di correo può costituire valido elemento di accusa ed indizio sufficiente di colpevolezza, soprattutto in presenza di elementi ed argomenti di prova che ne confermino la veridicità ed attendibilità.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 30 gennaio 1985

L'estensore
Vincenzo Valente

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II -7 MAR 1985
IL CANCELLIERE
Maria de Lat

120

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 31-1-1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1 **PENALE**

ORDINANZA

~~SENTENZA~~

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco DI MARCO	- Presidente -	N. 314
1. Dott.	Stanislao SIBILIA	- Consigliere -	
2. »	Mario PIANURA	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Giorgio BUOGO	»	N. 22665/84
4. »	dott. Arrigo SEMERIA	»	

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da Pisani Sante, n. a Rosarno il 26-10-1949

avverso l'ordinanza 28-4-1984 del tribunale di Reggio Calabria con la quale era rigettato l'appello avverso l'ordinanza 30-3-1984 del G.I. presso il tribunale di Palmi di rigetto dell'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Semeria Arrigo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

Stamperia Reale di Roma

dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente alle spese.

Con ordinanza 23-4-1984 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Pisani Sento avverso l'ordinanza 30-3-1984 del giudice istruttore presso il Tribunale di Palmi di rigetto dell'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi presentata in favore di esso Pisani (imputato fra l'altro d'associazione per delinquere di stampo mafioso).

Ha proposto ricorso per cassazione il Pisani, deducendo difetto e contraddittorietà della motivazione; violazione dell'art. 269 CPP.

Il PG presso questa Corte Suprema ha presentato requisitoria del seguente tenore:

"... Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente invero contesta l'attendibilità della fonte (chiamata in correità confortata da elementi obiettivi di riscontro) da cui sono stati tratti gli elementi richiamati nella motivazione dell'impugnata ordinanza per poi discorrere l'idoneità degli stessi a costituire valido fondamento probatorio all'accusa elevata nei suoi confronti e quindi a legittimare la permanenza dello stato di cattura. Ma le doglianze, così come formulate, concernono

122

apprezzamenti di fatto divergenti da quelli compiuti dal tribunale e si risolvono nella inammissibile pretesa di ottenere una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali. Il sindacato di legittimità, per contro, non può esercitarsi nella direzione voluta dal ricorrente giacché il controllo esercitabile in questa sede è volto esclusivamente a verificare se la motivazione del provvedimento contenga la specifica indicazione degli elementi fattuali utilizzati dal giudice e posti a base del proprio convincimento, se riproduca il procedimento logico seguito e se il giudizio conclusivo appare una sintesi coerente delle risultanze considerate.

Non è superfluo comunque ricordare come secondo la giurisprudenza di codesta Corte la chiamata di correo può costituire valido elemento di accusa ed indizio sufficiente di colpevolezza sia da sola sia in presenza di elementi ed argomenti di prove che ne confermino la veridicità ed attendibilità.

P.Q.M. chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente alle spese.

La Corte aderisce alle motivazioni del requirente P.G. e decide in conformità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sez. 1 pen., vista gli artt. 531, 543 e 80

123

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente Pisani
Sente al pagamento delle spese del procedimento
Roma, 31-1-1985

Il Presidente
Marco di Marco

Il Consigliere est.
[illegible]

[illegible]

[illegible]

AHi C.A. Napoli 3/4/85

124 6390

REPUBBLICA ITALIANA udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7.3.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I^ PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.

Dott.	ANGELO	VELLA	Presidente	SENTENZA
"	ADRIANO	de FILIPPIS	Consigliere	325
"	MARCELLO	DL LILLO	"	
"	LUIGI	CATALO	"	REG. GEN.
"	UMBERTO	PAPADIA	"	n.26691/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GIULIANO SALVATORE n. il 10.5.1954,2) GIULIANO CARMINE n. il 30.3.1953; 3)GIULIANO CIRO n. il 30.1.957; 4)LICCIARDI GENNARO n. il 30.XI.56; 5)ESPOSITO GENNARO n. il 9.9.952; 6)MASSERIA PATRIZIO n. l'11.4.953; 7)CAPUANO ANTONIO n. il 20.2.955; 8) LO RUSSO DOMENICO n. il 20.3.958. 9)RAISANO GIOVANNI n. l'8.9.945; 10) MALLARDO FRANCESCO n. il 1.4.951; 11) ROBERTI GIUSEPPE n. il 30.8.950;12)Fabrocino Mario n. il 5.1.1943; 13)PALUMBO FRANCESCO n. il 10.4.957; 14)BIFULCO BIAGIO n. il 6.2.1956; 15)PITIROLLO CIRO n. 24.4.1954; 16)GARGIULO EUGENIO n. il 14.X.946; 17) DI CICCO GIUSEPPE n. l'8.5.949; 18) DI CICCO FRANCESCO n. il2.XI.1950; 19)DI CICCO MARIO n. il 25.6.58;

125

20)CATERINO CARMINE n. l'11.7.960; 21)BUONOCORE ALESSANDRO n. l'11.2.960; 22) MONETTI SALVATORE n. il 14.XI.58; 23)COLONNA ATTILIO n. il 7.4.58; 24) FERRIERO ANTONIO n. il 29.7.955; 25) VERZELLA IVANO n. il 30.9.959; 26)VOLLARO RAFFAELE n. il 26.XI.957; 27) VOLLARO LUIGI n. il 18.XII.932; 28) ZANNETTI SALVATORE n. il 14.XII.955;29) BRACALE SALVATORE n. il 23.XII.938; 30) CAPPIELLO NICOLA n. il 18.XI.1959; 31) VIGILANTE SERGIO n. il 16.9.956; 32) MONTESCURO CARMINE n. il 1.X.960; 33) POLITELLI GENNARO n. il 9.XII.953; 34) BIINO CARLO n. il 12.X.948;35) DI BIASI MARIO n. il 2.X.1958; 36) QUARTUCCIO PIETRO n. il 3.7.1952; 37) Esposito Ciro n. il 14.1.1952; 38) MARIANO ARMANDO n. il 24.XII.942; 39)D'ARIO GENNARO n. il 25.XI.946; 40) MAURO PASQUALE n. il 14.2.958; 41) MAURO CIRO n. il 27.5.952; 42)ROMANO ROSARIO n. 2.XI.54; 43) BRUNO ERNESTO n. il 1.9.943; 44)PROCIDA ERCOLE, n. il 21.4.937; 45) TOSI GIUSEPPE n. il 6.3.956 ; 46)APICE ROBERTO n. il 1.X.948;47) CONTEMI GIUSEPPE n; il 15.2.1946; 48) CIMMINIELLO DOMENICO n. il 24.X.956; 49) FIORE VINCENZO n. l'11.3.952; 50) AMBRUOSI GUIDO n. l'13.3.1957.

avverso la sentenza in data 3 aprile 1984 della Corte di Appello di Napoli-

Visti gli atti , la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Marcello De Lillo

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale dott. A. Scopelliti che ha concluso come da dispositivo

Uditi i difensori avv. Tommaso Palumbo-; Guglielmo De Antonellis; Salvatore M. Sergio; Ettore Stravino-Antonio Mozra.

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con sentenza in data 3 Aprile 1984 la Corte di Appello di Napoli - in parziale riforma di quelle di primo grado del 21.4.1983 e 6.7.1983 - condannava: Giuliano Salvatore, Giuliano Carmine, Masseria Patrizio, Paesano Giovanni, Mallardo Francesco, Lo Russo Domenico, Giuliano Ciro, Licciardi Gennaro, Esposito Gennaro, Capuano Antonio, Roberti Giuseppe, Frabbrocino Mario, Palumbo Francesco, Pitirollo Ciro, Gargiulo Eugenio, Di Cicco Giuseppe, Di Cicco Francesco, Di Cicco Mario, Caterino Carmine, Monetti Salvatore, Colonna Attilio, Ferriero Antonio, Buonocore Alessandro, Verzella Ivano, Vollaro Raffaele, Vollaro Luigi, Zannetti Salvatore, Bracale Salvatore, Cappiello Nicola, Vigilante Sergio, Montescuro Carmine, Politelli Gennaro, Biino Carlo,

Di Biasi Mario, Quartuccio Pietro, Esposito Ciro, Mariano Armando, D'Ario Gennaro, Mauro Pasquale, Mauro Ciro, Romano Rosario, Bruno Ernesto, Procida Ercole, Torsi Giuseppe, Apice Roberto, Contemi Giuseppe, Cimminiello Domenico, Fiore Vincenzo, Ambruosi Guido ed altri imputati non ricorrenti o il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, alle pene di giustizia, per i rispettivi reati di associazione per delinquere aggravata (art.lo 416 - secondo e quinto comma Codice Penale) mentre assolveva Bifulco Biagio dallo stesso reato con formula dubitativa.

In punto di fatto è emerso, secondo la ricostruzione della vicenda processuale operata dai giudici di merito, che il 2 giugno 1981 veniva rinvenuto in una autovettura abbandonata nei pressi dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, il cadavere di tale Licciardi Antonio, fratello di Licciardi Gennaro, indicato dagli inquirenti come un personaggio di rilievo della associazione camorristica " Nuova Famiglia" che si contrapponeva alla "Nuova camorra organizzata" di Raffaele Cutolo. Intanto il 5 dello stesso mese di giugno, in piazza Porta Capuana di Napoli, si verificava una violenta sparatoria ad opera dei suddetti "clan" contrapposti, nel corso della quale veniva ucciso' tale De Rosa Ciro e venivano feriti

Iafulli Mario, Baldascino Gennaro ed alcuni ignari passanti. I due episodi criminosi venivano collegati tra di loro dagli inquirenti, rappresentando, il secondo, una risposta camorristica ad opera della "Nuova Famiglia" nei confronti dei "cutoliani" ritenuti responsabili dell'omicidio del Licciardi, per cui si procedeva al "fermo" oltre del Baldascino e dello Iafulli, anche di Rocco Pasquale, Aprea Umberto, Morra Eduardo e Giuliano Carmine, quest'ultimo, però, riusciva, con abile stratagemma, ad evadere dai locali della Questura. Nel corso delle successive indagini venivano sequestrate nell'abitazione di Giuliano Luigi - indicato dagli inquirenti come un personaggio di rilievo della "Nuova Famiglia" - tre lettere definite "molto importanti" specie una datata 29.4. 1981 spedita da Giuliano Salvatore al "carissimo Peppe" identificato nel cognato Roberti Giuseppe, contenente chiare allusioni: all'organizzazione della "Nuova Famiglia" alla circostanza che erano stati assoldati "20 cumparielli" alla necessità di denaro per sostenere i gregari, e si facevano i nomi di alcune persone che venivano, poi, identificate in Palumbo Patrizio, Licciardi Gennaro, Masseria Patrizio, Esposito Gennaro e Raffaele, Giuliano Ciro ed infine, la guardia carceraria Russo Antonio. Detta lettera, trat-

129

tenuta in originale dai carabinieri per il prosieguo delle indagini, risulterà, poi, inspiegabilmente smarrita, e verrà, pertanto, ricostruita in base ai ricordi mnemonici degli stessi carabinieri e, quindi, trasmessa in due copie alla Procura della Repubblica ed all'Ufficio istruzione del Tribunale di Napoli. Essa costituirà un elemento di prova, di decisiva rilevanza, per l'accusa, in merito alla configurazione dell'ipotizzato reato di associazione per delinquere nei confronti degli imputati, perchè le affermazioni in essa contenute, avevano trovato, secondo i giudici di merito, puntuale riscontro nelle successive lettere indirizzate a Giuliano Luigi e scritte da Paesano Giovanni, Mallardo Francesco, ed Esposito Gennaro contenenti significative ammissioni, perchè si esprimeva dolore per la "grave disgrazia capitata al nostro fratello Gennaro per la scomparsa di Tonino (Antonio Licciardi)" ad opera dei cutoliani, si inaggiava al vincolo che avvinceva tutti i partecipanti alla associazione ("uniti al dolore, tutti fratelli..... fino alla tomba") si chiedevano i mezzi per la vendetta ("qui siamo pronti a tutto ma metteteci in condizioni di poterlo fare... siamo armati solo di buona volontà, mandateci il materiale perchè non possiamo più aspettare per reggere a questa si-

tuazione"), si prospettava la situazione nelle carceri ("qui siamo nettamente superiori come qualità, ma molto inferiori come materiale... fate qualche cosa dal di fuori per far tornare il morale alle stelle, trucidate gli infami "cotolette") ed infatti, dopo qualche giorno, secondo gli inquirenti, si verificava la sparatoria di Porta Capuana e l'omicidio del cutoliano De Rosa. I giudici di primo grado traevano il convincimento in ordine alla sussistenza, della associazione criminosa, anche da altre lettere ed in particolare: da quella di Biino Carlo - già appartenente al "clan" dei cutoliani e passato poi alla "Nuova Famiglia" ("abbiamo fatto tutto uno con gli amici di Secondigliano e di Napoli"), da quella di Tassini Michele che criticava apertamente il passaggio dello stesso Biino alla "Nuova Famiglia" dalle altre che ponevano in risalto la guerriglia esistente nelle carceri tra le opposte fazioni camorristiche, i metodi usati per imporre la loro volontà nelle carceri medesime, il ruolo di preminenza di Salvatore Giuliano definito un "mammasantissimo" i minacciosi avvertimenti rivolti ai cutoliani ("sappiate che se uno di noi viene toccato ce la prendiamo con le famiglie fuori") ed infine, dall'organigramma contenente i nomi di rilievo degli aderenti alla "Nuova Fami-

131

glia" - sequestrato a Quartuccio Pietro, ove il Giuliano Luigi veniva riconosciuto il capo indiscusso ed occupava il primo posto dell'elenco. In base a tali elementi documentali e dall'esame dei vari reati commessi dall'associazione criminosa, ed emergenti dai vari procedimenti pendenti a carico dei singoli imputati. Il Tribunale, con sentenza del 21 Aprile 1983, perveniva al giudizio di colpevolezza nei confronti di Giuliano Salvatore, Giuliano Carmine, Giuliano Ciro, Licciardi Gennaro, Masseria Patrizio, Esposito Gennaro, Capuano Antonio, Aprea Umberto, Paesano Giovanni e Mallardo Francesco per il reato di associazione per delinquere aggravata e li condannava alle pene di giustizia, mentre assolveva Lo Russo Domenico dallo stesso reato, per insufficienza di prove. Intanto, in altro procedimento, il giudice istruttore di Napoli, all'esito di una lunga e minuziosa istruttoria, con ordinanza datata 24. gennaio 1983, rinviava a giudizio altri 101 imputati per rispondere del delitto p. e p. dall'art.lo 416 - 1° ed ultimo comma - Cod.pen. per essersi associati tra loro, creando una vasta ed articolata organizzazione criminosa di volta in volta denominata "Nuova Famiglia" e "Nuova Fratellanza" e simili, con distinzioni gerarchiche, ripartizione di zone, suddivisioni di com-

piti, con rigido rituale per la iniziazione degli adepti, con articolate forme di assistenza morale ed economica per gli associati eventualmente ristretti nelle carceri, ed infine, con la previsione di un "tribunale" per la punizione dei fratelli che avessero trasgredito le regole della camorra, associazione finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio e le persone, e costituita, tra l'altro, per contrastare altre organizzazioni criminose, ed in particolare, quella di "Nuova Camorra organizzata" al fine di ottenere il predominio nelle zone di loro influenza per il compimento di attività delinquenziali. I fatti che hanno dato origine a questo secondo procedimento traggono principio da un controllo effettuato alle ore 22 del 6 maggio 1981 dai Carabinieri di Pomigliano d'Arco all'autovettura "FIAT 131" blindata, condotta da tale Palumbo Francesco, il quale veniva trovato in possesso di una patente falsa e di una pistola a tamburo. Il suddetto era accompagnato da tale Fabbrocino Mario, al quale venivano sequestrati alcune lettere, mentre all'interno della citata autovettura venivano rinvenuti e sequestrati alcuni documenti, nonchè una pistola, per cui entrambi gli occupanti dell'autovettura medesima venivano tratti in arresto per detenzione e porto ille

gale di armi ed il Palumbo anche, perchè ricercato per duplice omicidio. Il Fabbrocino chiedeva di essere ristretto nelle carceri di Avellino, perchè in quelle di Napoli, avrebbe corso seri pericoli per la sua incolumità, infatti si accertava che il suddetto nel settembre 1980 era stato fatto segno di ripetuti compi di arma da fuoco e gli era stato ucciso anche un fratello. Dall'attento esame dei documenti rinvenuti nell'auto, gli inquirenti venivano a conoscenza della costituzione di un'associazione criminosa denominata "Onorata Fratellanza" dello statuto di essa, delle modalità di ammissione degli affiliati, dei profitti che da essa avrebbero potuto trarre i singoli soci, in base al rango, delle rigide regole che la governavano, delle sanzioni da irrogare a coloro che venivano meno al codice di onore, della costituzione di un "tribunale" per giudicare sia i soci e gli affiliati che i terzi ("i contrasti") i quali si ponevano in conflitto di interessi con la suddetta organizzazione. Dalle numerose lettere acquisite agli atti, assumevano particolare rilievo: quella del Gaglione e del Vangone che ponevano in luce la possibilità dell'associazione di ottenere trasferimenti di detenuti, la necessità di indottrinare quelli ritenuti meritevoli di entrare a far parte della stessa

ed i collegamenti con alcuni esponenti politici, quella del Di Biase, da cui emergeva che la distribuzione delle Zone di influenza veniva disposta dallo alto, altra dello stesso Gaglione, con cui veniva assicurato il Fabbrocino che le sue idee erano condivise anche da altre persone che si erano dichiarate onorate di appartenere alla "Nuova Fratellanza" e pronti per combattere per la giusta causa, ed infine, altre di minore rilievo contenenti, tra l'altro, vari nominativi ed un elenco di detenuti che si trovavano in altre carceri, che il Fabbrocino avrebbe dovuto fare trasferire in quello di Avellino. A seguito di pronte indagini dei carabinieri che procedevano all'identificazione delle persone indicate nelle lettere e nei documenti sequestrati e riferivano all'Autorità giudiziaria con rapporto datato 16 febbraio 1982, il Pubblico Ministero emetteva ordine di cattura nei confronti di Fabbrocino Mario, Palumbo Francesco, Adamo Giovanni, Provvisiero Vincenzo, Cirillo Giuseppe, Pinto Pasquale, Gaglione Michele, De Caro Antonio, D'Ambrosio Francesco e Moccia Vincenzo per il reato di associazione per delinquere aggravata siccome appartenenti alla organizzazione criminosa "Onorata Fratellanza". Contemporaneamente lo stesso Pubblico Ministero disponeva la perquisizione domiciliare nei

135

confronti del De Caro, del Gaglione, del Pinto e del Vangone che portava al rinvenimento di altre lettere, di cui alcune di particolare rilievo e precisamente: due spedite al Gaglione con le quali, rispettivamente, Iannucci Francesco si definiva "fratello" e tale "Gegè" identificato in Gargiulo Eugenio, assicurava, con linguaggio convenzionale, di aver eseguito gli ordini, altra a firma di Russo Gennaro che, rivolgendosi al "carissimo fratello" Gargiulo, chiedeva di essere trasferito in un carcere mandamentale e confermava di ricevere periodicamente somme di denaro, altra ancora, a firma di tale Maresca, diretta al De Caro, con cui veniva precisato che l'omicidio di un certo Frattini era avvenuto perchè questi si era schierato con i cutoliani ed aveva commesso delle atrocità nel carcere di Poggioreale, durante gli eventi sismici del 1980, ed infine, altra lettera spedita da Esposito Raffaele, con cui veniva informato il De Caro, che Pitirollo Ciro "era uno dei nostri" e che Rusiello Angioletto "non aveva nulla che fare con i cutoliani". A seguito di tale ulteriore documentazione il Pubblico Ministero emetteva altro ordine di cattura nei confronti di Esposito Raffaele, Pitirollo Ciro e Gargiulo Eugenio per lo stesso reato di cui sopra, e disponeva ulteriori perquisizioni che

portavano al sequestro: presso Quintosegno Andrea, di una lettera con la quale il Gaglione invitava il suddetto a prodigarsi per la propaganda elettorale in favore di Cirillo Ciro che, poi, l'avrebbe aiutato ad ottenere la libertà, e di un blocchetto di matrici di assegni - di cui uno per 200.000 lire - in favore di Gaglione Michele, e presso Esposito Raffaele, telegrammi e cartoline di saluti di "fratelli" e postulanti nonchè una lettera di Ambruosi Guido che comunicava allo stesso Esposito, di essersi dissociato dall'organizzazione, perchè non aveva ottenuto alcuna soddisfazione dopo che era stato ferito in carcere da tre persone incappucciate, due lettere di tale Trombetta Tonino che esternava all'Esposito la sua viva preoccupazione per la presenza, nel carcere ove si trovava ristretto, di numerosi cutoliani e menzionava i "fratelli" di fede, ed infine, altre due lettere, una dello stesso Trombetta che manifestava all'Esposito il suo dolore per l'uccisione di Velotto Domenico - detto Mimì - che doveva essere vendicato e l'altra a firma di un certo "Ciro" che s'informava dei desideri dell'Esposito di avere il predominio della zona dei " Quartieri". A seguito di tale ulteriore documentazione il Pubblico Ministero emetteva ordine di cattura, per il delitto di

associazione per delinquere, nei confronti di altre 27 persone, i cui nomi risultavano dalla documentazione di cui sopra. Intanto nel corso di una perquisizione eseguita nell'abitazione di tale Vollaro Luigi, venivano sequestrate cinque lettere, di cui una a firma di De Caro Antonio ed inviata a Vollaro Raffaele ed a Verzella Ivano (che venivano) informati dell'affronto subito nel carcere di Campobasso, ove tale Mazzarella Vincenzo, appartenente al "clan" dei Zaza, lo aveva aggredito ferendolo al viso con una bottiglia, nonchè la risposta che gli stessi Vollaro e Verzella avevano fornito al De Caro, assicurandolo che il Mazzarella sarebbe stato punito dai fratelli Ciro, ed ancora, con altre lettere, i Vollaro Luigi e Raffaele, venivano informati di "un episodio increscioso" verificatosi nel carcere di Campobasso tra appartenenti alla stessa organizzazione "Nuova Famiglia" nel corso del quale, Bracale Salvatore, era stato proditoriamente ferito da tale Orecchiuto Gennaro, perchè si era rifiutato di ricevere quest'ultimo nella sua cella, in quanto non aveva ancora prestato il giuramento di "fratellanza"; ed infine, altra lettera con cui Zannetti Salvatore chiedeva al Vollaro Luigi di inviare la "settimana" direttamente a lui. Intanto, con altro rapporto datato 22.4.1982, i Carabinieri

riferivano all'Autorità giudiziaria, di aver tratto in arresto Quartuccio Pietro perchè trovano in possesso di armi e munizioni nonchè di sostanze stupefacenti precisando, altresì, che nel corso di una accurata perquisizione effettuata nell'abitazione del suddetto, era stata reperita e sequestrata una ampia documentazione costituita: da elenchi di persone, da versamenti di denaro eseguiti in favore di detenuti, da un'organigramma della citata associazione ed, infine, da un elenco di persone che avevano giurato fedeltà alla suddetta ed altre che non ancora avevano prestato il giuramento di "fratellanza". A seguito di identificazione dei nominativi contenuti nei documenti suddetti, il Pubblico Ministero emetteva ordine di cattura nei confronti di 63 imputati per lo stesso reato di associazione per delinquere aggravata. Infine, la Questura di Napoli, con rapporto del 23.4.1982, riferiva che Colonna Attilio e Ferriero Antonio erano stati sorpresi mentre, presso la Direzione compartimentale delle Poste di Napoli, stavano inviando due vaglia telegrafici di lire 400.000, ciascuno, a De Cicco Giuseppe e De Caro Antonio, facendo figurare come mittente il nome inesistente di "Barone Ciro".
Anche i suddetti due venivano colpiti da ordine di cattura ed arrestati. L'istruttoria, proseguita con

139

il rito formale, si concludeva con il rinvio a giudizio di 101 imputati davanti al Tribunale di Napoli per rispondere del delitto di cui all'art.lo 416 - 1° ed ultimo comma cod.pen. All'esito di lungo dibattimento anche questo secondo processo si concludeva con sentenza del citato Tribunale del 6 luglio 1983 con cui: 68 imputati venivano riconosciuti colpevoli di partecipazione all'associazione per delinquere variamente denominata "Nuova Famiglia" o "Nuova Fratellanza" e simili; 10 imputati venivano assolti con formula dubitativa e 17 con formula piena per non aver commesso il fatto, mentre per sei imputati veniva disposto, per vari motivi, lo stralcio delle rispettive posizioni. Avverso la sentenza di cui sopra proponevano rituale appello: il Pubblico Ministero nei confronti di 14 imputati ma solamente per otto presentava i motivi a sostegno del proposto gravame, nonchè i 68 imputati che erano stati condannati, ma di questi, 4 non presentavano i motivi, mentre uno decedeva nelle more del giudizio di appello. Quindi, la Corte di Appello di Napoli, dopo aver riunito i due procedimenti definiti in primo grado con sentenze del 21 Aprile 1983 e 6 luglio 1983, si pronunziava nei modi dianzi indicati. Propongono, ora, ricorso per cassazione gli imputati stessi,

deducendo, tutti, ad eccezione del Bifulco e del Buonocore, con motivi diversi ma comuni nel fine, 1°) vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione per delinquere aggravata, fondato, a loro avviso, su mere congetture o su documenti e lettere privi di qualsiasi crisma di attendibilità, perchè non suffragati da riscontri obiettivi, inoltre, sul piano giuridico difettavano del tutto i presupposti del reato ipotizzato, perchè non risultavano provati, non solo la permanenza del vincolo associativo e la predisposizione di attività e di mezzi, ma nemmeno il ruolo dei singoli associati in seno al sodalizio e l'attuazione del programma criminoso ideato e concertato in comune, per cui, a loro avviso, era da ravvisarsi, semmai, una generica aggregazione di persone, giuridicamente irrilevante, su posizioni di difesa nei confronti di altre organizzazioni o di detenuti avvinti da rapporti di solidarietà carceraria; mentre il Fabbrocino prospettava in via del tutto subordinata che, nella specie, avrebbe potuto ravvisarsi il delitto tentato, in quanto le lettere ed i documenti contenevano soltanto la prova di una attività progettuale, peraltro nemmeno definitiva nelle sue linee essenziali, che non era stata ancora attua-

ta, per cui appariva evidente come il reato di associazione per delinquere non si fosse ancora consumato, ed infine, il Biino, deduceva come ipotesi subordinata, che nella fattispecie avrebbe potuto ravvisarsi il mero accordo tra più persone per commettere reati, non punibile, però, ai sensi del primo comma dell'art.lo 115 Cod.pen. perchè nessun reato era stato commesso; infine ancora, il Bifulco, lamentava l'assoluzione con formola dubitativa dal reato di cui sopra, laddove le risultanze processuali avrebbero consentito una più ampia formola liberatoria;

2°) il Giuliano Salvatore, Giuliano Ciro, Esposito Gennaro e Ciro, Licciardi, Di Cicco Giuseppe, DI Cicco Francesco, Di Cicco Mario, Caterino, Di Biasi, Roberti, Pittirollo, Gargiulo, Mauro Pasquale, Mauro Ciro, Buonocore, Vigilante, Di Fiore, Romano, Bruno, Ambrosi, Contemi e Giuliano Carmine, con motivi diversi ma comuni nel fine, eguale vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, fondata esclusivamente su considerazioni di carattere generale, afferenti alla pretesa gravità del reato, al notevole numero dei partecipanti, al programma criminoso definito "spietato" ed infine, ai notevoli mezzi di

nte della minima partecipazione al reato (art.lo 114 cod.pen.) in quanto il suo apporto allo stesso, era stato del tutto marginale;

5°) Giuliano Salvatore, Fabbrocino, Palumbo, Gargiulo, Mauro Pasquale, Mauro Ciro e Giuliano Carmine, con motivi diversi ma comuni nel fine, violazione ed erronea applicazione della legge penale per aver, i giudici di appello, in contrario avviso di quelli di primo grado, ritenuto la cessazione della permanenza del reato contestato, non già al momento del loro arresto, ma a quello della pronuncia della sentenza di primo grado e, di conseguenza, avevano illegittimamente revocato il condono previsto dal D.P.R. n.ro 744 del 1981 che invece, era stato a loro concesso dai primi giudici, con sentenza del 21 Aprile 1983;

6°) Il Lo Russo, Cappiello, Biino e Licciardi, con motivi diversi ma comuni nel fine, chiedono l'applicazione delle norme concernenti la continuazione, il primo, tra l'odierno reato e quello di cui al procedimento pendente davanti alla Corte di Appello di Napoli, il secondo, in ordine a "tre precedenti dello stesso fatto e per lo stesso reato", il terzo, "con la precedente condanna del 10 Dicembre 1980 della 5^ Sezione del Tribunale di Napoli successivamente confermata in cassazione nel Dicembre 1983"; ed infi-

ne, il 4° con le condanne in data 29.3.1984 della Corte di Appello di Napoli per violazione alle leggi sulle armi e ricettazione e del 7.2.1984 della Corte di Assise di Appello della stessa città, per ricettazione, stante la connessione soggettiva;

ed infine (anche 7°) Il Lo Russo e Romano Rosario con motivi diversi: il primo, violazione di legge in particolare dell'art.lo 18 cod.proc.pen. per la denegata sospensione dell'odierno procedimento in attesa della definizione di quello pendente presso la VI^ Sezione del Tribunale di Napoli per analoghi reati; ed il secondo, difetto di motivazione in ordine al denegato beneficio della sospensione condizionale della pena ed al minimo della pena.

Osserva preliminarmente il Collegio che i ricorsi di Politelli Gennaro ed Apice Roberto sono inammissibili in quanto il motivo comune ad entrambi: "la Corte non fa buon governo della legge penale nè di quella processuale sia in riferimento alla determinazione esatta della affermazione della responsabilità e sia all'entità della pena" è del tutto generico, perchè non indica alcuna censura che valga a sollecitare un nuovo esame della sentenza in punto di legittimità.

Passando, poi, al vaglio dei ricorsi degli altri imputati, rileva la Corte che, tutti i ricorrenti ad

eccezione del Bifulco e del Buonocore, con motivi diversi ma comuni nel fine, censurano la sentenza impugnata sul tema della responsabilità muovendo, con il pretesto di un asserito vizio di motivazione che non è dato cogliere, una serrata critica all'apprezzamento logico degli elementi di prova effettuato dalla Corte di merito, con evidente finalità, di ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli stessi. Ma le censure, così come proposte, pur pregevoli per gli argomenti dialettici addotti, sono destituite di giuridico fondamento, in quanto i giudici di appello, dopo alcune premesse di carattere generale sulla sussistenza dell'ipotizzato reato di associazione per delinquere aggravata, hanno esposto, con chiarezza e correttezza logica, le ragioni per cui hanno ritenuto sicuramente provata la responsabilità dei suddetti imputati in ordine a tale reato, servendosi di argomenti dedotti: 1°) dalla lettera del 29.4.1981 - di decisiva rilevanza spedita da Giuliano Salvatore al cognato Roberti Giuseppe e sequestrata nell'abitazione di Giuliano Luigi, contenente chiare indicazioni in ordine alla organizzazione della "Nuova Famiglia" alla circostanza che erano stati assoldati "20 cumparielli" alla pressante necessità di denaro per sostenere i gregari,

ed inoltre, si indicavano alcuni nomi di persone aderenti al citato sodalizio criminoso; 2°) dalle lettere, telegrammi e cartoline scritte rispettivamente: dal Paesano, Ballardo, Esposito Gennaro, Biino, Tassini, Caglione, Vangone, Di Biase Mario, Iannucci, Gargiulo, Russo, Esposito Raffaele, Ambruosi , De Caro, Vollaro Luigi e Raffaele - sequestrate dai carabinieri nel corso delle indagini - e contenenti significative ammissioni di cui si è fatto cenno sopra nella esposizione dei fatti che avevano dato origine all'odierno procedimento;

3°) dai documenti sequestrati a Quartuccio Pietro, ed in particolare: dall'organigramma della citata associazione nel quale il Giuliano Luigi veniva indicato al primo posto, dall'elenco di persone che avevano prestato "giuramento di fratellanza e di fedeltà" al sodalizio criminoso, ed altre che non ancora avevano prestato detto giuramento, ed infine, dalle ricevute di versamento di danaro (matrici di assegni ed altro) in favore degli affiliati in stato di detenzione; 4°) dagli altri documenti sequestrati al Fabbrocino al momento del suo arresto avvenuto il 6.5.1981 unitamente al Palumbo, contenenti ulteriori elementi in merito alla suddetta associazione criminosa, in particolare; le rigide regole che la governa-

vano, le sanzioni da irrogare a coloro che veniva-
no meno al codice di onore, ed infine, la costitu-
zione di un "Tribunale" per giudicare sia i soci e
gli affiliati che i terzi che si ponevano in conflitto
di interessi con la associazione; 5°) dagli episodi
criminosi verificatisi il 2 giugno 1981 riguardanti
il rinvenimento del cadavere di Licciardi Antonio -
esponente di rilievo della "Nuova Famiglia" e la
pronta risposta di quest'ultima con l'uccisione di
De Rosa Ciro appartenente alla "Nuova camorra orga-
nizzata" di Raffele Cutolo che si contrapponeva alla
prima; ed infine, 6°) dal rapporto della Questura
di Napoli del 23.4.1982 da cui si rilevava che
Colonna Attilio e Ferriero Antonio, erano stati sor-
presi nell'ufficio Postale Centrale di Napoli, mentre
inviavano due vaglia telegrafici di 400.000 lire,
ciascuno, a De Cicco Giuseppe e De Caro Antonio -
esponenti della "Nuova Famiglia" - facendo figurare
come mittenti un inesistente "Barone Ciro" nonchè dagli
altri rapporti dei Carabinieri, in particolare di
quelli del "Gruppo Napoli I" contenenti una completa
disamina del fenomeno camorristico in Campania, l'e-
lenco dei fatti criminosi che avevano dato origine
alla "Nuova Famiglia" sorta per combattere con ogni
mezzo "lo strapotere" della contrapposta associazione

"Nuova Camorra organizzata" che aveva esteso il suo predominio camorristico sull'intera regione. Pertanto le critiche dei ricorrenti, dirette ad ottenere, sostanzialmente, una rivalutazione degli elementi di prova acquisiti, si risolvono, in definitiva, in mere censure di fatto che investono apprezzamenti discrezionali effettuati dai giudici di appello, in modo corretto e non travisante, delle risultanze processuali, i quali, tra l'altro, hanno analiticamente valutato, con assoluto rigore logico, le singole posizioni processuali degli imputati, ponendo in giusto rilievo, non solo gli elementi di prova a carico di ciascuno di essi, ma anche la fragilità e la inconsistenza delle rispettive doglianze dedotte dai medesimi con i motivi di appello, per cui il loro discrezionale convincimento, essendo sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici, è insindacabile in sede di legittimità. Per quanto attiene, poi, alle specifiche censure afferenti alla ricostruzione del contenuto della lettera del 29.4.1981 - il cui originale purtroppo è andato inspiegabilmente smarrito - la Corte di merito, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, con ragionate argomentazioni, conferire piena attendibilità alla "ricostruzione" mnemonica di essa, operata dai

carabinieri, rilevando, tra l'altro, che la pretesa discordanza tra le due lettere, così ricostruite, inviate, rispettivamente, alla Procura della Repubblica ed all'Ufficio Istruzione di Napoli era di così trascurabile entità da non incidere minimamente sul contenuto sostanziale di essa, e, quindi, sulla sua attendibilità. Anche tale giudizio, essendo fondato esclusivamente su un discrezionale apprezzamento di questioni di fatto, poichè è correttamente motivato, non merita censura. Per quanto attiene, poi, alle altre doglianze, rivolte da taluni ricorrenti, ma estensibili anche agli altri, attinenti al preteso difetto degli elementi costitutivi del ritenuto reato di associazione per delinquere, rileva preliminarmente il Collegio che, tale reato postula, per la sua configurazione: un accordo tra tre o più persone per l'attuazione di un programma delinquenziale, ideato e concertato in comune, che non si esaurisce nella semplice commissione di alcuni delitti, ma viene mantenuto in modo duraturo, nonchè la permanenza a carattere generale e continuativo del vincolo associativo, di particolare fisionomia e struttura, ed infine, la predisposizione di comune attività e di mezzi, con distribuzione dei compiti tra gli associati, al fine di commettere una serie indeterminata di reati. Ora la prova del vin-

colo associativo può ben ragionevolmente dedursi, dalla costante reiterazione di fatti criminosi, dal tipo di delinquenza prescelto, dall'identità delle persone che vi hanno partecipato, nonchè dalle modalità di esecuzione dell'attività delinquenziale svolta, e costituisce un'indagine di mero fatto, rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Infine, va ulteriormente precisato che, non è richiesta una specifica e complessa organizzazione, ma è sufficiente anche una rudimentale predisposizione di mezzi, purchè sufficiente alla realizzazione di quel programma di delinquenza, per il quale il vincolo associativo è stato instaurato e perdura e nè si richiedono la partecipazione di tutti gli associati alla commissione dei vari reati programmati, purchè, naturalmente ciascuno di essi, abbia la consapevolezza costante di essere associato ad un sodalizio criminoso volto all'attuazione del programma di delinquenza e sia disponibile ad operare per la sua realizzazione, mentre non assume rilievo l'effettiva commissione dei fatti illeciti o penalmente rilevanti programmati. Ciò posto, i giudici di appello, nella loro discrezionale valutazione delle risultanze processuali, di cui hanno dato conto in

sentenza, dopo aver premesso che la "Nuova Famiglia" o "Fratellanza Nuova" era sorta per assicurare ai vari "clan" camorristici che ad essa facevano capo, la continuazione della loro attività delinquenziale costituita prencipalmente dal contrabbando di sigarette, dalle estorsioni, dallo sfruttamento della prostituzione, ed infine, dalle ricettazioni di auto di grosse cilindrate e di ingenti quantitativi di merci,-attività, invece, che era stata gravemente turbata e compromessa dall'altra organizzazione criminosa contrapposta denominata "Nuova camorra organizzata" la quale contravvenendo a qualsiasi regola, aveva prepotentemente invaso le varie zone di "influenza" al fine di imporre, con la forza delle armi, il proprio predominio,- sono pervenuti al meditato convincimento che, la "Nuova Famiglia" e simili era un'associazione per delinquere costituita, con carattere di stabilità, per la commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio e contro le persone, avente notevoli mezzi finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi illeciti, con distinzioni gerarchiche e con distribuzioni di ruoli tra gli associati, come si rilevava anche dalle dichiarazioni del "pentito" Fasano Ciro, e dalla "confessione" resa da Zannetti Salvatore, per cui, a loro giudizio,

sussistevano tutti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, compreso quello psicologico, essendo evidente dalla imponente documentazione acquisita che gli associati erano pienamente consapevoli di appartenere ad un sodalizio criminoso che perseguiva fini illeciti. Pertanto, poichè l'associazione si era perfettamente formata ed aveva svolto e continuava ancora a svolgere il suo programma delittuoso, come risultava dalla ampia documentazione acquisita, dalla disponibilità di armi, e di notevoli mezzi finanziari, nonchè dalla intensa attività di proselitismo nelle carceri al fine di acquisire ulteriori consensi, appariva evidente, secondo gli stessi giudici, come nella specie non fossero ravvisabili sia l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.lo 115 cod.pen. prospettata dal Biino - cioè il semplice accordo di più persone per commettere reati a cui però non era seguita la commissione di alcun reato - e sia quella subordinata del tentativo (indicata dal Fabbrocino) in quanto, a loro giudizio, l'associazione non si trovava "nella fase progettuale" ma, al contrario, era stata già costituita ed era pienamente autonoma ed operante come testimoniavano le uccisioni ed i ferimenti avvenuti anche nelle carceri e di cui si è fatto cenno sopra. Per quanto attiene infine, la censura del Bifulco che lamenta

l'assoluzione con formola dubitativa dal reato di associazione per delinquere, laddove le risultanze processuali avrebbero consentito, a suo avviso, una più ampia formula liberatoria, rileva la Corte che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Supremo Collegio la formula del dubbio trova fondamento in un contrasto insuperabile tra elementi di prova favorevoli ed elementi sfavorevoli all'imputato, quando detti elementi senza elidersi a vicenda, creino un'incertezza oggettiva o soggettiva sulla sussistenza del fatto o sull'attribuzione di esso all'imputato, rimanendo ovviamente precluso in sede di legittimità qualsiasi controllo sulla fondatezza del dubbio, cioè sulla valutazione critica delle prove, sulla loro attendibilità ed efficacia causale. Ciò posto, nel caso in esame, i giudici di appello nella loro discrezionale valutazione delle risultanze processuali hanno ritenuto incerti e contraddittori gli elementi probatori a carico del suddetto imputato, perchè, mentre da un lato, dalla lettera inviata dal Gaglione al Fabbrocino risultava confirmatario anche tale "Biagio" indicato come persona che "aveva le stesse idee" tuttavia, dall'altro, non poteva ignorarsi che il Bifulco Biagio non era mai stato nel carcere di Avellino, nella stessa cella con il Gaglione, e che inoltre, non poteva del tutto

per l'adozione della adottata decisione, dovendosi presumere che siffatti elementi abbiano avuto un valore prevalente e determinante sugli altri dedotti dagli imputati, nella valutazione complessiva dei fatti medesimi sottoposti al suo esame. Ciò posto, nel caso ~~di esame~~ specie, i giudici di appello, nella loro discrezionalità, hanno ritenuto non concedere le invocate attenuanti generiche in considerazione: "della obiettiva gravità del reato e dell'allarme sociale che ne è derivato, del notevole numero dei partecipanti, dello spietato programma delinquenziale che era a base dell'associazione, dei mezzi di cui la stessa disponeva, ed infine, del comportamento negativo assunto dagli imputati nel corso dell'intero processo": per cui, tale motivazione, deve ritenersi del tutto corretta ed esauriente che si è adeguata ai principi sopraenunciati e, pertanto, non merita censura. Nè appare giustificata la doglianza degli stessi ricorrenti secondo cui i giudici non avrebbero tenuto in alcun conto le loro rispettive situazioni particolari perchè, al contrario, la Corte di merito ha ritenuto conferire, nella complessiva valutazione oggettiva e soggettiva dei fatti, preminente rilievo a considerazioni di carattere generale che, a suo discrezionale giudizio, apparivano di gran lunga determinanti ai

loro discrezionale valutazione delle risultanze processuali, hanno ritenuto "superflua" l'escussione, sia dei verbalizzanti, in merito alla ricostruzione della lettera del 21.4.1981 avanzata dal Roberti, in quanto essi erano stati già "diligentemente e accuratamente" sentiti dai giudici di primo grado e, pertanto, nulla avrebbero potuto aggiungere a quanto avevano già riferito; e sia dell'addetto all'ufficio postale richiesta dal Ferriero, perchè secondo gli stessi giudici, anche data per ammessa la circostanza su cui il teste avrebbe dovuto deporre, essa era perfettamente inutile ai fini della responsabilità del suddetto. Consegue che, avendo la sentenza fornito corretta ragione, sul punto, del convincimento dei giudici, con motivazione del tutto esauriente, si sottrae al sindacato di legittimità. Nè ha pregio la doglianza del Gargiulo afferente alla mancata concessione della attenuante della minima partecipazione al reato (art.lo 114 cod.pen.). Invero, quest'ultima, postula ai fini della sua configurabilità, un apporto di minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del delitto da parte del concorrente, cioè un contributo di così lieve efficacia causale rispetto allo evento, da risultare quasi trascurabile nel quadro complessivo del commesso reato. Tanto premesso,

i giudici di merito, hanno ritenuto nella loro discrezionalità, che il Gargiulo non era da considerare un personaggio del tutto secondario o un semplice "simpatizzante" dell'associazione criminosa, come si vorrebbe accreditare, ma al contrario, gli elementi acquisiti ed in particolare: sia la lettera sequestrata al Fabbrocino in cui il Gargiulo (detto "Gegè") veniva indicato come persona che era in grado di fornire precisa informazioni sui detenuti da trasferire nel carcere di Avellino, e sia quella scritta dal suddetto, ed inviata al Gaglione, in cui negava, con linguaggio convenzionale, di "aver fatto il pacco ai fratelli" ed assicurava di aver consegnato "il giocattolo" al "fratello" Tammaro, costituivano, secondo gli stessi giudici, elementi certi e sufficienti della partecipazione, a pieno titolo, del Gargiulo alla suddetta associazione. Senza dire, poi, come hanno osservato giustamente i giudici di appello, che il secondo comma dell'art.lo 114 cod. pen. esclude tassativamente l'applicabilità della attenuante in esame, quando ricorre, come nel caso di specie, la norma di cui all'art.lo 112 n. 1 Codice Penale. Nè appare fondata la censura di Giuliano Salvatore, Fabbrocino, Palumbo, Gargiulo, Mauro Pasquale e Ciro nonchè di Giuliano Carmine, i quali,

con motivi diversi, lamentano la revoca dell'indulto concesso dai primi giudici con sentenza del 21 Aprile 1983. Al riguardo giova subito rilevare che, i giudici di appello, andando in contrario avviso di quelli di primo grado, hanno ritenuto la cessazione della permanenza del reato associativo, non già al momento dell'arresto degli associati, ma a quello della pronuncia della sentenza di primo grado, avendo accertato, con insindacabile apprezzamento di fatto, che non solo l'associazione non si era sciolta con l'arresto di taluni degli associati, ma al contrario, essa aveva continuato la sua attività criminosa fuori e nelle carceri, in quanto gli imputati, compresi quelli detenuti e latitanti, non avevano cessato di appartenere al sodalizio, come si rilevava dai numerosi documenti sequestrati. Consegue che, essendo il delitto di associazione per delinquere, reato permanente che perdurava ancora al momento del giudizio, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto cessata la permanenza nel giorno della sentenza di primo grado, ancorchè non irrevocabile.

Nè ha maggior pregio la richiesta del Lo Russo, Cappiello, Biino e Licciardi, avanzata per la prima volta in questa Sede, i quali, con motivi diversi chiedono l'applicazione delle norme concernenti la

continuazione tra l'odierno procedimento e quelli già definiti in primo grado, ma pendenti ancora presso l'Autorità giudiziaria di Napoli (Corte di Appello e Corte di Assise di Appello). Al riguardo è subito da rilevare che, le Sezioni Unite Penali di questa Corte con sentenza del 21 Aprile 1979 ric. Pelosi Armellini, dirimendo il contrasto tra le Sezioni Semplici, hanno affermato il principio che, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato da giudicare ed altri già giudicati, può essere chiesto per la prima volta dinanzi a questa Corte, solamente se concorrono le due circostanze determinanti: che non sia stato possibile effettuare la relativa deduzione nel corso del giudizio di merito e che lo imputato abbia provveduto all'onere dell'allegazione degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano al giudice di ritenere l'unicità del disegno criminoso. Ora, nel caso di specie, non ricorrono entrambe le condizioni, in quanto all'infuori della generica dichiarazione dei ricorrenti di cui si è fatto cenno sopra, non si rileva alcun altro elemento per ritenere se in effetti i suddetti abbiano riportato altre condanne, se queste siano passate in cosa giudicata e se infine, riguardino analogo reato. Consegue, quindi, che la richiesta dei suddetti ricorrenti non appare

meritevole di accoglimento e quindi va disattesa.

Mentre è inammissibile il motivo del Lo Russo il quale chiede, per la prima volta in questa Sede, la sospensione - ex art.lo 18 cod.proc.pen. - dell'odierno procedimento in attesa della definizione di quello pendente presso la VI^ Sezione del Tribunale di Napoli per analoghi reati, in vista di una eventuale connessione probatoria. Invero, trattasi di motivo nuovo, non dedotto con quelli di appello, per cui i giudici di secondo grado non avevano alcun obbligo di motivare. Tuttavia, per mera completezza di disamina, va precisato che, per la sussistenza della ipotesi di pregiudizialità tra due procedimenti penali, prevista dall'art.lo 18 del codice di rito, non basta l'esistenza di una semplice connessione anche probatoria tra i fatti oggetto dei due processi, ma occorre, soprattutto, una correlazione tale tra di essi, nel senso che l'accertamento di uno presuppone necessariamente quello dell'altro, con la conseguenza che dalla definizione del primo dipende la definizione del secondo. Ora l'accertamento di tale pregiudizialità è rimessa alla discrezione del giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato è insindacabile in questa Sede.

Priva di fondamento è la censura del Romano Salvatore

afferente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Al riguardo è subito da rilevare che, tale beneficio, forma oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a spiegare, con dettagliata esposizione, tutte le ragioni che lo abbiano indotto ad avvalersi positivamente o negativamente di tale potere. Ciò posto, nel caso in esame, i giudici di appello, nella loro discrezionale valutazione delle risultanze processuali, hanno ritenuto non concedere al Romano il citato beneficio - peraltro ostandovi il primo comma dello art.lo 163 Cod.Pen. - in considerazione "del comportamento processuale tenuto dal suddetto che non faceva presumere che lo stesso, se rimesso in libertà, si asterrebbe dal ricadere nel reato". Pertanto anche sul punto, la sentenza, poichè è congruamente motivata, non merita censura. Infine, nemmeno è fondata l'ulteriore doglianza dello stesso Romano e degli altri ricorrenti di cui al punto 2) dei motivi di ricorso, relativa alla misura delle pene irrogate e da essi ritenute eccessive rispetto alla modesta entità del fatto. Le censure, così come proposte, non hanno giuridica consistenza, in quanto i giudici di appello, nell'ambito della loro discrezionalità e della legge hanno determinato, tenuti presenti i criteri direttivi

dettati dall'art.lo 133 cod.pen., la personalità degli stessi imputati ed il ruolo da essi ricoperto in seno al sodalizio criminoso (capi o gregari), la misura delle pene applicabili in concreto per taluni degli imputati, confermando nel resto, quelle irrogate dai giudici di primo grado. Per cui tale giudizio discrezionale di adeguatezza della sanzione, essendo la logica conclusione di una completa valutazione delle modalità e dell'entità del fatto criminoso in riferimento alla personalità degli imputati medesimi, e alla loro posizione procassuale, si sottrae al sindacato di legittimità.

Consegue per il complesso delle considerazioni testè svolte, il rigetto di tutti i ricorsi degli imputati, ad eccezione di quelli del Politelli e dell'Apice che, invece, vanno dichiarate inammissibili.

P.T.M.

Visti gli art.li 537 e 549 Cod.proc.pen.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Politelli Gennaro e Apice Roberto; rigetta quelli di Giuliano Salvatore, Carmine e Ciro, Licciardi Gennaro, Esposito Gennaro, Masseria Patrizio, Capuano ANtonio, Lo Russo Domenico, Paesano Giovanni, Mallardo Francesco, Roberti Giuseppe, Fabbrocino Mario, Palumbo Francesco, Bifulco Biagio, Pitirollo Ciro, Gargiulo Eugenio, Di Cicco Giuseppe,

Francesco e Mario, Caterino Carmine, Buonocore Alessandro, Monetti Salvatore, Colonna Attilio, Ferriero Antonio, Verzella Ivano, Vollaro Raffaele e Luigi, Zannetti Salvatore, Bracale Salvatore, Cappiello Nicola, Vigilante Sergio, Montescuro Carmine, Biino Carlo, Di Biasi Mario, Quartuccio Pietro, Esposito Ciro, Mariano Armando, D'Ario Gennaro, Mauro Pasquale e Ciro, Romano Rosario, Bruno Ernesto, Procida Ercole, Torsi Giuseppe, Contemi Giuseppe, Cimminiello Domenico, Fiore Vincenzo e Ambruosi Vito; condanna tutti i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento ed al versamento, ciascuno, della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Marzo 1985.

IL PRESIDENTE

Ecc. Dr. Angelo Vella

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Marcello De Lillo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 25 GIU 1985

IL CANCELLIERE

162

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

data 6.2.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 360

Dott.	Leo PICCININNI	Presidente	
1. Dott.	dott. Angelo VELLA	Consigliere	
2. »	Giorgio BUOGO	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Vincenzo VALENTE	»	N. 23622/84
4. »	Vitaliano ESPOSITO	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ronco Giuseppe, nato a Chieri il 11 ottobre 1929

avverso l'ordinanza del 28 luglio 1984 del Tribunale di Imperia.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Esposito

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di

A. Spinosi - Roma

163

cassazione rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PREMESSO

Giuseppe Ronco - imputato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.pen.), concorso in truffa aggravata (artt. 61 cpv., 110, 112 n. 1, 56, 640, 61 n. 7 cod.pen.) e concorso in esportazione aggravata di capitali (artt. 61 cpv., 110, 112 n. 1 cod. pen., 1 D.L. n. 31 del 1976 convertito in L. n. 159 del 1976) - ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 20 luglio 1984 del Tribunale di Imperia, che, in sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha confermato il mandato di cattura emesso il 10 luglio 1984 dal Giudice istruttore presso il tribunale di Sanremo.

Con i suoi sei complessi e specifici motivi di ricorso deduce il ricorrente la nullità, per violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale e della carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza per i delitti contestatigli.

OSSERVA

Il ricorso deve essere accolto.

E' opportuno premettere che per poter ritenere legittima la privazione del bene della libertà personale, effettuate mediante l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura, è necessario che in ordine al reato per cui si procede sussistano a carico della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso, sufficienti indizi di colpe-

3

164

volezza e che dalla motivazione del provvedimento - eventualmente integrata da quella contenuta nell'ordinanza resa in sede di riesame dal tribunale della libertà - risultino ~~indicate quelle ragioni di rilevanza e conclusionea~~ per cui ai detti indizi, specificamente enunciati, è stata riconosciuta efficienza probatoria tale da far ritenere probabile, nell'ambito di una valutazione allo stato degli atti, ~~la colpevolezza dell'imputato~~ in ordine al reato allo stesso contestato (cfr. Cass., sez. I, 15 marzo 1984, Sfarina, mass.uff. 164.926; Cass., sez. I, 14 giugno 1984, Portuyno, mass.uff. 165.387; Cass., sez. I, 20 dicembre 1982, Magriulo, mass.uff. 157.196). Inoltre, nell'ipotesi di una pluralità di capi di imputazione - per alcuni dei quali la legge prevede la obbligatorietà e per altri la facoltatività della cattura - inglobati in un unico mandato o ordine di cattura, la motivazione del provvedimento deve concernere, ~~partitamente per ciascun reato, la specifica enunciazione~~ dei sufficienti indizi di colpevolezza ed inoltre, per i reati per cui non è prevista la obbligatorietà della cattura, le ragioni che giustificano l'uso della facoltà ~~riconosciuta dalla legge al giudice, con la conseguenza che~~ se la motivazione del provvedimento concerne esclusivamente la sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, i reati che incidono sulla libertà personale sono solo quelli ~~per i quali la cattura è prevista dalla legge siccome obbli~~gatoria, mentre la inclusione degli altri reati nel provvedimento restrittivo della libertà deve intendersi quale semplice atto di contestazione dell'accusa (cfr. Cass., sez. I, 10 febbraio 1984, Frammartino, mass.uff. n. 163.187 e 163.188).

~~Ora, nel caso, in esame, contrariamente a quanto ritenuto~~ dal Tribunale, la obbligatorietà della emissione del

4

165

~~mandato di cattura è prevista dalla legge solo in ordine~~ al delitto di associazione di tipo mafioso, sì che, allo stato degli atti, solo detto reato iniziale, tramite il provvedimento restrittivo della libertà personale del prevenuto, poste che per gli altri reati inglobati nel provvedimento stesso la cattura è prevista dalla legge siccome facoltativa, mentre non risulta - per assoluta mancanza di motivazione in ordine a quelle esigenze di cautela processuale o di tutela delle collettività che avrebbero potuto legittimare i relativi autonomi titoli di detenzione - che il giudice istruttore si sia avvalso dei poteri riconosciutigli dalla legge in ordine alla facoltatività della cattura.

Stabilito, quindi, che il titolo della detenzione che ~~può~~ legittimare la cattura del Renco è quello concernente l'imputazione di associazione per delinquere ~~xxxxxx~~ tipo mafioso (art. 416-bis cod.pen.), è solo in relazione a questo delitto che dovevano essere enunciati i sufficienti indizi, significativi, con valutazione allo stato degli atti, della sua probabile colpevolezza, tenendo presente - siccome questa Corte ha già insegnato - che per quel che concerne la motivazione di un mandato o di un ordine di cattura concernente un reato associativo, è necessario e sufficiente che nel provvedimento restrittivo della libertà personale siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere siccome allo stato degli atti probabile la sussistenza di un sodalizio criminoso avente le caretteristiche previste dalla legge e la partecipazione allo stesso da parte dell'imputato (cfr.Cass., sez. I, 6 novembre 1984, Vanalà).

Nel caso in esame, invece, manca - come giustamente rileva il ricorrente - ogni riferimento ai elementi concreti dai quali poter desumere, con verosimiglianza, ~~non~~ la [illegible]

5

Ora, nel caso in esame, del tutto pacifico, in punto di fatto - stante la adeguata motivazione adottata a riguardo nel mandato di cattura - la più che presumibile sussistenza di una "societas sceleris" facente capo al coimputato Ettore Ferrato, finalizzata al compimento di attività criminose del tipo di quelle previste dall'art. 416-bis cod.pen. (cioé di elementi indizianti sia in ordine alla sussistenza dell'~~organizzazione~~ associazione che al suo "oggetto sociale") e la accettabile enunciazione degli indizi significativi della partecipazione, nel ruolo di finanziatore ben conscio dei reali obiettivi dell'associazione, a tale sodalizio criminoso da parte del Ronco, manca, invece, come giustamente rileva il ricorrente, ogni riferimento ad elementi concreti dai quali poter desumere, con verosimiglianza, che l'associazione fosse di tipo mafioso; nel senso, cioé, che i componenti della stessa si avvalessero della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava per il conseguimento dell' "oggetto sociale" prefissato.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti allo stesso giudice perché provveda a nuovo esame in ordine alla sussistenza o no a carico del prevenuto di sufficienti indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di tipo mafioso, ponendo in evidenza, in caso positivo, gli elementi indiziari dai quali risulterebbe, siccome probabile, la natura di tipo mafioso della ritenuta organizzazione, adottando i provvedimenti conseguenziali.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 263-quater,

6

167

531, 543 n. 1 cod.proc.pen., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Imperia per nuovo esame.

Roma, 6 febbraio 1985.

Il Consigliere est. Il Presidente.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il - 3 MAG. 1985

IL CANCELLIERE

AL PROTOCOLLO **168**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 6/2/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 362

REGISTRO GENERALE N. 23670/84

Dott. Leo PICCININNI - Presidente -

1. Dott. dott. Angelo VELLA - Consigliere -

2. » Giorgio BUOGO »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Erra Antonio, nato a Salerno il 10 settembre 1934.

avverso l'ordinanza del 10 febbraio 1984 del Tribunale di Salerno.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Vitaliano Esposito

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

Stamperia Reale di Roma

di cassazione annulli l'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per il riesame.

PREMESSO

Antonio Erra ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 10 febbraio 1984 del Tribunale di Salerno, che, in sede di rinvio, ha confermato l'ordine di cattura emesso a suo carico dal Procuratore della Repubblica di Salerno il 25 febbraio 1983 per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod.pen.).

Deduce il ricorrente la nullità, per violazione di legge, dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della omessa indicazione delle fonti e del concreto contenuto degli indizi di colpevolezza a suo carico ritenuti.

OSSERVA

Il ricorso non può trovare accoglimento.

E' opportuno premettere che ai fini della motivazione di un mandato o di un ordine di cattura concernente reati associativi è necessario e sufficiente che nel provvedimento (costituente il titolo legittimo per la restrizione della libertà personale), siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere - nell'ambito di una valutazione allo stato degli atti in cui è emesso il provvedimento - siccome probabile la sussistenza di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche previste dalla legge e la partecipazione allo stesso da parte dell'imputato (Cass., sez. I, 6 novembre 1984, Vadalà; Cass., sez. I, 6 febbraio 1985, Ronco).

Ora, nel caso in esame, assolutamente pacifico allo stato degli atti - e comunque neanche larvatamente contestato in questa sede - che la cosidetta"nuova camorra organizzata" costituisca una associazione di tipo mafioso, i cui componenti, cioé, si avvalgono della forza di inti-

170

nidazione del vincolo associativo e della condizione di as
soggettamento e di omertà che ne deriva per il conseguimen
to dell' "oggetto sociale" di tale "societa sceleris", gli
elementi indiziari posti in evidenza dai giudici del meri-
to, con riferimento alla loro fonte costituita dal rappor
to della questura di Salerno, dalle lunghe e complesse in
tercettazioni telefoniche allegate agli atti e da alcune
lettere trovate nell'abitazione dell' Errra al momento del
suo arresto, sono dimostrativi della partecipazione dello
stesso al sodalizio criminoso, essendo stato chiarito il
ruolo da lui svolto, quale gestore e "croupier" di
case da giuoco e di dispensatore, nella sua qualità di im-
piegato del comune di Salerno addetto al rilascio di carte
di identità, di "favori" illeciti ad esponenti (anche coim-
putati) del "clan" mafioso, sì che la relativa motivazione
si sottrae compiutamente in questa sede alle censure del
ricorrente.

Consegue la condanna al pagamento delle spese del
procedimento.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 531, 549 cod.proc.
pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-
gamento delle spese del procedimento.

Roma, 6 febbraio 1985.

Il Consigliere est. Il Presidente.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 18 MAG 1985
IL CANCELLIERE

171

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri:

Dott. Leo PICCININI Presidente

1. Dott. Alberto PASSARELLI Consigliere

2. » Giuseppe PERROTTI »

3. » dott. Arrigo SEMERIA »

4. » Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da Riccio Antonio, n. a Mocca Inferiore il 13-6-1959

avverso l'ordinanza 8-5-1984 del tribunale di Salerno, con la quale in appello, ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione avanzata dal Riccio emessa dal G.I. di Salerno il 13-4-1984

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Semeria Arrigo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di

Udienza in Camera di Consiglio in data 12-2-1987

ORDINANZA

SENTENZA

N. 409

REGISTRO GENERALE

N. 23141/

A. Spinosi - Roma

172

Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese processuali

Con ordinanza 13.4.1984 il giudice istruttore del tribunale di Salerno rigettava l'istanza di scarcerazione presentata da Ricco Antonio, imputato del delitto di cui all'art 416 bis C.P.

Con ordinanza 8-5-1984 il tribunale di Salerno, su appello confermava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione avanzata da Ricco Antonio emessa dal G.I. di Salerno il 13-4-1984

Avverso la predetta ordinanza 8-5-1984 ha proposto ricorso per cassazione il Ricco, deducendo nullità per apparenza della motivazione e mancanza di essa, poiché il tribunale aveva ricalcato pedissequamente le considerazioni svolte dal G.I. senza tenere conto, e quando motivare in merito ad esse, delle argomentazioni e richieste difensive.

Il ricorso è inammissibile. Infatti il motivo è generico non essendo precisate le doglianze avverso la motivata ordinanza del tribunale.

A seguito dell'inammissibilità del ricorso Ricco Antonio va condannato al pagamento delle spese del procedimento

173

P2M

[illegible] 531, 547 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Roma 12-2-1985

Il Presidente

[illegible]

Il Consigliere est.

[illegible]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 1 - MAR 1985

IL CANCELLIERE

[illegible]

174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco	DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Giulio	FRANCO	Consigliere
2. »	Luigi	COSTANZA	»
3. »	Luigi	CATAMO	»
4. »	Vitaliano	ESPOSITO	»

ha pronunciato la seguente ~~DECRETO~~ ORDINANZA

~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da Mirta Bruno, nato a San Luca (RC) il 23 marzo 1944

avverso l'ordinanza del 14 settembre 1984 del Tribunale di Reggio Calabria.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Esposito

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede ~~l'annullamento~~ del seguente.

Udienza in Camera di Consiglio in

data 14-2-1985

~~DECRETO~~ ORDINANZA

~~SENTENZA~~

N. 444

REGISTRO GENERALE

N. 25907/84

A. Spinosi - Roma

testuale tenore: "Il Procuratore generale, rileva che senza fondamento Nirta Bruno, già sottoposto con decreto di secondo grado alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ricorre avverso la ordinanza 14 settembre 1984 del Tribunale di Reggio Calabria, che, in sede di incidente di esecuzione, rigetta l'istanza dell'interessato di sospensione della misura dell'obbligo di soggiorno del comune determinato del giudice della prevenzione a fronte della sopravvenuta ordinanza 29 marzo 1982 del Tribunale di Locri, che concedeva al Nirta il beneficio della libertà provvisoria in ordine al delitto di associazione per delinquere, condizionandola all'obbligo di presentarsi ai carabinieri due volte al giorno. Il ricorrente, a sostegno del suo assunto, richiama il consolidato principio giurisprudenziale alla cui stregua, nel caso di contemporanea esecutività dei due obblighi imposti con l'applicazione della misura della prevenzione e con la concessione della libertà provvisoria, si deve dare prevalenza alle esigenze del provedimento penale su quelle del ppocedimento di prevenzione. Ma la regola iuris presuppone l'incompatibilità delle due misure, nel senso che l'esecuzione dell'una preclude di fatto l'esecuzione dell'altra. Ed una tale incompatibilità, nella specie, non sussiste. Il giudice penale ha imposte all'imputato solo l'obbligo della presentazione periodica ai carabinieri. Nulla ha statuito in merito all'obbligo di dimora. L'ordinanza di concessione della libertà provvisoria, invero, su disposizione dello stesso giudice è stata trasmessa ai comandi dei carabinieri territorialmente competenti, il che sta chiaramente a significare che il luogo di residenza o di dimora dell'imputato è rimasto, almeno per il giudice penale, impregiudicato. Ne consegue che l'ordine di dimora in un comune determinato, imposto

176

dal giudice della prevenzione nella sua esecuzione pratica non è incompatibile con l'obbligo della presentazione periodica dica all'ufficio di polizia giudiziaria. L'inconciliabilità delle due misure, praticamente suscettibili di esecuzione contemporanea, intanto potrebbe configurarsi in quanto si postuli una incompatibilità logica tra le misure di prevenzione e gli obblighi afferenti al provvedimento di libertà provvisoria. Ma una tale incompatibilità è esclusa con orientamento pacifico, da codesta Corte (v., per tutte, Cass., sez. I, cc. 10 maggio 1982, dep. 13 luglio 1982, Pizzardi). P. Q. M. Chiede, che la Corte di cassazione rigetti il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese".

La Corte decide in conformità adottando integralmente la requisitoria del Procuratore generale.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 531, 549 cod.proc. pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 14 febbraio 1985.

IL PRESIDENTE.

Mario Lo Monaco

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

11 -2 APR 1985

IL CANCELLIERE

177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco	DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Giulio	FRANCO	Consigliere
2. »	Luigi	COSTANZA	»
3. »	Luigi	CATAMO	»
4. »	Vitaliano	ESPOSITO	»

ha pronunciato la seguente

Udienza in Camera di Consiglio in data 14.2.1985

SENTENZA

N. 445

REGISTRO GENERALE

N. 28818/84

SENTENZA

sui distinti ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri e da Marsiglia Pietro

avverso, rispettivamente, le ordinanze del Tribunale di Locri del 2 agosto 1984 e del 21 settembre 1984.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Vitaliano Esposito

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

178

2

di cassazione annulli l'ordinanza del 2 agosto 1984 con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo esame ed annulli senza rinvio l'ordinanza del 21 settembre 1984 dello stesso tribunale.

PREMESSO

- 1. Con ordinanza del 2 agosto 1984, il Tribunale di Locri, in accoglimento dell'istanza presentata da Pietro Marsiglia - in istato di detenzione rinviato a giudizio di quel tribunale per rispondere dei delitti di concorso in sequestro di persona e di associazione per delinquere - disponeva che lo stesso in luogo di essere custodito in carcere, rimanesse in stato di arresto nella propria abitazione;

- 2. Avverso tale provvedimento, con rituale dichiarazione del 3 agosto 1984, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel tribunale, riservandosi la presentazione dei relativi motivi;

- 3. Con successivo atto del 18 settembre 1984, il predetto Procuratore della Repubblica chiedeva che il Tribunale revocasse il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari sopra indicato;

- 4. Con ordinanza del 21 settembre 1984, il Tribunale revocava la precedente ordinanza del 2 agosto 1984 ed ordinava che l'imputato fosse immediatamente riaccompagnato nella Casa circondariale di provenienza;

- 5. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ritualmente ricorso per cassazione il Marsiglia, tempestivamente presentando, tramite i suoi difensori, i relativi motivi.

OSSERVA

3

Va, preliminarmente, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del 2 agosto 1984 del Tribunale di Locri, non risultando i relativi motivi essere stati presentati, come risulta dalla attestazione della cancelleria di quel tribunale del 4 dicembre 1984.

Fondato è, invece, il ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del 21 settembre 1984 di quello stesso Tribunale.

Secondo, infatti, il sistema embrionalmente delineato dalla legge n. 532 del 1982 - che ha introdotto nel nostro sistemaordinamento l'istituto dell'arresto domiciliare - e più compiutamente disciplinato dalla legge n. 398 del 1984, la misura disposta in luogo della custodia in carcere se è certamente, anche di ufficio, revocabile da parte dell'autorità giudiziaria che ha la disponibilità del procedimento (ex artt. 254-bis, 4° comma, 254-ter, 1° comma in relazione all'art. 279 cod.proc.pen.), lo è, però, esclusivamente in presenza "di nuove circostanze che impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli" (ex art. 254-bis cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge n. 398 del 1984, che si limita, però, solo a meglio rendere la precedente sintetica formulazione).

Nel caso in esame, invece - come sostanzialmente deduce il ricorrente - il Tribunale, senza, peraltro, che fossero intervenuti elementi modificativi della situazione di fatto già esaminata,

4

180

ha proceduto ad una inammissibile rivalutazione degli elementi concernenti lo stato di salute dell'imputato su cui era stato già basato il precedente giudizio, sì che si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, emessa fuori dei casi previsti dalla legge.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 531 e ss. cod.proc.pen., dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Locri ed annulla senza rinvio l'ordinanza del 21 settembre 1984 del Tribunale di Locri.

Roma, 14 febbraio 1985

Il Consigliere est. Il Presidente.

Valiano Petrella Mario di Marco

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 14 MAR 1985
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

181
Udienza in Camera di Consiglio in
data 15/2/85

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 453

REGISTRO GENERALE

N. 24880/84

Dott.	ALDO VESSIA	Presidente	
1. Dott.	Stanislao SIBILIA	Consigliere	
2. »	Luigi COSTANZA	»	
3. »	Pietro COLONNA	»	
4. »	Francesco VIZZA	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari

nel proced. pen. contro CARELLA DOMENICO, n.il 30/3/41; CARELLA CARMINE, n. il 21/9/1953; FILOGRANO RAFFAELE, n. il 5/8/36; DELL'OLIO GIUSEPPE, n. il 10/6/46; SARCINA MICHELE, n. il 17/3/28; VISCONTI GIUSEPPE, n. 18/10/1948; LEONE MARIA, n. il 29/XI/48 -

avverso

avverso l'ordinanza 2/7/84 del Tribunale di Bari, che, in sede di riesame, revocava i mandati di cattura emesso dal G.I. di Bari nei confronti di Domenico Carella, Carmine Carella, Raffaele Filograno, Giuseppe Dell'Olio e Michele Sarcina e

avverso l'ordinanza 17/7/84 dello stesso Tribunale che in sede di riesame revocava analoghi ordini di cattura emessi dal G.I. di Bari nei confronti di Visconti Giuseppe e Leone Maria -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sibilia

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte di

2

182

Cassazione annulli con rinvio le ordinanze impugnate-

Letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte, che si riporta nel suo testo integrale:

"""" Il Procuratore Generale, esaminati gli atti, osserva:

Con ordinanza 2 luglio 1984 il Tribunale di Bari, decidendo sulle richieste di riesame proposte nell'interesse di Domenico Carella, Carmine Carella, Raffaele Filograno, Giuseppe Dell'Olio e Michele Barcina, ha revocato i mandati di cattura emessi nei confronti di costoro dal giudice istruttore dello stesso Tribunale il 19 e il 20 giugno 1984. La revoca è stata disposta, quanto al reato di associazione per delinquere (contestato a tutti, fuorchè al Barcina) per mancato promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero; quanto alle rimanenti imputazioni (peculato, ricettazione, truffa, falsa fatturazione I.V.A.) per insussistenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art.254 c.p.p.

Con altra ordinanza in data 17 luglio 1984 il Tribunale di Bari, in sede di riesame, ha revocato, con identica motivazione, gli analoghi mandati di cattura (rimasti ineseguiti) emessi dal medesimo giudice istruttore il 19 giugno 1984 nei confronti di Giuseppe Visconti e Maria Leone.

Contro le ambedue ordinanze ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, deducendo tre motivi.

Con il primo denuncia errata applicazione degli artt. 74 e 263/ter c.p.p. e difetto di motivazione in ordine al reato di associazione per delinquere, in quanto il Tribunale della libertà, a torto ritenendo irrituale la relativa contestazione, ha omesso ogni valutazione in merito al reato suddetto.

183

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art.254 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine al pericolo per l'acquisizione delle prove.

Con il terzo denuncia analoghi vizi in ordine alla pericolosità sociale degli imputati.

Il ricorso, a parere di quest'ufficio, deve essere accolto.

Quanto al primo motivo, occorre premettere, in fatto, che il Procuratore della Repubblica di Bari, ricevuto il rapporto della Guardia di Finanza a carico degli odierni imputati, aveva ravvisato, nei fatti ivi esposti, solo i singoli reati di peculato, ricettazione, truffa e falsa fatturazione I.V.A. (a parte altri, ascritti a imputati non presenti in questa fase) e solo per essi aveva formulato richiesta di contestazione con mandato di comparizione (f.43-49). Il giudice istruttore, rilevato che il rapporto attribuiva ai prevenuti anche il reato di associazione per delinquere, invitava il P.M. a "formulare il relativo capo di imputazione ..... ovvero esprimersi ai sensi dell'art.74 c.p.p." (f.73): ma il p.m. riteneva di poter sfuggire a tale alternativa, ed escludeva sia di dover chiedere la contestazione del reato di cui all'art.416 c.p. (perché non ne ravvisava gli estremi), sia di dover formulare richiesta di archiviazione (poiché, al contrario, aveva ravvisato, nei fatti denunciati dalla Guardia di Finanza, i singoli e specifici reati di peculato, ricettazione e simili, per i quali aveva chiesto al giudice istruttore di procedere con istruzione formale). Il giudice istruttore attribuiva al comportamento processuale del P.M., per quanto concerne l'associazione per delinquere, la sostanza di

4

184

una richiesta di archiviazione, "giacché il principio della obbligatorietà dell'azione penale comporta il corollario che, di fronte ad un atto di denunzia, due sono le alternative: o la richiesta di istruzione formale, oppure l'archiviazione, sicché, mancando l'una, si deve intendere, dovendosi escludere l'intenzione omissiva di un atto dovuto". Per conseguenza, ravvisando nei fatti denunciati anche gli estremi dell'associazione per delinquere, il giudice istruttore disponeva procedersi con istruzione formale ai sensi dell'art.74, comma 3° c.p.p. (f.78-79).

Tale operato, censurato dal Tribunale della libertà (che lo ha ritenuto in contrasto con la titolarità esclusiva dell'azione penale attribuita al P.M. dagli artt. 112 Cost. e 74, comma I° c.p.p.) appare invece pienamente legittimo.

L'azione penale è il potere-dovere del P.M. di chiedere al giudice una decisione su una determinata *notitia criminis*, e il suo esercizio non è legato a formule precostituite (Sez.I, 7 luglio 1983, Colazza, mass. 160.038; Sez.I, 5 aprile 1978, Martucci, mass.139.161). Se la *notitia criminis* è sottoposta al giudice istruttore, fuori del caso di richiesta di proscioglimento a seguito di istruzione sommaria, non si danno altre possibilità che le due seguenti: o il p.m. non manifesta l'avviso che la *notitia criminis* sia infondata, e allora deve intendersi iniziata l'azione penale, con richiesta di istruzione formale, per tutti i reati specificati negli atti trasmessi, anche se il p.m. non abbia provveduto a formulare una concreta imputazione (Sez.I, 7 luglio 1983, Colazza, mass.160.037; Sez. I, 19 gennaio 1977, Vaccarone, mass. 135.630); oppure

5

al contrario, il p.m. si esprime nel senso della infondatezza e allora, qualunque sia la formula usata, deve intendersi presentata una richiesta di archiviazione, sulla quale il giudice istruttore ha il dovere di pronunciarsi, accogliendola ovvero disponendo l'istruzione formale. Il sistema si ispira all'esigenza di rendere effettivo il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sottraendo quest'ultima al potere dispositivo del p.m. e imponendo in ogni caso una pronuncia del giudice sulla notitia criminis, anche se priva di fondamento.

Tale esigenza, come si osserva esattamente nei motivi di ricorso, sarebbe del tutto frustrata se si riconoscesse al p.m. la facoltà di impedire ad libitum, con la propria inerzia, l'instaurazione del procedimento penale, eludendo il controllo e l'attività sostitutiva del giudice istruttore: laddove la disposizione dell'art.74, comma 3° c.p.p. è chiara nel senso che, in caso di contrasto tra p.m. e giudice istruttore circa il fondamento della notitia crminis, il secondo dispone con ordinanza l'istruzione formale.

Nella specie il p.m. aveva appunto sottoposto al giudice istruttore la notitia criminis relativa all'associazione per delinquere e, dopo espresso sollecito, aveva manifestato l'avviso della sua totale infondatezza, formulando sostanzialmente, sia pure con espressioni anomale e in apparenza contrarie, una richiesta di archiviazione.

Rettamente perciò il giudice istruttore aveva ritenuto applicabile l'ultima parte dell'art. 74, comma 3° c.p.p.; ed illegittimamente, per contro, il Tribunale della libertà, sull'erroneo presupposto della irritualità della contestazione, ha omesso qualunque valutazione di merito riguardo all'imputa-

6

zione di cui all'art.416 c.p.

Il vizio si ripercuote anche sulla valutazione del periculum libertatis relativa alle altre imputazioni, poiché le ragioni di opportunità indicate nel secondo comma dell'art.254 c.p.p. vanno apprezzate in modo unitario con riguardo alla totalità degli addebiti.

La rinnovazione del giudizio sull'associazione per delinquere comporta quindi, di per sé, un nuovo apprezzamento del periculum libertatis, rimanendo assorbite le censure formulate con gli ultimi due motivi di ricorso. Queste conservano rilevanza autonoma solo nei confronti dell'imputato Sarcina, cui non risulta contestato il reato associativo, ed appaiono ugualmente meritevoli di essere accolte.

Sussiste, infatti, il lamentato vizio di motivazione sia in relazione al pericolo di inquinamento delle prove, sia in rapporto alla pericolosità sociale degli imputati. Il primo è stato escluso in base all'epoca non recente dei fatti (1980-1982), all'istruttoria allo stato espletata e alla natura anche documentale delle prove acquisite. Risulta invece dalla richiesta del p.m. in atti, che la situazione processale prelude ad ampi e complessi sviluppi istruttori, che impongono una valutazione del pericolo anche con riguardo alla molteplicità dei fatti e alla ricorrenza di elementi di responsabilità rappresentati dalle dichiarazioni di alcuni coimputati.

La mancanza di pericolosità sociale è stata desunta, quanto all'imputato Domenico Carella, da un avvenimento futuro ed incerto, quale la perdita di potere a seguito di ipotizzate dimissioni da ogni carica politica; quanto agli altri imputati, tra cui il Sarcina, è stata ritenuta in via conse-

guenziale, per il venir meno dell'appoggio assicurato dal Carella. Al contrario, la valutazione avrebbe dovuto correttamente effettuarsi con riguardo alla gravità dei fatti contestati a ciascun imputato, alle rispettive personalità, agli uffici ed incarichi da ciascuno ricoperti."""

Ritenuto che la Corte condivide pienamente la motivazione della sopra trascritta requisitoria e decide perciò di farla propria e di provvedere in conformità

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

visti gli artt. 531 e 543 n.1 c.p.p.

annulla le ordinanze impugnate del Tribunale di Bari, con rinvio allo stesso Tribunale, diversamente composto, per nuovo esame.

Roma, 15 febbraio 1985

IL PRESIDENTE

Il Cons. Rel.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 15 MAR 1985

IL CANCELLIERE

188

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 18 febbraio 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE prima **PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado Carnevale **- Presidente -**

1. Dott. Giacomo Cecioni **- Consigliere -**

2. » Adriano de Filippis = rel. **»**

3. » Aldo Papa **»**

4. » Mario Pompa **»**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

N. 460

REGISTRO GENERALE

N. 18282/84

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

MANCUSO Francesco nato il 5 gennaio 1929

avverso l'ordinanza 17 aprile 1984 del tribunale di Reggio Calabria;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Adriano de Filippis;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto del

Stamperia Reale di Roma

ricorso,

o s s e r v a :

- Francesco Mancuso ha proposto ricorso per cassazione av = verso l'ordinanza 17 aprile 1984 del tribunale di Reggio Ca labria, che, in sede di riesame, confermava l'ordine di cattu= ra emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubbli ca di Palmi in data 20 dicembre 1983 per il reato di asso = ciazione per delinquere di stampo mafioso, deducendo difetto e contraddittorietà di motivazione per avere detto giudice evidenziato che le dichiarazioni accusatorie di tal Giusep= pe Scriva, rese in altri procedimenti penali, sarebbero risul tate idonee a sostanziare sufficienti indizi di col pevolezza a suo carico, mentre - ad avviso di esso ricorren= te - le circostanze riferite non denotavano la sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso delineata con il capo di imputazione e fallace ed illogica doveva ritenersi l'affermazione che esso ricorrente sarebbe un presunto ma = fioso per il fatto che la persona con la quale egli avrebbe intrattenuto imprecisati rapporti è accusata, nello stesso procedimento a suo carico, di appartenere alla mafia; sostie= ne, inoltre, che le circostanze poste a base dell'ordine di cattura si riferirebbero ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n° 646, che ha con= figurato il reato di associazione per delinquere di tipo ma fioso, durante la latitanza dello Scriva, senza che nel prov

vedimento impugnato risultino indicati altri elementi od in
dizi successivi alla predetta legge sì da rendere attuale il
sospetto avanzato dagli inquirenti con violazione, in tal mo
do, del principio di diritto in tema di successione di leggi
nel tempo secondo il quale, con riferimento al reato perma
nente, quando la permanenza si è svolta in parte sotto l'im
pero di una legge ed in parte sotto la successiva si deve
prescindere dalla prima parte della condotta e l'esame deve
convergere sull'altra fase per stabilire se essa sia o non
sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa.

Ora, relativamente alla seconda fase, il ricorrente assume
che non sussistono elementi o indizi che possano far ritene
re la sua partecipazione all'associazione di cui all'indagi
ne, anzi, in virtù di due accertamenti giudiziari (del tribu
nale di Vibo Valentia e della Corte di appello di Potenza)
è stata esclusa la sua appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso.

D i r i t t o

Le censure dirette a contestare l'attendibilità della fon
te ~~xxxxxx~~ da cui sono stati tratti gli indizi di colpevo
lezza non possono trovare ingresso in questa sede di legitti
mità, giacchè una siffatta indagine implica un apprezzamento
di fatto, che esula dai limiti del sindacato devoluto a que
sta Corte Suprema.

Per contro, nell'impugnata ordinanza, il tribunale ha speci

ficamente indicato la fonte di prova, gli elementi di fatto ed i criteri in base ai quali ha riconosciuto ai detti elementi efficienza probatoria idonea a giustificare il giudizio, allo stato degli atti, di probabile colpevolezza dell'imputato.

Nè appare violato il principio di diritto richiamato dal ricorrente con la seconda censura.

Il reato di associazione per delinquere previsto dagli artt. 416 e 416 bis C.P. è reato permanente e, come tale, si protrae nel tempo fino allo scioglimento dell'associazione ovvero al verificarsi di un evento che riveli siffatto accadimento : non può, quindi, dubitarsi, con riferimento alla seconda previsione legislativa, che possano punirsi soltanto le condotte successive all'entrata in vigore della legge n° 646. Tuttavia, nulla vieta che siano prese in esame le condotte precedenti ai fini della costruzione di un quadro probatorio teso ad una visione il più possibile completa dell'apparato strutturale del sodalizio.

Nel caso, a tal fine, il tribunale ha anche preso in esame l'episodio dell'azione estorsiva, utilizzabile come "rivelatore della ritenuta adesione dell'imputato al sodalizio mafioso", nonchè i provvedimenti giudiziari indicati dal Mancuso, escludendo che questi ultimi valessero ad infirmare gli indizi esposti e confermando la legittimità del provvedimento restrittivo impugnato.

192

Consegue da quanto innnazi il rigetto del ricorso con la condanna del ricorso al pagamento delle spese del procedi = mento.

P . Q . M .

La Corte, visto l'art.549 Cpp., rigetta il ricorso e condan na il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma in Camera di Consiglio, il 18 febbraio 1985.=

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 28 MAR 1985
IL CANCELLIERE

193

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Corrado CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	Giacomo CECIONI	Consigliere
2. »	Adriano de FILIPPIS	»
3. »	Aldo PAPA	»
4. »	Mario POLPA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) Vizzino Antonio, n. a Minervino il 17.2.1955;

2) Vizzino Raffaele, n. a Minervino il 23.4.1952;

avverso l'ordinanza 13.[illegible].1984 con la quale il Tribunale di Ferrara respingeva l'istanza proposta nell'interesse dei ricorrenti per la concessione della libertà provvisoria ed in subordine per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella domiciliare;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giacomo Cecioni;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede annullarsi la

Udienza in Camera di Consiglio in data 18/2/1985

SENTENZA N. 462

REGISTRO GENERALE N. 24757/84

1 C.

A. Spinosi - Roma

194

impugnata ordinanza, con rinvio allo stesso giudice per nuova deliberazione;

Osserva:

I due ricorrenti, rinviati con ordinanza 29.6.1984 al giudizio del Tribunale di Ferrara per rispondere dei reati di costituzione ed organizzazione di associazione per delinquere, porto e detenzione illegale di armi e rapina consumata pluriaggravata, presentavano l'8.8.1984, quando già erano detenuti da venti mesi, istanza per concessione della libertà provvisoria, ed in subordine per la sostituzione della custodia cautelare in carcere in quella domiciliare.=

Entrambe le istanze venivano rigettate dal Tribunale predetto con ordinanza in data 13 agosto 1984, contro la quale Vizzino Antonio e Vizzino Raffaele, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, limitatamente peraltro al rigetto della istanza relativa alla misura sostitutiva della custodia in carcere. Deducesi nei motivi illegittimità dell'ordinanza, nella parte impugnata, per contraddittorietà della motivazione.=

Il ricorso é fondato. Non può invero non osservarsi che la motivazione dell'ordinanza in ordine al rigetto della istanza predetta cade, più che nella for-

malamente denunciata contraddittorietà, in una patente genericità ed inconsistenza argomentativa quando, dopo aver affermato che i fatti ascritti "non possono essere valutati, oggettivamente, di particolare gravità e tali da costituire indice di spiccata pericolosità sociale", afferma che, peraltro, in considerazione dei precedenti penali dei due imputati affiora una capacità a delinquere che più non consente, in quanto cautela che ne viene a risultare in concreto insufficiente, l'arresto domiciliare; e tuttavia i precedenti penali, dai quali in modo esclusivo l'ordinanza desume quella pericolosità sociale e capacità a delinquere che i fatti ascritti, per sé stessi, non erano stati ritenuti idonei a dimostrare, sono richiamati in modo del tutto generico, senza alcun riferimento specifico al contenuto degli stessi, ed ovviamente senza ~~considerazione alcuna su detto contenuto che valga a sostenere concretamente la conclusione che degli stessi è stata tratta. Si imponeva invece, una volta esclusa la sintomaticità dei fatti addebitati nel presente procedimento, uno specifico richiamo al contenuto dei precedenti penali dei due imputati e la correlativa ed altrettanto specifica considerazione, interpretazione e valutazione del contenuto medesimo,~~ sul quale concretamente ed adeguatamente fondare la

-1-

196

prognosi di pericolosità e capacità a delinquere, sagari rapportandola anche agli illeciti penali di cui al presente procedimento.=

Carente risulta pertanto l'offerta motivazione, dalla quale non é dato invero apprendere il concreto procedimento logico per cui il giudice é pervenuto alla decisione di rigetto dell'istanza in parola.=

Va quindi annullata, sul capo investito dal motivo di ricorso, l'impugnata ordinanza, con rinvio allo stesso giudice per nuova deliberazione, che appaghi, giusta quanto é stato rilevato, le esigenze di una corretta ed adeguata motivazione.=

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente al diniego della concessione della custodia nell'abitazione e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Ferrara.=

Roma, 18 febbraio 1985.=

Il Cons.Estensore Il Presidente

IL CANCELLIERE
(De Cato Mario)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II -5 APR 1985
IL CANCELLIERE

AL MASSIMARIO

197

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Corrado CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	Giacomo CECIONI	Consigliere
2. »	Adriano de FILIPPIS	»
3. »	Aldo PAPA	»
4. »	Mario POMPA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Leardini Luigi (n. a Sanguinetti il 18.2.1943);

avverso l'ordinanza 11.10.1984 con la quale il Tribunale di Novare, in sede di riesame, confermava il mandato di cattura emesso il 6 ottobre precedente a carico del ricorrente dal G.I. presso il predetto Tribunale per i reati di truffa continuata e di associazione per delinquere;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giacomo Cecioni;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede rigettarsi il

Udienza in Camera di Consiglio in data 18/2/1985

SENTENZA N. 467

REGISTRO GENERALE N. 28640/84

A. Spinosi - Roma

ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Osserva:

Con i motivi, principali ed aggiunti, presentati a sostegno del proposto ricorso si deduce nullità dell'impugnata ordinanza per non essere stati concretamente indicati i sufficienti indizi di colpevolezza, per non essere state indicate le ragioni che a norma del secondo comma dell'art. 254 debbono presidiare l'emissione del mandato di cattura facoltativo, per non essere stato precisato in alcun modo il ruolo espletato dal ricorrente nell'ambito del contestato concorso nei reati di truffa ed in quello della partecipazione all'associazione per delinquere, ed infine per non essere stato considerato che, non essendo perseguibili, per mancanza di querela, numerosi episodi di truffa, verrebbe meno la possibilità di configurare un numero indeterminato di reati fine, al quale è condizionata l'esistenza del reato di associazione per delinquere.=

Osserva questa Corte che infondate sono le censure tutte mosse all'impugnata ordinanza ed al conforme provvedimento restrittivo adottato dal G.I..=

Invero i sufficienti indizi di colpevolezza per i due manifestati reati risultano specificamente, e

con riferimento a concrete e reali risultanze, indicati con il richiamo alla sequestrata documentazione bancaria, dalla quale emerge tutto il complesso degli assegni bancari scoperti emessi per il conseguimento truffaldino delle merci, ottenute sotto il pretesto di rifornire il negozio Play Time, che altro non era se non una facciata commerciale usata per la consumazione delle truffe; col il richiamo altresì a deposizioni testimoniali di varie parti iffese, che hanno indicato illiLeardini come uno dei diretti autori dei raggiri, che pure si interessava attivamente della gestione del predetto negozio.=

Per quanto poi attiene alla specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto alla emissione del mandato di cattura, nella specie invero facoltativo, i giudici del merito nei loro conformi provvedimenti, che viceddevolmente si integrano, hanno richiamato, oltre i precedenti penali, fra i quali figura una condanna proprio per emissione di assegni a vuoto, la gravità obbiettiva dei singoli episodi truffaldini e, soprattutto, l'intenso loro ripetersi in numero elevato ed in breve lasso di tempo, fino ad epoca immediatamente prossima a quella el provvedimento restrittivo della libertà personale: da ciò i giudici del merito hanno tratto il loro invero ragionevole timore che il Leardini, se lasciato in libertà, avrebbe proseguito nella sua attività truffaldina e, nel contempo, si sarebbe

adoperato per correre ai ripari sul terreno probatorio.=

Un più penetrante controllo sulla efficacia probatoria degli indizi indicati, sulla interpretazione degli stessi e sulla valutazione infine dei motivi che hanno indotto i giudici del merito a ritenere opportuna, in aderenza alle specifiche ragioni indicate nell'art. 254 c.p.p., la emissione del mandato di cattura, trascenderebbe i limiti del mero controllo di legittimità nei quali questa Corte deve restare; altro invero non essendo in questa sede consentito se non verificare che gli indizi di colpevolezza e le surrichiamate ragioni di cui all'art. 254 c.p.p. siano, come in effetti sono, specificatamente indicati, in relazione a risultanze obbiettive e non travisate, e siano quindi valutati in modo formalmente e logicamente ineccepibile.=

In ordine poi alla censura relativa alla necessità di una maggior precisazione del ruolo espletato dal ricorrente, rispetto a quella ricavantesi dagli indizi sopra richiamati, l'infondatezza della doglianza emerge dalla stessa considerazione della provvisorietà delle contestazioni che si elevano nella fase istruttoria, nella quale esse sono suscettibili di una sempre maggior precisazione, in vista della quale la legge stessa richiede solamente che i mandati contengano "un cenno sommario del fatto" (art. 264 c.p.p.).=

Infondata è infine la censura relativa alla mancanza di

querela. Invero il capo di imputazione relativo al reato di associazione per delinquere prima enuncia quali reati fine dell'associazione stessa, le truffe specificate sotto la precedente lettera dell'imputazione, per le quali in concreto si procede penalmente, e poi, a meglio lumeggiare l'indeterminatezza del programma criminoso che deve far da supporto al reato di associazione per delinquere, richiama "numerosi altri fatti truffaldini, allo stato non perseguibili per difetto di querela"; e, d'altra parte, per la sussistenza del reato di associazione per delinquere non è affatto necessaria la stessa commissione dei reati fine, bastando invero, per quanto qui interessa, che sussista un indeterminato, nel numero dei reati da realizzare, programma criminoso, anche se, per avventura, rimasto del tutto ineseguito.=

Il ricorso risulta pertanto infondato, e come tale deve essere rigettato; con la condanna del ricorrente, come per legge, al pagamento delle spese processuali.=

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.=

Roma, 18 febbraio 1985.=

Il Cons.Estensore Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 5 APR 1985
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI LELLO Presidente

1. Dott. Giacomo CECCHI Consigliere

2. » Mario PIANURA »

3. » Giorgio BUOGO »

4. » Valerio SAVOI-COLOMBIS »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro

e da

~~Sena Antonio n.Cosenza 10.10.1941~~

avverso

Sentenza 1.3.1983 della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Catanzaro

202

Udienza in Camera di Consiglio in

data 19.2.1985

SENTENZA

N. 473

REGISTRO GENERALE

N. 25187/83

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.Valerio Savoi Colombis

Lette le conclusioni del P. M. ~~che le quali chiede~~ parere del seguente tenore

"Il Procuratore Generale

Letti gli atti relativi ai ricorsi per cassazione proposti da Sena Antonio e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte diAppello di Catanzaro contro la sentenza della Sezione Istruttoria di quella Corte che in data 1.3.83,in riforma della sentenza emessa dal Giudice Istruttore di Cosenza il 1/3/79 a suo tempo appellata da quel Procuratore Generale,modificava i proscioglimenti pronunziati nei confronti di taluni imputati di associazione per delinquere e di detenzione e porto abusivo di armi dalla formula"perchè il fatto non sussiste"alla formula"per insufficienza di prove" e nei confronti di Porco Francesco,in ordine ai menzionati reati relativi alle armi,alla formula"per non aver commesso il fatto",dichiarando altresì estinti nei riguardi di alcuni dei prevenuti altri reati per i quali nel frattempo era intervenuta amnistia o si era verificato il decesso.

osserva

Il ricorso del Sena(f.369) è inammissibile per non essere stati presentati i motivi.

Il ricorso del Procuratore Generale non appare meritevole di accoglimento.Non essendo soddisfatto delle scarse indagini compiute dalla Sezione,egli chiede l'esperimento di ulteriori accertamenti già indicati in sede di appello previo annullamento del provvedimento impugnato,dolendosi che la Sezione non abbia preso in esame tutte le sue richieste.

Ma egli stesso rileva che il rapporto che enuncia la configurabilità dei reati contestati è"carente di dati precisi e frutto di intuizioni",che la costituzionedegli imputati in due bande criminose è una ipotesi non sufficientemente suffragata dai fatti o collegabile con gli episodi indicati nel rapporto;ed oltre tutto la formulazione dell'imputazione di associazione per delinquere da lui presentata alla Sezione Istruttoria appare piuttosto vaga quanto a finalità e mezzi criminosi,ivi affissandosi il delitto"allo scopo di monopolizzare il controllo della malavita locale attraverso scontri a fuoco,reati contro la persona e il patrimonio,reati di contrabbando,di detenzione e porto d'armi"(f.72).E incidentalmente riconosce che l'indagine, di cui ribadisce genericamente una non apprezzabile utilità,ha perduto ogni significato in termini di lotta alla delinquenza,per il decorso del tempo e le evoluzioni manifestatosi nell'ambiente locale(f.297). Ora non deve dimenticarsi che il Giudice Istruttore ha l'obbligo non già di soddisfare puntualmente tutte le richieste del P.M.,ma bensì "di compiere tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti ed allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verità(art.299 C.P.P.)"; e della carenza non solo della necessità ma anche dell'utilità di quelli non disposti la Sezione ha fornito congrua motivazione.

In realtà,per limitarsi alle indagini più vivamente sollecitate dal P.M.,non sembra potersi desumere al-

cuna utilità dagli accertamenti patrimoniali sugli imputati, nè da quelli finanziari collaterali all'operazione di acquisto del ristorante"La Torraccia",sulla quale, senza peraltro corredo di prove, si afferma essersi determinata la conflittualità delle ipotizzate bande criminali.Lo stesso rapporto d'altronde svuota le vicende di tale operazione di efficacia causale, allorchè afferma che il motivo che favorì la costituzione di una delle associazioni antagoniste va al di là dell'incendio a"La Torraccia", e la formazione delle due bande e gli scontri tra esse"non sono un semplice contratto per l'acquisto di un immobile"(f. 32).

In definitiva gli accertamenti richiesti dal ricorrente erano a tempo opportuno compito della polizia giudiziaria,la quale,prima di redigere una rapporto di denuncia e di inoltrare la"notitia criminis",avrebbe dovuto acquisire gli elementi che tale denuncia fondavano: non del magistrato istruttore,sia in primo che in secondo grado,dinanzi al quale il promovimento dell'azione penale postula una sufficienza già esistente di indizi di reità da elaborare e sviluppare, che per quanto attiene al reato di associazione per delinquere non possono sostanziare un concreto valore sindromatico solo in una serie di arresti effettuati per porto abusivo di armi e munizioni o nelle certezze del verbalizzante,ricavate da fonti confidenziali rimaste anonime; così come la sentenza impugnata inecepibilmente argomenta. P.Q.M. chiede che la Corte

[illegible]

206

Sprema di Cassazione,Prima Sezione Penale,rigetti il ricorso del P.M. e dichiari inammissibile il ricorso di Sena Antonio contro la sentenza in epigrafe,condannando il Sena alle spese."

E questa Corte ,fatte proprie le motivazioni di cui sopra,decide in conformità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 209,531 e 549 C.P.P.,dichiara inammissibile il ricorso di Sena Antonio e rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro; condanna Sena Antonio al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 1985.-

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 MAR 1985
IL CANCELLIERE

207

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Giacomo CECIONI	Consigliere
2. »	Mario PIANURA	»
3. »	Giorgio BUOGO	»
4. »	Valerio SAVOI-COLOMBIS	»

ha pronunciato la seguente

~~O R D I N A N Z A~~
~~S E N T E N Z A~~

sul ricorso proposto da Coppelli Umberto (n. a Gioia Tauro il 24.2.1940);

avverso l'ordinanza 6 giugno 1984 con la quale il G.I. presso il Tribunale di Palmi lo rinviava a giudizio, in stato di custodia cautelare, dinanzi alla Corte di Assise di Palmi per rispondere dei reati di concorso in omicidio volontario aggravato e di associazione per delinquere;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giacomo Cecioni;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi i-

Udienza in Camera di Consiglio in data 19/2/1985

~~ORDINANZA~~
~~SENTENZA~~

N. 477

REGISTRO GENERALE

N. 24112/84

A. Spinosi - Roma

208

inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Osserva:

Deduce il ricorrente la illegittimità della impugnata ordinanza di rinvio a giudizio, in quanto provvedimento abnorme per aver attribuito al ricorrente, nella contestazione del reato di concorso in omicidio volontario, la qualifica di "coautore", definita del tutto anomala e radicalmente estranea a qualsiasi condotta tipica prevista nel diritto sostanziale.=

Indipendentemente dal fondamento del rilievo mosso dal ricorrente in ordine alla legittimità della formulata contestazione del reato in parola, osserva questa Suprema Corte che provvedimento abnorme, come tale soggetto al ricorso per cassazione, è quello che non si inquadra nel sistema processuale ed arreca un pregiudizio non eliminabile con alcuna procedura prevista dalla legge, sì da rendersi necessario, appunto, il ricorso alla Corte regolatrice.=

Ciò non si verifica evidentemente per la ordinanza di rinvio a giudizio, le cui eventuali nullità possono essere sempre dedotte, fatte valere e decise nel giudizio cui essa introduce.=

Ed è in questa prospettiva che il sistema processuale non prevede impugnazione alcuna avverso la ordi-

enza di rinvio, t anne per quanto concerne i provve-
imenti in essa contenuti, che attengano direttamen-
te alla libertà personale. Il proposto ricorso inve-
ste il provvedimento di rinvio in sé preso considé-
rato, provvedimento che, come tale, e come é ricono-
sciuto da stabile giurisprudenza, non é oggetto né
può ricorso per cassazione né ad alcun altro mezzo di
impugnazione.=

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso,
ai sensi dell'art. 207 c.p.p. (in relazione agli arti-
coli 209 e 531 c.p.p.), in quanto proposto contro prov-
vedimento non impugnabile; con la condanna del ricor-
rente, come per legge, al pagamento delle spese pro-
cessuali.=

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese processuali.=

Roma, 19 febbraio 1985.=

Il Cons.Estensore Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 MAR 1985
IL CANCELLIERE

210

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 19.2.1985

SENTENZA

N. 485

REGISTRO GENERALE

N. 27408/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Giacomo CICIONI Consigliere

2. » Mario PIANURA »

3. » Giorgio BUCCO »

4. » Valerio SAVOI COLOMBIS »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PASCHETTO Adriano nato a Gruaro il 23.4.1947

avverso l'ordinanza in data 20.9.1984 del Tribunale di Pordenone che rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Pianura

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

di Cassazione annulli l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone perchè provveda alla scarcerazione di Paschetto Adriano previa verifica della inesistenza di eventuali cause di sospensione del termine di carcerazione preventiva ai sensi del comma 6° dell'art.272 c.p.p.e salvo in ogni caso la applicazione di eventuali misure cautelari a norma dell'art.282 c.p.p.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 20 settembre 1984 il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta da Paschetto Adriano,rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere,detenzione abusiva di armi da guerra nonchè per fabbricazione abusiva delle medesime armi aggravata ai sensi dell'art.112 n.1 C.P. (art.1 della legge 2.10.1967 n.895 sostituito dallo art.9 della legge 14 ottobre 1974 n.497).

Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo,con i contestuali motivi,che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuta differita l'operatività della normativa contenuta nell'art.1 della legge n.398/1984 anche sul punto concernente la mancata considerazione delle aggravanti comuni per il computo della pena edittale ai fini della durata massima della custodia cautelare.

Osserva in diritto:

Il ricorso è fondato.

L'art.1 della legge 28 luglio 1984 n.398 ha sostituito il testo dell'art.255 c.p.p. disponendo,per la

parte che qui interessa, che ai fini del computo della pena agli effetti dei provvedimenti di cattura e dell'art.272 c.p.p. - concernente la durata della custodia cautelare - non si tiene conto, diversamente da quanto prescriveva il testo precedente, delle circostanze aggravanti, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria o di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva.

La citata disposizione, di natura processuale, è di immediata applicazione, dato che non è compresa tra quelle per le quali l'applicazione è rinviata, ai sensi dell'art.30 della suddetta legge n.398 del 1984, a sei mesi dopo la pubblicazione (avvenuta l'1.6.1984) della stessa legge nella gazzetta ufficiale. (in tali sensi anche: Sez. Feriale 27.8.1984, D'Andria sia pure incidentalmente, Sez. Feriale 4.9.1984, Paola; Sez. 1^-23.10.1984, Gubbini; Sez. 1^-23.10.1984, Catola; Sez. 1^-10.11.1984, Giallombardo; Sez. 1^-12.1.1985, Ferrari Bravo).

E' opportuno precisare che non può essere condivisa la tesi che estende, peraltro soltanto agli effetti della durata della custodia cautelare, anche alla disposizione dell'art.1 della citata legge il rinvio dell'applicazione di alcune delle nuove disposizioni dispostoi dalla norma transitoria dell'art.30 della stessa legge.

Tale interpretazione, palesemente in "malam partem" in materia attinente alla libertà personale dell'imputato, urta contro la chiara lettera della norma transitoria, nella quale non è compreso l'art.1, non per dimenticanza del legislatore, ma per una scelta deliberata. Invero nel testo originariamente approvato

dalla Camera dei Deputati la norma transitoria rinviava l'applicazione anche dell'art.1, ma il Senato ha rielaborato il testo, poi definitivamente approvato anche dalla Camera, escludendo tale articolo dalla norma transitoria; Anche se non si conoscono le ragioni specifiche di tale esclusione, dato che la rielaborazione è avvenuta in sede di comitato ristretto della Commissione giustizia, delle cui discussioni non esiste verbalizzazione, tuttavia le ragioni sono facilmente intuibili in base alla "ratio" dell'intera legge, come appresso si dirà. Nè può prospettarsi che al legislatore sia sfuggito il principio dell'immediata applicazione delle disposizioni di natura processuale, dato che, invece, proprio in relazione a tale principio ha dettato la norma transitoria in esame.

L'interpretazione non accolta contrasta anche con la "ratio legis", che è diretta a superare, sia pure con una limitata gradualità circoscritta unicamente alle disposizioni espressamente previste, la così detta legislazione della emergenza attraverso anche un nuovo più liberale regolamento della custodia cautelare.

E', poi, senza fondamento giuridico il principale argomento, su cui si fonda l'ordinanza impugnata, basato sull'assunto che il richiamo dell'art.272 c.p.p. contenuto nel nuovo testo dell'art.255 c.p.p., si riferirebbe esclusivamente al nuovo testo dell'articolo richiamato e non al precedente, con la conseguenza che, essendo strumentalmente inscindibili i due nuovi testi di detti articoli ai fini della determinazione della durata della custodia cautelare,

214

il rinvio dell'applicazione dell'art.272 nella nuova formulazione comporterebbe,necessariamente,il rinvio,sempre ai soli fini della durata della custodia cautelare,anche dell'applicazione del novellato art. 255 c.p.p.

Siffatto argomento, a parte ogni altra considerazione,trascura,da un lato,che il carattere strumentale dell'art.255 c.p.p.non è,come palesemente risulta dal testo delle norme in discussione,in nessun modo incompatibile con la convivenza - finchè non saranno applicabili le disposizioni di cui è stata differita l'entrata in vigore - con il testo precedente dell'art.272 c.p.p.;e non tiene conto,d'altro lato e sopratutto,che la stessa norma transitoria dell'art.30 della legge n.398 del 1984 dispone,espressamente,che fino alla data alla quale è stata rinviata l'applicazione di alcune,specificamente indicate,nuove disposizioni "continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore".

Quindi l'interprete,finchè non entreranno in vigore le disposizioni di cui è stata rinviata l'applicazione,deve,per espressa volontà del legislatore, fare riferimento non al nuovo ma al precedente testo dell'art.272 c.p.p. Ne consegue che la commissione tra le vecchie e le nuove disposizioni viene operata non arbitrariamente ma in base alla norma transitoria,il cui scopo,in conformità della teoria generale del diritto transitorio,è proprio quello di costituire,al fine di attenuarne gli effetti del mutamento del regime giuridico,un sistema di diritto materiale terzo,diverso sia dal vecchio che dal nuovo.

Nè ha pregio il richiamo a principi affermati in relazione all'art.2 C.P.,sulla successione di leggi

penali, ed all'art.25 comma 2° Cost., in quanto essi riguardano unicamente le norme penali sostanziali, mentre nella specie si tratta di legge penale processuale d'immediata applicazione in quanto tale e della relativa disposizione transitoria espressamente prevista dal legislatore.

Nè si dica che l'interpretazione qui accolta attribuirebbe valore retroattivo, senza una espressa disposizione di legge, al nuovo testo dell'art.255 c.p.p. poichè proprio l'immediata applicazione della sopravvenuta norma processuale resta nell'ambito della regola "tempus regit actum".

Invero la legittimità dello stato di custodia cautelare è correlata non soltanto alla legittimità formale originaria del provvedimento di cattura, i cui vizi formali restano sanati e non più deducibili se non tempestivamente dedotti nei modi e nei termini previsti dalla legge, ma anche, data la natura di situazione che si protrae nel tempo, alla permanenza delle condizioni sostanziali di legittimazione che debbono essere sempre presenti; sicchè la mancanza, anche sopravvenuta, delle condizioni sostanziali per la protrazione dello stato di custodia cautelare è sempre deducibile e rilevabile, non essendo ipotizzabile alcuna preclusione. Quindi su tale stato influiscono i mutamenti derivanti sia dall'evoluzione del procedimento (in relazione al titolo del reato ed all'acquisizione ed all'apprezzamento della prova), sia delle sopravvenute norme sostanziali più favorevoli, e sia, come nella specie, da sopravvenute norme processuali che stabiliscono nuove regole per determinare la durata della custodia.

Sulla base delle esposte considerazioni si deve

concludere che con riferimento alla nuova normativa il termine massimo di custodia cautelare, nei confronti del ricorrente, si è ridotto a mesi sei per ciascuna fase processuale.

Ciò in quanto, eliminato dal computo l'aumento per l'aggravante comune di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la pena edittale da 3 a 12 anni di reclusione, prevista per il più grave delitto contestato (art. 1 l. 2.10.1967 n. 895 sostituito dall'art. 9 della legge 14.10.1974 n. 497) non comporta più la emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Ne consegue che, essendo stato il Paschetto privato della libertà personale il 10 aprile 1983, il termine massimo è pari ad anni uno dopo il rinvio a giudizio e tale termine risulta già decorso all'epoca della pronuncia del provvedimento in esame.

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio poichè emessa in violazione della legge che regola i termini massimi della custodia preventiva, con conseguente scarcerazione immediata dello imputato se non detenuto per altra causa.

Invero le norme sulla durata massima della custodia preventiva comportano l'obbligo dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi fase processuale l'evento si verifichi, di ordinare la scarcerazione dell'imputato sulla base del semplice accertamento dell'avvenuto decorso del previsto termine di custodia. La stessa adozione della espressione di "scarcerazione automatica" sottolinea il carattere vincolato del relativo provvedimento che, investendo la compressione del diritto di libertà del cittadino, deve eliminare in qualsiasi momento uno stato di detenzione divenuto illegittimo per

il superamento di quei termini che sono stati previsti per lo svolgimento delle attività processuali nel succedersi delle varie fasi.

E' evidente, quindi, che il provvedimento che decide sulla scarcerazione per la decorrenza dei termini ha una mera efficacia ricognitiva di un effetto che deriva direttamente dalla legge e che tale non è soggetto ad ulteriori verifiche.

Mentre con riguardo al provvedimento impugnato il rinvio al giudice di merito si rivela ingiustificato poichè le condizioni per disporre la scarcerazione dell'imputato risultano "per tabulas", ritiene questa Corte che il rinvio allo stesso giudice non trovi altra giustificazione di fronte all'imperativo di eliminare una carcerazione divenuta illegittima, non potendosi configurare una preclusione atta a protrarre ulteriormente tale stato di fatto.

Invero la facoltà concessa al giudice dall'art. 272, comma 9° C.P.P. (come sostituito dall'art.3 della legge 28.7.1984 n.398) di imporre all'imputato uno o più tra gli obblighi previsti dall'art.282 c.p.p. (facoltà che evidentemente non può essere esercitata da questa Corte di Cassazione in quanto implica delle valutazioni di merito incompatibili con la funzione di legittimità) non è sufficiente a giustificare il rinvio al giudice di merito, con conseguente protrazione di una situazione illegittima, sia perchè estraneo agli effetti devolutivi della impugnazione nella specie contrassegnata dalla violazione di legge e sia perchè l'anzidetta facoltà, concepibile con effetto sospensivo in rapporto al beneficio discrezionale della libertà provvisoria,

218

non è concepibile invece con il diritto a conseguire la scarcerazione per il decorso dei termini, diritto che non può, evidentemente, essere vanificato da una situazione processuale non dipendente da fatto volontario dell'imputato.

D'altro canto, mentre lo stesso art.272 citato, al 1° comma, prevede la possibilità di ripristinare la misura cautelare anche fuori dei casi di applicazione degli obblighi di cui all'art.282 c.p.p. (ove risulti che l'imputato si è dato o è per darsi alla fuga) va ribadito l'effetto dichiarativo della sentenza di questa Corte di cassazione la cui esecuzione, comportante la materiale liberazione dell'imputato, va rimessa al pubblico ministero presso l'organo che pronunciò il provvedimento annullato perchè, "ordini l'immediata liberazione del detenuto e dia gli altri provvedimenti occorrenti" tra cui ben possono essere ricompresi quelli previsti dall'art.272,9° comma c.p.p.

P.Q.M.

Letti gli art.531 e 539 nn.4 e 8 C.P.P.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la immediata scarcerazione del Paschetto Adriano, se non detenuto per altra causa; dispone che il presente dispositivo sia immediatamente comunicato al Procuratore Generale presso questa Corte per i provvedimenti di cui all'art.551 c.p.p. in relazione all'art.272, comma 9° stesso codice.

Roma, li 19 febbraio 1985

Il Relatore

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 28 MAR 1985
IL CANCELLIERE

219

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

data 20-2-1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Leo PICCININNI - Presidente -

N. 491

1. Dott. Giulio FRANCO - Consigliere -

2. » dott. Edeo DE VINCENTIIS »

REGISTRO GENERALE

3. » Pietro COLONNA »

N. 24242/84

4. » Giuseppe PERROTTI »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

MIRANDA SIMONE

avverso l'ordinanza 7-9-1984 del Tribunale di MODENA

Sentita la relazione fatta dal Consigliere PIETRO COLONNA

Letta le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la corte

Stamperia Reale di Roma

220

di condanna oggetto del ricorso e contiene il riferimento al pagamento delle spese processuali,

ritenuto

Con sentenza in data 7-7-1986 il tribunale di MODENA ha applicato all'on. [illegible] di accoglimento [illegible] dei termini di custodia cautelare, ogni altra [illegible] in ordine al reato [illegible] di MIRANDA SIMONE avverso [illegible] [illegible] [illegible]

221

immediata applicazione ma, in virtù della norma transitoria dell'art. 32 di detta legge, sono entrate in vigore il 2 febbraio 1985, salva la proroga al 30 novembre 1985 prevista dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985 n. 4 per gli imputati di determinati delitti, fra i quali non è compreso quello di rapina pluriaggravata in oggetto.

In base alla vecchia disciplina, quindi, il MIRANDA non aveva titolo alla scarcerazione per decorrenza dei termini: questi erano invero di anni 2 per la rapina (art. 272 I° co. n. 2) c.p.p. vecchio testo) divenuti anni 4 dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio (comma V° n. 1) del citato vecchio testo dell'art. 272 c.p.p.).

Ora essendo esatto il rilievo del requirente ed erroneo l'argomento del ricorrente, essendo entrata in vigore dopo la presentazione del ricorso la nuova disciplina dell'art. 272 c.p.p., occorre riesaminare la posizione processuale del MIRANDA alla luce del testo oggi attuale del citato articolo, salva la nuova proroga che non riguarda la fattispecie in oggetto.

Va, peraltro, ribadito che, come correttamente rileva il requirente, in virtù dell'art. 255 c.p.p., nel testo attuale, (dopo la modifica introdotta dall'art. 1 legge 398/1984) per la determinazione della pena, ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare si deve tener conto, fra l'altro, di circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Le circostanze aggravanti di cui al terzo comma nn. 1) e 2) del

222

l'art. 628 c.p. sono circostanze ad effetto speciale, nel significato a queste attribuito dall'art. 5 della legge 31-7-1984 n. 400 che ha sostituito il terzo comma dell'art. 63 c.p., in quanto importano un aumento edittale superiore ad un terzo della pena.

Per effetto di questo aggravante la durata della custodia cautelare fissata nel nuovo testo dell'art. 272 c.p.p. per il delitto di rapina di cui agli artt. 110-628 I°-III° co. nn. 1-2 c.p. contestato al MIRANDA è di anni 1 e mesi 6 nella fase istruttoria (comma I° n. 4) lett. a) del citato articolo) essendo il mandato di cattura obbligatorio ed essendo la pena edittale della rapina prevista non inferiore nel massimo a venti anni.

Questo termine si è raddoppiato per il MIRANDA (art. 272 III° co. n. 5) c.p.p. nuovo testo) dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio, così che, essendo l'imputato detenuto dall'11-3-1983, il nuovo termine si consumerà, salvo ulteriori progressioni, solo dopo tre anni a partire da questa data.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 20-2-1985

L'estensore
Pietro Colonna

Il presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 28 MAR 1985
IL CANCELLIERE
Mario de Cot

IL C...

223

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *data* 20.2.1985

SEZIONE 1 PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA

Dott. Leo BOCCHINI - Presidente - N. 492

1. Dott. Giulio FRANCO - Consigliere -

2. » dott. Edeo DE VINCENTIIS » REGISTRO GENERALE

3. » Pietro COLONNA » N. 24243/84

4. » Giuseppe PERROTTI »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

QUATTRONE Pietro n. Cardeto il 16.3.1926

avverso l'ordinanza in data 28 agosto 1984 del Tribunale di Reggio Calabria (proc. pen. n. 425/84 R.G.T. contro Serraino Francesco + 33)

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.

224

Osserva

con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto nel corso degli atti preliminari al giudizio l'istanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere proposta dal difensore di Pietro Quattrone, rinviando la giudizio dello stesso Tribunale per rispondere a altri dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di interesse privato in atti di ufficio, rilevando che, come si ricavava dall'ordinanza di rinvio a giudizio, il Quattrone, collocato ai vertici di una "cosca" mafiosa, era persona particolarmente pericolosa e che le dedotte precarie condizioni di salute non erano di gravità documentate.

Il difensore del Quattrone ricorre in cassazione per mancanza di motivazione. Sostiene che il giudizio sulla pericolosità dell'imputato sia stato in definitiva basato dal giudice istruttore e quindi dal Tribunale su mere affermazioni contenute nei rapporti

dei carabinieri e che quanto alle condizioni di salute dello stesso imputato, esse avrebbero potuto essere accertate di ufficio dal Tribunale –

Il ricorso è infondato

Condizione necessaria per l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è, come nel caso, obbligatoria, è che risulti "evidente" che non sussistono le ragioni, tra cui quella della pericolosità sociale dell'imputato, per le quali, nei casi di mandato di cattura facoltativo, può essere emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale (art. 254 bis secondo comma in relaz. all'art. 254 secondo comma c.p.p.) –

Tale evidenza è stata legittimamente esclusa dal Tribunale sulla base dell'atto conclusivo dell'istruzione formale, dal quale al contrario risultava che il Quattrone era persona di marcata pericolosità.

Nè tale giudizio di merito, conforme agli atti processuali, può essere sindacato in sede

226

di legittimità

Manifesta è altresì l'infondatezza dell'altra doglianza, posto che neppure con il mezzo in esame ha ritenuto di poter specificare in che consistano le "circostanze di salute particolarmente gravi" (art. 254 bis terzo comma) alle quali il Tribunale, non obbligato ad accertarle di ufficio, non avrebbe tenuto conto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 20 febbraio 1985

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -7 MAR 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Corrado CARNEVALI	Presidente
1. Dott.	Paolo SCOPELLITI	Consigliere
2. »	Renato DE TULLIO	»
3. »	Francesco VIZZA	»
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SPADARO Vincenzo

avverso l'ordinanza 22 giugno 1984 del Tribunale di Palermo

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Renato De Tullio

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede rigettarsi il

227

Udienza in Camera di Consiglio in

data 26.2.985

SENTENZA

N. 537

REGISTRO GENERALE

N. 26869/84

A. Spinosi - Roma

228

ricorso:

Osserva:

Con l'ordinanza indicata ci si pone il Tribunale di Palermo, decidendo nell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza 16 aprile 984 con la quale il giudice Istruttore aveva disposto la scarcerazione per mancanza di indizi di Spadaro Giuseppe - imputato dei delitti di cui all'art. 415 bis c.p. e 75 legge 685/75, ha revocato l'ordinanza impugnata.

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione lo Spadaro deducendo:

a) la lesione del diritto di difesa per omesso deposito degli atti previa della procura del Tribunale.

b) il vizio di motivazione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Quanto alla dedotta violazione del diritto alla difesa va rilevato che la legge processuale non prescrive né il deposito degli atti relativi al provvedimento interposto né alcun altro adempimento equipollente.

Del resto la mancata previsione di adempimenti a forma di tali nei sensi sopra indicati trova una sua logica e coerente motivazione sia nel carattere incidentale dei procedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato sia nell'esigenza di tutela del segreto istruttorio.

Non è fondata neppure la censura relativa alla moti-

229

sazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale, pertanto, ha dato pieno conto della decisione adottata rilevando che, a carico dello Sfondaro, sussistono molteplici e non equivoche elementi di responsabilità scaturenti dalle dichiarazioni rese dai coimputati Corrello Stefano e Scuola Vincenzo che lo hanno indicato come appartenente alla cosca mafiosa degli Sfondaro (c.d. famiglia di Ceci e dei suoi fratelli), personalmente inferiore nella zona solo alla cosca dei Greco.

La decisione impugnata è, quindi, motivatamente fondata su elementi concreti che integrano specifici e significativi elementi di esclusivezza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il 25 febbraio 1985

L'estensore

[signature]

Il Presidente

[signature]

IL CANCELLIERE

[signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 28 MAR 1985

IL CANCELLIERE

[signature]

230

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera di Consiglio in data 26.2.1985

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

SENTENZA

N. 564

REGISTRO GENERALE

N. 25140/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Angelo VELLA Consigliere

2. » Mario PIANURA »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Pasquale LA CAVA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

LOIACONO Francesco nato il 29.7.1957 a Nicotera

avverso l'ordinanza in data 9 luglio 1984 del Tribunale di Catanzaro;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Pianura

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

rigetti il ricorso e condanni il ricorrente alle spese.

Osserva:

Loiacono Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 9 luglio 1984 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, ha confermato il mandato di cattura 27 giugno 1984 emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Vibo Valentia per i delitti di associazione per delinquere (art.416 c.p.) e di associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p. introdotto dalla legge 13 settembre 1982 n.646).

A sostegno della impugnazione il ricorrente, con i motivi addotti dal difensore, ha denunciato la violazione del principio della irretroattività della legge penale sul rilievo che la condotta a lui addebitata, nell'ambito del reato permanente contestatogli, iniziatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge 13.9.1982 n.646, sarebbe stata ritenuta ricompresa fino alla data predetta sotto l'impero dell'art.416 c.p. e, successivamente, sotto l'impero dell'art.416 bis c.p., nonchè il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli specifici indizi di colpevolezza.

Il ricorso è privo di fondamento.

Per quanto, infatti, concerne il primo motivo di ricorso la proposizione difensiva è giuridicamente erronea poichè, nella ipotesi di reato permanente quale quello contestato al Loiacono, il tempus delicti, ai fini dell'applicazione della legge penale, va identificato con quello della consumazione. Contrariamente a quanto avviene nel reato istantaneo, in cui il

232

momento consumativo si esaurisce in un determinato istante, nel reato permanente la consumazione non è istantanea, ma si protrae nel tempo cosicchè la lesione del bene giuridico che si produce in un dato momento continua a protrarsi anche dopo il momento iniziale. Orbene, proprio perchè la protrazione dell'evento si verifica per volontà del colpevole e coincide con l'attività da lui svolta diretta a farlo perdurare, nell'ipotesi che si succedono due leggi, l'una più severa dell'altra, ove la permanenza continui sotto l'impero della nuova e più grave legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione perchè sotto di essa il reato è commesso con il realizzarsi degli elementi oggettivo e soggettivo. Sotto tale profilo, pertanto, non si vede come possa parlarsi di violazione del principio di irretroattività della legge penale con riferimento alla contestazione dell'art. 416 bis c.p. relativa all'attività posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, anche se considerata come protrazione nel tempo della precedente condotta.

Tale principio, di carattere generale, presuppone, in ogni caso che si tratti di norme penali omologhe e cioè che hanno per oggetto la stessa struttura, differenziandosi solo per la diversa gravità sanzionatoria. Ma tale ipotesi non ricorre tra i delitti di associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso anche se ricompresi sotto lo stesso titolo dei delitti contro l'ordine pubblico.

Mentre, infatti, l'associazione per delinquere si realizza con l'accordo, di carattere generale e continuativo, di tre o più persone per l'attuazione di un

programma di delinquenza, l'associazione di tipo mafioso ha una propria specifica autonomia che la differenzia dal reato di cui all'art.416 C.P.; infatti oltre al vincolo associativo tra tre o più persone l'elemento caratterizzante è rappresentato dalla forza di intimidazione propria della mafia o di analoghe consorterie e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per la realizzazione delle varie finalità. E' evidente che tra queste finalità solo quella di commettere delitti coincide con quella specifica dell'associazione per delinquere ma la coincidenza finisce qui, perchè per l'associazione mafiosa la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso la forza intimidatrice di cui si è detto.

E' questo, evidentemente, un elemento distintivo che assume effetto specializzante rispetto alla fattispecie di cui all'art.416 c.p. e comporta perciò, quando ne ricorrono gli estremi, l'applicazione dell'art.416 bis c.p. in virtù dell'art.15 c.p. sul concorso di norme apparenti.

Ma l'art.416 bis c.p. (che non rappresenta una aggravante dell'art.416 da cui differisce anche per il nomen juris) prevede anche altre due finalità, (l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici oltre alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti) che, pur non necessariamente dotate in astratto di connotazioni criminose, divengono illecite qualora il mezzo per conseguirle si identifichi nella coazione morale tipica dell'attività mafiosa.

E' evidente che in tali ulteriori ipotesi esiste una completa autonomia concettuale e giuridica del nuovo reato rispetto a quello di associazione per delinquere per cui è ipotizzabile una distinta contestazione che, proprio in ossequio al principio della irretroattività della legge penale, non può comprendere condotte antecedenti alla entrata in vigore della disciplina giuridica.

Per quanto, poi, concerne l'ulteriore motivo di ricorso concernente il contenuto intrinseco della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, basterà rilevare, per contestarne la fondatezza, che il controllo di legittimità riservato a questa Corte di cassazione, nella ipotesi di conferma dal parte del Tribunale del riesame del provvedimento restrittivo, è diretto unicamente ad accertare che dalla combinazione delle due motivazioni, nel loro effetto di integrazione, possa rilevarsi l'iter logico seguito dal giudice per comprimere la libertà personale sulla base della enunciazione di indizi corrispondenti ai requisiti di cui all'art.264 c.p. A nulla rileva infatti che gli indizi stessi non abbiano la stessa concludenza delle prove richieste per condannare poichè, ai fini della misura di cautela processuale, è sufficiente il "fumus" di colpevolezza e cioè la esistenza di elementi tali da cui desumere, con processo logico induttivo, il coinvolgimento dell'imputato sia pure nell'ambito di una valutazione allo stato degli atti.

Alla luce di tali principi, costantemente affermati da questa Corte, risulta evidente la congruità della motivazione adottata dal Tribunale di Catanzaro,

in sede di conferma del mandato di cattura, in quanto non solo ha verificato la consistenza e convergenza degli elementi indiziari specifici enunciati nel provvedimento restrittivo attraverso l'esame obiettivo degli atti processuali trasmessi a norma dello art.263 ter c.p.p., ma li ha arricchiti con la indicazione, nel rispetto del segreto istruttorio, di precisi fatti di accusa contro le quali le deduzioni difensive, ancorchè bisognevoli delle opportune verifiche, non sono apparse di tale portata da elidere allo stato degli atti, la forza indiziante dei primi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Letti gli art.263 quater, 531 e 549 C.P.P.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, li 26 febbraio 1985

Il Relatore

IL PRESIDENTE

Mario di Mauro

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 28 MAR 1985
IL CANCELLIERE

236

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 3/12/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta degli Ill.mi Sigg.:

N. 548

Dott. Leo PICCININNI Presidente

1. Dott. Pasquale V. MOLINARI Consigliere

2. » Mario PIANURA »

3. » Renato DE TULLIO »

4. » Vincenzo VALENTE »

REGISTRO GENERALE

N. 33603/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **1) Cozzolino Riccardo 2) Cozzolino Simone 3) Cozzolino Pietro 4) Vernengo Antonio 5) Vernengo Pietro 6) Nicolini Angelo 7) De Martino Patrizia 8) De Rosa Giovanni 9) Belsino Nicola 10) Rega Filippo 11) Pelusio Antonio 12) Mangia Rossana 13) Scava Salvatore 14) Carvanio Umberto 15) Bumbaca Gaetano 16) Nicciarelli Valdivio 17) Guerrieri Bruno 18) Gentile Bruno 19) De Simone Antonio**

avverso la sentenza 3 maggio 1984 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

237

Dott. De Tullio

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A. Eracci che ha concluso come da dispositivo

Uditi i difensor

Con la sentenza indicata in epigrafe Cozzolino Riccardo, Cozzolino Simone, Cozzolino Pietro, Vernengo Antonio, Vernengo Pietro, Rega Filippo, Nicolini Angelo, De Rosa Giovanni, Cervasio Umberto, sono stati dichiarati colpevoli dei delitti di cui agli artt. 416 c.p., 75 II e IV comma legge 685/75 e 292; 295, II comma lett. D C.P.R. 23.1.1973 per essersi associati tra loro al fine

di commettere, e commettendo, traffico illecito di sostanze stupefacenti e di tabacchi lavorati esteri, De Martino Patrizia, Belsino Nicola e Mangia Rossana dei delitti di cui agli artt. 416 c.p. e 75 legge 685/75 come contestati ai precedenti imputati - altri imputati di ulteriori reati loro contestati.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati retro indicati.

Gli imputati De Rosa Giovanni, Belsino Nicola, Peluso Antonio, Mangia Rossana, Scava Salvatore, Bumbaca Gaetano, Nicciarelli Valdivio, Guerrieri Bruno e Gentile Bruno non hanno presentato motivi di ricorso.

Cozzolino Pietro, Riccardo e Simone deducono:

a) la violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto, in violazione del principio di cui all'art. 15 c.p., ammissibile il concorso tra le ipotesi di cui all'art. 416 c.p. e quella di cui all'art. 75 della legge 685/75.

b) il difetto della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di associazione per delinquere.

Cozzolino Pietro, inoltre, deduce la violazione dell'art. 88 c.p.p. per avere la Corte d'Appello,

con errata motivazione, rigettato la richiesta di sospensione del procedimento a cagione delle sue condizioni mentali.

Vermengo Antonino deduce: la nulità del giudizio di appello per essersi "adottato il rito che contempla la detenzione dell'imputato e non quello che avrebbe dovuto contemplare, invece, la contumacia".

Lo stesso Vermengo, insieme al coimputato Vermengo Pietro, deduce la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui all'art. 416 c.p. e 75 legge 685/75 e al diniego di concessione delle attenuanti generiche.

Nicolini Angelo deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti associativi.

De Martino Patrizia, con motivo contestuale, deduce:

a) la nullità del giudicato di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione.

b) mancanza di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità che in ordine alla proposta richiesta di riduzione della pena.

c) difetto di motivazione e travisamento di fatto in ordine all'affermazione di responsabilità per il

delitto di cui all'art. 75 legge 685/75.

Rega Filippo deduce:

a) difetto dimotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati.

b) difetto di motivazione in ordine al diniedo di concessione delle attenuanti generiche e di quelle della minima partecipazione al fatto nonchè in ordine alla richiesta di riduzione della pena.

Cervasio Imberto deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti di cui all'art. 114 c.p.

De Simone Antonio deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 455 c.p.

Prima di enunciare dettagliatamente le varie censure articolate dai ricorrenti va rilevato che i ricorsi proposti dal De Rosa, dal Belsino, dal Peluso, dalla Mangia, dallo Scava, dal Bumbaca, da Nicciarelli dal Guerrieri e dal Gentile vanno dichiarata inammissibili per mancanza di motivi. Tutti i suddetti ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di £. 200.000 alla Cassa delle ammende.

Quanto alle censure proposte dagli altri ricorrenti va rilevato, per quanto attiene alla configurabili-

tà ed al concorso dei delitti contestati, che la Corte di Appello ha ritenuto bene accertata la sussistenza di un sodalizio delittuoso tra i vari imputati finalizzato al compimento di una serie di delitti consistenti essenzialmente in traffico di stupefacenti ed in commercio di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

Tale convincimento è stato formulato dalla Corte di Appello sia in base alle dichiarazioni rese dagli stessi imputati sia in virtù dei risultati probatori acquisiti nel corso di intercettazioni telefoniche protrattesi per un periodo di circa 45 giorni. Sul punto, quindi, la motivazione è adeguata e coerente con le risultanze processuali sicchè le generiche censure proposte dai ricorrenti non hanno fondamento anche perchè, in buona sostanza, per lo più non evidenziano veri e propri difetti di motivazione ma tendono ad accreditare in questa sede un'inammissibile più favorevole valutazione delle risultanze processuali.

Va, inoltre, sottolineata l'esattezza di un principio giuridico che sorregge la decisione impugnata e che tuttavia forma oggetto di censura da parte dei ricorrenti. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto, nella specie, ben configurabile il con-

corso tra il delitto di associazione per delinque re ex art. 416 c.p. e quello di cui all'art. 75 della legge 685/75; tale concorso è stato ritenuto ammissibile dalla Corte d'Appello in funzione della considerazione che è rimasto accertato agli atti che gli imputati si sono associati tra loro per commettere non solo più reati di spaccio di stupefacenti ma anche altri reati quale il contrabbando di sigarette e la spendita di monete falsificate. Risulta, quindi, dal convincimento espresso dalla Corte di merito, che varie e molteplici sono state le attività delittuose contestate agli imputati sicchè ne deriva chè è fondata, in fatto, la distinta contestazione della generica ~~punizione~~ previsione delittuosa di cui all'art. 416 c.p. e di quella specifica prevista dalla legge speciale.

Ciò premesso va rilevato, quanto alle ulteriori censure proposte dai ricorrenti, che motivatamente la Corte di Appello ha disatteso tutte le istanze proposte dal Cozzolino Pietro fondate su una sua pretesa infermità mentale.

La Corte di appello, dato atto che l'assunto difensivo è del tutti sfornito di prove, ha provveduto ad una dettagliata valutazione anche del comportamento processuale dell'imputato deducendone l'asso-

luta insussistenza di qualsiasi idoneo motivo per un approfondimento dell'indagine circa la dedotta incapacità.

Il Vernengo Antonio risulta regolarmente dichiarato contumace per cui non ha fondamento la sua generica doglianza al riguardo proposta.

La responsabilità dello stesso e quella del Vernengo Pietro risulta fondata su congrue argomentazioni coerenti con le già esposte risultanze processuali.

Le attenuanti generiche sono state motivatamente negate sia in considerazione della gravità dei fatti sia in considerazione della tenuità delle pene determinate in primo grado; le medesime considerazioni rendono legittima, dal punto di vista della motivazione, la decisione impugnata anche per quanto attiene alla determinazione della pena.

La doglianza proposta dalla De Martino Patrizia, con il motivo di ricorso contestuale alla dichiarazione di impugnazione, non trova riscontro negli atti processuali oltre a non essere stata proposta ai giudici di appello.

Senza fondamento, inoltre il Rega Filippo ed il Cervasio Umberto si dolgono della mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte

di merito esclude un suo minore coinvolgimento nel l'attività delittuosa contestata e dà ragione del la mancata concessione dell'attenuante, peraltro genericamente richiesta.

La posizione processuale del De Simone, dichiarato colpevole del reato di cui allo art. 455 c.p. è stata adeguatamente valutata dalla Corte di Appel lo che ha puntualmente osservato come depongano a suo carico e il ritrovamento in suo possesso di banconote false e il suo tentativo di nasconderle e distruggerle messo in atto al momento della per- quisizione da parte della Polizia Giudiziaria.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricor renti in solido al pagamento delle spese processua li e di £. 200.000 alla Cassa delle Ammende.

P. T. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissili i ricor si di De Rosa Giovanni, Belsino Nicola, Peluso An- tonio, Mangia Rossana, Scava Salvatore, Bumbaca Gaetano, Nicciarelli Valdivio, Guerrieri Bruno e Gentile Bruno' e rigetta i ricorsi degli altri impu- tati. Condanna tutti i ricorrenti in solido al paga mento delle spese processuali e ciascuno al versa- mento di £. 200.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 aprile 1985

245

- 10 -

IL PRESIDENTE

Ecc. Dott. Leo PICCIONI

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Renato DE TULLIO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -7 NOV 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO, Presidente

1. Dott. dott. Angelo VELLA, Consigliere

2. » Mario PIANURA

3. » Vincenzo VALENTE

4. » Pasquale LA CAVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Giuffrè Vincenzo Domenico

avverso l'ordinanza 30-8-'84 della Sezione di Corte d'Appello di Reggio Calabria

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vella

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede [illegible]

246

Udienza in Camera di Consiglio in data 26-2-'85

SENTENZA

N. 551

REGISTRO GENERALE

N. 27101/84

A. Spinosi - Roma

247

ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, si osserva:

Gio' Vincenzo Bonica, appellante avverso sentenza di condanna ad anni 11 di reclusione e £ 1.000.000 di multa, per vari delitti tra cui quello di associazione a delinquere (art.416 bis, co.2°,3°,4° e 5° c.p.) in relazione all'art. xxx co.4° art.cit. (per aver fatto parte di associazione armata, arrestato il 7-4-'84 dal Tribunale di Foggi, richiedeva di essere scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva, ex art.272 IV comma dell'art. 1 c.p.p., l.28-7-'84, n.398. La Sezione di Corte d'Assise di S. Severo con ordinanza 30-8-'84 rigettava detta istanza, avverso la quale il Bonica proponeva ricorso per cassazione, deducendo come motivo unico, la violazione dell'art.1 l.cit., consistente con l'omessa "abbinazione" dei reati ascrittigli delle aggravanti contestate, riducendo così la pena a misura rientrante nei limiti che avrebbero imposto la scarcerazione automatica.

Il ricorso è infondato.

Devesi innanzitutto precisare che tra le aggravanti del reato di cui all'art.416 bis c.p. attribuito al ricorrente è stata contestata quella di cui al 4° co. dell'art. cit. che determinando una pena edittale superiore ad un terzo rispetto a quella stabilita dal 1° co. di detto articolo, è circostanza ad effetto speciale per espressa definizione legislativa (art.5, l.31-7-'84, n.400, sostitutivo del 3° co. dell'art.63 c.p.). Sicchè di essa non può il Giudice non tener conto nel computo della pena ai fini della determinazione della durata della custodia cautelare, secondo quanto disposto dall'art.272 c.p.p. novellato dall'art.3 l.28-7-'84, n.398. Ma mentre l'art.1 della legge citata è di immediata applicazione, l'art.3, sostitutivo dell'art.272 cit. potrà essere applicato solo dopo il 30-11-'85 secondo quanto disposto dall'art.30 l.398/84, ovvero il combinato disposto dell'art.1 l.7/85, che ha differito tale data di applicazione del citato art.3, stabilita prima al 2-2-'86. Ispirato a tale principio l'ordinanza di cui sopra, avendo ritenuto il ricorso, con la condanna del ricor-

248

...nte alle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Prima Penale

...ti gli art. 524, 531 e 549 c.p.c.

r i g e t t a

il ricorso proposto da Giolitti Vincenzo Domenico avverso l'ordinanza 30-6-'84 della Sezione ~~dixx~~ Corte d'Appello di Reggio Calabria e

c o n d a n n a

il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma lì 25 febbraio '85

Il Consigliere Estensore — Il Presidente

Mario di Mauro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II - 7 MAR 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

249

Udienza in Camera di Consiglio in data 25-3-'[illegible]

SENTENZA

N. 553

REGISTRO GENERALE

N. 27656/[illegible]

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. dott. Angelo VELLA Consigliere

2. » Mario PIATURA »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Pasquale LA CAVA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ciolfrè Vincenzo Domenico

(Appellante avverso sentenza 7-4-'84 del Tribunale di Pal= mi con la quale venne condannato alla pena di a.11 di rcl. e £ 1.000.000 di multa per vari reati tra cui quel= lo p.e p. dall'art.416 bis, co.2° e 4° c.p.).

avverso l'Ordinanza 27-9-'84 con la quale la Sezione di Cor= te d'Appello di Reggio Calabria respingeva la sua istan= za di concessione di libertà provvisoria per gravi moti= vi di salute o la concessione della custodia in carcere in arresti domiciliari.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vella

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede rigettarsi il

250

ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, formulando le seguenti osservazioni che questa Corte ritiene di far proprie per la loro fondatezza:
"Con l'unico articolato motivo la difesa del ricorrente "lamenta in primo luogo difetto di motivazione sul punto "concernente la compatibilità dello stato di detenzione "con le condizioni di salute dell'imputato ed in secondo "luogo contraddittorietà della motivazione in ordine al "diniego della misura degli arresti domiciliari, pur in pre= "senza della riconosciuta esigenza di ricovero ospedaliero.
"Il ricorso è infondato..
"Invero, quanto alla prima questione, basterà rilevare che "il giudizio del Tribunale"(rectius;della Corte) "è fonda= "to sulle risultanze degli accertamenti medici dai quali "è emerso che il Giof rè necessitava di intervento chirur= "gico per ulcera duodenale da effettuarsi in centro ospe= "daliero fornito di reparto di rianimazione trattandosi "di soggetto portatore di turbe cardiologiche. Tale quadro "clinico non è stato ritenuto incompatibile con lo stato "di detenzione, posto che in materia di deroga al divieto "di libertà provvisoria, sussistente nella specie in rela= "zione al delitto di cui all'art. 415 bis c.p., si può ave= "re riguardo soltanto a situazioni assolutamente eccezio= "nali, di accertata ed obbiettiva incompatibilità, dovendosi "avere riguardo soltanto a stati di malattia di estrema gra= "vità e tali di non essere suscettibili di adeguata cura "non soltanto nei centri clinici degl'istituti penitenziari "ma anche negli ospedali civili o in altri luoghi esterni "di cura (Cass?Sez. 1^, 16-3-'77, Platani e 13-12-'82, Gi noglio).
"Pertanto i giudici di merito, disponendo il ricovero del= l'l'imputato presso la Clinica chirurgica del policlinico "dell'Università di Messina con piantonamento, hanno adotta= "to una decisione che non contrasta con la reiezione della "istanza di libertà provvisoria e neppure con il diniego "della misura degli arresti domiciliari, posto che anche "quest'ultimo provvedimento negativo è adeguatamente mo= "vato non soltanto con riferimento all'attuale esigenza "ricovero ospedaliero, ma anche in relazione all'elevato

251

"grado di pericolosità sociale del prevenuto, condannato,
"seppur con sentenza non definitiva, alla pena detentiva di
"anni 11 di reclusione per i delitti di associazione e de-
"linquere di tipo mafioso (art. 416 bis, 2° co. c.p.), aggra-
"vato ai sensi del 4° co. della norma citata, oltre che per
"vari episodi di [illegible] aggravata."

P. [illegible]

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Prima Penale

letti gli artt. 524, 531 e 549 c.p.p.

r i g e t t a

il ricorso proposto da Gioffrè Vincenzo Domenico avverso l'Ordinanza 27-9-'84 della Sezione di Corte d'Appello di Reggio Calabria e

c o n d a n n a

il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, lì 26-2-'84

Il Consigliere Estensore — Il Presidente

[signature] — Mario Di Mauro

[illegible]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 -7 MAR 1985
IL CANCELLIERE
[signature]

1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

252

Udienza in Camera di Consiglio in data 28/2/85

SENTENZA

N. 566

REGISTRO GENERALE

N. 24960/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Aldo VESSIA	Presidente	
1. Dott.	Stanislao SIBILIA	Consigliere	
2. »	Domenico MALTESE	»	
3. »	Alberto PASSARELLI	»	
4. »	Giorgio BUOGO	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da RUGA BENITO ANTONIO

avverso l'ordinanza 25/6/84 del Tribunale di Reggio Calabria, che rigettava l'appello contro l'ordinanza I9/I/84 del Giud. Istr. di Locri, che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi e l'istanza di commutazione della detenzione negli arresti domiciliari -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sibilia

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso nella parte relativa alla scarcerazione per mancanza di indizi, e rigetti nel resto, con la condanna del ricorrente alle spese -

RILEVA-

Con ordinanza I9.I/84 il G.I. di Locri respingeva nei confronti di Ruga Benito Antonio (imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso: art.4I6/bis C;P;) la richiesta di scarcerazione per insufficienza di indizi e l'istanza di commutazione della detenzione in arresti domiciliari.

A sua volta il Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art.263/ter C.P.P., con ordinanza in data 25/6/84, rigettava l'appello proposto contro l'anzidetto provvedimento del G.I. nell'interesse del Ruga.

Costui ha proposto ricorso avverso la predetta ordinanza, deducendo, con motivi presentati dal suo difensore, mancanza di motivazione e violazione di legge sia con riferimento alla rilevata sussistenza degli indizi, sia in relazione alla denegata sostituzione della carcerazione con gli arresti domiciliari.

OSSERVA:

Conformemente a quanto dedotto dal requi-

254

rente P.G.p va rilevato che il proposto ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

E' inammissibile infatti nella parte relativa alla disposta reiezione dell'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi, giacché risulta accertato in atti che, nel procedimento che lo riguarda, il Ruga è stato già rinviato a giudizio con ordinanza 6/8/84 del G.I. di Locri. Ed è pacifico che il provvedimento di scarcerazione per mancanza di indizi può essere adottato soltanto nella fase dell'istruzione e non già dopo la chiusura dell'istruttoria, giacché altrimenti verrebbe a sottoporsi a riesame l'ordinanza di rinvio, che invece sul punto è inoppugnabile.

Per quanto riguarda poi la parte relativa al diniego di applicazione della misura degli arresti domiciliari, il ricorso è infondato, perché la motivazione dell'impugnato provvedimento appare del tutto insuscettibile di censure.

Invero, a parte il rilievo che ai sensi dell'art.254/bis c.p.p. (introdotto con l'art.13 della legge 28/7/1984,n.398) può essere adottata la misura degli arresti domiciliari anche nei confronti di imputato di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, solo quando però risulta evidente che non sussistono le ragioni osta-

tite indicate nell'art.254 c.p.p., sta di fatto che dall'impugnata ordinanza risulta esattamente evidenziata la sussistenza di una ragione impeditiva, individuata nel pericolo per l'inquinamento delle prove, in considerazione della natura associativa del reato contestato al Ruga e dell'ampia libertà di comunicazione e di contatto consentita dalla invocata misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa alla richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi, rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 28 febbraio 1985 IL PRESIDENTE

Il Cons. Rel.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 22 MAR 1985

IL CANCELLIERE

256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Arc. VESSIA Presidente

1. Dott. Stanislao SIBILIA Consigliere

2. » Domenico MALTESE »

3. » Alberto PASSARELLI »

4. » Giorgio BUOGO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da RUGA BENITO ANTONIO

avverso l'ordinanza 29/5/1984 del Tribunale di Reggio Calabria, che rigettava l'appello contro l'ordinanza 28/12/83 del Giud. Istr. di Locri, che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi e l'istanza di commutazione della detenzone negli arresti domiciliari -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sibilia

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

Udienza in Camera di Consiglio in data 28/2/85

SENTENZA

N. 567

REGISTRO GENERALE

N. 2503I/84

di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso nella parte relativa alla scarcerazione per mancanza di indizi, e rigetti nel resto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese -

RILEVA:

Con ordinanza 28/12/83 il G.I. di Locri respingeva nei confronti di Ruga Benito Antonio (imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso: art. 416/bis c.p.) la richiesta di scarcerazione per insufficienza di indizi e l'istanza di commutazione della detenzione in arresti domiciliari.

A sua volta il Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art.263/ter c.p.p., con ordinanza in data 29/5/84, rigettava l'appello proposto nell'interesse del Ruga.

Costui ricorre per cassazione avverso l'anzidetta ordinanza, deducendo, con motivi presentati dal suo difensore, mancanza di motivazione e violazione di legge, sia con riferimento alla rilevata sussistenza degli indizi, sia in relazione alla denegata sostituzione della carcerazione con gli arresti domiciliari.

OSSERVA:

Conformemente a quanto dedotto dal requirente P.G., va rilevato che il proposto ricorso è

in parte inammissibile e in parte infondato.

E' inammissibile infatti nella parte relativa alla disposta reiezione dell'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi, giacché risulta accertato in atti che, nel procedimento che lo riguarda, il Ruga è stato già rinviato a giudizio con ordinanza 6/8/84 del G.I. di Locri. Ed è pacifico che il provvedimento di scarcerazione per mancanza di indizi può essere adottato soltanto nella fase dell'istruzione e non già dopo la chiusura dell'istruttoria, giacché altrimenti verrebbe a sottoporsi a riesame l'ordinanza di rinvio, che invece sul punto è inoppugnabile.

Per quanto riguarda poi la parte relativa al diniego di applicazione della misura degli arresti domiciliari, il ricorso è infondato, perché la motivazione dell'impugnato provvedimento appare del tutto insuscettibile di censure.

Invero, a parte il rilievo che, ai sensi dell'art.254/bis c.p.p. (introdotto con l'art.13 della legge 28/7/1984,n.398) può essere adottata la misura degli arresti domiciliari anche nei confronti di imputato di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, solo quando però risulta evidente che non sussistono le ragioni ostative indicate nell'art.254 c.p.p. (pericolo di fuga, pericolo per l'inquinamento delle prove

e pericolosità dell'imputato), sta di fatto che dall'impugnata ordinanza risulta al contrario evidenziata una ragione impeditiva, individuata nel pericolo per l'inquinamento delle prove, in considerazione della natura associativa del reato contestato e dell'ampia libertà di comunicazione di contatto consentita dall'invocata misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa alla richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi, rigetta pel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 28 febbraio 1985 IL PRESIDENTE

Il Cons. Rel.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 22 MAR 1985

IL CANCELLIERE

AAi C. Ass. Ap. Campobasso 6-5-85

9292 260

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 10/4/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 572

REGISTRO GENERALE

N. 25298/84

Dott.	**Angelo VELLA**	Presidente
1. Dott.	**Adriano de FILIPPIS**	Consigliere
2. »	**Alberto PASSARELLI**	»
3. »	**Giorgio BUOGO**	»
4. »	**Umberto PAPADIA**	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) **Pistillo Giovanni nato in Andria il 26/5/1954**

2) **Fortunato Michele nato in Andria il 19/5/1957**

3) **Sgarra Salvatore nato in Andria il 3/5/1953**

4) **Sgarra Vincenzo nato in Andria il 22/2/1952**

5) **Procuratore Generale della Repubblica presso la Sez. C.A. di Campobasso**

avverso la sentenza

della Corte di Assise di Appello di Campobasso in data 25/5/1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

Dott. G. Buogo

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale **dott. Aldo Basile**

che ha concluso per **rigetto di tutti i ricorsi**

Udit i difensor **avv. G. Scamaccio, Avv. G. D'Onofrio, Avv. G. Montalto - come da rispettivi motivi - rigetto ricorso del P.G. -**

FATTO

Verso le ore due della notte sul 1/6/82 tale Pasquale Panzillo, avendo udito rumori provenienti dall'esercizio di generi alimentari e tabacchi sito nella Via XXIV Maggio di Civita Campomarano, appartenente alla madre Lalli Crisi, si affacciava alla

finestra e vedeva tre giovani che cercavano di forzare la porta del negozio. Il Panzillo quindi cominciava ad urlare, cagionando la fuga dei tre a bordo di una vettura Alfa-Romeo che prendeva la direzione di Lucito.

I Carabinieri di quest'ultimo paese, avvertiti da quelli di Civita Campomarano che erano stati avvisati telefonicamente dell'accaduto dal Panzillo, disponevano un servizio e così due militari di quella Stazione, i Carabinieri Libero Romano ed Ivo Pace potevano notare quattro persone in atteggiamento sospetto accanto all'autovettura Alfa Romeo colore rosso scuro, targata AP 259516.

Nell'atto in cui si accingevano a fermarli, i Carabinieri notavano che tre si davano alla fuga, così riuscendo a bloccare solo quello che era più vicino e che, dal Carabiniere Romano, veniva condotto in Caserma e consegnato all'Appuntato Giovanni Pepe, interinalmente Comandante la Stazione, il quale sollecitava il Romano a tornare presso il Car. Pace rimasto a sorvegliare l'Alfetta, per riprendere le ricerche dei fuggitivi.

Poco dopo il Car. Pace tornava in Caserma e notava il portoncino aperto nonchè, all'ingresso dello Ufficio del Comandante, riverso a terra, il corpo

dell'Appuntato Pepe che risultava colpito da più proiettili.

Dato l'allarme ed eseguita una battuta, verso le ore 9 dello stesso giorno 1/6/82 venivano trovati e fermati, mentr'erano nascosti nella boscaglia di un fondo valle, tre individui i quali venivano identificati per Sgarra Salvatore, Pistillo Giovanni e Fortunato Michele, ossia i tre che alla vista dei Carabinieri si erano dati alla fuga e che facevano il nome del loro quarto compagno, nella persona di Sgarra Vincenzo.

Nel susseguente rapporto i Carabinieri riferivano che i quattro - sottratta il 20/5/82 in S. Benedetto del Tronto l'Alfetta al proprietario Bordo Lario, avevano intrapreso una serie di furti nell'Alto Molise, prendendo in particolare di mira le rivendite di sali e tabacchi nonchè negozi di generi alimentari.

Inoltre, la notte del 31/5/82, avevano rubato nel cantiere di Giuseppe Alborelli, da Civitacampomarano, un arnese a foggia dipiede di porco ed una scure.

Il mattino del 2/6/82, verso le ore 7,30 uno sconosciuto munito di pistola rapinava la Fiat 128 targata CB 126012 al proprietario Sepede Giuseppe che si intratteneva con la propria fidanzata Paventi

Adriana. Ambedue costoro riconoscevano-tra le altre-nelle foto di Sgarra Vincenzo (il cui riconoscimento sarebbe stato poi ripetuto in sede dibattimentale e di confronto) la persona del rapinatore che si era impossessato della Fiat 128, la quale veniva ritrovata al mattino del 4/6/82 in territorio di Ascoli Satriano.

Nel frattempo i Carabinieri di Lucito informavano che nella notte sul 29/5/82, in Lupara, era stato commesso nel negozio di Francesco Giacomodonato, un furto di sigarette, caffè, liquori ed altra merce; il derubato precisava che quella notte aveva potuto notare, dalla finestra del bagno della sua abitazione, sita sopra il negozio, un'autovettura "Alfetta", di colore oscuro, con alcune persone a bordo, ferma a non molta distanza.

Inannzi al P.M. i l Pistillo affermava di essere passato, la notte del 1/6/82 insieme agli altri due, sulla strada Bifernina a bordo di un autocarro carico di sigarette di contrabbando, da cui era disceso, insieme ai suoi compagni, per la presenza di pattuglie, sicchè avevano preso a vagare sino a quando erano stati fermati dai Carabinieri; negava la sua partecipazione a fatti illeciti.

Il Fortunato e Sgarra Salvatore, invece, confessa-

vano di essersi recati quella notte da Andria nel Molise per commettere furti dopo essersi muniti, rubandoli, di arnesi atti allo scasso; precisavano che, dopo avere tentato un furto in Castelmauro, s'erano diretti verso Lucito ove Sgarra Vincenzo, - che conduceva l'auto e che decideva dove andare - era stato catturato da un Carabiniere.

Sgarra Salvatore aggiungeva di avere commesso il furto dell'Alfetta insieme al Pistilli ed al Fortunato e di essere bene a conoscenza, insieme agli altri complici, che Sgarra Vincenzo era armato di pistola, tanto che - anzi - lo avevano invitato a disfarsi dell'arma, ma senza esito in quanto Sgarra Vincenzo si riteneva "guappo".

Dall'autopsia eseguita risultava che il Pepe era stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due in regione mammaria ed uno al dorso, che ne avevano cagionato la morte per emorragia conseguente a lesione di grossi vasi.

Lo Sgarra Vincenzo si costituiva il 12/6/82 ai Carabinieri di Andria ed, interrogato dal P.M., dichiarava di essersi recato nel Molise insieme ai tre compagni, che avevano preventivamente rubato l'Alfetta su cui viaggiavano, per "vedere se c'era da rubare qualcosa" dopo che a Campomarino non

avevano trovato da trasportare sigarette di contrabbando.

Ammetteva il furto degli attrezzi da scasso e quello, tentato, nelle tabaccheria di Castelmauro soggiungendo di avere sottratto la pistola e le munizioni, circa due anni prima, in Barletta. Riconosceva di avere condotto veicoli senza essere munito di patente per la guida ed, altresì, di avere esploso alcuni colpi di pistola contro l'appuntato Pepe allorquando era rimasto solo con lui in caserma ed il militare si era accorto che egli nascondeva una pistola.

Pari contestazione di guida senza patente veniva mossa al Fortunato che aveva condotto l'Alfetta rubata da S. Benedetto del Tronto.

Durante la formale istruzione veniva eseguita su Sgarra Vincenzo una perizia psichiatrica che concludeva per la sua sanità mentale pur essendo dotato di personalità nevrotica laddove una consulenza di parte concludeva diversamente.

Sopraggiungevano, frattanto, altri rapporti dei Carabinieri di Castelmauro, Petrella Tibernina e Mafalda che adebitavano altre ruberie al gruppo degli imputati e il furto di preziosi commesso nella notte sul 26/5/82 nell'interno dell'Oreficeria di Berardis Pietro Giovanni di Castelmauro, da alcuni giovani poi

allontanatisi a bordo di un'Alfetta di colore rosso, il tentato furto di un'autovettura di proprietà di Faustoferri Goffredo avvenuto in Lucito nella notte sul primo giugno, non condotto a termine nonostante i danni cagionati ad un deflettore, al piantone dello sterzo ed al bloccasterzo, e dai Carabinieri ricollegato ai fatti colà verificatisi nella stessa notte ed alla ricerca, da parte dei tre fuggiaschi, di un mezzo di locomozione, nonchè il furto di tabacchi, merce varia e denaro per circa due milioni commesso durante la notte dal 25/5/82 in S. Felice del Molise in danno di Travaglini Assunta.

Al termine della formale istruttoria gli imputati venivano rinviati al giudizio della Corte di Assise di Campobasso (il Pistillo, il Fortunato e Sgarra Salvatore da parte della Sezione Istruttoria relativamente al concorso nell'omicidio dell'appuntato Pepe ed alla resistenza aggravata a pubblico ufficiale) per rispondere:

Tutti e quattro:

a) d'associazione per delinquere (art. 416 C.P.) con l'aggravante (contestata in udienza) della scorreria in armi

b) di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n. 2, 3,

5 e 7 e 61 n. 2 C.P.)

1) dell'autovettura Alfetta targata AP 259516

2) degli arnesi da scasso rubati del cantiere edile di Altobelli Giuseppe

3) di tentato furto in danno della rivendita di generi di monopolio di Lolli Crisi

4) di furto nell'esercizio commerciale per la rivendita di generi di monopolio, di sigarette, liquori, caffè e generi alimentari appartenenti a Giacomodonato Francesco

c) di omicidio aggravato (artt. 110, 116, 575, 576 n. 1, 4 e 61 n. 2 C.P.) in persona dell'Appuntato dei Carabinieri Pepe Giovanni

d) di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt. 110, 116, 337, 339 cpv. C.P.) nei confronti dell'App.* Giovanni Pepe, mentre intratteneva Sgarra Vincenzo in stato di fermo.

e) di detenzione illegale della rivoltella cal. 7,65 e relative munizioni, (artt. 81, 110 e 61 n. 2 C.P. e 7 L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod.).

f) di porto illegale della suddetta arma (artt. 81, 110 e 61 n. 2 C.P., 4 e 7 L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod.).

1) di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n. 2, 3, 5, 7 e 61 n. 2 C.P.) dell'autovettura Fiat

132 di Faustoferri Goffredo

M) di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n. 2, 3, 5, 7 e 61 n. 2 C.P.) in danno di Travaglini Assunta

N) di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n. 2, 3 5 e 61 n. 7 C.P.) di preziosi in danno dell'oreficeria di Berardis Pietro Giovanni.

Sgarra Vincenzo inoltre

g) di rapina aggravata (artt. 628 cpv. e 61 n. 2 C.P.) anche per travisamento e l'impiego di pistola, dell'autovettura di Sepede Giuseppe

h) di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 2 e 7 C.P.) della rivoltella sottratta a un autoveicolo in sosta.

Fortunato Michele e Sgarra Vincenzo, ancora:

i) di contravvenzione all'art. 80 C.S. per guida senza patente

per il Pistillo con la recidiva specifica infraquinquennale e reiterata pei delitti di furto

per il Fortunato e Sgarra Vincenzo con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.

Con sentenza del 28/11/83 la suddetta Corte di Assise assolveva lo Sgarra Vincenzo dei delitti di furto dell'Alfetta (lett. B1) e di tentato furto della Fiat 132 (lett. L) per non avere commesso i fatti, assolveva il Pistillo, il Fortunato ed i due Sgar-

ro dal delitto di furto in danno di Travaglini Assunta (lett. H) nonchè il Pistillo, il Fortunato e Sgarra Salvatore del tentato furto della fiat 132 (lett. L) per insufficienza di prove, ed infine il Pistillo, il Fortunato e Sgarra Salvatore dai delitti di omicidio volontario e di resistenza a pubblico ufficiale per non aver commesso i fatti.

Dichiarava Pistillo Giovanni, Fortunato Michele, Sgarra Salvatore e Sgarra Vincenzo colpevoli dei delitti di associazione per delinquere (esclusa l'aggravante della scorreria in armi), degli altri furti consumati e tentati, della detenzione e porto illegali di arma da fuoco, nonchè il Fortunato e SGarra Vincenzo anche di guida senza patente ed, infine, il solo Sgarra Vincenzo, anche di resistenza a pubblico ufficiale, omicidio volontario, furto e rapina aggravati, tutti riuniti nella continuazione e per l'effetto condannava, ritenendo più grave il delitto di furto pluriaggravato di cui alla lett. B per i primi tre imputati:

Pistillo Giovanni alla pena di 5 anni di reclusione di di L. 1.500.000 di multa

Fortunato Michele alla pena di 5 anni di reclusione e L. 1.500.000 di multa nonchè 4 mesi di arresto e L. 40.000 di ammenda

Sgarra Salvatore alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e L. 1.300.000 di multa

Sgarra Vincenzo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per dieci mesi

oltre a spese accessorie, misure di sicurezza e per il solo Sgarra Vincenzo - al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Tale sentenza veniva gravata da tutti e quattro gli imputati nonchè dal P.M. nei confronti del Pistilli, del Fortunato e di Sgarra Salvatore e la Corte di Assise di Appello di Campobasso, con sentenza del 24/5/84 riduceva le pene:

- nei confronti di Pistillo Giovanni a tre anni e nove mesi di reclusione e L. 1.300.000 di multa
- nei confronti di Fortunato Michele a tre anni e sette mesi di reclusione e L. 1.100.000 di multa
- nei confronti di Sgarra Salvatore a tre anni e sei mesi di reclusione e L. 1.000.000 di multa

nel resto confermando la pronuncia di primo grado.

Contro l'ultima sentenza hanno dichiarato di ricorrere a questa Corte tutti gli imputati, i loro difensori ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione di Corte di Appello di Campobasso, quest'ultimo, per quanto riguardava la riduzione della pena al Pistillo, al Fortunato ed allo

272

Sgarra Salvatore nonchè per la loro assoluzione dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di omicidio volontario.

A sostegno delle rispettive dichiarazioni di ricorso si denunzia:

A) da parte del Procuratore Generale di Campobasso, nei confronti del Pistillo, del Fortunato e di Sgarro Salvatore, dopo essersi osservato che "la gravità e la pluralità dei fatti, la personalità e la pericolosità degli imputati non consentivano alcuna riduzione delle pene inflitte",

1) la violazione dell'art. 116 C.P. dato che tutti sapevano che Sgarra Vincenzo era armato e che la resistenza a pubblico ufficiale nonchè l'omicidio volontario non costituivano fatti atipici rispetto ai fatti consumati di persona di cui una armata, essendo erroneo ritenere che il fermo da parte dei C.C. di uno dei concorrenti ed il prosieguo dell'azione di polizia con l'inseguimento degli altri correi avesse interrotto il prevedibile iter criminoso.

2) Travisamento di fatto nell'avere la Corte di merito cercato di separare e smembrare l'azione criminosa da quella di polizia, laddove la celerità della dinamica di quest'ultima azione non lasciava adito a presunte interruzioni o divisioni, non essendo uti-

le fare riferimento alla distanza di tempo e di luogo in cui i tre vennero poi tratti in arresto rispetto al fermo dello Sgarra Vincenzo.

Pertanto anche il delitto più grave doveva essere riconosciuto a carico dei correi che avevano voluto quello meno grave, non essendosi interrotto il nesso di causalità.

B) da parte di un difensore di Pistillo Giovanni, Fortunato Michele e Sgarra Salvatore:

1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 415 C.P. in relazione all'art. 475 n. 3 C.P.P. per avere affermato la sussistenza del delitto di associazione per delinquere laddove in tutto si trattava (dovendosi escludere i reati per quali v'era stata assoluzione) di un furto e di un tentato furto commessi in un'unica serata, così dovendosi limitare l'accordo fra i correi alla sola consumazione dei singoli delitti.

2) la violazione dell'art. 624 c.p. in relazione all'art. 475 n. 3 C.P. per l'affermazione di responsabilità in ordine al furto in danno della oreficeria De Berardis, dato che l'Alfetta era stata rubata nove giorni prima di tale altro furto e, nel frattempo, altri avrebbe potuto utilizzare l'autoveicolo notato in vicinanze della zona del furto.

3) La violazione dell'art. 62 bis C.P. per avere rifiutato la concessione di attenuanti generiche con motivazione che non era adeguata alla entità di un pericolo per l'ordine pubblico costituito da un danno di circa L. 5 milioni soltanto.

C) da parte di altro difensore di Sgarra Salvatore la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 524 C.P., 133 e 62 bis C.P., il difetto di motivazione, suo vizio logico-giuridico e travisamento dei fatti, ai sensi dell'art. 475 C.P.P., essendo state rifiutate le attenuanti generiche sulla considerazione che gli imputati avrebbero costituito un pericolo per l'ordine pubblico, ponendo in allarme una zona tranquilla, laddove i fatti commessi dai tre erano stati modesti ed il grave fatto di sangue, per il quale s'era mobilitata l'oponione pubblica, riguardava altro imputato.

Si sostiene che le attenuanti generiche sono di natura personale sicchè la loro concessione o rifiuto deve dipendere dalla personalità del soggetto, dai suoi precedenti, dalle condizioni sociali e familiari, nonchè dal comportamento processuale.

D) da parte del difensore di Sgarra Vincenzo

1) difetto di motivazione e vizio logico di motivazione sul punto concernente la dedotta assoluta in-

275

capacità di intendere e di volere di tale imputato al momento dei fatti ed, in particolare, dell'omicidio, disattendendosi le conclusioni della perizia di parte e valutando le condizioni del soggetto post-factum in momento di quiete, mentre - nel caso in esame - la componente depressiva aveva carattere immanente e patologico.

Si sostiene che non s'erano considerati l'illogica motivazione attribuita al gesto dello Sgarra Vincenzo, la grava sproporzione fra paventate conseguenze ed il gesto criminale assassino e che l'eccitamento derivante dagli accadimenti aveva innescato il meccanismo della cosidetta "reazione a corto circuito". Avendo ciò determinato un vuoto nella capacità di intendere e, sopratutto, di volere, mancava la imputabilità sicchè si sarebbe dovuto escludere lo elemento subiettivo.

2) Difetto di motivazione e suo vizio logico-giuridico laddove, in subordine, per i motivi in precedenza spiegati, non era stata riconosciuta quanto meno la parziale incapacità di intendere e di volere e non si era, di conseguenza, ridotta la pena.

3) Violazione degli artt. 133 e 62 bis C.P. là dove, per le riconosciute anomalie del carattere, non si erano concesse almeno le circostanze attenuanti gene-

riche, anche per l'influenza delle vicende della fanciullezza che avevano pesato nel creare la reazione depressiva e per la costituzione ai Carabinieri dopo nove giorni di latitanza.

DIRITTO

P=oich. l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di Sgarra Salvatore dal secondo difensore è ricompreso fra quelli spiegati da altro difensore, nell'interesse congiunto dello stesso imputato nonchè del Pistillo e del Fortunato, sarà sufficiente dare riscontro alle doglianze collettivamente avanzate nell'interesse dei tre suddetti per assolvere l'obbligo di una compiuta motivazione, esaustiva di tutte le censure avanzate nell'interesse dei medesimi ricorrenti.

Nell'esaminare le quali è da rilevare, in riferimento alla prima doglianza che contesta l'avvenuto riconoscimento di responsabilità pel delitto di associazione per delinquere, che questo - com'è stato correttamente evidenziato nella sentenza impugnata- si sostanzia nel semplice factum sceleris con cui tre o più persone si accordano per il compimento di un indefinito programma criminoso, di guisa che il legislatore ha ravvisato il pericolo per l'ordine pubblico già nel semplice fatto dell'effectio socie-

tatis scelerum, sussumendolo per ciò stesso nella previsione di cui all'art. 416 C.P.

Tale reato, pertanto, sussiste pur se non venga attuato il generico programma criminoso in previsione del quale è stato raggiunto l'accordo e pur se questo non sia stato accompagnato da una formale organizzazione nè dal contestuale approntamento di idonei mezzi; inoltre, si differenzia dalla semplice partecipazione criminosa poichè in questa l'in idem placitum consensum viene raggiunto di volta in volta, concerne la realizzazione di uno o più reati ben definiti e si esaurisce con la loro realizzazione laddove, nel primo, il patto è precedente a tutti i comportamenti delittuosi, non è delimitato da uno o più reati ma ha carattere generico ed indefinito, sicchè non si esaurisce se non v'è una ulteriore manifestazione di volontà recessiva.

Alla stregua di tali principii, le sentenze dei giudici di merito che hanno evidenziato gli elementi di fatto da cui era da desumere la presenza di un accorso su di un indefinito programma criminoso generico, raggiunto dai quattro imputati, non soffre censure sul piano della legittimità, pel rigore logico cui la motivazione appare improntata e per l'assenza di vizi del ragionamento, laddove la cor-

rettezza giuridica delle conseguenze fattene derivare è apprezzabile alla stregua dell'avvenuto adeguamento ai principi sovraindicati; sicchè le censure mosse sullo spunto dell'avvenuto riconoscimento di responsabilità solo per un furto e per un tentato furto (il che neppure corrisponde a realtà poichè v'è stata affermazione di colpevolezza in ordine ad un maggior numero di reati commesso in un arco di tempo andante dal 20/5 al 1/6/82) pecca nel non avere a sufficienza considerato l'autonomia ontologica del delitto di associazione per delinquere rispetto ai delitti commessi in attuazione del programma criminoso genericamente pattuito, in origine senza una specifica individuazione dei delitti da compiere, ma col solo preventivo proposito della loro proficuità. La prima censura è quindi da respingere.

La seconda, che avversa il riconoscimento di responsabilità del furto in danno dell'oreficeria De Berardis parte, anzitutto, da un presupposto errato e cioè che tale furto sia avvenuto 9 giorni dopo l'asportazione dell'Affetta targata AP 259516, laddove, invece, ciò era avvenuto sei giorni prima (il 20/5/82) essendo stato il furto di preziosi consumato il 26/5/82.

Inoltre si fonda su mera ipotesi, (l'utilizzazione

dell'Alfetta da parte di terzi ed ignoti ladri) che:

a) presuppone l'impiego dello stesso autoveicolo anche in occasione del furto in danno del De Berardis

b) contrasta con quanto oggettivamente è risultato e cioè il possesso di tale autoveicolo da parte degli imputati sia prima che dopo il furto nella gioielleria, senza alcun elemento da cui fondatamente desumere l'interruzione del possesso.

Avverso il dedotto, la motivazione spiegata sul punto, sia pure sinteticamente, ma che va integrata per la sua confomrità decisionale da quella manifestata dai giudici di primo grado, evidenzia indizi che, seppure ognuno di per sè partecipativo di semplice probabilità, tuttavia simul unita probant in quanto complessivamente considerati finiscono con l'escludere una diversa soluzione.

Le argomentazioni del ricorso, pertanto, non solo si pongono in parziale antitesi con obiettive e ben indicate risultanze probatorie, ma finiscono col contraddire a valutazioni di merito avverso le quali propongono soluzioni alternative di mere ipotesi non suffragate da elementi di riscontro e che, comunque, non possono essere prese in considerazione dal giudice di legittimità, in quanto le suddette

valutazioni vengono espresse alla stregua di emergenza probatorie versate in atti e fra loro collegate con iter logico immune da vizi logico-giuridici. Anche la seconda censura non può, quindi, trovare accoglimento.

In ordine alla terza, con cui viene espressa doglianza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis C.P. giova ricordare (e quanto sarà appresso sviluppato su questo tema vale pure in ordine all'analoga terza doglianza sviluppata nei motivi di ricorso proposto nell'interesse di Sgarra Vincenzo) che queste-giusta le puntuali osservazioni della impugnata sentenza- vennero introdotte dall'art. 2 D.L.L. 14/9/44 n. 288 - al fine di mitigare gli eccessi (così ritenuti dal legislatore dell'epoca) sanzionatorii del Codice Rocco, consentendo al giudice di meglio adeguare la pena alla entità del fatto ed alla personalità del reo.

A tal fine, come risulta dal termine "può" figurante nel testo del citato art. 62 bis C.P., venne conferita al giudice la facoltà discrezionale di diminuire le pene sino ad un terzo, svincolandolo da qualsiasi prefigurazione normativa e quindi consentendogli di concedere tali attenuanti per qualsivo-

glia, indefinita e preventivamente indefinibile causale, purchè ritenuta degna di essere presa in considerazione al fine di mitigare la sanzione penale.

Ma, affinchè, la facoltà discrezionale non si trasformi in arbitrio, essa resta vincolata a parametri che, per quanto generici, nonostante la loro ampiezza tuttavia consentono di delimitare l'ambito dei poteri giudiziari contro le linee segnate dallo art. 133 C.P., regolatore di ogni esercizio di facoltà discrezionale.

Ne deriva che, appunto per la loro genericità (ed ecco perchè vengono definite attenuanti generiche) e per l'impossibilità d'essere prese tutte in considerazione, allorquando il giudice non ritenga o si rifiuti di concederla, è sufficiente quella motivazione la quale dia ragione del convincimento mediante l'indicazione dei soli elementi ritenuti negativi senza che al giudice della legittimità sia consentito di penetrare nella valutazione di merito.

Inoltre, appunto perchè devonsi considerare gli elementi indicati nell'art. 133 C.P., non è esatto affermare (come fa la difesa di Sgarra Vincenzo) che la loro concessione od il rifiuto devono avvenire apprezzando soltanto gli elementi che valgono ad

illustrare la personalità del reo (art. 133 cpv. C.P.) dato che possono essere considerati anche gli elementi utili ad evidenziare la gravità del reato, e cioè i suoi aspetti oggettivi (art. 133 - I° co. C.P.)

Nel caso di specie deve sottolinearsi che i giudici del merito hanno ritenuto di indugiare, per rifiutare le suddette circostanze attenuanti generiche, sull'aspetto oggettivo di tutta la serie di reati la cui commissione è stata ascritta agli imputati (fg. 40 e 41), cui si sono aggiunte per Sgarra Vincenzo considerazioni a carattere soggettivo, in ordine alla sua personalità (fg. 58/61), al termine delle quali si è preferita la soluzione negativa per tutti gli odierni ricorrenti.

La scelta, discrezionale, di elementi negativi inducenti al rifiuto, non consente a questa Corte-cui è devoluto istituzionalmente un controllo di legittimità - di sostituirsi al giudice di merito.

Ond'è che le censure mosse da tutti gli imputati per il rifiuto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche non possono qui trovare ingresso.

Da ciò deriva la totale reiezione dei ricorsi proposti da e nell'interesse di Pistillo Giovanni, Fortunato Michele e Sgarra Salvatore.

In ordine ai primi due motivi di ricorso svolti nell'interesse di Sgarra Salvatore è da rilevare che col ricorso si torna a porre questione anche sulla sua totale incapacità di intendere e di volere, laddove con l'appetto s'era dedotta solo la sua imputabilità parziale.

Epperò, il problema della capacità dell'imputato deve essere soggetto di diritto penale, deve essere esaminato egualmente in forza dell'art. 152 cpv. C.P., pur se non specificatamente nè in egual maniera dedotto con l'appello, ove già risultino elementi che ne impongono apposite considerazioni.

Ma quì con esito negativo rispetto alle invocazioni difensive.

Va premesso, infatti, che l'indagine sulla capacità di intendere e di volere presuppone accertamento di fatti e conseguenziale giudizio di merito, sicchè la pronuncia che ne deriva, quando è immune da vizi logici o di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno prolungatamente immorato per accertare se si fosse effettivamente instaurato nello Sgarra Vincenzo, uno stato morboso permanente, affligente intelletto e volizione, costituente una infermità di mente

(concetto a carattere più ampio della malattia mentale) la quale infermità a sua volta discendesse da causa patologica alterante i processi intellettivi e volitivi.

A tal fine hanno indugiato nel considerare non soltanto (come sostiene la difesa) la sua condotta successiva all'omicidio, ma anche quella precedente e contemporanea, evidenziandone la freddezza calcolatrice ed il tempismo.

Hanno, altresì, fatto abbonandante e pertinente richiamo a corretta elaborazione scientifica ed alla perizia d'ufficio, puntualizzando che quella di parte, invocata dalla difesa, in definitiva non aveva formulato alcuna ben precisa diagnosi sulla malattia mentale di Sgarra Vincenzo, ma aveva concluso con un probabilistico ricorso ~~e fatalità~~ a patologia.

L'iter del ragionamento seguito dal giudice di merito, pertanto, non solo è ben lungi dal giustificare un'accusa per difetto di motivazione ma, per la sua conformità a criterii scientifici, deve essere confortata da questo Supremo Collegio il quale ha già in passato fatto notare (Cass. Sez. I 23/2/82 n. 4268 De Mani; idem 11/7/84 n. 7479 Caravatta) che il "corto circuito" invocato dalla difesa a sostegno della inimputabilità del soggetto, non vale

a spostare i termini del giudizio poichè inerisce a condizioni di carattere transitorio, comunque collegate ad un perturbamento psichico di natura non patologica, riferibile ad uno stato emotivo o passionale, sicchè non è idoneo a determinare una incapacità - neppure parziale - di intendere e di volere.
Da tutto ciò deriva che il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere espresso sul conto di Sgarra Vincenzo da parte dei giudici di merito non patisce censure di legittimità.
Con la conseguenza che devonsi così respingere i primi due motivi addotti a sostegno del suo ricorso.
E poichè anche il terzo motivo, concernente le circostanze attenuanti generiche, deve essere respinto pei motivi in precedenza spiegati, tutto il di lui ricorso deve trovare eguale sorte.
La reiezione dei gravami proposti dai quattro imputati determina, in forza dell'art. 549 C.P.P., la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali e quella di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, somma che si reputa equo fissare nella misura di L. 200.000.
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Sezione di Corte di Appello di Campobasso investe,

come s'è già notato, la pronuncia nei confronti di Pistillo Giovanni, Fortunato Michele e Sgarra Salvatore sia nella parte che li ha assolti dai delitti di omicidio volontario e resistenza e pubblico ufficiale, essenzialmente connessi fra loro, sia nella parte relativa all'entità della sanzione loro inflitta, e che è stata ridotta in appello, per gli altri reati di cui sono stati riconosciuti colpevoli.

A suffragio di quest'ultima parte, condensata in motivi che fanno riferimento assolutamente generico alla "gravità che la pluralità dei fatti, la personalità e le pericolosità degli imputati", senza uno specifico riferimento alle risultanze processuali, si deducano considerazioni che, a parte la loro apoditticità, non consentono di inquadrare con esattezza i termini della doglianza nè di delimitare l'ambito della devoluzione.

Per tale parte, avversante l'entità della pena inflitta ai tre imputati suddetti, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 201 C.P.P.

La restante parte, con cui si muove doglianza per l'assoluzione dei tre suddetti imputati dai due sovraindicati delitti, si articola in due motivi

che, per la loro intrinseca e reciproca connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

Quì devesi iniziare dalla considerazione che, attesa la mancanza di gravame sul punto, devesi tenere per ferma l'ormai irrevocabile e concorsuale condanna di tutti gli imputati, fra l'altro, per illegale porto di arma da fuoco, attesocnè tutti sapevano che Sgarra Vincenza era munito di rivoltella durante le loro scorrerie ladresche e tutti beneficiavano di tale arma destinata, com'è di ovvia evidenza e com'è stato evidenziato dai giudici del merito, sia a vincere eventuali resistenze alle loro imprese delittuose sia a coprire una eventuale fuga e, con essa, garantire l'impunità.

Ciò premesso, occorre ricordare che in base alla teoria monistica del reato, accolto dal legislatore in tema di concorso di persone, la struttura unitaria del reato fa sì che l'azione tipica è data dall'insieme delle condotte dei varii compartecipi, semprechè sussistano connessione causale fra gli atti compiuti da ognuno e consapevolezza in ciascuno del collegamento finalistico fra i varii atti, in modo che quelli di ognuno sono atti proprii del singolo e, contemporaneamente, comuni a tutti.
In tal modo è attività concorsuale (art. 110 C.P.)

non solo quella che partecipa materialmente alla esecuzione del reato ma anche quella che si concreta in un contributo qualsiasi, materiale o psicologico, coscientemente dato al verificarsi dell'evento, pur se limitato al volontario rafforzamento o sostegno dell'altrui intenzione che si sa criminosa.

Collegandosi ai principi fondamentali contenuti n nell'art. 110 C.P., la norma di cui all'art. 116 C.P. ha ricompreso nell'ipotesi concorsuale, sotto forma di concorso anomalo, anche il caso in cui da taluno dei correi sia commesso un reato diverso e più grave di quelli concordati.

Epperò, onde affermare detto tipo di responsabilità concorsuale occorre verificare la presenza:

a) di un accordo fra più persone su di uno o più reati concorsualmente voluti.

b) di commissione di un reato diverso e più grave di quello o di quelli concordati, da parte di uno dei correi.

c) di un rapporto di causalità materiale fra reato voluto ed il diverso reato commesso.

d) di un rapporto di causalità psichica fra le azioni degli autori dei due reati suddetti.

Indiscutibili appaiono gli elementi di cui alle

lettere a) e b), come risulta dalle ormai irrevocabili condanne per tutti i delitti commessi nella notte del 1 giugno 1982 e dal fatto che, in ultimo, lo Sgarra Vincenzo, quando rimase solo con l'Appuntato Pepe, avendo constatato che i suoi compagni erano riusciti a darsi alla fuga e che di lui non erano state ancora neppure rilevate le generalità, volle anche lui darsi alla fuga (rectius: evadere, dato che era stato ormai formalmente tratto in arresto, pur se la restrizione in vinculis non era stata ancora formalizzata) ed a tal fine esplose tre colpi dell'arma da fuoco concorsualmente portata, uccidendo il graduato che lo tratteneva in Caserma.

Non appare nemmeno contestabile, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, il nesso di causalità materiale fra i reati concordati e quelli ulteriori posti in essere dal solo Sgarra Vincenzo proprio con l'arma trasportata nell'interesse comune ed al riconosciuto fine di assicurarsi uno degli scopi per cui era previsto l'eventuale uso dell'arma (impunità attraverso la fuga).

Ma quello che non può riscontrarsi, e che quindi non consente di giungere a formulare la tesi della interruzione del nesso di causalità, è quel nesso

psichico che normalmente viene riconosciuto allorquando, rispetto ad una serie di reati consumati con l'impiego di arma da fuoco, ovviamente da usare alla bisogna, l'omicidio conseguito per il concreto uso di tale arma costituisca un evento logicamente prevedibile nell'ordinario sviluppo dei fatti umani e la sua rappresentazione non possa sfuggire alla psiche dei correi che pur non impiegano armi ma che, ciononostante, accettano il rischio e così egualmente vogliono sia il reato - od i reati - principalmente concordati sia l'evento diverso e possibile.

Nel caso in esame, invece, l'omicidio commesso con arma portata durante la commissione di altri reati concordati, è stato consumato allorquando lo Sgarra Vincenzo era stato ormai tratto in arresto, sicchè era cessato ogni suo collegamento con i correi i quali non potevano prevedere che egli non venisse nè generalizzato, nè perquisito, come invece normalmente avviene per disposizioni regolamentari e che, in conseguenza di tali omissioni, riuscisse ad evadere.

L'omicidio dell'agente di polizia giudiziaria e la evasione costituivano eventi atipici, irregolari ed imprevedibili sicchè dei reati di omicidio, resistenza a p.u. ed evasione aggravata (quest'ultima peral-

291

tro nemmeno contestata) non possono rispondere il Pizzillo, il Fortunato e lo Sgarra Salvatore, essendo venuto meno il collegamento psicologico o soggettivo fra condotta criminosa concordata ed evento diverso e più grave realizzato dal solo Sgarra Vincenzo.

Non importa, quindi, soffermarsi sulla fuga dei tre suddetti e sulla distanza da costoro frapposta rispetto a Sgarra Vincenzo, essendo l'argomento ininfluente ai fini che interessano pur se, in diritto, non può sottacersi che la presenza sul luogo del delitto non è un elemento che condizioni il concorso di persone nel reato, questo potendo sussistere pur in assenza del correo e persino nella ipotesi del concorso pieno e diretto, materiale o morale, ex art. 110 C.P.

Del pari non importa se qui tra fuga dei tre ed omicidio del graduato intercorse tempo non lungo, dato che il nesso di causalità psichica più che interrotto ~~venuto~~ era inesistente rispetto agli ulteriori reati commessi esclusivamente dall'arrestato.

Il ricorso del P.M. deve, pertanto, e per la parte concernente l'assoluzione dei tre suddetti dai sovrammenzionati delitti di omicidio volontario e resistenza a pubblico ufficiale, seppure sotto il pro-

292

filo del concorso anomalo previsto dall'art. 116 C.P., essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta tutti i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali oltre che, ciascuno, della somma di L. 200.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 10 aprile 1985

Il Presidente

Dott. ANGELO VELLA

L'Estensore

Dott. GIORGIO BUOGO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 OTT 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

293

Udienza in Camera di Consiglio in

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 1° Marzo 1985

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Presidente

N. 580

1. Dott. GIULIO FRIOCO Consigliere

2. » MARCELLO DE LILLO »

REGISTRO GENERALE

3. » GIOVANNI BRUNO »

N. 33060/84

4. » MARCELLINO GIULIANI »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fortugno Bruno n. il 21-5-1932

avverso l'ordinanza in data 21-XI-1984 del Tribunale di Reggio Calabria che rigettava le istanze di libertà provvisoria ed, in subordine, degli arresti domiciliari.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Marcello De Lillo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede: il rigetto

del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rileva in fatto ed in diritto che, Fortugno Bruno - imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso - ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che respingeva la sua istanza di libertà provvisoria e, in subordine, degli arresti domiciliari avanzata per motivi di salute. Deduce il ricorrente, con unico motivo, violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen. come introdotto dall'art. 13 della legge 28 luglio 1984 n. 398, in quanto il Tribunale non aveva considerato e valutato le sue gravi condizioni di salute anche ai fini della concessione degli arresti domiciliari, ed inoltre aveva aprioristicamente ritenuto ostative le esigenze di natura processuale ed in particolare il pericolo di inquinamento delle prove.

Il ricorso è infondato.

Invero, giova preliminarmente rilevare che, la misura alternativa degli arresti domiciliari introdotta dall'art. 4 della legge 12 agosto

1982 n° 532 va disposta in favore dell'imputato che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi e postula la valutazione da parte del giudice di merito di altre decisive condizioni e cioè: la pericolosità sociale dell'imputato in relazione alle esigenze di tutela della collettività, l'inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga - Ora l'accertamento di siffatte condizioni è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità che è limitato, come è noto, solamente al controllo dell'adeguatezza della motivazione e del rispetto delle condizioni o dei criteri stabiliti dalla legge per la concessione o il diniego di tale beneficio - Ciò posto, alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata è immune da qualsiasi vizio di motivazione avendo fatto esplicito riferimento non solo alla obiettiva gravità delle imputazioni - associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro - ma anche alla pericolosità sociale dell'imputato in relazione alle esigenze di tutela della collettività desumibili" dalla stessa persona

dità del Fortugno, indicato "come esponente di un'associazione di tipo mafioso e dalla particolare gravità dei reati a lui attribuiti", ed infine, al pericolo di fuga. Ivi a parere degli stessi giudici le condizioni di salute dell'imputato erano particolarmente gravi da consigliare il richiesto beneficio in quanto, a loro giudizio, la malattia poteva essere curata e tenuta sotto controllo con "le attrezzature esistenti nella locale casa circondariale, o comunque "mediante eventuali ricoveri presso gli ospedali Riuniti". Pertanto anche sul punto l'ordinanza impugnata non merita censura, avendo i giudici di merito, dato conto del loro discrezionale giudizio, con motivazione del tutto esauriente, che si è ispirata ai principi sopraenunciati.

Infine, per quanto attiene alla presa disparità di trattamento con altri coimputati della stesso procedimento ai quali, invece, erano stati concessi gli arresti domiciliari sul rilievo che non sussisteva il pericolo di fuga" mentre l'avvenuto ravvedimento a giudizio escludeva ogni possibilità di inquinamento degli elementi probatori", osserva la Corte

che, la posizione processuale di ciascun imputato continuerà caso a sè stante, non parificabile a quella degli altri, mentre le esigenze di cautela processuale possono sussistere, per taluni imputati, anche dopo l'esaurimento della fase istruttoria - Consegue per le considerazioni testè svolte, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese come per legge.

P. T. M.

Visti gli artt 531 e 569 cod. proc. pen.

Sulle conformi conclusioni del Proc. Gen.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento -

Così deciso in Camera di Consiglio il 1° Marzo 1985

Il Consigliere Relatore
Maurizio De Lia

Il Presidente
Pasquale Tuccitto

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 5 APR 1985
IL CANCELLIERE

298

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

data 1- Marzo 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 569

REGISTRO GENERALE

N. 33061/84

Dott.	Pasquale Vincenzo [illegible]	Presidente	
1. Dott.	Giulio FRANCO	Consigliere	
2. »	Marcello DE LILLO	»	
3. »	Giovanni [illegible]	»	
4. »	Marcellino GIULIANI	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Serraino Francesco n. il 18-9-1929

avverso l'ordinanza in data 21-XI-1984 del Tribunale di Reggio Calabria che rigettava le istanze di libertà provvisoria ed, in subordine, degli arresti domiciliari.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Marcello De Lillo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede: il rigetto

A. Spinosi - Roma

del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rileva in fatto ed in diritto

che, Serraino Francesco - imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso - ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che respingeva la sua istanza di libertà provvisoria e, in subordine, degli arresti domiciliari avanzata per motivi di salute.

Deduce il ricorrente con due motivi principali ed uno aggiunto: 1) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 8 della legge 28-7-1984 n. 398 per avere il giudice di merito ignorato le conclusioni delle perizie medico-legali allegate agli atti; 2) violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen. come introdotto dall'art. 13 della legge 28-7-1984 n. 398, per avere gli stessi giudici omesso di valutare il motivato di salute particolarmente grave, anche ai fini della concessione degli arresti domiciliari, ed inoltre, asserisce, apoditticamente, ritenute ostative le esigenze di natura processuale, ed in particolare, il pericolo di inquinamento delle prove;

ed infine, 3) palese disparità di trattamento con altri coimputati della stessa posizione, a cui, invece, erano stati concessi gli arresti domiciliari sul rilievo che non sussisteva pericolo di fuga e né possibilità di inquinamento delle prove.

Il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, come tale, va rigettato con le conseguenze di legge. Invero giova preliminarmente rilevare che, la misura alternativa degli arresti domiciliari - introdotta dall'art.1 della legge 12 Agosto 1982 n.532 va disposta in favore dell'imputato che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi e perciò la valutazione da parte del giudice di merito di altre decisive condizioni e cioè: la pericolosità sociale dell'imputato in relazione alle esigenze di tutela della collettività, l'inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga. Ora l'accertamento di siffatte condizioni è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità il quale, come è noto, è

limitato solamente al controllo dell'adeguatezza della motivazione e del rispetto delle condizioni o dei criteri stabiliti dalla legge per la concessione o il diniego di tale beneficio. Ciò posto, alla luce di tale consolidato principio, l'ordinanza impugnata è immune da qualsiasi vizio di motivazione, avendo fatto esplicito riferimento, non solo alla obiettiva gravità delle imputazioni - associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro - ma anche alla pericolosità sociale dell'imputato ~~imputato~~ in relazione alle esigenze di tutela della collettività desumibile dalla stessa personalità del Serraino indicato "come esponente di rilievo di un'associazione di tipo mafioso" e dalla particolare gravità dei reati attribuitigli, ed infine, dal concreto pericolo di fuga. Nè, a parere degli stessi giudici, le condizioni di salute dell'imputato erano particolarmente gravi da consigliare il richiesto beneficio, in quanto, a loro giudizio, la malattia (diabete) poteva essere curata e tenuta sotto controllo

5

302

" con adeguata terapia insulinica e con dieta appropriata " nella locale casa circondariale, o comunque " mediante eventuale ricovero presso gli Ospedali Riuniti ", inoltre, il quadro morboso dedotto non era, a loro avviso, incompatibile con lo stato di detenzione e, quindi, tale da giustificare la deroga al divieto di concessione della libertà provvisoria. Infine, per quanto attiene alla pretesa disparità di trattamento con altri coimputati dello stesso procedimento, ai quali, invece, erano stati concessi gli arresti domiciliari sul rilievo che non sussisteva il pericolo di fuga " mentre l'avvenuto rinvio a giudizio escludeva ogni possibilità di inquinamento degli elementi probatori ", osserva la Corte che, la posizione processuale di ciascun imputato costituisce caso a sè stante, non parificabile a quella degli altri, mentre le esigenze di cautela processuale possono sussistere, per taluno imputato, anche dopo l'esaurimento della fase istruttoria. Pertanto, avendo l'ordinanza impugnata dato conto

6 303

del convincimento dei giudici in ordine al diniego della libertà provvisoria e degli arresti domiciliari, con motivazione corretta e del tutto esauriente, si sottrae alla critica del ricorrente.

P.T.M.

Visti gli artt. 531 e 549 Cod. Proc. Pen.

Sulle conformi conclusioni del Proc. Generale

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Camera di Consiglio il 1° Marzo 1985

Il Presidente

Il Consigliere Relatore

Marcello De Lilli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 18 APR 1985

IL CANCELLIERE

304

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 4-3-1985

SENTENZA N. 600

REGISTRO GENERALE N. 26048/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	CORRADO	CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	PIETRO	COLONNA	Consigliere
2. »	RENATO	DE TULLIO	»
3. »	PASQUALE	LA CAVA	»
4. »	GIOVANNI	LUBRANO DI RICCO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PROC. GEN. presso la corte d'appello di PALERMO: 1) avverso l'ordinanza 22-8-1984 della stessa corte emessa nei confronti di CHIAVELLO VINCENZO; avverso quella 24-8-1984 emessa dalla corte nei confronti di CAMMA; avverso RATA BENEDETTO - CALTAVUTO GIOVANNI e VICARI GIUSEPPE; avverso quella 22-8-1984 emessa dalla stessa corte nei confronti di ROCCAFORTE GIUSEPPE; avverso quella 30-8-1984 emessa dalla corte d'appello di PALERMO nei confronti di CACIOPPO GIUSEPPE. 1 c

Sentita la relazione fatta dal Consigliere PIETRO COLONNA

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la corte

di cassazione annulli senza rinvio le impugnate ordinanze,

osserva:

Gli imputati, nei cui confronti è stato effettuato il ricorso avverso le ordinanze della corte d'appello di PALERMO che li riguardano, sono stati condannati da quel tribunale alla pena di anni 2 di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.p.).

La corte d'appello di PALERMO, concedendo loro la libertà provvisoria con le ordinanze impugnate dal P.M., ha espressamente richiamato all'art 277 bis c.p.p. che anche in grado d'appello la pena potrà essere mantenuta entro i limiti della sospensione condizionale.

Il ragionamento della corte è ispirato alla sua origine, come esattamente rilevano il ricorrente e il ragionante procuratore generale.

È assorbente la considerazione, prescindendo dal gravame del P.M. contro la sentenza del tribunale a causa della mitezza della pena inflitta, che l'art 166 1°co. n 2) c.p. in ogni caso vieta la sospensione condizionale della pena quando ad essa debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale: misura che, nella specie, deve essere necessariamente aggiunta, in virtù dell'art 417 c.p.p. e che costituisce un ostacolo alla concessione del beneficio.

306

Le ordinanze impugnate vanno di conseguenza annullate senza rinvio.

P. Q. M.

annulla senza rinvio le ordinanze impugnate.

Roma 4-3-1985

L'estensore
Pietro Colonna

Il presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -2 APR 1985
IL CANCELLIERE

10

307

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera di Consiglio in

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

data 4-3-1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

ORDINANZA
SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	CORRADO	CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	PIETRO	COLONNA	Consigliere
2. »	RENATO	DE TULLIO	»
3. »	PASQUALE	LA CAVA	»
4. »	GIOVANNI	Lubrano DI RICCO	»

N. 602

REGISTRO GENERALE

N. 28233/84

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

PERTO ZACCARIA

avverso la sentenza 31-1-1984
del Tribunale di MODENA

Sentita la relazione fatta dal Consigliere PIETRO COLONNA

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la corte

A. Spinosi - Roma

308

di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese processuali,

osserva:

I motivi a sostegno del ricorso sono stati proposti dal solo ricorrente il 14-9-1984, oltre la scadenza del termine utile per la dichiarazione di ricorso della stessa effettuata il 2-2-1984 (f. 16).

Il ricorso è pertanto inammissibile per causa sopravvenuta.

P. Q. M.

visto l'art. 531 c. p. p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 4-3-1985

Il Presidente

IL CANCELLIERE
(Dr Caio Mario)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -2 APR 1985
IL CANCELLIERE

309

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 8-3-85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1 PENALE

ORDINANZA
SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA Presidente N. 657

1. Dott. dott. Angelo VELLA Consigliere

2. » Marcellino GIULIANI » REGISTRO GENERALE

3. » Giorgio CASOLI » N. 23159/84

4. » Luigi CATAMO »

ha pronunciato la seguente ORDINANZA
SENTENZA

sul ricorso proposto da Archetti Alfonso, Cannella Vincenzo, De Risi Vincenzo, Francione Pietro, Impossibile Pietro, Maisto Giovanni, Manzo Alfredo, Menoni Francesco, Nastro Antonio, Pace Vincenzo, Prete Carmine e Santoniola Alfonso,

avverso le sue impugnazioni del reato di cui all'art. 416 bis c.p. avverso l'ordinanza 30-XI-83 del Tribunale di Salerno che, in sede di riesame, confermava gli ordini di cattura emessi nei loro confronti dal Procuratore della Repubblica della stessa città il 22-XI-83

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vella

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede Dichiararsi

A. Spinosi - Roma

310

inammissibili i ricorsi proposti, per difetto d'interesse, formulando le seguenti argomentazioni che per la loro fondatezza questa Corte ritiene di far propria:

"Tutti i ricorsi sono inammissibili per sopravvenuto difetto d'interesse essendo stato emesso dal G. I. di Palermo (vedi fonogramma in atti) il provvedimento conclusivo dell'istruttoria (di proscioglimento per il Commissario e di rinvio a giudizio per gli altri).

"Il difetto d'interesse è determinato, nei confronti del prosciolto, dalla caducazione del titolo di custodia; nei confronti dei rinviati a giudizio, dal contenuto dei motivi (di tutti solo da alcuni dei ricorrenti, ma, almeno in parte, non strettamente personali). Si tratta infatti, di censure che investono, sotto vari profili, la sussistenza e la sufficienza degli indizi di colpevolezza, deducendosi con esse o il difetto di motivazione sul punto o la violazione del principio d'irretroattività della legge penale (in quanto sarebbero stati incriminati a titolo di associazione mafiosa comportamenti anteriori all'introduzione dell'art. 486 bis nel c. p. vigente).

"Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, una volta emanata l'ordinanza di rinvio a giudizio, è esclusa ogni ulteriore discussione sul fondamento dell'accusa, sulla qualifica-

"zione giuridica del fatto e sulla sufficienza degli in-
"dizi in ordine al reato devoluto alla cognizione del giu-
"dice del dibattimento. Esauritasi la fase istruttoria con
"la pronuncia dell'anzidetta ordinanza, per definizione
"pendente sull'esistenza di prove sufficienti, e
"sottratta a qualunque impugnazione, le contesta-
"zioni in essa contenute non sono modificabili
"neppure ai fini della pronuncia sulla libertà per-
"sonale, e la decisione sul merito dell'accusa può
"intervenire solo all'esito dell'indagine dibattimen-
"tale con la sentenza che definisce il giudizio
(Giurisprudenza costante: da ultimo: Sez. per. c.c. 4-IX-
84, n. 2500, Raffettino; Sez. II 28-5-84, n. 2500; Sez. I c.c. 27-4-84,
n. 1004, Scacchi-Rivolta). Tanto è vero che dal mo-
"mento del rinvio a giudizio a quello della sen-
"tenza dibattimentale, resta paralizzato per quanto
"riguarda l'ipotesi di proscioglimento nel merito,
"persino il principio generalissimo dell'art. 152 c.p.p.,
"rimanendo consentito, a norma dell'art. 426 stes-
"so codice, solo il proscioglimento per estinzione del
"reato o per improcedibilità dell'azione penale, ed
"esclusivamente sulla base della constatazione
"operata con l'ordinanza di rinvio a giudizio e della
"qualificazione giuridica ivi attribuita al fatto con-
"testato.

312

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Prima Penale

letti gli artt. 524, 531 e 543 e ff.

Dichiara

inammissibili i ricorsi proposti da ARCHETTI Alfonso, CANNELLA Vincenzo, DE RISI Vincenzo, FRANCIONE Pietro, IMPOSSIBILE Pietro, MAISTO Giovanni, MANZO Alfredo, MEMOLI Francesco, NASTRO Antonio, PACE Vincenzo, PRETE Carmine e SANTONICOLA Alfonso, avverso l'ordinanza 30-XI-85 del Tribunale di Salerno divenuta esecutiva e

condanna

tutti i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma li 8-2-85

Il Consigliere Estensore

[signature]

Il Presidente

[signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 28 MAR 1985

IL CANCELLIERE

[signature]

N. 658 Ord.

313

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

composta degli Ill.mi Signori:

Ill.mo Sig. Dott. Alfio VESSIA — Presidente

Dott. dott. Angelo VELLA — Consigliere

" Marcellino GIULIANI — »

" Giorgio CASOLI — »

" Luigi CATALDO — »

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da 1 = BENIGNO Antonio

2 = DE MAIO Antonio

avverso l'ordinanza 6-XII-93 del Tribunale di Milano che in sede di Riesame confermava gli ordini di cattura emessi nei loro confronti dal Procuratore della Repubblica di Milano in data 22-11-93

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. Vella

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, [illegible] della Corte Suprema di Cassazione, la Corte ritiene di poter [illegible] che [illegible] "Sentenziando" [illegible] [illegible] [illegible]

314

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Così deliberato in Camera di Consiglio 3-85

Il Cancelliere

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 2 LUG 1985
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA Presidente

1. Dott. dott. Angelo VELLA Consigliere

2. » Marcellino GIULIANI »

3. » Giorgio CASOLI »

4. » Luigi CATALO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MAMMOLITI GIUSEPPE nato a S.Luca il 26.8.1937 -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 16.6.1984 -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M. Giuliani -

Letta le conclusioni del P. M. con le quali chiede rigettarsi il

315

Udienza in Camera di Consiglio in data 8.3.1985

SENTENZA

N. 661

REGISTRO GENERALE

N. 25020/1984

316

ricorso e condannarsi il ricorrente alle spese.

RILEVA IN FATTO

Con ordinanza del 16.6.1984 il Tribuna= le di Reggio Calabria costituito ex art.263 ter c. p.p. rigettava l'appello proposto da Mammoliti Giu7= seppe,imputato del reato di cui all'art.416 bis c. p,,contro il provvedimento del Giudice Istruttore del Tribunale di Locri con cui era stata respinta l'istanza di scarcerazione per mancanza d'indizi. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Mammoliti deducendo la violazio= ne dell'art.269 c.p.p. per confusione fra "indizi" e "sospetti";il difetto e la contraddittorietà del= la motivazione;l'insussistenza del reato contestato.

OSSERVA IN DIRITTO

Non ritiene questa Corte che le censure mosse all'ordinanza impugnata possano essere ac= colte. Come insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte,gli indizi di colpevolezza richiesti dalla legge per l'instaurazione ed il mantenimento della custodia preventiva non debbono avere lo stesso grado di certezza e concludenza occorrenti per il rinvio a giudizio,essendo sufficiente che essi siano tali da potersene desumere a carico del= l'imputato,nell'ambito di una valutazione allo sta=

to degli atti,un apprezzabile fumus di colpevolez= za,compatibile con l'esistenza di lacune,punti o scuri e spiegazioni alternative dei fatti.Nel ca= so in esame ritiene questo Collegio che il citato principio trova pieno riscontro nel provvedimento impugnato. La decisione del Tribunale si fonda su tre elementi indizianti,tutti validi e convincenti, rappresentati dall'appartenenza del Mammoliti ad una famiglia della quale altri componenti erano o erano stati perseguiti e condannati per gravi rea= ti di natura mafiosa;dalla partecipazione dello stesso Mammoliti ad incontri cui avevano preso par= te suoi coimputati e nei quali erano stati tratta= ti affari che apparivano tipici delle associazio= ni criminali mafiose; dalla esistenza di rapporti economici,provati da assegni,con alcuni coimputati, non riconducibili ad affari leciti. Trattasi di elementi dei quali non è possibile contestare il valore e l'efficacia indiziante,che integrano,peral= tro,una motivazione valida ed esauriente;e ciò sia con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art.416 bis c.p. contestato,sia per quanto at= tiene alla colpevolezza,allo stato,di Mammoliti Giuseppe.

Il ricorso va pertanto rigettato ed il

318

Mammoliti va condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte di Cassazione, visti gli artt.531 e 549 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna Mammoliti Giuseppe al pagamento della spese del procedimento.

Roma 8 Marzo 1985 -

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 28 MAR 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

319

Udienza in Camera di Consiglio in

data 3-3-85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 664

REGISTRO GENERALE

N. 25573/84

Dott.	Aldo VESSIA	Presidente
1. Dott.	Angelo VELLA	Consigliere
2. »	Marcellino GIULIANI	»
3. »	Giorgio CASOLI	»
4. »	Luigi CATAMO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

FRISINA Francesco

MAZZILLO Giuseppe

avverso la ordinanza 3-6-1984 del Tribunale di Reggio Calabria che confermava l'ordine di cattura emesso nei confronti [illegible] dal P.M. di Palmi in data 21-5-1984, previa riqualificazione e derubricazione in furto aggravato.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giorgio Casoli

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede

A. Spinosi - Roma

320

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tali doglianze non meritano accoglimento. È vero che con ordinanza 10-XI-1983 del G.I. di Palmi gli attuali ricorrenti sono stati rinviati a giudizio per "... essersi associati tra di loro allo scopo di commettere più delitti di omicidio, lesioni personali e più reati concernenti le armi". Deve tuttavia rilevarsi che la nuova contestazione mossa con l'ordine di cattura 21-5-1984, ha riferimento ad una associazione finalizzata alla acquisizione del "... controllo delle attività economiche del centro urbano del territorio di Palmi", nonché a "... sottoporre gli operatori economici della zona a sistematiche attività vessatorie ed alla imposizione di mazzette, anche a mezzo di danneggiamenti".

È evidente dunque che con il nuovo provvedimento restrittivo vengono presi in considerazione comportamenti diversi per oggetto, modalità,

321

cronologia e finalità, da quelli indicati nella sopra menzionata ordinanza di rinvio a giudizio.
Non è poi incompatibile il delitto ex art. 416 bis c.p. con lo stato detentivo degli imputati che, come ampiamente dimostrato per componenti di associazioni mafiose, riescono anche dal carcere a tenere collegamenti con gli associati esterni e ad impartire ordini ed istruzioni.

P.R.M.

Visti gli artt. 524, 531 e 549 c.p.p., rigetta i ricorsi proposti e condanna i ricorrenti Frisina Francesco e Mazzullo Giuseppe, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Roma 8-3-1985

Il Presidente
[signature]

[signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -2 LUG 1985
IL CANCELLIERE
[signature]

[signature]

Atti alla C.A. Venezia il 8/8/85

Cass

3227462

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 22.4.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 681

Dott. Corrado CARNEVALE — Presidente

1. Dott. Alberto PASSARELLI — Consigliere

2. » Valerio SAVOI-COLOMBIS — »

3. » Marcellino GIULIANI — »

4. » Vitaliano ESPOSITO — »

REGISTRO GENERALE

N. 32435/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1) Arslan Hanifi, nato a Yenipazan (Turchia) il 27/X/1942; 2) Call Francesco, nato ad Appiano il 30/V/1929; 3) Carli Rodolfo, nato ad Appiano il 10/2/1937; 4) Caroloi Augusto, nato a Vibo Valentia il 27/XI/1927; 5) Ganthaler Giovanna, nata ad Appiano il 16 maggio 1936; 6) Meraner Bruno, nato ad Appiano, il 30/6/1915; 7) Mazzinghi Luciano, nato a Cecina, il 5/XII/1935; 8) Molon Giorgio, nato a Verona il 6/7/1941; 9) Montagnoli Agnese, nata a Verona il 3/2/1938; 10) Oberhofer Herbert, nato a Bolzano il 1º/3/1940; 11) Schlögl Albert, nato a Bolzano l' 11/1/1930; 12) Akkaia Asim, nato a Küpruln, il 23/X/1931; 13) Pasetto Sergio, nato a Verona il 7/11/1936 avverso la sentenza e l'ordinanza del 22 maggio 1984 della Corte di appello di Trento.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Stamperia Reale di Roma

323

Esposito

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale di Guido Guasco

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Akkaia; annullamento senza rinvio del capo relativo al Carli con trasmissione degli atti al P.M.; rigetto di tutti gli altri ricorsi; rettificare l'importo della multa inflitta al Molon.

Udit| i difensori avv. Carlo Dokani, avv. Francesco De Castello, avv. Luigi Colaleo, avv. Antonio Chiaveri, avv. Aldo Casalinuovo, avv. Arrigo Vacca

Svolgimento del processo

Hanifi Arslan, Francesco Call, Rodolfo Carli, Augusto Carolei, Giovanna Ganthaler, Luciano Mazzinghi, Bruno Meraner, Giorgio Molon, Agnese Montagnoli, Herbert Oberhofer, ~~Albert Schögl, Asim Akkaia, Sergio Pasetto ricorrono per~~ cassazione avverso la sentenza del 22 maggio 1984 della

Corte di appello di Trento, che - per la sola parte che in questa sede interessa - in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di quella città del 13 aprile 1983, concernente ~~i primi dodici imputati e dagli stessi e dal pubblico~~ ministero appellata, e del 24 giugno 1983 concernente il solo Pasetto e dallo stesso appellata, riuniti i relativi procedimenti, ha condannato:

1) L' Arslan, alla pena di anni 17 di reclusione e lire 180.000.000 di multa;

2) il Call, alla pena di mesi 8 di reclusione e di lire 22.000.000 di multa;

3) il Carli, alla pena di mesi 8 di reclusione e di lire 14.000.000 di multa;

4) e 5) il Carolei e la Montagnoli, alla pena di anni 8 di reclusione e di L. 35.000.000 di multa, ciascuno;

6) la Ganthaler, alla pena di anni 7 di reclusione e di L. L. 30.000.000 di multa;

7) il Mazzinghi, alla pena complessiva di un anno di reclusione e di L. 14.000.000 di multa;

8) il Meraner, alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e di L. 45.000.000 di multa;

9) il Molon, alla pena di anni 15 di reclusione e di L. 150.000.000 di multa;

10) l' Oberhofer, alla pena di anni 16 di reclusione e di L. 160.000.000 di multa;

11) lo Schögl, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e di L. 23.000.000 di multa;

12) l' Akkaia, alla pena di anni 5 di reclusione e di L. 25.000.000 di multa;

siccome colpevoli:

- l' Arslan (1), il Carolei (4), la Montagnoli (5), la Ganthaler (6), il Meraner (8), il Molon (9), l' Oberhofer

(10), lo Schögl (11) e l' Akkaia 12), di essersi associati - il primo quale promotore ed organizzatore, il nono ed il decimo quali organizzatori e gli altri quali partecipi - allo scopo di commettere delitti finalizzati allo spaccio di droga (art. 75 della legge n. 685 del 1975);

- il Gall, del delitto di concorso nell'esportazione abusiva di valuta (artt. 110 cod.pen., 1 D.L. n. 31 del 1976, convertito in L. n. 156 del 1976.);
- il Carli, del delitto di omessa cessione di valuta estera all'ufficio italiano cambi (art. 1 D.L. n. 31 del 1976, convertito in L. n. 156 del 1976);
- il Mazzinghi, di concorso nel delitto di esportazione abusiva di valuta (artt. 110 cod.pen., 1 D.L. n. 31 del 1976, convertito in L. n. 156 del 1976) e di favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.);

ed ha assolto il Pasetto dal delitto contestatogli di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 75 della legge n. 685 del 1975, per insufficienza di prove.

La Ganthaler, l' Oberhofer e lo Schögl hanno, altresì, proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dibattimentale del 3 maggio 1984, con la quale la Corte di appello di Trento ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento, per essere competente quello di Trieste.

Asim Akkaia non ha presentato i motivi a sostegno del suo ricorso, mentre gli altri dodici ricorrenti tempestivamente deducono, tramite i loro difensori, i motivi di ricorso appresso indicati.

Motivi della decisione

1. Va, preliminarmente, dichiarato inammissibile - per

omessa presentazione dei relativi motivi - il ricorso proposto da Asim Alkaia.

2.1. Va, quindi, esaminata la questione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento. Tale questione è stata riproposta con i motivi presentati sia dalla Garthaler o dallo Schgal, che avevano autonomamente impugnato l'ordinanza dibattimentale del 3 maggio 1984 che tale eccezione aveva nuovamente respinto, sia dall' Armeni e dal Molon, che tale ordinanza non avevano impugnato, mentre l' Oberhofer né nei motivi presentati né nella successiva memoria illustrativa depositata, ha ripreso la questione.

Si sostiene, in sintesi, dai ricorrenti che, essendo pacifico che la pretesa associazione per delinquere sia sorta all'estero, la competenza per territorio sarebbe dovuta appartenere al tribunale di Trieste, luogo di primo accertamento del traffico di eroina, ovvero, secondo il Molon, al tribunale di Verona, luogo nel quale si svolse e si esaurì l'attività illecita ascrittagli.

2.2. La questione non è fondata.

2.3. La circostanza, del tutto pacifica che il coimputato Carlo Kofler - ora deceduto - promotore e capo dell'associazione della quale si discute in questa sede e finalizzata ad attività illecite nel campo della droga in Italia, fosse (o, quanto meno, potesse essere) al contempo associato ad altra, più potente, "multinazionale" del crimine, sorta all'estero ed operante nello stesso o in settori connessi anche in Italia, è del tutto irrilevante nel caso in esame. Quest'ultimo addebito - ossia quello della "partecipazione" (ex art. 75, 2° comma, della legge) ad associazione costituita all'estero e destinata ad operare anche in Italia - non è stato, infatti, mai formalizzato, nè nei confronti del Kofler nè di altri, in una imputazione

(nè, tanto meno, in una contestazione) e se anche ciò fosse in ipotesi avvenuto, il reato più grave - ossia quello di "promotore" (ex art. 75, 1° comma, della legge) dell'associazione nazionale, costituita in Mattarello di Trento - avrebbe sempre radicato la competenza territoriale presso il Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 47 cod.proc.pen.

La se anche nella contestazione iniziale si fosse fatto riferimento - come sostengono i ricorrenti - ad un'unica associazione criminosa, costituita all'estero ed operante anche in Italia attraverso svariate direttrici e se anche questa ipotesi fosse stata ritenuta sussistente dai giudici del merito (i quali hanno, invece, motivatamente escluso ogni carattere di "planetarietà" dell'associazione, sottolineando la piena autonomia del sodalizio operante in Italia), non per questo solo si sarebbe dovuto far riferimento per la determinazione della competenza territoriale esclusivamente alla situazione dell'associazione in quanto tale, individuando dapprima il luogo di sua costituzione, e, quindi, ove ciò fosse risultato di impossibile accertamento, facendo ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo commesso reato o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati. E' ben vero che tale principio è stato affermato da questa Corte (Cass.sez. I, 22 ~~marzo~~ febbraio 1982, Gramuglia, mass.uff.152.973), ma ciò è avvenuto con riferimento ad una imputazione di "costituzione" di associazione per delinquere, in relazione, cioé, ad una ipotesi di reato per il quale la costituzione del sodalizio integra il suo elemento essenziale e ~~tale~~ questo principio non è certo estensibile ad altre autonome ipotesi dello stesso reato di associazione, che presuppongono solo tale costituzione.

Sembra a tal fine opportuno sottolineare che anche nei "reati di associazione" è pur sempre alla posizione del singolo ~~(sia puro in~~ relazione all'associazione e nell'ambito ovviamente

della specifica ipotesi di reato contestatagli e non già, quindi, alla posizione dell'associazione in quanto tale ed alle vicende concernenti la sua esistenza, quella cui occorre fare riferimento per determinare il momento perfezionativo e quello consumativo di tali reati ed a quello rilevante ai fini della competenza per territorio; momento che, come è noto, è stato dalla legge anticipato al quello in cui "ebbe inizio la consumazione", trattandosi di reati permanenti (art. 39 cod.proc.pen.).

Il nostro sistema, infatti, non prevede "reati dell'associazione" (detti anche "reati associativi"), come avviene nell'ordinamento di quei numerosi Paesi europei che riconoscono una responsabilità penale anche alle persone giuridiche, ma ancorata al tradizionale principio secondo cui "societas delinquere non potest", prevede una serie di reati di associazione (alcuni dei quali andrebbero doverosamente riguardati alla luce della Costituzione), con i quali, pur mirando a colpire nella loro esistenza quelle associazioni che sono ritenute incompatibili con l'ordinamento, colpisce i singoli per il fatto della loro partecipazione e gradua la loro responsabilità in funzione del ruolo da ciascuno svolto nella costituzione o nell'attività dell'associazione. Si tratta di reati - inquadrati nella categoria dei reati necessariamente plurisoggettivi, ~~per i quali, cioé, la leg~~ in cui è elemento essenziale una pluralità di soggetti - nei quali pur immedesimandosi il disvalore del reato sul risultato della partecipazione di tutti e di ciascuno dei concorrenti, cioé, in definitiva, sul "fatto dell'associazione", la responsabilità penale è individuale di ciascuno di essi in relazione al fatto proprio e va dai fatti di promozione a quelli di costituzione ed organizzazione, e fino a quelli di mera partecipazione, sì che mentre per tali reati il momento consumativo - che è quello in cui cessa la condot-

ta volontaria di mantenimento del reato già perfetto nei suoi elementi costitutivi - è segnato, per ciascun soggetto, dal suo recesso, per le più svariate cause, dall'associazione (cfr. Cass., sez. I, 25 novembre 1984, Rizzi, mass. uff. 167.031), quello perfezionativo e quello rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, vanno partitamente individuati in relazione alle singole fattispecie in cui ciascun autonomo titolo di reato si risolve.

Ora, l'art. 75 della legge n. 685 del 1975 - così come gli artt. 416, 416-bis ed altre disposizioni che concernono reati di associazione - prevede una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune il riferimento ad una associazione avente quale "oggetto sociale" la commissione di più delitti tra quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della legge. Tale articolo, per la parte che in questa sede interessa, prima ancora della figura del "partecipe" - che è punito "per il solo fatto di partecipare" e che integra ipotesi autonoma di reato (2° comma) - prevede, al suo primo comma, e punisce più severamente, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione. Quest'ultima disposizione costituisce certamente una norma a più fattispecie, ciascuna delle quali ha carattere alternativo rispetto alle altre (sì che nell'ipotesi di realizzazione cumulativa di più fattispecie la pena comminata è applicabile una sola volta, salvo ovviamente il potere del giudice di tener conto di ciò e di graduare la pena in funzione della gravità del fatto e della pericolosità dimostrata dal suo autore). La legge, infine, equipara, "quoad poenam", la figura del capo a quella del promotore (3° comma).

Certamente, se non esiste l'associazione nel senso vo

luto dalla legge, non può parlarsi di alcuna delle predette ipotesi di reato, ed è il testo normativo stesso che lo chiarisce subordinando ogni discorso al preambolo "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti". E ciò è vero anche per la figura del mero "promotore", dato che la legge considera la sua attività retrospettivamente nell'ottica dell'associazione già costituita, per specificare e dare rilevanza penale ad una delle forme della compartecipazione, che ha portato, appunto, alla costituzione dell'associazione (e ciò a parte ogni rilievo sulla ipotizzabilità, in relazione ad ogni singola ipotesi di reato, del tentativo; problema che in questa sede non interessa).

Certamente vi è coincidenza del momento perfezionativo della predetta ipotesi di reato, così come di quella della "costituzione", con la nascita dell'associazione, la quale si verifica nel momento della costituzione di una "organizzazione permanente", frutto del concerto, anch'esso a carattere permanente, di intenti e di azione degli originari associati. In tale momento infatti, con la costituzione di una associazione che presenti il pericolo della commissione dell'attività indicata dalla legge, si realizza quel "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza di tali reati che segna il momento di "perfezione" degli stessi ed al contempo il luogo di inizio della "consumazione" degli stessi, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio (art. 39 cod.proc.pen.), il quale deve necessariamente identificarsi con quello dove deve essere commesso il primo dei delitti programmati. E giustamente quest'ultimo momento è stato dalla legge n. 534 del 1977 anticipato da quello fissato dal codice Rocco del "luogo in cui cessò la permanenza", a quello del "luogo in cui ebbe inizio la consumazione", perché è in questo luogo e non in quello che insorge quel pericolo, [illegible], che giustifica le singole incriminazioni e impone la necessità di una pronta reazione

da parte dell'ordinamento.

Ma questo non significa che per tutte le ipotesi di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione già costituita ed operante - quando, cioé, non vi è quella coincidenza strutturale tra il fatto del singolo ed il fatto collettivo associativo - il momento perfezionativo di tali reati e quello rilevante ex art. 39 cod.proc.pen. debbano necessariamente retrocedere al predetto momento di costituzione dell'associazione. Se anche, infatti, può ritenersi - proprio perché si tratta di una "organizzazione permanente" - che attraverso anche la semplice adesione il soggetto fa proprio il fatto collettivo dell'associazione, ciò non vuol dire che per ogni singola ipotesi il momento perfezionativo non si debba identificare con quel "minimum" di mantenimento della specifica situazione antigiuridica in cui si risolve il singolo reato e che l'adesione del singolo all'associazione ha instaurato e che nel relativo luogo non debba determinarsi quello rilevante ai sensi del citato art. 39. Questa soluzione è, anzi, imposta dalla struttura delle singole incriminazione e dalla loro "ratio".

Sembra opportuno a questo punto definitivamente sgombrare il campo da equivoci che potrebbero essere determinati da una impostazione di tipo civilistico del problema.

Come, infatti, non è nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo tra i compartecipi quello che determina la costituzione dell'associazione e, quindi, la sussistenza del delitto per i singoli associati, occorrendo far riferimento al momento ed al luogo di operatività della struttura permanente, perché è in questo momento ed in questo luogo che si determina quel pericolo della diffusione del fenomeno dell'abuso della droga tutelato dalla norma, così, per le incriminazioni per condotte di partecipazione successive alla costituzione del sodalizio, è pur sempre al momento ed al luogo di estesa

operatività della struttura permanente determinata dal nuovo apporto che occorre far riferimento per i fini che qui interessano, senza che possano assumere alcuna rilevanza il momento ed il luogo in cui la volontà del singolo si è legata al fatto associativo, né, ovviamente, il momento ed il luogo di costituzione dell'associazione.

E' solo in relazione, infatti, al luogo di estesa operatività della struttura permanente, che insorge per le ipotesi criminazioni dei nuovo aderenti, quel pericolo in cui si sostanzia la "ratio" delle singole disposizioni.

La circostanza che la posizione processuale di questi ultimi possa nella pratica essere assorbita nella trattazione unitaria dei procedimenti concernenti gli originari associati ovvero anche quegli affiliati "infiltrati" nella nuova zona di operatività della struttura, non dipende da ragioni di carattere sostanziale riconnesse all'unicità della struttura associativa, ma dagli effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza per territorio (art. 47 cod.proc.pen.). Sancendo, infatti la "vis attractiva" del luogo di commissione del reato più grave o, in caso di reati di pari gravità, del luogo in cui fu commesso il maggior numero di reati, il legislatore ha saldato il momento processuale con quello sostanziale, posto che, in sostanza, nelle ipotesi che in questa sede interessano, il giudice competente è quello del luogo in cui la struttura permanente ha dimostrato la sua maggiore pericolosità.

2.4. Ora, nel caso in esame, se pur si volesse seguire i ricorrenti nella loro tesi della unitarietà della struttura organizzativa operante sia all'estero che in Italia, la competenza per territorio andrebbe sempre radicata presso il Tribunale di Trento, non venendo comunque mai in discussione la problematica del luogo di avvenuta costituzione del sodalizio e della sua coincidenza con il momento perfeziona-

tivo dei delitti contestati. I reati più gravi, e tra loro di pari gravità, sono, infatti, quelli, tutti di "organizzazione"di associazione per delinquere ex art. 75 della legge n. 685 del 1975, contestati e ritenuti nei confronti di Aslan, Kolen e Moserhofer, i quali - come gli stessi ricorrenti sostanzialmente riconoscono nei loro motivi - aderirono, unitamente ad altri imputati, al sodalizio già costituito (ed in luogo e tempo che gli stessi ammettono non ~~individuabili~~ individuabili, e che comunque non interessano non formando oggetto neanche indiretto di accertamento) a Mattarello di Trento, presso l'albergo "Romagna" di proprietà del Kofler, riconosciuto "capo" del sodalizio. Tali reati, quindi, si perfezionarono, per ciascuun "organizzatore", con il "minimum" di mantenimento dell'attività - di coordinamento e di sistemazione delle mansioni e dei compiti dei socix ed aderenti, in modo da assicurare la vita ed il funzionamento del sodalizio - in cui si risolse la loro partecipazione e che la loro adesione al sodalizio aveva instaurato, secondo la prospettazione dell'accusa, fatta propria dai giudici del merito.
Il momento perfezionativo di tali reati, per ciascuno dei concorrenti, si verificò in Mattarello di Trento, ove non solo avvenne l'incontro della volontà dei singoli con il Kofler, rappresentante dell'organizzazione permanente già costituita, ma ove, soprattutto, si realizzò l'estesa operatività della struttura in conseguenza delle qualificate nuove partecipazioni ed insorse, come ora meglio si vedrà, il pericolo, poi tramutatosi in lesione effettiva, della commissione dei delitti in materia di droga previsti dalla legge.

E con la perfezione di tali reati di associazione, si verificò anche l'inizio della consumazione degli stessi, sì che giustamente è stata ritenuta la competenza per territorio del tribunale di Trento.

3.1. Ciò premesso, devono essere ora esaminati, secondo

un ordine logico e sistematico, gli altri motivi di ricorso. In questa ottica, vanno individuati e separatamente valutati - tra i motivi di ricorso concernenti le varie ipotesi del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, contestate all'Aslan, alla Ganthaler, al Meraner, all'Oberhofer, al Carolei, alla Montagnoli, allo Schlögl, al Molon ed al Pasetto - dapprima quelli con i quali parte dei predetti imputati, e precisamente Aslan, Ganthaler e Schlögl, deducono la nullità della sentenza impugnata per la parte concernente l'affermazione della loro penale responsabilità sotto il profilo dell'insussistenza dell'associazione stessa, e poi quelli con i quali tutti i ricorrenti predetti deducono la nullità della sentenza stessa sul medesimo punto (e per il solo Pasetto sul a sua assoluzione con formula dubitativa), per quel che concerne la ritenuta loro partecipazione, con il ruolo a ciascuno attribuito, all'associazione stessa.

3.2. L'insussistenza dell'associazione viene concordemente denunciata dai tre ricorrenti sopra indicati. In particolare l'Aslan, con il secondo motivo del suo ricorso, la Ganthaler, con il suo terzo motivo, e lo Schlögl, con il suo quinto motivo del suo ricorso, deducono la nullità della sentenza impugnata in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo, solo apoditticamente affermato e ritenuto, mentre, al più, sussisterebbe, e solo per alcuni imputati, il concorso nei singoli reati di detenzione di droga, in una situazione, però, di conflittualità ed autonomia degli interessi perseguiti da ciascuno di essi.

Queste censure sono, però, del tutto infondate.

Esse si muovono, sostanzialmente, ~~in due direzioni. Da un lato, i fatti~~, nel presupposto che i singoli atti di associazione loro imputati fossero anche requisito per il co-

stituirsi dell'associazione. Questa ipotesi - che è, però, contra detto dall'espresso, esplicito riconoscimento, da parte dei ricorrenti, dell'esistenza di una autentica "multinazionale" del crimine - non ha rilevanza nel caso in esame, in cui le singole imputazioni (salvo, come si vedrà, quella concernente l'Islan) postulano invece un atto di associazione ad una organizzazione già costituita ed ancora operante al momento dell'adesione e successivamente.

Sembra a questo punto necessario sottolineare che l'atto con con cui si assume la qualità di associato presenta caratteristiche formalmente diverse secondo che tale atto sia o no requisito per il costituirsi dell'associazione: in un caso, infatti, il soggetto partecipa alla convenzione che notte capo al costituirsi della struttura permanente, nell'altro caso aderisce alla struttura già costituita e ne contribuisce alla permanenza e tale differenza si riflette nelle modalità di accertamento della singola ipotesi di reato contestata.

Nel caso in esame, in sostanza, il "thema decidendum" sottoposto ai giudici del merito concerneva, da un lato, la sussistenza del sodalizio criminoso a carattere permanente (non importa da chi costituito) e dall'altro la partecipazione del singolo, secondo le modalità e con il ruolo allo stesso attribuito, sì che, quindi, era esclusivamente in relazione a questo secondo punto che occorreva esaminare se la manifestazione di volontà in cui si era espressa la sua adesione fosse limitata alla commissione dei singoli delitti, ovvero abbracciasse, con vincolo permanente, il programma delinquenziale della struttura.

Le censure dei ricorrenti, cioé, assumono rilevanza - e verranno esaminate nella competente sede - per la parte in cui attengono alla loro partecipazione alla struttura,

ma non toccano, neanche indirettamente, il problema della sussistenza ed operatività della stessa. Questo problema, peraltro, è stato positivamente risolto dai giudici del merito che con motivazione certamente eccessiva in relazione alla manifesta imponenza del fenomeno in sé neanche posto in discussione dalla maggior parte degli imputati e pacificamente emergente da un ecacervo impressionante di elementi(basterebbe pensare ai soli quantitativi di eroina sequestrati nel corso del procedimento) hanno posto in evidenza le caratteristiche strutturali dell'organizzazione permanente di mezzi e di persone, finalizzata alla diretta importazione, custodia, trasporto e ridistribuzione di notevoli quantitativi di droga (sopra tutto eroina); organizzazione che trovava la sua "centrale operativa" in Mattarello di Trento, negli alberghi "Romagna" e "Karinhall" di proprietà entrambi del Kofler, ove la merce confluiva per diversi canali capillari (curati dal Kofler, dall'Aslan e da tal Hasir, cittadino turco dileguatosi nel corso delle indagini e non più identificato) e da cui ripartiva, con l'uso di mezzi di ogni genere, lungo le direttrici per Trento, Bolzano, Merano, Milano e Verona, costituenti altrettanti poli per l'ulteriore diffusione della droga.

Decidere se un'associazione per delinquere esista è certamente una questione di fatto ed i giudici del merito hanno dato più che ampio conto del loro convincimento al riguardo con motivazione aderente alle carte processuali ed immune, come si è visto, da vizi logici o giuridici.

3.2.1. I motivi sopra esposti dell'Aslan, della Ganthaler e dello Schögl, vanno, per quanto sopra esposto, valutati unitamente a quelli con i quali gli stessi ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per la parte concernente la loro ritenuta partecipazione al sodalizio

e, quindi, la sussistenza dei contestati delitti, sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di legge, dedotto dall' Aslan (3° motivo del suo ricorso) in ordine al ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione, solo ad lui ritualmente attribuitigli e comunque di rango inferiore a quello del coimputato Akkaia, inopinatamente riconosciuto solo compartecipe, e dalla Ga thaler (3° motivo, 2° parte) in ordine all'elemento soggettivo, ritenuto con illogica motivazione, del delitto contestatogli di partecipazione all'associazione e sotto il profilo del travisamento del fatto dedotto dallo Schögl (6° motivo) in ordine alla sua partecipazione, che sarebbe stata ritenuta sulla base di una vendita di oggetti d'argento al coimputato Marai, tramite il Kofler, erroneamente scambiata dai giudici per una consegna di una partita di droga.

3.2.2. Il ricorso dell'Aslan è fondato per la parte in cui i giudici del merito hanno ritenuto qualificata dall'attività promozionale la sua partecipazione al sodalizio.

La Corte di appello, ponendo in evidenza che l'imputato "fungeva da collegamento tra la Turchia, luogo di provenienza della droga, e l'organizzazione operante in Italia", ha certamente chiarito una delle componenti essenziali del contributo effettivo dallo stesso apportato all'organizzazione e diretto alla realizzazione degli scopi della stessa. E ciò, ai fini (dell'adempimento dell'obbligo) della motivazione, è certamente sufficiente per ritenere integrata la condotta punibile della "partecipazione semplice", prevista dal capoverso dell'art. 75 della legge n. 685 del 1975, ma nulla dice in ordine all'accertamento della "partecipazione qualificata" contestata all'Aslan e dai giudici del merito ritenuta sussistente, con riferimento sia alla sua attività di organizzatore che di promotore. Quest'ultima fattispecie, in particolare, non può essere desunta dal

le circostanze, anch'esso poste in evidenza dai giudici del merito, che egli, a conoscenza della droga occultata a Mattarello avesse deciso, dopo la perquisizione effettuata dalle forze dell'ordine, di spostarla a Bolzano, o che avesse poi indicato agli acquirenti il luogo in cui la merce era stata occultata, perchè questi fatti non sono necessariamente significativi del ruolo specifico attribuitogli, ricollegandosi piuttosto gli stessi, sul piano della logica, alla sua attività di organizzatore, se non alla sua mera partecipazione al sodalizio o se non addirittura alla sua attività concorsuale nei delitti programmati ed effettivamente compiuti (anche se ~~[illegible]~~ dalla scena processuale sfuggiti, per l'Aglan come per gli altri compartecipi, ad ogni imputazione.).

Certamente non può essere accolta la tesi del ricorrente mirante a delimitare la qualifica del promotore con esclusivo riferimento alle azioni direttamente finalizzate alla costituzione dell'associazione, rientrando, sicuramente nell'attività di "promozione" anche quella diretta all'estensione del campo di operatività dell'apparato strutturale-strumentale tipico già costituito. Promotore è, cioè, anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito e non soltanto chi provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma dello stesso "si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma", come generalmente si ritiene sulla base di una superficiale lettura del testo normativo, redatto dal legislatore - sulla falsariga di quello formulato per l'associazione per delinquere (art. 416 cod.pen.) - in una ottica retrospettiva con riferimento alla fase statica dell'associazione già costituita. La figura del promotore non è, infatti, scomparsa dal quadro normativo - così come è avvenuto per coloro che l'associazione abbiano costituito - quando, nel disciplinare il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), il legislatore ha modificato

la propria tecnica ed ha colto il fenomeno associativo nel suo momento dinamico. E ciò conferma l'esattezza dell'interpretazione adottata.

Così delineata la figura del "promotore", deve ora essere posto in evidenza che la stessa costituisce solo una delle posizioni "qualificanti" all'interno del gruppo associativo, previste dall'art. 75 della legge n. 685 del 1975 con specificazione (alternativa) del paradigma legale di riferimento (la promozione, costituzione, organizzazione e finanziamento, costituisce, nell'ambito di una partecipazione ad una struttura permanente, semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato permanente) proprio per coprire tutta la gamma delle possibili posizioni di "preminenza" in cui si sostanzia il "principium individuationis" del delitto previsto dal 1° comma di tale articolo rispetto a quello sancito al capoverso dello stesso articolo, dato che non può ritenersi integrato il primo delitto senza far parte dell'associazione.

La necessità di questo contributo qualificato - ed individuato da questa Corte (per l'ipotesi dell'associazione per delinquere ex art. 416 doc.pen.) nel "ruolo di supremazia e di direzione" rispetto agli altri associati (cfr. Cass., sez. I, 14 gennaio 1953, Lolli, in Riv.pen., 1954, p. 160, etc.) - è stato tenuta ben presente dai giudici del merito, i quali, però, pur avendo sottolineato la posizione "decisamente preminente" dell'Aslan rispetto agli altri compartecipi, hanno rapportato quest'ultima solo alla sua attività di organizzatore (sottolineando che "solo un personaggio del suo calibro poteva, senza rischiare la vita per aver parlato, indicare agli inquirenti i luoghi ove la merce era stata occultata"), ma non a quella, anch'essa contestatagli, di promotore dell'organizzazione,

solo apoditticamente ritenuta sussistente.

Ora la circostanza che la varie fattispecie previste dall'unica norma incriminatrice costituiscano delle semplici modalità di previsione di un unico reato, come non elimina la loro autonomia ai fini della contestazione dell'accusa, così non esclude la loro rilevanza ai fini della determinazione della pena, ove due o più di essew siano ritenute sussistenti nell'ambito della permanenza dello stesso delitto.

Poichè, nel caso in esame, i giudici del merito, nel determinare la pena, hanno tenuto conto di entrambi i ruoli attribuiti all' Aslan, ma hanno dato conto, attraverso la loro motivazione, ~~non~~ dell'avvenuto accertamento di uno solo di essi, si impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto concernente la sua partecipazione qualificata anche dal ruolo di promotore contestatogli, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.

3.2.3. L'accoglimento di questo motivo di ricorso, supera - per quanto implicitamente contenuto nella verifica sinora compiuta e per quanto verrà ora meglio messo in evidenza - le censure dell'Aslan concernenti l'esistenza del vincolo associativo permanente.

Come si è già ripetutamente detto, il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione che qui interessa, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid pluris" che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della costituzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti, e, successivamente, da quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Quello, cioé, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura provista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi.

L'elemento soggettivo del reato di volta in volta ipotizzato deve necessariamente seguire tali profili strutturali. In particolare, il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, che interessa in questa sede, non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma, trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico, nella consapevolezza, anche, di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune. Naturalmente, non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cfr., su entrambi i punti, Cass., sez. I, 20/7/79, Fino, in Giust. pen., 1980, II, 162; sez. III, 13/2/70, Cerrato, in Giur. it., 1971, II, 160).

Di tali elementi deve essere tenuto conto nell'accertamento del dolo, con l'avvertenza, però, che nel caso in esame non era necessario provare anche l'altrui consapevolezza, che risultava già provata, per tabulas, dall'avvenuto sicuro accertamento della sussistenza del sodalizio, sì che in sostanza il problema che si poneva per ciascun in

putato consisteva nell'accertare se lo stesso, consapevole dell'esistenza dell'organizzazione e della sua finalità, avesse, con l'attività contestatagli ed accertata nella sua materialità, inteso o no apportare un contributo cosciente alla vita dell'organizzazione ed in vista della realizzazione di tale finalità, divenuta, così, "causa comune" (civilisticamente intesa) dell'agire suo e dell'ente.

Il dolo, cioé, doveva essere desunto - come è ovvio - dalla concreta attività materiale accertata.

E' noto, al riguardo, che questa Corte ha ripetutamente chiarito che il problema dell'accertamento del dolo consiste, fondamentalmente, nel considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente e nell'inferire, unicamente dall'esistenza di tali circostanze - semprechè, ovviamente, le stesse o alcune di esse non lascino ragionevolmente supporre una deviazione del modo in cui vanno normalmente le cose della vita - l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo, cioé, ad una estensione analogica al caso concreto dell' "id quod plerunque accidit" (Cass., sez. I, 6 marzo 1984, Buccino, mass.uff. 165.403; Cass., sez. I, 19 ottobre 1982, Contri, mass.uff. 158.284; etc.).

3.3.4. In questa prospettiva, mentre si rivelano insussistenti le censure dell'Aslan, si impone l'accoglimento del ricorso della Ganthaler.

Per il primo, infatti, l'accertamento del dolo specifico della sua partecipazione qualificata dal ruolo svolto di organizzatore, è stato desunto dalle circostanze - poste in evidenza dai giudici del merito in ordine alla sussistenza sia dell'organizzazione finalizzata ad un imponen

te traffico di droga che delle manqioni concretamente esplatate dallo stesso per assicurare la vita ed il miglior funzionamento del sodalizio criminoso - tutte inequivocabilmente sintomatiche della sua effettiva condivisione delle finalità della struttura e della sua volontà di qualificatamente cooperare alla realizzazione della "causa comune", sì che la relativa motivazione, pienamente aderente alle risultanze processuali, neanche posta in discussione sotto il profilo del travisamento del fatto, ed immune da vizi logici o giuridici, si sottrae compiutamente alle censure del ricorrente.

Per la Ganthaler - imputata del delitto di partecipazione semplice - il discorso è completamente diverso.

Deve anzitutto essere posta in evidenza che la circostanza, del tutto pacifica agli atti, che la stessa fosse la convivente del Kofler - e,tra l'altro, come dicono gli stessi giudici del merito, "soggiogata dalla forte personalità di avventuriero" di costui - non costituisce neanche un labile indizio della sua compartecipazionedal sodalizio, ma solo un elemento alla cui luce doverosamente verificare tutti gli altri elementi ritenuti indizianti dai giudici del merito.

Così, "la sua presenza costante a fianco del Kofler non solo a Mattarelle, ma anche in altre significative occasioni", l'intestazione a suo nome di immobili acquistati dal Kofler, a Cavalon, l'ospitalità data (evidentemente dal Kofler) negli alberghi di Mattarello al Marai ed all'Aslan, il modo confidenziale con cui la stessa trattava quest'ultimo per telefono (come risulta dalle intercettazioni telefoniche), costituivano tutti elementi che avrebbero dovuto superare il filtro del particolare rapporto legante i due, per assurgere alla dignità di prova del

fatto da accertare.

Al riguardo questa Corte ha più volte sottolineato che nel momento valutativo della prova indiziaria, il procedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si è partiti, tale da escludere ogni altra possibile ricostruzione equivalente, con la conseguenza che una affermazione di responsabilità può essere fondata su elementi indiziari soltanto se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esattamente valutati nel loro nesso logico, diano la sicura certezza dell'attribuibilità del fatto ad azione dell'imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel modo che si assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo diverso (Cass., sez. I, 19 ottobre 1982, Contri, mass.uff. 156.200).

Valenza, questa, non certo attribuibile alle circostanze predette, aventi, tra l'altro, eventuale rilevanza in ordine alla consapevolezza, da parte della Ganthaler, dell'attività del Kofler e, comunque, del sodalizio criminoso esistente, ma non in ordine alla sua partecipazione.

In altri termini, nella sentenza impugnata il problema preliminare e fondamentale dell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato - a parte un rilievo inesistente (e peraltro contestato dalla difesa sotto il profilo del travisamento del fatto) su di un ruolo di "donna da rappresentanza" risultante da altro procedimento - non risulta correttamente posto e dalla motivazione non si comprende esattamente quale sarebbe stato il contributo fornito dalla Ganthaler all'organizzazione ed integrante la condotta materiale del delitto di partecipazione semplice a lei contestato e ritenuto apoditticamente sussistente.

Ora il delitto in esame si configura certamente come un reato a forma libera, nel senso che qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita - purché, ovviamente, "causale" rispetto all'evento tipico, cioé idonea a cagionarlo - è costitutiva della materialità del fatto di tale delitto. Ma ciò non significa che nell'ambito della distribuzione dei compiti caratterizzante ogni struttura associativa finalizzata ad uno scopo - e costituente il quadro di riferimento della condotta tipica - non si debba concretamente individuare e specificare la "parte" svolta dal "compartecipe" o, se si preferisce, il "tassello", sia pur mobile e sostituibile, del "mosaico" concreto, il contributo, cioé, minimo ma non insignificante dal singolo apportato alla vita della struttura ed in vista del perseguimento dei suoi scopi. Se così non fosse, la previsione normativa del "solo fatto di partecipare all'associazione" sfuggirebbe completamente ad ogni possibilità di tipizzazione della condotta punibile e la stessa, per tal modo, non si sottrarrebbe a fondati rilievi di costituzionalità, per l'assoluta carenza di tassatività del dato normativo.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto concernente l'affermazione della penale responsabilità della Ganthaler, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame sulla sussistenza del delitto contestato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

L'accoglimento di questi motivi del ricorso della Ganthaler, supera l'esame degli altri motivi dalla stessa prospettati,

3.3.5. Non possono trovare accoglimento, invece, le censure esposte nel 2°, 5° e 6° motivo del ricorso dello Schlögl. Attraverso la deduzione di un vizio di travisamento del fatto, nella specie insussistente, il ricorrente mira ad inficiare, sen

del merito

za indicarne le ragioni, il convincimento del giudice, espresso con adeguata e logica motivazione, sulla sua attività di corriere della droga. In particolare, il giudice del merito ha chiarito logicamente le ragioni per cui ha ritenuto che da una telefonata intercettata si desumesse che la merce consegnata dallo Schlögl al Harai fosse droga e non argento, mentre il ricorrente neanche indica la fonte da cui risulterebbe il preteso travisamento del fatto. I rilievi del ricorrente in ordine all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del contestato delitto, ~~xxxxxxxxxxxx~~ esatti sotto il profilo giuridico, si rivelano in pratica irrilevanti, avendo il giudice del merito chiaramente individuato il ruolo permanente dello Schlögl nell'organizzazione e da essa sostanzialmente desunta la sua permanente consapevolezza di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.

3.4. Con il ~~secondo~~ primo motivo del loro comune ricorso, la Montagnoli ed il Carolei - anch'essi ritenuti semplici compartecipi - deducono la nullità, per violazione di legge, della sentenza impugnata, ~~della sentenza impugnata~~, sotto il profilo che il ruolo loro attribuito all'interno dell'organizzazione, ossia quello di depositari della droga, avrebbe, al più, potuto giustificare una condanna per favoreggiamento, ma non già per associazione per delinquere, essendo del tutto pacifico che essi non avevano mai goduto di una effettiva disponibilità della sostanza stessa.

La censura è infondata in fatto ed in diritto.

L'attività ritenuta dai giudici del merito è, infatti, avvenuta "durante" il delitto di associazione - e più precisamente durante la permanenza dei delitti ascritti all'Aslan, al Kefler ed al Kalon - e non "post factum", come avviene nel favoreggiamento, che dalla più antica dottrina veniva ~~definit~~ configurato come una forma di concorso "a posto

ri". La circostanza, poi, che per il rinvenimento dei 320 gr. di eroina e delle 91.870.000 lire trovate nel loro appartamento e dei 17 Kg. di eroina scoperti nell'intercapedine di un pollaio adiacente la loro abitazione, gli imputati non siano stati chiamati a rispondere ~~(omissis)~~ anche del delitto di concorso nella detenzione degli stupefacenti, costituisce un fatto del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del delitto di partecipazione al sodalizio criminoso. La giurisprudenza di questo Collegio è, infatti, costante nel ritenere l'autonomia di tale delitto rispetto ai suoi reati-scopo, tanto che da un lato si insiste sulla possibilità della sussistenza del primo anche quando questi ultimi non siano stati commessi (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 18 maggio 1984, Adinolfi, mass.uff. 166.217) e, dall'altro, si chiarisce (cfr. Cass., sez. I, 5 novembre 1970, Frizzerin, ~~xxxxxxx~~ in Cass.pen., 1971, 1278) che taluno possa rispondere del delitto di partecipazione all'associazione anche quando non debba rispondere di alcuno dei reati commessi dagli altri associati, ulteriormente sottolineando che, in questa ipotesi, solo questi ultimi dovranno essere chiamati a rispondere di tali reati, in eventuale concorso con quelli associativi, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass., sez. I, 19 giugno 1967, P.M. in c. Conte, in Giust.pen., 1968, II, c. 279, n. 277, etc.).

Sotto il profilo della prova, inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato che la pluralità dei reati commessi, le loro modalità, il concorso delle medesime persone, gli accordi intercorsi tra tali persone in vista della commissione di questi delitti, costituiscono solo degli elementi cui legittimamente ricorre il giudice del merito nel valutare la prova della sussistenza del delitto di associazione per delinquere (Cass., sez. I, 6 febbraio 1970, ~~Ferrer~~

Capocelatro, e Cass., sez. I, 18 febbraio 1970, Marena, entrambe in Giust.pen., 1971, II, 135), pur giustamente chiarendo la insufficienza probatoria a tal fine della sola pluralità dei reati commessi (Cass., sez. I, 8 febbraio 1965, ivi, 1966, II, 661.).

In sostanza, dalla commissione concorsuale di un delitto, e, in particolare, dall'accertamento del dolo di tale delitto, ben può essere desunta la prova di un eventuale accordo - che di per sè non rientra nella struttura del dolo del reato concorsuale (cfr., tra le altro, Cass., sez. I, 18 maggio 1984, Adinolfi, mass.uff. 166.216) - che non sia esclusivamente riconducibile all'elemento intenzionale di tale delitto, ma che sia significativo, unitamente ad altri elementi, di un consapevole incontro di condotte (non quindi delle sole volontà) permanentemente finalizzate allo stesso scopo, e proprio in quale ottica questa Corte ha statuito che l'associazione per delinquere va esclusa quando si sia in presenza di accordi presi di volta in volta dai correi (Cass., sez. II, 17/XI/77, Tonti, in Giust.pen., 1978, II, 5. 151).

Stabilire, quindi, la sussistenza o meno dell'autonomia dei due reati, è una questione che si pone esclusivamente sul piano dell'accertamento probatorio e della soluzione adottata il giudice del merito deve dar conto con congrua motivazione, pienamente aderente alle risultanze processuali ed immune da vizi logici o giuridici, per poter consentire in questa sede il controllo di legittimità.

Ma questo non significa - come sostanzialmente pretendono i ricorrenti - che per poter affermare la loro penale responsabilità per la partecipazione, dovesse essere stata accertata prima la sussistenza del delitto concorsuale di detenzione. Importante era, invece, che dalla volontarietà della detenzione si potesse, unitamente ad altri elementi, accertare la loro condotta di partecipazione e sulla base di tale accertamento verificare quindi se tale condotta fosse o meno vivificata dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Questo complesso accertamento è stato puntualmente effettuato dai giudici del merito, che hanno escluso l'episodicità del fatto volontariamente commesso, dal muro appositamente costruito per nascondere la droga e da ciò hanno motivatamente inferito che "nell'organizzazione essi avevano una precisa incombenza, quella di custodire l'ingente quantitativo di droga in un "santuario" apparentemente insospettabile", dato anche che i rapporti erano intrattenuti tramite il Molen, il Kofler e l'Aslan. Da tale accertamento è stata poi tratta la prova, secondo i criteri sopra indicati, in ordine alla sussistenza del dolo, sì che la relativa motivazione è incensurabile in questa sede.

3.5. Con il secondo motivo del suo ricorso, deduce il Molen la nullità della sentenza impugnata per omesso esame di decisivi elementi prospettati nei motivi di appello, che avrebbero condotto ad un drastico ridimensionamento dei rapporti dallo stesso avuto con il Kofler e, per conseguenza, all'esclusione della sua penale responsabilità quale organizzatore del sodalizio criminoso.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già ripetutamente chiarito che l'imputato deve essere posto in grado di far valere, nel corso del procedimento, una diversa lettura del fatto prospettata dall'accusa, per quel che concerne sia il suo accertamento che il suo apprezzamento - e questa esigenza è fondamentale perché il processo possa ritenersi "giusto" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - ma una volta che questa esigenza risulti soddisfatta ed il giudice, esaminate le risultanze processuali, abbia enunciato, attraverso adeguata e logica motivazione, quali circostanze ed emergenze si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la qua

le non deve lasciar spazio ad altra valida alternativa, anche in ordine a quelle deduzioni difensive con le quali si prospetti una diversa ricostruzione o valutazione del fatto, che pur non essendo state in motivazione espressamente confutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese, la decisione non può essere investita dalla censura di mancanza o di contraddittorietà della motivazione (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 10 febbraio 1984, Carnevale, mass.uff. 166.199).

Ora, nel caso in esame, sostenere ancora una volta - sotto il profilo dell'omesso esame di elementi decisivi - che i rapporti del Molen con il Kofler potessero aver avuto origini diverse da quelle del commercio della droga e che le sue conversazioni telefoniche (intercettate) con quest'ultimo potessero logicamente non avere attinenza esclusivamente con tale commercio, significa voler inserire nel thema decidendum sottoposto a questa Corte elementi ad esso estranei e non aventi alcuna idoneità ad inficiare il motivato convincimento dei giudici di merito, i quali "hanno sottolineato a tutto tondo la sua posizione di preminenza e di direzione nell'organizzazione criminosa", sottolineando l'accordo intercorso con il Kofler (il quale una prima volta gli portò - e ciò per stessa ammissione del Molen - una valigia contenente circa 4 kg. di "roba" ed altre quattro o cinque volte gli fece recapitare, tramite l'Aslan, 2 o 3 kG. della stessa merce per volta), le visite a Mattarello, i rapporti con l'Aslan e l'altro corriere Osmani, la sua presenza alla stazione di Verona all'arrivo della droga dalla Turchia, il contenuto delle intercettazioni telefoniche; elementi tutti neanche contestati sotto il profilo della non corrispondenza alle carte processuali e dai giudici del merito logicamente coordinati per desumerne il suo ruolo di autentico "polo" di diffusione della droga a non

certi minuti spacciatori.

3.6. Si impone, altresì, il rigetto del ricorso del Meraner, imputato di partecipazione semplice.

Il secondo motivo del suo ricorso - con il quale deduce la nullità per vizio di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata per la parte concernente l'affermazione della sua penale responsabilità - è infatti infondato.

Contrariamente, invero, a quel che lo stesso afferma i giudici del merito non hanno in maniera apodittica accertato l'elemento soggettivo del reato "de quo".

La circostanza, infatti, che egli, come assume, oltre al Kofler (o forse all'Oberhofer) non avesse altri membri dell'associazione è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento di tale elemento, essendo del tutto normale in associazioni del genere che gli associati o taluno di essi non conoscano la identità di tutti i correi (cfr. sul punto, Cass. sez. III, 13 gennaio 1970, Corrato, in Giur.It., 1971, II, 160) e sussistendo invece in lui - come hanno posto in evidenza i giudici del merito - la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso disvelata appieno dagli episodi che lo videro protagonista nella qualità contestagli di trasportatore e custode della droga nel Maso in Val Sarentino, di proprietà di Herbert Oberhofer, ove vennero rinvenuti ingentissimi quantitativi di morfinabase, proprio dal Meraner ivi occultati.

Il rigetto di tale motivo di ricorso, travolge anche il terzo, con il quale il Meraner deduce la sussistenza del delitto di ricettazione ovvero quello di favoreggiamento reale.

Inammissibile è, poi il primo motivo del ricorso del

Meraner con il quale lo stesso deduce la nullità, per difetto di motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui la stessa lo ha ritenuto pienamente capace di intendere e di volere, posto che il fatto di essere "docile strumento nelle mani di personalità più forti" non è sintomatico, da solo, di alcuna infermità, neanche prospettata né in questa sede né nei motivi di appello.

3.7. Ineccepibile è, anche, la motivazione dei giudici di appello [illegible] per quel che concerne l'assoluzione con formula dubitativa di Sergio Pasetto, imputato di partecipazione semplice, condannato in prima grado. La deduzione, invero, contenuta nell'unico motivo del suo ricorso, che non sussisterebbe alcun "inizio di prova" è contraddetta dagli elementi negativi emersi a sua carico e posti in evidenza nella motivazione del primo giudice sulla base delle dichiarazioni accusatorie di tal Cancun, Sami Salen, Akkaia e Wakkas, che trovavano riscontro anche nei rapporti di polizia giudiziria. Giustamente i giudici di appello hanno svalutato gli elementi emergenti dai rapporti e dalla deposizione di Wakkas, priva di adeguati riscontri, ma non quelli emergenti dalle altre dichiarazione accusatorie, dalle quali emergevano chiari elementi di prova a suo carico., che sia pur sufficienti da soli per affermare la sua penale responsabilità sono rimasti influenzati dal venir meno della originaria deposizione del Wakkas.

3.8. Fondato è, invece, il ricorso dell'Oberhofer, che con il suo unico complesso motivo, ulteriormente illustrato nel complesso motivo aggiunto tempestivamente depositato, deduce la nullità, per difetto di motivazione, della sentenza impugnata per la parte concernente l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere qualificata dal suo ruolo di organizza

tore della custodia e della ridistribuzione della droga.

E' necessario premettere che - come risulta dalla motivazione dei giudici di appello - l'accusa nei confronti dell' Oberhofer troverebbe "il suo primo fondamento nel ritrovamento degli ingenti quantitativi di morfina-base nel maso di sua proprietà".

Il primo elemento indiziante a carico dell'Oberhofer in ordine alla sussistenza di una sua qualificata partecipazione al sodalizio criminoso consiste, quindi, nella accertata materialità del fatto di una o eventualmente più detenzioni di droga. Detenzioni, però, viste non nell'ottica dei reati-scopi, che non sono stati infatti neanche contestati, ma nella prospettiva giuridicamente esatta della individuazione del contributo materiale dalle stesse apportate all'organizzazione.

Poiché i ricorrenti si limitano ad affermare apoditticamente che i quantitativi di morfina-base furono dalle forze dell'ordine ritrovati ai confini e in adiacenza dei confini del maso di proprietà dell'Oberhofer, ma non deducono, neanche implicitamente, sul punto il travisamento del fatto, dove, allo stato degli atti, ritenersi pacificamente acquisito che la merce fu rinvenuta all'interno del maso. Da tale circostanza di fatto poteva ben essere desunta la volontarietà e la consapevolezza da parte dell'Oberhofer della detenzione, in base ad una valutazione fondata sull' "id quod plerumque accidit", sempreché, ovviamente, non sussistessero circostanze tali da indurre ragionevolmente a supporre una deviazione del modo in cui vanno normalmente le cose della vita (cfr. il precedente punto 3.3.3. di questa sentenza).

Ora, nel caso in esame, l'assunto ripetutamente prospettato dalla difesa - ed idoneo ad inficiare la predetta

estensione analogica al caso individuale - secondo cui nelle loro confessioni reiteratamente rese sia il Kofler che l'Åslan che il Meraner - autori materiali del trasporto e dell'occultamento della merce, da quest'ultimo vigilata nella sua qualità di custode del maso - avrebbero costantemente esclusa qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, dell'Oberhofer nell'azione o, comunque, qualsiasi forma di conoscenza da parte dello stesso di tutta l'operazione, è stata esaminata dai giudici del merito con esclusivo riferimento alla posizione del Meraner, ritenuto mero operaio agricolo ed in condizione di soggezione nei confronti del suo datore di lavoro.

Sussiste, quindi, certamente - come deduce il ricorrente - il vizio di omesse "di elementi probatori che elidevano" (o, quanto meno, potevano elidere) "in modo decisivo qualsiasi efficacia indiziante a carico dell'Oberhofer del luogo di ritrovamento".

Il procedimento penale, quale è strutturato nel nostro ordinamento, deve, infatti, consentire all'imputato di intervenire nel processo ricostruttivo e valutativo dei fatti effettuato dal giudice e nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato posto in grado concretamente di far valere tale sua facoltà attraverso una diversa ricostruzione del fatto o una diversa prospettazione dello stesso, da parte del giudice che disattendendo le sue richieste si è limitato a provare il contenuto dell'accusa e non già ad accertare e valutare i fatti quali risultanti da una posizione di equilibrio tra l'accusa e la difesa, sussiste violazione del diritto dell'imputato ad un processo giusto, la quale, in sede di cassazione, può essere fatta valere sotto l'aspetto dell'omesso esame di punti decisivi per la ricostruzione e la valutazione del fatto (cfr. Cass., sez. I, 18 maggio 1984, Adinolfi, mass. uff. 166.218 e, soprattutto, Cass.sez.I, 27 ottobre 1984, Venditti, mass.uff. 168.405, 168.399, 168.404).

E nel caso in esame, se pur si volesse ritener logica - cosa questa decisamente contestata dalla difesa - la svalutazione operata dai giudici del merito delle confessioni del Meraner, non per ciò sole possono ritenersi svalutate anche le confessioni degli altri coimputati, per i quali evidentemente non sussistono (o quanto meno non sono state indicate) quelle condizioni personali che, nel processo di libera formazione del convincimento del giudice, hanno indotto la Corte del merito a ritenere "neutra" la dichiarazione del Meraner. Sussisteva sul punto un preciso obbligo di motivazione, che non può essere ritenuto adempiuto neanche implicitamente dall'affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui "tutto avveniva con la piena consapevolezza dell'Oberhofer, il quale, si badi, nell'organizzazione era colui che poteva disporre di ingenti capitali, ottenuti spesso con spregiudicatezza, a giudicare dai crediti concessi dalle banche alle sue numerose società lievitate come scatole cinesi (vedasi relazione del curatore fallimentare, acquisita nel presente giudizio) e poteva quindi garantire ai fornitori turchi il pagamento della merce, la quale naturalmente doveva rimanere nella sua sfera di disponibilità, e, se si preferisce, nella sua detenzione tramite il Meraner". Con tale affermazione i giudici del merito sono incorsi - come deduce il ricorrente - in una gravissima petizione di principio, anzi ad una serie di petizioni di principi frammisti a vizi logici. La circostanza che l'Oberhofer fosse un uomo ricco e godesse di largo credito - ma comunque dichiarato fallito nelle more del procedimento - è cosa che fa certo riflettere ma può interessare solo indirettamente il presente procedimento, essendo la stessa svincolata da ogni riferimento ai rapporti delle stesse con il Kofler e con l'Aslan ed essendo invece ancorata, ma senza alcun nesso

dimostrata, ad attività mai contestatagli (e costituente autonoma fattispecie di delitto) di finanziamento del gruppo ed a rapporti con "turchi", cui si è pervenuti "per saltum". Tale circostanza inoltre, non solo non può in alcun modo essere ricollegata al ruolo di custode e di ridistributore della droga, ma non è neanche da sola sintomatica della sua semplice partecipazione al sodalizio. Eppure i giudici del merito non solo attraverso essa ritengono dimostrata la sua partecipazione qualificata - ossia ciò che doveva essere dimostrato per poter affermare la sua penale responsabilità - ma addirittura dalla apodittica affermazione della sua partecipazione pretendono di ritener dimostrata la consapevolezza di quella detenzione, che doveva costituire solo il punto di partenza per l'accertamento della sua condotta punibile, ossia quella di organizzatore, nell'ambito del settore della custodia e della distribuzione della droga, del sodalizio criminoso.

Certo, ove fosse stata accertata la consapevolezza, da parte dell'Oberhofer, dell'occultamento della droga nel suo maso, la sua posizione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, sarebbe risultata di per sé più grave rispetto a que la analoga della Montagnole e del Carelei, non solo per il maggior quantitativo di droga risultato passare attraverso il maso, ma anche per la posizione di preminenza che all'interno dello stesso aveva l'imputato, ma questo non significa che i giudici del merito potessero ritenersi dispensati da una sia pur sintetica motivazione sulla identificazione del ruolo integrante il contributo qualificato ritenuto, sulla sua consapevolezza dell'esistenza della struttura finalizzata, sulla sua volontà di consapevolmente cooperare con questa o quanto meno con due dei suoi accoliti al perseguimento del fine comune.

L'accertamento della sussistenza o no di tale consape

verezza - autentica pietra angolare del processo- doveva, comunque, essere condotta sulla base di una situazione di eguaglianza tra l'accusa e la difesa.

Dire, come primo elemento sintomatico di tale conoscenza, "che non si può dubitare che l'Oberhofer passasse molto del suo tempo nel maso Wunder, considerato che esso si trova a breve distanza dalla sua abitazione di Bolzano" e non ammettere la richiesta di rinnovazione del dibattimento su tale punto per poi ripiegare sulla considerazione che la presenza quotidiana dell'Oberhofer nel maso, dalle stesse ammessa nella misura di un paio di ore, per vigilare sui lavori di allestimento che ivi si svolgevano, "rende poco credibile l'assunto che la droga vi fosse stata collocata a sua insaputa e che tutti i movimenti della droga avvenuti ad opera del Meraner, dell'Hanifi (Aslan), del Kofler e del Marài, passassero inosservati ad un uomo vigile ed attento come l'Oberhofer", significa ~~alterare~~, a parte ogni considerazione sulla contraddittorietà delle due affermazioni, ~~significa~~ alterare la situazione di equilibrio delle parti, ponendo comunque a carico dell'imputato un ~~improprio~~ argomento che - come giustamente dice il ricorrente - dimostrerebbe tutt'al più il contrario di quello che si pretende". Ed ancor giustamente aggiunge il ricorrente che non serve dire che ad un uomo vigile ed attento come l'Oberhofer non potevano passare inosservati tali movimenti della droga, perché quel che era rilevante consisteva nel valutare se, tenute conto delle modalità anche temporali dell'occultamento della droga da parte di Meraner e soci, quali risultano dalle loro confessioni, fosse o no concepibile che un uomo siffatto non si rendesse conto di quel che stava avvenendo.

Le stesse è a dirsi del secondo elemento sintomatico di tale conoscenza posto in evidenza dai giudici del merito

1248

secondo cui gli incontri dell'Oberhofer con il Kofler avvenivano sempre nel maso di Wunder (tre volte nell'ottobre 1980 e due volte nel novembre, prima della perquisizione) e non avvenivano per caso, come dal primo sostenuto, ma erano programmati, come si evincerebbe dalla telefonata intercettata del 1° novembre. L'Oberhofer non ha infatti mai negato di conoscere il Kofler ed anche nell'interrogatorio reso nel dibattimento di appello ha indicato le ragioni di carattere immobiliare dei loro incontri nel maso. Tale affermazione doveva essere valutata e non le è stata, limitandosi il giudice a dire "che i colloqui relativi agli stupefacenti avvengono nella sfera di signoria dell'Oberhofer, il quale, da par suo, non telefona, ma riceve, lasciando al fido Meraner il compito di tenere i contatti telefonici" e così ancora una volta presupponendo con scienza della droga e qualità di capo dell'organizzazione, ed eliminando ogni possibilità difensiva dell'imputato, novello Procuste. Ma vi è di più. Dalla telefonata intercettata sopra indicata e svoltasi tra il Kofler ed il Meraner, costui dapprima dice che è molto indaffarato, poi ad una domanda dell'altro risponde che anche il capo ha tanto lavoro e poi conclude dicendo che non gli riesce di muoversi dal maso. Ad avviso della difesa tale colloquio costituirebbe "ove letto ed interpretato correttamente, la prova più travolgente dell'estraneità dell'Oberhofer ai rapporti Kofler-Meraner" e deduce vizio di travisamento del fatto, illogicità della motivazione ed omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla difesa. Senza entrare nel merito della questione, quello che deve essere rilevato in questa sede è che di fronte ad una possibilità di interpretazione alternativa del colloquio, certamente sussistente, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la questione ed indicare le ragioni della sua opzione, e non già addossare all'imputato quest'ulteriore elemento accompagnato

da valutazioni incontrollabili quanto alla loro fonte di convincimento.

In sostanza - a parte i rilievi sopra esposti, ognuno dei quali idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, per la causale ivi indicata - il vero difetto della sentenza impugnata che unifica i singoli vizi, consiste nella violazione del diritto dell'imputato alla utilizzazione ed alla valutazione della prova (cfr. sul punto la sentenza di questa stessa sezione in c. Venditti, sopra indicata, cui si rinvia per non ripetersi) - il diritto, cioè, dello stesso di "difendersi provando" - diritto già certamente sussistente nel nostro ordinamento processuale, ma assurto a cardine del sistema in conseguenza della resa esecutività in Italia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che al suo articolo 6, sancendo il diritto dell'imputato ad un giusto processo, ha fissato, tra l'altro, i canoni fondamentali del processo ed in particolare i criteri direttivi alla cui luce reinterpretare la maggior parte delle disposizioni del codice di rito.

Questa Corte ha già chiarito che il contraddittorio nel procedimento deve non solo potersi concretamente estrinsecare, ma deve potersi svolgere nel rispetto del principio dell' "égalité des armes" tra l'accusa e la difesa. L'esigenza di partecipazione - che costituisce l'essenza del contraddittorio - significa, infatti, non solo possibilità di adeguato svolgimento di tesi, ma soprattutto, possibilità di corretto svolgimento di tesi (Cass., sez. I, 24 novembre 1984, Mesite, mass.uff. 167.214) e tale situazione non può certo riscontrarsi in quella in esame, in cui giacchè ancora una volta sottolinea il ricorrente non vigono certamente eccessive e solo in parte rispondente alla realtà - la Corte di Trento non ha operato alcuno sforzo critico sugli elementi accusatori ed ha semplicemente sottaciuto quelli chiarimenti difensivi.

In questa esigenza di rispetto effettivo e dignoroto del

contraddittorie, fondate si rivelano le censure del ricorrente - esposte ampiamente sia nel motivo principale che in quello aggiunto - in ordine alla nullità della sentenza impugnata per omesso esame delle deduzioni difensive contenute nei motivi di appello concernenti la rinnovazione del dibattimento per accertare la consapevolezza o no, da parte dell'Oberhofer, dell'occultamento della droga nel suo mase.

Questa Corte ha già ripetutamente chiarito che nell'ipotesi di specifica richiesta di rinnovazione totale o parziale del dibattimento, avanzata per l'accoglimento delle tesi dedotte nei motivi di appello, con idonea indicazione dell'oggetto e della natura degli accertamenti da compiere, il giudice di appello ha l'obbligo di indicare adeguatamente le ragioni per le quali ritenga di dover disattendere tale richiesta (Cass., sezI, 20 aprile 1982, Benfanti, mass. uff. 155.005; conf. mass.165,375, 150.221), ulteriormente specificando che il potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, attua, se sostanzialmente esplicato, pienamente la garanzia del processo giusto enunciata dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed appare ad essa finalizzato proprio perché mira a porre la difesa in una posizione di eguaglianza con l'accusa. Con tale disposizione, infatti, il legislatore del 1930 volle evitare che in un processo di tipo inquisitorio il giudice potesse cadere nell'errore di limitarsi a provare il contenuto dell'accusa, anziché a certare la verità (Cass., sez. I, 1° febbraio 1984, Parisi, mass. uff. 165.374; conf. mass. 155.006, 154.635).

Nel caso in esame, le ragioni del rigetto, desumibili dal complesso della motivazione non sono, però, sufficienti, anche alla luce di quanto sopra esposto, per ritenere che il giudice del merito abbia date conto del potere discrezionale di cui gode in materia. Solo per inciso va al riguardo ricordato che la norma che prevede un potere di-

zionale del giudice, è indirizzata al giudice in quanto rivolta all'assolvimento fedele e non arbitrario del suo compito ed il potere discrezionale gli è attribuito affinché con l'esame obiettivo ed imparziale, che è nella natura del suo ufficio, egli possa cogliere e regolare le esigenze proprie del caso concreto. Ma, appunto perciò, la motivazione del relativo provvedimento deve risultare rigidamente vincolata ai criteri predeterminati dalla legge, perché solo così operando il giudice dimostra di aver fatto buon uso del potere discrezionale di cui gode in materia. Nel caso contrario, invece, la motivazione risulta a carattere libero, con susseguente impossibilità di verifica dell'uso corretto di tale potere discrezionale (Cass., sez. I, 27 ottobre 1984, Scopellito, mass.uff. 167.044).

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto concernente l'affermazione della penale responsabilità dell'Oberhofer in ordine al delitto allo stesso ascritto, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.

4. Infondati sono i motivi di ricorso con i quali l'Arslan (4° motivo) Carolei e Montagnoli (2° motivo del loro unico ricorso) ed il Melen (3° motivo) deducono la nullità, per difetto di motivazione, della sentenza impugnata per la parte concernente il rigetto delle loro richieste intese ad ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante del ravvedimento operoso., avendo i giudici del merito posto in evidenza la mancanza di spontaneità della loro azione diretta all'indicazione del luogo di occultamento della merce, dettata, comunque, da ragioni opportunistiche. E tale conclusione è giuridicamente esatta, perché, come è noto, la "ratio" della circostanza attenuante in questione consiste nel ravvedimento operoso del reo *post* delictum, per cui è richiesta la spontaneità della azione riparatrice,

la quale pertanto deve essere determinata da motivi interni e non - come appunto nel caso in esame - da ragioni e pressioni esterne ed opportunistiche.

5. Fondato è, invece, il motivo del ricorso (4° prima parte) con il quale l'Alan Hanifi deduce la nullità, per difetto di motivazione, della sentenza impugnata per la parte concernente il diniego delle richieste attenuanti generiche. La circostanza, infatti, di aver indicato agli inquirenti il luogo ove era stata occultata la droga (se non era idonea, come si è visto, ad integrare gli estremi dell'attenuante del ravvedimento operoso, non esimeva però i giudici del merito dall'esaminare la stessa nella sua valenza ai fini dell'eventuale concessione delle attenuanti generiche.

Si impone, quindi, anche su tale punto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.

6. Inammissibili sono, poi, le censure delle Schögl esposte nel primo e nel terzo motivo del suo ricorso e concernenti la pretesa nullità, per difetto di motivazione, dei mandati di cattura e delle ordinanze dibattimentali del giudizio di prime grado relative al rigetto delle sue istanze di libertà provvisoria, trattandosi di argomenti estranei al "thema decidendum", che avrebbero dovuto trovare la loro tutela in sede incidentale.

7. Inammissibile - per carenza del requisito della specificità del motivo - è, infine, la doglianza del Melen concernente la riduzione di pena (misura della) effettuata in conseguenza delle concesse attenuanti generiche, non risolvendosi tale doglianza, apoditticamente esposta, in una critica ragionata della sentenza. Deve essere, però, accolta la sua istanza per correzione di errore materiale, risultando effettivamente dal dispositivo, per mero errore

di trascrizione, che la pena inflitta sarebbe quella di L. 150.000 milioni di multa e non già, come risulta dalla motivazione e come è giuridicamente esatto, L. 150.milioni di multa. Va, quindi, effettuata nell'originale dell'atto l'annotazione prevista dalla legge.

8. Per quel che concerne le imputazioni per reati diversi da quelli di associazione per delinquere, vanno preliminarmente dichiarati estinti, per effetto dell'amnistia concessa con d.p.r. n. 744 del 1966 - a ciò non opponendosi i precedenti penali dell'imputato e non sussistendo la possibilità dell'applicazione dell'art. 152 cod.proc.pen. - i reati di esportazione di L. 5.000.000 e di tentata esportazione di L. 5.000.000 (D.L. 4 marzo 1976 n. 31 convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976 n. 159), trattandosi, come risulta evidente dalla stessa contestazione e dai singoli atti di imputazione, di due fatti autonomi, che non potevano essere riuniti dai giudici in difetto di contestazioni suppletive. Va, pertanto, eliminata la relativa pena di mesi otto di reclusione e di L. L. 14.000.000 di multa. Inammissibile è poi la doglianza del Mazzinghi in ordine alla sua ritenuta responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), non avendo la stessa formato oggetto di appello e risolvendosi, comunque, in apodittiche affermazioni.

9. Non sussiste il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata dedotta dal Call, imputato anche lui di indebita esportazione di capitali in concorso con il Kofler e per tale reato condannato.

Al riguardo questa Corte ha chiarito che per aversi violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza - che è l'espressione della necessità, ribadita dall'art. 6, punto 3, lettera a della Convenzione europea dei diritti dell'uomo di garantire, in un "processo giu-

ste", il contraddittorio sul contenuto dell'accusa - occorre una sostanziale immutazione del fatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell'imputato abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, comportando una effettiva menomazione dello stesso (cfr., tra le altre, Cass. sez. I, 22 marzo 1982, Iannucci, mass.uff. 155.230; cfr., altresì, Comm.europ.dir.uomo, ofner c. Austria, ann. 3, p. 325). Situazione, questa, chiaramente non sussistente nel necaso in esame; mentre ciò di cui in sostanza si duole il ricorrente è l'incertezza assoluta sui fatti determinanti l'imputazione; incertezza, però, non sussistente, essendo stato il "thema decidendum" chiaramente fissato per il giudice ed essendo stato l'imputato in relazione ad esso sempre posto in grado di difendersi. Inammissibile, poi, è la doglianza del Call in ordine all'omessa ~~xxxxxxxxxx~~ applicazione dell'art. 133-bis cod.pen., essendosi nel giudizio di appello ~~in ordine~~ sostenuto soltanto all'applicabilità dell'art. 133-ter cod.pen.

9. Sussiste, invece - e proprio per i motivi posti in evidenza in ordine al ricorso del Call - il difetto di correlazione della sentenza con l'accusa contestata per il Carli, che, rinviato a giudizio per il delitto di esportazione abusiva di valuta, si è visto condannare per omessa cessione di valuta estera all'ufficio italiano dei cambi. Non sembra, infatti, dubitabile che pur essendo le due norme incriminatrici ricomprese in una sola disposizione dei legge, la materialità dei due fatti sia talmente diversa ed addirittura antitetica da totalmente sconvolgere qualsiasi possibilità di difesa. Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella del Tribunale di Trento del 13 aprile 1983, in relazione ovviamente a tale punto e nei soli confronti del

Carli e gli atti vanne trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trente per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del Carli. L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe, ovviamente, l'altro motivo dalle stesse prospettate e concernente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento.

10. Con il quinto motivo del suo ricorso, deduce l'Hanifi Arslan la nullità, per violazione di legge, della sentenza impugnata per la parte in cui, ritenuta la legittimatio ad causam delle costituite parti civili Regione Trentino Alto Adige e Comune di Trento, le ha condannate al risarcimento del danno in favore della Regione, da liquidarsi in separato giudizio, ed a favore del Comune nella somma liquidata in L. 100.000.000.

Ad avviso del ricorrente né il Comune né la Regione sono portatori di un interesse qualificato in termini di diritto soggettivo correlato al bene protetto dalla norma di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, la quale - non diversamente da quella prevista dall'art. 416 cod.pen. - mira a proteggere l'ordine pubblico, ossia un bene non demandato alla cura di tali enti. Inoltre, la risarcibilità del danno civile da reato, in tanto poteva riconoscersi, in quanto il danno stesso fosse potuto porsi - cosa questa non dimostrata - come conseguenza immediata e diretta dell'illecito penale.

10.2. E' opportuno premettere che, come è noto, ~~vicev~~ ai sensi dell'art. 22 del codice di rito l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno può essere esercitata "dalla persona alla quale il reato ha recato danno". Questa norma trova la sua fonte, sul piano sostanziale, nell'art. 185 cod.pen. che, come è parimenti noto, sancisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarci-

mente, oltre che alle restituzioni, ossia alla reintegrazione, ove possibile, della situazione preesistente alla violazione della norma penale.

Giustamente è stato affermato che la determinazione del concetto di danno risarcibile assume, anche se tutt'altro che agevole, una importanza decisiva per la individuazione dei soggetti legittimati a proporre nei confronti del colpevole di un dato reato l'azione civile ed è stato esattamente posto in evidenza che in dottrina, sul significato di "danno risarcibile", sono state avanzate due tesi estreme: per la prima, il danno cui fa riferimento l'art. 185 cod. pen. si identificherebbe con il "danno criminale", cioé con il danno causato dalla lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale e violato dal reato; per la seconda tesi, invece, il danno prese in considerazione dall'art. 185 cod.pen. prescinderebbe da qualsiasi legame con l'oggettività giuridica del reato, assumendo una rilevanza puramente civilistica. Le conclusioni alle quali si perviene in tema di "persona alla quale il reato ha recato un danno" sono evidenti: per i sostenitori della prima tesi, titolare sarebbe soltanto la "persona offesa" (o "soggetto passivo" che dir si voglia); per chi aderisce alla seconda tesi, legittimato all'azione civile nel processo penale sarebbe qualsiasi danneggiato civilmente, anche se non offeso dal reato.

Entrambe queste conclusioni sono contrastate da quella parte della dottrina, che sostiene che la tesi più aderente al dettato normativo sia quella che ritiene legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il soggetto che rivesta, al contempo, la qualifica di "danneggiato" e di "persona offesa dal reato", o, forse meglio, esclude l'ammissibilità per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per il danneggiato che non sia anche

persona offesa.

Questa tesi è, però, respinta sia dalla prevalente dottrina che dalla giurisprudenza sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione, che ritengono che la nozione di persona offesa da reato differisca da quella di danneggiato: la persona offesa è, infatti, il soggetto passivo, il titolare dello specifico interesse e bene giuridico considerato dalla singola fattispecie, mentre la "persona alla quale il reato ha recato un danno" è colui che, titolare o no dell'interesse penalmente tutelato, ha riportato dal commesso reato un danno risarcibile.

In particolare, questa Corte ha sempre chiarito che il danneggiato, cui spetta il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cod.pen. e 22 cod. proc.pen., non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o omissione del soggetto attivo del reato (cfr., tra le tante, Cass. 2 marzo 1981, Rivax mass.uff. 149.536; Cass., 19 ottobre 1980, Zanconaro, mass.uff. 148.292; Cass., 16 maggio 1980, Di Gregorio, 145.949). E questo orientamento va ribadito, perché una cosa è consentire, per le ragioni che il legislatore ha ritenute prevalenti, anche se discutibili, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale a chi pretende di aver subito un danno da un reato, altra cosa è riconoscere determinati poteri, quale quello di querela, al titolare dell'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del reato.

Si sostiene, però, in dottrina - e di tale tesi vi è eco nel ricorso - che le Sezioni Unite penali di questa Corte avrebbero aderito alla tesi che identifica il legittimato all'esercizio dell'azione civile con la persona che sia offesa dal reato.

In realtà, nel caso sottoposto alle Sezioni unite (19 giugno 1979, Pelosi, in Cass. pen. 1979, p. 1074) non si discuteva se il Comune potesse rivestire o no la qualifica di persona offesa dal reato nel procedimento avente ad oggetto contravvenzioni concernenti l'urbanistica - circostanza pacificamente ammessa da una consolidata giurisprudenza - ma se lo stesso fosse o no titolare di un diritto soggettivo pubblico al rispetto ed alla non invasione da parte di qualsiasi soggetto della sfera giuridica ad esso attribuita dall'ordinamento, ossia se lo stesso potesse ritenersi o no persona direttamente danneggiata dal reato. Giustamente, quindi, le Sezioni unite hanno affermato, "pur dovendosi respingere la tesi secondo cui l'offesa inerente al reato si identifica con il danno risarcibile, non sembra revocabile in dubbio la normale coincidenza tra soggetto passivo e danneggiato dal reato", proprio perché colui che ha riportato un "danno criminale" ossia la persona offesa dal reato generalmente ha riportato anche un "danno risarcibile" e giustamente le Sezioni unite hanno aggiunto che "per contro è del tutto eccezionale che l'offeso non sia anche danneggiato", ma non hanno affermato che "il danneggiato", cioé colui che può costituirsi parte civile, deve anche essere soggetto passivo del reato".

10.3. Ora, nel caso in esame, pur a voler seguire il ricorrente nel suo assunto, non viene proprio in discussione la possibilità della costituzione della parte civile perché il Comune e quella Regione (come dicono i giudici del merito fino al 22 marzo 1983 nel Trentino Alto Adige le attribuzioni nel settore sanitario della Provincia spettavano per legge alla Regione a statuto speciale)erano tenute, ai sensi dell'art. 90 della legge n. 685 del 1975, a dirigere e coordinare sul loro territorio le attività curative nei confronti dei tossicodipendenti e ad operare per il reinseri-

mento sociale dei soggetti che hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione e di riabilitazione. Il problema che si pone, però, concerne la condanna dell'Arslan al risarcimento dei danni in favore del Comune, liquidati in via equitativa - e comprensivi tra l'altro di danni non patrimoniali - nella somma di L. 100.000.000 ed, in particolare l'accertamento di un adeguato rapporto di causalità tra fatto ed evento, rapporto che si verifica quando il fatto, pur non determinando di per sé quel determinato evento, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. I giudici del merito hanno certamente individuato questo problema parlando di aggravio delle funzioni del Comune nel settore ed indicando quale fatto sintomatico di esso la necessità di ristrutturazione di un immobile da concedersi alle famiglie dei tossicodipendenti, ma appunto perciò non avrebbero dovuto dire che il danno non era determinabile, avendo dovuto il Comune dire quale era, prima e dopo, la situazione del suo bilancio nel settore e quindi, sulla base di tali dati il giudice avrebbe potuto accertare l'incidenza del fatto reato sull'aggravio obiettivo e ove non fosse stato possibile avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno, ma pur sempre attenendosi a criteri obiettivi e dando conto attraverso adeguata motivazione del suo convincimento.

Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul solo capo concernente il risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Trento.

11. Il giudice del rinvio viene individuato nella Corte di Appello di Venezia.

12. L'Akkaia Asim, Augusto Carelei, Agnese Montagneli, Sergio Pasetto, Francesco Call, rimasti totalmente soccombenti, vanno condannati, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di L. 200.000 a favore della cassa delle ammende, a

- 49 -

370

titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 209, 524, 537, 539 n. 1, 5, 543 n. 2, 149, 549 cod. proc. pen.; 1 e ss. d.P.R. n. 744 del 1981, dichiara inammissibile il ricorso di Akkaia Asim, rigetta i ricorsi di Carolei Augusto, Meraner Bruno, Sergio Pasetto, Francesco Call, Alberto Schiegl, Agnese Montagnoli, Giorgio Molo; condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di L. 200.000 in favore della Cassa delle ammende; annulla la sentenza impugnata: - senza rinvio, nei confronti di Luciano Mazzinghi in ordine ai reati di esportazione di L. 5.000.000 e di tentata esportazione di L. 5.000.000, perché estinti per l'amnista concessa con d.P.R. n. 744 del 1981 ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione e di L. 14.000.000 di multa; - con rinvio nei confronti di Hanifi Arslan, limitatamente ai punti concernenti la sua ritenuta partecipazione in qualità di promotore all'associazione per delinquere ex art. 75 legge n. 685 del 1975 ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche; - con rinvio nei confronti di Giovanna Ganthaler e Herbert Oberhofer nel punto concernente la loro ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere suindicata; annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza 13 aprile 1983 del Tribunale di Trento nei confronti di Rodolfo Carli ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento; annulla con rinvio la sentenza impugnata nel capo concernente il risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Trento; rinvia per nuovo giudizio nei limiti suindicati alla Corte di appello di Venezia; rigetta nel resto i ricorsi; ordina che nel dispositivo della sentenza impugnata l'indicazione della misura della pena pecuniaria inflitta a Giorgio Molon sia corretta nel senso che invece di L. 150.000 milioni deve

371

leggersi L. 150 milioni.

Così decise in Roma il 23 aprile 1985.

Il Consigliere est.. Il Presidente.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 7 AGO 1985
IL CANCELLIERE

372

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 14/3/85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 425

REGISTRO GENERALE N. 32294/84

Dott.	Leo PICCININI	Presidente
1. Dott.	Adriano de FILIPPIS	Consigliere
2. »	Sebastiano SIBILIA	»
3. »	Alberto PASSARELLI	»
4. »	Mario POMPA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da OLIVIERI ANTONINO, n. a S.Roberto l'1/9/1941

avverso l'ordinanza 25/10/1984 della Sezione di Corte di Appello di Reggio Calabria, che rigettava le domande di libertà provvisoria e di assegnazione agli arresti domiciliari -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sibilia

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

A. Spinosi - Roma

373

di Cassazione annulli l'impugnata ordinanza nella parte relativa al diniego di applicazione della misura degli arresti domiciliari, con rinvio per nuovo esame; rigetti, nel resto, il ricorso -

Letta la requisitoria del Proc. Gen., che è del seguente testuale tenore:

"""" Il Procuratore Generale, letti gli atti del ricorso per cassazione proposto da Olivieri Antonino, imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416/bis c.p.) e favoreggiamento personale, avverso l'ordinanza 25/10/84 della Corte di Appello di Reggio Calabria, con la quale sono state rigettate le istanze di concessione del beneficio della libertà provvisoria ed applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari, osserva:

Il ricorso è infondato con riferimento al capo dell'impugnata ordinanza relativa al diniego dell'invocata libertà provvisoria.

Premesso, infatti, che il titolo del reato non consente la concessione del beneficio (art.277, 2° co. lett.B cpp, nel testo introdotto con l'art.8 L.398/84), correttamente i giudici della Corte reggina hanno valutato la fondatezza della istanza alla stregua dei criteri di cui al 3° co. dell'art. 277 cit.. In tale prospettiva hanno adeguatamente preso in considerazione le condizioni di salute del ricorrente emergenti dalle relazioni medico-legali e dal diario clinico, singolarmente identificandole e valutandole nella loro consistenza e concludendo per la loro compatibilità con lo stato di detenzione.

Le ragioni di salute, che derogano, infatti, al divieto di concessione della libertà provvisoria

devono essere di eccezionale gravità per modo che il permanere dello stato di custodia in istituto di pena si ponga come assoluta controindicazione in relazione all'evolversi della malattia.

La correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dai giudici "a quibus" rende del tutto infondata la censura diretta contro la motivazione, sul punto, dell'impugnato provvedimento.

Coglie nel segno, per contro, l'identica censura enunciata in relazione al diniego di applicazione della misura alternativa.

I giudici di merito hanno, infatti, richiamato quali cause ostative "la gravità del fatto e il pericolo di fuga", facendo cioé ricorso a formule di stile adattibili per ogni imputato e per ogni tipo di fattispecie, impedendo così il controllo sulla correttezza logica del sillogismo posto in essere.

Le esigenze di difesa sociale devono, infatti, perché sia assolto il debito di motivazione essere desunte da elementi specifici del fatto, dalla personalità dell'autore e dalla pericolosità di questi, dimostrata in concreto; il tutto valutato nella prospettiva di impedire che l'imputato, tornato in libertà, possa commettere reati che pongono in pericolo esigenze di tutela della collettività.

Allo stesso modo il pericolo di fuga va valutato in concreto sulla base di specifici elementi che ne facciano ritenere apprezzabile la esistenza.

Ovviamente, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la valutazione delle diverse esigenze sopra richiamata non deve essere cumulativa, ma anche solo alternativa, essendo sufficiente il giudizio sfavorevole anche in ordine ad una sola di esse per

375

negare il chiesto beneficio.

Non è superfluo comunque ricordare che, trattandosi di ppotesi di reato per cui è obbligatoria la cattura, a norma dell'art.254/ter e art.254/bis, 2° cc. cpp. l'assenza di cause ostative deve risultare "evidente"."""

Ritenuto che la Corte condivide pienamente la motivazione della sopra trascritta requisitoria e defide perciò di farla propria e di provvedere in conformità

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

annulla l'impugnata ordinanza della Sezione di Corte di Appello di Reggio Calabria, nella parte relativa al diniego di applicazione della misura degli arresti domiciliari, con rinvio per nuovo esame alla stessa Sezione, diversamente composta; rigetta, nel resto, il ricorso.

Roma, I4 marzo I985

IL PRESIDENTE

Il Cons. Rel.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 28 MAR 1985

IL CANCELLIERE

ORIGINALE

376

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 26.4.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 732

Dott.	MARCO	DI MARCO	Presidente
1. Dott.	LEO	PICCININNI	Consigliere
2. »	MARCELLO	DE LILLO	»
3. »	GIORGIO	BUOGO	»
4. »	RENATO	DE TULLIO	»

REGISTRO GENERALE

N. 31427/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

I) Dentici Maurizio, 2) Giustiniani Franco, 3) Gi

glioli Gigliola

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze in data 22 maggio 1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccininni

Stamperia Reale di Roma

2

377

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Guasco

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Dentici e rigetto altri ricorsi

Udit i difensor e avv. Fabrizio Corbi e avv. Fernando Mantovani

Con sentenza 23 maggio 1983 la Corte d'assise di Firenze dichiarava, tra gli altri, Franco Giustiniani e Gigliola Giglioli colpevoli di associazione per delinquere promossa da Tommaso Aquilino -nei cui confronti il procedimento fu sospeso a causa d'infermità mentale sopravvenuta nel corso del giudizio- e della quale faceva parte anche Giuseppe Cappello, coimputato non ricorrente; dichiarava, inol

3

tre, gli stessi Giustiniani e Giglioli nonchè Maurizio Dentici colpevoli di due rapine aggravate dalla minaccia con armi, dal numero delle persone e dalla rilevante gravità del danno, dei connessi reati di porto e detenzione illegali di diverse pistole, alcune delle quali clandestine, di furto aggravato di un'autovettura e di tentato omicidio in persona dell'appuntato C.C. Domenico Cirillo; dichiarava, infine, lo Giustiniani, la Giglioli e i predetti Aquilino e Capriello colpevoli di altre quattro rapine ugualmente pluriaggravate, dei connessi reati di porto e detenzione illegali di pistole e di quattro furti di autovetture. Unificati, quindi, i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicate a Giustiniani, Giglioli e Dentici le attenuanti generiche nonchè, ai primi due, anche la diminuente di cui all'art.116 c.p. -con giudizio di prevalenza sulle aggravanti per la Giglioli e di equivalenza per gli altri- li condannava alle pene ritenute eque con le conseguenziali statuizioni relativamente alla pene accessorie, misure di sicurezza e risarcimento danni.

La decisione era confermata dalla Corte d'assise d'appello con sentenza 22 maggio 1984.

Risulta dall'impugnata sentenza, per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, che verso le ore

4

379

15 del 4 dicembre 1986, due banditi armati, dopo aver commesso una rapina nell'agenzia di Tavernelle Val di Pesa della Cassa di Risparmio di Firenze, avevano ingaggiato un conflitto a fuoco con l'appuntato Domenico Cirillo il quale, intervenuto sul posto a seguito di una segnalazione telefonica, si era posto all'interno di un bar sito nei pressi della banca; i rapinatori, dopo aver sparato alcuni colpi che avevano mandato in frantumi una vetrina della porta d'ingresso ed altro vetro interno, erano riusciti a darsi alla fuga con una macchina poi rinvenuta alla periferia del paese e risultata rubata.

Pochissimo tempo dopo, personale della Questura di Firenze che fin dal mattino, a seguito di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, si era appostato nei pressi dell'abitazione del Giustiniani e della Giglioli sita in S.Donato in Poggio, traeva in arresto costoro nonchè l'Aquilino e il Dentici, recuperando il compendio della rapina commessa in Tavernelle e quello di altra rapina realizzata nella mattinata di quello stesso giorno nella agenzia di Montespertoli del Monte dei Paschi di Siena; erano sequestrate tre pistole.

Le successive indagini e le prime ammissioni della Giglioli consentivano di far luce su altre

5

quattro rapine, eseguite materialmente dall'Aquilino e dal Cappello: erano state commesse nei mesi precedenti, il 9 ottobre nell'agenzia della Cassa di Risparmio di Lercatale Val di Pesa, il 14 ottobre nell'agenzia del Monte dei Paschi di Siena in Castellina in Chianti, il 22 ottobre nell'agenzia di Certaldo dello stesso istituto bancario, infine il 12 novembre nell'agenzia di Montespertoli della Cassa di Risparmio di Firenze. Risultava, inoltre, che le rapine erano preordinate nell'abitazione della Giustiniani e della Giglioli, conviventi, e che ivi si portavano, dopo i reati, gli esecutori materiali, e cioè l'Aquilino, il Cappello o il Dentice, prelevati dal Giustiniani in posti prefissati, con la sua auto.

Ricorrono per cassazione il Dentici, il Giustiniani e la Giglioli. Il Dentici, che aveva proposto impugnazione il 24 maggio, vi ha rinunziato con dichiarazione del 6 giugno; successivamente ha dichiarato di voler "riproporre" il ricorso.

Il Giustiniani deduce con un primo motivo il travisamento dei fatti in relazione al ruolo svolto nella vicenda criminosa, ponendo in rilievo l'incidenza di tale erronea valutazione sulla misura della pena; con altri due motivi denunzia l'erronea applicazione degli artt.416 e 116 c.p..

6 381

L'erronea applicazione dell'art.416 c.p., anche sotto il profilo soggettivo, è denunziato altresì dalla Giglioli la quale deduce, inoltre, travisamento del fatto in ordine alla ritenuta sua conoscenza della progettata rapina alla banca di Tavernelle Val di Pesa, con conseguente illegittima applicazione dell'art.116 c.p., e difetto di motivazione sul diniego della diminuente di cui all'art.114c.p. e sulla misura della pena.

Il ricorso del Dentici è inammissibile a seguito della esplicita rinunzia, non avendo alcun rilievo la successiva dichiarazione di voler "riporre" il ricorso per essere in tale data già decorso il termine dell'impugnazione; la revoca della rinunzia all'impugnazione, così come una dichiarazione nei sensi di cui trattasi, può avere, infatti, efficacia soltanto se attuata nei termini fissati dalla legge per proporre impugnazione.

I ricorsi del Giustiniani e della Giglioli non possono trovare accoglimento.

Quanto ai motivi concernenti l'associazione per delinquere ed il concorso ex art.116 c.p. nel delitto di tentato omicidio, che debbono essere esaminati per primi, le censure di erronea applicazione

7

della legge penale non hanno fondamento poichè la Corte d'assise d'appello ha, su entrambi i temi, correttamente applicato principî ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza, dando ragione della decisione adottata con motivazione esauriente.

Sull'associazione per delinquere sono state, invero, richiamate le argomentazioni del primo giudice il quale aveva osservato che trattavasi di un accordo volto all'esecuzione di rapine avente carattere di permanenza, com'era chiaramente desumibile dall'organizzazione logistica costituita dalla disponibilità di un appartamento di proprietà di una persona insospettabile (la Giglioli è insegnante), dalla preordinazione di un veicolo "pulito" da usare dopo ogni colpo (l'autovettura del Giustiniani), dalla divisione dei compiti, dalla ripartizione del bottino(sia pure in misura diversa); in tale situazione l'applicabilità del delitto continuato, che postula soltanto l'ideazione di un programma criminoso da attuare con diverse azioni senza una preventiva struttura organizzativa ed operativa e senza un nesso psicologico che avvinca i singoli compartecipi, è stata esclusa con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede.

In relazione all'art.116 c.p., premesso

che la volontà omicida degli esecutori materiali (l'Aquilino e il Dentici) è stata desunta da molteplici inequivoci elementi di fatto, va rilevato che la sentenza impugnata ha posto in rilievo come non potesse dubitarsi dell'esistenza del nesso causale tra il reato inizialmente voluto (rapina) e l'evento più grave (tentato omicidio) in concreto verificatosi, essendo prevedibile -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente Giustiniani- l'intervento di forze di polizia durante l'esecuzione di una rapina in un istituto bancario e quindi l'uso delle armi -anche a scopo omicida- da parte dei rapinatori per contrastare l'efficacia dell'intervento e tentare di evitare l'arresto. La sentenza non merita, sul punto, alcuna censura.

Quanto, infine, alla valutazione della personalità del Giustiniani per i conseguenti riflessi sulla misura della pena, trattasi di un apprezzamento che spetta al giudice del merito e che non è censurabile in sede di legittimità se sorretto -come nel caso in esame- da adeguata motivazione che ha posto in rilievo il ruolo di particolare rilievo svolto dall'imputato. Nè, come si deduce, esiste contraddittorietà o illogicità sulla dosimetria della pena con riguardo agli imputati Dentici e Cappello poic

9

384

la minor pena inflitta al primo trova la sua giustificazione nel fatto che il Dentici non partecipò a diverse rapine ed all'associazione per delinquere, mentre il Cappello, che non prese parte al tentato omicidio, fu condannato a pena maggiore.

Esaminando ora il ricorso della Giglioli, occorre premettere che la Corte d'assise d'appello ha affermato che, una volta accertata la partecipazione "all'associazione per delinquere, che prevede un generico programma criminoso, tutti coloro che vipartecipano, anche se non prendono materialmente parte alla consumazione dei reati programmati, i quali concorrono col delitto di cui all'art.416 c.p., rispondono ugualmente degli stessi, stante la loro preventiva ed illimitata adesione all'accordo criminoso e la permanenza del vincolo associativo che lega all'associazione medesima".

Tale principio non può essere condiviso giacchè il delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto ai delitti diversi commessi dagli associati (rispondono del reato di cui all'art.416 c.p. gli organizzatori ed i promotori "per ciò solo" e gli altri "per il solo fatto" di partecipare all'associazione) e, pertanto, può aversi concorso materiale con altri reati voluti dall'associazione soltanto

a carico di quegli associati che hanno commesso o sono concorsi nel commettere i reati medesimi.

Nel caso in esame, tuttavia, l'erroneità dell'affermazione di pincipio è irrilevante dal momento che in entrambe le sentenze sono stati posti in evidenza numerosi elementi a dimostrazione della piena partecipazione della Giglioli all'esecuzione delle rapine, anche a quella di Tavernelle Val di Pesa al termine della quale si verificò il tentativo di omicidio. E' stato osservato, invero, come ella fosse ben a conoscenza di ogni singola rapina commessa con le armi; che nella indicata occasione l'Aquilino, il Dentici e il Giustiniani fecero ritorno a casa della donna con il compendio della rapina; che non poteva dubitarsi della sua adesione al sodalizio criminoso ed alle singole imprese dato che le rapine erano programmate e concertate nella sua abitazione; che doveva trovare applicazione, per il tentato omicidio, la norma di cui all'art.II6 c.p. come per il Giustiniani, identiche essendo le due posizioni; che, infine, l'importanza del ruolo svolto escludeva l'applicabilità della diminuante prevista dall'art.II4 c.p..

Priva di ogni fondamento è la doglianza riguardante la misura della pena, avendo la Corte di secondo grado esaminato il motivo in proposito

11

386

dedotto con l'impugnazione e ritenuto, per più ragioni specificamente indicate, che la pena inflitta dal primo giudice era addirittura mite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del Dentici, rigetta i ricorsi del Giustiniani e della Giglioli e condanna tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L.200.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Roma 26 aprile 1985

L'estensore — Il Presidente

IL CANCELLIERE
(Dr. Caio Mario)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 -6 GIU 1985
IL CANCELLIERE

387

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera di Consiglio in data 15/3/1985

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA N. 238

REGISTRO GENERALE N. 27199/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA Presidente

1. Dott. Alberto PASSARELLI Consigliere

2. » Marcellino GIUSIANI »

3. » dott. Edeo DE VINCENTIIS »

4. » Pasquale LA CAVA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Mercuri Francesco nato il 22 luglio 1943 a S.Calogero

avverso l'ordinanza del 16 luglio 1984 del Tribunale di Catanzaro

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.A.Passarelli

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede

A. Spinosi - Roma

che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese.

Osserva in fatto e in diritto

Decidendo sull'istanza di riesame del mandato di cattura del G.I.di Vibo Valentia del 27 giugno 1984, proposta da Mercuri Francesco, imputato del delitto di cui all'art.416 bis cod.pen., il Tribunale di Catanzaro confermava il predetto mandato con ordinanza del 16.7.1984.

Ricorre ora il Mercuri per cassazione deducendo che il nuovo mandato di cattura, per un fatto già oggetto di precedente misura coercitiva, avrebbe artatamente prolungato il termine della custodia cautelare. Con un secondo motivo la difesa denunciava il difetto di motivazione del provvedimento di coercizione processuale.

Il primo motivo è improponibile non essendo consentito, in sede di riesame di mandato di cattura, dedurre questioni attinenti alla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia, che possono trovare ingresso soltanto nello speciale procedimento incidentale previsto dall'art.272 bis c.p.p. nel quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione dell'ordinanza di rigetto di istanza di scarcerazione

Il secondo motivo è infondato.

Per l'emissione di un mandato di cattura

occorre la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a sensi dell'art.252 cod.proc.pen.i quali debbono desumersi da elementi specifici di prova da enunciarsi nell'atto di personale coercizione.

Tale obbligo motivazionale risulta soddisfatto dalla valutazione,insindacabile in sede di controllo di legittimità,della documentazione bancaria e contabile acquisita al processo,rappresentativa di un intreccio di rapporti economici con gli altri associati,sintomatico sia dell'esistenza del vincolo associativo che della adesione ad esso dell'imputato.

Allo stato non si richiede invero una verifica della fondatezza degli elementi enunciati che,attesso il dinamico evolversi della formale istruzione, dovrà avvenire in prosieguo,tenuto conto degli elementi a difesa dedotti in sede di interrogatorio.

Gli indizi di reità,come è ovvio,non debbono avere,nell'attuale fase processuale,la consistenza probatoria che si esige per il rinvio a giudizio del prevenuto e tanto meno la univocità e completezza richiesta per il giudizio del giudice del dibattimento.

All'igetto del ricorso consegue l'obbligo per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.

390

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, li 15 marzo 1985

Il Consigliere estensore — Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 3 MAG 1985
IL CANCELLIERE

391

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO - Presidente -

1. Dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Giulio FRANCO »

3. » Renato DE TULLIO »

4. » Giovanni LUBRANO DI RICCO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. ESPOSITO Ferruccio nato il 8.5.1953

2. MODUGNO Vincenzo nato il 18.2.1947

avverso l'ordinanza 31 luglio 1984 del Tribunale di Bologna

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Renato De Tullio

Lette le conclusioni del P. M. ~~con le quali chiede~~ del supremo

Udienza in Camera di Consiglio in data 19-3-1985

SENTENZA N. 772

REGISTRO GENERALE N. 28283/84

Stamperia Reale di Roma

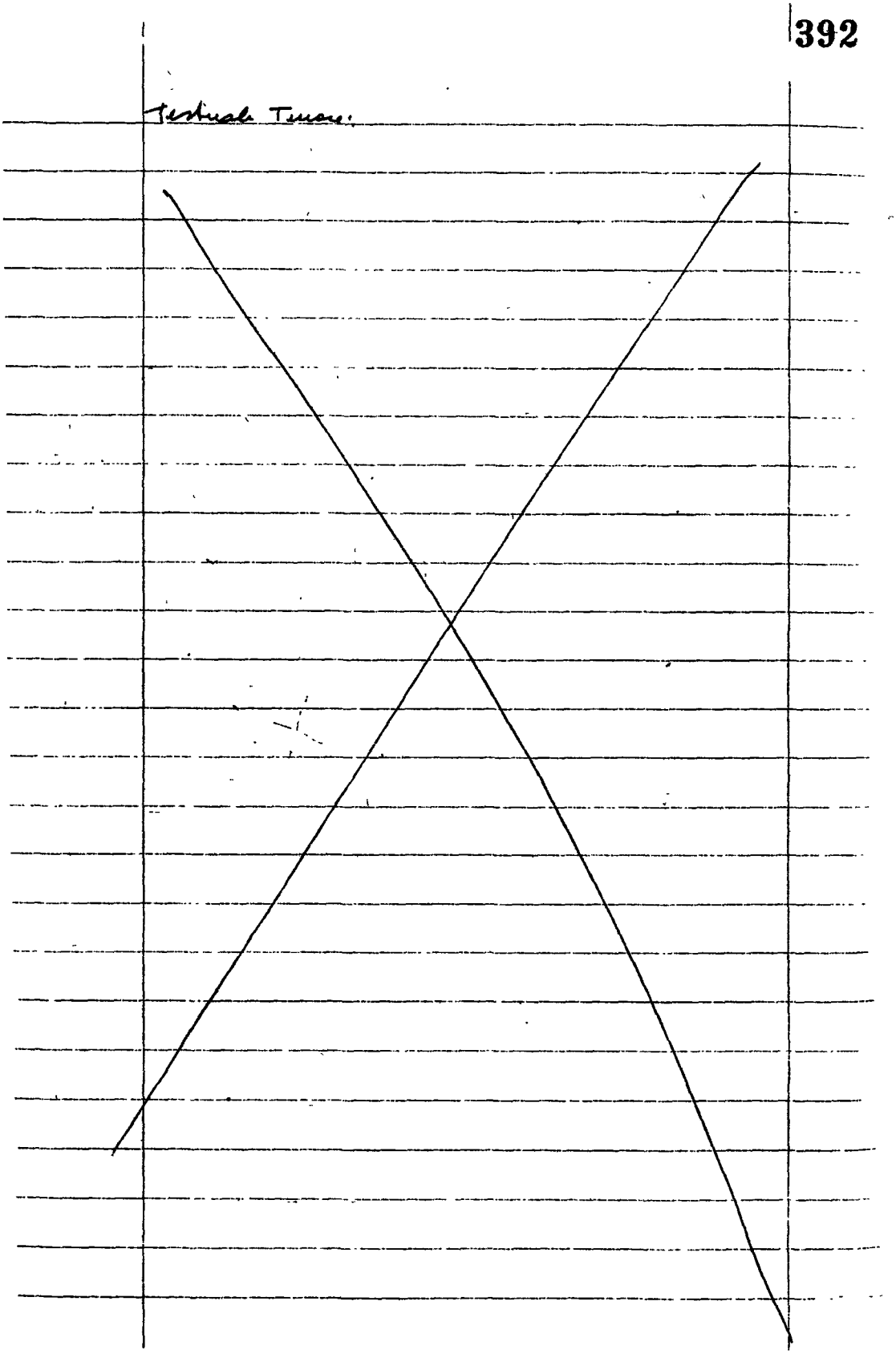
392

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

393

IL PROCURATORE GENERALE

esaminati gli atti, osserva:

Con ordinanza del 31 luglio 1984, il Tribunale di Bologna rigettava l'appello proposto nell'interesse di Mollicone Vincenzo ed Esposito Fernando (imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina aggravata ed altro), avverso le ordinanze 17 luglio 1984 con le quali il locale G.I. aveva respinto le istanze di conversione della custodia preventiva in arresti domiciliari.

Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione gli imputati, deducendo, a mezzo di motivi depositati dal loro difensore, violazione degli artt. 148, 277 u.c. 3c4, 281, 474, 475, 475, 524 u. 1 e 13 c.p.p. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla specifica richiesta di arresti domiciliari, avendo il Tribunale, a fondamento del ricorrente, fatto manifestamente confusione tra l'istituto della libertà provvisoria e le misure alternative, la cui applicazione è consentita per fini rieducativi.

In particolare, per quanto riguarda l'Esposito, il ricorrente lamenta che l'impugnazione sia stata respinta con una motivazione particolarmente insufficiente, adottata con la frase: "ricorrenti analoghi si rinvengono quanto all'Esposito".

I ricorsi sono infondati.

Va immediatamente premesso che l'art. 277 comma 3° c.p.p. è stato abrogato dall'art. 8 della legge 28/7/84 n. 398 e che le doglianze dei ricorrenti vanno, quindi, valutate alla luce della disciplina introdotta dal punto dagli artt. 254 bis e 254 ter c.p.p., previsti

degli artt. 13 e 14 della stessa legge.
Infatti, l'art. 254 bis comma 2° c.p.p. (richiamato dall'articolo successivo) stabilisce che le misure alternative alla carcerazione possono essere disposte anche per i reati a cattura obbligatoria, quando risulta esistente che non ricorrono le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 c.p.p. (esigenze cautelari e pericolosità dell'imputato, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività). Il terzo comma, invece, dispone che tali misure devono essere applicate quando l'imputato si trova in condizioni di salute particolarmente gravi (o fisiche di persona che ha oltrepassato gli anni settanta, ovvero minore degli anni diciotto o di donna incinta o che allatta la propria prole), salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 c.p.p.
Da una siffatta articolazione della nuova disciplina si deduce, a giudizio di questo ufficio, che, in presenza di un imputato che versi in condizioni di salute particolarmente gravi, il giudice può rifiutare l'applicazione di una delle predette misure, solo se ritenga ricorrere almeno una delle ragioni ostative indicate nell'art. 254 c.p.p., ancorché l'imputazione riguardi reati a cattura obbligatoria; se, invece, non vi sia questione di condizioni di salute, il giudice può adottare tali misure (sempre nei confronti di imputati di reati a cattura obbligatoria) soltanto quando vi siano esigenze che non ricorrono le predette ragioni ostative.
Così delimitato il campo di indagine in ordine alle dedotte censure, va sottolineato che l'impugnato provvedimento appare congruamente ed adeguatamente motivato.
Si deve preliminarmente osservare, in fatto, che la ricorrente

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

IL PROCURATORE GENERALE

395

relativa alla presunta adozione, nei confronti dell'Esposito, di una motivazione "per relationem" è, in punto di fatto, del tutto infondata.
Il Tribunale, infatti, nella sua ordinanza, alla parte propriamente relativa alla impugnazione degli imputati avverso la reiezione della istanza di arresti domiciliari, ha fatto precedere una succinta ma chiara indicazione degli elementi indizianti individuati a carico del Modugno concludendo tale premessa con la frase: "Riscontri analoghi si rinvengono quanto all'Esposito".
Risulta, pertanto, evidente che con tale espressione il Tribunale non si riferiva sbrigativamente all'esame della posizione dell'Esposito in relazione alla sua impugnazione, ma intendeva soltanto sottolineare che costui era raggiunto dagli stessi indizi di colpevolezza individuati a carico del Modugno.
E la riprova di ciò sta nel fatto che, dopo tale premessa, l'ordinanza prosegue, indicando i motivi per i quali appare inopportuna al Tribunale, nel caso di specie, la concessione degli arresti domiciliari, motivi che individua nella assai rilevante gravità dei fatti contestati, nel concreto pericolo che gli imputati possano tentare, con la fuga, di sottrarsi al prosieguo dell'istruttoria e, più ancora, alle conseguenze sfavorevoli del giudizio (attesa la prospettiva di una sentenza di condanna che - per il titolo dei reati addebitati e per i numerosi e gravi precedenti penali - potrebbe implicare una lunga carcerazione), nonché nella perma-

396

nenza di esigenze istruttorie, legate alla necessità, più volte evidenziata dagli investigatori, di individuare altre ramificazioni dell'organizzazione e di accertare altri specifici episodi criminosi riferibili alla stessa.
Da quanto precede, risulta con tutta evidenza che i giudici di merito hanno individuato una serie di ragioni ostative alla applicazione della misura alternativa, formulando, altresì, i loro giudizi attraverso il riferimento a fatti concreti e specifici, propri della fattispecie in valutazione, di guisa che, anche a voler ritenere che le condizioni di salute degli imputati siano da considerarsi "particolarmente gravi"
(la documentazione medica in atti esclude soltanto che siano incompatibili con la detenzione in carcere, ma, in realtà, neanche il difensore dei ricorrenti insiste nella prospettazione di condizioni di salute particolarmente gravi), comunque gli arresti domiciliari non sarebbero applicabili, ostandovi, ai sensi del terzo comma dell'art. 254 bis c.p.p., la sussistenza delle ragioni indicate nell'art. 254 c.p.p. –
In definitiva, l'ordinanza in questione non merita censura alcuna, ed i relativi ricorsi vanno respinti.

P. Q. M.

chiede che la Corte di cassazione rigetti i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma,

397

interessi che vanno condivise le argomentazioni svolte nella requisitoria e che, quindi, il ricorso va deciso in conformità delle richieste dell'ufficio di Procura generale;

P.T.M.

la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il 19 marzo 1985.

L'estensore

IL CANCELLIERE

(Dr. Carlo [illegible])

Il Presidente

Marco Di Mario

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 26 MAG 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

398
Udienza in Camera di Consiglio in.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 20.3.85

SEZIONE I PENALE

Composta dagl'Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Leo PICCININNI Presidente N.

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI Consigliere

2 » Valerio SAVOI-COLOMBIS »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

REGISTRO GENERALE N. 26634/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Porino Mario, nato a S.Egidio Montalbino 12.12.48

avverso

ordinanza 2.8.84 della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Salerno

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.Valerio Savoi Colombis

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del

del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

Fatto e Diritto

Avverso l'ordinanza 2.8.1984 della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Salerno, che rigettava la sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ricorre per cassazione Forino Mario insistendo nel motivo della scadenza dei termini.

Come rettamente già il Procuratore Generale nella sua richiesta, osserva la Corte che il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Invero il Forino risulta essere detenuto dal 15.11.1981 e rinviato a giudizio avanti la Corte d'Assise di Salerno per i delitti di strage(art.422 C.P.), associazione a delinquere, furto aggravato e porto illegale di armi.

La durata della custodia cautelare, per il delitto più grave-strage-punito con l'ergastolo, è prevista in anni 5 mesi 6 in ragione della normativa di cui all'articolo 272 C.P., fissata dalla legge 7.6.1977 n.296 (e art.1) legge 6.2.80 n.15) ancora in vigore per effetto della legge 28.7.1984 n.398 articolo 30 primo comma e della legge 25.1.1985 n.7 articolo 1.

Pertanto, avuto riguardo alla data dell'arresto, come sopra specificato, al 15.11.1981, il termine è tutt'ora non risulta ancora decorso.

P.Q.M.

400

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 531 e 549 C.P.P., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 [illegible] 1985

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore

REGISTRATA IN CANCELLERIA

il - 2 APR 1985

IL CANCELLIERE

401

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 20.3.85

SENTENZA

N. 45

REGISTRO GENERALE N. 28896/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ~~Leo~~ PICCININNI Presidente

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI Consigliere

2. » Valerio SAVOI-COLOMBIS »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Viteliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Simone Antonino

avverso

ordinanza 28.9.84 del Tribunale di Palermo

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.Valerio Savoi Colombis

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

di Cassazione rigetti il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese.

Fatto e Diritto

Il Tribunale di Palermo con ordinanza 28.9.1984 rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare presentata da Simone Antonino, imputato associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di introduzione di dette sostanze nel territorio dello Stato ed altro.

Ricorreva il Simone per cassazione, insistendo nel motivo della decorrenza dei termini.

Dalla documentazione acquisita agli atti da questa Corte risulta che con sentenza 9.3.1985 del Tribunale di Palermo, avanti il quale era comparso a seguito di ordinanza di rinvio a giudizio, il Simone è stato scarcerato per decorrenza dei termini della custodia cautelare.

Pertanto è venuto a mancare l'interesse del ricorrente al ricorso medesimo e questo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 524 e 531 C.P.P., dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 1985.-

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 2 APR 1985
IL CANCELLIERE

AL MASSIMARIO

403

10268

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 6/5/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 797

Dott.	Corrado CARNEVALE	Presidente	
1. Dott.	Paolo SCOPELLITI	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. »	Pietro COLONNA	»	N. 49/85
3. »	Pasquale LA CAVA	»	
4. »	Umberto PAPADIA	»	

ha pronunciato la seguente

3 C

SENTENZA

sul ricorso proposto da P.G. c/

1) PUCCIO ANTONINO n. 1/1/1942

2) CANNELLA PROVVIDENZA n. 3/6/1948 (pure ricorrente)

3) BERTOLINO LUCIANO n. 13/7/1959

4) MONTEMAGGIORE GIOVANNI n. 6/5/1940 (pure ricorrente)

5) CASALI ANGELO n. 6/8/1956 (pure ricorrente) (6 agosto 1956)

6) RISICATO LUDOVICO n. 9/3/1941 (pure ricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo

del 25/6/1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Stamperia Reale di Roma

Dott. Papadia

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. B. Lombardi che ha concluso per il rigetto del ricorso degli imputati; accoglimento ricorso P.G., e quindi annullamento con rinvio.

Udit i difensor Avv. Orazio Cappo

oooooooooooooooo

- IN FATTO E DIRITTO -

Puccio Antonino, Cannella Provvidenza, Bertolino Luciano, Risicato Ludovico, Montemaggiore Giovanni e Casoli Angelo venivano tratti al giudizio del Tribunale di Palermo per rispondere tutti, in concorso con altre persone rimaste ignote,

del delitto di cui all'art. 75, commi 1,2 e 4, L. 685/75, per essersi associato allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente art. 71; del delitto di cui all'art. 71, comma 4; 74, comma 1 e 2 e comma 2; L. 685/75, per aver detenuto 250 Kg. di hashish; del delitto di cui allo art.71, comma 4, e 74, comma 1 n. 2 e comma 2 L. 685/75, per aver importato, detenuto, trasportato, venduto e esportato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

La vicenda aveva avuto origine da indagini iniziate nei primi del 1981 con l'accertamento che tale Risicato Ludovico stava facendo apprestare un vano occulto in una vettura che gli apparteneva all'evidente scopo di trasportare sostanze stupefacenti a Londra ove spesso si ricava.

Le indagini si spostavano su tale Puccio Antonino, titolare di una rivendita di pesce, che appariva la persona che manteneva i collegamenti tra i vari componenti il sodalizio.

Sottoposto ad intercettazione il telefono del Puccio, si ricavava la prova di quanto sospettato ed, in particolare, dell'esistenza di un traffico di droga tra la Sicilia, l'Italia settendrionale e Londra ove frequentemente si recavano il Risicato

il Bertolino ed il Casoli.

Veniva, quindi, sottoposto a controllo anche il telefono del Risicato e si accertava così, attraverso un colloquio intercorso tra la Cannella, moglie del Risicato, ed il Montemaggiore, l'esistenza di un grosso quantitativo di droga occultata in un fondo del Risicato, in cui il Montemaggiore stava effettuando dei lavori e dove in effetti gli agenti la rinvenivano, nascosta in un pozzo chiuso da una botola di metallo e del peso di Kg. 217 circa.

Il Puccio, la Cannella, ed il Bertolino venivano arrestati, mentre gli altri si rendevano latitanti.

Attraverso le intercettazioni telefoniche veniva identificato anche Casoli Angelo residente a Piacenza il quale aveva, tramite terzi, scambiato poco prima 150.000= sterlina presso la Cassa di Risparmio.

Si procedeva con rito formale; e, nel corso della istruttoria, veniva espletata perizia sulla sostanza repertata (contenente THC, Tetraidro connobinolo di Kg. 11.673 su complessivi Kg. 217.835) e perizia fonica che risultava positiva sulle voci di Puccio, Montemaggiore, Casoli e Cannella, ma dub

bia su quella di Bertolino.

Rinviati a giudizio, il Tribunale dichiarava il Risicato, la Cannella, il Puccio, il Bertolino tutti colpevoli del delitto di associazione a delinquere come contestato; la Cannella e il Montemaggiore colpevoli del delitto di cui al capo b), (detenzione di sostanze stupefacenti); il Risicato colpevole dei delitti di cui ai capi b) e c) e il Puccio e il Bertolino colpevoli del reato di cui al capo c) e, unificati i delitti ex)art. 81 cpv. c.p., condannava il Risicato ad anni 12 di reclusione e £. 60milioni di multa; il Puccio, e il Bartolino ad anni 6 di reclusione e £. 30 milioni di multa ciascuno, la Cannella ad anni 4 di reclusione e lire 25 milioni di multa e il Montemaggiore ad anni 3 di reclusione e £. 3.000.000= di multa.

Assolveva il Casoli da tutti i reati e i Cannella, Puccio, Bertolino e Montemaggiore dalle restanti imputazioni per insufficienza di prove. Dall'esame complessivo di tutti i colloqui telefonici i giudici ritenevano sufficiente la prova sia del collegamento continuo che dell'oggetto illecito del traffico per il Risicato la Cannella, il Puccio e il Bertolino (quest'ultimo tossicodipendente) ed altri rimasti ignoti.

Il Risicato veniva per motivazione ritenuto anche il capo e l'organizzatore.

Sulla base delle stesse considerazioni riteneva il Risicato, il Bertolino e il Puccio colpevoli del delitto di cui al capo c) (importazione ed esportazione), dopo aver valutato anche i continui viaggi effettuati a Londra dal Risicato e dal Bertolino.

Il Casoli, il quale aveva cambiato al Risicato sterline in lire per la somma di £.180.000=(poi) veniva assolto per insufficienza di prove dubitandosi della conoscenza dell'illecita attività del sodalizio e della sua partecipazione consapevole.

Proponeva appello il P.M. nei confronti del Casoli.

Analogo gravame proponeva lo stesso Casoli nonchè tutti gli altri imputati e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava il Casoli colpevole di ricettazione, così modificate le imputazioni, ed il Montemaggiore colpevole di favoreggiamento reale, così modificate le imputazioni, condannando il primo alla pena di anni uno mesi 10 di reclusione e £. 600.000= di multa ed, il secondo alla pena di anni 2 di reclusione.

Per il Risicato dichiarava assorbito il delitto di cui alla lettera b) in quello di cui alla lettera c) (pena irrogata anni 8 recl. £. 40= mila di multa); concedeva alla Cannella le attenuanti generiche (pena irrogata: anni 3 mesi 2 di reclusione £. 15 milioni di multa), riduceva la pena al Puccio e al Bertolino (anni 4 mesi 6 di reclusione £. 20 milioni di multa ciascuno).

La Corte rilevava che il Casoli, pur non inserito nell'associazione, era il soggetto cui gli associato facevano ricorso per le operazioni di cambio delle streline, prezzo del traffico illecito di cui lo stesso Casoli era a conoscenza.

Rilevava poi, quanto alla misura della pena; che la stessa poteva per tutti essere ridotta dal momento che oggetto del traffico era droga leggera che non provocava assuefazione.

Riteneva che il Montemaggiore era semplicemente a conoscenza del nascondiglio e che gli altri gli avevano solo affidato il compito di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori nel terreno.

Hanno proposto eicorso per Cassazione il P.G. nei confronti di tutti gli imputati nonchè Risicato Ludovico, Montemaggiore Giovanni, Casoli An

gelo e Cannella Provvidenza.

Il P.G. lamenta la riduzione della pena irrogata a Puccio, Cannella, Bertolino e Risicato e così determinata dai giudici senza alcuna valida motivazione, non potendo per tale ritenersi il richiamo alla natura della sostanza stupefacente.

Rileva, poi, sempre in ordine alla pena, che analoga diminuzione non poteva essere effettuata anche per la pena irrogata per la continuazione; che agli imputati era stata contestata la costituzione e l'organizzazione dell'associazione e che il Risicato era stato ritenuto il capo dell'organizzazione e che, in conseguenza, già la pena irrogata dai primi giudici era inferiore a quella edittale.

La doglianza è fondata.

Agli imputati è stata contestata l'ipotesi di reato di cui all'art. 75 L.685/75, comma 1°, nè è stata effettuata derubricazione, che anzi in motivazione i giudici di merito hanno posto l'accento sulla particolare natura dei compiti assegnati agli associato e specialmente sull'attività del Risicato che appariva il capo della consorteria.

I giudici di primo grado non hanno però tratto da tali affermazioni le debite conseguenze sul piano sanzionatorio, avendo applicato in concreto le pene di cui al cpv.

In mancanza di specifico gravame da parte del P.M. i giudici d'appello non avrebbero potuto certamente approvare le sanzioni così irrogate, ma indubbiamente non era loro consentita neppure una ulteriore diminuzione (per la Cannella la pena pecuniaria è stata inflitta in misura inferiore al minimo).

D'altra parte, illegittima appare la motivazione addotta per giustificare la diminuzione della pena.

La Corte ha ritenuto che oggetto dell'associazione era il commercio non di droga pesante, bensì di sostanza stupefacente poco pericolosa e ..e, per tale solo motivo, la pena poteva essere ridotta.

Ora, a prescindere dalla singolarità di un tale giudizio, è evidente che una siffatta affermazione non può non costituire valida motivazione dal momento che la natura della sostanza è stata già tenuta presente dai primi giudici quale sintomo della pericolosità dei giudicabili e valutata, unitamente a tutti gli altei elementi richiesti dall'art. 133 c.p. ai fini della determinazione in concreto della pena.

Sicchè un'eventuale riduzione della stes-

sa esigeva una diversa motivazione od il richiamo ad altri elementi o circostanze.

Fondate appaiono anche le altre censure del P.G. nei confronti del Casoli e del Montemaggiore.

Al riguardo s'impone una preliminare osservazione comune ai due imputati. Tanto il reato di ricettazione che quello di favoreggiamento esigono:

1) la preesistenza di un reato già consumato:

2) la mancanza di partecipazione nel reato precedente.

Ora, nella specie, difetta in entrambi i casi la sussistenza del primo presupposto, rispetto almeno al reato di detenzione, e manca una idonea motivazione relativamente al secondo.

Invero, com'è noto, la prova del vincolo associativo tra i componenti di un'associazione per delinquere può ragionevolmente desumersi da facta concludentia sintomaticamente rivolti a rilevare come le singole intese dirette alla consumazione dei vari reati costituiscano l'espressione del più vasto programma di delinquenza, oggetto dell'associazione.

Tale indagine comporta un apprezzamento

413

reiteraz...
...quenza, ...
...on compi...
del mod...
Non è ...
una orga...
invece, ...
...sizione ...
...ramma.
Nel part...
...re finaliz...
...i di cui ...
...stribuzion...
...zzazione è ...
...tti oggett...
Su quest...
...che il più ...
...e attività ...
...nanziario ...
...bile al fi...
...nanziari ...
...tte in mov...
E, tratt...
tipo tutt...

...esso di elementi,
...minosi, il tipo
...egarvi persone e-
... la identità delle
... ecc...
...stenza di un organi-
...ile, essendo suffi-
...mentale forma di
...tuare la continuità

di associazione per
...ico di sostanze stu...
...ocesso, però, una
... ed una particolare
...lla natura stessa
...ma.
...one della forma asso-
...tende a camuffarsi
..., la figura del consu
...d'affari diviene in-
...laggio degli ingenti
...nte il traffico della

...sociazione a delinque-
...e, appare già in a-

stratto impossibile che uno dei compiti essenziali sia affidato a persone del tutto estranee all'organizzazione.

Ed in concreto i giudici di merito, con superficiale motivazione, non hanno tenuto conto dei complessi rapporti che legavano il Casoli agli altri, non hanno esaminato l'esatto ruolo avuto dal l'imputato nella vicenda, nè hanno esaurientemente motivato in ordine al contenuto delle telefonate intercorse ed ai movimenti del prevenuto il quale, stando alla sentenza, era peraltro perfettamente a conoscenza della losca attività, sapeva, quindi, la origine del denaro ed era consapevole di apportare il proprio contributo al successo del programma criminoso.

S'impone, pertanto, in ordine al Casoli, una nuova valutazione, previo annullamento della sentenza.

Quanto alla doglianza formulata dal P.G. ricorrente nei confronti del Montemaggiore, dopo aver richiamato quanto sopra, rileva la Corte che può ritenersi l'associazione per delinquere anche nell'ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti svolga un solo e ben specificato ruolo e gli sia affidato un determinato compito, che può consistere anche nelle custodia del prodotto del reato.

Anche per il Montemaggiore s'impone in riesame della sua posizione ed una più accurata valutazione del suo comportamento e del ruolo avuto sulla base di tutti gli elementi processuali raccolti.

Le considerazioni innanzi svolte determinano il rigetto dei ricorsi degli imputati Casoli e Montemaggiore i quali lamentano vizio di motivazione rispettivamente in ordine alla ritenuta responsabilità per la ricettazione ed il favoreggiamento reale.

La Cannella ed il Risicato, ciascuno per proprio conto, denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità ed il secondo anche relativamente al ruolo che, secondo i giudici di merito, avrebbe svolto nell'associazione ed al diniego delle attenuanti generiche.

Le doglianze sono infondate.

Il primo dei motivi del Risicato e la cnesura proposta dalla Cannella, così come esposti ed articolati, si traducono in pratica in una critica alla valutazione delle prove effettuate dai giudidi di merito ed in una censura alla scelta compiuta per la formazione del loro convincimento.

Ed è evidente che la valutazione delle risul

tanze processuali rientra nell'apprezzamento esclusivo e insidacabile di detti giudici e non è consentito alla S.C. la rivalutazione degli elementi costituenti la prova, semprechè la valutazione stessa non rappresenti il risultato di affermazioni contraddittorie o apodittiche o di travisamento di fatto ovvero di omessa disamina di elementi decisivi.

Ma nella specie la sentenza della Corte di merito ha valutato con corretta ed adeguata motivazione tutti gli elementi forniti dall'accusa ed ha sottoposto a serio controllo le critiche avanzate dalla difesa, ponendo in evidenza il ruolo preminente svolto nell'organizzazione da parte del Risicato il quale nella associazione appariva la persona di spicco (anche se non sono state tratte tutte le conseguenze sanzionatorie) per via dei continui viaggi che avevano quale scopo la collocazione della droga (come si ricavava dai colloqui telefonici) ed il possesso del notevole quantitativo di hascish e chiarando che anche la moglie Cannella prendeva parte attiva essendo interessata ai loschi traffici.

Lamenta ancora il Risicato vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti

generiche.

Rileva al riguardo la Corte che l'obbligo della motivazione è adempiuto quando il giudice indichi quelle circostanze che ritiene prevalenti e atte a legittimare il rifiuto del beneficio, il quale può essere negato anche in presenza di elementi favorevoli addotti dalla difesa se il giudice, anche se implicitamente, non li consideri decisivi, ritenendo di dare la prevalenza ad elementi di opposta significazione o di predominante rilievo.

E nella specie, i giudici di appello hanno richiamato la prima sentenza che evidenziava la pericolosità del prevenuto a cagione del ruolo primario avuto nella vicenda.

I ricorrenti privati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di somma in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 524,543,549 C.P.P.;
in accoglimento del ricorso del P.G.,
annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati e, in particolare, nei confronti del Casoli e del Montemaggiore nei punti relativi al

418

la qualificazione giuridica dei fatti accertati ai médesimi e, nei confronti di Puccio, Cannella, Bertolino e Risicato, nei punti relativi alla misura della pena ad essi inflitta e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta i ricorsi di tutti gli imputati. Condanna i ricorrenti privato al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di £. 200.000= in favore della Cassa delle Ammende.

6.5.85

IL PRESIDENTE

Ecc. Dott. CORRADO CARNEVALE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. ULBERTO PAPADIA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il -7 NOV 1985

IL CANCELLIERE

419

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera di Consiglio in

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

data 21-3-1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott.	Angelo VILLA	Presidente	N. 804
1. Dott.	Pietro COLONNA	Consigliere	
2. »	Valerio SAVOI-COLONBIS	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Giovanni TRANFO	»	N. 24756/84
4. »	Mario POMPA	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1 c.

CANGEMI ANTONIO

avverso l'ordinanza 27-9-1984 della Sezione istruttoria della Sezione della corte d'appello di REGGIO Calabria.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere PIETRO COLONNA

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la corte

A. Spinosi - Roma

di cassazione annulli l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice che avrà la disponibilità del procedimento,

osserva:

Con ordinanza in data 27-9-1984 la Sezione istruttoria della Sezione della corte d'appello di REGGIO CALABRIA ha rigettato l'istanza di GANGEMI ANTONIO, diretta ad ottenere la misura degli arresti domiciliari e del ricovero presso l'ospedale civile di COSENZA e ne ha disposto il ricovero nel manicomio giudiziario di BARCELLONA POZZO DI GOTTO.

L'ordinanza, sul punto, è così motivata (v. 44 retro app. R. Calab.): "Rilevato che l'affezione del GANGEMI può ben essere curata presso Istituti di pena, attrezzati dal punto di vista sanitario, che, in particolare si palesa, allo scopo, adeguato il ricovero presso il manicomio giudiziario di BARCELLONA POZZO DI GOTTO".

Il GANGEMI era stato rinviato a giudizio con ordinanza 6-6-1984 del G.I. del tribunale di PALMI (v. f. 164 ordinanza) per rispondere di duplice omicidio pluriaggravato, associazioni per delinquere ed altro, reati consumati negli anni 1980-81.

Esiste agli atti (f. 31) una relazione di perizia psichiatrica che conclude per la incompatibilità delle condizioni di sa-

421

lute del GANGEMI con lo stato carcerario.
Con i suoi motivi di ricorso avverso l'ordinanza, denuncia il GANGEMI difetto di motivazione del provvedimento, che nulla ha detto di specifico sulle sue condizioni di salute e sulla loro compatibilità con il regime carcerario.
Il ricorso va accolto.
La motivazione dell'ordinanza è, infatti, apparente, ingiustamente ridotta ad una formula di stile adattabile ad altre situazioni, senza alcuna specificazione che consenta di valutarne la fondatezza nel caso concreto.
L'ordinanza va, di conseguenza, annullata, con rinvio alla stessa Sezione istruttoria della Sezione della corte d'appello di REGGIO CALABRIA o al giudice che ha l'attuale disponibilità del processo, perché vengano specificate le argomentazioni di sostegno alla motivazione, non trascurandosi la disposta relazione di perizia psichiatrica alle cui conclusioni va data adeguata risposta.

P.Q.M.

visti gli artt. 543 1) - 531 c. 1 p.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla stessa Sezione istruttoria della Sezione della corte d'appello di REGGIO CALABRIA o al giudice che ha l'attuale disponibilità del processo.

Roma 21.3.1985

L'estensore
Pietro Colonna

Il presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -7 MAG 1985
IL CANCELLIERE

9290

422

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 8/5/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 831

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Leo PICCININNI	Presidente
1. Dott.	Stanislao SIBILIA	Consigliere
2. »	Vincenzo VALENTE	»
3. »	Pasquale LA CAVA	»
4. »	Mario POMPA	»

REGISTRO GENERALE

N. 21508/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1) Sciarrabba Calcedonio 2) Di Chio Antonio 3) Perelli Osvaldo 4) Falcone Giuseppe 5) Pisciotta Sebastiano 6) Marsalone Pietro 7) Franceschetti Gaetano 8) Comito Salvatore 9) Gangialosi Antonino

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/3/1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Dott. Valente

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ranieri che ha concluso perx come da dispositivo

Uditi i difensor avv.ti Rocco Mangia - Antonino Mormino - Lucio De Priamo e Sergio Sbarra

======

Con sentenza in data 26 aprile 1983, il tribunale di Palermo- per la parte che ancora interessa - dichiarava Sciarabba Calcedonio, Comito Salvatore, Cangialoni Antonino; Franceschetti Gaetano e Pisciotta Sebastiano responsabili, insieme ad altri, di associazione per delinquere finalizzata al con-

mercio di sostanze stupefacenti e lo SCiarabba anche del delitto di concorso in detenzione aggravata a fine di spaccio, di gr. 500 di eroina ed assolveva il Francoschetti dal reato di concorso in tentativo aggravato di spaccio di eroina per insufficienza di prove; con la stessa formula, poi, assolveva Di Chio Antonio, Perelli Osvaldo, Falcone Giuseppe e Marsalone Pietro, tutti dal delitto di associazione per delinquere come innanzi finalizzata; i primi due anche dal reato di concorso in tentativo di spaccio di eroina e gli ultimi due dal delitto di concorso in spaccio di gr. 500 di eroina.
Lo stesso Tribunale, con sentenza del 30.5.1983, assolveva il Pisciotta Sebastiano dal reato di concorso nello spaccio aggravato di gr. 500 di eroina per insufficienza di prove.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 23 marzo 1984, decidendo sull'appello interposto dal P.M. e dagli imputati e dopo aver riunito i due procedimenti cui si riferivano le sentenze di cui sopra, dichiarava il Di Chio ed il Marsalone colpevoli del reato di associazione per delinquere, come sopra finalizzata, ed il Di Chio anche del concorso nel tentativo di spaccio di stupefacenti; il Francoschetti responsabile anche di concorso

nello stesso tentativo e dichiarava, per tutti gli imputati, unificati i reati dei quali erano stati ritenuti responsabili, sotto il vincolo della continuazione; confermava, per il resto, le appellate sentenze.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la polizia romana, compiendo indagini su un vasto traffico di sostanze stupefacenti, che si svolgeva tra Roma ed altre città italiane, veniva a conoscenza che ad esso erano particolarmente dediti alcuni esponenti di spicco della malavita romana, per cui chiedeva ed otteneva autorizzazione alla intercettazione delle conversazioni che si svolgevano su alcune utenze telefoniche, variamente collegate ad individui sospettati di far parte dell'organizzazione che curava l'illecito traffico.

Tra l'altro, era posta sotto controllo l'utenza installata nel negozio di articoli sportivi intestato a Tomassi Flora, convivente di Perelli Osvaldo e, dal contenuto delle telefonate intercettate e da servizi di appostamento effettuati, era possibile stabilire che il Perelli era in contatto con esponenti di un'organizzazione napoletana, per l'acquisto di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina). In particolare si accertava che il Perelli aveva frequenti

c

contatti telefonici sia con tale Ferraro Raimondo - ritenuto dagli investigatori come il capo del sodalizio napoletano - e sia con certo Comito Salvatore, il quale, specificamente, avrebbe dovuto fornirgli un grosso quantitativo di droga, da destinarsi ad un'organizzazione spagnola.

Nel prosieguo delle indagini condotte anche in Palermo, si accertava che il Comito, per peperire un quantitativo di droga da smerciare in Napoli ad un'acquirente straniera, si era rivolto in quella città, a tale Santospirito Francesco; l'affare, comunque, non si era concluso perchè il gruppo di fornitori palermitani aveva dimostrato di non nutrire fiducia nell'ultima destinataria della droga.

Nella zona di Roma emergeva, poi, che, ai vertici del sodalizio criminoso si trovava Coppola Francesco Paolo, più noto come " Frank Coppola", il quale veniva, per la prima volta, alla ribalta per una telefonata effettuata dal Comito all'utenza intestata a La Spena Giovanna, moglie del Coppola, dal cui contenuto emergeva chiaramente il suo coinvolgimento nel traffico.

Smmpre dalle intercettazione telefoniche del Comito, emergeva che costui si era messo in contatto con il Santoppirito anche per l'acquisto di droga da smer-

ciare sul mercato romano.

Oltre al Comito, con il Santospirito si era posto in contatto anche tale Cangialosi Antonino, il quale, tra l'altro, nel corso di una telefonata effettuata all'utenza a quegli intestata, aveva avvertito che sarebbero arrivati a Palermo l'indomani.

Dal contenuto delle telefonate intercettate, si accertava inoltre che il Santospirito aveva il precipuo compito di mantenere i collegamenti tra l'organizzazione palermitana e quella romana e che, per tale ragione, aveva più volte preavvisato il suo arrivo a Roma, poi non verificatosi per contrattempi vari.

In data 20 gennaio 1981, le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli si concludevano con l'arresto, in quella città, del Ferraro, del Comito e del Cangialosi e di altre persone, ma, nonostante l'esito positivo di tale operazione, rimaneva evidenziato che i trafficanti della droga fatti oggetto degli accertamenti stavano proseguendo la loro attività.

In particolare, il 30 gennaio successivo, il Santospirito riceveva una telefonata da un uomo che si qualificava come "il cognato di Totuccio" - si ac

ócertava che il "Totuccio" si identificava in Comi
to Salvatore e che il cognato era da identificar-
si in Franceschetti Gaetano -, nel corso della qua-
le il chiamato chiedeva conferma dell'arresto di
"Nino" (Cangialosi Antonino) e previsava che sa-
rebbe arrivato a Roma - alla Stazione Termini -
verso le ore 10 - 10,30, dopo essersi imbarcato sul-
la nave-traghetto per Napoli.
Tale telefonata determinava gli agenti ad effettua-
re un servizio di appostamento presso la Stazione
Termini, dal quale risultava che il Franceschetti
aveva atteso nel luogo indicato per circa un'ora
e mezzo e che il Santospirito non era arrivato, come
si apprendeva da successive intercettazioni telefo
niche. Già in precedenza, il Franceschetti ed il
Cangialosi si erano recati altre volte presso la
Stazione Termini ad attendere il Santospirito od
un suo emissario, ma senza che l'incontro si fosse
verificato.
Il Santospirito giungeva a Torvaianica solo in data
12 febbraio; prendeva alloggio presso l'albergo
"Miramare" - la cui utenza telefonica era tempesti
vamente posta sotto controllo - e si recava subito
nella villa del Coppola.
Nei giorni seguenti, il medesimo aveva frequenti

- 6 -

contatti con il Coppola ed i suoi complici, al fine di perfezionare le trattative e ricevere un anticipo, in attesa dell'arrivo dei corrieri della droga da Palermo.

Nei giorni compresi tra il 18 ed il 21 febbraio 1981, erano intercettate conversazioni telefoniche svoltesi tra il Santospirito e certo Pisciotta Sebastiano - sicuramente a lui collegato nel traffico degli stupefacenti; tra questi ed il primo, tra il Pisciotta, il Santospirito e tale Sciarabba Calcedonio - pure questi legato allo stesso sodalizio criminoso -, nonchè tra il Santospirito e lo Sciarabba da solo.

Il mattino del 22 febbraio, poi, il Santospirito, sempre all'albergo Miramare, riceveva una telefonata dallo Sciarabba, il quale, dopo avere ricevuta assicurazione che tutto era a posto e che, quindi, poteva partire, confermava il suo arrivo a Tor Vaianica per il martedì (24) e precisava di "non poterne portare più di cinque".

La sera del 23 febbraio, lo Sciarabba telefonava nuovamente al Santospirito, informandolo che erano in procinto di partire.

Dai servizi di appostamento e pedinamento svolti, risultava che l'indomani il Santospirito ed il

Franceschetti, dopo aver ritirata da un meccanico l'auto del primo, si erano recati, verso le ore 10, alla villa del Coppola, verso le ore 12,40, poi, il Santospirito, a bordo di un'auto Mercedes guidata da tale D'Amico Tomaso, era uscito dalla villa e si era portato all'albergo ove alloggiava; quivi si erano, nel frattempo, giunti due individui, a bordo di un'auto SEAT 127, i quali, incontratisi con il Santospirito ed il D'Amico mentre uscivano dal bar dell'albergo, a seguito di un cenno d'intesa ricevuto dai due, erano rientrati nel bar, ove tutti si erano trattenuti per breve tempo. Usciti dal locale, i quattro avevano preso posto sulle rispettive auto e mentre la Mercedes era ritornata alla villa del Coppola - dalla quale, però era uscita quasi subito con a bordo il solo D'Amico, l'autovettura SEAT aveva effettuato giri viziosi nella zona ed era stata fermata dagli agenti, i quali accertavano che alla guida vi era certo Perna Francesco e che accanto a questi sedeva lo Sciarabba. Il primo ingaggiava una colluttazione con gli agenti di polizia e tentava di distruggere il contenuto di due busta nascoste sotto il sedile posteriore dell'auto, che risultava essere eroina per un peso di gr. 500; i due comunque, erano tratti in arresto.

Nel frattempo, dalla villa del Coppola partivano a bordo di altra auto, il Santospirito e tale Di Ohio Antonio, i quali, dopo avere effettuati vari giri all'evidente ricerca di qualcuno, erano fermati ed arrestati, mentre pure arrestati erano il Coppola ed il D'Amico nella zona di Roma ed in Palermo Pisciotta Sebastiano, tali Falcone Giuseppe e Casalone Pietro, quest'ultimo indicato dalla polizia come un elemento di primo piano dell'organizzazione palermitana e coinvolto nelle indagini perchè sull'utenza telefonica intestata al fratello Rocco, ma installata nella sua abitazione, si erano svolte conversazioni tra lui, il Santospirito il Comito ed altre persone, tutte contenenti sottintesi ed espressioni simulate, di norma, ricorrenti nel frasario dei trafficanti di droga.
Nel corso delle operazione era pure arrestato il Perolli Osvaldo.
Gli imputati si attestavano tutti su di una posizione di assoluta negativa, protestavano la loro innocenza e negavano gli addebiti che venivano loro mossi.
Circa il possesso di 500 grammi di eroina, il Santospirito affermava di aver rinvenuta casualmente la droga in una valigetta trovata in una cabina

telefonica di Palermo e di averla nascosta nell'auto del Perna, all'insaputa di costui, poichè aveva appreso che lo stesso doveva recarsi a Roma per concludere un affare riguardante la vendita di un rilevante quantitativo di pantaloni. **432**

Avverso l'indicata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati indicati in epigrafe, proponendo tutti, ad eccezione del solo Falcone, motivi specifici di censura.

Considerazioni in diritto/

Rileva preliminarmente questa Corte che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Pinciotta Sebastiano perchè, essendo questi venuto a morte il 3.10.1984 - giusta documentazione acquisita agli atti - i reati a lui ascritti si sono estinti a norma dell'art. 150 C.P. e, nella specie non è applicabile l'art. 152 cpv c.p.p, poichè la prova della innocenza non risulta per tabulas e dagli atti del processo.

Il ricorso del Falcone Giuseppe va, poi, dichiarato inammissibile, non essendo stati presentati motivi a suo sostegno.

Passando all'esame dei ricorsi ammissibili, va osservato che Scimabba Calcedonio ha dedotto:

a) violazione di legge e vizio di motivzione circa

l'affermazione di responsabilità: in particolare ci si duole che sia stata ritenuta la sua partecipazione all'associazione criminosa, sulla prova di un unico episodio di trasporto di droga e che, a riguardo di questo, non si sia tenuto conto delle giustificazioni fornite dal ricorrente circa le ragioni del suo viaggio a Roma e l'accasionalità della sua presenza nell'auto del Perna;

b) vizio di motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato in entrambe le sue articolazioni e va, quindi, rigettato.

Difatti, quanto alla prima doglianza, va osservato che entrambi i giudici di merito hanno evidenziato una serie di elementi probatori che, congiunti a quelli scaturenti dal trasporto a Roma dell'erpina da parte dell'imputato, fornivano la certezza del suo inserimento stabile nell'organizzazione criminosa costituita dai coimputati Perna, Santospirito Comito, Cangialosi, Di Chio, Francoschetti, Marsalone e Pisciotta e che aveva come proprio scopo l'attuazione di un continuo traffico di sostanze stupefacenti tra Palermo e Roma.

Più specificamente, quei Giudici, posto in luce che tra lo Sciarabba ed il Pisciotta, da un lato, ed

il Santospirito dall'altro si erano svolte varie telefonate, ha sottoposto ad approfondita valutazione il contenuto delle stesse, per dedurne - con giudizio di merito che, in quanto logicamente e correttamente motivato, non può subire censure di legittimità - che esso escludeva l'occasionalità dell'intervento dello Sciarabba in un singolo episodio di traffico di stupefacenti e lasciava, invece, intendere, per chiari segni, come il medesimo fosse stabilmente inserito nell'organizzazione criminosa. Trattasi, pertanto, di motivazione che, oltrechè adeguata, è logica, corretta sotto il profilo giuridico e perfettamente aderente alle acquisizioni processuali.

Nè in essa è dato riscontrare quell'omessa considerazione di circostanza decisiva denunciata del ricorrente, perchè, al contrario, risulta dalla motivazione della impugnata sentenza che la Corte di merito ha ben considerate le assunzioni a discolpa fatte dall'imputato, ma le ha ritenute, giustamente, assurde ed inverosimili, sull'esatto rilievo che esse erano nettamente contrastate e dal contenuto delle telefonate che avevano preceduto il viaggio a Roma dello Sciarabba e del Porna e dalle particolari e sintomatiche modalità che avevano caratteriz-

zata l'operazione di sequestro della droga.

Priva di pregio è, poi, la seconda censura, posto che i giudici di appello hanno indicato una lunga serie di circostanze (la gravità dei reati, il grave allarme sociale destato dagli stessi, la notevole capacità delinquenziale dell'imputato, il suo comportamento processuale, rivelatore di un assoluto difetto di resipiscenza ecc..)-la cui ricorrenza non è neppure contestata dal ricorrente -, come motivi ostativi ad un trattamento di speciale benevolenza nei confronti dello Sciarabba e, con ciò, hanno sicuramente adempiuto, in modo egregio, l'obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Di Chio Antonio ha dedotto:

violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà ed omessa considerazione di circostanze decisive, in ordine all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati a lui ascritti; in particolare, ha rivolto critica alla valutazione degli elementi di prova, denunciandone il contrasto immotivato con quella effettuata dai giudici di primo grado, ha qualificato apodittiche le affermazioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità, perchè avulse dal contesto

della realtà processuale ed ha denunciata l'omessa considerazione di circostanze decisive, apprezzate dai giudici di ~~merito~~ primo grado, circa il ritenuto suo concorso nel tentativo di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche tale ricorso è privo di consistenza.

Difatti, i giudici di secondo grado, accertato in fatto - sulla scorta di emergenze processuali di sicura affidabilità - che il Di Chio, il mattino in cui giunsero a Tor Vaianica lo Sciarabba ed il Perna con l'ingente quantitativo di eroina, aveva accompagnato il Santospirito alla ricerca dei due - nel frattempo, arrestati -, ha dedotto l'inserimento stabile dello stesso nella vasta organizzazione criminosa costituita per il traffico di droga, sulla esatta considerazione logica che non si coinvolge in attività dell'organizzazione - con la inevitabile conseguenza di renderla partecipe della illiceità della stessa - persona estranea ad essa.

Quei giudici hanno, quindi, evidenziato che l'inserimento del Di Chio nel sodalizio trovava ulteriore conferma nella circostanza che erano rimasti accertati rapporti economici tra lo stesso e lo Sciarabba ed il Perelli Osvaldo (dazione di assegni da parte del primo agli altri due), le cui giustifica-

zioni apparivano illogiche e prive di coerenza.
Sugli stessi elementi fattuali, poi, gli stessi giudici hanno ritenuto di concretizzare il concorso del Di Chio nel tentativo di spaccio di sostanze stupefacenti, esattamente rilevando che il comportamento da lui tenuto, in occasione dell'arrivo dei due corrieri della droga, denotava chiaramente come egli avesse inteso dare un cosciente e volontario contributo verso il conseguimento del risultato illecito, concretizzando, così, l'ipotesi di compartecipazione nel reato.
Da tantò, discende che l'accertamento della responsabilità del ricorrente in esame si è concretizzato secondo una corretta metodologia probatoria e con motivazione che è, oltrechè logica, adeguata ed esente da vizi di sorta.
Anche in questo caso, poi, è da escludersi che, a riguardo del delitto non associativo, la Corte di merito avvia omessa la considerazione di elementi decisivi, giacchè la testimonianza della moglie del Coppola circa i motivi per i quali il Di Chio si sarebbe trovato, quel giorno, nella loro villa, è stata considerata e disattesa con motivazione che, seppur succinta, è, tuttavia, adeguata.
Perelli Osvaldo, con due motivi che vanno esamina-

ti congiuntamente perchè proponenti la medesima questione, ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'adozione della formula dubitativa di assoluzione, sul rilievo di una carenza assoluta di elementi probatori legittimanti l'espressione dubbio.

La censura non ha fondamento.

E' noto che, in ordine alla formula di assoluzione per insufficienza di prove, il sindacato di questa Corte è limitato al controllo del discorso giustificativo riguardante le ragioni del dubbio manifestato dal giudice del merito ed alla valutazione della coerenza logica del ragionamento attraverso il quale, quel giudice, è pervenuto al convincimento di semplice probabilità, anzicchè di certezza; tale sindacato, perciò, non può estendersi all'esame della fondatezza del dubbio ed alla valutazione critica degli elementi di prova acquisiti al processo, giacchè questo ultimo si tradurrebbe in una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

E', altresì, noto che la formula dubitativa è legittimamente adottata sia quando, nelle risultanze processuali, si riscontri un complesso di elementi probatori di accusa unitamente ad elementi con

trari che, pur senza svalutare del tutto i primi, possono ragionevolmente determinare uno stato di incertezza e di perplessità e sia quando si riscontri una serie incompleta di elementi di responsabilità che, egualmente, ingenerano lo stato di dubbio.

Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno evidenziata una serie di elementi - i frequenti contatti del Perelli con gli imputati Comito e Cangiolosi (esponenti dell'associazione delittuosa) e con tal Ferraro Raimondo (noto spacciatore di droga nel napoletano); l'incasso da parte della sua convivente di due assegni emessi dal Di Chio senza una plausibile giustificazione; la frequentazione del negozio gestito dalla sua convivente da parte di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti ecc. - ritenute giustamente indizianti di una partecipazione anche del Perelli all'associazione criminosa della quale quegli altri erano esponenti.

Il discorso giustificativo nel quale si è estrinsecata l'operazione intellettuale di tali giudici rispetta, dunque, le regole della logica e non risulta frutto di errata od arbitraria valutazione degli elementi di prova, nè perde di validità giuridica sol perchè fondato su elementi indiziari; infatti, nel nostro ordinamento processuale - informato al

principio del libero convincimento del giudice - anche gli indizi possono assumere efficacia probatoria, purchè, ancorati a fatti certi e non a semplici illazioni o congetture (ipotesi queste da escludersi nella fattispecie, trattandosi appunto di fatti rimasti accertati).

Marmalone Pietro ha, pur egli, denunciato vizio di motivazione, anche per contraddittorietà logica e per travisamento di fatti, in ordine alla affermazione di responsabilità; specificamente, si assume che la Corte di merito, nella valutazione del contenuto delle telefonate intercorse con il Santospirito ed altre persone, avrebbe dato luogo a travisamento di fatti, sia in ordine alla individuazione degli interlocutori e sia in relazione alla interpretazione delle espressioni pronunciate; si sostiene, inoltre, che la stessa Corte sarebbe incorsa in evidente contraddittorietà di motivazione, perchè, essendo le due imputazioni ascritte al Marmalone strettamente legate sia sotto il profilo ontologico, che per gli effetti probatori a cagione di una reciproca valenza di responsabilità, l'affermazione di responsabilità per il solo delitto associativo si poneva in assoluto contrasto con la assoluzione dal concorso nella deten-

zione per spaccio dei 500 gr. di eroina.

La doglianza è infondata in ogni suo profilo.

Il ricorrente, sia pure attraverso la formale denuncia di un vizio di legittimità, propone argomentazioni che si traducono in meri apprezzamenti del materiale probatorio, già ampiamente e criticamente deliberato dal giudice di appello, allo scopo di offrirne una diversa interpretazione e giungere a conclusione opposte a quelle adottate; ma ciò non è consentito in sede di legittimità, posto che il controllo demandato a questa Corte è limitato alla verifica della adeguatezza ed esattezza del discorso giustificativo svolto dal giudice del merito per giungere alla decisione adottata.

Per il Masalone, l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975 è stata fondata, dal giudice di secondo grado, su una minuziosa valutazione delle numerose conversazioni telefoniche che lo avevano avuto quale interlocutore del Santospirito e di altri personaggi, pure essi, interessati al losco traffico.

Il contenuto di tali conversazioni è stato sottoposto a critico esame da parte di quel Giudice, il quale, con argomentazioni sempre adeguate e logi-

che - prive di omissioni od arbitrarie interpretazioni - e, perciò, incensurabili in questa sede di legittimità, ha affermato che lo stesso, malgrado la cautela posta in essere dagli interlocutori e le frasi convenzionali dagli stessi usate, non poteva avere altro riferimento che ad operazioni di traffico di stupefacenti, rimanendo, altrimenti, incomprensibile ed illogico.

Da ciò, logica, coerente e strettamente connessa ai fatti accertati, appare la deduzione tratta dallo stesso giudice, secondo la quale anche il ricorrente in esame era da ritenrsi stabilmente inserito nella organizzazione criminosa che aveva come suo fine, appunto, il traffico di stupefacenti.

Difronte ad un dato probatorio di tale imponenza, non si può - come pretenderebbe il ricorrente - prendere in esame singoli elementi per svalutarne l'efficacia probatoria e, quindi, alcun valore può conferirisi alla circostanza - specificamente indicata in ricorso - che, nel corso di una telefonata, il Marsalone aveva espresso il suo netto rifiuto di parlare con il Santospirito, tanto più che, essendo, di poi, seguite altre telefonate dirette tra i due, quel rifiuto sta a significare

unicamente l'esistenza di un transitorio contrasto di interessi tra loro: contrasto che non si pone in antitesi con la condotta criminosa integratrice del reato associativo, giacchè, per la sussistenza di questo, non è necessario che le condotte dei singoli siano convergenti anche quanto ad interessi profitti personali, essendo richiesto soltanto che tali condotte siano convergenti verso il fine unitario che costituisce lo scopo del sodalizio.

Va escluso, poi, che, nella motivazione dell'impugnata decisione sia ravvisabile il denunciato vizio di contraddittorietà, posto che, risultando di tutta evidenza l'assoluta autonomia - anche sul piano probatorio - del delitto associativo rispetto al singolo fatto criminoso attuato nell'ambito della associazione, ma soltanto da parte di alcuni dei partecipanti alla stessa, nessun contrasto può assumere l'assoluzione del Marsalone dal concorso nello specifico episodio di criminalità, in relazione all'affermazione della sua responsabilità per la partecipazione all'associazione delittuosa.

Franceschetti Gaetano, con i primi due motivi di ricorso, ha dedotto: errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa l'affer

fermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo, sul precipuo rilievo che l'impugnata sentenza avrebbe omesso di specificare gli elementi sui quali era fondata l'affermazione della sua appartenenza al sodalizio criminoso;

con altro motivo, poi, ma denunciato: vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il concorso in detenzione a fine di spaccio dei 500 gr. di eroina, assumendo che la Corte di Appello avrebbe, immotivatamente, utilizzati gli stessi elementi fattuali ai quali il Tribunale aveva negato valore probatorio per l'affermazione di responsabilità.

Entrambe le censure sono prive di pregio.

Quanto alla prima, va rilevato che - in contrario a quanto assunto dal ricorrente - il giudice di appello - così come già aveva fatto quello di primo grado - ha ben evidenziato i numerosi elementi di fatto certi - perchè ancorati a prove di sicuro valore - dai quali ha dedotto il giudizio di partecipazione del Franceschetti all'organizzazione delittuosa "de qua".

Così, tra l'altro, la Corte di merito ha valorizzato, al fine del convincimento espresso, la circostanza che il Franceschetti il mattino del 13

gennaio 1981 si fosse accompagnato al Candaloni attendere, di fronte al bar della Stazione Termini di Roma, un emissario del Santospirito che, secondo il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, avrebbe dovuto consegnare, in quel posto, della droga al Comito (cognato del Franceschetti); ha evidenziato, ancora, che il giorno 31 gennaio dello stesso anno il Franceschetti si era nuovamente recato alla suddetta stazione ferroviaria per incontrarsi con il Santospirito che - secondo altra telefonata intercettata - sarebbe dovuto giungere ivi da Palermo, a bordo della sua auto Fiat 124 Sport; ha posto in luce, poi, che varie erano state le telefonate svoltesi tra il Santospirito ed il Franceschetti e che, nel corso di una di esse, quest'ultimo aveva fornito come suo recapito telefonico l'utenza installata nell'abitazione del Coppola.

Trattasi, all'evidenza, di elementi che, sebbene di natura indiziaria, presentano una loro oggettiva confluenza verso un'unica direzione, che è, appunto, quella dalla quale hanno tratto il loro convincimento i giudici di merito e, di conseguenza, nessuna censura può essere levata contro la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza.

Relativamente alla seconda doglianza, rileva questa Corte che se è vero che il giudice di secondo grado, ai fini dell'affermazione di responsabilità del Franceschetti per concorso nel tentativo di spaccio dei 500 grammi di eroina, ha utilizzati gli stessi elementi probatori che erano stati considerati dal Tribunale - al riguardo, non si scorge come avrebbe diversamente potuto agire, posto che le acquisizioni del processo non ne offrivano altri -, è altrettanto innegabile che il diverso significato probatorio che dagli stessi è stato tratto, appare sorretto da una serie di appropriate argomentazioni, ineccepibili sotto il profilo logico e, perciò, incensurabili in questo giudizio di legittimità, tanto più che il ricorrente, deduce doglianze assolutamente generiche, nelle quali sono espressi apprezzamenti e congetture, ma non sono indicati elementi di effettivo contrasto-sia sul piano logico, che su quello giuridico - alla interpretazione ritenuta dalla Corte di merito.

Comito Salvatore e Cangialosi Antonino, con motivi comuni, hanno denunciato:

a) violazione ed errata applicazione degli artt. 75 L. n. 685/75 e 416 C.P., sul rilievo che i fatti accertati a loro carico andavano ricompresi nell'i

potesi della compartecipazione ad un unico delitto d
di spaccio di sostanze stupefacenti;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordi
ne all'affermazione di responsabilità, assumendo,
in particolare, che, poichè a loro carico erano state
acquisite prove riguardanti una unica fornitura di
droga in partenza da Palermo, con direzione Napoli,
il fatto doveva essere sussunto sotto la previsione
dell'art. 71 della citata legge n. 685/75, tanto più
che era stata omessa l'indicazione degli specifici
elementi di prova idonei a configurare una loro par-
tecipazione, con carattere di stabilità, all'asso-
ciazione delittuosa finalizzata alla commissione
di fatti inerenti a sostenze stupefacenti;
c) erratainterpretazione dell'art. 579 c.p.p., do-
vendosi ritenere inesatta l'affermazione della Corte
palermitana, secondo la quale andava rigettata l'i-
stanza di stralcio delle loro posizioni, proposta
dai ricorrenti, sul rilievo che, per gli stessi fatti
era in corso altro procedimento penale dinanzi alla
Corte, di Appello di Napoli, perchè nei loro confronti
poteva sempre soccorrere la disposizione dell'art.
579 c.p.p.;
d) violazione dell'art. 226 ter e quater c.p.p.;
perchè sarebbero state utilizzate intercettazioni

448

telefoniche effettuate in Pomezia e Tor San Lorenzo e non autorizzate dal Procuratore della Rep. presso il Tribunale di Roma, bensì da altra autorità inquirente.

Anche le censure in ordine appaiono tutte destituite di fondamento.

Quanto alle prime due doglianze - che vanno esaminate congiuntamente perchè propongono questioni strettamente connesse tra loro - va rilevato che i giudici di merito - le cui motivazioni vanno riguardate in un doveroso rapporto di integrazione, stante la conformità di decisione sul punto - hanno fondata l'affermazione di uno stabile inserimento dei ricorrenti nella vasta organizzazione, snodantesi tra Palermo e Roma, sulle numerose telefonate intercorse tra il Comito ed il Santospirito, il cui contenuto aveva riferimento unico e diretto al traffico di sostanze stupefacenti; sulla circostanza che il Cangialosi aveva accompagnato il Franceschetti (ripetesi, cognato del Comito) nelle due occasioni nelle quali costui era andato ad attendere l'arrivo del Santospirito e di un suo emissario; sull'altra circostanza che i due attuali ricorrenti si erano portati da Roma a Palermo per procurarsi una partita di droga come risultava dall'intervet-

tazione di una delle tante conversazioni telefoniche).

Si tratta, quindi, di elementi che, lungi dal fornire la prova di una sola operazione di traffico di stupefacente, evidenziano - come esattamente posto in luce dai giudici di merito - che i due partecipavano stabilmente all'associazione criminosa che si era venuta a creare per attuare un traffico continuo di sostanze stupefacenti.

Quanto alla doglianza di cui al capo c) sarebbe sufficiente osservare che la Corte di merito non ha fondato il rigetto dell'istanza di stralcio sulla sola affermazione fatta oggetto della censura, bensì anche sul giudizio di inesistenza di identità tra i fatti assunti ad oggetto delle imputazioni riguardanti i due procedimenti penali pendenti contro i ricorrenti, per dedurre l'inammissibilità della stessa, essendo del tutto evidente che, quando una decisione è fondata su di una pluralità di ragioni, delle quali ciascuna idónea a sorreggerla, l'impugnazione relativa ad una soltanto di esse è inammissibile, dato che l'eventuale accoglimento di tale censura sarebbe del tutto improduttivo di effetti, rimanendo sempre l'altra o le altre ragioni a conferire validità alla decisione.

Senonchè, considerato che, nel motivo di ricorso,

sembra pure adombrarsi una censura all'altra ragione esposta dalla Corte di merito e che la difesa del ricorrente si è, in udienza, ampiamente soffermata sulla tesi della identità dei fatti, ~~così come~~ come l'obbligo di esaminare anche tale questione.

La forza preclusiva del principio "ne bis in idem" sancito nell'art. 90 c.p.p. presuppone l'assoluta identità del fatto-reato nella sua storica individualità; esige, cioè che la nuova pretesa punitiva riguardi lo stesso fatto materiale realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona. Tale disposizione non è, perciò, applicabile quando oggetto del nuovo procedimento sia un fatto che sia compatibile con quello giudicato in precedenza e che risulti realizzato in condizioni diverse da questo.

Nella fattispecie, il giudice di appello ha esattamente negata l'assoluta identità dei fatti, oggetto dei due procedimenti, posto che gli stessi risultavano compiuti in epoche diverse e con persone diverse e nessuna obiettiva incompatibilità poteva, tra loro, rilevarsi, in quanto non può affatto realisticamente escludersi che una persona partecipi contemporaneamente a due organizzazioni criminose, non richiedendo, tale partecipazione, necessariamen-

te con riferimento di tutta l'attività delinquenziale che l'associato è in grado di svolgere.

L'ultima censura, poi, è addirittura inammissibile, stante l'evidenza della sua infondatezza.

Difatti, a prescindere da ogni considerazione circa la soluzione che comporta la questione attinente alla individuazione dell'Inquirente che ha competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche, va evidenziato che, nella specie, l'autorizzazione fu concessa proprio dal Proc. della Rep. presso il Tribunale di Roma a richiesta della locale Questura (vedi rapp. giudiziario di tale Questura).

Consegue la condanna dei ricorrenti tutti, ad eccezione del solo Pisciotta, al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di £. 200.000 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Pisciotta Sebastiano, perchè i reati a lui ascritti si sono estinti per sua morte.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Falcone Giuseppe e rigetta quelli proposti dagli al-

tri imputati, che condanna, in solido tra loro e col Falcone, al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno, compreso il Falcone, della somma di £. 200.000 a favore della Cassa delle ammende.

Roma, 8 maggio 1985

IL PRESIDENTE

Ecc. Dott. Leo PICCININNI

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Vincenzo VALENTE

POSITATA IN CANCELLERIA

19 OTT 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO — Presidente

1. Dott. Paolo SCOTTI — Consigliere

2. » Mario PIANURA — »

3. » Marcellino GIULIANI — »

4. » Renato DE TULLIO — »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

RONCO Giuseppe nato l'11.10.1929 a Riva di Chieri

avverso **l'ordinanza in data 15.9.1984 del Tribunale di Imperia**

Sentita la relazione fatta dal Consigliere **Pianura**

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede **che la Corte**

A. Spinosi - Roma

453

Udienza in Camera di Consiglio in data **26.3.1985**

SENTENZA

N. 843

REGISTRO GENERALE

N. **27190/84**

rigetti il ricorso e condanni il ricorrente alle spese;

Osserva:

Ronco Giuseppe, imputato di associazione di tipo mafioso, di concorso in tentate truffe aggravate e continuate e di illeciti valutari, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 15 settembre 1984 del Tribunale di Imperia che, decidendo sull'appello proposto contro l'ordinanza 16.8.1984 del Giudice Istruttore di Sanremo di rigetto dell'istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi, ha confermato il provvedimento impugnato.

A sostegno della impugnazione il ricorrente deduce una lunga serie di motivi che, nella massima parte, riproducono quelli già sottoposti al riesame del Tribunale di Imperia che, con provvedimento del 28 luglio 1984, ha confermato il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Sanremo in quanto l'istanza di scarcerazione ha come tema la insussistenza dei sufficienti indizi posti a fondamento del provvedimento restrittivo e non già la sopravvenienza di elementi probatori validi ad inficiare la consistenza dei primi.

Orbene, a prescindere dalla singolare interdipendenza di due mezzi di verifica degli stessi elementi indiziari volti sostanzialmente a verificare la legittimità del provvedimento restrittivo, dovendosi riconoscere valore preminente ed assorbente alla richiesta di riesame rispetto alla istanza di scarcerazione il cui presupposto è il venir meno degli indizi posti a fondamento della privazione della libertà personale, va rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricor-

sono per la maggior parte inammissibili e per il resto infondati.

Invero la maggior parte dei motivi sono volti a censurare la motivazione dell'impugnato provvedimento sul rilievo che la stessa sarebbe carente sia sotto il profilo della configurazione giuridica attribuita ai fatti, che in relazione alla consistenza ed attendibilità degli elementi probatori considerati, che in ordine all'omessa valutazione di risultanze processuali favorevoli.

Nessuna di tale doglianza può trovare accoglimento in quanto i giudici di merito, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. contestato, hanno fatto riferimento alla ampiezza del programma criminoso, alla permanenza del vincolo associativo, alla predisposizione comune di attività e mezzi con distribuzione di specifici compiti tra gli associati ed hanno fatto esplicito riferimento all'elemento caratterizzante dell'associazione ossia il ricorso alla intimidazione che risulta accertato sulla scorta delle intercettazioni telefoniche eseguite.

Da ciò consegue che lo schema legale del reato ipotizzato è presente nella ricostruzione dei fatti operata dai giurizi di merito, e va pertanto esclusa qualsiasi difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale, difformità che, solo in termini di rilevabilità ictu oculi, avrebbe rilevanza in questa sede.

Nè vale rilevare, come fa il ricorrente, che sussisterebbe una sorta di inconciliabilità concettuale tra il reato associativo e i reati perseguiti che, consistendo in delitti di truffa, nei quali elemento caratte-

4

rizzante è l'induzione in errore mediante artifici e raggiri, contrasterebbe con l'elemento qualificante dell'associazione mafiosa fondata sulla forza intimidatrice e cioè in una forma di coazione.

L'argomentazione è priva di significato giuridico poichè non esiste alcuna incompatibilità ontologica tra l'elemento qualificante dell'associazione di tipo mafioso, in cui la forza di intimidazione attiene alla struttura del reato, e gli elementi costitutivi dei delitti perseguiti nei cui confronti la forza intimidatrice è volta essenzialmente ad agevolarne la commissione senza avere alcuna incidenza sulla struttura di tali reati. Peraltro, nel caso di specie, la associazione criminosa, così come evidenziato nel capo di imputazione, non era soltanto finalizzata alla commissione dei reati di truffa, ma anche al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti senza contare che risulta contestata anche l'attività di finanziamento dell'organizzazione con il profitto di altri delitti.

Del tutto inammissibili sono poi le censure che il ricorrente, con palese contraddizione, formula in relazione alla valutazione dei molteplici indizi.

Infatti, a parte il riconoscimento che allo stato degli atti sussistono specifici indizi di colpevolezza desunti sia dalle intercettazioni telefoniche che dalle dichiarazioni dei coimputati e dai rapporti di polizia giudiziaria, va rilevato che il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto, ha compiuto una adeguata valutazione globale dei predetti indizi; nè aveva l'obbligo di motivare specificamente sulle ragioni per le quali taluni elementi di discolpa siano

5

stati ritenuti non decisivi e non attendibili. La stessa scelta degli elementi giudicati utili e rilevanti è rimessa al suo insindacabile apprezzamento.

Inammissibile è, altresì, la pretesa di conferire alle risultanze processuali una diversa significazione o spiegazione posto che il sindacato di legittimità non può esercitarsi in questa direzione. Il Tribunale, del resto, ha compiuto, in modo esauriente, la valutazione della consistenza intrinseca delle risultanze processuali ivi compresa la chiamata di correo, adeguatamente verificata sotto il profilo della serietà, spontaneità e del disinteresse concludendo per l'attribuibilità al Ronco di una rilevante partecipazione al perseguimento degli scopi delittuosi della "societas sceleris" con il ruolo di finanziatore di operazioni intraprese dall'organizzazione, il cui carattere criminoso non poteva ignorare.

Assolutamente inconsistente, sotto il profilo giuridico, appare il motivo con cui dalla terminologia usata in vari provvedimenti si farebbe discendere una violazione dell'art. 269 C.P.P. Assume cioè il ricorrente che essendogli stata attribuita in alcuni atti la qualifica di 'indiziato di reità" questa varrebbe a qualificare la inconsistenza del materiale probatorio acquisito con la conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 269 c.p.p.

Il ragionamento, a parte il formalismo, contrario allo spirito del diritto processuale penale che rifugge da formule' sacramentali, parte da un erroneo presupposto. E' veto, infatti, che l'art. 78 c.p.p. distingue tra l'imputato e l'indiziato di reità, ma è evidente che la distinzione ha valore solo ai fini processuali; al fine, cioè, di individuare lo spazio di operati-

6 458

vità delle garanzie difensive,ma in alcun modo la norma lascia intendere che l'imputato e l'indiziato abbiano un diverso grado di compromissione in relazione all'ipotesi accusatoria.D'altra parte durante tutta la fase istruttoria l'accusa si regge sulla sufficienza degli indizi che,solo all'atto del rinvio a giudizio,devono assumere quella rilevanza e concludenza che è propria delle prove.

Il ricorso va,pertanto,rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Letti gli art.531 e 549 C.P.P.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,li 26 marzo 1985

Il Relatore

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 18 MAG 1985
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª **PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Edoardo Fiandaca Presidente

1. Dott. Pasquale Vincenzo Molinari Consigliere

2. » Alberto Passarelli »

3. » Luigi Catalano »

4. » Pasquale La Cava »

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

SENTENZA

sul ricorso proposto da MAZZUCCHELLI GIACOMO

nato a Cololo 27-5-1949

avverso ordinanza emessa in data 3-4-1984 dal Tribunale di Bergamo

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Le Cava

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede di dovers

A. Spinosi - Roma

459
Udienza in Camera di Consiglio in

data 28-3-85

ORDINANZA

SENTENZA

N. 379

REGISTRO GENERALE

N. 20422/84

460

inammissibile il ricorso

Rileva

Il Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 9-4-1984 rigettava l'istanza di concessione della libertà provvisoria per gravi ragioni di salute ed in subordine di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di Mazzucchelli Giacomo, appellante contro la sentenza 12-XII-1983 dello stesso Tribunale che lo aveva condannato alla pena di giustizia siccome colpevole, tra l'altro, di associazione per delinquere.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il difensore dell'imputato che denunciava il difetto di motivazione e violazione di legge per non avere il Tribunale provveduto a porre il Mazzucchelli in libertà provvisoria una volta riconosciuta la necessità diagnostica e di cura in ambiente esterno e quindi la incompatibilità, per la tutela della vita e della salute del

detenuto, della vita carceraria con lo stato di salute di questo.

Osserva

La Corte di Appello di Brescia, con ordinanza 30-XII-1984 ha disposto la scarcerazione del Mazzucchelli per decorrenza dei termini di custodia cautelare (vedi fonogramma 1-2-1985 del Direttore della Cancelleria Penale della Corte di Appello di Brescia).

In tale situazione il ricorrente non può conseguire alcun pratico ed utile risultato dall'attuale accoglimento del ricorso viene quindi a mancare l'interesse ad impugnare che non può risolversi in una pretesa meramente teorica dell'esatezza giuridica della gravamina.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse

P.Q.M.

visto l'art 529 C.P.P.

dichiara inammissibile il ricorso e

462

condanna il ricorrente alle spese

Roma 28-3-1985

L'estensore

Pasquale La Cava

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 22 APR 1985

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO — Presidente

1. Dott. Marcello DE LILLO — Consigliere

2. » Alberto PASSARELLI

3. » Edoo DE VINCENTIIS

4. » Umberto PAPADIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) BANNI Cosimo Domenico, nato a Taranto l'11/4/1951

2) MATRONE Claudio, nato a Taranto l'1/9/1951

avverso la sentenza 17/5/1982 della Corte d'appello di Palermo

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

9301 463

Udienza pubblica

del 14/5/985

SENTENZA

N. 879

REGISTRO GENERALE

N. 20180/82

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

464

dott. De Vincentiis

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Cuocо

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udit i difensor

- Fatto -

Banni Cosimo Damiano e Matrone Claudio, con sentenza 8.10.1980 del Tribunale di Palermo, erano dichiarati colpevoli dei delitti: di associazione

per delinquere (commesso nelle province di Palermo, Caltanissetta e Milano ed in Libia fino al dicembre 1977) e di agevolazione dell'emigrazione di cittadini italiani (reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p; 2 p.p. e cpv. n.1, e cpv. n.2 legge 24/7/1930, n. 1278, commesso nelle province di Palermo e Caltanissetta, nella seconda metà del 1977), e condannati alla pena di anni due di reclusione e lire 100.000 DI MULTA ciascuno.

Con altra sentenza dello stesso tribunale, in data 8.4.1981, il Banni e il Matrone erano dichiarati colpevoli: a) di associazione per delinquere (commesso nelle province di Palermo e Cagliari, ed in Libia dal novembre 1977 all'aprile 1978); b) di truffa (in Libia, nel detto periodo); c) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4 legge n.1278 del 1930, per avere procurato alfine di lucro una proposta di contratto di lavoro per la Libia a numerosi cittadini italiani che intendevano emigrare e per essersi poi intromessi per ottenere il rilascio dei documenti di espatrio agli stessi; nell nelle province di Palermo e di Cagliari, dal novembre 1977 all'aprile 1978; d) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 2 p.p. e cpv. n.1, legge n. 1278/1930 per avere agevolato l'emigrazione di

di numerosi cittadini italiani (fatto commesso nelle province di Cagliari e Palermo nel periodo suddetto); e) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 5 p.p. e cpv. legge n.1278 del 1930, per avere, per motivi di lucro, eccitato, nel corso di riunioni dirette a questo scopo, l'emigrazione di cittadini italiani in Libia (nelle province di Palermo e di Cagliari, nel detto periodo), e condannati, ciascuno, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusionn, lire 200.000 di multa, mesi uno di arresto e lire 40.000 di ammenda.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza 17/5/1982, riuniti i due procedimenti, in parziale riforma delle due sentenze, dichiarava il Banni e il Matrone colpeboli di un solo reato di associazione per delinquere, commesso nella province di Palermo, Cagliari, Caltanissetta, Milano ed in Libia, fino all'Aprile 1978; e, concesse le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione per ciascuno; pena interamente condonata, a norma del D. P.R. n. 744 del 1981; dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi: a) in ordine al delitto di truffa, perchè l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela;

b) in ordine ai reati di cui all'art. 2, legge n. 1278 DEL 1930, esclusa l'aggravante prevista nell'ultima parte di detto articolo, e c), in ordine ai reati di cui agli artt. 2, cpv. n.1, 4 e 5 della stessa legge, perchè estinti per amnistia.

Ricorrono per cassazione gli imputati con due motivi: con il primo, dedotto violazione dell'art. 152 c. .p., poichè la pronuncia a norma di tale disposizione è correttamente riferita soltanto ai reati coperti da amnistia, mentre è erronea qualora lo stesso fatto sia anche elemento costitutivo di altro reato non amnistiabile, come, nella specie, l'associazione per delinquere. In tal caso, la Corte di appello di Palermo, prima di pervenire alla pronuncia di improcedibilità doveva affrontare i problemi di carattere giuridico, relativi alla prova, sollevati con i motivi di appello.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con la quale si dà per certa la consumazione di truffa, di istigazione e favoreggiamento dell'emigrazione, senza che tali reati siano stati minimamente presi in esame, per la preclusione fissata dall'art. 152 c.p.p.

- Diritto -

I ricorrenti si dolgono, in sostanza, soltanto per l'affermazione di responsabilità in ordine all'associazione per delinquere, accettando le dichiarazioni di estinzione dei reati previsti dalla legge sull'emigrazione, ma traendo da questa declaratoria due conseguenze poste a base dei dedotti motivi: I) i reati estinti per amnistia sono elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, quindi i giudici di appello, per condannare a quest'ultimo titolo, dovevano valutare e risolvere i problemi giuridici e di merito sollevati dall'imputato nei confronti degli altri reati; II) caduti i reati in materia di emigrazione, è venuta meno la prova dell'associazione per delinquere in ordine alla quale la motivazione della sentenza impugnata è carente, contraddittoria e fondata su proposizioni apodittiche e prive di riferimenti concreti.

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Il primo motivo è palesemente sfornito di supporto giuridico, considerato che la giurisprudenza ha concordemente chiarito che l'associazione per delinquere è reato di pericolo autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita

e del tutto indipendente nella sua esistenza dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi, precisando anche che la prova in ordine alla sussistenza del pactum vincolante le tre o più persone per la costituzione della societas scelerum è autonoma rispetto a quella concernente la commissione di singoli delitti consumati in attuazione del programma criminoso (Sez. I, 6.7.83, Donina; Sez. I, 14.12.1983, Casini).

Pertanto, il venir meno, per estinzione, dei reati che l'imputato di associazione per delinquere è accusato di avere commesso in attuazione del programma criminoso associativo non fa venir meno in alcun modo la prova del delitto associativo, i cui elementi costitutivi, oltre il numero delle persone, sono la permanenza del vincolo associativo (pactum sceleris) e il programma criminoso, volto alla commissione di un numero non definito di reati.

Nel caso di specie i giudici di appello hanno applicato il primo comma dell'art. 152 c.p.p. e hanno dichiarato l'estinzione dei reati riguardanti l'emigrazione, dopo avere condotto un sommario esame circa l'insussistenza delle condizioni (art. 152 c.p.p.) per un proscioglimento nel merito, tan

to da escludere una delle aggravanti contestate (art. 2, ult. c., legge n.1278 del 1930).

Ma, a prescindere da ciò, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il convincimento di responsabilità in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere, risultata provata in base al testimoniale acquisito, alla valutazione unitaria dei fatti e alle ammissioni parziali degli imputati. Da questi elementi i giudici d'appello hanno tratto il convincimento dell'esistenza di un vincolo associativo tra più persone, diretto alla realizzazione di un programma indefinito di reati, nell'ambito di un losco traffico di mano d'opera diretto verso la Libia, attraverso il polo di attrazione delle Imprese degli imputati Banni e Matrone, che operavano in Sicilia, attraverso la consumazione di truffe, istigazione all'emigrazione e favoreggiamento dell'emigrazione stessa realizzate in riunioni, propaganda e contatti con il consolato libico della Sicilia".

La motivazione dell'impugnata sentenza, quindi, non solo è adeguata ai fatti del procedimento, ma è anche giuridicamente corretta e fondata su argomentazioni logiche e coerenti, così da sottrarsi ad ogni censura in questa sede di legittimità.

I ricorsi vanno respinti e i ricorrenti condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Visti gli artt. 537, 540 c.p.p.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende.

Roma, 14/5/1985

IL PRESIDENTE

(Dott. Marco Di Marco)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dr. Edo De Vincentiis)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 9 OTT 1985

IL CANCELLIERE

472

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 28.3.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

~~ORDINANZA~~ ~~SENTENZA~~

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 885

Dott.	Edoardo FERNANDES	Presidente	
1. Dott.	Pasquale V. MOLINARI	Consigliere	
2. »	Alberto PASSARELLI	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Luigi CAIAZZO	»	N. 27855/84
4. »	Pasquale LA CAVA	»	

ha pronunciato la seguente ~~ORDINANZA~~ ~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da

MARAGLIANO Franco n. 30.10.1938 a Genova

avverso l'ordinanza in data 27.9.1984 del Tribunale di Sorveglianza –

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. P.V. Molinari –

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso.

OSSERVA

Con ordinanza del 31.8.1984 il G.I. del Tribunale di Sanremo rigettò l'istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi di colpevolezza proposta da Franco Maragliano, detenuto dal 7.5.1984 perché accusato di costituzione di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), di tentata truffa aggravata e di reati valutari.

Su appello dell'imputato, il competente tribunale di Imperia confermò, con ordinanza del 27.9.1984, la decisione del giudice istruttore.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse, che, come è noto, deve essere concreto e non può consistere nell'astratta ~~[illegible]~~ esattezza del provvedimento sotto il solo aspetto teorico (art. 190, comma 4°, c.p.p.).

Invero, nella specie, è intervenuta, in data 6.11.1984, ordinanza del giudice istruttore ~~[illegible]~~ con la quale il Maragliano è stato rinviato al giudizio del competente Tribunale per rispondere di tutti i reati ascrittigli.

Quindi in nessun caso può trovare applicazione

474

l'istituto della scarcerazione per difetto di indizi, in quanto l'ordinanza di rinvio a giudizio si fonda su sufficienti prove di colpevolezza, ~~[illegible]~~ sulle quali può pronunciarsi soltanto il giudice del dibattimento con la sentenza che definisce il processo –

Il ricorrente, soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del procedimento –

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt. 190, 209, 524 e 531 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento –

Roma 28 marzo 1985

Il Presidente

Il Consigliere est.
Pasquale Vincenzo Molinari

IL CANCELLIERE
(Dr. Orto Mario)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 APR 1985
IL CANCELLIERE
Mario de Cat

475

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 28-3-85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª **PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Edoardo Fernandes **- Presidente -** **N.** 891

1. Dott. Pasquale Vinciguerra **- Consigliere -**

2. » Alberto Passarelli **»**

3. » Luigi Catena **»**

4. » Pasquale La Cava **»**

REGISTRO GENERALE

N. 29757/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MOLÈ DOMENICO nato a Gioia Tauro il 6.4.1962

avverso ordinanza emessa in data 27.9.1984 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria - Sez. Istruttoria -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere La Cava

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede annullare

Stamperia Reale di Roma

476

l'ordinanza con rinvio per nuova deliberazione -

Rileva

Con ordinanza 27-9-1984 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza di concessione del beneficio della libertà provvisoria o di applicazione delle misure alternative degli arresti domiciliari nei confronti di Mole' Domenico, già rinviato a giudizio davanti la Corte di Assise di Palmi per il reato di associazione per delinquere (art 416 C.P.) -

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte di Appello motivato il rigetto dell'istanza con formule di stile senza alcun contenuto fattuale e tipizzante -

Osserva

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha richiamato, a giustificazione

nel diniego degli invocati benefici, vuote formule di stile adattabili ad ogni imputato, ad ogni fatto specie ed ad ogni tipo di provvedimento (personalità, natura e gravità delle imputazioni, esigenze di tutela della collettività, inidoneità delle misure etc.) senza la indicazione concreta e specifica degli elementi del fatto e della personalità del reo dai quali ~~[illegible]~~ sono stati desunti gli elementi di giudizio -

Così facendo dunque è rimasta preclusa la individuazione dell'"iter logico" compiuto dai giudici "a quibus" e di conseguenza, non può esercitarsi il controllo di legittimità sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento posto a base dell'adottata decisione

P.Q.M.

annulla l'ordinanza e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di Appello di Reggio Calabria - Sez. Ist. -

478

L'estensore
Pasquale Ricciuti

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 22 APR 1985
IL CANCELLIERE

479

Udienza in Camera di Consiglio in data 29-3 1985

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I **PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 897

Dott. Marco Di Marco - Presidente -

1. Dott. Alberto Passarelli - Consigliere -

2. » Giovanni Tranfo »

3. » Giorgio Buogo »

4. » Vitaliano Esposito »

REGISTRO GENERALE

N. 29594/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

RUGA Benito Antonio nato a Monasterace

,129-1-41-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 13-7-84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere G. G. Buogo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi

Stamperia Reale di Roma

480

inammissibile il ricorso nella parte relativa alla declaratoria per mancanza di indizi; infondato nel resto con condanna del ricorrente alle spese

fatto

Ruga Bernardo Antonio, imputato di violazione dell'art 416 bis C.P., ha chiesto la declaratoria per mancanza di indizi ed insufficienza, la concessione degli arresti domiciliari, ma l'istanza è stata respinta prima dal Giudice Istruttore del Tribunale di Locri il 30-4-84 e, su appello del difensore, dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 13-7-84 avverso tale provvedimento ricorre a questa Corte la difesa dell'imputato deducendo sia della generica eccezione motivazione con la quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione sia dell'errore di diritto in cui era incorso il Giudice di appello di aver respinto la richiesta commutazione della custodia cautelare in arresti domiciliari semplicemente sulla natura del reato, che invece non era stato legislativamente escluso

diritto

Il ricorso è nella sua prima parte inammissibile. Infatti, come risulta dalla comunicazione dell'ufficio Istruzione del Tribunale di Locri, acquisita da questa Procura Generale, in data 6/8/84

481

il ricorrente, unitamente ad altri, è stato rinviato nel frattempo a giudizio sicché la sufficienza di indizi che hanno consentito il rinvio al giudizio rende incompatibile una istanza di scarcerazione per loro mancanza.

In ordine alla reiezione della istanza volta alla applicazione degli arresti domiciliari, devesi rilevare che ai sensi dell'art 254 bis - II° co. C.P.P. (introdotto dallo art 13 L 28-7-84 n° 398) può essere adottata la misura alternativa alla carcerazione nei confronti di imputati di reati a cattura obbligatoria, soltanto quando sia evidente che non sussistono le ragioni ostative indicate nell'art 254 C.P.P.; e non si può affermare che la insussistenza di tali ragioni emerga palesemente nel caso di detenuto imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso, pur tenendosi conto del principio per cui, non essendo stato rifiutato per gli arresti domiciliari il divieto opposto per la libertà provvisoria, non sussistono ragioni ostative alla misura alternativa in dipendenza del solo titolo del reato.

Nel caso di specie è da rilevare, infatti, che i giudici di merito, in contrasto con l'avversa esigenza, hanno indicato la ragione - a loro avviso - ostativa, individuandola attraverso un ragionamento che non presenta vizi logici e che non censurabile in questa

482

sede, nel pericolo per l'inquinamento delle prove, tenuto conto della natura associativa del reato ascritto al Ruga (accusato di appartenere ad una articolata, complessa e potente cosca mafiosa) e dell'ampia libertà di comunicazione e di contatto che la misura richiesta consente.

P.Q.M.

Riflette il [illegible] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Roma 29 marzo 1985

Il Presidente

Il Consigliere Estensore Mario di Mauro

[illegible]

IL CANCELLIERE
(Dott. [illegible])

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 19 APR 1985
IL CANCELLIERE
Mario de Cet[illegible]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Alberto PASSARELLI Consigliere

2. » Giovanni TRANFO »

3. » Giorgio BVOGO »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ruga Rocco

avverso l'ordinanza del 12 luglio 1984 del Tribunale di Reggio Calabria

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. A. Passarelli

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede

483

Udienza in Camera di Consiglio in

data 29/3/1985

SENTENZA

N. 898

REGISTRO GENERALE

N. 29595/84

A. Spinosi - Roma

484

che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Osserva in fatto e in diritto

Con ordinanza del 12 luglio 1984 il Tribunale di Reggio Calabria respingeva l'appello proposto da Ruga Rocco avverso l'ordinanza del G.I.di Locri,con la quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Ricorre ora per cassazione il difensore del Rocco sostenendo che la condotta attribuita all'imputato non poteva configurare il reato associativo di cui al= l'art.416 bis cod.pen.bensì quello di cui all'art.416 cod.pen.,perchè il medesimo era stato arrestato soltan= to venti giorni dopo dell'entrata in vigore della l.n.646 del 1982,che aveva introdotto nell'ordinamento tale nuova figura delittuosa,senza che il vincolo associativo fosse nel frattempo mutato nè nei program= mi,ne nell'organizzazione,nè nella struttura.

Il ricorso non ha pregio.

L'ordinanza di rinvio a giudizio del 6 agosto 1984, come risulta dalla certificazione del Tribunale di Locri,il cui esame è consentito a questa Corte trat= tandosi di questione di natura processuale,ha defini= tivamente cristallizzato la definizione giuridica

485

Conseguentemente è preclusa quella valutazione della condotta dell'imputato in tale fase del giudizio, che è invece consentita al giudice chiamato a pronunciarsi sulla libertà personale dell'imputato, nel corso della istruzione, per riscontrare la corrispondenza fra fattispecie reale e fattispecie legale ai limitati fini del procedimento incidentale sulla libertà.

In concreto la delibazione della sufficienza degli indizi atti a individuare gli elementi tipici della associazione a delinquere di marca mafiosa, nella condotta del ricorrente, fatta dal G.I. nel richiedere il vaglio dibattimentale (ed in tale ristretto ambito) con provvemento non impugnabile perchè non definitivo del giudizio, è in questa sede ormai ~~preclusa~~ assolutamente insindacabile.

Alla soccombenza consegue per il ricorrente l'obbligo del pagamento delle spese del procedimento:

P.Q.M.

La Corte

V. l'art. [illegible]1 cod.proc.pen.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il Consigliere est. Il Presidente

Alberto Pannarelli Mario Di Marco

IL CA[illegible]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 APR 1985

IL CANCELLIERE

Maria de Cot

486

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio, in data 29.3.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Mario DI MARCO Presidente

1. Dott. Alberto PASSARELLI Consigliere

2. » Giovanni TRANFO »

3. » Giorgio LUOGO »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

SENTENZA

N. 904

REGISTRO GENERALE

N. 33282/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

avverso l'ordinanza 8-XI-84 del Tribunale di Cosenza che revocava l'ordine di cattura emesso contro Daniele Michele per la parte concernenete l'imputazione di associazione per delinquere a fine di commettere reati contro il patrimonio

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Tranfo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede

l'annullamento con rinvio

osserva

I motivi di ricorso del P.M. sono due, il secondo del tutto incomprensibile visto che lamenta un eccesso di motivazione sul punto della decisione che è estraneo alle doglianze d'accusa.

Il primo motivo, che ritualemnte si appunta sulla parte dell'ordinanza che concerne l'imputazione sub c e il relativo ordine di cattura ~~pronunziandone~~ decidendone la revoca, deduce vizio di carenza di motivazione per aver l'impugnata ordinanza limitato l'argomento ad una ~~apodittica affermazione di insussistenza di indizi.~~

Alla ritualità della censura non corisponde una concomitante sostanziale fondatezza, posto che non è possibile censurare una decisione per una presunta carenza se non si indicono gli elementi di fatto trascurati, le emergenze probatorie obliterate.

La affermazione secondo la quale non "rinvengono indizi" come tutte le affermazioni negative non è verificabile se non attraverso un apporto critico positivo.

E proprio questo apporto critico manda del tutto nei motivi di ricorso del P.M./che pertanto va ricorso respinto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

488

Così deicso alla camera di consiglio del 29-3-85

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 6 MAG 1985

IL CANCELLIERE

489

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

data 29.3.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 906

REGISTRO GENERALE

N. 33284/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Alberto PASSARELLI Consigliere

2. » Giovanni TRANFO »

3. » Giorgio BUOGO »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal giudice istr. Tribunale di Cosenza

GRECO Maria

dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza 8-11-84

avverso l'ordinanza ex art.263 C.P.P. del Tribunale di Cosenza che revocava l'ordine di cattura emesso contro l'imputata per art.416 C.P. e art.71 L.685/75

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Tranfo

Letta le conclusioni del P. M. con le quali chiede

A. Spinosi Roma

l'annullamento con rinvio

osserva:

I motivi di ricorso del P.M. sono due, il secondo del tutto incomprensibile visto che lamenta un eccesso di motivazione sul punto della decisione che è estraneo alle doglianze d'accusa.

Il primo motivo, che ritualmente si appunta sulla parte della ordinanza che concerne l'imputazione sub a) e b) il relativo ordine di cattura prounziandone la revoca, deduce vizio di motivazione per aver il cennato provvedimento limitato l'argomentazione ad una apodittica affermazione di insussistenza di indizi.

Alla ritualità della censura non corrisponde però una concomitante sostanziale fondatezza, posto che non è possibile censurare una decisione sotto profili di carenza se non si indichino gli elementi di fatto trascurati e le mergenze probatorie obliterate. La affermazione secondo la quale non "si rinvengono indizi", come tutte le xxxxxxxxx proposizioni negative non è verificabile se non attraverso un apporto critico positivo e contenutistico.

Proprio questo apporto critico manca nei motivi di ricorso del P.M., ricorso che pertanto va respinto.

491

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso alla Camera di Consiglio del 29-3-85

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -6 MAG 1985
IL CANCELLIERE

492

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 29-3-1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. MARCO DI MARCO Presidente

N. 907

1. Dott. Alberto PASSARELLI Consigliere

2. » GIOVANNI TRANFO »

REGISTRO GENERALE

3. » Giorgio BUOGO »

N. 33285/84

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto ~~da~~ nel proc. pen. contro

MANDOLITO Saverio

del Proc. della Repubblica dei Tribunali di Cosenza

avverso l'ordinanza 8-XI-84 del Tribunale di Cosenza che revocava in parte l'ordine di cattura emesso contro l'imputato per associazione per delinquere ed altro

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Tranfo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede

A. Spinosi Roma

l'annullamento con rinvio

osserva:

I motivi di ricorso del P.M. sono due, il secondo del tutto incomprensibile visto che lamenta un eccesso di motivazione sul punto della decisione che è estraneo alle doglianze d'accusa.

Il primo motivo, che ritualmente si appunta sulla parte della ordinanza che concerne l'imputazione sub c) e il relativo ordine di cattura pronunziandone la revoca, deduce vizio di motivazione per aver il cennato provvedimento limitato l'argomentazione ad una apodittica affermazione di insussistenza di indizi.

Alla ritualità della censura non corrisponde però una concomitante sostanziale fondatezza, posto che non è possibile censurare una decisione sotto profili di carenza se non si indichino gli elementi di fatto trascurati e le emergenze probatorie obliterate.

La affermazione secondo la quale non "si rinvengono indizi", come tutte le ~~xxxxxxxxxx~~ proposizioni negative, non è verificabile se non attraverso un apporto critico positivo e contenutistico.

Proprio questo apporto critico manca nei motivi di ricorso del P.M., ricorso che pertanto va respinto.

494

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso alla Camera di Consiglio d.l 28-3-85

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il -6 MAG 1985

IL CANCELLIERE

AL [illegible]

495

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 29.3.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I **PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 908

REGISTRO GENERALE

N. 33314/84

Dott. Marco DI MARCO - Presidente -

1. Dott. Alberto [illegible] - Consigliere -

2. » Giovanni TRANFO »

3. » Giorgio BUOGO »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Zavettieri Giovanni, nato a Roghudi il 3 dicembre 1938.

avverso del 5 novembre 1984 del Tribunale di Reggio Calabria.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Vitaliano Esposito

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte di

Stamperia Reale di Roma

cassazione rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PREMESSO

Giovanni Zavettieri - imputato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod.proc.pen.) - ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 5 novembre 1984 del Tribunale di Reggio Calabria, che, in sede di riesame, ha confermato il mandato di cattura emesso il 24 ottobre 1984 dal Giudice istruttore presso quel tribunale.

Con il suo unico, complesso motivo di ricorso deduce il ricorrente la nullità, per violazione di legge e difetto di motivazione, dell'ordinanza impugnata e del mandato di cattura, per quel che concerne la ~~mancanza~~ specifica enunciazione di sufficienti indizi di colpevolezza sia in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso avente le caratteristiche previste dalla legge, che in ordine alla sua partecipazione al sodalizio stesso.

OSSERVA

Il ricorso non può trovare accoglimento.

E' opportuno premettere - siccome questa Corte ha reiteratamente chiarito - che per poter emettere un mandato o un ordine di cattura è necessario che sussistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui contro il quale il provvedimento viene emesso e che la motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale - eventualmente integrata da quella contenuta nel provvedimento reso in sede di riesame dal tribunale della libertà - dia atto, attraverso la specifica enunciazione di tali indizi, dei motivi che hanno determinato l'emissione del provvedimento, nel senso che occorre chiarire quali sono le ragioni per cui a tali indizi è stata riconosciuta una effici

efficienza probatoria tale da far ritenere probabile, nell'ambito di una valutazione allo stato degli atti, la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato allo stesso contestato (Cass., sez. I, 20 dicembre 1982, Magliulo, mass. uff. 157.196; Cass., sez.I, 14 giugno 1984, Fortugno, mass. uff. 165.387; etc.).

In particolare, per quel che concerne la motivazione di un mandato o di un ordine di cattura concernente un reato associativo, è necessario e sufficiente che nel provvedimento restrittivo della libertà personale siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere siccome allo stato degli atti probabile la sussistenza di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche previste dalla legge e la partecipazione allo stesso da parte dell'imputato (Cass., sez. I, 6 novembre 1984, Vadalà).

Ora, nel caso in esame, contrariamente a quel che deduce il ricorrente, gli elementi indiziari posti in evidenza dai giudici del merito, con riferimento alla loro fonte costituita dalle indagini di polizia giudiziaria consacrate nel rapporto dei Carabinieri e dai procedimenti penali già in corso, sono dimostrativi di entrambi gli elementi sopra indicati, essendo stati giuariti gli elementi sintomatici della sua partecipazione (scambio di ingiustificati assegni bancari di notevole importo con i coimputati; reiterate denunce penali in concorso con gli stessi; rinvenimento in una sua proprietà di una partita di lampadari provenienti da fallimento) alla "cosca" di tipo mafioso, certamente esistente in Melito Porto Salvo, impegnata - mediante l'uso della violenza e dell'intimidazione culminata nell'esecuzione di Francesco Crea e Francesco Pansera e mediante la commissione di delitti contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione - nel controllo

delle attività economiche della zona e, in particolare, degli appalti e servizi pubblici, sì che la relativa motivazione si sottrae in questa sede alle censure del ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 531, 549 cod.proc. pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 29 marzo 1985.

Il Consigliere est. Il Presidente.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 18 APR 1985

IL CANCELLIERE

499

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data I.4.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -

N. 922

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Giulio FRANCO »

REGISTRO GENERALE

3. » Stanislao SIBILIA »

N. 31354/84

4. » Mario POMPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di ~~Procura~~ di Palermo

nei confronti di

MUTOLO Gaspare, n. Palermo il 5.2.1940

avverso l'ordinanza in data I.X.1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva disposta la scarcerazione del Mutolo per decorrenza dei termini di custodia cautelare (n.157/84 R.G. Trib.)

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede il rigetto del ricorso;

Stamperia Reale di Roma

OSSERVA

Il Tribunale di Palermo, accogliendo il I ottobre I984 l'appello proposto da Gaspare Mutolo imputato di associazione per delinquere aggravata, avverso l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disponeva la scarcerazione sul rilievo che, contrariamente a quanto aveva opinato il G.I., la norma dell'art. I della legge 28 luglio I984 n. 398 era da considerarsi già entrata in vigore, per cui non doveva, in base ad essa, tenersi conto ai fini della durata della carcerazione dell'aggravante comune contestata all'imputato.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione deducendo che la norma in questione non poteva considerarsi operante per il disposto dell'art. 30 della citata legge.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato pronunciandosi sulla questione, la norma dell'art. I della legge n. 398 del I984, diversamente da quanto dispone in relazione ad altre disposizioni il successivo art. 30, è entrata in vigore dopo l'ordinario termine di 'vacatio legis' (Sez. I, 23 ottobre I984, Catola; Sez. I 23 ottobre I984, Gubbini, Sez. I IO novembre I984 Giallom-

bardo). Nè il P.M. ricorrente ha addotto argomenti che già non siano stati esaminati e confutati dalle decisioni richiamate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Roma, I aprile 1985

L'estensore Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 APR 1985

IL CANCELLIERE

502

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Giulio FRANCO »

3. » Stanislao SIBILIA »

4. » Mario POMPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1 Procuratore della Repubblica di Palermo

nei confronti di

LA ROSA Antonino n. Palermo il 22.5.1957

avverso l'ordinanza in data I.X.1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva disposta la scarcerazione del La Rosa per decorrenza dei termini di custodia cautelare (n.154/84 R.G. Trib.°

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;

Udienza in Camera di Consiglio in data I.4.1985

SENTENZA N. 923

REGISTRO GENERALE N. 31355/84

Cassa

Il Tribunale di Palermo, accogliendo il 1 ottobre 1984 l'appello proposto da Antonino La Rosa imputato di associazione per delinquere aggravata, avverso l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disponeva la scarcerazione sul rilievo che, contrariamente a quanto aveva opinato il G.I., la norma dell'art.1 della legge 18 luglio 1984 n. 398 era da considerarsi già entrata in vigore, per cui non doveva, in base ad essa, tenersi conto ai fini della durata della carcerazione dell'aggravante comune contestata all'imputato.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione deducendo che la norma in questione non poteva considerarsi operante per il disposto dell'art. 30 della citata legge.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato pronunciandosi sulla questione, la norma dell'art. 1 della legge n. 398 del 1984, diversamente da quanto dispone in relazione ad altre disposizioni il successivo art. 30, è entrata in vigore dopo l'ordinario termine di vacatio legis' (Sez. I, 23 ottobre 1984, Catola; Sez. I 23 ottobre 1984, Gubbini, Sez. I 10 novembre 1984 Giallom-

504

rdo). Nè il P.M. ricorrente ha addotto argomenti che già non siano stati esaminati e confutati dalle decisioni richiamate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Roma, I aprile 1985

L'estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

11 19 APR 1985

IL CANCELLIERE

505

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 1.4.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Gorrado CARNEVALE Presidente

N. 924

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI Consigliere

2. » Giulio FRANCO »

REGISTRO GENERALE

3. » Stanislao SIBILIA »

N. 31356/84

4. » Mario POMPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da l'Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di

INCHIAPPA GiovanBattista n. Altofonte il 20.2.1951

avverso l'ordinanza in data 3 .X.1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva disposta la scarcerazione dello Inchiappa per decorrenza dei termini di custodia cautelare (n. 167/84 R.G. Trib.)

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede il rigetto del ricorso;

506

CONTINUA

Il Tribunale di Palermo, accogliendo il 3.10.1984 l'appello proposto da Giovanbattista Inchiappa imputato di associazione per delinquere aggravata, avverso l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disponeva la scarcerazione dell'imputato rilevato che, contrariamente a quanto aveva opinato il G.I., la norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1984 n. 398 era da considerarsi già entrata in vigore, per cui non doveva, in base ad essa, tenersi conto ai fini della durata della carcerazione dell'aggravante comune contestata all'imputato.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione deducendo che la norma in questione non poteva considerarsi operante per il disposto dell'art. 30 della citata legge.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato pronunciandosi sulla questione, la norma dell'art. 1 della legge n. 398 del 1984, diversamente da quanto dispone in relazione ad altre disposizioni il successivo art. 30, è entrata in vigore dopo l'ordinario termine di vacatio legis (Sez. I, 23 ottobre 1984, Catola; Sez. I, 23 ottobre 1984, Cuobini; Sez. I,

IC novembre 1984, Giallombardo) ed era quindi operante al momento del provvedimento di scarcerazione.

Né il P.M. ricorrente ha addotto argomenti che già non siano stati esaminati e confutati dalle decisioni richiamate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Roma, 1 aprile 1985

L'estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 APR 1985

IL CANCELLIERE

508

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data ~~1.4.1985~~

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente - N. 925

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Giulio FRANCO »

3. » Stanislao SIBILIA »

4. » Mario POMPA »

REGISTRO GENERALE

N. 31387/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di

LO VERDE Giovanni n. Palermo il 18.10.1939

avverso l'ordinanza in data 21.9.1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva disposta la scarcerazione del Lo Verde per decorrenza dei termini di custodia cautelare (n. 1364 R.G. Trib.)

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede il rigetto del ricorso;

Stamperia Reale di Roma

OSSERVA

Il Tribunale di Palermo, accogliendo il 21.9.1984 l'appello proposto da Giovanni Lo Verde imputato di associazione per delinquere aggravato, avverso l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disponeva la scarcerazione sul rilievo che, contrariamente a quanto aveva opinato il G.I., la norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1984 n. 398 era da considerarsi già entrata in vigore, per cui non doveva, in base ad essa, tenersi conto ai fini della durata della carcerazione dell'aggravante comune contestata all'imputato.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione deducendo che la norma in questione non poteva considerarsi operante per il disposto dell'art. 30 della citata legge.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato pronunciandosi sulla questione, la norma dell'art. 1 della legge n. 398 del 1984, diversamente da quanto dispone in relazione ad altre disposizioni il successivo art. 30, è entrata in vigore dopo l'ordinario termine di 'vacatio legis' (Sez. I, 23 ottobre 1984; Catola; Sez. I, 23 ottobre 1984, Gubbini; Sez. I,

510

IC novembre 1964, Giallombardo) ed era quindi operante al momento del provvedimento di scarcerazione.

Nè il P.M. ricorrente ha addotto argomenti che già non siano stati esaminati e confutati dalle decisioni richiamate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Roma, I aprile 1985

L'estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II 19 APR 1985

IL CANCELLIERE

511

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Giulio FRANCO »

3. » Stanislao SIBILIA »

4. » Mario POMPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di

MANNINO Angelo n. Palermo il 22.5.1945

avverso l'ordinanza in data 27.9.1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva disposta la scarcerazione del Mannino per decorrenza dei termini di custodia cautelare (n. 137/84 R.G. Trib.)

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede il rigetto del ricorso;

Udienza in Camera di Consiglio in data 1.4.1985

SENTENZA N. 926

REGISTRO GENERALE N. 31388/84

OSSERVA

Il Tribunale di Palermo, accogliendo il 27.9.1984 l'appello proposto da Angelo Mannino imputato di associazione per delinquere aggravata, avverso l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disponeva la scarcerazione sul rilievo che, contrariamente a quanto aveva opinato il G.I., la norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1984 n. 398 era da considerarsi già entrata in vigore, per cui non doveva, in base ad essa, tenersi conto ai fini della durata della carcerazione dell'aggravante comune contestata all'imputato.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione deducendo che la norma in questione non poteva considerarsi operante per il disposto dell'art. 30 della citata legge.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato pronunciandosi sulla questione, la norma dell'art. 1 della legge n. 398 del 1984, diversamente da quanto dispone in relazione ad altre disposizioni il successivo art. 30, è entrata in vigore dopo l'ordinario termine di 'vacatio legis' (Sez. I, 23 ottobre 1984, Catola; Sez. I, 23 ottobre 1984, Gubbini; Sez. I,

IO novembre I984, Giallombardo) ed era quindi operante al momento del provvedimento di scarcerazione.

Nè il P.M. ricorrente ha addotto argomenti che già non siano stati esaminati e confutati dalle decisioni richiamate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Roma, I aprile I985

L'estensore Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 19 APR 1985
IL CANCELLIERE

514

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 1.4.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 924

REGISTRO GENERALE N. 31389/84

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Giulio FRANCO »

3. » Stanislao SIBILIA »

4. » Mario POMPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo

nei confronti di

FIDANZATI Antonino n. Palermo il 5.5.1938

avverso l'ordinanza in data 1/X/1984 del Tribunale di Palermo, con la quale veniva disposta la scarcerazione del Fidanzati per decorrenza dei termini di custodia cautelare (n. 150/84 R.G. Trib.)

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;

Stamperia Reale di Roma

OSSERVA

Il Tribunale di Palermo, accogliendo il 1 ottobre 1984 l'appello proposto da Antonino Fidanzati, imputato di associazione per delinquere aggravata, avverso l'ordinanza del giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disponeva la scarcerazione sul rilievo che, contrariamente a quanto aveva opinato il G.I., la norma dell'art. 1 della legge 18 luglio 1984 n. 398 era da considerarsi già entrata in vigore, per cui non doveva, in base ad essa, tenersi conto ai fini della durata della carcerazione dell'aggravante comune contestata all'imputato.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione deducendo che la norma in questione non poteva considerarsi operante per il disposto dell'art. 30 della citata legge.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato pronunciandosi sulla questione, la norma dell'art. 1 della legge n. 398 del 1984, diversamente da quanto dispone in relazione ad altre disposizioni il successivo art. 30, è entrata in vigore dopo l'ordinario termine di 'vacatio legis' (Sez. I, 23 ottobre 1984, Catola; Sez. I 23 ottobre 1984, Gubbini, Sez. I 10 novembre 1984 Giallom-

516

[illegible]). Nè il [illegible] ricorrente ha addotto argomenti che già non siano stati esaminati e confutati dalle decisioni richiamate.

Rigetta il ricorso.

Roma, 1 aprile [illegible]

L'estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
(De Caro [illegible])

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 19 APR 1985
IL CANCELLIERE

M

517

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 2 Aprile 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Marco DI MARCO - Presidente -

N. 939

1. Dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Marcello DE LILLO »

REGISTRO GENERALE

3. » Marcellino GIULIANI »

N. 29550/84

4. » Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D'Andrea Italo n. il 22-1-1940

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 15-8-1984 che respingeva l'istanza di libertà provvisoria ed, in subordine, degli arresti domiciliari.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Marcello De Lillo

Letta le conclusioni del P. M. con le quali chiede l'annullamento

Stamperia Reale di Roma

dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso
giudice per nuovo esame

- Rileva in fatto ed in diritto -

D'Andrea Vitale - imputato di associazione per
delinquere, ricettazione continuata ed altro -
ha proposto ricorso per cassazione avverso
l'ordinanza in epigrafe indicata, che respin
geva la sua istanza di libertà provvisoria e
in subordine, degli arresti domiciliari avanza
ta per gravi motivi di salute -

Deduce il ricorrente, vizio di motivazione della
ordinanza impugnata in quanto i giudici
di merito avevano fondato il loro giudizio
negativo unicamente sulla gravità dei
fatti e dei precedenti penali nonchè sulla compati
bilità delle sue condizioni di salute con
il regime carcerario, omettendo, altresì, qual
siasi valutazione sui criteri stabiliti dall'art
254 bis cod proc pen -

Il ricorso è fondato.

Invero, giova preliminarmente rilevare che,
sia la concessione del beneficio della libertà
provvisoria che l'applicazione della misura
alternativa degli arresti domiciliari sono
rimesse alla prudente valutazione del giudice

di merito, il cui giudizio se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Pertanto non è richiesta una motivazione ampia e diffusa - peraltro incompatibile in forma di ordinanza e con i ristretti limiti di deliberazione sommaria propria della fase predibattimentale - ma occorre fare riferimento, essendo nella specie anche facoltativo il primo beneficio, a due distinte esigenze, l'una consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative (fra cui quella del pericolo di fuga e l'altra rappresentata dalla insussistenza del "periculum libertatis", cioè della probabilità in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere ulteriori reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Ora il giudizio negativo in ordine anche ad una sola delle due anzidette esigenze, preclude la possibilità di concessione dei suddetti benefici. Ciò posto alla luce di tali principi pacificamente acquisiti nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente e contraddittoria sia in ordine all'assenza di

520

libertà provvisoria che la denegata applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari. Infatti, per quanto attiene alla prima, non essendo i reati contestati al D'Andrea ostativi alla concessione del invocato beneficio della libertà provvisoria, appare del tutto motivato il riferimento alla compatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime carcerario, mentre "la gravità dei fatti" ed il riferimento ai "precedenti penali" sono entrambi suscettibili di assumere, invece, decisiva rilevanza per le due distinte esigenze cautelari. Egualmente, per la seconda, il giudice adempie all'obbligo della motivazione in ordine alla applicazione o meno della misura alternativa degli arresti domiciliari allorquando faccia riferimento alle condizioni e ai criteri stabiliti dall'art. 254 bis cod. proc. pen.

Le considerazioni che precedono inducono la Corte ad annullare l'ordinanza impugnata con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 543 cod. proc. pen.

Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale

521

Annulla

l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Camera di Consiglio il 2 Aprile 1985

Il Consigliere Relatore
Marcello De Lillo

Il Presidente
Mario Di Mauro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 18 MAG 1985
IL CANCELLIERE

522

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Mario DI MARCO - Presidente -

1. Dott. dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Marcello DE LILLO »

3. » Marcellino GIULIANI »

4. » Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da LAVAGETTO FRANCESCO nato a Parma il 26.3.1943 -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma del 2.10.1984 -

3

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M. Giuliani -

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi

Udienza in Camera di Consiglio in data 2.4.1985

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

N. 942

REGISTRO GENERALE N. 29926/1984

Stamperia Reale di Roma

ne di settanta milioni, non essendo il provvedimento impugnabile relativamente all'imposizione della cauzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte di Cassazione, visti gli artt. 524 e 549 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna Lavagetto Francesco al pagamento delle spese del procedimento. -

Roma 2 Aprile 1985 -

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 19 APR 1985

IL CANCELLIERE

524

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 12.4.1985

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Leo PICCIRONE Presidente N. 1013

1. Dott. Giulio FRANCO Consigliere

2. » Giorgio CASOLI »

3. » Mario PIANURA »

4. » Pasquale LA CAVA »

REGISTRO GENERALE N. 13531/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

AUTORIELLO Raffaele n. Nocera Inferiore il 24.9.1932

avverso l'ordinanza in data 14 marzo 1984 del Tribunale di Salerno che, pronunciandosi sugli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di Salerno, revocava l'ordinanza di scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p. emessa il 20 gennaio 1984 dal giudice istruttore di Salerno (n. 49/84 [illegible])

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giulio Franco

Lette le conclusioni del P. M. [illegible] del seguente testuale tenore:

IL PROCURATORE GENERALE

sti gli atti;

O S S E R V A :

525

Ad avviso del tribunale di Salerno-che,in sede di appello, revocava la scarcerazione di Autoriello Raffaele,disposta per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. dal giudice istruttore della stessa città con provvedimento datato 14-3-1984-la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso dovrebbe desumersi,da un lato,dai rapporti di quest'ultimo con tali D'Amico Pasquale e De Feo Salvatore-al primo dei quali il prevenuto avrebbe confidato di appartenere alla "nuova camorra organizzata" ed al secondo del quali avrebbe chiesto protezione nel ~~xxxxxxxx~~ periodo di detenzione risalente al dicembre 1980-dall'altro,dal fatto che il D'Amico aveva preso una dichiarazione molto particolareggiata sulla confidente ricevuta e che conosceva l'indirizzo ed il numero telefonico dell'imputato.

Avverso la statuizione d'appello,emessa in data 14-3-1984, ricorre l'interessato,denunciandone il difetto di motivazione,la violazione dei termini processuali espressamente previsti per la richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale,nonchè la illegittimità costituzionale,per violazione dei diritti della difesa,del rito camerale.

Manifestatamente infondate le ultime due eccezioni difensive: i termini propri dell'istituto del riesame non possono applicarsi nel diverso procedimento incidentale in merito alla scarcerazione,o per mancanza sopravvenuta di indizi o per concessione della libertà provvisoria,dell'imputato.Il contraddittorio,poi,nel procedimento camerale,è garantito dalla stessa possibilità dell'imputato di presentare istanza di scarcerazione corredandola dei più svariati motivi e di difendersi successivamente con la presentazione di memorie aggiunte.

Il ricorso,invece,merita accoglimento laddove denuncia il difetto di motivazione del ricorso incidentale.

526

Cassata Corte,di recente(v. Sez. Fer. 27-8-1984,dep. 5-9-1984,Memoli Vito;Sez. Fer. ,stessa data, Lambiase Vincenzo;Sez. Fer. stessa data,Fasolino Giuseppe),ha determinato le caratteristiche strutturali della deposizione accusatoria,del tipo di quella in esame, necessarie perchè questa possa costituire il supporto probatorio di un provvedimento restrittivo della libertà personale o del suo mantenimento in relazione al delitto associativo contestato.
Ebbene nessuno dei referenti necessari indicati dalla Corte di legittimità si rinviene nella fattispecie:è assente l'esame sulla "fides" del cd. pentito D'Amico Pasquale.Sono assenti le indicazioni relative agli elementi oggettivi,riferibili al prevenuto,di riscontro.
La confidenza che lo stesso imputato avrebbe fatto al D'Amico nel carcere di Napoli nel dicembre 1980,di appartenere cioè alla "nuova camorra organizzata"non è supportata da riferimenti oggettivi, significativi,quali la partecipazione a fatti e condotte tipiche dell'associazione criminosa,la posizione ed il ruolo rivestito nel contesto dell'organizzazione,e contatti con determinate persone;da elementi tali,in definitiva,da rappresentare una significatività obiettiva dell'apporto dell'associato rispetto all'evento costitutito dalla istituzione criminale.
Del resto se appare strano-e comunque non ne viene spiegata la ragione- del come e perchè il D'Amico,in tesi anch'egli associato alla medesima organizzazione criminale,non fosse a conoscenza della partecipazione al sodalizio criminale dell'Autoriello,non appare per nulla strano,e comunque non significativo,che quest'ultimo chiedesse protezione a Di Maio Salvatore nel carcere di Napoli,in un contesto cioè dove spesso l'isolamento vuol dire assoggettamento a violenze od angherie.Anzi,un tale elemento potrebbe rilevarsi sintomatico in senso contrario a quello sostenuto dall'accusa:perchè se l'imputato, come il D'Amico ed il Di Maio,faceva parte della "nuova camorra organizzata",la richiesta di protezione sarebbe stata ultronea,specie se indirizzata verso persone facenti parte dello stesso sodalizio.
Il possesso ,poi,da parte del D'Amico di notizie relative al prevenuto non costituisce un criterio di ragione valido ai fini accusatori:indirizzo e numero telefonico potendo benissimo essere stati forniti,e per le più svariate ragioni,dall'Autoriello,dal momento che è pacifica la circostanza che quest'ultimo ed il D'Amico si conobbero in un periodo-dicembre 1984-di comune detenzione.
Ed infine non può sottovalutarsi il fatto che tutte le circostanze indicate dall'ordinanza 14-3-1984,oggetto di ricorso,risalgono ad un periodo(dicembre 1980) di molto anteriore all'entrata in vigore

527

della nuova incriminazione ex art' 416 bis c.p.. I giudici di merito altresì avrebbero dovuto spiegare i motivi in forza dei quali l'ipotetica(ma non giustificata dalle argomentazioni proprie del provvedimento impugnato) associazione a delinquere risalente al 1980, fosse continuata ,fino alla contestazione agli atti,fino al Novembre 1983.

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Giudice per [illegible] nuova deliberazione."

La Corte adotta integralmente le motivazioni e conclusioni del P.G. sopra trascritte,provvedendo in conformità.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Roma, 12 aprile 1985

Il relatore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 3 MAG 1985
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

528

Udienza in Camera di Consiglio in data 15/4/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I^a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

N. 1035

REGISTRO GENERALE

N. 26289/84

Dott.	Corrado CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	Paolo SCOPELLITI	Consigliere
2. »	Marcellino GIULIANI	»
3. »	Mario POMPA	»
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Lucca Mario, De Prisco Vincenzo e Carbone Salvatore

avverso l'ordinanza 29/6/1984 del Tribunale di Palermo che disponeva il ripristino dell'custodia in carcere degli stessi imputati.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Pompa

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

A. Spinosi - Roma

2

529

di Cassazione rigetti il ricorso con la condanna del ricorrente in solido alle spese

3

530

Fatto e Diritto

Con ordinanza in data 14 maggio 1984 il giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno disponeva che Lucca Mario, De Prisco Vincenzo e Carbone Salvatore, detenuti perché imputati dei reati di introduzione nello Stato di armi da guerra clandestine e di associazione a delinquere di tipo camorristico, in luogo del carcere rimanessero agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, sul presupposto che gli accertamenti da eseguire all'estero erano di natura tale da non temere inquinamenti, mentre le garanzie di tutela della collettività potevano ritenersi sufficientemente salvaguardate con il diverso regime di detenzione.

Proposto appello da parte del P.M., il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 giugno 1984, disponeva il ripristino della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di rispettiva provenienza degl'imputati.

Contro tale provvedimento ricorrevano per cassazione tutti e tre gl'impu-

4 531

putati, nonché i loro difensori, deducendo una motivazione apparente ed inconsistente (in quanto la misura alternativa degli arresti domiciliari non dovrebbe essere mai concessa dal momento che ~~[illegible]~~ non può mai escludersi la semplice ipotesi di possibilità di gestione di affari illeciti da posizione di non inabilità) e la non ricorrenza, nella specie, della valutazione degli elementi indicati dal 2° comma dell'art. 254 c.p.p., prescritti, invece, per la emissione del mandato di cattura.

Le censure sono destituite di fondamento e vanno disattese.

Com'è noto, la misura degli arresti domiciliari ex art. 277, terzo comma, c.p.p., si configura come speciale correttivo dello status custodiae. Come tale l'area di operatività di tale misura è sempre subordinata all'accertamento richiesto dal secondo comma dell'art. 254 c.p.p., ~~[illegible]~~, allo stesso modo del beneficio della libertà provvisoria, così che

5

532

i parametri della discrezionalità giurisdizionale nell'apprezzamento del periculum libertatis sono identici per la custodia in carcere o arresti domiciliari e per la emissione del mandato di cattura facoltativo.

Ciò posto, la scelta tra la carcerazione o una delle altre misure alternative va fatta alla stregua di criteri di grande gradualità, nel senso che occorre contemperare l'interesse al soddisfacimento delle esigenze alla quali si raccomanda il citato articolo 275 c.p.p. con quello del minore sacrificio della libertà dell'imputato.

Nella fattispecie, il Tribunale ha operato la scelta tra la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, in precedenza concessi dal g. i., facendo puntuale riferimento ai criteri di valutazione prefissati nel menzionato articolo 275 c.p.p.

In particolare, a parte ogni rilievo sulla possibile alimentazione del traffico illecito per la posizione di un imputato, nella mancanza di precise identificazioni dei ruoli degli imputati in

6

533

seno alla organizzazione delinquenziale, è stato ritenuto che "la gravità dei reati ascritti, le proporzioni ultranazionali assunte dal traffico di armi, e, infine, la spiccata attitudine degl'imputati alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio e contro la persona, costituiscono elementi di sfavore, che non legittimano la previsione di adeguata protezione della collettività in uno stato di attenuata custodia". Ciò che è certamente bastevole per l'adozione del provvedimento impugnato, ben potendo il giudice, nel decidere sul diniego della misura degli arresti domiciliari, limitarsi a richiamare l'elemento che ritiene prevalente del pericolo derivante dalla custodia attenuata.

Un siffatto sfavorevole apprezzamento, adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità della cassazione, poiché trattasi di un apprezzamento di merito.

I ricorrenti sono tenuti in solido al pagamento delle spese del pro

7

534

cedimento.

P.Q.M.

la Corte, visti gli artt. 531 e 519 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 15 aprile 1985

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 10 MAG 1985

IL CANCELLIERE

9345 535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Leo PICCININNI Presidente

1. Dott. Giovanni TRANFO Consigliere

2. » Lucio DEL VECCHIO »

3. » Pasquale LA CAVA »

4. » Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da P.G. c/

1) PRESTA VITTORIO 2) MARINO FILIPPO

3) MARINO ANTONIO 4) MAGURNO ADOLFO

5) TIESI CARLO 6) BIANCO SILVIO

— i primi 4 pure ricorrenti

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro

del 29/10/1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Udienza pubblica

del 29/5/1985

SENTENZA

N. 1057

REGISTRO GENERALE

N. 8213/85

Mod 82 A. Spinosi - Roma

536

DOTT. PAPADIA

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frangini

che ha concluso come da dispositivo

Udit i difensor

In fatto e diritto

Nelcorso di alcune indagini di P.G. inerenti d un omicidio i Carabinieri di Diamante assumevano a sommarie informazioni testimoniali tale Bianco Silvio. Costui, nel corso del racconto, riferiva c che, insieme alla persona uccisa, da due anni fre quentava il negozio di Presta Vittorio dove si da vano pure convegno i fratelli Marino, Filippo ed

Antonio, Tiesi Carlo e Ricca Valerio, tutte persone che avevano tendenza a delinquere. Continuava il Bianco che, verso la fine dell'82, poichè in paese era considerato persona poco raccomandabile proprio per le predette amicizie, aveva bruscamente interrotto i rapporti.

I Carabinieri ricollegavano tale ultima circostanza con le lesioni subite dal Bianco ad opera di Marino Antonio ed altri, lesioni per le quali la parte lesa non aveva voluto proporre querela.

Allo scopo di approfondire le indagini, il Bianco veniva il giorno successivo interrogato dal S. Procuratore della Repubblica di Paola e, in quella sede l'interrogato ribadiva il racconto spiegando che il Presta, i due Marino, il Tiesi ed il Ricca nonchè Forestiere Giuseppe, poi ucciso, avevano costituito una associazione criminosa diretta ad estorcere tangenti a commercianti ed operatori economici della zona. Il teste si rifiutava, però, di sottoscrivere il verbale, senza fornire spiegazioni plausibili per tale sua decisione.

Nel corso delle successive indagini si accertava che Savarese Giuseppe e Mogurno Renato, titolari del complesso edilizio "Mondo nuovo" erano stati costretti a promettere un posto di guardiano a Ma-

rino Filippo cui versavano, unitamente al fratello, somme di denaro periodicamente (qualche centinaio di migliaia di lire); che Fabbris Renato aveva versato a Marino Filippo un milione di lire, pur prevedendone la mancata restituzione ed a Marino Antonio somme più modeste; che Adornetto Luigi, aveva riferito che il condominio "Le Riviere" pagava mensilmente a Marino Filippo £. 420.000 mensili per saltuarie prestazioni di giardiniere e guardiano; che Nervino Vincenzo, titolare di un supermarket, aveva subito richieste estorsive ed atti vandalici ad opera di ingoti; che Magurno Raffaele, imprenditore edile, versava periodicamente ai fratelli Marino qualche centinaio di migliaia di lire paventando possibili attentati; e De Angelis Salvatore, gestore di un ristorante, non faceva pagare il conto dei pranzi ai due Marino, conoscendone la pericolosità; che Arcuri Paolo, operatore immobiliare non aveva ceduto a richieste di denaro, anche se limitate a 50.000.= lire, da parte di Marino Antonio e, nel dicembre 81, era stato fatto segno da un colpo d'arma da fuoco esploso da ignoti; che Oliva Luigi, esercente un bar, era solito concedere gratuitamente le consumazioni ai Marino ed ai loro amici.

Il 13.6.83, nel corso di una perquisizione domiciliare ai danni di Magurno Adolfo, veniva rinvenuta interrata nel giardino prospicente la sua camera da letto una pistola cal. 7,65 con caricatore e dieci cartucce. L'arma risultava rubata il 2.1.78 in Ercolano. Attraverso delle fotografie si accertava altresì uno stretto rapporto di amicizia tra il Magurno e Mrino Antonio.

Il Magurno veniva tratto in arresto, al pari del Presta, dei Marino, del Tiesi e del Ricca (quest'ultimo, minore degli anni 18, è stato rinviato al giudizio del Tribunale per i minorenni). Il Bianco, il quale ritrattava tutte le precedenti dichiarazioni, veniva imputato di falsa testimonianza e favoreggiamento.

Completata la sommaria istruzione, gli imputati venivano tratti al giudizio del Tribunale di Paola il quale dichiarava Presta Vittorio, Marino Filippo, Marino Antonio e Tiesi Carlo colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis nonchè di estorsione continuata e, unificati i delitti dal vincolo della continuazione, condannava il Presta e Marino Filippo alla pena di anni 7 mesi 6 di reclusione e Lire 1.800.000 di multa ciascuno e Marino Antonio e Tiesi Carlo alla pena di anni 7 di reclusione e Lire

1.500.000 di multa ciascuno.

Condannava il Magurno per la detenzione e ricettazione dell'arma alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e £. 1.200.000 di multa. Il Bianco veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione.

Presta Vittorio, Marino Filippo, Marino Antonio e Tiesi Carlo venivano assolti dal delitto di tentata estorsione in danno di Arcuri Paolo per insufficienza di prove e dalle imputazioni di porto, detenzione e ricettazione di arma con formula ampia.

Il Magurno veniva assolto dalle imputazioni di associazione a delinquere ed estorsione per non aver commesso il fatto e da quello di porto di armi perchè il fatto non sussiste.

Tutti gli imputati proponevano gravame e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, riteneva l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. (al posto di quella di cui all'art. 416 bis c.p.), escludeva l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. nonchè quella di cui al n. 3 del cpv. DELl'art. 628 c.p.; assolveva il Tiesi da entrambe le imputazioni ed il Presta da quelle di estorsione e Magurno da quella di ricettazione con formula dubitativa; concedeva al Magurno le attenuanti generiche nonchè quella di cui all'art. 5 L. 895/67 ed ai Marino le

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti. DEterminava la pena, per Presta Vittorio in anni 2 mesi 6 di reclusione; per Marino Filippo ed Antonio in anni 3 mesi 6 di reclusione e lire 1.200.000 di multa e, per il Magurino, in mesi 6 di reclusione e £. 100.000 di multa.

Confermava nel resto.

I giudici di merito ritenevano provata l'accusa attraverso il racconto di Bianco Silvio, convalidato da elementi di riscontro, per i Marino, per entrambe le imputazioni nonchè per il Presta limitatamente alla associazione a delinquere di cui però escludevano le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p. nonchè l'uso delle armi. Ritenevano insufficiente la prova per il Tiesi nonchè per il Presta del delitto di estorsione.

Il P.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso tutti gli imputati ma ha espressamente rinunciato alla impugnazione (fol. 83). Hanno proposto ricorso per Cassazione Presta Vittorio, Marino Filippo, Marino Antonio e Magurno Adolfo.

Comune al Presta ed ai Marino è la censura relativa a vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza degli estremi del delitto di associazione a delinquere/

542

La doglianza non è fondata.

E' noto che gli elementi costitutivi del delitto di associazione a delinquere sono la permanenza di un vincolo associativo di particolare disionomia e struttura o fine criminoso; la predisposizione comune di attività e di mezzi, con distribuzione dei vari compiti tra gli associati al fine della commissione di una serie indeterminata di delitti; ed infine un programma generico di delinquenza, ideato e concertato in comune, che non si esaurisce nella commissione di alcuni delitti, ma viene mantenuto in modo permanente, con la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per la attuazione del comune programma delinquenziale.

E' ovvio che non è necessario che tutti i membri concorrano alla consumazione di ogni singolo delitto ed agiscono nello stesso luogo, in quanto, essendo ciascuno punito per il solo fatto della partecipazione alla associazione, ciò che è essenziale è che l'associazione stessa rimanga sempre formata da un minimo di tre persone e che ciascuno, qualunque sia il ruolo scelto o stabilito o il momento della aggregazione, sia consapevole di far parte di tale sodalizio.

L'es

L'esistenza di un vero e proprio organismo o di una organizzazione non è richiesta, essendo sufficiente una qualunque e sia pure rudimentale forma di predisposizione che serve ad attuare la continuità del programma criminoso della societas scelerum. Inoltre non occorre una forma particolare di costituzione e di distribuzione specifica dei compiti, essendo richiesto solo la affectio societatis scelerum, ossia un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più reati determinati, ma consapevolmente esteso ad un programma indefinito di essi.
E la prova di siffatto vincolo tra i vari componenti può ricavarsi anche da facta concludentia, sintomaticamente volti a rilevare como le singole imprese criminose costituiscano la espressione del più vasto programma, oggetto della associazione.
La indagine relativa comporta un apprezzamento di fatto nel quale assume valore un complesso di elementi, quali la reiterazione di fatti criminoso, il tipo di reati prescelti, la definizione dei ruoli assegnati ai vari componenti, la costante identità degli autori dei reati, la comunanza di vita, ecc..
In ogni caso, l'accertamento in concreto del reato di cui all'art. 416 c.p. ovvero dell'ipotesi di semplice concorso ex art. 110 c.p. costituisce un ap-

prezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se motivato in termini di adeguatezza e coerenza.

A siffatti principi si sono esattamente attenuti i giudici di merito i quali hanno basato il loro convincimento principalmente sulle dichiarazioni del Bianco le quali hanno trovato conferma nei numerosi riscontri.

Ed a nulla vale sostenere che la deposizione non sia stata firmata e sia stata poi ritrattata, sol che si consideri che il Bianco venne percosso e colpito dal Marino senza che la vittima abbia avuto il coraggio di proporre querela e richiamandosi la dichiarazione 6.3.83 con la quale lo stesso Bianco chiedeva la protezione dei Carabinieri a cagione delle minacce ricevute dagli stessi Marino.

Marino Filippo e Antonio eccepiscono, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di estorsione.

Anche tale censura deve essere disattesa.

Ed invero, com'è noto, la minaccia può estrinsecarsi nelle forme più diverse, anche larvata, indiretta e indeterminata, purchè il comportamento o l'atteggiamento dello agente sia comunque idoneo ad

esercitare una pressione psicologica e ad incidere nella sfera della libertà del soggetto passive onde costringerlo a fare o accettare qualcosa.

Non è, pertanto, necessario che la richiesta di denaro sia accompagnata dalla prospettazione delle conseguenze, una volta provata la personalità sopraffattrice dell'agente, l'organizzazione criminosa di cui è l'espressione, la ingiustizia della pretesa ed altri elementi i quali denotino inequivocabilmente che il soggetto passivo si venga a trovare ragionevolmente nella condizione di dover subire la volontà altrui come rimedio atto ad evitare il verificarsi di più grave pregiudizio.

E nella specie la sentenza gravata ha messo in evidenza non solo che le richieste di denaro od altro avvenivano senza alcun valido titolo, ma altresì le circostanze e gli atteggiamenti minacciosi ed intimidatori che espressamente o larvatamente accompagnavano le richieste stesse.

Quanto alla situazione del Presta, assolto con formula dubitativa dai delitti di estorsione e di cui il ricorrente si duole, va rilevato che nell'esercizio del suo sindacato sulla sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, la Corte di Cassazione deve limitarsi a controllare la sussistenza

della motivazione sulle ragioni del dubbio manifestato dal giudice di merito ed a valutare la coerenza logica del ragionamento attraverso cui il medesimo è pervenuto ad un giudizio di semplice probabilità, anzichè di certezza. E' evidente che, in tale esame, la Corte non può pervenire ad una indagine sulla fondatezza del dubbio e ad una valutazione critica delle prove raccolte e della loro attendibilità. Sicchè il vizio di motivazione tale da rendere nulla la sentenza di assoluzione con formila dubitativa è riscontrabile solo nel caso in cui dalle premesse di fatto risulti in maniera chiara ed evidente che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva assolutamente sussistere e che, al contrario, quando risulti che il dubbio, in base alla effettuata valutazione della prova, poteva logicamente sussistere, la pronuncia dubitativa deve ritenersi incensurabile. Ora, nella specie, ritiene la Corte che i giudici di merito abbiano fatto esatto uso dei criteri stabiliti in materia dalla legge, giacchè l'esame della sentenza impugnata consente agevolmente di affermare che in effetti sussisteva un legittimo dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Siffatto criterio usato dai giudici di appello e tale posizione logica assunta

condurre ad una soluzione con formula ampia dal momento che sono stati ritenuti sussistenti elementi di prova a carico dell'imputato anche se incompleti (accusa del Bianco, partecipazione alla associazione, esecuzione dei delitti da parte dei soci).

I ricorrenti Marino contestano la sussistenza della aggravante delle più persone riunite in ordine agli episodi estorsivi in danno di Fabbris e Magurno.

Occorre innanzi tutto precisare, secondo la giurisprudenza costante di questa S.C., che, ai fini della sussistenza dell'aggravante indicata nella ultima ipotesi alternativamente preveduta nel n. 1 del secondo capoverso dell'art. 628 c.p., cui fa riferimento il comma 2° del successivo art. 629 c.p. (violenza e minaccia commesso da più persone riunite), è sufficiente che detta violenza o minaccia sia usata anche da una sola delle persone riunite, perchè incorrano nell'aggravante tutte quelle che sono concorse nel fatto (art. 59 prima parte c.p.), nel caso che abbiano voluto la violenza o la minaccia in genere come elemento costitutivo del delitto.

La riunione, oltre ad essere volontaria, deve implicare un accordo di volontà diretta al comune delittuoso, senza che si esiga peraltro anche il previo concerto, cioè la riunione preordinata median-

te un accordo anteriore all'inizio della attività delittuosa. E basta, ai fini predetti, anche una riunione meramente occasionale, con un accordo immediato o istantaneo, che può essere anche tacito, con una intesa implicita.

E' necessario pertanto, ai fini della applicabilità della aggravante in questione, l'avvenuta maggiore intimidazione del soggetto passivo senza che tuttavia si renda altresì necessaria anche la presenza fisica di più correi nel luogo e nel momento in cui la minaccia viene a sua conoscenza.

D'altra parte, l'aggravante speciale deve possedere una ratio che venga a differenziare l'aggravante in questione dalla generica ipotesi di concorso prevista dall'art. 112 c.p. E tale significativa differenza è stata individuata nell'influenza che la pluralità dei correi può avere sulla volontà del soggetto passivo e di conseguenza nella maggiore efficacia intimidatoria della loro condotta.

Nella specie, osserva la Corte che il giudice di appello ha dato adeguata dimostrazione sulla ritenuta sussistenza della contestata aggravante, con argomentazioni fondate su sicure emergenze processuali, non sindacabili, quanto alla loro sussistenza e valutazione in questa sede, e consistenti nel le-

game che univa tutti i consociati e nella conoscenza, da parte di tutti gli abitanti del piccolo paese, della esistenza della consorteria. In particolare, il Fabbris subì le angherie di entrambi i fratelli Marino, e così pure il Magurno. D'altro canto l'accoglimento del motivo nessuna influenza pratica avrebbe ai fini della pena, sussistendo gli altri episodi di estorsione, ritenuta quest'ultima, reato più grave ai fini della continuazione.

I ricorrenti Marino si dolgono ancora per la mancata concessione della attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. in relazione agli episodi De Angelis e Oliva.

Premesso che, per la sussistenza della attenuante citata, la legge richiede un danno di speciale tenuità; cioè un danno non solo lieve, ma lievissimo, ossia di rilevanza economica minima, va detto che un danno di esigua rilevanza può costituire utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della sanzione ovvero ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ma può non rivestire quel carattere di speciale tenuità che la legge esige per la sussistenza della attenuante in esame.

In ogni caso, l'accertamento sulla speciale tenuità del danno compiuto dal giudice di merito, ai fini della applicazione della attenuante in parola, è

insindacabile in sede di legittimità, ove non risulti manifestamente arbitrario. E la sentenza impugnata non ha ritenuto di speciale valore tenue più pasti consumati in ristorante e più bevande versate a più persone; nè gli imputati, cui incombe il relativo onere, hanno con precisione indicato il danno determinando il valore dei pasti e delle bevande.

Il Presta si duole per la mancata concessione delle generiche.

Senonchè al riguardo l'obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto allorchè il giudice indichi quelle circostanze che ritiene prevalenti e atte a legittimare il rifiuto del beneficio il quale può essere negato anche in presenza di elementi favorevoli se il giudicante, anche se implicitamente, non li consideri decisivi, ritenendo di dare la prevalenza ad elementi di opposta significazione o di p predominante rilievo. E nella specie i giudici di appello hanno evidenziato i precedenti penali dell'imputato e la sua pericolosità.

Si dolgono i Marino per la mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

Premesso che nella specie le generiche sono state dichiarate equivalenti alla aggravante ex art. 628 cpv. II° n. 1 c.p. in considerazione della natura

d

dei reati e della personalità dei colpevoli, va detto che, ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce adeguatamente l'obbligo della motivazione. Tale giudizio rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito e, conseguentemente, non postula una analitica esposizione dei criteri di valutazione.

Il Magurno eccepisce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di detenzione abusiva dell'arma e in riferimento alla formula dubitativa adottata per la ricettazione dell'arma stessa.

La censura attiene esclusivamente alla valutazione delle risultanze processuali il cui giudizio non è sindacabile in questa sede, se correttamente motivato. E, in ordine alla detenzione, i giudici di merito hanno evidenziato che l'arma si trovava sepolta, in un giardino antistante la casa di abitazione del Magurno; che il predetto giardino era coltivato dallo stesso imputato; che nessuno, all'infuori del ricorrente, abitava lo stabile.

Quanto alla ricettazione data la natura dell'oggetto, la prova della provenienza illecita era in re ipsa. Comunque, la Corte ha ritenuto di dubitare

dell'elemento soggettivo e tale giudizio, in assenza di ricorso del P.G., non puo essere modificato.

Il rigetto dei ricorsi degli imputati comporta le conseguenze di legge.

Il ricorso proposto dal P.G. va dichiarato inammissibile per rinuncia.

P. Q. M.

visti gli artt. 206; 524; 549 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso proposto dal P.G. e rigetta quelli proposti da Presta Vittorio, Marino Filippo, Marino Antonio e Magurno Adolfo.

Condanna i ricorrenti privati in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di £. 200.000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29.5.1985

IL PRESIDENTE

Ecc. Dott. Leo PICCININNI

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Umberto PAPADIA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

19 OTT 1985

IL CANCELLIERE

553

6979

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 31.5.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

SENTENZA

N. 1075

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado CARNEVALE Presidente

1. Dott. Luigi DEL VECCHIO Consigliere

2. » Luigi CATAMO »

3 » Vincenzo VALENTE »

4. » Giovanni LUBRANO DI RICCO »

REGISTRO GENERALE

N. 4315/85

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da PECCHIA Ina M., AURIGEMMA R., BONANO G.P., BONANO P., BROGI C., CAMINITI L., CAMPISI A., CESTIE' P., D'ANGELO A.C., D'ANGELO A.R., FALESSI M., GUGLIELMI G., IUCCI M.A., LAPPONI P., LEONI A., LO BRUNO A., MARTELLI R., PANZIERI F., TORRISI C., PAURA R., BUSETTO M.C., REGGIO R., GIORDANO F., MARANO M., SCHELLER L.M., GRAZIANI P., SQUADRANI M., MANNI F.

avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma del 29.6.1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod 82 A. Spinosi - Roma

554

dott. Luigi Catamo

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A. Scopelliti

che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di Bonano G.P.P.,Pecchia I.M., Campisi A., Fale M., Iucci A., Torrisi C., in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli, falso in certificati amministrativi, danneggiamento e lesioni personali, eliminando la relativa pena. Annullamento senza rinvio nei confronti di Bonano P., Brogi C., Cestiè P., Lo Bruno A., Caminiti L., D'Angelo A.C., Leoni A. in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli, falso in certificati amministrativi e danneggiamento, eliminando la relativa pena. Annullamento senza rinvio nei confronti di D'Angelo A.R. e Lapponi P., per i reati di uso abusivo di sigilli, falso in certificati amministrativi e lesioni personali, eliminando la relativa pena. Annullamento senza rinvio nei confronti di Giordano F., Marano M. in ordine ai reati di danneggiamento, usurpazione di titoli e tentata violenza privata, eliminando la relativa

pena. Annullamento senza rinvio nei confronti di Guglielmi G. in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli, falso in certificati amministrativi, danneggiamento, lesioni personali, usurpazione di titoli e tentata violenza privata, eliminando la relativa pena. Tutti i predetti reati sono estinti per l'amnistia. Rigetto nel resto i ricorsi deipredetti. Inammissibili i ricorsi di Busetto M.C., Bonano G.P.P. e Bonano P., Torrisi C. Annullamento con rinvio nei confronti di Reggio Raffaele. Rigetto tutti gli altri ricorsi.

Uditi i difensori: Adolfo Gatti, Giuseppe Gianzi, Vittorio Chiusano, Franco De Cataldo, Gabriella Nicolaj, Domenico Servello, Maria Causarano, Francesco Naso, Alberto Negroni, Eduardo Di Giovanni, Ugo Longo, Tommaso Mancini, Vincenzo Summa.

556

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Numerosi atti terroristici compiuti in varie città italiane tra il I976 e il I978 furono rivendicati dalle "unità combattenti comuniste".Nel compimento degli attentati gli autori agirono sempre armati e in qualche caso fecero anche uso di ordigni esplosivi.Nei comunicati di rivendicazione gli atti di violenza venivano motivati con finalità di sovversione degli ordinamenti economici e sociali del Paese. I fatti furono oggetto di accurate indagini di P.G.; ma non se ne riusciva mai a scoprire gli autori. Senonché,il 2I luglio I979,i carabinieri di Rieti,nel perquisire un casolare situato a Piani di Vescovio, nel comune di Torri in Sabina,di proprietà di Ina Maria Pecchia,Gian Pietro Paolo Bonano e Pietro Bonano, rinvennero un ingente quantità di armi,munizioni,esplosivi,pubblicazioni militari ed altro materiale. I tre proprietari dell'immobile,immediatamente rintracciati e fermati,superate le iniziali ~~reticenze~~ reticenze,confessarono che le armi e l'altro materiale sequestrato appartenevano alle "unità comministe combattenti".Nei successivi interrogatori fornirono notizie in ordine alle singole azioni terroristiche,alle persone che vi avevano partecipato ed alla costituzione,alla struttura ed all'attività

del suddetto gruppo armato.

Sulla base di tali notizie e degli elementi probatori scoperti nel covo di Piani di Vescovio fu possibile agli inquirenti pervenire in breve tempo alla identificazione di quasi tutti i membri della organizzazione, collegare ad essa le azioni di violenza compiute, individuarne in parte gli autori materiali e conoscere il modo in cui il gruppo si era costituito ed aveva operato.

Si pervenne così alla formulazione delle imputazioni, che riguardavano sia fatti compiuti e rivendicati dalle "unità comuniste combattenti" sia fatti non rivendicati, ma compiuti da appartenenti al gruppo.

Tali fatti, ed i corrispondenti reati contestati, sono i seguenti.

I) 14/7/76: sequestro a Roma del commerciante di carni Giuseppe Ambrosio. Reati: capo 31 (sequestro a scopo di estorsione del predetto Ambrosio), capo 32 (sequestro illegale di Giancarlo Sabatini), capo 33 (detenzione illegale di tre bombe a mano e tre bombe fumogene), capo 34 (detenzione illegale di armi da sparo), capo 35 (porto illegale di armi da sparo), capo 36 (lesioni personali in danno dell'Ambrosio).

2) 10/11/76: rapina a Roma in danno Michele Di Giesi. Reati: capo 41 (rapina aggravata), capo 42 (porto il-

558

legale di armi da sparo), capo 43 (sequestro del menzionato DI Giesi).

3) I2/II/76: rapina a Milano in danno dell'Assofarma. Reati: capo 68 (rapina aggravata), capo 69 (porto illegale di armi da sparo).

4) 27/II/76: rapina e ferimento a Roma di Carlo Alberto Alfieri. Reati: bapo I5 (rapina aggravata), capo I6 (tentato omicidio), capo I7 (detenzione e porto illegale di armi da sparo).

5) I9/I2/76: danneggiamento a Milano del Centro Elettronico DATAMONT del gruppo Montedison. Reati: capo 70 (danneggiamento), capo 7I (sequestro di persona), capo 72 (detenzione e porto illegale di armi da sparo).

6) I9/I2/76: irruzione a Roma nella sede di Radio Radicale. Reati: capo 40 (violenza privata), capo 39 (detenzione e porto illegale di armi da sparo e di ordigno incendiario).

7) 9/I/77: danneggiamento a Milano degli uffici della ditta Schenker Italiana. Reati: capo 62 (danneggiamento), capo 63 (detenzione e porto illegale di espolosivo), capo 64 (esplosioni in luogo pubblico).

8) 24/2/77: rapina a Roma in danno delle armerie Maione e Giordani. Reati: capi I8 e 20 (rapine aggravate), capi I9 e 2I (detenzione e porto illegale di armi da sparo).

9) I0/3/77: danneggiamento a Reggio Calabria degli uffici

559

dell'Associazione Industriali. Reati: capo 56 (sequestro di persona), capo 57 (danneggiamento).

10) 29/3/77: ferimento a Roma del direttore del Polifrafico dello Stato, Vittorio Morgera. Reati: capo 12 (tentato omicidio), capo 13 (detenzione e porto illegale di armi da sparo), capo 14 (furto di auto).

11) 29/3/77: danneggiamento a Roma degli uffici della Federlazio. Reati: capo 22 (sequestro di persona), capo 23 (incendio), capo 24 (rapina aggravata), capo 25 (detenzione e porto illegale di armi da sparo).

12) 29/3/77: rapina a Milano in danno della ISCO. Reati: capo 60 (rapina aggravata), capo 51 (detenzione e porto illegale di armi da sparo).

13) 15/4/77: danneggiamento a Saline Ionica della centrale di comando dello stabilimento Biosintesi Liquilchimica. Reati: capo 58 (incendio), capo 59 (sequestro di persona).

14) 15/4/77: irruzione a Roma nella sede di Radio Città Futura. Reati: capo 38 (violenza privata).

15) 21/4/77: danneggiamento a Milano del calcolatore della Università Bocconi. Reati: capo 94 (danneggiamento), capo 95 (detenzione e porto illegale di congegno incendiario), capo 96 (detenzione e porto illegale di armi da sparo), capo 97 (violenza privata).

16) 10/6/77: danneggiamento a Roma dell'elaboratore

elettronico dell'Università di [redacted]. Reati: capo 28 (incendio), capo 29 (sequestro di persona), capo 30 (danneggiamento).

17) 1/7/77: danneggiamento a Palermo degli uffici dell'Intersind. Reati: capi 50 e 51 (detenzione e porto illegale di espolosivi), capi 53 e 54 (detenzione e porto illegale di armi da sparo); capo 52 (danneggiamento).

18) 9/1/78: danneggiamento a Milano dell'abitazione di Nicola Notarnicola. Reati: capo 65 (danneggiamento), capo 66 (detenzione e porto illegale di espolosivo), capo 67 (espolosioni in luogo pubblico).

19) 6/5/[illegible]: rapina ed estorsione commesse a Milano in danno della famiglia Shammah. Reati: capi 100 e 107 (rapine aggravate), capo 101 (violazione di domicilio), capo 102 (usurpazione di titolo), capo 103 (detenzione e porto illegale di armi da guerra), capi 104, 105, 109, 111 (violenza privata), capo 106 (sequestro di persona), capi 108, 110 (estorsioni).

20) 4/8/77: rapina al Club Mediterranée di Nicotera Marina. Reati: capo 45 (rapina aggravata), capo 46 (detenzione e porto illegale di armi da guerra ed armi da sparo), capo 47 (furto di auto).

21) 30/10/77: rapina a Napoli in danno dell'Agenzia del Banco di Roma. Reati: capo 26 (rapina aggravata), capo 27 (detenzione e porto illegale di armi).

22) 27/4/79: rapina in danno della gioielleria Lanzone

a Milano. Reati: capo 98 (rapina aggravata), capo 99 (detenzione e porto illegale di armi da sparo).

23) II/7/79: tentato sequestro a scopo di estorsione di Giuseppe Campilli a Roma. Reati: capo 7 (tentato sequestro a scopo di estorsione), capo 8 (furto di auto).

Le notizie fornite dai primi tre arrestati, cui si aggiunsero quelle date da Pietro Cestié, arrestato subito dopo, offrirono un quadro abbastanza ampio e preciso delle strutture delle "unità comuniste combattenti".

A riguardo, emerse che le UCC erano state costituite nel 1976 dalle sorelle Alma Chiara ed Anna Rita D'Angelo, da Andrea Leoni, da Carlo Torrisi, da altri componenti del collettivo Campo dei Fiori e da alcuni elementi milanesi, tra cui Guglielmo Guglielmi. Il "nucleo" romano, inizialmente composto da Anna Rita D'Angelo, Carlo Torrisi, Guglielmo Guglielmi, Ina Maria Pecchia, Gian Pietro Paolo Bonano, Paolo Lapponi, Maurizio Falessi, Maria Antonietta Iucci ed Antonio Campisi, aveva compiuto il sequestro Ambrosio, primo atto terroristico rivendicato dalle UCC. Successivamente erano entrati in detto "nucleo" Carlo Brogi, Rosanna Augemma, Pietro Bonano, Pietro Cestié e Giuseppina Emili. Anche a Milano si era costituito un "nucleo"

di detta banda, del quale facevano parte Alma Chiara D'Angelo, Andrea Leoni, Guglielmo Guglielmi, Livia Maria Scheller, Mario Marano e Francesco Giordano. Altro "nucleo" si era costituito nel sud con Lanfranco Caminiti ed Agostino Lo Bruno. A Firenze, infine, operava un quarto "nucleo", del quale si sapeva solo quanto era emerso nei processi svoltisi dinanzi alla locale Corte d'Assise contro alcuni suoi componenti.

I due Bonano, il Cestié ed il Brogi fornirono utili informazioni per la identificazione dei partecipanti ai vari atti terroristici. Fu così possibile individuare gli autori materiali del:

1) sequestro Ambrosio: in Guglielmi, Torrisi, Pecchia, Gian Pietro Paolo Bonano, Campisi e Lappani;

2) della rapina Di Giesi: in Brogi ed Aurigemma;

3) del ferimento Alfieri: in Torrisi, Campisi, Falessi, Anna Rita D'Angelo;

4) dell'attentato alla Montedison: in Guglielmi ed in altri del gruppo milanese;

5) delle rapine alle armerie di Roma: in Gian Pietro Palo Bonano, Pecchia, Cestié, Pietro Bonano, Iucci, Torrisi;

6) del ferimento Morgera: in Falessi, Torrisi, Brogi;

7) dell'irruzione nella sede di Radio Città Futura: in Pecchia Iucci e i due Bonano;

8) dell'irruzione nella sede della Federlazio: in Tor-

risi e Falessi;

9)della rapina Shammah a Milano:in Guglielmi,Falessi,Brogi,Giordano,e Marano e due di Firenze;

IO)della rapina di Nicotera Marina:in Caminiti,Campisi, Reggio,Cestié,,Pecchia,i due Bonano e certo "Vino";

II) della rapina di Napoli:in Caminiti,Cestié,Paura, Pecchia,Busetto e i due Bonano;

I2)del tentato sequestro Campilli:in Lo Bruno,Pecchia,Martelli,Panzieri,Manni,Squadrani,Graziani e i due Bonano.

Sulla base delle risultanze processuali venne formulata la imputazione dei reati associativi.Essa riguardava il delitto di costituzione,organizzazione e direzione di associazione sovversiva (capo I) e quello di promozione,costituzione,organizzazione e direzione di banda armata (capo 2),addebitati a Pecchia,Aurigemma,,Brogi,Caminiti,Campisi,Cestié,Falessi,Guglielmi,Iucci,Lapponi,Leoni,Lo Bruno,Martelli, Panzieri,Torrisi,i due Bonano e le due D'Angelo.Riguardava inoltre i reati strettamente connessi a quelli associativi,ossia i reati di detenzione e porto illegale di esplosivi,di armi da guerra,di armi comuni da sparo e di munizioni (capi 3 e 4), di ricettazione di armi clandestine (capo 5),di installazione di apparecchiature radio atte ad intercettare le comunicazioni delle forze dell'ordine (ca-

11

564

po 6), di ricettazione di timbri della pubblica amministrazione, passaporti, patenti di guida, carte di identità, certificati di assicurazione e targhe d'auto, tutto materiale di provenienza furtiva (capo 9), di uso abusivo di sigilli (capo 10), di contraffazione di carte di identità e patenti di guida (capo 11). Anche questi reati venivano addebitati ai predetti imputati.

Nel corso dell'istruttoria fu contestato il delitto di costituzione di banda armata a Mario Marano e Francesco Giordano (capo 112) ed a Maria Cristina Busetto e Rafaele Paura (capo 75), quello di partecipazione a banda armata a Livia Maria Schelle e Giuseppina Emili (capi 113 e 77) e quello di partecipazione ad associazione sovversiva a Bruno De Laurentis (capo 76).

In base alla considerazione che tutti gli attentati costituivano l'attuazione del programma criminoso delle UCC, per cui di essi dovevano ritenersi responsabili tutti gli appartenenti ai singoli nuclei di guerriglia che ne rivendicavano la paternità, furono addebitati, in virtù del principio del concorso di persone nel reato, agli appartenenti al nucleo romano, ad eccezione di Giuseppina Emili, considerata mera partecipe della banda, i reati commessi e rivendicati dalle UCC a Roma; agli appartenenti al nucleo milanese,

ad eccezione, per lo stesso motivo, di Livia Maria Sc
ler, quelli commessi e rivendicato a Milano; agli ap-
partenenti al nucleo del sud quelli commessi e riv
dicati nell'Italia meridionale.

Viceversa, vennero addebitati ai soli militanti che
vi avevano preso effettivamente parte gli attentati non
rivendicati, ossia la rapina ed estorsione in danno
delle famiglie Schammah a Milano (Guglielmi, Marano
e Giordano), la rapina al Club Mediterraneé di Nico-
tera Marina (Pecchia, Caminiti, Campisi, Cestié, Reggio
e i due Bonano), la rapina in danno dell'Agenzia del
Banco di Roma a Napoli (Pecchia, Caminiti, Cestié, Pa
ura, Busetto e i due Bonano), la rapona alla gioiel-
leria Lanzone di Milano (Marano e Giordano) e il te
tato sequestro Campilli (Pecchia, Lo Bruno, Martelli
Panzieri, Manni, Squadrani, Graziani e i due Bonano).
In fase istruttoria, mentre, come si é visto, i due B
nano ed il Cestié fecero ampie e circostanziate di
chiarazioni in ordine alla partecipazione loro e d
altri alle UCC ed alle azioni compiute e sulla sto-
ria della formazione eversiva, Ina Maria Pecchia, in
vece, si affrettò a ritrattare le iniziali ammissio
ni, e gli imputati Aurigemma, Brogi, Lapponi, Leoni, Ma
rano, Giordano, Paura, Reggio, Squadrani, Graziani ed A
na Rita D'Angelo, per parte loro, si dichiararono est

13 566

nei a tutti i reati ad essi addebitati. Gli imputati Guglielmi, Torrisi, Falessi, Iucci, Lo Bruno, Panzieri, Martelli, Emili, Manni, Scheler ed Alma Chiara D'Angelo rimasero latitanti, mentre Caminiti, Campisi, Busetto e De Laurentis si rifiutarono di rispondere.

Nel dibattimento di primo grado i due Bonano fornirono ulteriori precisazioni sulla storia delle UCC. Carlo Brogi ammise la propria responsabilità e rese ampia confessione in ordine alla sua partecipazione alle UCC, riferendo quanto era a sua conoscenza sulla struttura e composizione del gruppo armato. Marcello Squadrani e Paola Graziani confessarono la loro partecipazione al tentato sequestro Campilli e riferirono tutto ciò che sapevano al riguardo.

Rosanna Aurigemma, Lanfranco Caminiti, Antonio Campisi, Paolo Lapponi, Andrea Leoni, e Raffaele Paura, pur ammettendo la loro militanza in formazioni di sinistra, rigettarono tutti gli addebiti loro mossi. Raffaele Reggio, imputato della sola rapina di Nicotera Marina, si protestò innocente. Roberto Martelli, estradato nel corso della discussione, al termine del dibattimento, eccepì la nullità del giudizio.

Restarono latitanti Guglielmi, Torrisi, Falessi, Iucci, Lo Bruno, Panzieri, Emili, Scheller, Manni ed Alma Chiara D'Angelo.

Dopo che in fase istruttoria erano stati acquisiti al processo i verbali ~~di~~ dell' interrogatorio reso da Marco Barbone e Massimo Libardi dinanzi al P.M. di Milano, nel dibattimento venne disposta l'acquisizione di copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio del processo "Moro", ~~di copia~~ dell'ordinanza di rinvio a giudizio del processo "7 aprile", ~~di copia~~ della requisitoria del P.M. del processo "prima linea", ~~di copia~~ della sentenza riguardante due componenti delle UCC di Firenze, ~~di copia~~ degli interrogatori resi in altri processi da Cianfranelli, Mangiameli, Granata, Squadrani, Viscardi, Peci, Libardi, Lombino, Fioroni, Sandalo, Barbone, Pasini, Silvestri, Morandini, Brogi, Andriani, Libera e Spadaccini, nonché ~~copia~~ di rapporti giudiziari e documenti vari.

Il 23/II/1982 la Seconda Corte d'Assise di Roma, a conclusione del giudizio, escluse riguardo ai capi di imputazione nn. 26 e 73 l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., modificò la imputazione di cui al capo n° 55 nel reato previsto dall'art. 605 c.p. e quella di cui al n° 6 nel reato previsto dall'art. 195 del codice postale; dichiarò gli imputati responsabili di tutti i reati loro ascritti, unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. i delitti, da una parte, e le contravvenzioni, dall'altra, e, concesse ai due Bonano, al Cestié, al Brogi,

15

568

alle Graziani ed allo Squadrani le attenuanti generiche, equivalenti per i primi quattro e prevalenti per gli altri due sulle aggravanti, condannò il Guglielmi ed il Leoni alla pena di 30 anni di reclusione e 2.000.000 di lire di multa ciscuno, la Pecchia e il Torrisi a quella di 25 anni di reclusione, e I.700.000 lire di multa, e 8 mesi di arresto, il Campisi e la Iucci a quella di 24 anni di reclusione, I.600.000 lire di multa ed 8 mesi di arresto, il Caminiti, Alma Chiara D'Angelo ed il Lapponi a quella di 23 anni di reclusione, I.500.000 lire di multa ed 8 mesi di arresto, il Falessi, il Giordano e il Marano a quella di 23 anni di reclusione e I.500.000 lire di multa, Gian Pietro Paolo Bonano, il Brogi, l'Aurigemma ed Anna Rita D'Angelo, a quella di 2I anni di reclusione, I.300.000 lire di multa ed 8 mesi di arresto, Pietro Bonano, il Martelli e il Panzieri a quella di 2I di reclusione ed 8 mesi di arresto, Lo Bruno a quella di 20 anni di reclusione ed 8 mesi di arresto, il Cestié a quella di I6 anni di reclusione ed 8 mesi di arresto, la Busetto a quella di I3 anni di reclusione e 700.000 lire di multa, il Paura a quella di I2 anni di reclusione e 600.000 lire di multa, il De Laurentis e il Manni a quella di 9 anni di reclusione, la Schaller a quella di 7 anni di reclusione, il Reggio a quella di 6 anni di reclusione e 400.000 lire di multa, la Graziani e l. Squadrani a quella

16 569

6 anni di reclusione ed Emili a quella di 3 anni di reclusione. La Corte applicò inoltre nei confronti degli imputati le pene accessorie e le misure di sicurezza consequenziali.

Nel giudizio di secondo grado rimasero latitanti Alma Chiara D'Angelo, Falessi, Guglielmi, Iucci, Lo Bruno, Panzieri, Torrisi, Emili, Scheller, Manni. Tutti gli altri imputati, ad eccezione di Cestié, furono presenti al dibattimento e, tranne Busetto, De Laurentis e Giordano, risposero anche all'interrogatorio, presentando anche delle dichiarazioni scritte.

Gli imputati che avevano già collaborato in primo grado (i due Bonano, Brogi, Graziani e Squadrani) fornirono ulteriori contributi per l'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità. L'imputato Mario Marano rese ampia confessione della propria responsabilità in ordine ai reati ascrittigli e dette utili indicazioni per la identificazione dei responsabili di alcune azioni criminose.

Altri imputati, e precisamente: Lanfranco Caminiti, Antonio Campisi e, sia pure in modo più tiepido, Rosanna Aurigemma, Anna Rita D'Angelo ed Ina Maria Pecchia, pur non collaborando con la giustizia, in uno spirito di revisione critica del loro passato politico, manifestarono la loro "dissociazione" dalla lotta arma-

propria
ta ed ammisero la ~~loro~~ responsabilità in ordine ai reati loro attribuiti.

Lapponi e Leoni negarono la loro partecipazione alle UCC. Paura escluse la propria responsabilità in ordine alla rapina in danno del Banco di Roma; ~~[illegible]~~ mentre Martelli, limitandosi a rispondere solo in merito al tentato sequestro Campilli, per il quale era stata concessa la estradizione dal Portogallo, ammise di aver partecipato al tentativo, ma sostenne di avervi volontariamente desistito. L'imputato Giordano, infine, dichiarò di assumersi solo la responsabilità politica delle azioni compiute dalle UCC a Milano.

Il 29/6/1984 la Corte d'Assise d'Appello di Roma prosciolse gli imputati dalle contravvenzioni loro ascritte, perché estinte per prescrizione.

Assolse Bruno De Laurentis e Giuseppina Emili dai reati loro ascritti per insufficienza di prove.

Modificò la imputazione di tentato omicidio in danno di Carlo Alberto Alfieri in quella di lesioni personali gravi.

Assolse Carla Brogi dai reati di cui ai capi 31-37 e Pietro Cestié da quelli di cui ai capi 12-17 e 39-44 per non aver commesso i relativi fatti.

Concesse ai due Bonano l'attenuante prevista dall'art.

3, com. I°, L. 29/5/82, n° 304, a Carlo Brogi, Marcello Squadrani e Paola Graziani qualla prevista dall'art. 3, menzionata commi I° e 2°, della ~~stessa~~ legge, a Pietro Cestié quella prevista dall'art. 2 della stessa legge, riducendo la pena nei confronti di Gian Pietro Paolo Bonano a 5 anni e 6 mesi di reclusione e 300.000 lire di multa, di Pietro Bonano a 5 anni e 2 mesi di reclusione, di Carlo Brogi a 4 anni e 4 mesi di reclusione, di Paola Graziani e Marcello Squadrani a 2 anni di reclusione ciscuno e di Pietro Cestié a 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Ritenne Rosanna Aurigemma responsabile di semplice partecipazione a banda armata, così modificata la imputazione di cui ai due primi capi della rubrica, e dei reati di cui ai capi 41-44, assolvendola con formula piena da tutti gli altri, e, concesse a lei, ad Ina Maria Pecchia e Mario Marano le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, ridusse la pena nei sui confronti a 4 anni e 10 mesi di reclusione e 120.000 lire di multa e nei confronti degli altri due, rispettivamente, a 13 anni di reclusione e 600.000 lire di multa e 11 anni di reclusione e 500.000 lire di multa.

Assolse Anna Rita D'Angelo e Paolo Lapponi dai reati di cui ai capi 12-14, 18-25, 28-30 e 38 per non aver commesso i rela-

tivi fatti, riducendo la pena per i restanti reati ad II anni e 6 mesi di reclusione e 300.000 lire di multa ciascuno.

Assolse Roberto Martelli e Fabrizio Panzieri dai reati di cui ai capi I-6 e 9 per non aver commesso i relativi fatti, riducendo la pena loro inflitta a 9 anni e 6 mesi di reclusione.

Assolse Raffaele Paura e Maria Cristina Busetto dal reato di cui al capo 75 per insufficienza di prove e ridusse la pena nei confronti della prima a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 400.000 lire di multa e della seconda a 7 anni di reclusione e 500.000 lire di multa.

Ridusse la pena nei confronti di Guglielmo Guglielmi a 22 anni di reclusione e I.400.000 lire di multa, di Carlo Torrisi a I8 anni di reclusione e I.000.000 di lire di multa, di Alma Chiara D'Angelo e Maurizio Palessi a I5 anni di reclusione e 800.000 lire di multa ciascuno, di Maria Antonietta Lucci a I4 anni di reclusione e 800.000 lire di multa, di Andrea Leoni a I4 anni di reclusione e 700.000 lire di multa, di Agostino Lo Bruno a I4 anni di reclusione, di Antonio Campisi a I3 anni di reclusione e 800.000 lire di multa, di Francesco Giordano a I3 anni di reclusione e 600.000 lire di multa, di Lanfranco Caminiti a I2 anni di re-

clusione e 6000.000 lire di multa, di Scheler a 4 anni di reclusione.

Modificò opportunamente le pene accessorie e le misure di sicurezza, in conseguenza delle riduzioni di pena concesse ed alle assoluzioni pronunciate, e confermò nel resto la sentenza impugnata.

Il giudice d'appello, nel rigettare le corrispondenti censure di nullità avanzate da vari imputati, ha rimarcato la piena validità delle ordinanze dibattimentali, con le quali il giudice di primo grado aveva disposto l'acquisizione di atti di procedimenti connessi e l'interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi, rilevando come "sul piano normativo (non) si rinven(ivano) limiti o divieti a tale acquisizione, che risulta(va) fatta in corretta applicazione del principio generale di cui all'art. 308 c.p.p.".

Il giudice di secondo grado, descritta la genesi delle UCC e ravvisati nelle sue strutture materiali e personali gli estremi sia dell'associazione sovversiva che della banda armata, osservava che andava "condivisa la decisione della Corte d'Assise, che (aveva) unificato ex art. 81 c.p. i due reati associativi nell'unica imputazione di associazione sovversiva costituita in banda armata", mettendo in evidenza che

"la sussistenza, sotto il profilo giuridico, del reato di banda armata era....completa anche riguardo ai delitti-fine di cui all'art.302 c.p., che (nella fattispecie erano) chiaramente precisati nella creazione di un più vasto movimento sovversivo e nella guerra civile",

"La prova, sul piano processuale, di tutto il suddetto fenomeno e della partecipazione dei singoli imputati era data", a giudizio della Corte, "dal materiale sequestrato (comunicati di rivendicazione, opuscoli), dalle azioni delittuose compiute e dalla certa attribuzione delle stesse alla UCC, dall'inserimento degli imputati in tale organizzazione, come ampiamente descritto e precisato, anche quanto a ruoli, attività e compiti, dagli imputati che avevano confessato (i due Bonano, il Brogi, la Pecchia, il Costi, la Graziani e lo Squadrani in primo grado), alle cui dichiarazioni si aggiungevano le deposizioni dei testi Libardi, Savasta, Margherita Iucci, Barbone e Cianfanelli e, quindi, nel dibattimento d'appello, le dichiarazioni degli imputati Campisi e Marano. Si tratta(va), da parte dei sunnominati imputati, di una vera e propria chiamata in correità nei confronti degli altri. In ordine alla piena attendibilità, oggettiva e soggettiva, di tale chiamata in correità, e quindi al suo valore probatorio,

non si (potevano) nutrire dubbi, stanti gli innumerevoli riscontri soggettivi ed oggettivi che le dichiarazioni degli imputati avevano ricevuto. In ultimo, la credibilità....di questi imputati (aveva) avuto la più autentica conferma dalle dichiarazioni di assunzione di responsabilità che molti altri imputati (Caminiti, Giordano, Anna Rita D'Angelo, Lapponi, Martelli), sia pure con sfumature diverse, (avevano) fatto in ordine al loro passato nel dibattimento di secondo grado".

Quanto al ruolo svolto dai singoli imputati, il giudice d'appello affermava che, "sulla base degli elementi raccolti e descritti nella sentenza di primo grado, (dovevano) considerarsi promotori o costitutori delle UCC: le sorelle D'Angelo, Pecchia, Leoni, Guglielmi, Torrisi, Iucci, Gian Pietro Paolo Bonano, Campisi, Talessi e Lapponi. Essi parteciparono al dibattito ideologico in cui vennero costituite le UCC e quasi tutti presero parte in vario modo alla esecuzione del sequestro Ambrosio. In quel momento venne fissato il programma ideologico-operativo, che investiva il doppio livello: legale (mediante l'intervento nel Movimento) e clandestino (mediante le azioni armate). Proprio per la funzione singolarmente esercitata dai suddetti imputati, essi (dovevano) considerarsi a tutti

576

gli effetti "organizzatori" dell'associazione sovversiva-banda armata, in quanto il loro apporto non era meramente subalterno, ma era costitutivo dell'organizzazione, e (per mezzo) di esso si esprimeva l'operatività stessa del gruppo".

Andava "aggiunto che la partecipazione degli imputati ai dibattiti che precedevano e seguivano le singole azioni li colloca(va) in una sfera di compartecipazione e di corresponsabilità dell'attività dell'intero gruppo".

"Le UCC si strutturarono (infatti) in nuclei territoriali (di Roma, Milano, Firenze e del sud); e, mentre esisteva una relativa compartimentazione tra un nucleo e l'altro, nell'ambito di ciascun nucleo territoriale, invece, i rapporti tra i membri del sodalizio erano continui; sicché, data anche la totalità della militanza, l'esistenza e l'attività del gruppo poggiava sulla fusione spontanea e consapevole delle volontà individuali. C'e(ra) da aggiungere che il programma ideologico operativo era dibattuto e condiviso da tutti i componenti; e gli autori delle singole azioni potevano contare sulla adesione cosciente e volontaria di tutti, tanto é vero che, quando un dissenso sulla linea ideologico-operativa si verificava, esso, se non veniva composto, si concretizzava in un distacco o una scis-

sione, come la vicenda delle UCC (appunto) dimosta(va)".

"Si (erano) successivamente aggiunti ai costitutori del gruppo armato, e nella stessa posizione di organizzatori, Brogi, Pietro Bonano, Caminiti, Lo Bruno, Cestié, Giordano e Marano. Unica eccezione al ruolo di costitutore, capo o organizzatore la Corte ravvisa(va) nella posizione di Rosanna Aurigemma per la particolarità della sua condotta personale, mentre, quanto al Martelli ed al Manzieri, la Corte escludeva la loro partecipazione alla banda armata".

"La soluzione del problema del ruolo che i singoli imputati (avevano) ricoperto in ordine alla costituzione, alla organizzazione ed alla vita della banda armata UCC consent(iva) di rispondere all'altro motivo di gravame comune a tutti (i menzionati imputati), concernente la loro affermata responsabilità a titolo di concorso per tutti i reati commessi dal gruppo (di appartenenza) durante il tempo di effettiva militanza nello stesso".

Si era infatti "eccepito che, sulla base della figura di organizzatore attribuita a ciascun imputato, si era operata un'anomala applicazione del principio del concorso morale, attribuendo a ciascun componente del gruppo armato la responsabilità per tutti i reati commessi dal gruppo senza la prova della sua partecipa-

zione fisica o psichica".

Ma questa obiezione era validamente contrastata da quanto già posto in evidenza circa il modo in cui andava inteso e come di fatto si era attuato l'apporto di ciascun imputato alla costituzione ed alla vita della banda armata-associazione sovversiva in questione" e circa "le caratteristiche costitutive ed operative del gruppo armato". Doveva poi osservarsi che, "data la posizione di ciascun militante all'interno del nucleo territoriale di appartenenza, come si (era) ricostruita sulla base delle molteplici dichiarazioni di più imputati, in effetti si (era) realizzata in ordine a ciascun reato compiuto una compartecipazione psichica poggiante sull'unità di intenti, sulla condivisione della azione e sulla solidarietà tra i membri, anche negli sporadici casi (ferimenti Alfieri e Morgera), in cui c'era stato dissenso da parte di alcuni, in quanto tale dissenso operò successivamente alla azione o con l'uscita dall'organizzazione o in altro modo".

Il giudice d'appello ha escluso che gli imputati potessero beneficiare della attenuante prevista dall'art. 309 c.p., sul rilievo che essi non avevano disciolto o, comunque, determinato lo scioglimento della banda e che non avevano impedito l'esecuzione del delitto (art.

causa di non punibilità

duplice

270 c.p.)per cui la banda era sta costituita.

Quanto alla qualificazione giuridica del ferimento di Vittorio Morgera,il giudice d'appello,rilevato che contro la vittima furono esplosi ripetuti colpi con più armi,ben quattro dei quali andarono a segno,attingendola alla coscia sinistra ed a quella destra,alla regione perianale ed al gluteo sinistro,mentre il suo corpo rotolava per terra,riteneva che non era possibile escludere negli attentatori la volontà omicida;per cui correttamente era stato ritenuto a carico di costoro il delitto di tentato omicidio.

Riguardo al tentato sequestro Campilli,premesso il principio che"la idoneità degli atti deve essere valutata in concreto e con giudizio ex ante,in relazione alle circostanze conosciute e conoscibili",il giudice d'appello ha osservato che "lo stratagemma usato,ossia il travestimento da vigili urbani e la richiesta tramite citofono di parlare col Campilli per la ~~contesta~~ (notificazione) di un verbale (di contravvenzione), appar(iva) idoneo a conseguire il risultato dell'azione,ossia la presa dell'ostaggio.L'idoneità dello stratagemma (era) provata anche dalla circostanza che la vittima designata non ebbe sentore del trabocchetto tesogli,giacché egli rifiutò il colloquio con gli aspiranti) sequestratori solo per non essere distur-

ba

bato a casa, invitando i falsi vigili a passare l'indomani dal suo ufficio. L'azione, quindi, non conseguì il suo effetto, non perché (fosse priva) di efficienza causale, ma perché la vittima reagì in maniera (anomala), e perciò imprevista."

"Questa stessa considerazione, (insieme alla) alla circostanza che non (era) data alcuna possibilità di riscontro dell'asserito mutamento di propositi da parte del Martelli, uno dei due (aspiranti) sequestratori che bussarono al cancello del Campilli, che sarebbe maturato durante lo svolgimento dell'azione, vale(va) a dimostrare la improponibilità della tesi della desistenza volontaria".

"Invero, bisogna(va) considerare che i due (aspiranti) rapitori bussarono alla porta della vittima ed (abbozzarono) la richiesta di parlare con la stessa. Questi atti (erano) indubbiamente atti esecutivi, e non preparatori del sequestro, perché (davano) concretamente inizio alla attuazione del piano di avvicinamento della persona designata, per la cattura della stessa. Nel momento in cui furono compiuti essi erano univocamente diretti alla presa del Campilli e rivelavano la volontà degli agenti di raggiungere il risultato. Se una volontà di desistenza fosse maturata nel Martelli, senda considerare che egli non era solo, ma con il Lo

581

Bruno, di un cui preteso revvedimento nulla risulta(va), essa logicamente avrebbe dovuto spiegare efficacia prima del compimento dei suddetti atti esecutivi, semplicemente non compiendoli".

Quanto alle attenuanti generiche, premesso che, "in presenza della notevole gravità oggettiva inerente alla banda armata e ai delitti connessi, soltanto con riferimento agli elementi soggettivi indicati nell'art. 133 c.p. si (poteva) motivare (nella fattispecie) la (loro) concessione, il giudice d'appello osservava che, mentre erano rilevanti a tal fine "la confessione e, in genere, la condotta di vita susseguente ai reati", "l'assunzione generica di responsabilità o la dichiarazione di generica dissociazione dalla lotta armata non (apparivano) invece capaci, invece, di spiegare effetti sul piano giuridico-penale..., e quindi di giustificare la concessione" di siffatto beneficio.

Il giudice d'appello ha poi negato il riconoscimento in favore di Mario Marano dell'attenuante prevista dall'art. 4 D.L. 15/12/79, n° 625, convertito nella L. 6/2/80, n° 15, sul rilievo che, sebbene l'imputato avesse "reso piena confessione e (avesse) dato notizie in ordine ai reati commessi dai componenti delle UCC a Milano, le sue dichiarazioni confermavano (semplicemente) gli elementi di prova già acquisiti e non davano un con-

582

tributo decisivo per l'individuazione o la cattura di concorrenti ancora ignoti, come richiesto dalla disposizione sopra citata", anche se fornivano "ulteriori precisazioni e conferme".

Nei confronti del Cestié, invece, é stata riconosciuta la rilevanza del suo comportamento ai fini del trattamento di favore previsto dalla legge 29/5/82, n° 304, ma solo entro i limiti dell'attenuante prevista dall'art. 8, e non di quella di cui all'articolo successivo, osservandosi che, se egli "aveva reso piena confessione dei reati commessi ed aveva inoltre nella fase istruttoria collaborato con gli inquirenti, consentendo la individuazione dei locali di vicolo Maiorani e di via Cristallini in Napoli e di S. Ferdinando di Rosarno, utilizzati dai componenti della banda per la commissione delle rapine di Napoli e di Nicotera Marina, (Tuttavia), complessivamente, il contributo da lui dato non appar(iva) rilevante, essendo stato (prestato), fra l'altro, dopo le ampie dichirazioni di Gian Pietro Paolo Bonano".

Il giudice d'appello ha infine disatteso la richiesta di vari imputati di applicazione dei due ultimi provvedimenti di clemenza, rilevando che vi ostava, per il primo, il disposto dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 7, ultimo comma, e, per il secondo, quello dell'art. 2, lett.

583

D,e dell'art.8,lett.E.

Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati,tranne il De Laurentis e l'Emili.

I due Bonano,il Torrisi e la Busetto hanno però omesso di presentare i motivi di impugnazione.

I) Le due D'Angelo,Campisi,Guglielmi,Lapponi e Martelli denunciano la violazione degli artt.144 bis,348 bis e 450 bis,sostenendo che le ordinanze con cui era stata disposta l'acquisizione di atti di altri processi e l'interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi erano nulle.

2) Guglielmi deduce la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado oppure della stessa ordinanza e del decreto di citazione in tale grado di giudizio,per mancata notificazione dello avviso di deposito degli atti in cancelleria al difensore di fiducia.

3) Lo Bruno,Leoni,Iucci,Talessi,Pecchia,Campisi,Guglielmi,Lapponi,Martelli,Aurigemma e le due D'Angelo lamentano violazione di legge e difetto di motivazione sulle ritenute ipotesi criminose di cui agli artt.270 e 306 c.p.e,tranne l'Aurigemma,anche sul ruolo da essi svolto nel sodalizio criminoso,nonché sul ritenuto concorso morale nei reati non materialmente commessi

da loro?

4) Lo Bruno, Falessi, Campisi, Guglielmi, Lapponi, Martelli e le due D'Angelo denunciano violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p..

5) Lo Bruno, Martelli, Panzieri e Manni lamentano violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta idoneità dell'azione e sulla esclusione della desistenza volontaria riguardo al tentativo di sequestro in danno di Giuseppe Campilli.

6) Falessi, Pecchia, Brogi e Campisi deducono analoghi vizi sulla ritenuta volontà omicida nel ferimento di Vittorio Morgera.

7) Lecni, Falessi, Caminiti, Campisi, Guglielmi, Lapponi, Martelli, Paura, Scheller e le due D'Angelo denunciano difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena inflitta. Lo Bruno, Iucci, Giordano e Manni avanzano solo la prima di queste due censure; mentre Aurigemma e Pecchia fanno valere soltanto la seconda.

8) Cestié, Aurigemma, Marano e Pecchia denunciano difetto di motivazione in ordine al giudizio di comparazione sulle circostanze di valore opposto.

9) Falessi, Campisi e Guglielmi lamentano la mancata applicazione dell'amnistia prevista dagli ultimi due

provvedimenti di clemenza riguardo ai reati di danneggiamento e di lesioni personali.

I0) Graziani e Squadrani deducono difetto di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

II) Lo Bruno e le due D'Angelo lamentano difetto di motivazione sulla ritenuta loro responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 3-II della imputazione.

I2) Falessi, Lapponi ed Anna Rita D'Angelo denunciano analogo vizio sulla ritenuta loro responsabilità per i reati riguardanti il sequestro Ambrosio.

I3) Alma Chiara ed Anna Rita ~~Le due~~ D'Angelo deducono la nullità della sentenza impugnata per incompletezza e contraddittorietà del dispositivo, sostenendo che la prima era stata scambiata per la seconda e che questa era stata del tutto pretermessa.

I4) La prima lamenta inoltre difetto di motivazione sulla ritenuta sua responsabilità in ordine a tutti i reati commessi dalle UCC dopo la fine del I976.

I5) Falessi denuncia analogo vizio sulla ritenuta sua partecipazione alla banda armata oltre il I977 ed ai reati riguardanti la rapina in danno dell'on. Di Giesi, nonché violazione di legge riguardo alla mancata applicazione dell'indulto di cui agli ultimi due provvedimenti di clemenza.

586

I6)Leoni lamenta difetto di motivazione sulla sua mancata assoluzione per insufficienza di prove e sul diniego dell'attenuante prevista dall'art.62,n°4,c.p..

I7)Pecchia deduce analogo vizio sul mancato riconoscimento,riguardo ai delitti di associazione sovversiva e banda armata,del ruolo di semplice partecipe e sulla ritenuta sua responsabilità per i delitti di rapina in danno del Banco di Roma e del Club Mediterranee di Nicotera e di tentato sequastro di persona in danno del Campilli,nonché violazione di legge in ordine alla contravvenzione in materia di telecomunicazioni dichirata prescritta.

I8)Manni denuncia violazione ~~di legge~~ dell'art.477 c.p.p.,sostenendo che nel giudizio é stato ritenuto il sequestro ~~di~~ a scopo di terrorismo,mentre era stato contestato il sequestro a scopo di estorsione,e difetto di motivazione sulla ritenuta sua responsabilità in ordine al tentativo di sequestro in danno del Campilli.

I9)Paura lamenta difetto di motivazione sulla ritenuta sua responsabilità per il delitto di rapina aggravata.

20)Reggio denuncia analogo vizio sulla ritenuta sua responsabilità.

2I)Graziani lamenta violazione di legge e difetto di

motivazione sul ritenuto suo concorso.

22) Scheller deduce difetto di motivazione sulla confermata sua responsabilità per il delitto di banda armata.

23) Campisi denuncia analogo vizio sulla ritenuta sua responsabilità per i reati di cui ai capi 3-6,9 e 28-30, perpetrati dopo l'aprile del 1977, quando egli era già uscito dal sodalizio criminoso, nonché violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 630 c.p..

24) Marano lamenta violazione di legge sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art.4 D.L.15/12/79, n°625; mentre Cristié muove la stessa censura riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 3, anziché di quella prevista dall'art.2 L.29/5/82, n° 304.

25) Caminiti denuncia violazione di legge e difetto di motivazione sulla esclusione della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli di cui alla sentenza della Corte d'Assise di Napoli del 27/II/81.

26) Aurigemma deduce difetto di motivazione sulla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

27) Manni, infine, denuncia analogo vizio sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.

588

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso é infondato.

L'acquisizione di atti di altri processi e l'interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi non é incompatibile con il disposto degli artt. 457 e 466 c.p.p., come invece preteso dalle due D'Angelo, dal Campisi, dal Guglielmi, dal Capponi e dal Martelli. Le due menzionate attività istruttorie infatti trovano una loro autonoma fonte di legittimazione negli artt. 144 bis, 348 bis e 450 bis, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 3, 9 e 11 L. 8/8/77, n° 534, i quali, avendo carattere speciale e valore innovativo, prevalgono sulle disposizioni tradizionali di carattere generale contenute negli artt. 457 e 466 del codice di procedura penale.

Quanto, in particolare, all'interrogatorio libero, si tratta di un istituto ibrido, necessitato dalla progressiva svalutazione normativa della connessione e della sua influenza sulla competenza, che sta a mezzo tra l'esame testimoniale, cui somiglia quanto ai mezzi e modi di convocazione dell'interessato, e l'interrogatorio, di cui ripete le garanzie formali, ma che, come si é vista, ha una propria collocazione nella struttura del processo, sia nella fase istruttoria (art. 348 bis), che nel giudizio (art. 450 bis), e un'autonoma

valenza probatoria, di delicatissima, difficile valutazione da parte del giudice, perché non assistita da alcuna garanzia sostanziale, dato che l'interrogato non rischia nulla, se non la eventuale responsabilità per il delitto di calunnia, nel caso che il processo tragga origine dalla sua falsa delazione, e per ciò stesso interessato a mantenere ferma l'accusa (Cass., Sez. I, 3/5/84, Bruzzese).

Legittimamente quindi la Corte d'Assise procedette alle attività istruttorie in questione, anche se bisogna convenire che non ha nulla a che fare con la questione sollevata al riguardo dai predetti imputati l'art. 308 c.p.p., richiamato contro il loro assunto dal giudice d'appello, articolo che riguarda la diversa questione della irrilevanza nel procedimento penale delle limitazioni in ordine alla prova stabilite dalle leggi civili, salvo quelle riguardanti lo stato delle persone.

La Corte deve piuttosto rilevare d'ufficio la nullità del giudizio d'appello nei confronti dell'imputato Raffaele Reggio, ai sensi dell'art. 185, com. 1°, n° 3, e comma 3°, c. p.p.

Detto imputato, in stato di custodia cautelare in un carcere lontano da Roma, dopo aver rinunciato, durante gli atti preliminari al giudizio d'appello, a compa-

rire in udienza, il 29 maggio 1984 cambiò parere, mettendone al corrente l'autorità carceraria, che si affrettò ad informare con fonogramma la Corte (di assise di appello), la quale, con ordinanza del 31 maggio 1984, rilevò che la rinuncia a comparire riguardava l'intera durata del dibattimento, e non le singole sue udienze, disponendo tuttavia che fosse dato avviso all'imputato dell'udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento.

Il 4 giugno 1984 l'imputato confermò la rinuncia, specificando che essa riguardava tutte le udienze, compresa quella della lettura del dispositivo.

Senonché, il 12 successivo, cambiò di nuovo idea, chiedendo di assistere alle udienze; e la Corte, il 13 giugno, dispose la sua traduzione per le udienze del 14 e 15 dello stesso mese. Il 14 giugno, però, la direzione del carcere comunicò che era impossibilitata ad effettuare la traduzione del detenuto; e la Corte, con provvedimento in pari data, confermò la precedente ordinanza del 31 maggio, disponendo procedersi in assenza dell'imputato.

Ora, è vero che il rifiuto dell'imputato detenuto di assistere all'udienza, costituendo un atto dispositivo del suo diritto di difesa, ha efficacia duratura, ma è anche vero che, non estinguendo tale diritto, il quale ha valore permanente, esso è liberamente revocabile nel corso del dibattimento.

Pertanto,nella fattispecie,essendosi violato il diritto dell'imputato di intervenire nel provesso nella forma prevista dall'art.427 c.p.p. nei suoi riguardi, il dibattimento del giudizio d'appello é nullo a norma dell'art. I85,com.I°,n°3,c.p.p.;e la dichiarata nullità dello stesso rende nulla,in virtù dell'art.I89,com.I°,c.p.p.,la sentenza conclusiva del grado del giudizio.

Stante il carattere pregiudiziale di siffatta statuizione,non può procedersi all'esame del motivo di ricorso addotto dal menzionato imputato,riguardante il merito del processo.

Il secondo motivo di ricorso,riguardante,come si é visto,l'imputato Guglielmi,é inammissibile,perché formulato genericamente.Con esso,infatti,il menzionato imputato si limita alla denuncia del preteso vizio, rinviando,quanto alle ragioni di sostegno,alle argomentazioni svolte con i motivi di appello.

Il terzo motivo,che ha valore centrale nell'economia del processo,richiede un lungo discorso.

Storicamente il concetto di banda armata implicava l'organizzazione a carattere militare e l'armamento dei suoi componenti. Ed é appunto questa la concezione cui si ispira l'art.306 c.p.nel definire l'omonimo delitto e che riecheggia nella giurisprudenza e nella dottrina tradizionali.

592

Nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale(2,pag.99) si afferma,infatti,che "il delitto di banda armata (costituisce) una forma particolare di delinquenza associata,organizzata,al pari della cospirazione mediante associazione,da cui si distingue per il possesso delle armi da parte dei suoi componenti,elemento questo indispensabile,come requisito minimo,affinchè la banda possa considerarsi armata". Nella giurisprudenza ~~si ritiene~~ la banda armata viene, a sua volta, definita come un' "organizzazione a tipo militare,con ripartizione di gradi e di funzioni ben definite,con un capo e un comando,con un armamento adeguato e con disposizioni per il funzionamento e la vita della banda stessa"(Cass.,8/6/48,in Giustizia Penale,1948,2, 726)e,se pure si esclude la necessità "che l'organizzazione consti di un completo ordinamento di gerarchie e di attribuzioni",si richiede almeno che "le persone siano collegate mediante un vincolo organizzativo che comporti un'unica disciplina per i partecipi,altrimenti si avrebbe una folla,un'accolta,un gruppo di individui amorfo,disgregato ed incapace di proporsi e di perseguire un fine"(Cass.,S.U.,12/3/49,Tringali,in Giustizia Penale,1949,2,721;Cass.,10/10/52,Mora,in Rivista Penale,1953,2,93;Archivio Penale,1953,2,73). Nella dottrina, poi, si insiste sul concetto di organizza-

593

zione di persone sotto il comando di uno o più capi, definendosi l'organizzazione della banda come "il vincolo con cui l'unità accresce le forze individuali, cioé l'organamento con legame permanente, gerarchico e disciplinato, in cui dall'un canto vi siano capi, duci, direttori, organizzatori, e dall'altro, gregari", esigendosi comunque che le armi siano in possesso dei componenti della banda ed escludendosi, in conseguenza, che esse potessero, come per l'insurrezione armata, essere tenute anche soltanto in un luogo di deposito. Senonché la giurisprudenza, che già in sede di applicazione dell'art.2 D.L.L.10/5/45, n°234, sulla repressione del banditismo in danno di privati imperversante nel dopoguerra, si era avviata ad una progressiva svalutazione di questi due elementi differenziali della banda armata rispetto al similare delitto di associazione sovversiva, fu costretta ad una radicalizzazione di siffatta tendenza con l'avvento ed il rapido propagarsi del banditismo politico della fine degli anni 60, in uno sforzo di adeguamento alle caratteristiche peculiari di esso, del tutto nuove e diverse, della fattispecie classica prevista dall'art. 306 c.p., rimasta sino ad allora un'ipotesi quasi del tutto scolastica. ~~Così, nell'alternativa tra queste due ipotesi di reato, ci é normalmente privilegiata~~

~~la banda armata sull'associazione sovversiva~~

Infatti, siccome le bande terroristiche non erano più costituite da formazioni intruppate ed alla macchia, ma da gruppuscoli di soggetti di varia estrazione annidati e mimetizzati nel tessuto civile del Paese, ordinati prevalentemente su basi paritetiche, se non anarchiche, la giurisprudenza stabiliva, da un lato, che, "per la sussistenza del delitto di banda armata non é necessaria la struttura di un'organizzazione di tipo vero e proprio militare, con la distinzione, al suo interno di capi e gerarchie, né é richiesto che sia individuato un capo, ma é sufficiente un vincolo di puro collegamento tra i componenti della banda, idoneo a realizzare il fine specifico di commettere quei reati per i quali la banda fu costituita", precisando che "la specifica responsabilità che l'ultimo comma dell'art. 306 c.p. attribuisce al capo nulla porta ad escludere che la direzione della banda stessa venga assunta collettivamente dagli stessi promotori, dai componenti od organizzatori del sodalizio criminoso" (Cass., Sez. I, 28/4/83, Alunni, m. I598I2; Cass., Sez. I, I5/II/83, Fenzi, m. I629I6), dall'altro, che, allo stesso fine, "non é necessario che ciacun partecipante sia armato, ma basta la disponibilità di armi in quantità adeguata al perseguimento dello scopo comune e la

595

possibilità di utilizzarle da parte degli associati" (Cass., Sez.I, 25/IO/83, Arancio, m.I62273; Cass., Sez.I, I3/3/84, Bartoloni, m.I65062; Cass., Sez.I, 4/7/84, Aiosa, m.I66635), precisandosi che "una banda si considera armata non solo quando sono armati, uti singuli, i suoi componenti, ma anche quando gli associati possono disporre delle armi, attingendo, ad esempio, da un deposito o da un centro di raccolta" (Cass., Sez.I, I7/4/84, Dionisi, m.I65224). Così, nell'alternativa tra la cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.) notoriamente non incompatibili con il possesso di armi, o l'associazione sovversiva (art.270 c.p.), e la più grave ipotesi della banda armata (art.306 c.p.), si è normalmente privilegiata quest'ultima figura di reato. E la Corte non ritiene di discostarsi da siffatto indirizzo, nonostante che, con l'esaurimento, da augurarsi definitivo, dell'onda lunga dell'emergenza terroristica, stiamo per venir meno, forse, le ragioni storiche che lo hanno propiziato.

Pertanto, salvo quanto si dirà tra poco nei riguardi del Martelli e del Leoni, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto nei confronti dei ricorrenti interessati sia i reati assiciativi sia il loro ruolo paritetico di organizzatori, stanti le risultanze di fatto emerse e valorizzate a loro carico, secondo quanto più innanzi messo in evidenza.

Del tutto infondati sono, in conseguenza, i rilievi mossi al riguardo dal Leoni, secondo cui, in mancanza dei due menzionati elementi qualificanti del delitto di banda armata, nella fattispecie ricorrerebbe, se mai, solo il delitto di associazione sovversiva, come infondata é l'ulteriore osservazione, secondo la quale la banad armata sarebbe comunque esclusa, a norma dell'art. 49 comma stessa ,c.p., stante la inidoneità della banda a conseguire lo scopo prepostosi, ossia quello di provocare la guerra civile, vuoi perché lo scopo della costituzione della banda non era questo, bensì quello di dar luogo ad un'associazione sovversiva, come chiaramente risulta dall'imputazione e da quanto ritenuto al riguardo da entrambi i giudici di merito, vuoi perché, trattandosi di reato di pericolo indiretto, quel che viene punito nel delitto di banda armata é il pericolo del pericolo; per cui l'inidoneità dell'azione, agli effetti del menzionato art. 49, com. 2°, c.p., deve essere totale ed assoluta, cosa che, evidentemente, non ricorre nella fattispecie.

Del pari infondati sono i rilievi avanzati dalla Pecchia e dalla Aurigemma, secondo cui non si sarebbe trattato di associazione sovversiva, stante la natura di reati comuni delle imprese criminose poste in essere dai compartecipi, bensì, eventualmente, di

semplice associazione per delinquere, con la conse-

genza che, in tal modo, verrebbe meno il delitto di
in ogni caso,
banda armata, il quale, assorbirebbe quello di asso-

ciazione sovversiva. E' da osservare infatti che il
cui all'art. 270 c.p.
delitto di ~~associazione sovversiva~~ é un reato forma-

le, di mero pericolo presunto, perché ciò che si puni-

sce é il semplice fatto dell'associazione sovversiva,
in cui
~~nel quale~~ la legge presume in via assoluta un pericolo

per la personalità dello Stato, indipendentemente dai

fatti delittuosi che gli associati possano commette-

re. Il delitto di banda armata, poi, non assorbe quello
sovversiva,
di associazione, essendo noto che il rapporto che u-

nisce questo a quello non é di genere a specie, ben-

si di mezzo a fine. E' da correggere, tuttavia, la costru-

zione giuridica adottata al riguardo dai giudici di

merito, ossia la unificazione ex art. 81 c.p. dei "due

reati associativi nell'unica imputazione di associa-

zione sovversiva costituita in banda armata", in quan-
esistente
to, appunto per il rapporto strumentale tra i due rea-

ti, i termini della proposizione vanno del tutto inver-

titi, dato che é la banda armata che si costituisce

in associazione sovversiva, e non viceversa. Va poi os-

servato che, sebbene sul piano giuridico i due reati
siano
~~sono~~ collegati da un rapporto strumentale, sul piano
quella della banda armata
naturalistico le due azioni sono coincidenti, sopra-

vanzando l'altra solo per una più forte struttura organizzativa e per l'armamento degli associati;per cui l'oggetto del fine specifico che caratterizza siffatto reato, ossia la commissione del delitto di cui all'art.270 c.p., è esterno all'azione intesa solo in senso normativo, e non anche in senso naturalistico; onde, realizzandosi il reato fine nell'atto stesso della commissione del reato mezzo, si ha concorso formale tra i due delitti ex art. 81, comma I, e non concorso materiale ex art. 81, comma II, c.p. Le conseguenze pratiche, comunque, non sono diverse; per cui, secondo quanto dispone l'art. 538, comma I, c.p.p., la sentenza non va annullata sul punto.

Concorso formale, si è detto, e non concorso apparente di norme (art.15 c.p.), nè reato complesso (art.84 c.p.), in quanto la banda armata non è correlata finalisticamente solo con il delitto di cui all'art. 270 c.p., ma con tutti quelli indicati nel l'art. 302 c.p.

Prima di esaminare l'ultima censura del terzo motivo, è opportuno, per ragioni di connessione logica, risolvere la questione sollevata con il quarto motivo, a proposito della quale va segnalata la piena fondatezza delle due ragioni ostative al riconosci-

mento della invocata causa di giustificazione, ravvisate dal giudice d'appello; per cui il motivo in parola va senz'altro disatteso.

Tornando all'ultima censura mossa con il terzo motivo, si deve dire che essa è pienamente fondata.

Se per l'art.2 della Costituzione "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", per il successivo art.18, tuttavia, "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, (solo) per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale" e per l'art.27 "la responsabilità penale (non può essere che) personale".

Ne discende che, mentre negli altri campi del diritto le associazioni sono riconosciute, anzi incoraggiate, nel diritto penale, invece, lungi dall'essere riconosciute, sono punite come reato quando perseguano finalità vietate dalla legge penale artt.270, 270 bis, 271, 273, 274, 305, 306, 416, 416 bis c.p.).

Ciò non toglie tuttavia che esse, di fatto, possano esistere ed operare.

Ma, quando ciò accade, dei reati commessi in esecuzione dell'accordo criminoso non risponde l'associazione, nè come entità astratta, mancando, tra l'al-

tro, di capacità giuridica penale, nè come somma di compartecipi, bensì ne rispondono soltanto quelli, tra gli associati, che hanno voluto ed eseguito i reati stessi, secondo i comuni principi sul concorso di persone nel reato e sulla unitarietà ed inscindibilità dell'azione criminosa concorsuale.

Dal che discende che, ferma restando la responsabilità di tutti i componenti per il reato associativo,

uo di essi risponde anche del reato fine da al-

eseguito, solo se esso sia stato specificamente programmato e deliberato, con la sua piena consapevolezza, al momento della costituzione dell'associazione criminosa, non valendo notoriamente, nei reati concorsuali, la singola desistenza volontaria a discriminarne l'autore, se non in quanto questi riesca ad impedire il compimento dell'azione da parte degli altri compartecipi (Cass., Sez.I, 29.12.78, Tanganelli, m. 141552).

Ed è appunto per questo principio, a parte il ritenuto concorso formale tra i due reati, che nella fattispecie i responsabili del delitto di banda armata (reato mezzo) sono stati tutti ritenuti responsabili anche del delitto di associazione sovversiva (reato fine). Se, invece, il reato fine viene deliberato successivamente, durante l'attuazione del ge

601

nerico programma criminoso dell'associazione, di es
so rispondono esclusivamente i concorrenti, ossia
coloro che l'hanno volontariamente commesso, o abbia
no volontariamente recato un contributo causale al
verificarsi del fatto criminoso. La sola appartenen
za all'associazione, ed anche l'eventuale previsione
del reato fine, sono quindi di per sé inidonee a far
ritenere responsabile come compartecipe il singolo
associato rimasto estraneo alla ideazione e alla ese
cuzione del reato fine, in mancanza di una prova si-
cura circa il suo volontario apporto causale alla
commissione del fatto, sia pure sotto forma di isti-
gazione o di agevolazione causalmente rilevanti ri-
spetto alla realizzazione del reato fine, perchè,
per la sussistenza del dolo di partecipazione, non
basta la semplice consapevolezza di concorrere al-
l'altrui azione criminosa, ma occorre la volontà di
contribuire con il proprio operato alla verificazio-
ne del fatto. Il che, oltre a quanto testé detto, im
plica anche la necessità che l'apporto di volontà
dell'associato non implicato nella commissione mate-
riale del reato sia stato determinante, e che quindi
questi sia munito di poteri deliberativi in ordine
all'attività dell'associazione criminosa.
In base a questi principi, se non appare censurabile
la decisione dei giudici di merito riguardo al ricono
scimento di poteri deliberativi, in modo collegiale,
a tutti i componenti ritenuti come organizzatori dei
singoli nuclei della banda, appare invece del tutto
arbitraria l'attribuzione ad essi, indistintamente ed

in blocco, sempre e comunque, persino in presenza di atti di dissociazione, di tutti i delitti rivendicati dai rispettivi nuclei di appartenenza, riservando la specifica individuazione dei responsabili solo ai delitti non rivendicati. Si tratta, come si vede, di un criterio di valutazione schematico e meccanicistico, che si risolve in una presunzione assoluta di responsabilità, in una sorta di giustizia sommaria, del tutto estraneo alla nostra civiltà giuridica e già ripetutamente ripudiato dalla prestò Corte Suprema Cassazione (S.U., I8/3/70, Kofler ed altro, m.II595, in Rivista Penale, I970, 2, I974; Giustizia Penale, I97I, 2, 328; Giurisprudenza Italiana, I97I, 2, 384; Cass., Sez.I, I4/2/84, Ceriani, m.I6425I).

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto.

Il motivo in questione assorbe, stante la soluzione data al problema con esso posto, il motivo undicesimo, con cui il Lo Bruno e le due D'Angelo lamentano difetto di motivazione sulla ritenuta loro responsabilità per i reati di cui ai capi 3-II della imputazione, il motivo dodicesimo, limitatamente alla parte in cui il Falessi ed Anna Rita D'Angelo denunciano analogo vizio sulla ritenuta loro responsabilità per i reati riguardanti il sequestro Ambrosio, il motivo I4°, con cui Alma Chiara D'Angelo deduce lo stesso vizio ~~e il motivo quindicesimo nella sola parte in cui lo~~ in ordine a tutti i reati commessi dalle UCC dopo la fine del I976

e il motivo quindicesimo,nella sola parte in cui il Falessi deduce ancora il medesimo vizio sulla ritenuta sua partecipazione ai reati riguardanti la rapina in danno dell'on.Di Giesi.

Tornando alla riserva fatta nei confronti degli imputati Martelli e Leoni,si deve dire che entrambi i motivi testé trattati sono inammissibili,per quanto attiene al primo dei di detti imputati,per manifesta infondatezza,essendo stato egli assolto con formula piena dai due reati associativi e dai reati ad essi strettamente connessi.

Quanto al Leoni,la sentenza impugnata è del tutto carente in ordine alla dimostrazione della sua appartenenza alle UCC,e quindi riguardo alla ritenuta sua responsabilità per i delitti associativi e per i connessi reati comuni attribuitigli a titolo di concorso morale.

La prova viene infatti basata su una sorta di sillogismo. "Andrea Leioni", si afferma,"é inserito nell'organizzazione dell'area 'Senza Tregua' a Milano nell'anno 1975,unitamente ad Alma Chiara D'Angelo e Guglielmo Guglielmi,tutti e tre provenienti da 'Potere Operaio'.Nel 1976,(in seguito a)contrasti (sorti) nella direzione della predetta organizzazione....,Leoni, Guglielmi e D'Angelo uscirono dalla direzione stessa". E,siccome "Guglielmi e D'Angelo,usciti da 'Senza Tregua',costi-

tuirono le UCC", anche il Leoni, si conclude, partecipò alla costituzione delle UCC.

Ed a sostegno di questo sofisma, di positivo, non si sa addurre altro che l'affermazione in tal senso di Marco Barbone, che parla per sentito dire da Mario Marano, il quale però nega di aver fatto una simile confidenza al Barbone. Né basta a smuovere il ferreo convincimento della Corte il fatto che i "pentiti" Bonano, Sestié e Brogi, cui pur vengono riconosciute le attenuanti speciali di cui alla L. 304/82 (che hanno, entrambe, come principale elemento costitutivo proprio la "piena confessione di tutti i reati commessi"), concordemente giurino di "non aver mai conosciuto Andrea Leoni nelle UCC", tant'é la forza di persuasione della parola del Barbone. Ed in base ad un simile costrutto non si esita ad irrogare ad una prsona 30 anni di reclusione, ridotti a 14 in appello.

Siccome pertanto l'unico elemento specifico di prova ravvisato a carico del Leoni é costituito dalla parola indiretta di un "pentito" di un altro processo, tra l'altro, come si é visto, negata dalla fonte di riferimento, in mancanza di alcun serio elemento di riscontro atto ~~che valesse~~ a fugare l'aura di spspetto gravante su un tal genere di prova, di cui si é detto a proposito del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, ~~[illegible]~~, in accoglimento della pri-

ma censura del I6°motivo,va senz'altro annullata nel capo relativo all'affermazione di reaponsabilità di detto imputato,ritenedo-si assorbite le censure di valore subordinato.

Il quinto motivo é nettamente infondato.

La idoneità dell'azione,se va valutata in concreto,non deve tuttavia essere condizionata dai risultati effettivamente raggiunti,perché,sotto questo aspetto,l'azione,per non aver conseguito l'evento,sarebbe sempre inidonea nel reato tentato;per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile.Il giudizio di idoneità non é infatti una diagnosi,bensì una prognosi,anche se formulta ex post (onde la espressione,apparentemente paradossale,di prognosi postuma),ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione,in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare ed a quelle speciali eventualmente a conoscenza dell'agente. In base a questo criterio,generalmente accettato dalla giurisprudenza e dalla dottrina,il tentativo si ha,non solo quando l'evento previsto e voluto appare probabile,ma anche quando é semplicemente possibile,e,correlativamente,il tentativo inidoneo (o reato impossibile) si può configurare solo quando la realizzazione concreta dell'evento é impossibile in modo assoluto,e non anche in modo semplicemente relativo.

Se questo é il criterio di valutazione in generale, é agevole accorgersi,in base al contenuto della sentenza impugnata,della assoluta infondatezza dello

assunto dei ricorrenti in ordine alla specifica azione da loro posta in essere in danno del ~~fortunato~~ Campilli.

Anche la tesi della desistenza volontaria é totalmente destituita di fondamento, posto che il rassegnarsi al fallimento di un impresa criminosa, dopo che si é fatto il possibile per mandarla a compimento, non vuol dire certo volontario ritiro dalla stessa, ma suo forzato abbandono.

Il giudice d'appello ha tuttavia errato nel ritenere possibile la desistenza volontaria solo nella fase degli atti preparatori, perché, se é vero che questa causa personale di esenzione della pena ~~discriminante~~ riguarda esclusivamente il tentativo incompiuto, esso presuppone tuttavia l'inizio dell'azione tipica, altrimenti si avrebbe la rinuncia preventiva al reato, e quindi la mancanza assoluta di una condotta tipica (cogitationis poenam nemo patitur).

Il sesto motivo é fondato.

Per la sussistenza del tentato omicidio, infatti, non basta la non esclusione da parte del giudice della volontà omicida nel colpevole, ma occorre un suo positivo accertamento, sia pure nella forma del dolo eventuale.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto.

Anche i due motivi successivi sono fondati.

Va, innanzi tutto, segnalata la erroneità della concezione del giudice d'appello in ordine alla efficacia operativa dell'art. 133 c.p., limitata nella fattispecie ai criteri di carattere soggettivo contenuti nel secondo comma, sul rilievo di una pretesa non utilizzabilità di quelli di carattere oggettivo previsti nel primo comma, a causa della notevole gravità delle ipotesi astratte di reato realizzate. La gravità del reato, invero, non va desunta dal suo titolo giuridico, ma dagli elementi concreti della fattispecie particolare, così come elencati nei tre numeri del primo comma di detto articolo.

D'altra parte, se realmente fosse come ritenuto dal giudice d'appello, i criteri di valutazione di carattere oggettivo, agli effetti della possibile concessione delle attenuanti generiche, non dovrebbero mai trovare applicazione in relazione alle figure più gravi di reato, laddove l'art. 62 bis c.p. non prevede alcuna limitazione del genere.

Del tutto immotivata è poi, agli effetti della concessione di dette attenuanti, la discriminazione tra la confessione, valutata positivamente, ed il riconoscimento della propria responsabilità in ordine a tutti i reati addebitati e la contestuale manifestata dissociazione dalla lotta

Quando, valutata invece negativamente, inidonea, cioé, a "spiegare effetti sul piano giuridico penale, e quindi a giustificare la concessione" di siffatto beneficio.

Non si disconosce che la concessione di detta attenuante é a motivazione libera, non dettando l'art. 62 bis alcun criterio specifico di valutazione, esigendosi solo la valorizzazione discrezionale da parte del giudice di "altre circostanze diverse (da quelle) prevedute nell'art. 62" o in altre disposizioni di legge. Ma libertà e discrezionalità non vogliono dire arbitrio, dovendo il giudice adeguare l'esercizio del suo potere al contenuto ed alla finalità dell'istituto, motivando adeguatamente, come gli impone l'art. 148, com. 3°, c.p.p., ed al principio di ragionevolezza, che, se costituisce un limite costituzionale alla stessa legislazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Costituzione, a maggior ragione deve costituire un limite legale alla giurisdizione, i cui organi sono rigidamente "soggetti... alla legge" (art. 101, cpv, della Costituzione).

Quanto si é detto per le attenuanti generiche vale anche, ed a maggior ragione, per la determinazione della misura della pena, posto che in ordine a tale punto la legge rafforza l'obbligo generale di motivazione

ex art.I48,com.3°,c.p.;p.con una specifica previsione aggiuntiva (art.I32 c.p.) e stabilisce anche dei criteri di riferimento tassativi ed obbligatori (art. I33 c.p.),implicanti un più vincolato governo del potere discrezionale del giudice,che,estendendosi a ventaglio su tutti gli aspetti del reato e sull'intera personalità dell'autore,consentono una più efficace ed incisiva personalizzazione della pena.

Le stesse considerazioni valgono per il giudizio di comparazione delle circostanze del reato,che tanta incidenza esercita sulla misura concreta della pena.

La sentenza impugnata,che ha motivato nel modo detto più innanzi il diniego delle attenuanti generiche a vari imputati considerati in blocco e la determinazione della misura della pena con il rituale riferimento ai criteri di cui all'art.I33 c.p.,non meglio specificati, che non ha motivato affatto il giudizio di comparazione delle circostanze del reato,va quindi annullata su tutti questi punti.

Anche il nono motivo é fondato.

Se é vero,infatti,che all'applicazione dell'amnistia di cui all'ultimo provvedimento di clemenza (D.P.R. I8/I2/8I,n°744) osta la disposizione contenuta nell'art.2,com.I°,lett.d,che esclude dal beneficio i reati commessi per finalità di terrorismo o di ever-

sione dell'ordine democratico (recte: dell'ordinamento costituzionale-art.II L.29/5/82,n°304),come appunto quelli oggetto del processo,non é altrettanto vero che esistono impedimenti giuridici all'applicazione dell'analogo beneficio previsto dal penultimo provvedimento di clemenza (D.P.R.4/8/78,n°413),posto che la disposizione ostativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 riguarda notoriamente l'ammistia impropria,e non anche la propria,la quale é liberamente applicabile in ogni stato e grado di cognizione,ricorrendone le condizioni di legittimazione soggettive ed oggettive.

L'invocata causa di estinzione del reato va quindi senz'altro riconosciuta ai tre ricorrenti interessati.

Essa va estesa d'ufficio,ex art.152 c.p.p°,anche agli altri ricorrenti,in cui favore militino entrambe queste condizioni,compresi quelli che non hanno presentato i motivi di impugnazione,prevalendo notoriamente la soluzione di merito,a norma della menzionata disposizione,su quella meramente formale della declaratoria di inammissibilità per dell'impugnazione per cause sopravvenute.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio,per tale causa,nei confronti:

I)di Gian Pietro Paolo Bonanno in ordine ai reati di

611

uso abusivo di sigilli (capo IO), falso in certificati amministrativi (capi II e 49), danneggiamento (capo 30) e lesioni personali (capo 36), eliminandosi le relative pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

2) di Pietro Bonano in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO), falso in certificati amministrativi (capo II) e danneggiamento (capo 30), eliminandosi la relativa pena di 20 giorni di reclusione;

3) di Ina Maria Pecchia in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO), falso in certificati amministrativi (capo II), danneggiamento (capo 30) e lesioni personali (capo 36), eliminandosi le relative pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

4) di Carlo Brogi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO) e falso in certificati amministrativi (capo II), eliminandosi la relativa pena di 20 giorni di reclusione;

5) di Lanfranco Caminiti in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO), falso in certificati amministrativi (capo II) e danneggiamento (capi 52 e 57), eliminandosi le relative pene di 20 giorni di reclusione e I8.000 lire di multa;

6) di Antonio Campisi in ordine ai reati di uso abu-

sivo di sigilli (capo IO),falso in certificati amministrativi (II),danneggiamento (capo 30) e lesioni personali (capo 36),eliminandosi le relative pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

7)di Pietro Cestié in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO),falso in certificati amministrativi (capo II) e danneggiamento (capo 30),eliminandosi la relativa pena di 20 giorni di reclusione;

8) Alma Chiara D'Angelo in ordine ai erati di uso abusivo di sigilli (capo IO),falso in certificati amministrativi (capo II) e danneggiamento (capi 62, 65,70 e 94),eliminandosi le relative pene di 20 giorni di reclusione e I8.000 lire di multa;

9)di Anna Rita D'Angelo in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO),falso in certificati amministrativi (capo II) e lesioni personali (capo 36), eliminandosi le relative pene di 25 giorni di reclusione e I9.000 lire di multa;

I0)di Maurizio Falessi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO),falso in certificati amministativi (capo II),danneggiamento (capo 30) e lesioni personali (capo 36),eliminandosi la relative pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

II)di Guglielmo Guglielmi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo IO),falso in certificati am-

ministativi (capo II°),danneggiamento (capi 30,62, 65,70 e 94),lesioni personali (capo 36),usurpazione di titoli (capo I02) e tentata violenza privata (capo III),eliminadosi le relative pene di I mese e I0 giorni di reclusione e 40.000 lire di multa;

I2)di Maria Antonietta Iucci in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo I0),falso in certificati amministattivi (capo II),danneggiamento (capo 30) e lesioni personali (capo 36),eliminandosi le relative pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

I3)di Paolo Lapponi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo I0),falso in certificati amministativi (capo I1) e lesioni personali (capo 36), eliminandosi le relative pene di 25 giorni di reclusione e I9.000 lire di multa;

I4)di Agostino Lo Bruno in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo I0),falso in certificati amministrativi (capo II) e danneggiamento(capo 52 e 57),eliminandosi la relativa pena di 20 giorni di reclusione;

I5)di Carlo Torrisi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli (capo I0),falso in certificati amministrativi (capo II),danneggiamento (capo 30) e lesioni personali (capo 36),eliminandosi le relati-

ve pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

I6)di Francesco Giordano in ordine ai reati di danneggiamento (capi 83,86,9I e 94),usurpazione di ti-

(capo I02) e tentata violenza privata (capo III), eliminandosi le relative pene di 25 giorni di reclusione e I9.000 lire di multa;

I7)di Mario Marano in ordine ai reati di danneggiamento (capi 83,86,9I e 94),usurpazione di titoli (capo I02) e tentata violenza privata (capo III),eliminando le relative pene di 25 giorni di reclusione e I9.000 lire di multa.

Del pari fondato é il decimo motivo.

Il giudice d'appello,infatti,non ha minimamente motivato in ordine alla censura relativa al diniego della sospensione condizionale della pena,essendosi limitato,per lo Squadrani,a rigettare la relativa richiesta in considerazione della pendenza di altri procedimenti penali e,per la Graziani,a rinviare alla decisione adottata riguardo al predetto imputato.

Ciò,malgrado avesse riconosciuto che i due imputati avessero pienamente confessato la loro responsabilità e si fossero anche ravveduti,concedendo loro,per questo,l'attenuante prevista dall'art.3,commi 1° e 2°, L.29/5/82,n°304,in virtù della quale il limite di pe-

615

na,agli effetti del beneficio in qu&stione,é esteso a 3 ~~mesi~~ anni e 6 mesi di detenzione.

A parte qu&sta contraddizione,comunqua,il vizio di motivazione é evidente,essendo il beneficio in ~~que-~~ quella ~~stione~~ condizionato dal giudizio sul comportamento futuro dell'imputato,da formulare sulla base dei criteri previsti dall'art.I33 c.p.,e non da ragioni diverse,quali la pendenza di altri procedimenti,indipendentemente da una loro influenza sul menzionato giudizio,che nella specie,come si é visto,manca del tutto.

La sentenza impugnata va,pertanto,annullata sul punto.

Anche il tredicesimo motivo é fondato.

Alla correzione ~~dell'errore materiale~~ degli errori materiali,infatti,non può procedere direttamente la Cassazione,non trovando applicazione l'art.I49,comma 5°,c.p.p.nel giudizio di legittimità.

Già la stessa natura dell'intervento,la correzione di errori materiali commessi dai giudici di merito, quando non riguardi l'aspetto strettamente giuridico del provvedimento impugnato,é al di fuori dei poteri istituzionali del Supremo Collegio,attesa soprattutto la necessità della previa citazione ed audizione della parte interssata (il che,tra l'altro,nella fattispecie non é avvenuto).Ma,oltre a ciò,vi é una pre-

cisa ragione di ordine sistematico ad escludere la possibilità di un intervento da parte della Suprema Corte riguardo ai provvedimenti di altri giudici, ferma restando la piena legittimità di esso riguardo ai propri provvedimenti, la previsione, cioé, di una speciale disciplina per la rettificazione da parte della Corte di Cassazione di errori contenuti nella sentenza impugnata. Si tratta dell'art. 538, commi I° e 2°, c.p.p., che, in parallelo con la disciplina generale contenuta nell'art. 149 c.p.p., prevede la rettificazione degli errori di diritto contenuti nella motivazione e delle erronee indicazioni di testi di legge, non influenti sul dispositivo, oppure della specie o della quantità della pena erroneamente denominata o computata. Tale norma, come disposizione speciale, deroga e prevale su quella generale contenuta nell'art. 149 c.p.p. per un elementare, antichissimo principio di ermeneutica giuridica (lex specialis derogat legi generali). E che di disciplina speciale si tratti, e non di una regola particolare del procedimento di cassazione, lo sta a dimostrare il fatto che, se entro quest'ultimo schema può inquadrarsi la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo in questione, altrettanto non si può certo dire riguardo a quella contenuta nel secondo comma, la quale pre-

vede due casi classici di errore materiale: la erronea indicazione del tipo di pena irrogata e l'errore di computo della stessa. Il che sta chiaramente a dire che sulla sentenza impugnata alla Corte di Cassazione è consentito solo quasto tipo di ~~errori~~ correzione di errori materiali commessi dal giudice di merito, senza procedere al suo annullamento, insieme alla più consona attività di rettificazione degli errori di diritto nella motivazione e delle erronee indicazioni di testi di legge. Alla correzione degli altri errori materiali pertanto provvederà il giudice di merito in sede di rinvio (Cass., Sez. I, 30/9/82, Barbirotti; Cass., Sez. I, 19/7/79, Fontanarossa; Cass., Sez. I, 28/9/79, Polimeni).

La sentenza impugnata deve, in conseguenza, essere annullata sul punto.

L'ultima censura avanzata con il quindicesimo motivo é infondata.

Al Falessi infatti non può essere concessi né il condono di cui al D.P.R. 4/8/78, n° 413, ostandovi la disposizione contenuta nell'art. 7, com. 3°, posto che il reato più grave ed una parte degli altri reati unificati ex art. 81 c.p. sono escusi oggettivamente da detto beneficio, né quello di cui al D.P.R. 18/12/81, n° 744, per la stessa ragione (art. 8, com. 2°) e per il fatto che

i reati stessi sono stati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Anche l'ultima censura avanzata con il diciassettesimo motivo é infondata.

Se é pur vero, infatti, che la sintonizzazione via radio con le sale operative delle forze dell'ordine non costituisce il reato previsto dall'art. 623 bis in relazione all'art. 617 bis C.p. (Cass., Sez. 2, 3/7/78, Stoppini), contestato alla ricorrente, la relativa denuncia in cassazione, tuttavia, non può trovare accoglimento, essendosi in primo grado novata la imputazione nel reato previsto dall'art. 195, com. 1°, n° 2, D.P.R. 29/3/73, n° 156, con palese violazione dell'art. 477 c.p.p., senza che l'attuale ricorrente se ne sia poi doluta in appello.

La prima censura fatta valere con il diciottesimo motivo é infondata, essendo stato ritenuto a carico dello attuale ricorrente il contestato delitto di tentativo di sequestro a scopo di estorsione, e non di quello a scopo di terrorismo, come da lui sostenuto.

L'ultima censura avanzata con il ventitresimo motivo é del pari infondata.

Lo scopo di profitto qualificante il dolo specifico del delitto di cui all'art. 630 c.p. non deve essere,

infatti,necessariamente personale dell'autore,potendo invece riguardare anche terzi,come é espressamente previsto da detta norma.

Nel resto,il motivo in parola deve ritenersi assorbito nel terzo motivo,stante la soluzione a questo data riguardo ai delitti attribuiti a titolo di concorso morale.

Il ventiquattresimo motivo é infondato.

Con un doloroso e temporaneo strappo all'essenza stessa del diritto penale,almeno nella sua concezione tradizionale,quale ultima frontiera approntata dall'ordinamento giuridico a difesa del minimo etico, in coincidenza con il periodo di più acuta emergenza della risposta dello Stato al criminale attacco alle sue istituzioni da parte delle forze eversive, il Parlamento,nell'esercizio della sua potestà sovrana,ha ritenuto di venire,per così dire,a patti, se non con le formazioni terroristiche,con i suoi componenti,adottando una serie di provvedimenti mirati,fortemente differenziati negli effetti,tendenti tutti al recupero alla società civile dei terroristi o,almeno,alla loro neutralizzazione ed alla conseguente progressiva riduzione,sino alla dissoluzione finale,delle formazioni di appartenenza.

Si tratta della discussa L.29/5/82,n°304,contenente

misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale. Per limitare il discorso ai provvedimenti previsti dagli artt.2 e 3 di detta legge, oggetto immediato del motivo di ricorso in esame, si deve dire che il primo di detti articoli prevede una generosa attenuazione della pena "per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, i quali, tenendo prima della sentenza definitiva di condanna uno dei comportamenti previsti dall'art.I (abbiano, cioé, disciolto o determinato lo scioglimento dell'associazione o della banda di appartenenza oppure abbiano receduto dall'accordo, si siano ritirati dall'associazione o dalla banda, ovvero si siano consegnati senza opporre resistenza o abbandonando le armi ed abbiano fornito in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda oppure, ancora, abbiano impedito comunque che fosse compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda era stata formata) rendano, in qualsiasi fase o grado del giudizio, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a nor-

621

ma del n°2 dell'art.6I c.p.".

Si tratta,come risulta dalla stessa rubrica dell'articolo in questione,dell'attenuante della cosiddetta "dissociazione".

Essa si fonda su una ~~speciale~~ particolare specie di ravvedimento operoso del colpevole e trova una certa qual rispondenza,nella legge ordinaria,nella seconda ipotesi di attenuante di cui al n°6 dell'art.62 c.p.,differenziandosene tuttavia nettamente per la portata e la complessità dei suoi elementi costitutivi.In realtà le due attenuanti hanno in comune solo l'attivarsi del colpevole,dopo la consumazione del reato,in modo efficace a fini di giustizia,che però nell'ipotesi prevista nella seconda parte del n°6 dell'art.62 c.p.deve essere spontaneo,manifestarsi prima del giudizio e riguardare unicamente l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato commesso,laddove nell'ipotesi prevista dallo articolo in questione,a parte che deve essere preceduto dai particolari comportamenti previsti dai due primi commi dell'art.I,deve essere inoltre accompagnato dalla piena confessione di tutti i reati commessi,può avvenire in qualsiasi fase o grado del processo,non é necessario che sia spontaneo e può tendere anche ad impedire la commissione di reati con-

622

nessi a norma dell'art.6I,n°2,c.p..

Malgrado queste anomalie,l'attenuante in questione, tuttavia,trova una qualche possibilità di inquadramento nel sistema penale ordinario.

Quella che invece rappresenta una vera e propria rottura con i principi che sono alla base di esso é l'attenuante prevista dal successivo art.3;che va sotto il nome,risultante anche qui dalla rubrica,di "collaborazione".

Il menzionato articolo concede una riduziona di pena ancora più generosa all'imputato di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dello ordinamento costituzionale,che,"prima della sentenza definitiva di condanna,tiene uno dei comportamenti previsti dall'art.I,primo e secondo comma,rende (anche qui) piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi par la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso".

E concede poi (com;2°) un'ulteriore riduzione di pena quando i menzionati comportamenti di collaborazione siano di "eccezionale rilevanza".

623

A parte i tratti comuni con la precedente attenuante, é da dire che quella in parola é caratterizzata da due comportamenti alternativi. Il primo é costituito dall'aiuto (sembra evidente il riferimento all'art. 225 bis c.p.p.) offerto alla polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive, che quindi possono anche non essere direttamente fornite dal collaboratore, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità, e non quindi semplicemente per l'accertamento dei reati e l'identificazione degli autori.
Il secondo consiste, invece, proprio in questo, ossia nel fornire elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta dei suoi autori.
Il primo si svolge, per così dire, all'esterno del processo, il secondo al suo interno.
Essendo queste la natura e la funzione delle attenuanti in questione, é evidente che il giudice d'appello ne ha fatto corretto uso nei confronti di Pietro Cestié, cui ha riconosciuto solo quella di cui all'art. 8, come nei confronti dei due Bonano, del Brogi, dello Squadrani e della Graziani, cui invece ha riconosciuto quella di cui all'art. 3, in base ad una diversa valutazione del loro particolare ravvedimento operoso,

624

che, per essere logicamente corretta, sfugge al controllo di mera legittimità riservato alla Suprema Corte.
Quanto al Marano, è da dire che la prima ipotesi prevista dall'art.4 D.L. 15.12.79,n.625,convertito nella legge 6.2.80,n.15,consistente nell'adoperarsi da parte del dissociato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,riguarda la condotta sostanziale,e non quella meramente processuale,come è dimostrato dal successivo art.5,ora sostituito dall'omologo articolo della L.29.5.82,n.304.
Ad entrambi i ricorrenti,poi,va detto che la asserita discriminazione legale a danno delle persone meno informate,e quindi meno compromesse, o che non hanno la fortuna di parlare per prime è un mero accidente,una conseguenza di fatto puramente eventuale della legge, anche se prevista o, almeno, prevedibile.
Lo Stato,infatti,non poteva lasciar sopprimere quasi impunemente i suoi figli migliori dalle bande eversive, accontentandosi di una loro postuma, sospetta contrizione. Poteva, tutt'al più, come ha fatto, risparmiarne qualche elemento, anche tra i più compromessi, a condizione di tirarsi dietro e far cadere nella rete, se non l'intera banda, almeno una parte di essa. Diritto penale degli interessi, quindi, e non dei valori.

625

Anche il venticinquesimo motivo va rigettato, mancando la prova che la sentenza della Corte d'Assise di Napoli sia passata in giudicato.

Il ventiseesimo motivo è invece fondato, avendo il giudice d'appello applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata alla imputata Aurigemma senza compiere alcun accertamento sulla sua pericolosità sociale.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto.

La restante parte dei motivi (19,21,22 e 27 e parte residua di 12,15 e 17)è infondata,censurando la sentenza impugnata su punti, in ordine ai quali il giudice d'appello ha adeguatamente interloquito con argomentazioni in fatto, che, per essere corrette sotto l'aspetto logico, sfuggono al controllo di mera legittimità riservato alla Suprema Corte, specialmente quando, come appunto nella fattispecie, le critiche, sotto le apparenze formali di denunce di legittimità, introducono delle vere e proprie censure di merito e tendono in pratica a conseguire un riesame del fatto, al fine di una sua più favorevole ricostruzione, alternativa a quella operata dal giudice di merito, impossibile, non solo direttamente in Cassazione, ma neppure suo tramite.

I due Bonano, la Busetto, il Torrisi ed il Panzieri

626

sono tenuti al pagamento,in solido,delle spese processuali e della somma di 200.000 lire ciascuno alla Cassa delle ammende.

P Q M

La Corte,visti gli artt.537,539,nº1,543,nº2,549 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi di Gian Pietro Paolo Bonano,Pietro Bonano,Maria Cristina Busetto e Carlo Torrisi e rigetta quello di Fabrizio Panzieri e condanna i ~~quattro~~ cinque ricorrenti al pagamento,in solido, delle spese processuali e della somma di 200.000 lire ciascuno alla Cassa delle ammende;

annulla la sentenza impugnata nel capo concernente l'imputato Raffaele Reggio,dichiarando nullo nei suoi confronti il giudizio d'appello ed assorbiti i suoi motivi di ricorso;

annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Andrea Leoni,in accoglimento del suo primo motivo di ricorso e dichiarando assorbiti gli altri;

annulla con rinvio la sentenza impugnata:

1)nei confronti di Ina Maria Pecchia,nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei delitti a lei attribuiti a tale titolo,il ritenuto tentato omicidio di Vittorio Morgera,il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee,nonché la misura della pena;

2)nei confronti di Rosanna Aurigemma,nei punti con-

cernenti il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, la misura della pena e l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;

3) nei confronti di Carlo Brogi, nel punto concernente il tentato omicidio di Vittorio Morgera;

4) nei confronti di Lanfranco Vaminiti, nei punti concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;

5) nei confronti di Antonio Campisi, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui ascrtii a tale titolo, il diniego delle circostanze attenuanti genriche, la misura della pena, il ritenuto tentato omicidio di Vittorio Morgera;

6) nei confronti di Alma Chiara ed Anna Rita D'Angelo, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reato ad esse ascitti a tale titolo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;

7) nei cinfronti di Guglielmo Dugkielmi, nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

8) nei confronti di Palo Lapponi, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui ascritti a tale titolo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

9)nei confronti di Roberto Martelli,nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

I0)nei confronti di Pietro Cestié nel punto relativo al giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenea;

II)nei confronti di Maurizio Falessi,nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui ascritti a tale titolo,il tentato omicidio di Vittorio Morgera,il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;

I2)nei confronti di Maria Antonietta Iucci,nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lei ascritti a tale titolo,il diniego delle attcostanze attenuanti generiche e la misura della pena;

I3)nei confronti di Agostino Lo Bruno,nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui ascritti a tale titolo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

I4)nei confronti di Raffaele Paura,nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti gegeriche;

I5)nei confronti di Francesco Giordano,nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

629

I6)nei confronti di Mario Marano,nel punto concernente il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee;

I7) nei confronti di Livia Maria ~~Seiller~~ Schelle r,nei punti riguardanti il dinego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;

I8)nei confronti di Paola Frazioani e Marcello Scquadrani,nel punto concernente il diniego della sospensione condizionale della pena;

I9)nei confronti di Franco Manni,nei punti concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata:

I)nei confronti di Gian Pietro Paolo Bonano,Ina Maria Pecchia,Antonio Campisi,Maurizio Falessi,Maria Antonietta Iucci e Carlo Torrisi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli,falso in certificati amministrativi,danneggiamento e lesioni Personali,eliminando nei riguardi di ciascuno le relative pene di I mese di reclusione e 20.000 lire di multa;

2)nei confronti di Carlo Brogi,Pietro Bonano,Pietro Cesié,Agostino Lo Bruno,Lanfranco Camiiiti ed Alma Chiara D'Angelo in ordine ai reati di uso abusivo di sigillo,falso in certificati amministrativi e nei confronti degli ultimi cinque anche in ordine al reato

- 630

di ciscuno
di danneggiamento, eliminando nei riguardi dei primi quattro la relativa pena di di 20 giorni di reclusione e nei riguardi di ciscuno degli altri due le relative pene di 20 giorni di reclusione e I8.000 lire di multa;

3) nei confronti di Anna Rita D'Angelo e Paolo Lapponi in ordine al reato di uso abusivo di sigillo, falso in certificati amministrativi e lesioni personali, e liminando nei confronti di ciascuno le relative pene di 25 giorni di reclusione e I9.000 lire di multa;

4) nei confronti di Francesco Giordano e Mario Marano in ordine ai reati di danneggiamento, usurpazione di titoli e tentata violenza privata, eliminando nei riguardi di ciascuno le relative pene di d 25 giorni di reclusione e I9.000 lire di multa;

5) nei confronti di Guglielmo Guglielmi in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli, falso in certifocati amministativi, danneggiamento, lesioni personali, usurpazione di titoli e tentata violenza privata, eliminando la relative pene di I mese e I0 giorni di reclusione e 40.000 lire di multa,

perché tutti i predetti reati sono estinti, in virtù dell'amnistia di cui al D.P.R. 4/8/78, n°4I3;

rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti;

631

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 17.4.1985

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Aldo VESSIA - Presidente -

1. Dott. Adriano de FILIPPIS - Consigliere -

2. » Paolo SCOPELLITI »

3. » Luigi CATALO »

» Edeo DE VINCENTIIS »

SENTENZA N. 1127

REGISTRO GENERALE N. 30924/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Ruga Vincenzo;

2) Cimino Luigi;

avverso ordinanza 2.10.1984 del Tribunale di Locri;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo De Vincentiis

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di

Stamperia Reale di Roma

632

Cassazione rigetti il ricorso e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali —

— Osserva —

Con ordinanze in data 2.10.1984, il Tribunale di Lecce rigettava le istanze - depositate il 24.9.1984 - di scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare di Ruggi Vincenzo e Cimino Luigi, detenuti in attesa del giudizio di primo grado, rispettivamente dal 22.11.82 e dal 22.4.1983, quali imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. —

Contro le ordinanze proponeva ricorso per cassazione il difensore dei due imputati, deducendo contestualmente la nullità del provvedimento per violazione degli art. 255 e 272 c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p. —

I ricorsi sono infondati —

Per individuare quali siano i termini della ~~della~~ durata massima della custodia cautelare, alla data del 2.10.1984, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (nei motivi si fa riferimento ad aggravanti, che, però, non risultano indicate e che, peraltro, nella specie, sarebbero ininfluenti), nella fase processuale degli atti preliminari al giudizio di primo

grado, ovvero termini della nuova disciplina contenuta nella Legge n. 398 del 1984, integrata dalla legge n 7 del 1985.

Secondo l'art. 30 della predetta Legge e l'art 1 del decreto, per gli imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ove alla data di entrata in vigore della legge n. 398 del 1984 (16.8.1984) si trovino in stato di custodia cautelare, le disposizioni riguardanti la durata di tale custodia (art. 3 della Legge 398/84) si applicano dal 1 dicembre 1985. Fino al 30.11.1985 continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Nella specie, ad entrambi i ricorrenti, già detenuti nella predetta data del 16.8.1984, si applicano tuttora i precedenti termini della custodia preventiva. Per il delitto e la fase processuale indicati, tale termine era al momento della decisione del Tribunale di Locri, ed è tuttora, di tre anni, e scadrà - se perdurerà la stessa fase processuale -, per il Rufa, il 22.11.1985, mentre per il Cimino, allo scadere del termine fissato dalla Legge n. 7 del 1985 (30.11.1985) dovranno essere applicati i nuovi termini di durata della custodia cautelare fissati dall'art. 3 della legge 398/84.

634

In conclusione, secondo la disciplina legislativa transitoria vigente contenuta nella legge n. 7 del 1985 –, tenuto conto del reato contestato e della fase processuale di riferimento, il termine massimo di custodia cautelare riguardante i ricorrenti non è decorso alla data delle impugnate ordinanze.

I ricorsi, dunque, debbono essere rigettati e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

visti gli artt. 531, 549 c. p. p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.

Roma 17 4. 85

Il Cons. est. Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -4 GIU 1985

IL CANCELLIERE

M

635

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 17.4.85

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Aldo VESSIA - Presidente -

N. 1128

1. Dott. Adriano de FILIPPIS - Consigliere -

2. » Paolo SCOPELLITI »

REGISTRO GENERALE

3. » Luigi CATAMO »

N. 31244/84

» Edeo DE VINCENTIIS »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Ruga Benito Antonio;

2) Leotta Peppino;

avverso ordinanza 8.10.1984 del Tribunale di Lecce;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo De Vincentiis

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede Che la Corte di

Stamperia Reale di Roma

Cassazione rigetti i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

— Osserva —

Con istanze del 25 settembre e 2 ottobre 19.. il difensore di Ruga Benito Antonio e di Serra Peppino - imputati di associazione di tipo mafioso, art. 416 bis c.p. - chiedeva, per il primo, la scarcerazione per assoluta mancanza di indizi, e per entrambi (in via subordinata, per il primo), la sostituzione della custodia cautelare con l'arresto nell'abitazione.

Il Tribunale di Locri, con ordinanze in data 8.10.1984, respingeva le istanze, contro le quali ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo contestualmente:

1) violazione degli artt. 269 e 272 bis, 1° e 2° comma c.p.p., in relazione alla negata scarcerazione del Ruga;

2) difetto di motivazione e violazione degli artt. 254, 2° comma, 254 bis, 3° comma e 254 ter c.p.p., in ordine al rigetto delle istanze riguardanti gli arresti domiciliari.

I motivi di ricorso sono infondati.

Secondo gli artt. 269 e 270 c.p.p., la scarcerazione dell'imputato per mancanza di sufficienti

637

indizi è ordinata, anche d'ufficio, "durante l'istruzione" e dopo l'interrogatorio dell'imputato stesso.
E' jus receptum, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, che può farsi risalire alla sentenza delle S.U. 15.1.1949 (ric. Stefanini, in Foro it., 1949, II, 111; v. da ultimo, Sez. I, 21.4.1983, Sommacampagna, Sez. I, 5.4.83, Staffler), che detta scarcerazione è ammessa soltanto durante la fase istruttoria, quando l'apprezzamento circa la sufficienza degli indizi è ancora assoggettato all'indagine istruttoria.
Con il rinvio a giudizio, però, tale apprezzamento è demandato ai giudici chiamati a decidere in questa successiva fase processuale; senza possibilità di anticipare alcun giudizio, anche se diretto, soltanto al fine di confermare o meno la legittimità del provvedimento relativo alla coercizione personale dell'imputato.
E poiché, nella specie, risulta che nei confronti del Ruga è già stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio, consegue che la valutazione della sufficienza degli indizi è ormai riservata al giudizio di merito in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato.
Né contrasta tale conclusione e richiamo fatto dal ricorrente alle disposizioni contenute nell'art. 272 bis c.p.p. (citato, peraltro, anche nell'ordinanza im-

fugnata), perché tale norma non riguarda soltanto la scarcerazione per mancanza di indizi, ma ogni altra scarcerazione disposta per ragioni diverse (ad es., per decorso termine custodia cautelare o concessione libertà provvisoria), rispetto alle quali è possibile l'adozione dei provvedimenti nella fase successiva a quella istruttoria.

In ordine alla seconda istanza riguardante entrambi i ricorrenti, va premesso che, secondo la nuova normativa, introdotta con la legge n. 398 del 1984, il giudice può disporre che l'imputato di reato a cattura obbligatoria, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, quando risulti evidente che non ricorrono le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 c.p.p.

Per concedere il beneficio in parola, dunque, non solo non deve ravvisarsi nemmeno una di dette ragioni ostative, ma - secondo la nuova e più liberale formulazione - la valutazione del giudice deve essere sorretta da un giudizio di certezza (in mancanza del quale (in caso, cioè, di dubbio, incertezza o perplessità circa l'inesistenza delle dette ragioni) il beneficio deve essere negato).

Nel caso di specie non può, evidentemente, af-

fermarsi che la insussistenza di tali ragioni
ostative risulti evidente, trattandosi di detenu
ti imputati di associazione per delinquere di
stampo mafioso —

I giudici di merito, tuttavia, hanno anche in
dicato le ragioni, a loro giudizio ostative, in
dividuandole — attraverso un ragionamento logi
camente ineccepibile e non censurabile in sede
di legittimità — nel pericolo di fuga e di
inquinamento delle prove e nella pericolosità
degli imputati, tenuto conto della particola
re intimidazione che suscita l'associazione
criminosa alla quale gli imputati stessi ap
partengono o sono accusati di appartenere —

I ricorsi, dunque, debbono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento, in solido, delle spese del procedimento —

P. Q. M.

Visti gli artt. 531, 545 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento —

Roma 17. 4. 85

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 12 GIU 1985
IL CANCELLIERE

Il CANCELLIERE

640

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 17.4.85

SEZIONE 1 PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Aldo VESSIA - Presidente -

N. 1129

1. Dott. Adriano de FILIPPIS - Consigliere -

Paolo SCOPELLITI »

REGISTRO GENERALE

3. » Luigi CATAMO »

N. 31245/84

4. » Edeo DE VINCENTIIS »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ruga Rocco

avverso ordinanza 8.10.1984 del Tribunale di Locri;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo De Vincentiis;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di Cas

Stamperia Reale di Roma

zazione rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

— Osserva —

Con ordinanza in data 2.10.1984 il difensore di Ruga Rocco, imputato di associazione di stampo mafioso, detenuto dal 20.10.1982, chiedeva la libertà provvisoria, facendo presente di avere già sofferto, per una imputazione della quale era stato assolto, carcerazione preventiva dal 29.12.1979 all'11.4.1981. Orbene, applicando le disposizioni contenute negli articoli 271, 4° comma e 277 bis c.p.p., secondo le modifiche introdotte con la legge n. 398 del 1984, poteva essere concessa la libertà provvisoria, poiché, in relazione al procedimento in corso, al Ruga poteva essere inflitta una pena che non avrebbe superato, per durata, la custodia cautelare già da lui complessivamente sofferta.

In via subordinata, chiedeva la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.

Con ordinanza 8.10.1984 il Tribunale di Locri rigettava le istanze.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, il quale contestualmente deduce di fatto di motivazione in ordine al rigetto del

le istanze, per mancata applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 271, 4° comma e 277 bis c.p.p., quanto alla libertà provvisoria, e nell'art. 254, 2° comma c.p.p., per gli arresti domiciliari.

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Per la negata libertà, sotto nessuno dei due profili prospettati può essere ravvisata una violazione di legge.

Invero, anzitutto, è il richiamo all'istituto di diritto penale sostanziale disciplinato dagli articoli 137 c.p. e 271, 4° comma c.p.p., considerando che la custodia cautelare già sofferta può essere detratta solo tanto da una "pena" già "inflitta", e non tenendo conto - come fa il ricorrente - di altro precedente periodo di custodia cautelare sofferta per altro reato.

Né può farsi ricorso alla nuova disciplina dell'art. 277 bis c.p.p., rilevato che per il reato imputato al Ruga minore divieto assoluto di concessione della libertà provvisoria stabilito dall'art. 277, 2° comma lett. b) c.p.p., e che nella specie, non sono state prospettate situazioni particolari di deroga al detto divieto, secondo l'espressa previsione normativa del successivo 4° comma dello stesso art. 277.

Per gli arresti domiciliari, la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1984 stabilisce che, per l'imputato di reato a cattura obbligatoria, il giudice può concedere tale misura cautelare sostitutiva della custodia in carcere purché non ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 c.p.p.; con una valutazione che deve essere sorretta da uno giudizio di evidenza; in mancanza dei quali (in caso, cioè, di dubbio, incertezza o perplessità circa l'insussistenza delle dette ragioni), il beneficio deve essere negato.

Nel caso di specie non si può certamente affermare che la insussistenza delle dette ragioni ostative risulti evidente, trattandosi di detenuto imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

I giudici di merito, tuttavia, hanno anche indicato le ragioni, a loro giudizio ostative, indicandole - con ragionamento logicamente ineccepibile e non censurabile in questa sede di legittimità - nel pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, e nella pericolosità dell'imputato, tenuto conto della particolare gravità dell'azione delittuosa (associazione criminosa alla quale l'imputato stesso è accusato di appartenere).

Il ricorso, dunque, deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

644

P. Q. M.

visti gli artt. 531, 545 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 17 [illegible]

Il Cons. est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -4 GIU 1985

IL CANCELLIERE

645

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 13-4-85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 1157

Dott.	Marco DI MARCO	Presidente	
1. Dott.	Giulio FRANCO	Consigliere	
2. »	Giorgio BUOGO	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Luigi CATAMO	»	N. 28801/84
4. »	Pasquale LA CAVA	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Le Vincenti Roberto nato in Ventimiglia il 10/4/43

avverso la ordinanza del Tribunale di Imperia in data 15-9-84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. P. Buogo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede rigettarsi il

A. Spinosi - Roma

646

ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

- visto l'appello proposto dal difensore di fiducia di De Vincenti Roberto avverso l'ordinanza 9-8-84 con la quale il G.I. del Tribunale di Sanremo ha respinto l'istanza volta a conseguire la libertà provvisoria od, in subordine, gli arresti domiciliari;

- vista l'ordinanza in data 15-9-84 con la quale il Tribunale di Imperia ha respinto l'impugnativa;

- visto il ricorso per cassazione avanzato dall'imputato ed il conseguente motivo di gravame del difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale;

- osserva preliminarmente che, diversamente da quanto ritiene il P.G. ricorrente, il De Vincenti non fa parte di quel gruppo di imputati cui è stato contestato il delitto di cui all'art 416 bis C.P., bensì di altro gruppo cui è stato fatto carico del delitto previsto dall'art 416 C.P., oltre a tentate truffe aggravate ed all'abusiva costituzione di disponibilità valutarie all'Estero, nonché il mandato di cattura era per lui facoltativo e non obbligatorio, con la conseguenza che il titolo del reato non è di per sè ostativo alla concessione della libertà provvisoria;

- ciononostante, va egualmente disattesa l'impugnativa posto che l'ordinanza del Tribunale è congruamente

647

motivata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 8 L. 28-7-84 n° 398 e concreta una valutazione di fatto che, essendo immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità, proprio di questa Corte;

- invero, sia ai fini della libertà provvisoria che della concessione degli arresti domiciliari, i giudici del merito hanno evidenziato il pericolo di inquinamento delle prove proprio con riferimento alle articolazioni della societas sceleris, alla personalità dello imputato il quale non aveva esitato a coinvolgere nella vicenda familiari e collaboratori, nonché un sottufficiale dei Carabinieri ed a tutti quegli altri particolari che facevano ritenere probabile la ulteriore perpetrazione di reati, se libero;

- rilevato che gli stessi giudici hanno altresì ritenuto la sussistenza di concrete possibilità di fuga all'estero sia per i legami del pe Vincenti che per le disponibilità valutarie oltre confine;

- ritenuto che i varii criteri ostativi alla concessione della libertà provvisoria e degli arresti domiciliari possono essere apprezzati alternativamente sicché basta la presenza di uno solo di essi per legittimare il rifiuto alla concessione delle invocate misure;

648

constatata, nel caso in esame, la completezza d'indagine e di esposizione formulata dai giudici del merito in ordine ai diversi requisiti suddetti ond'è che il giudizio negativo appare basato non soltanto sulla mera e formale contestazione del tipo di reato bensì sulla concreta attività svolta dal Je Vincenti, anche quale cassiere del fondo costituito per la successiva attività;

rilevato che l'iter logico seguito dai giudici del merito, sulla base di emergenze (che potranno essere diversamente valutate ma che, allo stato, non possono essere ritenute come "travisate", posto che tale concetto implica una difformità del vero, emergente ictu oculi) acquisite probatoriamente, non soffre né di salti né di omissioni né di censure sicché non può questa Corte sostituirsi alla valutazione di merito;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19 aprile 1985

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Mario Di Mauro

[signature]

IL CANCELLIERE

(Se [illegible])

[signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

6 MAG 1985

IL CANCELLIERE

649

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco	DI MARCO	Presidente
Dott.	Giulio	FRANCO	Consigliere
2. »	Giorgio	BUOGO	»
3. »	Luigi	CATAMO	»
4. »	Pasquale	LA CAVA	»

ha pronunciato la seguente ORDINANZA ~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da

De Vincenzi Roberto nato in Venezuela il 10/11/53

avverso la ordinanza del Tribunale di Imperia in data 26-9-84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Buogo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi

Udienza in Camera di Consiglio in

data 19-4-85

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

N. 1159

REGISTRO GENERALE

N. 23431/84

650

inammissibile il ricorso e condannarsi il ricorrente alle spese;

- vista l'ordinanza 9-8-84 con la quale il G.I. del Tribunale di Sanremo ha respinto l'istanza volta ad ottenere la libertà provvisoria od, in subordine, gli arresti domiciliari nell'interesse di Pe Vincenti Roberto, detenuto perché colpito da ordine di cattura per i delitti di cui:
- art. 415 C.P. (e non 416 bis C.P., contestato invece ad altro gruppo di imputati)
- artt. 81 cpv., 110, 112 n. 01, 56, 640 e 61 n. 7 C.P.
- artt. 110 C.P. ed 1 D.L. 4-3-76 n. 31
- visto l'appello proposto personalmente dallo imputato avverso la suddetta ordinanza;
- vista la ordinanza in data 26-9-84 con la quale il Tribunale di Imperia, richiamando anche quella espressa nell'analoga ordinanza emessa il 15-9-84 dallo stesso Tribunale su gravame del difensore, ha rigettato le richieste;
- vista la dichiarazione di ricorso effettuata dal Pe Vincenti ed il motivo addotto a sostegno dal difensore di fiducia;
- rilevato che le censure ivi figuranti non appaiono correlate alle argomentazioni sviluppate dal Tribunale onde pervenire alla soluzione adottata, e sono

651

quindi carenti di quella specificità che è imposta dall'art 201 CPP per ogni impugnazione;
- rilevato che, da una parte si invocano errori di diritto su presunta obbligatorietà della cattura, laddove ciò non figura in alcuno dei provvedimenti impugnati, dall'altra si invocano sentimenti di umana pietà e si denuncia una presunta volontà repressiva che, comunque, implicano valutazioni di merito non esperibili da questa Corte di legittimità ma solo dal giudice del fatto, nel quadro degli elementi indicati dall'art 8 L 28/7/84 n° 398 come ostativi alla concessione dei benefici invocati;
- Constatato inoltre che la doglianza sul ravvisato pericolo di fuga e di inquinamento delle prove appare indicata in modo del tutto generico ed apodittico laddove il Tribunale, sia pure per relationem all'analoga ordinanza emessa pochi giorni prima sullo stesso argomento, ha sufficientemente assolto l'obbligo della motivazione;
- tenuto conto che anche l'analogo ricorso, proposto dal difensore avverso l'ordinanza 15-9-84 dello stesso Tribunale, trova esito negativo con coevo provvedimento di questa Sezione;

P. QM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

652

l'onorevole al pagamento delle spese processuali.-

Roma 14 aprile 1985

Il Presidente

Mario di Mauro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 6 MAG 1985

IL CANCELLIERE

AHI C. Ass. Aff. Palermo 23.7.85
653

10307

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALDO VESSIA Presidente

1. Dott. GIORGIO CASOLI Consigliere

2. » GIORGIO BUOGO »

3. » VINCENZO VALENTE »

4. » PASQUALE LA CAVA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CORRADI GIUSEPPE nb il 11.4.963

LO NARDO ROBERTO " 27.8.963

CORRADI NUNZIA " 20.11.952

CAVARETTA GIUSEPPA " 16.XI.945

avverso la sentenza della C. di Ass. di App. di Palermo del 6.7.1984

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Udienza pubblica del 7.6.985

SENTENZA N. 1160

REGISTRO GENERALE N. 29260/84

654

dott. Valente

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale **dott. Amoroso**

che ha concluso per ~~ex~~ **come da dispositivo**

Udit i difensor **i avv.ti Luca Celantonio - Carmelo Cordaro e Giuseppe Seminara**

- Svolgimento del processo -

La Corte di Assise di Appello di Paler
mo, con sentenza in data 6 luglio 1984, conferman
do la decisione della locale Corte di Assise del

13 ottobre 1983, appellata dagli imputati, dichiarava:

Corradi Giuseppe, Lo Nardo Roberto, Corradi Nunzia e Cavaletta Giuseppa responsabili di associazione per delinquere;

Lo Nardo e Cavaletta di concorso nello omicidio volontario di Fratarcangeli Giovanni e nel tentativo di omicidio di Castiglione Girolamo, ritenendo, per la seconda, il concorso anomalo di cui all'art. 116 C.P.; nonchè di concorso in tentata rapina aggravata ai danni dei componenti di una troupe televisiva e di alunni e professori dell'istituto "Einaudi" di Palermo;

Lo Nardo, Cavaletta e Corradi Nunzia: di concorso in rapine pluriaggravate in danno di Infantino Antonino e Nunzio Antonino;

Corradi Giuseppe, Cavaletta e Corradi Nunzia: di concorso in rapina pluriaggravata ai danni di Mancuso Calogera;

Nardo e Cavaletta: di concorso in rapine pluriaggravate ai danni di Lino Margherita, Girgenti Gaetano, Cartoccio Olga e Studer Ricordo;

Corradi Nunzia e Cavaletta; di concorso in rapina pluriaggravata ai danni di un distributore di benzina; di detenzione e porto continua

656

to di una pistola cal. 38;

la sola Corradi Nunzia, infine, di ricettazione di un'autoradio e di concorso in furti pluriaggravati.

Quella Corte, quindi, dichiarava i reati, a ciascuno ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e condannava il Lo Nardo alla pena di anni ventitrè di reclusione;

la Cavalletta a quella di anni quindici di reclusione;

Corradi Nunzia a quella di anni sei di reclusione e L. 2.000.000 di multa;

Corradi Giuseppe alla pena di anni cinque di reclusione e lire 2.000.000 di multa, per tutti con le conseguenziali di legge.

I fatti che hanno dato origine alle imputazioni possono così sinteticamente ricostruirsi:

Il mattino del 14 gennaio 1982, due giovani viaggianti a bordo di uno scooter "Vespa 50" si avvicinavano ad una "troupe" della televisione nazionale che, con alunni ed insegnanti della scuola "L. Einaudi", stava eseguendo un servizio giornalistico nel Foro Italico di Palermo e tentavano di rapinare le persone presenti con la minac-

cia di una pistola impugnata da uno dei due, il quale, per maggiormente intimorire le vittime, sparava alcuni colpi in aria.

Interveniva un tecnico della televisione, Giovanni Fratarcangeli, che si avvicinava ai due brandendo un attrezzo metallico, ma, a seguito di tale intervento, il rapinatore disarmato incitava l'altro a sparare e quegli esplodeva tre colpi di pistola, dei quali uno attingeva in pieno il Fratarcangeli e gli altri attingevano un ragazzo, Castiglione Girolamo, che, per caso, si trovava sul posto.

Il Fratarcangeli, a cagione delle lesioni riportate, decedeva il giorno successivo, mentre il Castiglione era giudicato guaribile in 10 giorni (guarirà dopo 40 giorni).

Nel corso delle prime indagini, attraverso ricognizioni fotografiche eseguite ad opera della Polizia, i giovani malfattori erano identificati per i nominati Mendolia Giuseppe -minore imputabile- e Lo Nardo Roberto; solo il primo però, era rintracciato ed arrestato.

Lo stesso ammetteva pienamente di aver partecipato al tentativo di rapina in concorso con il Lo Nardo, affermava che era stato questi a spa-

658

rare ed a ferire il tecnico ed il ragazzo ed aggiungeva che, fuggiti dal Foro Italico, egli ed il Lo Nardo si erano recati in casa di tale "Pinella", alla quale avevano restituita la pistola, che costei, come aveva fatto tante altre volte, aveva loro prestato per commettere la rapina.

Spontaneamente, quindi, confessava che, negli ultimi tempi, facendo uso di tale arma, aveva commesso numerose rapine ed indicava i suoi complici nelle persone del Lo Nardo, di Corradi Giuseppe, di Corradi Nunzia e della stessa "Pinella" -identificata a seguito delle sue indicazioni per Cavaletta Giuseppa-, ben specificando quale e quali degli stessi lo avevano accompagnato, di volta, in volta, nella commissione delle singole azioni delittuose; soggiungeva poi, che alla "Pinella", per il prestito dell'arma, era consegnato un terzo del provento delle rapine.

Nel corso di una perquisizione operata nell'abitazione della Corradi Nunzia, era rinvenuto un'autoradio rapinata dal Mendolia a Cartoccio Vincenzo il 13 gennaio 1982 e che -secondo le affermazioni dello stesso Mendolia- egli aveva ceduto alla ragazza per sole ventimila lire; inoltre, in un spiazzo erboso sottostante la finestra

d

della cucina dell'abitazione, era rinvenuta una rivoltella, che il Mendolia riconosceva come l'arma usata per commettere tutte le rapine ed anche i fatti di sangue del 14 gennaio. Il ritrovamento della rivoltella avveniva perchè, al momento dell'irruzione nell'abitazione della Corradi, gli agenti procedenti si avvedevano che il dilei fratello, Giuseppe, si era frettolosamente avvicinato alla finestra della cucina ed aveva agito come se si fosse voluto disfare di una qualche cosa.

Procedutosi a carico dei prevenuti, il Mendolia sia al P.M. che al G.I. confermava appieno tutte le dichiarazioni rese, precisando le modalità delle singole rapine alle quali aveva partecipato ed il ruolo che, in esse, avevano svolto i complici; gli altri imputati, invece, si protestavano innocenti.

Nel corso dell'istruttoria formale, erano esaminate ed identificate le numerose parti offese e si procedeva a ricognizioni di persone ed a perizie; in particolare, era stata svolta perizia balistica sulla rivoltella e su un proiettile estratto dal corpo del Fratarcangeli, che era comparato ad altro proiettile sparato per esperimento; il confronto microscopico tra i

proiettili evidenziava generiche analogie di classe, ma non anche punti di identità.

Nel corso del dibattimento di primo grado, il Mendolia, interrogato liberamente -perchè, nel frattempo, la sua posizione era stata stralciata dal procedimento, dovendo egli essere giudicato dal Tribunale per i Minorenni -ritrattava le dichiarazioni confessorie ed accusatorie, assumendo di averle rese su siggerimento dei funzionari di polizia; negava, poi, di avere ammesse le proprie responsabilità dinanzi al P.M. ed al G.I.-

Al dibattimento di secondo grado, il Lo Nardo - nel frattempo arrestato - ammetteva di aver partecipato con il Mendolia alla tentata rapina al Foro Italico, ma negava di avere incitato il suo complice a sparare, assumendo di averlo, invece, invitato a scappare; affermava, quindi, di avere ignorato che il Mendolia fosse in possesso della rivoltella; escludeva di conoscere Nunzia e Giuseppe Corradi ed ammetteva di conoscere soltanto di nome la Cavaletta, perchè una figlia della stessa era "fuggita" con uno dei suoi fratelli.

Avverso l'indicata sentenza, hanno ricorso per Cassazione i quattro prevenuti e, mentre Corradi Nunzia non ha presentato i motivi, gli altri, a mezzo dei loro difensori, hanno rispetti-

661

vamente dedotto:

Corradi Giuseppe:

a) vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 416 C.P. e, precipuamente, sulla sussistenza di un vincolo associativo permanente ~~de~~volto al compimento di una serie di fatti delittuosi;

b) vizio di motivazione, anche per omessa considerazione di circostanze decisive, in ordine alla valutazione della chiamata in correità effettuata dal Mendolia;

c) vizio di motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena;

d) errata interpretazione dell'art. 62 n. 4 C.P., per non essere stata ritenuta ricorrente la circostanza attenuante portata da tale norma;

Lo Nardo:

a) vizio di motivazione e violazione di legge sulla esclusa ipotesi, in relazione all'omicidio ed ad al tentativo di omicidio, del concorso anomalo, a sensi dell'art. 116 C.P.;

b) vizio di motivazione circa la va-

662

lutazione della chiamata in correità, in relazione ai reati di rapina per i quali è stata affermata la responsabilità;

c) violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza della volontà omicida, in ordine al delitto di tentato omicidio ai danni di Castiglione Girolamo;

d) vizio di motivazione relativamente al diniego di concessione delle attenuanti generiche;

Cavaletta:

a) vizio di motivazione, anche per omessa considerazione di circostanze decisive, circa la valutazione della chiamata di correo effettuata dal Mendolia e degli altri elementi probatori;

b) vizio di motivazione, anche per travisamento di fatto, sulla sua ritenuta partecipazione, sia pure a titolo di concorso anomalo, nei delitti di omicidio e tentato omicidio, commessi dal Mendolia;

c) vizio di motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche.

Osservazioni un diritto:

Il ricorso della Corradi Nunzia va di

663

chiarato inammissibile perchè a suo sostegno non sono stati presentati motivi.

Dei ricorsi proposti dagli altri imputati, va riconosciuta l'infondatezaa in ogni loro articolazione, sicchè s'impone il rigetto degli stessi.

Per ragioni di logica sistematicità, va, per primo, esaminato il motivo comune ai tre ricorrenti, attinente alla valutazione fatta dal giudice di appello della chiamata in correità elevata dal Mendolia nei loro confronti.

Va subito rilevato, al riguardo, che i ricorrenti, attraverso una denuncia di insoddisfacente motivazione, ripropongono, in realtà, una nuova valutazione della chiamata in correità, onde pervenire ad un giudizio difforme da quello adottato dai giudici di merito, in contrasto con quelli che sono i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, che è teso unicamente al controllo della validità intrinseca ed estrinseca della motivazione adottata a sostegno della decisione impugnata.

La chiamata di correo costituisce un mezzo di prova che, al pari di qualsiasi altro elemento di fatto, legittimamente introdotto nel

processo, non può essere sottratto alla libera valutazione del giudice del merito senza vulnerare il principio informatore del sistema processuale penale del libero convincimento; non vi è dubbio, però, che data la natura intrinsecamente sospetta di tale fonte di prova, la libera valutazione del giudice di merito deve trovare un limite nella verifica della sua attendibilità, attraverso la correlazione logica con gli altri elementi processuali. Esperita tale analisi con esito positivo, ben può quel giudice porre a base del suo convincimento la chiamata di correo, con il solo obbligo di fornire, attraverso una coerente, adeguata e logica motivazione, la dimostrazione inequivoca che è stata compiuta una realistica valutazione, circa la credibilità sia oggettiva che soggettiva della stessa.

Sotto tale profilo, le censure mosse sul punto all'impugnata sentenza si dimostrano prive di fondamento.

Difatti, entrambi i giudici di merito, le cui motivazioni si integrano nella più completa ed approfondita disamina delle dichiarazioni rese dal Mendolia, hanno, per primo, evidenziata la immediatezza con la quale quegli aveva

665

segnalata la partecipazione ai vari reati, dei quali si era confessato autore, degli attuali ri correnti e le modalità con le quali, volta a volta, si era concretamente esplicata tale partecipazione, rilevando -con piena rispondenza agli atti processuali- che, sin dai primi interrogatori, peraltro avvenuti alla presenza del suo difensore, il Mendolia ebbe a riferire delle persone che, con lui, avevano partecipato alla realizzazione delle varie imprese delittuose.

Gli stessi giudici, poi, considerando approfonditamente le circostanze nelle quali erano state rese le dichiarazioni accusatorie, hanno riconosciuta la piena spontaneità delle stesse, soprattutto sottolineando che pressioni di qualsiasi genere sul dichiarante andavano escluse per la presenza alle stesse del difensore del Mendolia, sicuro garante di una sua assoluta libertà di comportamento.

Si sono, quindi, dati carico di ricercare ragioni che avessero potuto giustificare una accusa calunniosa e, tenendo, soprattutto, presenti le stesse affermazioni fatte al riguardo dagli interessati, ne hanno adeguatamente esclusa la sussistenza.

Non hanno infine tralasciato, di ricercare elementi di riscontro oggettivo di tale chiamata di correo e, per tutti i chiamati in correità, attenendosi strettamente alle risultanze del processo e senza mai incorrere in una valutazione arbitraria degli elementi fattuali da esse scaturenti, ne hanno individuato ed evidenziati più d'uno, di sicuro valore probatorio.

In proposito devesi riconoscere inoltre che i giudici di appello, con encomiabile scrupolo, hanno sottoposto ad accurato esame tutte le obiezioni che alla credibilità delle dichiarazioni del Mendolia erano state opposte dai difensori - e che sostanzialmente, hanno formato oggetto anche delle censure proposte in questa sede- e, con argomentazioni sempre logiche, coerenti, adeguate ed esenti da vizi o travisamenti, ne hanno affermata la concreta insussistenza, anche per lo scarso valore che, ai fini dell'attendibilità, poteva acquistare qualche inesattezza inerente a particolari trascurabili o qualche omissione di circostanze, pressochè irrilevanti.

Sempre nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, i giudici di merito hanno attentamente considerato la

ritrattazione delle stesse operata dal dichiaran
te, e, sempre con ineccepibile motivazione, ne
hanno riconosciuta la palese inattendibilità, so
prattutto sull'esatto rilievo dell'assoluta illo
gicità della motivazione con la quale era stata
giustificata la ritrattazione stessa -non era,
infatti, nemmeno pensabile l'attuazione di sugge
rimenti da parte degli interroganti, alla presen
za del difensore- e della palese assurdità delle
affermazioni che avevano accompagnata tale ritrat
tazione, circa "la falsità" delle dichiarazioni
verbalizzate dal P.M. e l'inesistenza del verba-
le di interrogatorio redatto dal G.I.-

In conclusione deve affermarsi che, il
giudizio d'attendibilità e affidabilità delle di
chiarazioni accusatorie rese dal Mendolia è sor-
retto da una serie di argomentazioni che forni-
scono la chiara dimostrazione che le stesse sono
state sottoposte ad una severa disamina con riguar
do a tutti gli elementi che, comunque, potevano
influire sulla loro serietà ed inconfutabilità
e che, nella emissione di tale giudizio, i giudi
ci si sono attenuti alle regole della logica e
non sono incorsi nè in inesatte valutazioni nè
in arbitraria organizzazione del materiale proba

torio.

A tal riguardo, sembra appena il caso di evidenziare come, -contrariamente a quanto sostenuto dal Corradi- non sussista alcuna contraddizione, intesa nel senso di inconciliabilità sul piano logico-giuridico, tra l'accordata attendibilità delle dichiarazioni del Mendolia riguardanti gli attuali ricorrenti ed il fatto che altre persone dallo stesso accusate- e non chiamate in correità, come erroneamente affermato dal Corradi Giuseppenei suoi motivi di ricorso- siano state prosciolte, giacchè nei riguardi di tali persone le dichiarazioni di accusa avevano ad oggetto notizie apprese dal dichiarante e, quindi, non fatti da lui personalmente vissuti.

Nè -sempre in riferimento alle censure specifiche mosse dal Corradi- può ravvisarsi travisamento di fatto nella circostanza affermata dalla Corte di secondo grado che la rivoltella si trovava in casa della Corradi Nunzia, quando, invece, dal verbale della polizia risultava che l'arma era stata rinvenuta al di fuori di tale abitazione, giacchè il ricorrente trascura di tener conto che quel giudice è pervenuto all'affermazione in argomento attraverso una deduzione

logica che ha avuto come premessa proprio i fatti certi del rinvenimento e del comportamento tenuto, nell'occasione, dal Corradi Giuseppe, quale era rimasto accertato dalla testimonianza degli agenti procedenti.

Quanto ai motivi inerenti ai singoli ricorrenti, questa Corte deve rilevare l'inesistenza del vizio di motivazione denunziato dal Corradi Giuseppe a riguardo della affermazione della sua responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 416 C.P.-

Il giudice di appello, infatti, ha tenuto conto, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente in esame per il delitto di partecipazione al sodalizio criminoso che si era costituito per la perpretazione di rapine e furti, di chiari elementi di fatto univocamente indicativi di tale partecipazione ed ha, con argomentazioni sempre coerenti, logiche ed aderenti alle risultanze processuali éd a principi giurisprudenziali ormai consolidati, disattese le obiezioni che erano state sollevate dalla difesa con i motivi di impugnazione.

Soltanto per la valutazione degli elementi probatori attestanti la sussistenza del sodalizio criminoso tra gli altri prevenuti -peral

tro non fatta oggetto di specifica censura da parte dell'appellante- la Corte di Assise di Appello si è rifatta alle ragioni svolte nella sentenza di primo grado e, con ciò, non può affatto ritenersi che tale valutazione sia meno adeguata e soddisfacente; l'averla fatta propria, invero, indica chiaramente che i giudici di secondo grado, per le stesse ragioni che hanno determinato la decisione di primo grado, hanno raggiunto un convincimento che non può dirsi non motivato sol perchè conforme a quello già manifestato dai primi giudici.

In ordine al terzo motivo di censura del Corradi, deve osservarsi che, altrettanto, adeguata e corretta è la motivazione della impugnata sentenza circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche, posto che i giudici di appello, con la valorizzazione della pericolosità dell'imputato (esattamente desunta dal ruolo da lui svolto nell'esecuzione della rapina e nell'ambito del sodalizio delittuoso), della gravità dei fatti e del comportamento processuale tenuto dal Corradi, hanno ben dato ragione dell'esercizio del potere discrezionale loro conferito dalla legge per la concessione delle attenuanti in argomento.

671 - 19 -

Anche la determinazione della pena appare sorretta da ragioni di ineccepibile rigore giuridico, per cui nessuna censura può, alle stesse, essere rivolta.

Non meno inconsistente è, da ultimo la censura del Corradi, circa la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P.-

Come ha esattamente osservato il giudice di secondo grado, per la configurazione della circostanza attenuante in considerazione, si richiede la sussistenza di un danno patrimoniale di particolare esiguità in senso obiettivo e, perciò, in relazione al livello economico medio della generalità dei cittadini, potendo, il criterio sussidiario di valutazione relativo alle condizioni economiche del danneggiato, venire in considerazione sol quando si abbia la prova che tali condizioni si discostano -in senso positivo, o negativo- da quelle della media.

Nella fattispecie concreta, mentre è da riconoscersi che un danno di 200 mila lire non possa essere considerato di entità trascurabile, in senso obiettivo, nulla autorizza a ritenere che tale carattere possa assumere in relazione

alle condizioni economiche della rapinata, modesta gestrice di una rivendita di tabacchi sita in un quartiere periferico della citta di Palermo, come accertato in fatto dai giudici di merito.

Relativamente alla censura del Lo Nardo riguardante l'esclusione, per i delitti di omicidio e di tentato omicidio, della ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 C.P., se ne deve riconoscere l'infondatezza.

E ' noto che l'attività costitutiva del concorso nel reato non è da configurarsi soltanto nella partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, bensì in tutti quegli atti che, comunque, costituiscano contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto.

La partecipazione, può, perciò, delinearsi anche sotto forma di attività psichica o morale, quando l'apporto al determinismo dell'evento si esplica come rafforzamento o determinazione del proposito delittuoso, o come sostegno dell'opera dell'esecutore materiale.

E' noto, altresì, che, per la concretizzazione dell'ipotesi del concorso anomalo previsto dall'art. 116 C.P., si richiede che, da parte di

673 - 21 -

uno dei concorrenti nel reato concordualmente voluto, sia cagionato un reato "diverso" che si ricollega psichicamente agli altri, soltanto perchè rapportabile alla sfera della prevedibilità del suo verificarsi.

E' di tutta evidenza da ciò, che si è al di fuori del concorso anomalo quando, alla realizzazione dell'evento che si presenta come "diverso" rispetto a quello inizialmente concordato, conferisca un suo contributo causale, con una qualsiasi delle forme costitutive della compartecipazione nel reato di cui all'art. 110 C.P., il correo che non agisca materialmente, perchè in tal caso si versa nell'ipotesi del concorso pieno.

Ciò stante, correttamente, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che il Lo Nardo dovesse rispondere dell'omicidio volontario e del tentato omicidio, materialmente realizzati dal Mendolia, a titolo di concorso pieno, ai sensi dell'art. 110 C.P. e non di concorso anomalo, avendo essi ritenuto, con giudizio di fatto perfettamente motivato, che il Lo Nardo, indirizzando più volte al correo l'incitamente a sparare, avesse quanto meno rafforzato -se non

addirittura, determinato il proposito delittuoso dell'altro.

Nè, nel giudizio espresso da quei giudici può rilevarsi il travisamento di fatto denunciato dal ricorrente per asserita inesistenza della circostanza fattuale (il Lo Nardo avrebbe, cioè gridato "scappa, scappa" e non "spara, spara"), giacchè la certezza dell'espressione pronunciata è stata desunta attraverso uno scrupoloso esame delle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni che furono, loro malgrado, spettatori dell'episodio.

Con altro motivo di ricorso, il Lo Nardo ha rivolto censura all'impugnata sentenza sul punto riguardante la ritenuta sussistenza della volontà omicida in ordine al fatto di sangue che aveva avuto come vittima Castiglione Girolamo; la stessa, poichè la responsabilità nel tentato omicidio è stata ritenuta a titolo di dolo eventuale, muove, sostanzialmente, dal dissenso sulla configurabilità, nella specie, di tale forma di dolo, dovendosi rapportare il caso all'ipotesi di colpa con conseguente sussunzione del fatto sotto la previsione dell'art. 590 C.P.

Pure tale censura è priva di pregio.

Il dolo eventuale ricorre allorquando

675 [illegible] - 23 -

l'agente, essendosi rappresentata la possibilità che dalla propria azione possano scaturire conseguenze dannose illecite, agisce a costo di provocarle, accettandone il rischio e trasferendo, quindi, nella sfera della volontà ciò che era solo nella previsione.

Il fondamento dell'incriminazione per dolo eventuale risiede nella cosciente accettazione del rischio insito nel perseguimento dello scopo principale della condotta posta in essere, sicchè l'ambito di operatività di tale forma di dolo è costituito dalla previsione - o rappresentazione - dell'evento nei suoi rapporti con la volizione. In tale quadro si considerano voluti non solo i risultati che l'agente si è rappresentati come fine ultimo dell'azione, bensì anche quelli che senza costituire siffatto fine, sono previsti quale probabile conseguenza del proprio comportamento, perchè anche al verificarsi di questi, l'agente, perseverando nella sua azione, ha dato un'adesione di volontà.

Il limite del dolo eventuale è costituito dalla certezza del non verificarsi degli eventi possibili rappresentati, perchè siffatta certezza impedisce che tali eventi possano essere rapportati nell'ambito della volontà dell'agente

come rischio connesso alla realizzazione dell'evento direttamente perseguito e voluto. In tale situazione il risultato previsto come possibile si verifica contro l'intenzione del soggetto, a seguito di un'erronea, imprudente o negligente valutazione delle circostanze che portavano ad escluderne il verificarsi e si è, quindi, nell'ambito della colpa, semplice o con previsione, posto che questa è caratterizzata sempre da una previsione negativa rispetto al verificarsi dell'evento.

Da tanto discende l'esattezza della decisione dei giudici di merito, posto che, essendo rimasto accertato -con motivazione adeguata e coerente- che il ricorrente neppure sottopone a critica- che il Mendolia sparò "nel gruppo", si deve necessariamente escludere che egli avesse potuto agire con la certezza che i colpi sparati non avessero attinto persone diverse dallo sventurato Fratarcangeli.

Incomprensibile, poi, appare l'assunzione del ricorrente, secondo la quale la ricorrenza del dolo eventuale dovrebbe andar esclusa perchè il Castiglione era soltanto un occasionale spettatore dell'episodio e non era compreso tra coloro che dovevano essere le vittime della rapina, essendo quanto mai evidente che è del tutto indif

ferente all'atteggiarsi dell'elemento psicologico il ruolo assunto dalla parte offesa, ben potendo gli eventi assunti in rischio riguardare persone del tutto estranee al fatto criminoso la cui realizzazione ha costituito il fine preso di mira dell'agente.

Del tutto inconsistente è, poi, la censura del Lo Nardo riguardante la denegata concessione delle attenuanti generiche.

Anche in questo caso, il giudice di appello -così come già aveva fatto quello di primo grado- si è ampiamente dilungato nella indicazione di tutta una serie di ragioni che sconsigliavano un atteggiamento di particolare benevolenza nei riguardi dell'imputato e, con ciò, ha sicuramente adempiuto l'obbligo della motivazione sul punto.

La Cavaletta, unitamente alla censura riguardante la valutazione della chiamata di correo, ha criticato la valutazione degli elementi di prova direttamente attinenti all'affermazione della sua responsabilità, deducendo, in particolare, che la semplice prova che ella aveva fornita l'arma per le imprese delittuose non era idonea a concretizzare un suo concorso nelle stesse

e che, per il ritenuto concorso -sia pure anomalo- nei fatti di sangue verificatisi in occasione del tentativo di rapina, era stato erroneamente affermato che gli stessi fossero stati compiuti con l'arma da lei prestata.

Le censure sono tutte destituite di fondamento.

Circa la prima, sembra agevole osservare che attività costitutiva del concorso nel reato è anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitano la consumazione, perchè anche in tal modo viene a realizzarsi un'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dello evento, per effetto della quale, ciascuno deve rispondere dell'intero risultato prodottosi.

Perciò -come esattamente hanno evidenziato i giudici di merito-, essendo rimasto accertato in fatto -attraverso le dichiarazione del Mendolia- che la Cavaletta forniva a lui l'arma perchè se ne servisse al concordato scopo di commettere rapine, il suo comportamento aveva realizzato appieno l'ipotesi di partecipazione morale nella perpretazione dei delitti commessi, trattan

679 - 27 -

losi, infatti, non di semplice conoscenza dell'altrui proposito criminoso o di mera connivenza passiva, bensì di vera e propria attività concausale di primaria importanza sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso e dell'approntamento del mezzo idoneo a consentire la consumazione dei delitti e ciò, anche in considerazione del fatto che il mezzo veniva approntato su promessa degli esecutori materiali dei reati di far partecipare la donna alla ripartizione del compenso da ricavarsi dagli stessi.

Quanto, poi, alla seconda censura, devesi negare la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.

Difatti, la Corte di secondo grado è pervenuta all'affermazione che il tentativo di rapina del 14 gennaio e, quindi, l'uccisione del Fratarcangeli ed il tentativo di omicidio del Castiglione erano stati attuati con l'arma fornita dalla ricorrente in esame, precipuamente in considerazione delle precise affermazioni del Mendolia, che aveva perfettamente riconosciuta nella arma rinvenuta presso la Corradi Nunzia, quella che a lui era stata data in prestito dalla Cavaletta -come in altre simili occasioni- per la consumazione della rapina.

La stessa Corte, poi, si è data carico di verificare la credibilità di tale specifica affermazione con i risultati della perizia balistica ed ha riconosciuto che, seppure questi non erano di assoluto valore probatorio, costituivano, pur tuttavia, elemento di conforto alla veridicità di quella e, nell'espressione di un tale giudizio non è affatto incorsa in un travisamento di fatto, come assunto da ricorrente.

Se, infatti, non ci si limita alla lettura delle sole conclusioni espresse dal perito -certamente non felici, perchè prestantisi ad interpretazioni contrastanti-, ma -com'è doveroso- si riguarda l'intero contenuto dell'elaborato peritale, si deve ammettere che tali con-clusioni forniscono proprio quell'elemento di supporto valutato dalla Corte di Appello, giacchè traggono origine dall'accertata impossibilità di effettuare un'approfondita comparazione tra i due proiettili per le accentuate deformazioni di quello estratto dal corpo dell'ucciso e dalla considerazione che, quel minimo di esame comparativo reso possibile, aveva pur evidenziato una generica identità di classe tra i due proiettili.

La Cavaletta, come ultima censura, ha

denunziato vizio di motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche, ma anche tale motivo è privo di consistenza.

Bonvero, la Corte di Assise di Appello ha considerato tutte le circostanze che potevano influire sulla sua determinazione per la concessione o meno delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. ed ha ritenuto preponderanti e decisive quelle negative e, nella valutazione di tali elementi, non è affatto incorsa nella denunciata contraddittorietà, giacchè, con ragionamento, logicamente ineccepibile, ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi positivi dedotti dalla difesa -giovane età, stato vedovile e numerosa prole- apparivano di scarso valore, per cui non potevano prevalere su quelli negativi, ben più consistenti, quali l'estrema gravità dei fatti commessi, la spiccata pericolosità sociale della donna (esattamente desunta dal ruolo da lei svolto nella realizzazione dei fatti delittuosi e dal precedente penale che risultava a suo carico), la impossibilità di cogliere un segno di pentimento o di ravvedimento nel suo comportamento processuale.

Consegue la condanna di tutti i ricorren

ti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di lire 200.000 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Corradi Nunzia e rigetta quelli degli altri ricorrenti; condanna tutti i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, e ciascuno della somma di lire 200.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 7 giugno 1985

IL PRESIDENTE

Dott. Aldo Vessia

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Valente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

11 -7 NOV 1985

IL CANCELLIERE

683

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I A PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Giulio FRANCO Consigliere

2. » Giorgio BUOGO »

3. » Luigi CATAMO »

» Pasquale LA CAVA »

Udienza in Camera di Consiglio in data 19/4/1985

SENTENZA

N. 1162

REGISTRO GENERALE

N. 30927/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cinesi Amelio, nato il 2/6/1926

avverso

l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 17/9/1984

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Catamo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali gli chiede che la Corte

A. Spinosi - Roma

di Cassazione annulli con rinvio la ordinanza I7/9/84 del Tribunale di Palermo;

rileva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 24/8/84 il G.I.del Tribunale di Palermo,che procedeva contro Emilio Cinesi per il delitto previsto dall'art.416 bis c.p.,rigettò l'istanza di scarcerazione e quella subordinata di concessione della libertà provvisoria o degli arresti domiciliari da lui presentate.

Contro detto provvedimento l'imputato propose appello; ma il Tribunael di Palermo il I7/9/84,senza aver sentito il P.M.,rigettò l'impugnazione.

Contro l'ordinanaz del Tribunale l'imputato ha prpposto ricorso per cassazione,lamentando difetto di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rinvio operato dall'art.281,com.2°,c.p.p.,nel testo mottoficato dall'art.16 L.12/8/82,n°532,all'art. 263-ter dello stesso codice,introdotto dallart.8 della menzionata legge,riguarda esclusivamente la identificazione dell'organo giudiziario competente a decidere sull'appello contro le ordinanze sulla libertà provvisoria,e non si estende anche alle forme del procedimento previsto da tale articolo per il riesame

685

dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Peratanto per la menzionata decisione del appello non vige il termine di tre giorni previsto dal terzo comma del predetto art.263-bis, alla cui brevità, tra l'altro, la giurisprudenza concorde della Suprema Corte, ha tratto il convincimento della non necessità, in via eccezionale, del parere del P.M. nel procedimento di riesame.

Essendo quindi mancato il parere del P.M., il provvedimento d'appello è nulla, a norma dell'art.185, com.1°, n°2, e com.3°, c.p.p.

P Q M

La Corte, visti gli artt.531, 543, n°1, c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha prpnuciata per nuovo esame.

Roma, 19/4/1985.

Il consigliere relatore (Luigi Catamo)

Il Presidente Mario Di Marco

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 6 MAG 1985
IL CANCELLIERE

686

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 23.4.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Ill.	Aldo VESSIA	Presidente	SENTENZA N. 1189
1. Dott.	Pietro COLONNA	Consigliere	
2. »	Valerio SAVOI COLOMBIS	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Edeo DE VINCENTIIS	»	N30544/84
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal P. G. presso la Corte di appello di Palermo, avverso l'ordinanza 28.9.1984 della Corte di appello di Palermo relativa agli imputati: Spatola Rosario, Inzerillo Francesco, Piraino Filippo, Inzerillo Rosario fu Pietro, Mangano Vittorio, Inzerillo Salvatore fu Rosario e Vallelunga Giuseppe; e avverso l'ordinanza 15.10.1984 della stessa Corte relativa all'imputato Gambino Alfonso;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo De Vincentiis;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di

A. Spinosi Roma

687

Cassazione rigetta i ricorsi -

- Essenza -

Con ordinanza 28.9.1984, la Corte d'appello di Palermo ha disposto la rescissione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare nei confronti delle persone in epigrafe indicate, imputati del delitto di cui all'art. 75 legge 685/1975, aggravato ai sensi del comma 4° dello stesso articolo -

Con successiva ordinanza del 16.10.1984 la stessa Corte d'appello accoglieva analogo provvedimento nei confronti del coimputato Cambrino Alfonso che doveva rispondere dei delitti di cui agli artt. 416, 2° e 5° comma c.p. e 75, 2° e 4° comma della legge 685/1975 -

Pongono separati ricorsi per cassazione avverso entrambi i provvedimenti il P.G., il quale denuncia violazione di legge, per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1 della legge n. 398 del 1984, che ha modificato l'art. 255 c.p.p., e, di conseguenza, escluso, ai fini del computo della pena, cui è rapportata la durata della custodia cautelare, la rilevanza dell'aggravante predetta -

Il ricorso è infondato -

688

Questa S. Corte si è già pronunciata sulla questione sollevata con i presenti gravami, affermando, contrariamente alla tesi sostenuta dal P.G. ricorrente, che l'art. 1 della Legge n. 398/1984, a differenza di quanto disposto, limitatamente ad alcune norme, dal successivo art. 30, è entrato in vigore con il termine ordinario di vacatio legis (Sez. Feriale, 4.9.1984, Parla; Sez. I, 10.11.84, Bellombrando) —

Peraltro, l'esplicita indicazione contenuta nel l'art. 30 citato degli articoli o di parti degli articoli della stessa legge n. 398/1984 assoggettati all'entrata in vigore differita, non consente — come assume il ricorrente — inclusioni implicite di altre disposizioni, il cui contenuto — come quello dell'art. 1 — non è pienamente sovrapponibile rispetto a quelle espressamente menzionate

Rettamente, quindi, i giudici di merito hanno escluso che, nella specie, ai fini che ne occupano, potesse attribuirsi rilevanza alla già ricordata aggravante di cui all'art. 75 comma 4° trattandosi di una circostanza c.d. "comune" —

P. Q. M.

rigetta i ricorsi —

Roma 23.4.85

689

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -2 LUG 1985

IL CANCELLIERE

Atti C. A. Napoli 5-9-85

ORIGINALE

8010 690

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 12 GIU. 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 1200

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Leo	PICCININNI	Presidente
1. Dott.	Giovanni	TRANFO	Consigliere
2. »	Marcellino	GIULIANI	»
3. »	Luigi	CATAMO	»
4. »	Aldo	PAPA	»

REGISTRO GENERALE

N. 5245/83

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da VACCARO ANTONINO nato a Chiusa Scafati il 25.7.1944 -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4.10.1982

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

dott. Fulci

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Montelcone che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udit i difensor

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di successivi rapporti dei Carabinieri di Napoli si procedeva a carico di Vaccaro Antonino e di altri nove imputati in ordine al delitto di cui all'art.416 parte prima ed ult. C.P.per essersi gli stessi associati fra loro costituendo un'organizzazione di tipo mafioso allo scopo di commettere più delitti. Al Vaccaro veni-

vano contestati, altresì, i reati di falsificazione di una patente di guida e quelli di cui all'art. 495 commi I° e III° c.p.. Con sentenza del 18.2.1982 il Tribunale di Napoli condannava il Vaccaro alla pena di anni due di reclusione, dichiarando la pena stessa interamente condonata in ordine all'associazione per delinquere, e dichiarava estinti per amnistia tutti gli altri reati.

La Corte di Appello confermava la sentenza impugnata dall'imputato.

Ha proposto ricorso per Cassazione Vaccaro Antonino deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione; ha sostenuto che gli indizi indicati dalla Corte di merito erano carenti dei caratteri della certezza, della precisione, della gravità e della concordanza necessari a rendere gli indizi stessi idonei a dimostrare la sussistenza del fatto; ha affermato invece che erano state segnalate dalla difesa specifiche circostanze costituenti la prova certa a sostegno della tesi dell'insussistenza del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita di essere accolto. I motivi del gravame possono distinguersi in due parti. La prima parte, con la quale si contesta "la

forza probante" degli indizi utilizzati dalla Corte di Appello per dimostrare la sussistenza del fatto-reato,e,quindi,la colpevolezza dell'imputato,si appalesa assolutamente generica per essere la censura in essa dedotta priva di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e della benchè minima argomentazione diretta a sostenere ed a spiegare l'asserita carenza di valore probatorio degli indizi stessi.Al riguardo il ricorrente si limita ad affermare,peraltro in forma alquanto apoditticaca,che la sentenza impugnata non ha la possibilità di sostituire la prova diretta assolutamente carente con degli elementi indiziari privi dei caratteri della gravità,della precisione e della concordanza ed insuscettibili di essere valutati globalmente.Ma tale assunto appare assolutamente generico ed insufficiente a giustificare una censura di violazione di legge.Sarebbe stato necessario,attraverso l'esame dei singoli indizi e l'apprezzamento unitario complessivo del loro significato,dimostrare,concretamente,che agli stessi,sotto il profilo logico e giuridico,non poteva essere riconosciuta alcuna efficacia probatoria.Ciò,invece,non è stato fatto. La seconda parte,nella quale sembra doversi ravvisare una denunzia di difetto di motivazione,

694

deve essere disattesa perchè è in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata. Non risponde al vero, infatti, come indirettamente vuole far rilevare il ricorrente, che la Corte di merito abbia ignorato le dichiarazioni dei testi Di Napoli e Curti. Tali testimonianze vengono espressamente citate nella parte motiva della sentenza, anche se, poi, non vengono più considerate perchè chiaramente contraddette e svalutate da tutti gli altri elementi e le altre circostanze emerse dalle risultanze istruttorie che la sentenza di appello partitamente enuncia ed esamina.

Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina il lire 200.000. -

P. Q. M.

la Corte di Cassazione, visti gli artt.524 e 549 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna Vaccaro Antonino al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 200.000 alla cassa delle ammende. -

Roma 12 Giugno 1985 -

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 12 SET 1985
IL CANCELLIERE

695

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA Presidente

1. Dott. Pietro COLONNA Consigliere

2. » Valerio SAVOI-COLOMBIS »

dott. Edeo DE VINCENTIIS »

4. » Giovanni LUBRANO DI RICCO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Contartese Pantaleone

avverso

Ordinanza 9 agosto 1984 del Tribunale di Catanzaro

riunito a' sensi articolo 263 ter C.P.P.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Savoi Colombis

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di

Udienza in Camera di Consiglio in

data 23-4-1985

SENTENZA

N. 1205

REGISTRO GENERALE

N. 25141/84

A. Spinosi - Roma

Cassazione annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il mandato di cattura 27 giugno 1984 del G.I. di Vibo Valentia emesso nei confronti di Contartese Pantaleone. 696

Osserva in Fatto e Diritto

Contartese Pantaleone ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 9 agosto 1984 del Tribunale di Catanzaro che,in sede di riesame,ha confermato il mandato di cattura 27 giugno 1984 emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Vibo Valentia per i delitti di associazione per delinquere(art.416 C.P.) e di associazione di tipo mafioso(art.416 bis C.P.introdotto dall'articolo 1 legge 13 settembre 1982 n.646), ed ha dichiarato inammissibile,fra l'altro,la richiesta di applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente,con motivi addotti dal difensore,ha denunciato la violazione del principio della irretroattività della legge penale sul rilievo che la condotta a lui addebitata,nell'ambito del reato permanente contestatogli,iniziatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n.646,sarebbe stata ritenuta ricompresa fino alla data predetta sotto l'impero dell'art.416 C.P. e, successivamente,sotto l'impero dell'art.416 bis C.P.,nonchè il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli specifici indizi di colpevolezza, e di quello relativo al diniego della concessione della misura

degli arresti domiciliari.

Il ricorso è privo di fondamento.

Per quanto,infatti, concerne il primo motivo di ricorso la proposizione difensiva è giuridicamente erronea poichè, nella ipotesi di reato permanente, quale quello contestato al Contartese,il 'tempus delicti', ai fini dell'applicazione della legge penale,va identificato con quello della consumazione.Contrariamente a quanto avviene nel reato istantaneo,~~xxxxx~~ in cui il momento consumativo si

-isce in un determinato istante,nel reato permanen-

consumazione non è istantanea,ma si protrae nel tempo cosicchè la lesione del bene giuridico che si produce in un dato momento continua a protrarsi anche dopo ~~xx~~ il momento iniziale.Orbene,proprio perchè la protrazione dell'evento si verifica per volontà del colpevole e coincide con l'attività da lui svolta diretta a farlo perdurare,nell'ipotesi che si succedano due leggi,l'una più severa dell'altra,ove la permanenza continui sotto l'impero della nuova e più grave legge,è questa soltanto che deve trovare applicazione perchè sotto si essa il reato è commesso con il realizzarsi degli elementi oggettivo e soggettivo.Sotto tale profilo,pertanto,non si vede come possa parlarsi di violazione del principio di irretroattività della legge penale con riferimento alla contestazione dell'art.416 bis C.P.,relativa all'attività posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge n.646 del 1982,anche se considerata come protrazione nel tempo della precedente condotta.

Tale principio, di carattere generale,presuppone in o-

gni caso che si tratti di norme penali omologhe e cioè che hanno per oggetto la stessa struttura,differenziandosi solo per la diversa gravità sanzionatoria.Ma tale ipotesi non ricorre tra i delitti di associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso anche se ricompresi sotto lo stesso titolo dei delitti contro l'ordine pubblico.

Mentre,infatti,l'associazione per delinquere si realizza con l'accordo,di carattere generale e continuativo, di tre o più persone per l'attuazione di un programma di delinquenza,l'associazione di tipo mafioso ha una propria specifica autonomia che la differenzia dal reato di cui all'articolo 416 C.P.;infatti oltre al vincolo associativo tra due o più persone l'elemento caratterizzante è rappresentato dalla forza di intimidazione propria della mafia o di analoghe consorterie e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per la realizzazione di varie finalità.E'evidente che tra queste finalità solo quella di commettere delitti coincide con quella specifica dell'associazione per delinquere ma la coincidenza finisce qui,perchè per l'associazione mafiosa la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso la forza intimidatrice di cui si è detto.

E' questo,evidentemente,un elemento distintivo che assume effetto specializzante rispetto alla fattispecie di cui all'art.416 C.P. e comporta perciò,quando ne ricorrano gli estremi,l'applicazione dell'art.416 bis C.P. in virtù dell'art.15 C.P. sul concor-

~~so di norme penali~~

so di norme apparenti.

Ma l'art.416 bis C.P.(che non rappresenta una aggravante dell'art.416 C.P. da cui differisce anche per il nomen iuris) prevede anche altre due finalità(l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque il controllo di attività economiche,di concessione,di autorizzazioni,appalti e servizi pubblici oltre alla realizzazzione di profitti o vantaggi ingiusti) che, non necessariamente dotate in astratto di connotazioni criminose,divengeno illecite qualora il mezzo per conseguirle si identifichi nella coazione morale tipica dell'attività mafiosa.

E' evidente che in tali ulteriori ipotesi esiste una completa autonomia concettuale e giuridica del nuovo reato rispetto a quello di associazione per delinquere per cui è ipotizzabile una distinta contestazione che, proprio in ossequio al principio dell'irretroattività della legge penale,non può comprendere condotte antecedenti alla entrata in vigore della disciplina giuridica.

Venendo all'ulteriore motivo di ricorso concernente il contenuto intrinseco della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza,basterà rilevare per contestarne la fondatezza,che nel controllo di legittimità riservato a questa Corte di Cassazione,nella ipotesi di conferma da parte del Tribunale,del riesame del provvedimento restrittivo è diretto unicamente ad accertare che dalla combinazione delle due motivazioni,nel loro effetto di integrazione, possa rilevarsi l'iter logico seguito dal giudi-c

ce per comprimere la libertà personale sulla base di indizi corrispondenti ai requisiti di cui all'art.264 C.P.P. Infatti il controllo di legittimità non riguarda l'individuazione e la consistenza dei fatti indizianti,la scelta di quelli determinanti e decisivi,la valutazione dell'attendibilità delle fonti,che attengono,tutte,a questioni di fatto,rimesse,come tali,dalla legge all'apprezzamento del giudice di merito. Pertanto a nulla rileva che gli indizi stessi non abbiano la stessa concludenza delle prove richieste per condannare poichè,ai fini della misura di cautela processuale, è sufficiente il"fumus" di colpevolezza e cioè la esistenza di elementi tali da cui desumere,con processo logico induttivo,il coinvolgimento dell'imputato sia pure nell'ambito di una valutazione allo stato degli atti.

Alla luce di tali principi,costantemente affermati da questa Corte,risulta evidente la congruità della motivazione adottata dal Tribunale di Catanzaro in sede di conferma del mandato di cattura,in quanto non solo ha verificato la consistenza e convergenza degli elementi indiziari specifici enunciati nel provvedimento restrittivo attraverso l'esame obiettivo degli atti processuali trasmessi a norma dell'art.263 ter C.P.P.,ma gli ha arricchiti con la indicazione,nel rispetto del segreto istruttorio,di precise fonti di accusa,contro le quali le deduzioni difensive,ancorchè bisognevoli delle opportune verifiche,non sono apparse di tale portata da elidere allo stato degli atti,la forza indiziante dei primi.

Infine per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso,quel-

lo relativo al diniego della concessione della misura degli arresti domiciliari, osserva la Corte che l'anzidetto motivo non può trovare ingresso, attesa la mancanza assoluta del requisito della specificità. Invero, all'infuori della denuncia della mancata concessione, nessun altro dei prescritti elementi (precisa esposizione della critica e specificazione delle ragioni su cui si fonda la doglianza) si ritrova nel ricorso. Pertanto il mezzo si presenta come inammissibile.

Conseguentemente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 531 e 549 C.P.P., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23 aprile 1985.-

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 4 GIU 1985
IL CANCELLIERE

702

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 24.4.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

	Eduardo FERNANDES	Presidente	
1. Dott.	Pasquale Vincenzo MOLINARI	Consigliere	
2. »	Marcello DE LILLO	»	
3. »	Stanislao SIBILIA	»	
4. »	Umberto PAPADIA	»	

SENTENZA N. 1211

REGISTRO GENERALE N. 30475/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da DI PROFIO GIANCARLO, n. a Codogliano Viconago il 2/5/1940

avverso l'ordinanza 3/10/1984 del Tribunale di Trieste che rigettava la richiesta di riesame dell'ordine di cattura emesso il 2/4/84 dal P.M. della stessa città -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sibilia

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede si che la Corte

A. Spinosi - Roma

di Cassazione rigetti il ricorso e condanni il ricorrente alle spese processuali -

Letta la requisitoria del P.G., che è del seguente testuale tenore:

""" Il Procuratore Generale, esaminati gli atti, osserva:

Con ordinanza 3 ottobre 1984 il Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta di riesame (erroneamente qualificata ricorso per cassazione) proposta dal difensore del latitante Giancarlo Di Profio, imputato di associazione per delinquere pluriaggravata, contro l'ordine di cattura emesso il 2 aprile 1983 dal Procuratore della Repubblica della stessa città.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso e sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) difetto di motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza, non specificamente indicati e, comunque, desunti da intercettazioni telefoniche viziate da nullità;

2) nullità ex art.183 (rectius:185) n.3 c.p.p. per inosservanza dei limiti temporali assegnati all'istruzione sommaria dall'art.392/bis dello stesso codice;

3) difetto di motivazione in ordine al pericolo di fuga, al pericolo di inquinamento delle prove e alla pericolosità sociale dell'imputato.

Il primo motivo è inammissibile, perché, già anteriormente alla decisione impugnata, la fase istruttoria si era conclusa con la richiesta di citazione a giudizio (vedi vol.II,f.1) e per conseguenza era rimasta inibita ogni ulteriore discussione sul fondamento dell'accusa, trattandosi di materia

ormai riservata alla cognizione del giudice del dibattimento. Come è stato ripetutamente affermato da codesta Corte, nella fase predibattimentale non è ammessa alcuna questione sulla sufficienza degli indizi, posti a base così dell'ordinanza di rinvio o della richiesta di citazione a giudizio, come del provvedimento restrittivo della libertà personale; e resta paralizzato, per quanto riguarda le ipotesi di proscioglimento nel merito, persino il principio generalissimo dell'art.152 c.p.p., rimanendo consentito a norma dell'art.421 dello stesso codice, solo il proscioglimento per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale, ed esclusivamente sulla base della contestazione operata con l'ordinanza di rinvio o con la richiesta di citazione a giudizio e della qualificazione giuridica ivi attribuita al fatto contestato. In particolare, i provvedimenti sulla libertà personale assunti nel corso del predibattimento non possono prescindere né dalla contestazione e dalla qualificazione giuridica di cui sopra, né dall'incensurabile apprezzamento del magistrato istruttore in ordine all'esistenza di sufficienti indizi prove di colpevolezza, idonee quanto meno a giustificare il passaggio del processo dalla fase istruttoria a quella del giudizio (v. pur nella varietà delle fattispecie e delle formulazioni, Sez.I c.c. 4 dicembre 1984 n.2731, Frammartino; Sez. fer. c.c. 4 settembre 1984, n.1964, Goffetti; Sez.II, c.c. 25 giugno 1984 n.2600 Saladino; Sez. I, 20 dicembre 1983, Granato, mass. 162.182; Sez. I, c.c. 21 aprile 1983, n.804, Somacampagna; Sez. I, 5 aprile 1983, Mattei in Giust.Pen. 1984, III, c.175, m.138; Sez.I 7 febbraio 1983 Morelli, in Cass.Pen.1984, p.630,

m.489; Sez. I, c.c. 21 dicembre I982 n.2757, Merito; Sez. I, 9 giugno I981, De Fenu in Cass. pen. I982 p.1817 m.1640; Sez. I, I° dicembre I978, Di Gregorio mass.I40.749; Sez. I, 23 novembre I973, Giaconia, mass. I26.077).

Nella specie, i suddetti principi trovano piena applicazione, anche se il Tribunale di Trieste, con sentenza dibattimentale del 5 novembre I984, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Varese. Infatti, a norma dell'art.44 c.p.p. la dichiarazione di incompetenza per territorio non produce la nullità degli atti di istruzione già compiuti e, in particolare, non toglie efficacia al provvedimento di rinvio a giudizio (Sez.I, 24 novembre I976, Doa, in Cass. pen. Mass. ann. I978 p.I362 m.688; Sez. II, 22 gennaio I973 Milazzo, ivi, I975, p.577, m.688) né alla richiesta di citazione a giudizio.

Il secondo motivo è infondato, poiché l'inosservanza del termine annuale previsto dall'art. 392/bis c.p.p. per il compimento dell'istruzione sommaria non dà luogo ad alcuna nullità. In proposito non v'è che da richiamare la recente sentenza delle Sezioni unite penali c. c. 24 novembre I984 n.33 Conf. comp. in causa Saccomanno, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale manifestatosi nel vigore del testo originario dell'art.392/bis c.p.p., enunciando i seguenti principi: I) con la modifica apportata all'art.392/bis dall'art.23 L.28 luglio I984 n.398, che prevede per l'inosservanza del termine annuale ivi stabilito l'informativa del procuratore generale al Ministro della giustizia, non è più neppure formulabile l'ipotesi della nullità

assoluta o relativa) degli atti compiuti dal p.m. ...o la scadenza del termine di cui sopra, restando l'inosservanza stessa sanzionabile solo disciplinarmente, se i motivi del ritardo non sono validi); ... per conseguenza, nel vigore del nuovo testo, non sarebbe più rilevabile la nullità eventualmente comminata dalla legge anteriore, in quanto la legge modificatrice esclude attualmente il potere del giudice di rilevarla: ciò non tanto in forza di una non consentita retroattività dell'attuale norma, quanto per l'inammissibile ultrattività della norma processuale anteriore; 3) peraltro, neppure secondo la formulazione originaria dell'art.392/bis c.p.p. era configurabile alcuna nullità per l'inosservanza del termine annuale, poiché la norma era priva di riferimento a sanzioni processuali invalidanti (art. 184 c.p.p.) e non conteneva elementi sufficienti alla collocazione della sua inosservanza nello schema delle nullità insanabili di cui all'art.185 c.p.p. e con particolare riguardo alla disposizione contenuta nel n.2 del detto articolo, volta a tutelare l'esclusività della funzione del p.m. e quindi a sanzionare la carenza e non l'eccesso della sua attività).

Parimenti infondato è il terzo e ultimo motivo, poiché i giudici di merito hanno congruamente motivato in ordine alle ragioni di opportunità che giustificano, nel caso concreto, l'emissione del provvedimento di cattura facoltativo, con argomentazioni di fatto correlate, per il pericolo di fuga, alla perdurante latitanza del Di Profio e, per la pericolosità sociale, alla sua qualità di leader in Italia dell'organizzazione contrabbandiera. Era necessaria un'ulteriore motivazione circa il

pericolo per l'acquisizione delle prove, essendo principio consolidato che l'emissione del provvedimento di cattura facoltativo è giustificata dalla valutazione sfavorevole anche di uno solo dei criteri previsti dall'art.254,comma 2° c.p.p. """"

Ritenuto che la Corte condivide pienamente la motivazione della sopra trascritta requisitoria e decide perciò di farla propria e di provvedere in conformità

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
visti gli artt. 531 e 549 c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 24 aprile 1985 IL PRESIDENTE

il Cons. Rel.

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 21 MAG 1985
IL CANCELLIERE

HH [illegible] 14-XI-85

10325

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA Presidente

1. Dott. Giorgio BUOGO Consigliere

Luigi CATAMO »

3. » Lucio DEL VECCHIO »

4. » Mario POMPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

VALENTE PIETRO nato a Carovigno il 18/5/1958

QUATTRONE GIUSEPPE nato a Cardato il 10/9/1947

CORREALE GIANFRANCO nato a Bengasi il 18/6/1936

GIOVINE ANNA MARIA nata a Torino il 14/6/1940

CORDARA VINCENZO nato a Marianopoli il 19/3/1940

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino

- Sez. II - in data 28/1/1982

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod 82 A. Spinosi - Roma

Udienza pubblica

del 14/6/1985

SENTENZA

N. 1237

REGISTRO GENERALE

N. 21967/82

3C

Dott. G. BUOGO

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del l'Avvocato Generale dott. A. Antonucci che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Valente e Cordara; rigetto degli altri ricorsi

Udit i difensor

Fatto

Procedendo a carico di De Rinaldis Giuseppe, Valente Pietro, Quattrone Giuseppe, Correale Gianfranco, Giovine Anna Maria, Cordara Vincenzo e Miserianni Rocco, siccome imputati tutti:

1) di associazione per delinquere (art. 416 C.P.)

2) di furto pluriaggravato, e continuato di 10 autobianchi A 112 Elite (artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1 e 2)

624, 625 n° 2, 5 e 7 C.P.) eseguito in tempi diversi materialmente dal Misserianni ma promosso dal Correale che, inoltre, organizzava la cooperazione nel reato e dirigeva l'attività dei suoi complici.

3) di falsificazione continuata dei certificati di origine, atti ad immatricolare presso il P.R.A. le vetture di cui al capo precedente (artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1 e 2, 482, 477 C.P.)

4) di truffa aggravata in danno di Pintus Domenico cui era stata venduta una delle autovetture rubate facendogli credere che fosse di lecita provenienza, avente prezzo scontato (artt. 110, 640, 61 n° 7 C.P.)

Reati commessi nell'ottobre-dicembre 1980 e nel gennaio 1981.

Il Misserianni inoltre (contestato in udienza):

6) di guida di autoveicolo senza patente (art. 80 C.S.) effettuata in Torino il 24.2.1981.

Il De Rinaldis ed il Quattrone anche (contestato in udienza):

7) del concorsuale delitto di falso in una scrittura privata, nella quale il De Rinaldis aveva apposto la firma Daidola Marco (artt. 110 e 485 C.P.) in Torino il 16.1.81.

Il Tribunale di Torino, con sentenza 23.4.1981 dichiarava:

- il Correale responsabile di tutti i reati a lui ascritti;

- la Giovine dei reati ascrittile ai capi 1, 2 e 3;

- il De Rinaldis dei reati sub 1, 4, 7, di sei dei furti contestati sub 2, nonchè dei correlati delitti di falso sub 3;

- il Valente del delitto di associazione per delinquere con decorrenza limitata dal Gennaio 1981, di quattro dei furti contestati sub 2 e del delitto di falso sub 3, limitatamente ai fatti correlati al n°;

- il Quattrone del delitto di associazione per delinquere con decorrenza limitata dal gennaio 1981, di quattro dei furti contestati sub 2, del correlato delitto di falso sub 3 e di quello sub 7;

-il Cordara dei delitti di cui ai capi 1, di due dei furti, ribricati sub 2, e dei correlati delitti di falso sub 3;

- il Misserianni della contravvenzione all'art. 80 C.S..

Concedeva inoltre le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, al De Rinaldis, al Valente, al Quattrone ed al Cordara.

Qualificava come violazione agli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1 e 2, 485 C.P. i fatti contestati sub 3 della rubrica. Riuniva nella continuazione tutti i

reati e, per l'effetto condannava:

- il Correale alla pena complessiva di anni 6 mesi 3 di reclusione e £. 190.000 di multa;

- la Giovine alla pena di anni sei di reclusione e £. 160.000 di multa;

- il De Rinaldis alla pena di anni 4 mesi 3 di reclusione e £. 130.000 di multa;

- il Valente alla pena di anni 2 mesi 11 di reclusione e £. 80.000 di multa;

- il Quattrone alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione e £. 80.000 di multa;

- il Cordara alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione e £. 60.000 di multa;

- il Misseriamni alla pena di mesi 4 di arresto e di £. 40.000 di ammenda

oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali in favore di Pintus Domenico, costituitosi parte civile, posto a carico del Correale e del De Rinaldis.

Assolveva:

- la Giovine dalla truffa in danno del Pintus per non avere commesso il fatto;

- il De Rinaldis da 4 dei furti contestati sub 2 e dai correlati delitti di falso sub 3, per non avere commesso il fatto;

- il Valente ed il Quattrone da sei dei furti contestati sub 2 e dai correlati delitti di falso sub 3, nonchè della truffa in danno del Pintus, per non avere commesso il fatto;

- il Cordara da otto dei furti contestati sub 2 e dai correlati delitti di falso sub 3, nonchè della truffa in danno di Pintus Domenico per non avere commesso il fatto;

- il Misseriamni da uno dei delitti di furto, degradato in ricettazione, per insufficienza di prove e dagli altri delitti per non avere commesso il fatto.

A seguito dell'appello interposto dagli imputati, la II^ Sez. della Corte di Appello di Torino, con sentenza del 28.1.82 parzialmente riformava quella di primo grado.

Infatti, assolveva tutti coloro che erano stati condannati per i delitti di falso sub 3 e 7 della rubrica per mancanza di querela e dichiarava non doversi procedere contro il Misserianni in ordine alla contravvenzione di guida senza patente, perchè estinta per amnistia.

Per l'effetto, determinava la pena inflitta al De Rinaldis in anni tre di reclusione e £. 130.000 di multa, e quella inflitta al Quattrone in anni due mesi quattro di reclusione e £. 100.000 di multa.

Riduceva la pena inflitta a Valente PIetro ad anni due e mesi 4 di reclusione e £. 100.000 di multa.

Concedeva le circostanze attenuanti generiche a Correale Gianfranco e Giovine Anna, riducendo quindi le pene inflitte al Correale, ad anni tre, mesi sei di reclusione e £. 200.000 di multa ed alla Giovine ad anni tre di reclusione e £. 150.000 di multa.

Del pari riduceva ad anni due e mesi sei di reclusione e £. 60.000 di multa la pena inflitta al Cordara.

Nel resto confermava la sentenza di primo grado, dichiarando condonati due anni di reclusione e l'intiera multa.

I fatti che hanno dato origine al presente procedimento hanno avuto origine nel pomeriggio dell'8/1/1981 allorquando una pattuglia automontata di Vigili Urbani, percorrendo una strada di Torino, notava tre vetture Autobianchi A 112 posteggiate, aventi tutte il deflettore, il bloccasterzo ed i contatti elettrici forzati.

Accertato che le tre autovetture risultavano rubate, i Vigili Urbani mentre attendevano l'intervento di un carro attrezzi, notavano che un giovane sali-

va a bordo di una delle vetture e, dopo avere collegato i fili, si allontanava.

Costui, raggiunto, veniva identificato per lo Agente di P.S. Pietro Valente il quale dichiarava che l'auto era di un suo amico, cui era stata rubata , e che, saputo il luogo ov'era stata abbandonata, gliela stava riportando.

Il Valente veniva accompagnato in Questura e quivi dichiarava che, insieme ad un suo collega a nome Giuseppe De Rinaldis, si era accordato con tale Rocco per trasportare autovetture rubate da un luogo ad un altro, per il compenso di £. 500.000 ad auto, precisando che una quarta A 112 era stata spostata dal De Rinaldis mentre egli veniva fermato dai Vigili Urbani.

A sua volta il De Rinaldis confermava le dichiarazioni del Valente.

Il 10.1.1981 Agenti di P.S. procedevano ad un controllo nella officina per carrozzeria gestita da Quattrone Giuseppe, sita nella stessa via ove i Vigili Urbani avevano notato, il giorno 8 stesso mese, le tre vetture rubate e dove, secondo le dichiarazioni del Valente e del De Rinaldis, avrebbero dovuto essere portate le vetture rubate dal Rocco.

Nell'officina venivano rinvenute quattro Autobianchi -

A 112 rubate e che venivano recuperate.

Nello stesso giorno, il comandante la Squadra di P.G. della Polstrada di Torino, presentatosi al Procuratore della Repubblica, riferiva di avere appreso da tale Giorgio Oggero, contitolare di un autosalone, che certo Avv. Correale gli aveva proposto lo acquisto di auto A 112 Elite ad un prezzo molto conveniente, senza fattura e gli aveva lasciato il numero telefonico intestato ad una profumeria di Via Carlo Alberto.

Il Procuratore della Repubblica, a tal punto, interrogando il De Rinaldis, apprendeva che la ragazza di costui gli aveva presentato un'amica, Anna Giovine, titolare di una profumeria in Via Carlo Alberto, la quale gli aveva fatto acquistare una A 112 a prezzo molto conveniente e gli aveva detto essere in grado di procurare molti altri affari del genere.
Egli aveva sparso la voce fra i colleghi ed uno di questi, Pintus Domenico, aveva aderito.
Nel gennaio 1981, poi, il Correale gli aveva spiegato che, con certificati falsi, faceva immatricolare auto A 112 Elite rubate, e che cercava una persona fidata affinchè rubasse autovetture di quel tipo, nuovissime, verso un compenso di £. 300.000 ad auto.
Esso De Rinaldis aveva accettato e, con l'aiuto del

collega Valente, aveva trovato un certo Rocco. Aggiungeva di essersi recato insieme al Correale presso l'officina ove dovevano essere portate le auto rubate ed ivi si era incontrato con il titolare, Giuseppe Quattrone il quale, per essere più tranquillo, aveva preteso un foglio da cui risultava un accordo con una immaginaria società di assicurazione, e che era stato predisposto dal Correale ma sottoscritto dal De Rinaldis con la falsa firma Daidola Marco.

Nel corso dell'istruttoria, mentre il Valente confermava le dichiarazioni del De Rinaldis per la parte che lo riguardava ed il Quattrone si professava innocente, tale Michelina Guglielmi, la quale sarebbe stata poi condannata per ricettazione, dichiarava che un suo conoscente a nome Vincenzo Cordara, le aveva proposto di guadagnare £. 500.000 facendosi intestare un'auto che non avrebbe mai visto.

Aveva accettato consegnando un certificato di residenza e ricevendo in compenso £. 400.000.

Il Cordara riferiva di avere ricevuto l'incarico dal Correale di trovare persone a cui intestare autovetture da immatricolare, dietro compenso di lire un milione per auto, da dividere con l'intestatario.

Nella notte sul 24.2.81 la polizia fermava una A 112 il cui conducente, a nome Rocco Misserianni, risultava sprovvisto di patente; l'auto era quella che Giovine Anna aveva reimmatricolato a suo nome. Interrogato dal P.M. il Misserianni dichiarava di avere acquistato tale auto a seguito di avviso fatto pubblicare da certo Avv. Correale sul giornale "Business" precisando di assersi recato per l'acquisto presso una profumeria ove detto avvocato aveva il recapito.

E' qui da sottolineare che fra i motivi di appello la difesa del Correale aveva - fra l'altro- dedotto anche la nullità del decreto di citazione a giudizio, dell'ordinanza contumaciale e dell'intiero giudizio di primo grado, compresa la sentenza, per violazione dell'art. 410 C.P.P. per omesso avviso al difensore/e che tale deduzione era stata superata dalla Corte di Appello sul rilievo che la presenza del difensore al dibattimento aveva, in forza dell'art. 188 C.P.P., sanato la nullità prevista dall'art. 410 C.P.P.

Avverso la decisione della Corte di Appello sono state presentate dichiarazioni di ricorso a questa Corte dal Cordara, dal Correale, dalla Giovine e dal Quattrone nonchè nell'interesse del Correale, dalla Giovine e del Valente.

719

Non risultano presentati motivi a sostegno del gravame proposto dal Cordara.

Nei motivi, contestuali alla dichiarazione, proposti a sostegno del gravame avanzato nell'interesse del Valente si deduce, e senza alcuna ulteriore specificazione, che "La Corte non ha adeguatamente e completamente valutato le circostanze tutte a favore del ricorrente, che avrebbero dovuto comportare l'accoglimento integrale delle motivazioni di appello".

A suffragio del ricorso di Quattrone Giuseppe si denuncia:

1) violazione dell'art. 475 n° 3 e 524 n° 3 C.P.P. in relazione all'art. 416 e 624 C.P. per omessa motivazione in ordine alla consapevolezza e volontà di esso Quattrone di partecipare ad un'associazione per delinquere, soprattutto tenendo conto del ridottissimo spazio di tempo (dal 6 al 9 gennaio dello stesso anno) in cui avrebbe aderito alla medesima e della conoscenza di due soli coimputati.

Secondo il ricorrente mancano pure sufficienti argomentazioni sul concorso nel furto delle autovetture, non bastando l'affermazione sulla richiesta di un contratto formulata dal Quattrone a comprovare la mala fede e la sua volontà di partecipare al furto di auto; in proposito doveva tenersi presente che

ad esso Quattrone era stato detto trattarsi di auto rubate, recuperate dalla Società di Assicurazione e da rimettere a posto.

2) violazione dell'art. 475 n° 3 e 524 n° 1 e 3 C.P.P. in relazione all'art. 81 C.P. avendo la Corte di appello erroneamente negato la continuazione fra il delitto di cui all'art. 416 e quello di cui all'art. 624 C.P. solo perchè per il secondo è prevista pure una pena pecuniaria, laddove la sussistenza di pena di specie diversa non poteva costituire ostacolo al riconoscimento della continuazione una volta che sussisteva l'unicità del disegno criminoso.

3) violazione degli artt. 175 n° 3 e 524 n° 3 C.P.P. in relazione all'art. 69 C.P. per mancanza di motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

Per la Giovine Anna Maria si denunzia:

1) la violazione di legge perchè la connivenza escludeva il concorso nel reato.

L'essere stata presente ed avere avuto conoscenza non equivalevano ad una diretta attuazione della ricorrente. Ciò si evinceva anche dalle dichiarazioni del Valente e del De Rinaldis che attribuivano ogni iniziativa al Correale, nonchè dalle dichiarazioni del Misseriamni che aveva integralmente modificato

in appello ogni precedente deposizione, finendo col dichiarare di non averla neppure conosciuta.

Il tutto era spiegato dai rapporti personali fra essa Giovine ed il Correale nhe formavano coppia.

2) violazione di legge sulla determinazione della pena in conseguenza della erronea denegazione della continuazione fra l'associazione per delinquere ed i furti, non impedita dalla eterogenità delle sanzioni e che, comunque, non poteva essere disconosciuta una volta che era stata affermata dal Tribunale ma non impugnata dal P.M.

3) concesse le attenuanti generiche, era stata operata la riduzione della pena solo pel delitto di cui all'art. 416 C.P. ma non per i furti; comunque mancava il giudizio di comparazione ex art. 69 C.P.

4) mancanza di motivazione là dove, per i furti continuati, era stato apportato un aumento, per la sola Giovine di un anno, mentre per gli altri coimputati - fra cui il Correale - era stato inflitto un'aumento di soli sei mesi senza alcuna spiegazione sulla disuguaglianza retributiva.

A suffragio del ricorso del Correale si denunzia:

1) violazione degli artt. 524 n° 1 in relazione allo art. 173, 410, 412 e 185 C.P.P.

Spiega, sull'argomento, che l'imputato era stato

citato a comparire avanti al Tribunale ai sensi dell'art. 173 C.P.P.

La deduzione formulata con l'appello non riguardava l'avviso al difensore della udienza fissata, ex art. 410 C.P., bensì l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 173 C.P.P. che riguarda il perfezionamento della notifica del decreto di citazione all'imputato.

Pertanto la presenza del difensore poteva sanare l'avviso di udienza allo stesso, non l'irregolare e insanabile omessa notifica all'imputato, già eccepita in prime cure.

Pertanto gli atti dovevano essere resi, previo annullamento delle sentenze, al primo giudice.

2) violazione dell'art. 524 n° 1 C.P.P. in relazione all'art. 475 n° 3 C.P.P. in relazione al delitto di cui all'art. 416 C.P. che era stato ritenuto apoditticamente e senza adeguata motivazione in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi perchè:

a) non erano state valutate adeguatamente le circostanze addotte con l'appello e col ricorso (sic!) da Giovine Anna, che proclamava la propria estraneità ad ogni attività delittuosa.

b) l'altra serie di circostanze sottovalutate erano quelle derivanti dalle dichiarazioni di De Rinaldis

e del Valente, da cui si ricavava che il presunto approccio risaliva ai primi del gennaio 81 e cioè* pochi giorni prima degli ultimi due furti dell'8/1/81. I furti erano invece iniziati nell'ottobre 1980 allorquando nessuno ha mai parlato di un'attivazione del Correale.

Pertanto nel 1980 non sussisteva alcuna associazione.

L'eventuale accordo, inoltre, non andava al di là dei singoli furti commessi nel 1981.

Il non avere considerato tali elementi comportava il denunziato errore di diritto consistente nel non avere distinto il concorso di persone nei singoli furti dal delitto di associazione per delinquere.

3) violazione dell'art. 524 n° 1 C.P.P. in relazione all'art. 475 n° 3 C.P.P. in riferimento agli artt. 624 - 625 C.P. per avere, con le stesse omissioni di cui alla precedente censura, affermata la responsabilità del Correale per tutti i furti, laddove avrebbero dovuto essere esclusi quelli antecedenti al gennaio 1981.

4) violazione dell'art. 524 n° 1 C.P.P. in relazione all'art. 475 n° 3 C.P.P. ed in relazione all'art. 112 n° 2 C.P. contestato per i delitti di furto po-

sto che, a fronte della specifica doglianza di appello, si sarebbe dovuto più correttamente dimostrare che il Correale fosse l'ideatore e l'organizzatore dell'altrui attività criminosa.

5) violazione dell'art. 524 n° 1 C.P.P. in relazione all'art. 475 n° 3 C.P.P. per violazione dell'art. 515 C.P.P. II° co. ed art. 81 C.P.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di Appello, pur riducendo le pene, aveva violato sia il divieto della reformatio in peius che la corretta applicazione dell'art. 81 C.P.

In ordine a quest'ultimo punto, ricorda che il Tribunale aveva riunito nella continuazione i reati sub 1, 2, 3, 4 e 7 mentre la Corte di Appello, dichiarando non doversi procedere per i delitti sub 3 e 7,* aveva mantenuto la responsabilità per i reati sub 1, 2 e 4 escludendo però la continuazione tra il delitto di associazione per delinquere (reato ritenuto più grave) ed i furti e la truffa, sull'erroneo presupposto non potersi applicare il vincolo previsto dall'art. 81 C.P. poichè per il primo delitto è comminata solo pena detentiva mentre per gli altri due è prevista anche pena pecuniaria e quindi diversa.

L'errore si annidava nel fatto che la continuazione era ravvisabile anche tra reati con pene etero-

genne o di specie diversa.

Inoltre, anche a volersi attenere a giurisprudenza ormai superata, dovevasi ritenere la continuazione tra i delitti di furto e truffa, escludendosi le due distinte pene applicate dalla Corte per i capi sub 2 e 4 della rubrica.

Ma sopratutto l'errore più evidente era costituito dal fatto che, in assenza di gravame del P.M. e col solo appello dell'imputato, si fosse passati dal regime più favorevole della continuazione a quello meno favorevole del cumulo delle pene, come emergeva dal fatto che per il delitto di truffa di cui al capo 4 il Tribunale aveva apportato un aumento di 3 mesi di reclusione e £. 30.000 di multa, laddove la Corte di appello, pur concedendo le attenuanti generiche, ma senza conteggiarle, aveva stabilito una pena autonoma di mesi 6 di reclusione e di £. 60.000 di multa.

6) violazione dell'art. 524 n° 1 C.P.P. in relazione all'art. 475 n° 3 C.P.P. con riferimento agli artt. 69, 163 e 175 C.P.

Sostiene, all'uopo, il ricorrente che l'accoglimento dei motivi che precedono imponevano, con l'esclusione di alcuni delitti o quanto meno col riconoscimento dell'insussistenza di aggravanti, una statui-

zione di pena fondata sulla medesimezza del disegno criminoso e quindi con l'esclusione del cumulo delle pene. Sicchè anche il bilanciamento ex art. 69 C.P. andava rivisto perchè l'equivalenza era stata attribuita sulla scorta di elementi di fatto e di diritto censurati.

Con la conseguenza che un nuovo giudizio di valenza avrebbe consentito la concessione dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 C.P.

Diritto

L'omessa presentazione dei motivi a sostegno del ricorso avanzato dal Cordara ne impone la declaratoria di inammissibilità, essendo così incappato nella decadenza dall'impugnazione pel disposto dell'art. 201 C.P.P.

Quanto ai motivi contestualmente dedotti a suffragio del ricorso proposto nell'interesse del Valente, formulati nei termini in precedenza riferiti, balza all'evidenza che con essi non vengono indicate le ragioni per le quali la sentenza di secondo grado è inficiata da carenza di motivazione; detti motivi non risultano, quindi, vestiti di quella specificità che deve essere obbligatorio appannaggio dei motivi di impugnazione, a pena di decadenza, in forza del già citato art. 201 C.P.P.

Ambedue i ricorsi dei suddetti imputati devono quindi essere dichiarati inammissibili, con le conseguenze del solidale onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 549 C.P.P. e del pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura di £. 200.000 ciascuno equitativamente fissata.
Restano, ovviamente, salvi gli effetti estensivi - nei loro confronti - delle impugnazioni dei coimputati, nei limiti dell'accoglimento per motivi non strettamente personali, quali appresso risulteranno.
Fra le impugnative avanzate da e nell'interesse degli altri imputati, sembra opportuno dare la precedenza a quella del Correale.
Infatti costui pregiudizialmente avanza una eccezione di nullità del procedimento, a partire dal giudizio di primo grado, per omessa instaurazione del rapporto processuale con l'imputato.

Benchè una siffatta questione, sollevata per omessa citazione dell'imputato, sia rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 185 I° cpv. C.P.P., non è inopportuno sottolineare che in appello la difesa del Correale non aveva, come qui si sostiene, dedotto eguale eccezione, bensì (e basta rileggere i motivi della prima impugnazione) proprio quella su cui

si è soffermata la Corte di Appello, e cioè l'omessa notifica al difensore dell'avviso della data fissata pel dibattimento, ai sensi dell'art. 410 C.P.P., correttamente disattesa in forza dell'art. 188 C.P.P. dato che lo stesso difensore di oggi allora comparve nel dibattimento e nulla rilevò, nè chiese termini per la difesa, così sanando la eventuale nullità.

Comunque, poteva osservarsi che preliminare a tale sanatoria era la constatazione per cui il suddetto difensore di fiducia era stato nominato successivamente alle notifiche ed agli avvisi dati al difensore di ufficio di un imputato latitante che mai prima aveva effettuato nomine, così adempiendosi ad ogni obbligo posto dal rito per assicurare una difesa concreta e non meramente formale dell'imputato, sicchè non correva ulteriore obbligo di ripetere l'avviso imposto dall'art. 410 C.P.P. al difensore di fiducia, peraltro nominato dal Correale pochissimi giorni prima del dibattimento di primo grado sì da non più consentire l'osservanza dei termini dilatori.

Ma anche l'eccezione sollevata col ricorso asserente che era stato omesso l'avviso al difensore, ai sensi dell'art. 170 - I° cpv. C.P.P., del deposito della richiesta e del decreto di citazione nella cancelleria del Tribunale, onde perfezionare in tal

modo la notificazione all'imputato latitante ai sensi dell'art. 173 C.P.P., e così instaurare il rapporto processuale, è destituita di fondamento.

Infatti, il presupposto da cui essa parte è che non sia stato adempiuto alle prescrizioni di rito imposte dalle citate norme processuali laddove il riscontro degli atti consente di rilevare che ciò, invece, è stato adempiuto, - proprio per il Correale - nei cui confronti il deposito degli atti nella cancelleria, sostitutivo della notifica, del decreto di citazione è avvenuto il 31.3.81, e l'avviso circa tale deposito da parte del Cancelliere ex artt. 170 e 173 C.P.P. all'avv. Gallenca (allora difensore di ufficio del COrreale) è stato dato mediante notifica a mani proprie di tale difensore in data 2.4.81, (alligati a pg. 143), per l'udienza del 23.4.1981.

Gli inadempimenti processuali addotti a sostegno della asserita inesistenza dell'avviso al difensore, perfezionante ed integrante la notifica allo imputato latitante, non sono sussistenti; pertanto manca il presupposto di fatto che doveva sorreggere la inesistente instaurazione del rapporto processuale.

L'eccezione quì così avanzata col primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinta.

Il secondo motivo si incentra principalmente su di

una presunta carenza di motivazione che avrebbe poi indotto ad una erronea confusione fra delitto di associazione per delinquere e concorso di persone in singoli reati.

Esso però trascura di considerare che, al fine di assicurare la doverosa sinteticità di ogni sentenza, il giudice di appello non ha l'obbligo di reiterare la motivazione del giudice di primo grado quando le due decisioni siano sul punto conformi e quando le censure mosse con la prima impugnativa abbiano già ricevuto adeguata risposta sicchè si riducono a mera apparenza rispetto al precedente giudizio.

Inoltre, non vale confutare singole argomentazioni di una sentenza impugnata, isolatamente esaminate, senza riferimento alla motivazione nel suo complesso.

Va poi considerato che il giudice della impugnazione non ha l'obbligo di seguire in maniera particolareggiata nè tanto meno pedissequa tutte le argomentazioni svolte a sostegno del gravame purchè risulti dalla motivazione che di esse ha tenuto conto, dovendosi intendere respinte quelle incompatibili con la soluzione adottata.

Ciò premesso, va qui constatato che il giudice di appello, mantenendo ferme le valutazioni già eseguite

in prime cure sui fatti storici ritenuti certi, ha poi svolto le considerazioni più essenziali rispetto alle tesi prospettate con l'appello, dando spiegazioni onnicomprensive e mirate rispetto al giudizio compendiato nel dispositivo, ond'è che non è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione che adduce a nullità solo quando essa è mancante (art. 475 n° 3 C.P.P.) o contraddittoria non quando sia semplicemente insufficiente ed inadeguata.

In relazione allo specifico riferimento al delitto previsto dall'art. 416 C.P. di cui i ricorrenti sono stati riconosciuti colpevoli, occorre qui osservare che seppure esso ha una propria autonomia rispetto ai reati genericamente programmati dalla societas dato che si substanzia nel pactum scelerum fra tre o più persone, e viene colpito proprio per il pericolo per l'ordine pubblico insito nella semplice sussistenza di una siffatta associazione, pur se non venga realizzato alcun reato, tuttavia, ai fini probatori, la possibile polivalenza di uno o più elementi di prova non impedisce che fattori utili a fare risalire da uno o più reati a chi li ha commessi, possano essere ritenuti anche sintomatici del pactum suddetto, purchè evidenzian che l'accordo criminoso non fosse diretto alla esecuzione di una serie determinata di reati bensì

all'attuazione di un programma criminoso generico, che precedeva e non si esauriva con l'esecuzione dei reati-fine.

Quanto sopra vieta l'accoglimento della seconda censura svolta nell'interesse del Correale la quale, in relazione alla data iniziale in cui sarebbe sorta l'associazione, omette di considerare che gli unici confessi, il De Rinaldis ed il Valente, non potevano certo addurre prove su di una societas non consacrata in atto formale per un periodo precedente al loro ingresso e che la data iniziale è stata tratta - all'evidenza - dagli elementi sintomatici costitutivi dalla data in cui furono eseguiti i primi dei furti genericamente programmati, fra cui proprio quello dell'auto intestata alla Giovine - pacificamente ritenuta la donna del Correale e presso il cui esercizio si svolgevano quasi tutte le trattative sulle auto rubate.

Peraltro risulta chiaro che i giudici di merito hanno tenuto ben conto della caratteristica differenziatrice fra il delitto di associazione per delinquere ed il concorso di più persone nella esecuzione di una serie di delitti (furti, falsi, truffe) riuniti nella continuazione.

La valutazione degli elementi di fatto, acquisi-

ti nel processo, siccome fra loro collegati con iter logico immune da vizi, e ricondotta nell'ambito di una corretta loro qualificazione giuridica, non soffre le censure di questa Corte cui è devoluto un controllo di mera legittimità.

Anche il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto e, per le stesse considerazioni già svolte circa i limiti delle censure per difetto di motivazione e circa la integrazione fra le motivazioni dei giudici di merito, eguale sorte deve essere attribuita al terzo motivo di ricorso, che inerisce alla affermazione di responsabilità per tutti - anzichè solo per alcuni - dei delitti di furto contestati (appare utile rilevare, anzi, che i giudici di primo grado hanno motivatamente evidenziato perchè i furti di auto commessi dagli imputati furono certamente più di quelli contestati).

Il quarto motivo, poi, si manifesta inammissibile perchè, dolendosi della mancata eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n° 2 C.P. inerente ai delitti di furto pone un generico richiamo ai motivi di appello già disattesi dalla sentenza impugnata, senza alcuna specifica argomentazione utile a sopraffare la valutazione sull'argomento esperita dai giudici di appello che hanno richiamato le confessioni del De Rinaldis

e del Valente.

Al postutto, tale doglianza si rivela incoerente (leggasi: inconferente) per ai fini del decidere in quanto, come sarò appresso puntualizzato, la riunione di tutti i delitti di furto nella continuazione col delitto di associazione per delinquere, affermata dal Tribunale, è coperta da preclusione per indicato ed in quanto reato continuato le circostanze aggravanti e le attenuanti devono essere valutate con esclusivo riferimento al reato ritenuto più grave, (qui l'associazione per delinquere) sul quale viene determinata la pena base, ma non possono essere apprezzate con riferimento ai cosidetti reati satelliti, potendo - al massimo - influire ai sensi dell'art. 133 c.p.p. sulla determinazione dell'aumento per la continuazione.

Deve invece essere accolto il quinto motivo di gravame, peraltro comune al Quattrone ed alla Giovine, con il quale viene mossa doglianza per avere la Corte di Appello - in assenza di appello del P.M. - escluso la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere e gli altri reati, ritenuti satelliti dal Tribunale che aveva invece affermato la sussistenza del vincolo fra tutti i reati ed aveva proceduto ad un computo delle pene alla stre-

gua dell'art. 81 C.P. prendendo come base la pena inflitta pel delitto associativo.

Va detto che, per vero, la Corte di appello si è mossa nell'ambito dell'indirizzo giurisprudenziale, non pacifico pur se sorretto anche da pronuncia di queste Sezioni Unite Penali, secondo cui non era applicabile il vincolo della continuazione allorquando per i reati da riunire fossero previste pene di specie diverse, in quanto così sarebbero state irrogate pene illegali per reati colpiti da sanzioni eterogenee.

Con la conseguenza che, ritenendo illegali le pene inflitte per un reato continuato come sopra configurato, il giudice dell'appello poteva intervenire d'ufficio, ed anche in assenza di specifica impugnativa del P.M. o delle parti, in applicazione dell'art. 152 C.P.P. al fine di ricondurre le pene erogate nell'ambito della legalità - (Cass. Sez. III - 10.1.79 n° 41 Del Frate; Cass. Sez. III 24.10.83 n° 2043 Martinelli).

Va pure sottolineato che, nella specie, il giudizio del Tribunale sulla esistenza della continuazione era errato perchè contraddicente alla già segnalata differenza fra associazione per delinquere e concorso di persone della consumazione di singoli e ben determinati reati; la prima è contraddistinta dall'accordo

programmatico per la commissione di una serie indeterminata di delitti mentre il reato continuato è identificabile non attraverso un generico programma di attività delinquenziale bensì per la unicità del disegno criminoso il quale, prima della loro commissione, comprende sin dall'origine - e quanto meno nei loro elementi essenziali - le plurime azioni od omissioni criminose.

Laddove non è ravvisabile il vincolo della continuazione fra il delitto di associazione per delinquere ed i delitti programmati che siano poi effettivamente commessi (Cass. Sez. I 30.4.79 n° 1350; idem 1.6.83 n° 940 Romeo).

Ma allorquando un punto della decisione, - e tale deve essere considerato per la sua autonomia il capo della sentenza che riguarda il vincolo della continuazione (Cass. Sez. III 13.12.66 n° 2783 Coppola; Sez. II 28.1.70 n° 166 Ghizolfo; Sez. V 25.3.70 n° 622)-, pur se sia errato, non investe questioni rilevabili d'ufficio e non sia gravato da impugnativa, rimane coperto da giudicato per l'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione, limitato ai punti investiti dal gravame, ai sensi dell'art. 515 C.P.P.

Con la conseguenza che, non avendo il P.M. qui proposto impugnativa contro la sentenza del Tribunale di Torino in data 23.4.81, non poteva la Corte di Appello

escludere una continuazione il cui esame le era precluso dal giudicato anche perchè, in effetti, non sussisteva la possibilità di un intervento d'ufficio ai sensi dell'art. 152 C.P.P., non essendo illegali le pene risultate dall'applicazione di una continuazione fra reati colpiti con pene eterogenee.

Infatti, nel solco di una precedente sentenza di questa Sezione (Cass. Sez. I 12.12.80 n° 1696 Serra) le Sezioni Unite Penali di questa Suprema Corte hanno, ormai con più pronunce (Sez. Un. 30.4.83 n° 6219 Piccione; idem 30.4.83 n° 6220 Anaclerio) puntualizzato che quando ricorrono gli altri presupposti, non costituisce violazione del principio di legalità, l'unificazione a titolo di concorso formale o di continuazione, di reati della stessa categoria (tutti delitti o tutte contravvenzioni) ed in ultimo (Sez. Un. Pen. 26.5.84 n° 13 Falato) anche di reati appartenenti a categorie diverse (delitti e/o contravvenzioni) e siano puniti con pene eterogenee e/o di specie diverse.

Ricordando che anche nei lavori preparatori della riforma del 1974 era stato rigettato l'emendamento con il quale si tendeva ad escludere la continuazione fra delitti e contravvenzioni, l'ultima pronunzia sopraindicata, ulteriormente sviluppando la tendenza

segnata dalle due precedenti, ha puntualizzato che la continuazione è ammissibile in ogni ipotesi in cui la molteplici violazioni, della stessa o di diverse disposizioni di legge, siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando siano diverse le specie di pena prevista per i singoli reati.

Pur nella considerazione che la determinazione della pena nel caso previsto dall'art. 81 primo comma C.P. è l'anormale residuo di una disciplina sanzionatoria in origine correlata alla continuazione omogenea, profondamente modificata dall'introduzione della continuazione eterogenea, è stato precisato che il trattamento sanzionatorio, anche nei casi considerati, rimane sempre quello previsto nell'art. 81 - I° co. + C.P., e cioè l'aumento della pena prevista per la violazione più grave, nei limiti del triplo, restando in tale aumento sostituite le pene, anche di specie diverse, originariamente previste per i singoli reati meno gravi.

Il che non postula l'adozione del criterio dello assorbimento, bensì del "cumulo giuridico" tipico della continuazione, perchè le pene di specie diverse non sono assorbite in quelle per la violazione più grave, ma conservano rilevanza sanzionatoria convertendosi nell'aumento operato sulla pena base".

E ciò non vale ad affermare che, aumentando la pena

prevista per la violazione più grave, di specie diversa o più grave rispetto a quella erogabile pel reato minore, si irrogherebbe una pena non prevista per tale ultimo reato e quindi illegale, dato che pena legale deve essere intesa quella risultante dalla applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, sicchè devesi ritenere legale anche la pena unica progressiva applicata ai sensi dell'art. 81 C.P., in quanto preveduta da tale norma.

Aderendo a quest'ultimo indirizzo segnato dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte, rileva questa Sezione che, in conseguenza di quanto sopra, la ritenuta inapplicabilità della continuazione al caso in esame, non per motivi di merito attinenti alla mancanza di unicità del disegno criminoso bensì per la supposta irrogazione di pene illegali, oltre ad essere infondata, ha consentito una violazione dell'art. 515 C.P. che non era superabile perchè mancava l'appello del P.M. di guisa che i limiti della devoluzione non permettevano la scissione fra reati ormai irrevocabilmente avvinti nella continuazione, mentre d'altra parte, l'inesistenza di pene confliggenti col secondo principio di legalità fissato nell'art. 1 C.P. (caso mai era da rimuovere l'erroneità) non dava ingresso all'applica-

zione dell'art. 152 C.P.P. nè all'intervento d'ufficio del giudice di appello.

Le doglianze sul punto mosse coi ricorsi del QUattrone, (2° motivo), del Correale (5° motivo) della Giovine (2° motivo) circa la violazione del citato art. 515 C.P. sul punto della continuazione, in assenza di impugnativa da parte del P.M., sono fondate e devono quindi essere accolte, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Spetterà al giudice di rinvio, che qui va identificato in altra Sezione della stessa Corte di Appello di Torino, procedere alla rideterminazione delle pene tenendo conto della preclusione pro iudicato formatasi sulla sentenza del Tribunale di Torino in ordine al vincolo della continuazione fra il delitto di associazione per delinquere (ritenuto irrevocabilmente il più grave), e gli altri reati satelliti, sulla base dei principii come sopra enunciati e fra i quali è da ricordare quello per cui le circostanze che ineriscono al reato continuato incidono sulla pena eroganda pel reato base mentre sui reati satelliti hanno influenza unicamente per determinare il quantum della continuazione, fermi restando - ovviamente - il divieto della reformatio in peius conseguente all'omessa im-

pugnativa del P.M.; e l'incidenza dei motivi di appello formulati quoad poenam.

Quanto sopra assorbe e travolge i motivi dei ricorrenti che attengono alla entità delle pene, all'applicazione delle circostanze attenuanti ed al giudizio di valenza ex art. 69 C.P.
In tale assorbimento vanno considerati la parte finale del 5° motivo nonchè il 6° motivo del ricorso del Correale, il terzo motivo del Quattrone nonchè i motivi della Giovine sub 3 e 4 sopraindicati.
Poichè il motivo di annullamento che concerne la continuazione non ha radice in un elemento individualizzato, od individualizzante, quale potrebbe essere l'elemento soggettivo in cui si compendia l'unicità del disegno criminoso, bensì in un'erronea interpretazione della norma penale, generalizzata nei confronti di tutti e non di un solo coimputato, devesi quì dare atto che i motivi sul punto addotti non sono esclusivamente personali, di guisa che in forza dell'art. 203 C.P.P. l'annullamento deve trovare effetto estensivo nei confronti degli altri imputati concorrenti negli stessi reati.

I residui motivi dei ricorsi del Quattrone (1° motivo) e della Giovine (1° motivo) sull'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di asso-

ciazione per delinquere sono infondati e vanno respinti.

Qui richiamati, onde evitare superflue ripetizioni, i principi già esposti su tale reato a proposito del Correale, e gli elementi differenziatori rispetto al concorso di più persone nella commissione di una serie di reati, di cui s'è già detto che sono stati tenuti correttamente presenti dal giudice di appello, va rilevato in relazione alle specifiche doglianze dei due suddetti ricorrenti:

a) quanto al Quattrone che l'esame sulla consapevolezza e sulla volontà del Quattrone di partecipare ad un'associazione ed ai furti risulta condotto attraverso tutta l'indagine espletata sui fatti e sullo elemento soggettivo, seguendo un iter logico che non presenta salti nè incongruenze, e rispetto al quale, in definitiva, il ricorrente fornisce una diversa interpretazione e collegamenti diversi, ritenendo semplicemente insufficiente (non mancante) la motivazione spiegata dai giudici di appello.

Ciò postula un'apprezzamento di fatto la cui valutazione non è sottoponibile al vaglio di questa Corte cui competono funzioni di legittimità, non di merito.

Se si tiene poi conto che il delitto associativo pre-

visto nell'art. 416 CP è reato permanente che si perfeziona già con la semplice adesione al generico ed indefinito patto criminoso di un'associazione già costituita o con la partecipazione alla sua costituzione, che la durata della partecipazione non rientra fra gli elementi essenziali del reato, potendo influire solo sulla entità della pena ex art. 133 C.P., e che quì il Quattrone, secondo i giudici di merito, contribuì anche con l'approntamento di un'officina, parte essenziale allo svolgimento del programma, ed ove vennero recuperate alcune delle auto rubate, non ha importanza il tempo eventualmente ridotto in cui sarebbe stata limitata la sua partecipazione alla societas scelerum, questa essendosi ormai, comunque, perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

b) quanto alla Giovine, poichè si deve avere riguardo alle motivazioni integrate dai due giudici del merito, nel loro complesso, appare all'evidenza che è stato tenuto ben conto della differenza corrente fra la semplice consapevolezza dell'altrui illecito ed anche della connivenza, rispetto al concorso nel reato che postula un contributo materiale o quanto meno psicologico nel determinismo dell'evento delittuoso.

Gli elementi indicati dai giudici del merito per-

affermare la concorsuale responsabilità della Giovine* nei furti e la sua partecipazione alla associazione criminale sono sintomatici di un pieno concorso materiale, che già di per sè esclude - per incompatibilità - l'ipotesi di una semplice connivenza derivante dal quasi coniugio col Correale.

La sua fattiva partecipazione alla fase dei falsi nonchè realizzatrice dei proventi del furto mediante la centrale dell'associazione realizzata nel suo esercizio è stata spiegata, senza vizi logici, in termini tali che non consentono di ravvisare la semplice e tacita connivenza bensì l'apporto di un contributo fattivo e concreto nella serie di attività indispensabili al conseguimento dei proventi delittuosi.

L'accertamento del concorso materiale, anzichè della connivenza, quando condotto con rigore logico e senza errori di diritto, implica una valutazione di merito, insindacabile da questa Corte di legittimità.

Anche questa censura della Giovine deve essere pertanto respinta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Valente Pietro e Cordara Vincenzo che condanna in solido al pagamento delle spese processuali nonchè, ciascuno, a quello della somma di £. 200.000 in favore della Cassa delle

ammende.

In accoglimento degli altri ricorsi proposti da Quattrone Giuseppe, Correale Gianfranco e Giovine Anna Maria , per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Valente Pietro e Cordara Vincenzo, annulla l'impugnata sentenza in ordine alla eliminazione del vincolo della continuazione fra il delitto di associazione per delinquere e gli altri reati riconosciuti, dichiarando assorbiti i motivi di ricorso concernenti la misura della pena ed il giudizio di comparazione fra le circostanze, rinviando nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Rigetta, nel resto, i ricorsi del Quattrone, del Correale e della Giovine.

Roma 14 giugno 1985.

IL PRESIDENTE

Ecc. Dr. Aldo Vessia

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Giorgio Buogo

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -7 NOV 1985

IL CANCELLIERE

9.3.85 746

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 14/6/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1240

Dott. Aldo VESSIA Presidente

1. Dott. Giorgio BUOGO Consigliere

2. » Luigi CATAMO »

» Lucio DEL VECCHIO »

4. » Mario POMPA »

REGISTRO GENERALE

N. 25381/82

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

~~Cristi Aldo, nato l'II/I2/50, + 2~~

avverso la sentenza

della Corte d'Appello di Catania del 5/3/82

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Luigi Catamo

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

747

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del l'Avvocato Generale dott. A. Antonucci

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Udit i difensor

748

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 3/4/79 il Tribunale di Catania ritenne Aldo e Salvatore Gritti e Giovanni Iacobucci responsabili del delitto previsto dagli artt.8I,IIC c.p.,2 L.2/IO/67, n°895,aggravato per gli ultimi due ai sensi dell'art. II2,n°I,c.p.,e del delitto previsto dall'art.4I6,com- I°,c.p.p,unificati i due reati ai sensi dell'art.8I c.p., condannò i tre imputati alla pena di 5 anni di reclusione ciascuno,di cui due condonati,ed applicò loro le pene accessorie e le misure di sicurezza consequenziali.

Su loro impugnazione la Corte d'Appello di Catania il 5/3/82 ridusse la pena inflitta agli imputati a 4 anni e e 6 mesi di reclusione,di cui tre anni condonati,e contenne entro limiti più congrui la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della libertà vigilata,confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il fatto che ha dato luogo al processo,per quael che può interessare l'attuale fase del giudizio,é questo.

Il 27/II/I973 gli agenti della Questura di Catania, nell'ambito delle indagini volte a scoprire gli autori di numerosi e gravi delitti contro il patrimonio avvenuti nella zona,eseguirono una perquisizione nella officina meccanica dei fratelli Aldo e Salvatore

749

Gritti, situata in Piazza Duca di Camastra, 2I/B, rinvenendo numerose armi e munizioni, esplosivi ed altri oggetti compromettenti, e precisamente: in una FIAT 500 una borsa da viaggio di colore blu contenente un mitra privo di matricola, munito di due caricatori, in uno dei quali vi erano IO cartucce, una pistola Bernardelli cal.7,65 con matricola abrsa munita di due caricatori, in uno dei quali vi erano IO cartucce, 22 carucce cal 30 per il mitra e due passamontagna di lana di colore blu; in un'anglo dell'officina un'altra borsa da viaggio di colore nero con strisce bianche contenente ~~un borsello con~~ una rivoltella cal.45 con 5 cartucce, I5 cartucce per fucile da caccia cal.I6 e due maniche di camicia a maglia conformate a passamontagna; sotto un bancone un'altra borsa contenente tre candelotti di dinamite e due spezzoni di miccia a lenta compustione; in una cassa di legno situata in una stanza adibita a ripostiglio un fucile mod.9I cal.6,5 con 9 caricatori da sei cartucce l'uno e quattro paia di scarpe da tennis; in un pollaio, nascosti sottp una pila, tre tute da meccanico, due paia di pantaloni, otto camicie a maglia, una parrucca ed un paio di guanti da uomo.

Un dipendente dei due meccanici, tale Francesco Lo Bello, presente alla perquisizione, diede agli agen-

ti lo stesso 28 novembre, e confermò il 3 dicembre successivo dinanzi al magistrato inqurente, che da circa tre mesi l'officina era frequentata quasi giornalmente da alcuni amici dei titolari, in particolare da Giovanni Iacobucci e Michelangelo Sgarano, i quali si intrattenevano con i due Gritti, e in special modo con Salvatore; che talvolta li aveva visti maneggiare delle pistole; che in più occasioni avava visto Salvatore e i suoi amici entrare nell'officina con scarpe da tennis e cambiarle con scarpe normali; che qualche giorno prima Salvatore Gritti, compardo in officina insieme allo Iacobucci, gli aveva consegnato la borsa di colore blu, incaricandolo di riporla nella FIAT 500, ove venne poi trovata dalla polizia; che, allorquando Salvatore Gritti e i suoi amici si riunivano nell'officina, egli veniva fatto allontanare; mentre talvolta gli si dava ordine di restare per vigilare sull'evantuale sopraggiungere di estranei e dar loro gli opprtuni segnali; che talvolta aveva visto Aldo Gritti tagliare con un seghettO le canne dei fucili e nascondere i monconi nel giurdino retrostante.

Aldo Gritti, al rientro in officina dopo la perquisizione, pur dichiarandosi personalmente estraneo ai fatti, confermò agli agenti in gran parte le dichiarazioni rese dal LO Bello, salvo a ritrattare tutto dinan-

zi al magistrato inquirente.

Sulla base di queste risultanze si sono avute le due sentenze di merito di cui si é parlato, contro la seconda delle quali tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Aldo Moretti ha dedotto quattro motivi.

Con il primo insiste nella eccezione di nullità dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, invano fatta valere in appello, sostenendo che l'indicazione del numero del processo, della sezione del tribunale e della data del provvedimento costituiscono elementi essenziali di tale atto, non fungibili attraverso equipollenti, come invece erroneamente ritenuto dal giudice d'appello.

Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere.

Con il terzo deduce difetto di motivazione sulla confermata sua responsabilità per detto reato e per il delitto in materia di armi.

Con il quarto deduce analogo vizio in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Ha poi dedotto un successivo motivo, con cui denuncia la nullità del decreto di irreperibilità emesso a suo carico.

752

Salvatore Gritti e Giovanni Iacobacci hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere e sulla esclusione della meno grave ipotesi di cui all'art.416,com.2°,c.p.,nonché difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della misura della pena. Giovanni Iacobacci denuncia inoltre difetto di motivazione sulla valutazione del dedotto suo impedimento a comparire in udienza, eccependo, comunque, la nullità del giudizio per omessa pronuncia della sua contumacia. Lamenta infine difetto di motivazione sulla ritenuta sua partecipazione ai fatti addebitati ai Gritti e sulla denegata rinnovazione del dibattimento, da lui invocata al fine di chiarire la sua estraneità a tali fatti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso dell'imputato Aldo Gritti é infondato, sia perché, ai fini della validità dell'avviso di deposito ex art.151 c.p.p., é sufficiente che esso contenga gli estremi essenziali per la individuazione del provvedimebto depositato, ossia i dati relativi all'oggetto di esso, al suo destinatario ed al gidice che lo ha emesso, i quali erano perfettamente indicati nel documento in questione, sia perché, avendo detto avviso la fimzione di porre in grado l'impu-

tato o il difensore, dopo aver perso visione della sentenza depositata, di presentare tempestivamente i motivi di impugnazione, l'eventuale sua irregolarità sarebbe comunque sanata dalla tempestiva presentazione dei motivi, che nella fattispecie é fuori discussione.

L'ultimo motivo di ricorso di detto imputato é anche esso infondato, in quanto il decereto di irreperibilità, peraltro non necessario (art.171, com.6°, c.p.p.), e le conseguenti notificazioni mediante deposito in cancelleria furono necessitati dal fatto che l'imputato aveva nel corso del processo cambiato domicilio, senza darne la dovuta informazione all'autorità procedente.

I motivi di carattere formale fatti valere dallo Iacobucci sono infondati.

Infatti, il convincimento del giudice circa l'impedimento a comparire dell'imputato non può formare oggetto d'impugnazione, quando, come appunto nella fattispecie, il giudice abbia preso in esame la prova addotta ed abbia adeguatamente motivato circa l'insussistenza di un siffatto impedimento;

Quanto alla dichiarazione di contumacia, é noto che essa non é soggetta a formule sacramentali, essendo sufficiente che il giudice, delibato negativamente

l'eventuale impedimento a comparire addotto dall'imputato e compiute le attività previste dall'art.498 c.p.p.; con ordinanza abbia disposto che si porocedesse oltre nel giudizio contro l'imputato, anche se non adotta espressamente la locuzione "in sua contumacia", come é avvenuto appunto nel caso in esame.

Il motivo comune dei tre imputati, riguardante la pretesa insussistenza del delitto di associazione per delinquare, é infondato. Il giudice d'appello ha osservato a riguardo che "la presenza nell'officina delle numerose armi...e dei tanti indumenti, che solitamente vengono usati per la consumazione di rapine, ...; le riunioni tenute nei locali interni dell'officina, lontano da occhi ed orechie indiscreti, con avvertimento al giovane Lo Bello di segnalare ogni movimento sospetto; il continuo andirivieni dei vari amici.... con borse rigonfie...; il cambio delle scarpe da tennis con altre scarpe" erano tutte "circostanze che denota(va)no sicuramente la predisposizione comune di attività e di mezzi, la permanenza di un vincolo associativo a fine criminoso, di particolare fisionomia e struttura, e infine un generico programma di delinquanza ideato e concertato in comune, anche se la mancanza di prova della utilizzazione della armi e degli indumenti in singoli e ben precisati epi-

soci.....(aveva indotto) il G.I.a prosciogliere;quesi ed altri imputati,dalle rapine loro attribuite in istruttoria sulla base dei rapporti della polizia".

"Del resto,l'art.4I6 c.p.esige,per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere,che almeno tre soggetti mettano insime le proprie energie intellettuali e volitive e,sulla base di un'organizzazione anche rudimentale,le convoglino alla commissione di più delitti;e ciò indimendentemente dall'effettiva perpetrazione degli illeciti oggetto del programma criminoso,ma solo per il semplice fatto che gli associati si propongano,con mezzi seri ed ageguati,di dar vita ad una pluralità di illeciti delittuosi,perché già solo in tal modo si ha quella previsione di pericolo,offensiva dell'ordine pubblico,che costituisce la base principale del delitto in questione".

"Né (aveva) pregio la tesi subordinata,prospettata nei motivi di appello di Salvatore Gritti e dello Iacobucci,circa la derubricazione nella ipotesi del capoverso primo dell'art.4I6 c.p.....",evincendosi il loro "ruolo di promotori ed organizzatori dell'associazione criminosa proprio dall'attività da essi svolta nell'ambito dell'officina".

Infondata era anche la tesi di Aldo Gritti circa la pretesa sua estraneità al reato in questione,derivan-

do la sua responsabilità a riguardo, se non altro, "dalla copetura data agli altri per mezzo del lavoro che si svolgeva in officina, dal consenso alla presenza delle armi e degli indumenti nel locale, dalla pertecipazione alle riunioni, dalle possibilità offerte agli altri persino per il cambio degli indumenti e delle calzature", ed al reato in materia di armi, essendo dimostrato il suo concorso nella consumazione di essi "dal possesso del fucile mod. 91, dalle pperazioni personalmente eseguite per preparare un fucile a canne mozze, dalla conoscenza dell'esistenza nell'officina del mitra portato dallo Iacobacci, dalla sicura conoscenza dell'esistenza dell'espolosivo, rinvenuto proprio sotto il bancone di lavoro, e dalla esistenza delle altre armi e degli indumenti".

Si tratta, come si vede, di apprezzameti di ~~merito~~ falla, che, per essere corretti sotto l'apetto logico, sfuggono al controllo di mera legittimità riservato alla Suprema Corte.

La stessa considerazione deve essere fatta riguardo all'altro motivo comune dei tre imputati, quallo riguardante il preteso difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, a fondamento del quale il giudice d'appello ha addotto la "estrema gravità dei fatti accertati", la "condotta processuale degli

imputati, tesa a negare persino l'evidenza..ed infine i pesanti precedenti penali di tutti e tre gli imputati", ed a quello fatto valere da Salvatore Gritti e Giovanni Iacobucci, riguardante il preteso difetto di motivazione sulla determinazione della misura della pena, che é invece ampiamente e congruamente motivata.

I ricorsi vanno quindi rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali e della somma di 200.000 lire ciscuno alla Cassa delle ammende.

P Q M

La Corte, visti gli artt. 537, 549 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e della somma di 200.000 lire ciascuno alla Cassa delle ammende.

Roma, 14/6/1985.

Il consigliere relatore (Luigi Catamo)

Il Presidente (Aldo Vessia)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 OTT 1985

IL CANCELLIERE

758

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 29-4-87

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª **PENALE**

SENTENZA

N. 1247

REGISTRO GENERALE

N. 30188/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Corrado CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	Giulio FRANCO	Consigliere
2. »	Mario POMPA	»
3. »	Pasquale LA CAVA	»
4. »	Vitaliano ESPOSITO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da CAMINITI GIUSEPPE

nato a Bivalino il 27-4-1936

avverso ordinanza emessa in data 30-5-1984 dal Tribunale di Reggio Calabria

Sentita la relazione fatta dal Consigliere La Cava

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che

759

2

l'inammissibilità del ricorso

Rileva

Con ordinanza 30.8.1984 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di riesame, confermava il mandato di cattura emesso dal G.I. di Locri a norma dell'art 375 C.P.P. contestualmente alla ordinanza di rinvio a giudizio, nei confronti di Comunità Giuseppe, imputato del delitto di cui all'art. 416 bis C.P.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico articolato motivo, sostanzialmente, vizio della motivazione in relazione al formulato giudizio di sufficienza degli indizi.

Osserva

Il ricorso è inammissibile - La nuova formulazione dell'art. 263 bis C.P.P. (art 19 L. 28.7.1984 entrato in vigore il 1.8.1984) non

3 760

menziona più espressamente il mandato di cattura emesso dal G.I con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La nuova normativa permette il riesame dei mandati e degli ordini di cattura senza altra specificazione escludendo solo dalla possibilità di riesame i mandati emessi a seguito di impugnazione del P.M. oppure emessi dalla sezione istruttoria - la richiesta di riesame investe più specificamente, come testualmente recita l'ultimo periodo del 1° comma dell'art 263 bis, la mancata applicazione delle misure previste nei primi due commi dell'art 254 bis - Ammesso dunque il riesame dei mandati e degli ordini di cattura e di arresto, tale richiesta, dopo le fasi istruttorie, per il principio generale che esclude dopo l'emanazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio ogni ulteriore

4 761

discussione sulla sufficienza degli indizi, è ammessa solo per vizi di legittimità e, anche di merito, esclusivamente se si censura la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'art. 254 bis C.P.P.

Infatti il riesame nel merito in fase successiva all'istruttoria (provvedimenti restrittivi emessi come nella fattispecie, ai sensi dell'art 375 C.P.P.) si tradurrebbe in un sostanziale anticipato proscioglimento dell'imputato proprio perché la revoca del provvedimento per motivi di merito può conseguire soltanto ad una valutazione di insufficienza degli indizi raccolti nell'istruttoria, cosicché, nel caso indicato, la richiesta di riesame si trasforma inevitabilmente, da strumento per la scarcerazione dell'imputato detenuto in virtù di un

5 762

Titolo illegittimo o viziato nel merito, in una anticipata valutazione del materiale acquisito dal primo giudice e della posizione dell'imputato: valutazione che non può non avvenire se non all'esito dell'indagine dibattimentale con la sentenza che definisce il giudizio.
Nella fattispecie il difensore dell'imputato ha richiesto al Tribunale di Reggio Calabria il riesame nel merito del provvedimento restrittivo emesso dal G.I. di Locri a norma dell'art. 375 C.P.P. e, quindi, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ~~del Tribunale di Reggio Calabria del provvedimento~~ è inammissibile perché inammissibile era la richiesta.
Pertanto tale ordinanza ~~[illegible]~~ va annullata senza rinvio ~~[illegible]~~ va dichiarata

763

6

inammissibile l'istanza di riesame

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'istanza di riesame

Roma 28-4-1985

L'Estensore
Pasquale La Cava

Il Presidente
[signature]

IL CANCELLIERE
[signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 23 MAG 1985
IL CANCELLIERE
[signature]

764

V 10379

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica del 17/6/...

SENTENZA N. 125...

REGISTRO GENERALE N. 25580/...

Composta dagli ... Sig.

Dott.	Marco DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Mario PIANURA	Consigliere
2. »	Edeo DE VINCENTIIS	
3. »	Vincenzo VALENTE	
4. »	Pasquale LA CAVA	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da P.G. c/

1) BORZELLINO ANTONIO 2) MONTAGNA MICHELE

3) MIGLIORE ANGELO 4) CARLI LUIGI

5) RANDAZZO MARIANO 6) SARDO GIOACCHINO

nonchè da quest'ultimo

avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 14/4/1982

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

765

Dott. Valente

Udito, per la parte civile, l'avv

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ciampani

che ha concluso per inammissibile ricorso del Sardo; inammissibile ricorso P.G. nei confronti del Randazzo rigetto ricorso P.G. nei confronti degli altri ricorrenti; rigetto ricorso altri imputati.

Uditi i difensor

La Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza in data 14 aprile 1982, confermando la decisione della Corte di Assise di Agrigento del 14 marzo 1980 su appello del P.M. e degli imputati, assolveva, tra l'altro, Borzellino Antonio, Montagna Michele, Michele Angelo, Carli Luigi, Sardo Gioacchino e Randazzo Massimo - i primi cinque per insufficienza di prove ed il sesto perchè il fatto non sussiste - dal delit

di associazione per delinquere ex art.416 C.P.

I fatti che hanno dato origine all'imputazione possono così riassumersi nelle loro linee essenziali:

Il giorno 9 febbraio 1978, all'agenzia della Banca Popolare Siciliana di Grotte era compiuta una rapina, durante la quale, uno dei rapinatori sparava un colpo di pistola, che attingeva il cassiere della banca, Licata Calogero, che decedeva.

Di tale rapina e dei reati ad essa connessi era imputato, secondo le prime indagini, tale D'Alberto Andrea, le cui sembianze fotografiche erano riconosciute come quelle di uno dei rapinatori da La Nocella Gioacchino, impiegato della predetta banca, il quale, però, in sede di ricognizione di persona, si mostrava dubbioso nel riconoscimento.

Dopo circa un mese da tale fatto, in Canicattì, di sera, era mortalmente ferito a colpi di arma da fuoco tale Borzellino Vincenzo che, prima di morire, pur essendone fisicamente in condizione, si rifiutava di fornire elementi per la identificazione dei suoi aggressori.

Le prime indagini su tale ulteriore fatto di sangue consentivano di accertare soltanto che gli aggressori avevano fatto uso di un'auto Fiat 128 di colore giallo, che era rinvenuta, dopo qualche giorno, semi-distrutta

dal fuoco e le cui targhe risultavano non essere relative alla stessa, bensì ad un'autovettura Fiat 1100, risultata di proprietà di Lauricella Camillo da Racal... Questi asseriva di aver consegnato auto e targhe a tale Rinallo, titolare di un deposito per demolizione, senonchè il Rinallo dichiarava che le targhe erano state asportate proprio dal Lauricella alcuni giorni dopo che l'auto gli era stata consegnata per la demolizione.

Nel corso delle successive indagini, era interrogato certo Sardo Gioacchino, il quale rendeva una lunga dichiarazione su fatti che avevano avuto per protagonisti il Borzellino Vincenzo ed altri.

Il Sardo riferiva, così, di aver conosciuto, tramite tale Montagna Michele, il Borgellino ed un settentrionale, identificato per Carli Luigi; il Montagna ed il Borzellino, in maggio o giugno del 1976, gli avevano proposto di partecipare ad una rapina da compiersi, il giorno successivo alla proposta, ai danni della locale agenzia della Banca Popolare Siciliana ed egli aveva accettato, senonchè l'atto criminoso non era stato attuato perchè i tre giovani, che dovevano materialmente compierlo ed ai quali egli doveva prestare assistenza, avevano per due vôte desistito, perchè intimoriti dalla presenza in zona di carabinieri e -

vigili urbani e di ciò si era fortemente risentito il Borzellino.

Il Sardo soggiungeva che, dopo tale episodio, si era incontrato altre volte con i tre e con Borzellino Antonio - fratello del Vincenzo - con il quale aveva commentato, tra l'altro, l'avvenuto arresto del Montagna; proprio a seguito di tale arresto, era arrivato a casa sua, il Carli - con moglie e figlia -, il quale gli aveva chiesto il motivo dell'arresto e se il Montagna avesse avuto bisogno di avvocati; il giorno successivo al suo arrivo, il Carli si era, quindi, recato prima a Montedoro a trovare tale "Agostino", fotografo e, poi, con questi a Caltanissetta per incaricare un avvocato della difesa dell'arrestato.

Il Carli era rimasto suo ospite per circa otto giorni e durante tale periodo si era recato spesso a Canicatti ed una volta era stato raggiunto a Racalmuto dal Borzellino Vincenzo; lo stesso Carli, era, poi, tornato a casa sua, dopo diversi mesi, questa volta in compagnia di due persone da lui non conosciute, e vi si era trattenuto, insieme ai due accompagnatori, per due o tre giorni in uno dei quali, secondo quanto era a lui sembrato, i tre avevano commessa una rapina a Ribera.

Ripartiti i due accompagnatori, il Carli era stato prelevato dal Montagna - nel frattempo scarcerato - per

andare a trovare tale Migliore Angelo.

Il Sardo precisava ancora che, durante il secondo soggiorno del Carli presso la sua casa, lo stesso era stato spesso visitato da Borzellino Vincenzo e da certo Randazzo Mariano e, nel corso di una delle tante visite, egli aveva sentito il Borzellino lamentarsi con il Carli perchè lo aveva sospettato di essersi appropriato somme di denaro destinate al Montagna ed al suo difensore, al che il Carli aveva chieste spiegazioni all'altro sulla destinazione data a L.700.000 consegnategli dal Migliore.

Soggiungeva, inoltre, che il Borzellino Vincenzo ed altri due - la cui posizione è al di fuori del tema di trattazione del presente giudizio - nel maggio-giugno del 1977, gli avevano proposto di partecipare ad una rapina da compiersi ai danni del Banco di Sicilia di Racalmuto, ma egli aveva rifiutato ed era stato allora invitato dal Borzellino a non riferire tale fatto al Carli, che, per la terza volta, era tornato a trovarlo in Racalmuto; a quanto egli aveva, poi, appreso, dopo 10 o 15 giorni da tale proposta, l'agenzia del Banco di Sicilia del suo paese aveva subito una rapina.

Il Sardo dichiarava, infine, che, qualche giorno prima della rapina all'istituto bancario di Grotte, il

Borzellino Vincenzo, suo fratello Antonio ed altre due o tre persone lo avevano raggiunto a casa sua ed il primo gli aveva chiesto di partecipare "ad una cosa" semplicemente dando rifugio alle due o tre persone che erano con lui; egli aveva, però, rifiutata la proposta. Lo stesso Sardo, in una fotografia raffigurante D'Alberto Andrea, indicava, con qualche titubanza, una delle persone che, a dire del Borzellino Vincenzo, dovevano compiere "la cosa", per la quale era stata richiesta la sua collaborazione.

Procedutosi a carico delle persone indicate dal Sardo per associazione per delinquere e per numerosi altri reati, tra i quali la rapina ai danni della banca di Grotte e l'uccisione del Licata, la rapina in danno dell'istituto bancario di Racalmuto, tutti si protestavano innocenti.

Anche il Sardo, contro il quale si procedeva per associazione per delinquere e per concorso in alcuni dei reati ascritti agli altri, ritrattava le sue dichiarazioni ed assumeva di averle rese perchè suggestionato dai carabinieri e di averle confermate al magistrato inquirente perchè convinto che si fosse trattato di un ufficiale dei carabinieri.

Sia i giudici di primo grado, che quelli di appello assolvevano gli imputati - con formula dubitativa per

alcuni e con formula ampia per altri - da tutti i reati loro attribuiti ed, in relazione all'imputazione che ancora interessa - quella di associazione per delinquere - affermavano - con motivazioni pressocchè conformi - che, sebbene vari elmenti probatori autorizzavano il convincimento che, tra il Borzellino Antonio, il Montagna, il Migliore, il Carli ed il Sardo, si fosse creato un sodalizio criminoso allo scopo di commettere delitti, le statuizioni assolutorie adottate in ordine ai numerosi delitti loro contestati, inducevano a qualche dubbio sulla esistenza di tale associazione criminosa, onde legittima appariva l'assoluzione degli stessi con la formula dubitativa.

Avverso l'indicata sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, nei confronti dei cinque imputati soprain dicati e di Randazzo Mariano - assolto dalla imputazione di associazione per delinquere perchè il fatto non sussiste -, ma, per quest'ultimo, non ha presentato motivi. Per gli altri è stato dedotto unicamente: vizio di motivazione circa l'assoluzione dal delitto di associazione per delinquere.

Ha proposto ricorso per Cassazione anche il Sardo, lamentando, pur egli, vizio di motivazione circa la formula di assoluzione adottata in ordine al reato

associativo.

Rileva, preliminarmente, questa Corte che il ricorso del Sardo è da dichiararsi inammissibile per l'assoluta genericità dell'unico motivo dedotto a suo sostegno. Benvero, il ricorrente si limita ad enunciare un asserito vizio di motivazione dell'impugnata decisione; ed omette di specificare, in dettaglio, le ragioni sulle quali deve trovar fondamento tale vizio, con ciò, inosservando palesemente la disposizione del 7° comma dello art.201 c.p.p., che, a pena di inammissibilità, postula la espressione, in modo specifico e palese, delle ragioni del gravame.

Pure inammissibile è il ricorso del P.G. nei confronti dell'imputato Randazzo Mariano, giacchè, per questo, non sono stati enunciati motivi a suo sostegno.

Fondato è, invece, il ricorso dello stesso Procuratore Generale nei confronti degli altri imputati, in epigrafe indicati.

E' noto che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza sussiste quando le considerazioni logico-giuridiche che sorreggono le statuizioni, che costituiscono l'epilogo della vicenda giudiziaria, siano reciprocamente inammissibili, nel senso che si escludano o si rendano vicendevolmente inconciliabili.

Nel caso di specie, la Corte di secondo grado, nella

mòtivazione afferente la decisione sul delitto di associazione per delinquere adottata nei confronti dei prevenuti Borzellino Antonio, Montagna, Migliore, Carlo e Sardo, è, di tutta evidenza, incorsa in detto vizio. Benvero, mentre, attraverso un'analitica valutazione degli elementi fattuali che, comunque, potevano influire sulla sussistenza del reato considerato, ha enunciato il giudizio che detti elementi autorizzavano il convincimento che frà i predetti imputati si fosse creato un sodalizio criminoso allo scopo di commettere delitti e, mentre, in prosieguo, ha dimostrato - con espressioni di inequivocabile significato in tal senso - di aderire al principio giurisprudenziale secondo il quale, poichè il titolo dell'art.416 C.P. avente come obiettività giuridica l'ordine pubblico, limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto di associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, e considera tale fatto di collegamento criminosa sufficiente a porre in pericolo il predetto bene sociale, è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, che i delitti programmati non vengano - in tutto od in parte - realizzati, ha immotivatamente, concluso che le statuizioni associative adottate in ordine agli specifici delitti - rientranti nella programmazione criminosa - inducevano

"a qualche dubbio sulla esistenza della associazione criminosa".

L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata in ordine a tale capo della decisione, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Il ricorrente Sardo va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di L.200.000 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da Sardo Gioacchino, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di L.200.000 a favore della Cassa delle ammende e dichiara inammissibile, inoltre, il ricorso del P.G. nei confronti dell'imputato Randazzo Mariano.

In accoglimento del ricorso dello stesso P.G., annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Borzellino Antonio, Montagna Michele, Migliore Angelo, Carli Luigi e Sardo Gioacchino, limitatamente all'assoluzione dal delitto di associazione per delinquere e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della stessa Corte di Assise di Appello di Palermo.

ROMA, 17 giugno 1985

IL PRESIDENTE

- 12 - 775

Ecc.Dott. DI MARCO MARCO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. VALENTE VINCENZO

IL CANCELLIERE

776

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 2.5.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott.	Angelo VELLA	Presidente	N. 1273
1. Dott.	Giacomo CECIONI	Consigliere	
2. »	Valerio SAVOI COLOMBIS	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Giovanni TRANFO	»	N. 878/85
4. »	Marcellino GIULIANI	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bordonaro Gaetano, nato a Catania il giorno 1.9.1949

avverso

Ordinanza 12.12.1984 del Tribunale di Sanremo

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Valerio Savoi Colombis

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

di Cassazione annulli l'ordinanza impugnata,con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 12 dicembre 1984 il Tribunale di SanRemo respingeva l'istanza di arresti domiciliari, avanzata nell'interesse di Bordonaro Gaetano,"per la gravità dei fatti contestati,per il carattere probante degli elementi acquisiti,per l'approssimarsi del dibattimento".Il Bordonaro era stato rinviato a giudizio quale imputato di associazione di tipo mafioso, di tentata truffa e di illeciti valutari.

Ricorre l'imputato,deducendo,con motivi depositati dal suo difensore,violazione di legge e carenza di motivazione.

Il ricorso è fondato.

Quali siano gli elementi di fatto ed i criteri di ragione che il Tribunale ha considerato in funzione della reiezione della istanza di arresti dimiciliari non é dato cogliere dalle motivazioni sommarie e generiche della ordinanza impugnata.

Nè a tal fine può certamente ritenersi esauriente il richiamo alla gravità dei reati,enunciata in forma apodittica e senza alcun concreto e specifico riferimento alle circostanze del fatto addebitato al Bordonaro,nè, tantomeno,il richiamo all'approssimarsi del dibattimento o al carattere probante degli elementi acquisiti,che costituiscono argomenti del tutto irrilevanti nel giudizio in oggetto.

Si tratta,pertanto,con evidenza di una motivazione del tutto insufficiente,che non è andata al dilà

della formulazione di una apodittica affermazione o del riferimento a criteri assolutamente ininfluenti, in palese violazione dell'essenziale principio secondo cui il giudice, nella motivazione dei provvedimenti, non può richiamarsi a formule di stile, a fare riferimento a criteri astratti, ma deve fondarsi su concreti elementi di riscontro, motivando le proprie decisioni secondo sicuri e rigorosi parametri logico-giuridici.

E appunto dal combinato disposto dagli articoli 254, 254 bis e 254 ter C.P.P. emergono chiaramente quali sono gli elementi che dovevano essere tenuti presenti come presupposti e le condizioni che andavano prese in esame per pervenire ad un giudizio favorevole o sfavorevole.

Si impone, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata e l'invio degli atti tutti allo stesso giudice per nuovo esame.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, visti gli articoli 531 e 543 n.1 C.P.P., annulla la ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sanremo per un nuovo esame.

Così deciso in Roma il 2 maggio 1985.-

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 17 GIU 1985
IL CANCELLIERE

779

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Angelo VELLA	Presidente
1. Dott.	Giacomo CECIONI	Consigliere
2. »	Giulio FRANCO	»
3. »	Valerio SAVOI COLOMBIS	»
4. »	Edeo DE VINCENTIIS	»

Udienza in Camera di Consiglio in data 3.5.85

SENTENZA

N. 1283

REGISTRO GENERALE

N. 30925/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Metastasio Giuseppe, Metastasio Pietro e Metastasio Salvatore

avverso l'ordinanza-predibattimentale 25.9.1984 del Tribunale di Locri

~~avverso~~ e da

Metastasio Giuseppe e Metastasio Salvatore

avverso

rispettive ordinanze 25.9.1984 del Tribunale di Locri

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Valerio Savoi Colombis

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede ./.

A. Spinosi - Roma

"Letti gli atti, osserva

Codesta Corte è chiamata a decidere sulle seguenti impugnazioni:a)sul ricorso per cassazione congiuntamente proposto da Metastasio Giuseppe,Metastasio Pietro e Metastasio Salvatore avverso l'ordinanza pre-dibattimentale 25.9.1984 del Tribunale di Locri, di rigetto dell'istanza di dissequestro di beni mobili ed immobili di proprietà dei ricorrenti;

b)sui ricorsi disgiuntamente proposti da Metastasio Giuseppe e Metastasio Salvatore rispettivamente avverso due ordinanze,entrambe depositate in data 25.9.1984,del Tribunale di Locri,di rigetto delle istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia ~~preventiva~~ cautelare.

Il primo ricorso,di per sè inammissibile- per l'inoppugnabilità,stante il loro carattere amministrativo,dei provvedimenti emessi "de plano" relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale- può convertirsi,giusto un costante indirizzo di codesta Corte,in un vero e proprio incidente di esecuzione. Gli atti,allora,andranno trasmessi,per questo aspetto, al giudice che ha la disponibilità del procedimento perchè decida sul "petitum" nelle forme proprie dell'art. 630 C.P.P.

I due ricorsi,invece,in merito alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva non sono fondati.

Gli stessi hanno a loro fondamento premesse erronee: che cioè i termini di custodia cautelare per

781

la fase istruttoria ed in relazione all'art.416 bis C.P., siano di otto mesi.Ma il vero è che alla stregua del combinato disposto degli artt.4 e 5 L.13.9.82 n.646,10 DL 15.12.79 n.625(convertito in L.6.2.80 n. 15),272 C.P.P. per la fase istruttoria il termine massimo di custodia cautelare per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso deve determinarsi in anni uno e mesi quattro,termine che si raddoppia,alla stregua del vecchio testo dell'art.272 cit. per la fase successiva al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Poste le premesse conformi alla situazione di fatto e di diritto,ne consegue che nessuno dei due imputati ricorrenti,detenuti dal 29.11.82(Metastasio Salvatore), e dal 29.11.83(Metastasio Giuseppe) e che sono stati rinviati a giudizio con ordinanza depositata in data 7.3.1984,alla data del provvedimento gravato,aveva acquistato il diritto alla scarcerazione. P.Q.M. chiede che la Corte di Cassazione disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri perchè decida nelle forme proprie dell'art.630 C.P.P. sull'incidente di esecuzione-così opportunamente qualificato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 25.8.84 ,di rigetto dell'istanza di dissequestro-proposto da Metastasio Pietro,Giuseppe e Salvatore; rigetti i ricorsi disgiuntamente proposti da Metastasio Giuseppe e Metastasio salvatore, con la conseguente condanna alle spese processuali dei ricorrenti."

E la Corte,fatte proprie le osservazioni e le motiva-

782

zioni di cui sopra, decide in conformità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 531, 549 e 630 C.P.P., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri perchè decida nelle forme proprie dell'art. 630 C.P.P. sull'incidente di esecuzione così qualificato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 25.8.84 di rigetto dell'istanza di dissequestro proposto da Metastasio Pietro, Giuseppe e Salvatore; rigetta i ricorsi disgiuntamente proposti da Metastasio Giuseppe e Metastasio Salvatore avverso le ordinanze 25.9.1984 e condanna i ricorrenti in solido fra loro al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 3 maggio 1985.-

IL PRESIDENTE

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 17 GIU 1985

IL CANCELLIERE

783

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 18/6/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1283

REGISTRO GENERALE

N. 7302/85

Dott.	Marco DI MARCO	Presidente	
1. Dott.	Giulio FRANCO	Consigliere	
2. »	Stanislao SIBILIA	»	
3. »	Renato DE TULLIO	»	
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

3c

sul ricorso proposto da PAGLIUSO Giuseppe n. 31/1/1956 in Sambiase

~~GIAMPA' Francesco fu Giuseppe n. 13/8/1948 in Nicastro~~

GIAMPA' Francesco di Alberto n. 12/11/1952 in Nicastro

GIAMPA' Pasquale n. 27/3/1958 in Nicastro

e dal Procuratore Generale di Catanzaro nei confronti di:

~~BONADDIO Vincenzo n. 23/1/1959 in Nicastro~~

avverso la sentenza in data 22 giugno 1984 della Corte di appello di Catanzaro

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

784

dott. Giulio Franco

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Valeri

che ha concluso come da dispositivo

Udit i difensor

PREMESSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 10 dicembre 1983 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava Giuseppe Pagliu-

so, Francesco Giampà fu Giuseppe, Francesco Giampà di Alberto, Pasquale Giampà e Vincenzo Bonaddio colpevoli di associazione per delinquere di tipo mafioso; i primi due anche del reato continuato di tentata estorsione in danno di Ferdinando Statti e Giovanni Grandinetti e di estorsione in danno del Grandinetti oltre che dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo; gli altri tre anche del reato continuato di estorsione tentata e consumata in danno di Giovanni Lazzarotti e Raffaele Notaris, danneggiamento, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, e condannava ciascuno dei predetti, con le recidive contestate, alla pena ritenuta di giustizia. Assolveva i tre Giampà e il Bonaddio per insufficienza di prove da un tentativo di estorsione ai danni di Ferdinando Nicotera e con la stessa formula Francesco Giampà di Alberto da un'estorsione consumata in danno di Tommaso Perri.

Il 22 giugno 1984 la Corte di Appello di Catanzaro, provvedendo sugli appelli proposti dagli imputati e dal P.M., dichiarava inammissibile per rinuncia quest'ultima impugnazione e, in parziale accoglimento delle altre, assolveva tut-

ti gli imputati dal reato associativo perchè il fatto non sussiste, il Bonaddio dal residuo reato a lui ascritto per insufficienza di prove, mentre per gli altri riduceva le pene a quattro anni e otto mesi di reclusione ciascuno, oltre la multa.

I giudici di merito, premesso che tra l'estate del 1981 e l'autunno del 1982 nel circondario di Lamezia Terme si erano verificati, con similari modalità esecutive, numerosi fatti di estorsione ai danni di industriali, commercianti o possidenti della zona, e che per taluni di tali fatti i predetti imputati erano stati incriminati ma poi prosciolti dal giudice istruttore di Lamezia con formula ampia o dubitativa, ciò premesso ritenevano che per tre degli episodi erano state acquisite prove sicure di responsabilità degli imputati, con l'eccezione, per i giudici di appello, del solo imputato Vincenzo Bonaddio, la cui colpevolezza era ritenuta dubbia.

Era infatti rimasto accertato, principalmente in base alle dichiarazioni delle parti offese, che:

1) nell'agosto del 1982 Francesco Giampà di Alberto, suo cugino Pasquale Giampà e Vincenzo

Bonaddio si erano presentati nel bar-ristorante gestito in Feroleto Antico da Giovanni Lazzarotti e Raffaele Notaris per chiedere se vi fosse bisogno di un guardiano, posto che loro facevano la guardania in tutta la zona. Alla risposta negativa se n'andarono, ma i due Giampà erano tornati dopo una diecina di giorni chiedendo danaro che a loro dire sarebbe servito per far fronte alle spese legali di un non precisato detenuto. Per evitare guai, il Lazzarotti sborsò ai due la somma di Lire centomila, della quale peraltro essi non si mostrarono soddisfatti. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre successivo il locale veniva fatto segno di alcuni colpi di arma da fuoco che danneggiarono i vetri dell'ingresso e il banco di vendita.

Relativamente a questi fatti la Corte di Catanzaro, mentre confermava il giudizio di responsabilità dei due Giampà sia per la tentata estorsione diretta a conseguire la guardania, sia per l'estorsione consumata della somma di L. 100.000 RITENeva invece dubbia la compartecipazione del BOnaddio sul rilievo che, avendo egli accompagnato gli altri due solo la prima e non anche la seconda volta, la sua presenza poteva essere stata

occasionale, tanto più che a parlare con il Lazzarotti era stato soltanto Francesco Giampà.

Giudicavano inoltre gli imputati immeritevoli delle attenuanti generiche per la gravità e reiterazione dei fatti e non applicabile alla estorsione consumata - assunta dai primi giudici come più grave violazione ai fini della continuazione - l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e ciò in quanto, trattandosi di reato continuato, tale attenuante sarebbe dovuta ricorrere anche relativamente agli altri fatti di continuazione, mentre per la tentata estorsione era invece da escludere, data la non lieve entità del danno che le parti offese avrebbero subito ove, cedendo al sottinteso ricatto, avessero assunto il guardiano.

2) Nella stessa estate il presidente Ferdinando Statti ricevette anonime telefonate minatorie con le quali gli si chiedeva l'esborso della somma di L. 200 milioni. Consigliato da conoscenti si rivolse a Francesco Giampà fu Giuseppe per poter entrare in contatto con gli estorsori. Dopo alcuni giorni il Giampà si presentò in compagnia del Pagliuso e lo assicurò che non avrebbe avuto bisogno di pagare alcunchè ove lo

avesse assunto alle sue dipendenze come guardiano, proposta che lo Statti aveva accettato, senza più ricevere minacce.

3) Precedentemente, nel mese di giugno, il macellaio Giovanni Grandinetti fu richiesto per telefono da persona sconosciuta di sborsare 20 milioni di lire. Non dette pesc alle minacce ma qualche giorno dopo il suo negozio fu fatto segno di colpi d'arma da fuoco. Ricevute altre telefonate minatorie si rivolse a Francesco Giampà fu Giuseppe, che promise il suo interessamento. Ogni molestia cessò e il Grandinetti gli corrispose come compenso la somma di L. 2 milioni con un assegno di conto corrente non intestato che il Giampà completava con il nome del Pagliuso, dal quale veniva poi incassato.

Quanto all'episodio Statti i giudici di primo e di secondo grado ritenevano provato il concorso nella tentata estorsione del Pagliuso - pur se costui non era stato riconosciuto dallo Statti come l'accompagnatore del Giampà - sul rilievo che detto accompagnaotre si era presentato come Giuseppe Pagliuso, mentre il mancato riconoscimento doveva ritenersi dettato da paura, da cui lo stesso Statti sin dalle prim[illegible]gini aveva dato pro-

va di essere condizionato.

Relativamente poi all'episodio Grandinetti gli stessi giudici ritenevano che, come da un lato erano irrilevanti le circostanze che l'iniziativa dell'incontro con il Giampà fosse partita dallo stesso Grandinetti e che il compenso fosse stato dato senza alcuna richiesta dell'imputato, perchè nell'uno e nell'altro caso le decisioni del Grandinetti dovevano considerarsi non spontanee ma frutto dell'azione ricattatoria del Giampà, così d'altro canto non credibili, perchè smentite dalle precise dichiarazioni della vittima e inverosimili, erano le versioni degli imputati circa le causali dell'esborso e dell'incasso della somma, riferite dal Giampà in un primo momento ad un prestito del Grandinetti e e contraddittoriamente poi ad una anticipazione dello stesso Grandinetti su un futuro acquisto di bestie da macello e dal Pagliuso ad un prestito che il Giampà gli aveva fatto in considerazione del suo stato di bisogno.

Anche relativamente ai suddetti due episodi i giudici respingevano la richiesta di attenuanti generiche, motivando il diniego con la gravità dei fatti e i precedenti penali degli impu-

tati.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro nei confronti dell'imputato Bonaddio, nonchè gli imputati Giampà e Pagliuso.

Il P.G. deduce vizi di motivazione circa l'assoluzine del Bonaddio, sostenendo che i giudici di appello si siano risolti al dubbio in base ad una mera congettura non suffragata dalle risultanze del processo e smentita dalla accertata partecipazione dell'imputato al primo incontro con il Lazzerotti, nel corso del quale era stata offerta allo stesso protezione.

Il Pagliuso, con separati motivi sottoscritti dai due difensori, si duole, dotto il profilo della mancanza intrinseca di motivazione, della affermazione della sua responsabilità per entrambi i fatti di estorsione attribuitigli. Sostiene quanto al primo che sia rimasta indimostrata la sua partecipazione al colloquio con lo Statti, affermata dai giudici con l'apodittica affermazione che lo Statti non lo aveva riconosciuto per paura e quanto al secondo che sia stata immotivatamente disattesa la sua deposizione circa la causale della intestazione a dell'assegno.

Del tutto mancante sarebbe poi la motivazione circa la prova del suo concorso nei reati concernenti l'arma usata per intimidire lo Statti, così come carente sarebbe quella relativa alla mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, e indeterminata l'altra sul rifiuto delle attenuanti generiche.

Nell'interesse di Francesco Giampà fu Giuseppe il difensore si duole, limitatamente all' episodio Grandinetti, che non sia stata esclusa la responsabilità del suo assistito pur dopo ch'era stato riconosciuto dai giudici di merito che l'iniziativa di prendere contatto con l'imputato era partita proprio dal Grandinetti e che questi l'assegno lo aveva rilasciato spontaneamente. Deduce inoltre m ancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti del danno di speciale tenuità e generiche.

Queste ultime doglianze costituiscono l'unico oggetto dei motivi di ricorso presentati dalla difesa di Francesco Giampà di Alberto e Pasquale Giampà.

Ciò premesso il ricorso del P.G. è fondato e deve quindi essere accolto.

Va ricordato che i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di asso-

luzione per insufficienza di prove sono quelli propri del sindacato di legittimità: non spetta perciò alla Corte accertare se il dubbio sia fondato, poichè ciò implicherebbe una inammissibile rivalutazione critica delle prove raccolte, ma solo di controllare che le ragioni del dubbio siano state espresse correttamente, dopo aver preso in logica considerazione tutto il materiale probatorio influente ai fini della decisione, per concludere o che la prova della responsabilità è incompleta, oppure che è resistita da altra contraria dalla quale non è del tutto svalorizzata.

Ora la sentenza impugnata ha ribaltato il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di primo grado sulla base dell'unico rilievo che, avendo il Bonaddio partecipato soltanto al primo e non anche al secondo incontro con il Lazzerotti, nel quale a parlare era stato il solo Francesco Giampà di Alberto, non potesse "escludersi che egli, incensurato, si sia solo occasionalmente accompagnato ai due, dei quali è parente, senza prendere parte attiva alle lore malefatte".

In tale modo la Corte di merito ha affidato le ragioni del dubbio ad una ipotesi (l'occasionalità dell'accompagnamento non sostenuta

794

dallo stesso imputato, rispetto alla quale per un solo dato obiettivo la posizione del BOnaddio differiva da quella del coimputato condannato Gaetano Giampà, anch'egli parente degli altri due e silenzioso partecipe dell'incontro: la sua assenza nel successivo incontro con il Lazzerotti.

Non ha però considerato che già nel primo colloquio, unito all'altro da una comune ideazione criminosa, era stato commesso un reato di* estorsione, sia pure tentata. Nè ha quindi spiegato le ragioni per le quali v'era motivo di dubitare della responsabilità del Bonaddio sia per la estorsione consuamta in sua assenza, sia per quella tentanta in sua presenza.

Avrebbe dovuto la suddetta Corte, anzichè limitarsi ad esprimere una semplice e perciò inidonea ipotesi, vagliarla al lume delle risultanze processuali acquisite, onde accertare se l'imputato restò del tutto estraneo al colloquio, se l'offerta di guardiania fu fatta anche a suo nome, se l'ipotesi formulata della buona fede poteva conciliarsi con l'assoluto diniego dell'incontro da parte dello stesso Bonaddio e ogni altra influente circostanza idonea a rendere ragione della decisione adottata.

Poichè le ragioni del dubbio non sono state sostanzialmente espresse, per tale capo la sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, che procederà a nuovo e più approfondito esame della posizione del Bonaddio nei limiti devolutivi dei motivi di appello e tenendo conto delle doglianze espresse dal P.G. ricorrente.

Privi di fondamento sono invece i motivi di ricorso presentati, sempre in tema di prova della responsabilità, dai difensori degli imputati Pagliuso e Francesco Giampà fu Giuseppe.

Entrambi chiedono in sostanza un nuovo giudizio sui fatti secondo le loro rispettive versioni, indagine che non è però consentita in questa sede una volta accertato che sul tema in questione la concorde ricostruzione e valutazione dei fatti compiuta dalle due sentenze di merito è esente da vizi logici o giuridici. E vizi di tal sorta non vengono in realtà specificamente denunciati neppure daí ricorrenti, i quali si limitano a ribadire le rispettive versioni, nè li rinviene il Collegio, posto che sulla natura estorsiva degli episodi Statti e Grandinetti è stata resa adeguata e non confutata motivazione.

Ineccepibile in particolare è la ritenuta partecipazione del Pagliuso all'incontro con lo Statti, fondata sulle dichiarazioni di questo ultimo, così come tutt'altro che apodittico è il convincimento espresso dai giudici di merito che il mancato riconoscimento del Pagliuso da parte dello stesso Statti fosse stato dettato dalla paura, e ciò in quanto tale convincimento è stato secondo logica basato, fra l'altro, sul dato incontroverso che lo Statti proprio per paura aveva cercato di nascondere alla polizia il libretto di lavoro che il Giampà gli aveva affidato per essere assunto come guardiano.

Quanto ai reati concernenti l'arma usata per intimidire lo Statti una motivazione esplicita non era necessaria, poichè la responsabilità di entrambi gli imputati a titolo di concorso negli stessi reati era una implicita e necessaria conseguenza della ritenuta comune orchestrazione del ricatto.

Ugualmente infondate sono le doglianze di tutti gli imputati che concernono il diniego delle attenuanti generiche.

La motivazione resa al riguardo è specifica e non di stile e d'altra parte l'obbligo di

rendere ragione del rifiuto delle attenuanti generiche deve ritenersi adempiuto dal giudice quando questi abbia come nella specie indicato, nel giudizio globale da compiere secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 C.P. al fine di accertare se sussistono situazioni atte a giustificare una particolare benevolenza a favore del reo, soltanto le ragioni considerate di efficienza negativa prevalenti, tali da condurre al rigetto della richiesta.

La censura relativa alla mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità è frutto di una svista per ciò che concerne i ricorrenti Francesco Giampà fu Giuseppe e Pagliuso. L'attenuante che era stata invocata nei motivi di appello - in relazione ad una asserita restituzione dei due milioni mediante scomputo sul prezzo di un futuro acquisto di animali da parte del Grandinetti - era infatti quella del risarcimento del danno e non della tenuità del danno stesso, alla quale si riferisce invece, del tutto genericamente, il motivo di ricorso.

E' invece da accogliere, ma per ragioni diverse da quelle ai limiti della genericità prospettate nel corrispondente motivo di ricorso, la stessa doglianza messa da Francesco Giampà di Alberto

e Pasquale Giampà.

Giova ripetere che essi sono imputati, con il Bonaddio, di concorso in una estorsione tentata e in altra consumata con profitto della somma di L. 100.000 ai danni di Giovanni Lazzarotti e Raffaele Notaris, tra loro unificate, con altri reati, mediante il vincolo della continuazione.

I giudici di merito, pur riconoscendo che l'entità del danno per il reato consumato era obiettivamente tenue, hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 C.P. sul riflesso che essa avrebbe dovuto concorrere anche per tutti gli altri reati uniti con il vincolo continuativo, che la consentivano, mentre era insussistente per la tentata estorsione.

Il criterio seguito è però giuridicamente errato.

Ove più reati debbano unificarsi con il vincolo della continuazione il giudice è tenuto ad esaminare se e quali circostanze aggravanti o attenuanti ricorrano in relazione a ciascuno di essi. E ciò non solo per stabilire quale è in concreto la violazione più grave, ma anche per dare a ciascun reato l'esatta sua fisionomia - che la continuazione non modifica se non nell'aspetto del-

la sanzione - ai fini sia di graduare l'aumento di pena previsto dall'art. 81 C.P., sia di consentire l'eventuale applicazione, presente o futura, di determinare cause estintive del reato, sia infine di non ledere, più in generale, l'evidente interesse dell'imputato, pur se la pena gli viene applicata con il diverso criterio stabilito dal citato art. 81, a vedersi escludere le aggravanti insussistenti ovvero riconoscere le attenuanti che gli competono, in modo che ogni fatto-reato da lui commesso risulti definito esattamente non solo nei suoi elementi essenziali ma anche in quelli accidentali.

Per il conseguimento dei fini anzidetti l'esame delle circostanze nel reato continuato deve quindi necessariamente portare, ove a ciò conduca, alla espressa esclusione delle aggravanti ovvero all'espresso riconoscimento o concessione delle attenuanti, non solo come è evidente, relativamente al reato più grave onde determinare la pena base, ma anche in relazione a ciascuno degli illeciti meno gravi, per i quali la sanzione viene determinata, al fine di ovviare al cumulo materiale delle pene, con il diverso criterio dell'aumento della pena-base.

800

La diversità dei due scopi era indicati comporta che solo per il reato più grave, e per quelle sole circostanze che lo concernono, l'esclusione, il riconoscimento o la concessione d'una circostanza possono ricevere effettiva applicazione, mentre per gli illeciti meno gravi le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione "quoad poenam" di concorrere a determinare in maggiore o minor misura l'aumento di pena previsto dall'art. 81 C.P..

Nè la situazione cambia se la si riferisce all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Questa va valutata autonomamente per ciascuno dei fatti-reato compresi nella continuazione, anche quando si tratta di violazioni di legge omogenee e parte offesa è la stessa persona, ma trova concreta applicazione solo se circostanzia il reato ritenuto più grave.

E nel caso di specie l'attenuante era stata invocata proprio in relazione al reato ritenuto più grave.

La sentenza impugnata va quindi annullata anche a questo proposito, affinchè la Corte di rinvio, uniformandosi ai criteri sopra enunciati, esamini se l'attenuante sussista per l'estorsio-

ne consumata e quale nell'affermativa sia in concreto il reato più grave, procednd al giudizio di comparazione con le aggravanti relative a detto reato, sempre che sia ritenuto il più grave.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del P.G. e, in parte, dei ricorsi degl i imputati Giampà Francesco di Alberto e Giampà Pasquale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione per insufficienza di prove di Bonaddio Vincenzo e alla mancata applicazione alla estorsione consumata di cui al capo F dell'imputazione, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e rinvia per nuovo esame sui punti predetti alla Sezione di Corte di Appello in Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti Giampà e rigetta quelli del Pagliuso e di Giampà Franceso fu Giuseppe; condanna entrambi questi ultimi al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di L. 200.000 alla Cassa delle Ammende.

Roma, 18 giugno 1985.

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Di Marco

802

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Giulio Franco

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il - 3 OTT 1989

IL CANCELLIERE

Atti C.A. Torino 23-7-85

803

11023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 24/6/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1349

Dott. Corrado CARNEVALE Presidente

1. Dott. Paolo SCOPELLITI Consigliere

2. » Giovanni TRANFO »

3. » Giorgio BUOGO »

4. » Mario POMPA »

REGISTRO GENERALE

N.14820/85

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Bulone Antonino, n. il 20/5/1955; Maver Eleonora, n. il 28/12/1957; Pardelli Emanuela, n. il 9/5/1957; Parisi Francesco, n. il 9/12/1958; Pinato Ilario, n. il 13/2/1953; Raso Ubaldo, n. il 16/5/1954; Scalzo Giuseppe, n. il 21/3/1953.

avverso la sentenza in data 27/6/1984 della Corte d'appello di Torino

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

804

dott. Mario Pompa

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Guasco

che ha concluso per il rigetto dei ricorso

Udit i difensor avv. Liliana Longhetto, avv. Marcello Gallo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23 giugno 1983 il Tribunale di Torino dichiarava tra altro: Bertolozzi Renato colpevole del reato di cui all'art.

71, primo comma, della legge n. 685 del 1975 e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione e lire 5.000.000 di multa; Bulone Antonino colpevole del reato di cui all'art. 75, primo comma, della citata legge e del reato di spaccio continuato e aggravanto di stupefacenti, uniti dal vincolo della continuazione, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni undici di reclusione e lire 40.000.000 di multa; Cantadori Pietro colpevole del reato di cui all'art. 75 della detta legge, in veste di mero partecipe, e del reato di spaccio continuato e aggravanto di stupefacenti, e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni sette di reclusione e lire 9.000.000 di multa; Maver Eleonora colpevole del reato di cui all'art. 71, quarto comma, della detta legge, con le aggravanti di cui all'art. 74, n. 2, prima ipotesi, e secondo comma, e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la condannava alla pena di anni quattro di reclusioe e lire 3.000.000di multa; Pardelli Emanuela colpevole del reato di cui all'art.71,

quarto comma, della detta legge, con le aggravanti di cui all'art. 74, n. 2, prima ipotesi, e secondo comma, e, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, la condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e lire 1.500.000 di multa; Parisi Francesco colpevole di detenzione e vendita di ingenti quantitativi di hashish e di cocaina, e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e lire 2.500.000 di multa; Pinato Ilario colpevole del reato di cui agli articoli 81, cpv., C.P. e 71, quarto comma, della detta legge, con l'aggravante di cui all'art. 74, n. 2; prima ipotesi, e, con la concessione delle attenaunti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e lire 3.000.000 di multa; Raso Ubaldo colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., C.P. e 71, quarto comma, della detta legge, con l'aggravante dell'art. 74, n. 2, prima ipotesi, e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 2.400.000 di multa; Torchio Cesa-

re colpevole del reato di cui all'art. 71, quarto comma, della detta legge, con l'aggravante dell'art. 74, n. 2, prima ipotesi, e, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 1.400.000 di multa; Scalzo Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 75 della detta legge e di quello di cui agli artt. 81,110 C.P. e 71 della citata legge, uniti dal vincolo della continuazione, nonchè del reato di cui all'art. 455 C.P., e, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni tredici di reclusione e lire 50.000.000 di multa, per il reato continuato, e ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa, per la detenzione di sterline (tre) d'oro inglesi contraffatte al fine di metterle in circolazione.

Con la stessa sentenza il Barbolozzi veniva assolto dal reato di associazione a delinquere di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti, per insufficienza di prove, il Raso, il Pardelli e la Maver venivano assolti dallo stesso reato per non avere commesso il fatto.

Proposto appello da parte degli imputati,

la Corte di Torino, con sentenza del 27 giugno 1984, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva Pardelli Emanuela per insufficienza di prove; dichiarava che il reato continuato ascritto al Bartolozzi ed al Parisi si era esaurito il 31-8-81; riduceva la pena inflitta al Parisi ad anni due e mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa, dichiarando condonati per gli stessi imputati due anni di reclusione e lire 200.000 di multa; dichiarava il Contadori colpevole del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 71 della legge n. 685/1975 (così modificata l'imputazione a suo carico di cui al capo B), e, ferma restando la affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 75 della citata legge, dichiarate prevalenti le già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, riduceva la pena a lui inflitta ad anni cinque di reclusione e lire 9.000.000 di multa; riduceva la pena inflitta alla Maver ed al Pinato ad anni tre di reclusione e lire 3.000.000 di multa ciascuno.

Il processo penale aveva avuto inizio da indagini condotte dalla sezione stupefacenti della Squadra Mobile di Torino.

Nel corso d'intercettazioni telefoniche effettuate in altro processo (n. 103 R.G.A.P. di Torino, contro Sicali Salvatore ed altri) erano emerse, infatti, alcune telefonate sospette a carico di tale Pino, identificato poi per Scalzo Giuseppe, e della ditta C.L.F. (lavorazioni materiali ferrosi), di cui il detto Pino era il titolare di fatto.

Autorizzate, quindi, le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche riguardanti l'utenza della ditta C.L.F. e di altre che con questa erano risultate in contatto e così quella intestata a Scalzo Giuseppe; quella intestata al Cantadori e quella dell'Hotel Caprice di Diano Marina, dove si trovava la moglie dello Scalzo, dall'ascolto emergeva che quest'ultimo veniva interpellato da varie persone che parlavano di pantaloni, giacchè, camicie, vestiti di lino, circostanza estremamente sospetta dato che l'attività svolta dallo Scalzo riguardava un settore merceologico del tutto diverso.

Il 29 giugno 1981, a seguito di conversazione telefonica tra Scalzo e Cantadori, si veniva a sapere che i due, unitamente ad altre persone, di cui faceva parte certa Eleonora (iden-

tificata poi in Maver Eleonora) si dovevano incontrare al ristorante "Il Piccolo" di Genova. Veniva predisposto un servizio di appostamento e, in tale occasione, venivano fotografate sei persone e notate altre (oltre i due uomini, quattro donne, tra cui la moglie dello Scalzo, la Maver e Pardelli Emanuela) che, ad un certo punto, trasbordavano delle valigie dall'autovettura del Cantadori a quella dello Scalzo.

Il 17 novembre 1981, nel corso di un posto di blocco, veniva controllata la Ford Taunus tg. TO - U54581 guidata dal proprietario Bulone Antonino che si trovava insieme allo Scalzo.

Quest'ultimo veniva trovato in possesso della somma di lire 40.050.000 e di una agenda le cui prime pagine presentavano annotazioni che successivamente si accertava riguardare il commercio di stupefacenti.

Dall'ascolto di altre telefonate si apprendeva che il 22 novembre 1981 delle persone di Padova si dovevano incontrare con lo Scalzo ed il Bulone presso l'osteria della madre del primo in Chiusa S. Michele, per un probabile acquisto di stupefacente. Veniva, quindi, predisposto un servizio di blocco presso il casello tangenziale di

Torino e veniva, così, bloccata l'autovettura tg. PD 408256, di proprietà di Torchio Cesare, con a bordo, oltre il Torchio, Pinato Ilario e dieci pani di hashish per il peso complessivo di dieci chilogrammi, trovati occultati dietro lo schienale del sedile posteriore. I due venivano tratti in arresto.

Sulla base degli elementi acquisiti tramite le intercettazioni telefoniche e le successive indagini, il Procuratore della Repubblica di Torino emetteva ordine di cattura dello Scalzo, del Bulone, del Cantadori, del Bartolazzi, della Maver, del Pardelli, del Raso, oltre che di altri.

Lo Scalzo finiva con il confessare di avere spacciato, per circa sette mesi, hashish insieme al Bulone, precisando che quest'ultimo aveva avuto incarico di consegnare lo stupefacente in varie città, tra cui Firenze, dove ne aveva venduto ad uno stupedente a norme Renato. Asseriva, quindi, che i due di Padova avevano cercato di spacciare a lui dell'hashish.

Il Bartolozzi ammetteva di avere acquistato 20 grammi di cocaina da Bulone e Scalzo, riferendo che si era accordato nel senso che per telefono avrebbero dovuto parlare di "camicie" e

"pantaloni" per indicare la droga.

Il 28 gennaio 1981 il Bulone si costituiva ai Carabinieri e negava ogni addebito. Egli confessava di avere svolto insieme a Scalzo il commercio di stupefacenti e rendeva dichiarazioni accusatorie nei confronti del Bartolozzi, del Pinato e del Torchio.

Veniva arrestato anche certo Agazio Chiera, che si era accertato essere il mittente di sei vaglia (di lire 600.000 cadauno) spediti allo Scalzo. Il detto imputato ammetteva di avere acquistato da "Pino" un chilogrammo di hashish e di averlo pagato a mezzo dei vaglia spediti.

Il Cantadori ammetteva di avere messo in contatto lo Scalzo con la Maver e di avere fatto da tramite per la vendita di un quantitativo di hashish dal primo alla seconda.

Il Parisi veniva arrestato il 17-6-1982 e si protestava innocente.

In esito al dibattimento, infine, il Tribunale decideva con la sentenza 23-6-1983, come sopra precisato.

Contro la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione lo Scalzo, il Bulone e i loro difensori, nonchè il difensore della Maver,

del Raso, della Pardelli, del Pinato e del Parisi, del Torchio, del Bartolozzi e del Cantadori.

Poichè il Bartolozzi dichiarava di non volere ricorrere ed il Torchio e il Cantadori non presentavano i motivi a sostegno della impugnazione, la Corte di Appello di Torino, con ordinanze dell'8-10-84 e del 30-1-85, dichiarava inammissibili le relative impugnazioni.

Il difensore di Scalzo Giuseppe deduceva la erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 75 della legge n. 685 del 1975 e la nullità della sentenza per carenza di motivazione; la carenza di motivazione circa lo specifico gravame concernente la declaratoria di responsabilità ex art. 455 C.P.; l'apparenza di motivazione circa la richiesta di derubricazione della contesta violazione dell'art. 71, 1° comma, della legge sugli stupefacenti in quella dell'art. 71, ultimo comma; la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena inflitta ed alla denunciata eccessività dell'aumento di pena per la ritenuta continuazione; la erronea interpretazione ed applicazione, e in ogni caso la carenza di motivazione, in ordine alla conferma della confisca di quanto sequestratogli.

814

Per Bulone Antonino di deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 475, n. 3, in relazione all'art. 524, n. 3, C.P.P., circa l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, nonchè la violazione dell'art. 524, n. 1; in relazione all'art. 207, settimo comma, C.P.P. e la violazione dell'art. 475, n. 3, dello stesso codice in ordine alla qualifica del ruolo svolto dall'imputato in seno all'associazione contestata.

Per Maver Eleonora si denunciava la erronea interpretazione dell'art. 74, secondo comma, della legge n. 685 del 1975 circa il concetto di "ingente quantità", nonchè l'apparenza della motivazione sulla pena inflitta, con riferimento al negato giudizio di prevalenza ex art. 69 C.P. alla stessa Maver, che era incensurata e si era ormai reinserita nel contesto sociale.

Raso Ubaldo deduceva, contestualmente alla dichiarazione d'impugnazione, la omessa valutazione di elementi indicati per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, nonchè la omessa motivazione circa la responsabilità di spaccio di maggiori quantita-

tivi di droga asseritamente non provati.

Per Parisi Francesco si deduceva la violazione dell'art. 524, n. 1 e 3, in relazione all'art. 475, n. 3, C.P.P. circa la responsabilità, la derubricazione o esclusione della ipotesi di cui all'art. 71, primo comma, della legge n. 685/1975, nonchè circa la motivazione asseritamente carente per la richiesta attenuante dell'art. 114 C.P., e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 69 dello stesso codice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Pardelli e il Pinato hanno presentato i motivi di impugnazione il 10 gennaio 1985, a mezzo posta, quando erano ormai decorsi i venti giorni utili, a decorrere dal giorno in cui risulta essere stata eseguita l'ultima notificazione, ai sensi degli artt. 151 e 201 C.P.P. (eseguita il 7 dicembre 1984 per entrambi i ricorrenti difesi dall'avv. Gian Vittorio Gaggeri). Sicchè per costoro il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le censure mosse all'impugnata sentenza dai primi cinque ricorrenti sono tutte destituite di fondamento e, per ciò, devono essere respinte.

A - E' opportuno, nell'esame dei ricorsi

presentati dallo Scalzo e dal Bulone, procedere dai motivi comuni che riguardano la responsabilità per la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 75 della legge 22-10-75, n. 685.

Sostengono sostanzialmente i detti ricorrenti che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuta la esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata, allo spaccio di sostanze stupefacenti, non avendo essi dimostrata adeguatamente la presenza di elementi oggettivi idonei a qualificare criminosa la condotta dei tre imputati considerati partecipi e la consapevolezza di costoro di fare parte di un'associazione diretta alla commissione di attività illecite nel campo del commercio degli stupefacenti.

La dimostrazione della esistenza dell'associazione criminosa, viceversa, è stata ampiamente fornita dai giudici di merito con un ragionamento logico e aderente alle risultanze processuali, esaminate nel loro insieme e nel loro significato globale, e non già con argomentazioni avulse dal contesto degli elementi oggettivi e soggettivi emersi.

A tal fine, osserva preliminarmente la Corte che gli elementi costitutivi del delitto di

associazione per delinquere, di cui all'art. 7 della legge n. 685 del 1975, sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dagli artt. 71,72 e 73 della detta legge, con la predisposizione comune di attività e di mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.

Carattere distintivo fra il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti penali sugli stupefacenti e il concorso di persone nel reato (art. 110 del C.P.)è l'accordo criminoso, che nel concorso di persone nel reato avviene in via meramente occasionale e accidentale, ed è diretto al compimento di uno o più reati determinati, commessi i quali si esaurisce cessando di costituire ulteriormente pericolo o motivo di allarme sociale, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più vasto disegno criminoso,

da parte di tre o più persone, per la consumazione di una serie indeterminata di delitti, con una organizzazione, sia pure rudimentale, in cui gli associàti, legati dalla comunione del fine e da comunanza d'interessi, rappresentano, per il solo fatto dell'esistenza dell'associazione criminosa, un pericolo per la collettività.

Per la configurazione della suddetta associazione per delinquere è sufficiente, quindi, la costituzione di una societas scelerum, onde non è necessario una specifica e complessa organizzazione di mezzi, bastando anche una semplice predisposzione di questi, con apprestamento degli stessi anche occasionale nel corso della permanenza del vincolo associativo, quando ciò sia sufficiente in concreto per la realizzazione del programma criminoso; e non è neppure essenziale la conoscenza reciproca tra i partecipanti e, tanto meno, la comunanza di vita, bastando la dimostrazione della sicura volontà del soggetto di entrare a far parte dell'associazione come membro, mediante l'adesione al programma di attività di forma associativa continua.

La prova della esistenza del vincolo associativo costituito dall'affectio societatis sce-

lerum, ossia dalla volontà degli associati di avere assunto siffatto vincolo, mancando ovviamente un atto costitutivo e stante la peculiarità della fattispecie di consumazione di delitti relativi al commercio di stupefacenti data dalla necessità per gli agenti interessati di operare muovendosi in modo cauto e più discreto, e dall'obbligo di tutti e di ciascuno di essi di sottostare alla legge dell'omertà, può e deve essere desunta da"facta concludentia" da cui possa dedursi che le singole intese dirette alla consumazione dei vari reati costituiscono l'espressione del più vasto programma di delinquenza oggetto dell'associazione.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi nel ritenere la esistenza dell'associazione per delinquere, avendola essi individuata nel riscontro di elementi oggettivi e soggettivi costitutivi, ed esattamente: in una persona e in un luogo di riferimento comune, cui facevano capo i componenti (Scalzo a Torino); in un collegamento periodico con i fornitori per assicurare l'alimentazione ed evitare che i grossi sub-acquirenti restassero insoddisfatti (Barlozzi a Firenze, Pinato a Padova, Cantadori a Livorno); in un assiduo e reciproco contatto con i sub-acquirenti per collo-

care giacenze imponenti; nell'attivo e sollecito tramutamento degli acquisti in vendite (ritenuto emergente da varie conversazioni telefoniche intercettate); nella esistenza di un corriere puntuale e consapevole (Bulone); nella presenza di una persona (Bedina) che praticamente fungeva da segretaria dello Scalzo addetta al telefono in modo continuativo; nell'adozione di un linguaggio convenzionale comune, con il quale gli ordinativi venivano tradotti in vocaboli idonei a respingere eventuali accuse nel caso di intercettazioni telefoniche; nella presenza di una società paravento dietro la quale il traffico veniva gestito (la società "C.L.F.", con sede in Torino, via S. Donato n. 72 bis, avente ad oggetto la lavorazione di materiali ferrosi mai trattata); nello smercio di ben più di 100 chili al mese di droga; nella partecipazione agli utili; in una certa distribuzione dei ruoli tra i tre protagonisti (Scalzo, capo del commercio; Bulone, nel ruolo essenziale di corriere; Cantadori con funzioni di procacciatore dei clienti, mediatore, esattore e pagatore, secondo le evenienze); vale a dire nel complesso di elementi che da una parte dimostravano la presenza di una struttura

organizzativa, sia pure elementare, idonea alla realizzazione di un programma generico di commissione di reati nel campo del commercio degli stupefacenti, e dall'altra parte costituivano il sintomo sicuro e la prova certa della esistenza dell'intesa sostanziale e concorde, e cioè del vincolo associativo riferito al programma indefinito di fatti illeciti in materia di stupefacenti.

Invero, la prova della esistenza della unione di più volontà dirette alla consumazione di una serie non definitiva di delitti di cui agli artt. 71,72 e 73 della legge n. 685 del 1975 può trarsi anche da fatti da cui possa desumersi, come si è detto, che le singole intese dirette alla commissione dei vari delitti costituiscono la espressione di un più vasto programma di delinquenza oggetto dell'associazione criminosa e, in particolare, dalla qualità di lavoro svolto nell'ambito dei fini generali perseguiti dai componenti dell'associazione stessa.

La utilizzazione di elementi plurivalenti a sostegno del vincolo associativo criminoso è, peraltro, corretta allorquando tali elementi emergono nel contesto di più elementi che nel loro insieme siano chiaramente e univocamente

dimostrativi dell'intento delle persone di fare parte della struttura associativa criminosa.

Le predette valutazioni sulla esistenza in concreto della partecipazione in unione all'associazione dello Scalzo, del Bulone e del Cantadori, e quindi sulla integrazione del delitto ex articolo 75 della legge n. 685 del 1975, costituiscono degli apprezzamenti di fatto che, per essere immuni da vizi logico-giuridici, per quel che si è rilevato in punto di diritto, sono incensurabili in sede di legittimità.

Passando all'esame degli ulteriori motivi dei ricorsi dei predetti e degli altri imputati ricorrenti, si osserva partitamente per ciascuno di essi quanto segue:

B - 1. Per Scalzo Giuseppe si è denunciata ancora la carenza di motivazione, con travisamento del fatto, in ordine alla responsabilità ex delitto di cui all'art. 455 C.P..

I giudici di merito hanno affermato tale responsabilità, per la detenzione di sterline (tre) contraffatte al fine di metterle in circolazione, sulla base della consapevolezza originaria dello Scalzo, come proprietario, che le monete erano false e della circostanza che egli

si era rivolto all'esperto Re Alberto per avere informazioni circa la possibilità di "piazzarle" nonostante la falsità, e perchè la detenzione era finalizzata alla loro messa in commercio.

Tali apprezzamenti rappresentano indubbiamente delle valutazioni di fatto, avendo lo stesso Scalzo, secondo i giudici di merito, riferito a Re Alberto, in una sua telefonata intercettata, che le monete erano "rifatte" ed essendo in questione solo il problema di collocarle sul mercato ad un prezzo remunerativo. Essi sono logici e coerenti e sono sottratti al sindacato di legittimità, essendo ogni questione di fatto riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito che è solo obbligato a fornire una motivazione della decisione immune da vizi logico-giuridici.

Le altre censure dello Scalzo riguardano l'asserita carenza di mostivazione a) sulla richiesta di derubricazione della contestata violazione dell'art. 71 della legge sugli stupefacenti e b) sulla mancata riduzione della pena inflitta e sull'aumento della pena per la ritenuta continuazione, nonchè c) sulla conferma della confisca di "quanto in giudiziale sequestro".

Orbene, a) la derubricazione dell'art. 71, primo comma, della legge n. 685 del 1975, nella ipotesi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, è stata legittimamente respinta, perchè i giudici di merito, con apprezzamento di fatto, privo di vizi logici, hanno accertato che l'attività illecita contestata riguardava abitualmente anche le sostenze stupefacenti elencate nelle tabelle I e III indicate dall'art. 12 della citata legge, e cioè l'eroina e la cocaina, per cui non vi può essere sindacato da parte di questa Corte Suprema.

B) La censura sulla riduzione della pena si riferisce specificamente alla pena irrogata per il delitto di cui all'art. 455 C.P., ma sul punto - osserva questa Corte - il ricorrente si duole soltanto perchè i giudici di appello non avrebbero indicato univocamente il meccanismo formativo della pena base fissata in anni due di reclusione e lire 350.000 di multa, ritenuto corrispondente al minimo della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 453 C.P., con la determinazione di un tempo (di cui all'art. 455 C.P.), ovvero corrispondente ad una pena base un po' più elevata, con una diminuzione più

intensa, sulla quale è stata poi operata la diminuzione di sei mesi di reclusione e lire 100.000 di multa per effetto delle attenuanti generiche.

La decisione è legittima e la motivazione immune da vizi logico-giuridici, perchè il giudice ha l'obbligo di dare ragione della misura in concreto inflitta e dei criteri adottati per la sua determinazione, ma non quello di una specifica motivazione sui singoli passaggi intermedi che non riguardino le circostanze del reato.

L'inflizione della pena nella misura della pena edittalmente prevista non costituisce, invero, un diritto assoluto dell'imputato, perchè, ove la legge indica un minimo e un massimo intende commisurare la pena al caso delittuoso, spaziando tra tali limiti, con la sola osservanza dell'obbligo di dare ragione, con congrua e corretta motivazione, della misura della pena in concreto inflitta e dei criteri adottati per la sua determinazione.

Circa la entità della pena inflitta e i criteri adottati per la sua determinazione, poi, i giudici ne hanno dato ragione corretta ed esauriente, avendola determinata in misura pari al minimo edittale assoluto, con processo logico co-

stituente il risultato di una valutazione globale del fatto e della pericolosità dell'imputato.

In ordine alla censura sull'aumento della pena per la continuazione per il delitto associativo, il detto aumento è stato determinato in anni tre di reclusione e lire 15.000.000 di multa in considerazione del numero ritenuto rilevantissimo delle singole attività di spaccio della personalità dello Scalzo.

Tale motivazione è congrua e corretta.

Infatti, nell'esercizio del potere discrezionale relativo alla determinazione della pena, il giudice può dare preminente rilievo a determinati elementi di valutazione, senza dovere confutare analiticamente quelli contrari addotti dalla difesa.

C) Sulla confisca, osserva questa Corte che i giudici hanno deliberato correttamente, avendo ritenuto criminosa la causale in base alla professionalità dell'imputato nel delitto di commercio illecito di stupefacenti, alla circostanza che lo stesso imputato è stato trovato in possesso di notevoli somme di denaro senza fornire attendibili giustificazioni quanto alla sua provenienza, e sul rilievo che un ingente quantità di denaro ,

quale quella rinvenuta, non poteva essere stata accumulata in uno strettissimo lasso di tempo senza plausibile spiegazione.

Trattasi, infatti, di una motivazione logica e congrua, perchè la prova della provenienza delittuosa di una cosa, ben può essere assunta a fondamento della pronuncia della confisca, quando scaturisca da fatti certi che, dotati di significato univoco e convergenti tutti in una unica direzione, diano la stessa certezza giudiziale sulla esistenza delle condizioni necessarie per il provvedimento di confisca che normalmente viene desunto dalla prova diretta.

Tale soluzione assorbe la censura in ordine all'assunto che la confisca doveva ritenersi legittima alla luce del debito dell'imputato ai sensi dell'art. 189 C.P.P., peraltro non aderente alla legge, perchè le somme di denaro confiscate formano oggetto di una vera e propria misura di sicurezza a carattere patrimoniale e vengono devolute allo Stato in ragione di uno specifico titolo giustificativo, sicchè non possono essere destinate al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese processuali (Sez. I, 29-7-73, Giacunno).

B - 2 Per Bulone Antonino, il primo motivo è stato trattato contestualmente all'analogo dedotto dallo Scalzo con argomenti che qui si richiamano integralmente, rilevandosi anche per il detto ricorrente la congruità e la correttezza della motivazione in ordine alla configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata.

Circa le censure sul ruolo svolto dal detto imputato in seno all'associazione delinquenziale, si osserva che i motivi posti a sostegno dell'appello sono stati esaminati dai giudici di secondo grado.

Ciò posto, questa Corte osserva che, fermo restando quel che si è detto in ordine alla struttura organizzativa dell'associazione criminosa, la veste di mero partecipe del Bulone è stata esclusa in base alle ritenute circostanze che egli frequentava assiduamente lo Scalzo, aveva un'autonomia di iniziativa nel trovare i clienti e nel rifornirli, facendo da corriere sulle piazze di Genova, Livorno, Ciriè e S. Cataldo, forniva informazioni circa l'arrivo di questi ultimi e partecipava agli utili dell'impresa. Sono questi apprezzamenti che nella loro globalità giustamente sono stati ritenuti come rivelatori della figura di

chi svolgeva non un'attività isolata, tipicamente esecutiva, essenziale per la vita e la efficienza della organizzazione, che presupponeva, invece, l'inserimento di costui nel tessuto organizzativo con il ruolo di organizzatore.

La qualità di organizzatore, invero, si concreta nello svolgimento di attività essenziali per assicurare la vita e la efficienza della organizzazione, promuovendone anche l'incremento.

La motivazione sul punto è, quindi, adeguata e esauriente.

B- 3. Per Maver Eleonora, la prima censura riguarda il concetto di "ingente quantità", cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 74 della legge sugli stupefacenti.

Si sostiene che i giudici di merito sarebbero in errore, per aver fatto riferimento all'esclusivo criterio quantitativo, dovendo il concetto di dose essere posto con riferimento alla modfca quantità solo per gli artt. 72 e 80 della citata legge, e non anche alla tossicità della sostanza.

Sul punto i giudici di merito hanno esattamente rilevato, invece, come, indipendentemente dalla definizione del concetto derivante dal-

la normativa in esame, non possa non definirsi "ingente" il quantitativo di venti chilogrammi di hashish, giacchè tale quantitativo era "idoneo a produrre molte migliaia di dosi, e perciò a potenziare e diffondere enormemente il consumo e il commercio" della droga.

Questa Corte ritiene, infatti, che la nozione di "ingente quantità", pur variando in relazione alla natura e qualità della sostanza, non può prescindere, in relazione a ciascun tipo di stupefacente, dalla rilevanza in senso quantitativo, perchè, pur considerando una ridotta qualità nociva, com'è per l'hashish che, però, ha sempre effetti psicotomici ed euforizzanti, e per questo ne è proibito il commercio per uso personale non terapeutico di terzi lo spaccio di quantità considerevoli di sostanza stupefacente produce una rilevante estensione del fenomeno che la legge punisce più severamente.

Con la seconda censura la predetta ricorrente deduce l'apparenza della motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena, con riferimento al richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.

Le attenuanti generiche sono state ritenute per la loro equivalenti alle aggravanti sul presupposto che il ruolo di costei nella vicenda che la riguardava era primario e sul rilievo che la prevalenza era riconosciuta per altri imputati in relazione a situazione tali che giustificavano nei loro confronti una diminuzione della pena.

In tale modo è stato correttamente soddisfatto l'obbligo della motivazione.

Infatti, com'è giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, atteso il carattere discrezionale del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, non occorre che il giudice prenda in esame tutti gli elementi indicati dalla difesa e di cui all'art. 133 C.P., essendo sufficiente la menzione di quelli ritenuti prevalenti e rilevanti.

B - 4. Per Raso Ubaldo, si osserva che la di lui responsabilità è stata basata sulla inattendibilità della sua parziale e incompleta confessione, così ritenuta con valutazione di fatto, e sul rapporto avuto dallo stesso con lo Scalzo e ulteriori rapporti di acquisto per conto terzi rivelati da intercettazioni telefoniche.

Poichè trattasi di apprezzamenti di merito immuni da vizi logico-giuridici, peraltro nep-

pure specificamente denunziati, è inammissibile il sindacato della Corte di Cassazione?

Circa la pretesa omissione di motivazione sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si richiama quel che in generale è stato detto per la Maver riguardo ad analoga censura, rilevandosi come per il detto ricorrente è stata ritenuta l'equivalenza con le aggravanti in base al criterio rilevante e prevalente della posizione di costui ritenuta non marginale nel traffico e alla posizione disgiunta di altri imputati che ha consigliato particolari esigenze di mitigazione della pena per questi ultimi.

B - 5. Per Parisi Francesco, si è dedotto il difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione quanto meno per insufficienza di prove, nonchè in ordine alla pretesa derubricazione della ipotesi di cui all'articolo 71 in quella di cui all'art. 72 della legge n. 865 del 1975; in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e, altresì, alla mancanza di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.

Le censure circa la derubricazione e

l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. sono generiche, perchè costituiscono una mera enunciazione priva di specifici motivi di impugnazione, ond'è che esse sono inammissibili.

Circa il preteso proscioglimento dell'imputato, deve rilevarsi che la declaratoria di responsabilità è stata fondata sul contesto di rapporti commerciali d'illecito sulla droga ritenuto provato da talune telefonate intercettate, nonchè dallo specifico episodio dell'acquisto di cocaina in data 31 luglio 1981, esplicitamente confessato dal coimputato Bartolozzi, e dalle esplicite dichiarazioni rese dal Bulone sul rapporto Bartolozzi-Parisi.

La decisione è, pertanto, basata su valutazioni di merito congrue ed esaurienti, insindacabili in sede di legittimità, non essendo stato, peraltro, denunziato alcun vizio di logico-giuridico.

Quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche attenuanti, si ribadisce il principio che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale relativo al giudizio di comparazione, non è tenuto ad esaminare tutti gli altri elementi indicati dall'art. 133 C.P., allor-

quando - come nella fattispecie - considera quello o quelli che ritiene rilevanti e prevalenti; per cui il ricorrente non può legittimamente dolersi della comessa confutazione relativa alla sua incensuratezza e all'asserita occasionalità dei fatti e ad altre sue condizioni particolari.

Consegue alle predette soluzioni la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si fissa in lire 200.000.

P. Q. M.

La Corte, visti gli artt. 537 e 549 C.P.P., dichiara inammissibili i ricorsi della Pardelli e del Pinato; rigetta gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire 200.000 a favore della Cassa delle Ammende.

ROma, 24 Giugno 1985.

IL PRESIDENTE

Dott. Corrado Carnevale

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Mario Pompa

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 22 NOV 1985

IL CANCELLIERE

GINALE

1 1069

835

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 3.7.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

SENTENZA

N. 1643

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott.	Aldo	VESSIA	Presidente
1. Dott.	Stanislao	SIBILIA	Consigliere
2. »	Pietro	COLONNA	»
3. »	Aldo	PAPA	
4. »	Umberto	PAPADIA	

REGISTRO GENERALE

N. 11495/85

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

MENDOLIA GIUSEPPE, n. a Palermo il 30.10.1966

avverso la sentenza 17.1.1985 della Corte di Appello di Palermo, Sezione Minorenni

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Sibilia

836

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso -

Udit i difensor

Ritenuto in fatto e in diritto :

Il 14.1.1982 due giovani, Leonardo Roberto e Mendolia Giuseppe (quest'ultimo armato di una pistola cal. 38) si avvicinavano, a bordo di un motoveicolo, ad una equipe della Rai, che sostava nello spiazzo del Foro Italico di Palermo per le riprese di un documentario. Fermata la moto, il Mendolia esplodeva alcuni colpi di pistola a scopo intimida-

torio, mentre il Lo Nardo si avvicinava al predetto gruppo di persone, dando inizio ad una rapida perquisizione con l'evidente intento di perpetrare una rapina. Ad un certo punto, uno dei componenti del gruppo, tale Fratarcangeli Giovanni, dopo aver afferrato un attrezzo metallico, accennava ad un tentativo di reazione; al che il Mendolia gridava al Lo Nardo di scappare ("scappa, scappa"), e il Lo Nardo a sua volta, nel desistere dalla rapina, gridava al Mendolia di sparare ("spara, spara"): e infatti il Mendolia esplodeva tre colpi in rapida successione, di cui uno andava a vuoto, un altro attingeva il Fratarcangeli (che decedeva il giorno successivo) e un terzo attingeva un passante, Castiglione Girolamo (che riportava lesioni guarite oltre il 40° giorno).

Sulla base delle denunzie rese dai presenti al fatto, i due giovani venivano prontamente identificati, e infatti il Mendolia veniva tratto in arresto due giorni dopo. Interrogato dal P.M., il predetto Mendolia rendeva ampia e piena confessione, riferendo altresì di aver partecipato a numerosi altri episodi criminosi in concorso, oltre che col Lo Nardo, con Cavarretta Giuseppa e con Nunzia e Giuseppe Corradi.

838

Tutti venivano rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Palermo, che, con sentenza 14.4.1983, dichiarava il Lo Nardo, la Cavaretta e i due Corradi colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli alle pene di giustizia, mentre dichiarava la propria incompetenza nei confronti del Mendolia, minore degli anni diciotto. Pertanto, quest'ultimo veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni di Palermo per rispondere di associazione per delinquere, di omicidio volontario in persona del Frutarcangeli, di tentato omicidio in persona del Castiglione, di detenzione e porto di pistola, di tentata rapina aggravata, di furto aggravato e di altri nove reati di rapina aggravata commessi tra il 7 e il 13 gennaio 1982.

Con sentenza 4.5.1984 l'imputato predetto era riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e, con la concessione della diminuente della minoretà, ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti, era condannato alla pena di anni 18 di reclusione.

Detta decisione veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Minorenni, con sentenza 17.1.1985, avverso la quale

ha proposto ricorso l'imputato, denunciando carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'ult. comma dell'art. 114 c.p., per non essersi considerato che esso imputato, minore degli anni diciotto, era stato indotto a commettere l'omicidio sol perché istigato dal complice; ha dedotto inoltre difetto di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere, sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sia con riferimento all'entità dell'aumento di pena operato per effetto della ritenuta continuazione.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato in considerazione dell'assoluta inconsistenza delle proposte censure.

Per quanto riguarda la prima doglianza, inerente al diniego dell'attenuante preveduta dall'art. 114, ult. comma c.p., va rilevato anzitutto che detta attenuante è di applicazione facoltativa, riservata alla discrezionalità del giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di fornire adeguata giustificazione della propria decisione (di diniego o di concessione); sicché tale decisione si rende incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrua e logica motivazione.

840

Va poi notato che per l'applicazione dell'attenuante in esame - semprechè ricorrano le condizioni indicate nei numeri 3 e 4 dell'art. 112 c.p. - non è sufficiente che vi sia stata una semplice esortazione a commettere un reato, ma occorre che vi sia stata una determinazione più incisiva e qualificata, tale da rappresentare perciò un quid plu-ris rispetto all'ipotesi della semplice compartecipazione: deve trattarsi comunque di una determinazione efficace, idonea cioè a far sorgere nella persona (che l'abbia subita) la risoluzione di commettere il reato, senza che questa sussistesse già prima; sicché in definitiva l'anzidetta attenuante è applicabile solo quando risulti accertato che il reato non sarebbe stato commesso senza l'altrui determinazione.

Orbene a tali principi si sono esattamente attenuti i giudici del merito, i quali infatti, con idonea ed appagante motivazione, hanno negato l'applicabilità dell'invocata attenuante, ponendo in rilievo che le acquisite risultanze processuali (in ordine all'atteggiamento spavaldo tenuto dal Mendolia con l'arma in pugno, appena giunto sul posto, e relativamente al fatto di aver egli già sparato alcuni colpi a scopo intimidatorio) denotavano

chiaramente come il predetto Mendolia fosse stato già autonomamente determinato a far uso dell'arma, e ciò quindi indipendentemente dall'altrui istigazione.

Destituito di fondamento, e comunque del tutto immotivata, è l'altra censura relativa alla rilevata insussistenza del reato di associazione per delinquere dato che anche su questo punto l'impugnata sentenza risulta confortata da congrua ed adeguata motivazione, che, in perfetta sintonia con le risultanze acquisite al processo, ha posto in evidenza come di detto reato ricorressero tutti gli estremi, e cioè: l'accordo preventivo tra almeno tre persone, il fine di commettere più azioni delittuose (nella specie, reati di rapina, effettivamente poi realizzati), la preordinazione dei mezzi, l'attribuzione dei compiti all'interno del gruppo associato, la predeterminazione di criteri precisi per la ridistribuzione degli utili eventualmente conseguiti.

Infondata è altresì la censura inerente al diniego delle generiche.

Invero, i primi giudici avevano negato dette attenuanti in considerazione della gravità e della molteplicità dei fatti commessi. L'imputato aveva però contestato con i motivi di appello tale

decisione, chiedendo che si tenesse conto della confessione da lui resa.

Orbene, nell'esaminare tale doglianza, i giudici dell'appello hanno motivatamente spiegato le ragioni per cui non poteva attribuirsi alcun rilievo a detta confessione ai fini dell'attenuazione della pena, rilevando che tale confessione (prima resa, poi ritrattata e quindi ribadita) era stata fatta unicamente con l'evidente proposito di scaricare sul complice la responsabilità del più grave delitto di omicidio, sicché essa non appariva certamente ispirata da autentico ravvedimento. Tenuto conto di ciò, deve quindi escludersi la denunciata sussistenza del vizio di motivazione.

Non ha infine alcuna ragione di dolersi il ricorrente dell'aumento di pena operato per effetto della ritenuta continuazione (nella misura di anni tre di reclusione), dal momento che anche a tal riguardo la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni della rilevata congruità di detto aumento, essendo stati compresi nella continuazione numerosi e gravi reati, che vanno dall'associazione per delinquere al tentato omicidio, alla tentata rapina, al furto aggravato, alla detenzione e porto di pistola, oltre a ben 9 reati di rapina aggra-

vata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

visti gli artt. 537 e 549 c.p.p.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 200.000 alla Cassa delle ammende.

Roma 3 luglio 1985

IL PRESIDENTE

Il Cons. Rel.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 22 NOV 1985

IL CANCELLIERE

...: £. 1.500

AHI C.A. Roma 25-XI-85

ORIGINALE

844

1082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE T PENALE

Udienza pubblica

del 4 LUG. 1985

SENTENZA

N. 1463

REGISTRO GENERALE

N. 1144/85

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Adriano de FILIPPIS Consigliere

2. » Marcellino GIULIANI »

3. » Giorgio BUOGO »

4. » Luigi CATAMO »

3 c

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da REGGIO FILIBERTO nato a Chieti il 15.4.1940 -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 24.9.1984 -

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

2

845

dott. Giuliani

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sciapelliti

che ha concluso per come da dispositivo

Udit i difensor

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso d'intercettazioni telefoniche dirette ad identificare gli autori di un sequestro di persona si scopriva l'esistenza di una vasta organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Si accertava, fra l'altro, che il 25.6.1979, in Corfù, si era verificato un conflitto a fuoco tra la polizia greca ed i cittadini italiani Re[illegible]

5

846

Filiberto,Di Modugno Stefano e Dalla Venzia Ric=
cardo - quest'ultimo deceduto per le ferite ripor=
tate - i quali stavano caricando su di un motosca=
fo un enorme quantitativo di hashish di cui kg.
447,825 venivano recuperati dalla polizia. Si~~w~~ pro=
cedeva a carico~~w~~ del Reggio,del Di Modugno e di nu=
merose altre persone cui nomi erano emersi dalle
intercettazioni telefoniche. Tutti venivano rinvia=
ti a giudizio con l'imputazione di essersi associa=
ti in numero di più di cinque al fine di commet=
tere più delitti e segnatamente quello di commer=
cio di sostanze stupefacenti,nonchè per risponde=
re del delitto di detenzione,in concorso tra loro
e con altri,di un quantitativo di hashish di circa
600 chilogrammi al fine di farne commercio. La po=
sizione di Reggio Filiberto e di Di Modugno Stefa=
no,già giudicati in Grecia ed ivi detenuti,veniva
stralciata. Gli stessi venivano giudicati successi=
vamente dal Tribunale di Roma dopo essere stati
estradati in Italia.Al termine del dibattimento
il Reggio veniva condannato per entramvi i reati
unificati col vincolo della continuazione alla pe=
na ritenuta di giustizia;il Di Modugno veniva as=
solto dal primo reato e condannato per il secondo.
La Corte di Appello,dichiarata inammis=

sibile con ordinanza l'impugnazione del Di Modugno per omessa presentazione dei motivi del gravame, confermava la sentenza di primo grado nei confronti del Reggio.

Ha proposto ricorso per Cassazione Reggio Filiberto deducendo: 1) la nullità del procedimento di secondo grado per irritualità verificatasi nella partecipazione al difensore della data del dibattimento essendo stata indicata nell'avviso una data diversa da quella in cui il dibattimento si era poi celebrato; 2) la violazione dell'art.524 n.3 c.p.p.in relazione all'art.185 n.3 ed al II° comma dell'art.410 stesso cod.per non avere la Corte di Appello esaminato dettegliatamente la doglianza riguardante il mancato deposito in cancelleria degli atti del processo di primo grado durante il termine di cui all'art.410 c.p.p.; 3)la violazione dell'art.524 n.1 c.p.p. con riferimento all'estradizione e sotto il profilo della carenza di giurisdizione dello Stato italiano,della illogicità della contraddittorietà e della carenza di motivazione,essendo stata concessa l'estradizione dall'Autorità ellenica solo per il periodo del "procedimento istruttorio" e non per l'intero giudizio; 4)la violazione dell'art.524

n.1 c.p.p.in relazione all'art.6 c.p.,nonchè la violazione dell'art.524 n.3 c.p.p.in relazione all'art.475 n.3 stesso cod.per essersi il fatto reato realizzato fuori dello Stato italiano. -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo di gravame. Sulla copia,allegata agli atti,dell'avviso al difensore di cui all'art.410 c.p.p.riguardante il giudizio di secondo grado risulta indicata la data del "20.10.1983" o del "20/10",mentre il dibattimento fu celebrato il 24.9.1984. Dall'esame degli atti emerge,inoltre,che l'avvocato Giannantonio Minchelli,già difensore di Reggio Filiberto in primo grado e poi confermato con la dichiarazione di appello,non partecipò al dibattimento di secondo grado del 24.9.1984 nel quale l'imputato fu difeso da un difensore d'ufficio. La mancata partecipazione dell'avvocato Minchelli al dibattimento di appello non può,pertanto,non mettersi in relazione all'errata indicazione della data del dibattimento sull'avviso notificato allo stesso a norma dell'art.410 c.p.p.. Dall'èrrore nella indicazione della data di cui sopra deriva la nullità del decreto di citazione prevista nel=

6 849

l'art.412 c.p.p.,che,nell'ultima parte,richiama specificamente la violazione delle disposizioni di cui all'art.410 dello stesso codice. Tale nullità verificatasi nel giudizio di appello non poteva che essere eccepita dinanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza impugnata va,in conseguenza,annullata con rinvio,per nuovo giudizio,ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. L'annullamento con rinvio per un vizio di natura processuale esime questa Corte dal prendere in esame gli altri motivi del gravame.

P. Q. M.

la Corte di Cassazione,visto l'art.543 c.p.p.,annulla la sentenza impugnata,in accoglimento del primo motivo del ricorso,e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. -

Roma 4 Luglio 1985 -

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 NOV 1985
IL CANCELLIERE

ORIGINALE

0019

850

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 4 luglio 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE prima **PENALE**

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1464

Dott.	Marco	Di Marco	Presidente
1. Dott.	Adriano	de Filippis	Consigliere
2. »	Marcellino	Giuliano	»
3. »	Giorgio	Buogo	»
4. »	Luigi	Catamo	»

REGISTRO GENERALE

N. 3046/85

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1°) DORE' Antonio nato a Sassari il 10 luglio 1930;

2°) SCOLI Aldo nato a Muro Lucano il 1° gennaio 1929;

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 3 dicembre 1982;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

A. Spinosi - Roma

Adriano de Filippis;

Udito, per la parte civile, l'avv. ======

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Scopelliti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

=====

Udito il difensore del Dorè, avv. Aldo Cavallo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso,

o s s e r v a :

Antonio Dorè e Scojni Aldo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 3 dicembre 1982, che confermava la pronuncia del tribunale della stessa città del 11 maggio 1978 con la quale erano stati condannati ciascuno (con altri non ricorrenti),

ficati i reati e con le attenuanti generiche equivalenti alle rispettive recidive ed alle aggravanti,alla pena di anni uno,mesi sei di reclusione e lire trecentomila di multa per i reati di associazione per delinquere e concorso in ricettazione aggravata,ed erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di falso,truffa e pubblicazioni oscene.

I fatti trasfuso origine delle indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma negli ultimi mesi del 1970 e dalle quali emersero che gli odierni ricorrenti con altre persone identificate si erano associati fra loro ed avevano commessi delitti di falso e truffa in danno di vari Istituti di Credito, utilizzando, al fine di commettere gli anzidetti delitti,in concorso tra loro,la patente di guida di Tonini Romano,rubata al predetto e rinvenuta in possesso di tale Alessandro Bianchi;fatti accertati in Roma in epoca posteriore al 21 settembre 1970 e precedente al 9 ottobre dello stesso anno.

Lo Scojni,con il primo motivo di ricorso,deduce mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine al ritenuto delitto di associazione per delinquere e censura la conferma della pronuncia del tri

bunale sul punto,osservando genericamente precisamente :"nulla si dice,nella decisione della Corte di appello,in ordine a quanto dedotto nei motivi di gravame;nè si apportano ulteriori lumi in ordine all'estrema vaghezza del contenuto delle intercettazioni telefoniche...".

Il ricorrente,con il secondo motivo,denunzia mancanza di motivazione in ordine al ritenuto delitto di ricettazione,la cui prova - a suo avviso -sarebbe stata desunta dalla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere.

Con il terzo motivo,infine,lo Scojni lamenta mancanza di motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle concesse attenuanti generiche e in ordine all'entità della pena inflitta,richiesta,la prima,con riferimento al lungo tempo trascorso dai fatti ed alla scarsa capacità a delinquere dimostrata e,quanto alla seconda,con riferimento alla valutazione del giudice di appello,che ha ritenuto "congrua" la pena inflitta in primo grado.

Il,Dorè,da parte sua,assume che la sentenza impugnata rivelerebbe difetto di motivazione sia in ordine alla configurabilità del reato previsto dall'articolo 416 C.P. sia in ordine alla ritenuta sua partecipazione all'ipotetica associazione per'as=

5

854

sionaticità ed apoditticità delle affermazioni contenute nella motivazione stessa, per il travisamento di circostanze di fatto e per l'omesso esame di punti decisivi; rivelerebbe, inoltre, scarso approfondimento della questione subordinata relativa alla configurabilità del tentativo di costituzione di associazione, ipotesi di reato, peraltro, attribuibile soltanto all'imputato Cappuccini; si duole, poi, della mancata applicazione dell'articolo 152 Cpp. in relazione ai reati per i quali vi xxx è stata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pur nella carenza di prove in ordine alla loro consumazione; denuncia ancora difetto di motivazione in ordine al ritenuto suo concorso nel reato di ricettazione della patente di guida, al quale egli si era dichiarato estraneo, perchè autore materiale del fatto era stato altro coimputato (il Bianchi); difetto di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 114 e 62 n° 4 C.P., stante la sua minima partecipazione nella preparazione o nella esecuzione del reato di ricettazione ed il danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato con la sottrazione del 'cartoncino' costituente la patente di guida; difetto di motivazione in ordine

6 855

alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sull'aggravante contestata, pur in presenza di un comportamento processuale degno di considerazione, di una pesante situazione familiare e di una condotta corretta successivamente alla consumazione dei delitti; eccessività, infine, della pena base e degli aumenti ad essa apportati.

D i r i t t o

I ricorsi non possono trovare accoglimento.

Il primo motivo dedotto dallo Scojni appare formulato genericamente, mentre, al contrario, avrebbe dovuto concretarsi nella indicazione precisa e determinata delle censure che si intendevano muovere ai punti di fatto e di diritto esaminati dal giudice dell'impugnazione.

In ordine al secondo motivo, comune anche al coimputato Dorè, non sussiste il vizio denunziato.

Invero, il giudice di appello, con una indagine in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, affermando che "la patente falsificata, come ogni altro modulo ... erano certamente strumenti necessari agli associati per commettere i falsi e le truffe ... e che di quella patente, ricettata e falsificata, si doveva servire tutta l'organizza-zione...".

7 856

ta prova ebbe il fine limitato al delitto di ricet

tazione.

Quanto all'ultimo motivo di ricorso dello Scojni, anch'esso comune al ricorrente Dorè e relativo alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, va osservato - in ordine alla pri ma doglianza - che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti non è censura bile in sede di legittimità qualora il giudice del merito abbia giustificato la soluzione adottata con l'indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio stesso - e, nel caso, il giudice di appello è pervenuto ad un giudizio sfavorevole per gli imputati a causa dell'obiettiva gravità dei fat ti, dell'intensità del dolo e della condotta proces= suale dei rei - e, in ordine alla seconda, che il giu dice di appello ha ritenuta "congrua" la pena inflit ta in prime cure, facendo riferimento alla gravità del reato di associazione per delinquere ed alle pre cedenti condanne da ciascuno imputato riportate.

Come più volte si è espressa questa Corte Supre= ma, le espressioni "pena congrua" o "pena adeguata" o "pena equa", in quanto riferite per implicito al l'articolo 133 C.P., vanno ritenute sufficienti ad adempiere all'obbligo della motivazione sull'enti

8 857

tà della pena.

Quanto, poi, ai motivi di ricorsi riferibili esclusivamente all'imputato Dorè, va rilevato che essi si appalesano infondati.

Premesso, in ordine alla configurabilità del reato di associazione per delinquere, che il delitto presuppone un accordo di carattere generale e continuativo volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati, cioè ad un programma di delinquenza che precede e contiene l'accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati (accordo che permane dopo la consumazione di ciascun reato, senza con questo esaurirsi), rettamente, nella fattispecie, i giudici del merito hanno ravvisato l'ipotesi criminosa in esame, che si perfezionò non appena venne a crearsi il vincolo associativo fra gli imputati.

In particolare, poi, quanto alla affermata partecipazione del ricorrente Dorè all'associazione per delinquere, il giudice di appello ha chiaramente indicato le ragioni per le quali è pervenuto a siffatto convincimento e non risulta il denunziato generico travisamento di circostanze di fatto nè risulta che sia stato omesso l'esame di punti decisivi. Anzi, il giudice di appello ha precisato che fu proprio il

però a predisporre i mezzi necessari al compimento delle singole azioni criminose (acquisto ed invio della macchina tipografica, procacciamento di alcune carte di identità falsificate, invio di un telegramma) ed ha escluso correttamente la configurabilità del tentativo (attribuibile, peraltro, ad avviso dello stesso ricorrente, soltanto ad altro imputato), perchè, dopo l'accordo criminoso, i prevenuti "posero in essere numerose truffe e moltissimi falsi".

La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'articolo 152 Cpp. per i reati minori non può trovare accoglimento.

Invero, ai fini dell'applicabilità del secondo comma dell'articolo anzidetto in sede di legittimità è necessaria la preesistenza delle prove che rendano pregiudiziale la declaratoria della causa di non punibilità rispetto a quella di estinzione del reato senza che possa essere sindacata la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito; la prova evidente dell'esistenza di una causa di non punibilità deve pertanto, risultare dalla stessa sentenza impugnata.

Nella fattispecie, non risulta la prova evidente di una causa di non punibilità nella sentenza impugnata.

10

859

Quanto al motivo di ricorso relativo al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.II4 C.P.,va tenuto presente che per la suscistenza dell'attenuante speciale è necessario che il concorrente abbia avuto,nella esecuzione del reato,una partecipazione 'minima' in senso assoluto,abbia,cioè, compiuto atti che si pongano in un rapporto causale pressochè tra-scurabile con la produzione dell'evento.

Ora,il giudice di appello,con una valutazione della condotta del reo non sindacabile in questasede, ha affermato che il Borè "fu uno dei principali organizzatori dell'associazione per delinquere"di tal che il denegato riconoscimento dell'attenuante speciale appare conforme alla disposizione legislativa.

Va,infine,esaminata,per respingerla,la doglianza relativa al rigetto della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art.62 n°4 C.P.).-

L'imputato aveva sostenuto - in relazione al reato di ricettazione della patente di guida - che il giudice di appello doveva"considerare il valore del cartoncino costituente il modulo della licenza di guida".La tesi fu disattesa dalla Corte di merito sul rilievo che non era stato ricettato soltanto un modulo,ma un documento valido cia per la guida

11

860

di un autoveicolo sia per la identificazione di co
lui che lo possiede.

Trattandosi di un documento rappresentato da una autorizzazione amministrativa, esso - ad avviso del la Corte - non sarebbe un bene patrimoniale "di te nue entità" e con riferimento "all'intrinseco valo re" e con riferimento al dispendio di denaro ed ai disagi da sopportare per riottenerlo, giacchè colui che ne soffre la sottrazione non patisce un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il ricorrente obietta che la sentenza sarebbe in corsa in un vizio logico-giuridico e, richiamando alcune pronunce di questa Corte, osserva che l'indagi ne deve basarsi sul criterio oggettivo che attiene al valore intrinseco della 'res' senza ricorrere a criteri sussidiari di altra natura e, più specifica mente in tema di sottrazione di moduli in bianco di assegni, al valore dei moduli stessi senza aver riguar do agli importi per i quali essi siano stati riempi ti dopo la perpetrazione.

Orbene, se è vero che il criterio di valutazione che sovrintende al riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuate comune della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla perso na offesa, consiste anzitutto e prevalentemente

12

861

nel riferimento alla consistenza ed al valore economico della cosa, è pur vero che nel caso di reati contro il patrimonio aventi ad oggetto moduli di carte di identità o di patenti di guida, il valore di tali moduli non consiste nel costo della carta e della stampa, ma in quello di tutte le operazioni tecniche necessarie a rendere i moduli difficilmente imitabili, o addirittura inimitabili, e nel rapporto diretto ed immediato con il titolare del modulo stesso.

Nel caso di sottrazione di moduli in bianco di assegni, richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi esposta per affermarne la corrispondenza al caso di sottrazione del "cartoncino" della patente di guida, va rilevato che non risulta pacifico il riconoscimento dell'attenuante in questione, giacchè alcune pronunce di questa Corte Suprema sono favorevoli, facendo riferimento al "valore del modulo stesso" (Sez. II^, ud. 16 nov. 1981 n° 1677, ric. Zabeo) - Sez. II^, ud. 14 febbr. 1983 n° 278, ric. Bochi), altre sono contrarie, facendo riferimento alla potenziale utilizzazione dei titoli, che conferisce ai medesimi un valore che trascende e supera quello della loro materialità cartacea (Sez. II^, ud. 23 nov. 1982 n° 625, ric. Pinciaroli; Sez. II^, ud. 24 giugno 1983

13

862

ric.Mondini ed altro).

Ugualmente contrastanti sono le pronunce in tema di sottrazione di modulo di carta di identità o di patente di guida.

E' stata giustamente ritenuta l'irrilevanza del valore affettivo rispetto al valore reale della 'cosa' che forma oggetto del reato(Sez.I^,ud.II aprile I979,ric.Pilone),la concedibilità dell'attenuante "qualora oggetto del reato sia un modulo di carta di identità,non valutabile economicamente, perchè non in commercio" (Sez.II^,ud.IO maggio I982, n°753,ric.Maffucci),l'esclusione dell'attenuante (Sez.II^,ud.I5 giugno I982 n°970,ric.Costanzo),dovendosi tener ~~tanta~~ presente il danno non determinabile del documento che lo stampato ha consentito di formare e,più di recente "del costo della carta e della stampa,nonchè di quello degli accorgimenti disposti per evitare una facile imitazione...con un costo complessivo superiore al valore intrinseco dello stampato,che si concretizza in una entità monetaria rientrante nella comune nozione di danno patrimoniale di entità non trascurabile" (Sez.II^, ud.I4 gennaio I983 n° 36,ric.Spinnato).

Alla stregua degli innanzi esposti raffronti,questa Sezione ritiene di dover ribadire il principio da tutti

14 863

mo richiamato e riaffermare la inapplicabilità in caso di sottrazione di patentedi guida dell'attenuante del danno di speciale tenuità,poichè in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello,certamente non determinabile,o comunque di non speciale tenuità,del documento che lo stampato ha consentito di formare.

Corretta,pertanto,si appalesa sul punto la decisione del giudice di appello.

Con il rigetto dei ricorsi,i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno al versamento di una somma,che si stima di fissare in L.200.000(duecentomila) alla Cassa delle Ammende.

P . Q . M .

La Corte,visto l'art.549 Cpp.,rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spesepro= cessua-li e ciascuno al versamento della somma di L.200.000=(duecentomila) alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,il 4 luglio 1985.=

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 12 SET 1985
IL CANCELLIERE

864

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO Presidente

1. Dott. Paolo SCOPELLITI Consigliere

2. » Marcello DE LILLO »

3. » Mario PIANURA »

4. » Renato DE TULLIO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. ORLANDO VETRANO

2. ANNUNZIATO VETRANO

avverso l'ordinanza 10 ottobre 1984 del Tribunale di Reggio Calabria

Udienza in Camera di Consiglio in data 1.5.1987

SENTENZA N. 1481

REGISTRO GENERALE N. 30346/84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. De Tullio

Lette le conclusioni del P. M. ~~con le quali chiede~~ [illegible]

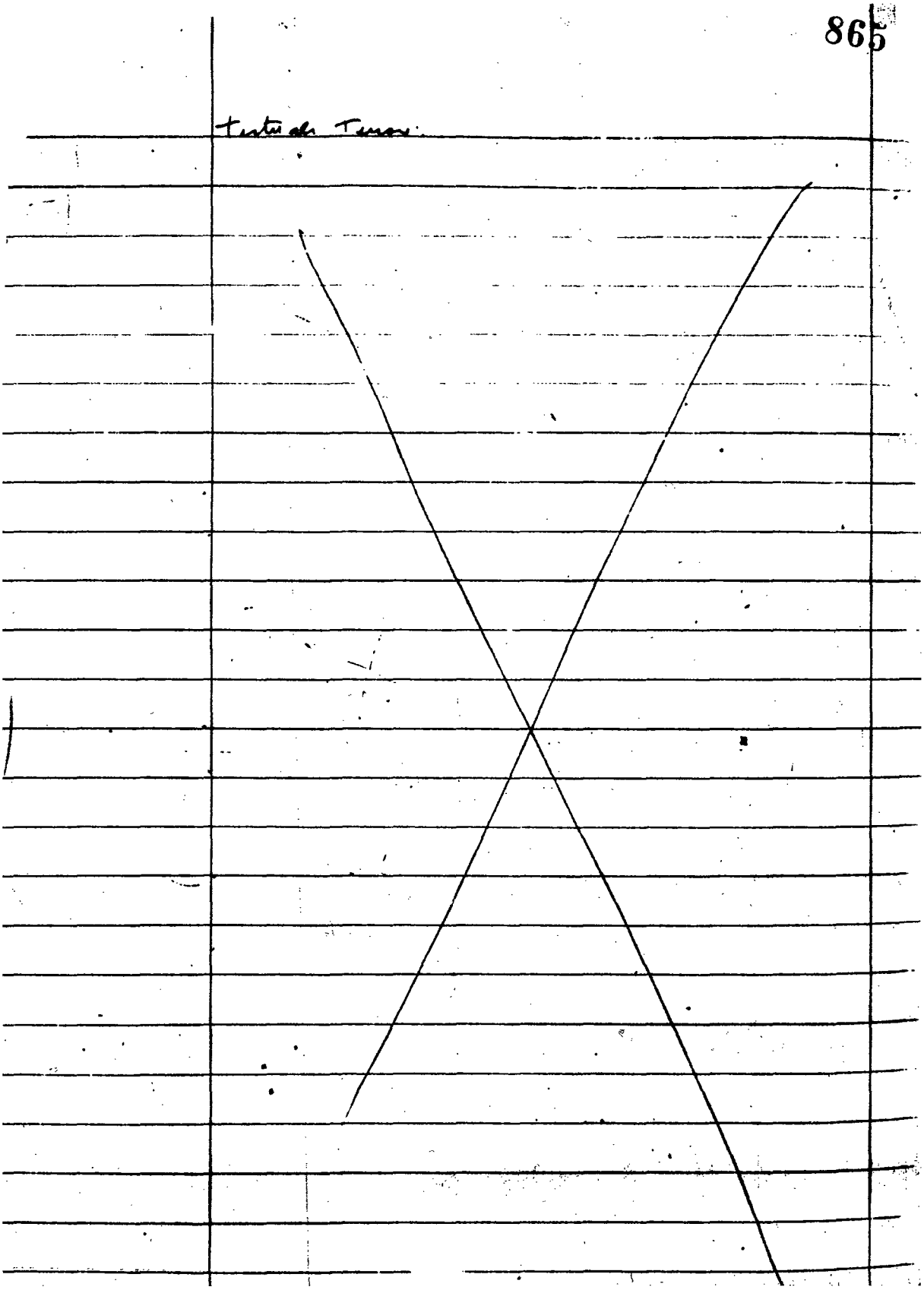
865

866

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Eduardo FERNANDES Presidente

1. Dott. Pasquale V. MOLINARI Consigliere

2. » Pietro COLONNA »

3. » Luigi CATAMO »

4. » Giovanni LUBRANO DI RICCO »

ha pronunciato la seguente

~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da

Ziparo Francesco

avverso

l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 4/6/84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Catamo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

Udienza in Camera di Consiglio in data 9/5/1985

~~ORDINANZA~~

N. 1498

REGISTRO GENERALE

N. 24959/84

A. Spinosi - Roma

di cassazione dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

rileva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 4/6/84 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da Francesco Zinaro, imputato, tra l'altro, di associazione di tipo mafioso, confermava il mandato di cattura contro di lui emesso dal G.I. dello stesso Tribunale, contestualmente all'ordinanza di rinvio a giudizio, in data 25/5/84.

Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato in base a due motivi.

Con il primo denuncia difetto di motivazione del provvedimento restrittivo.

Con il secondo lamenta contraddittorietà di motivazione riguardo agli indizi di colpevolezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' giurisprudenza consolidata che il mandato di cattura, provvedimento emesso in esecuzione del corrispondente ordine contenuto nell'ordinanza di rinvio a giudizio, non deve essere motivato, appunto perché atto esecutivo di un provvedimento giurisdizionale debitamente motivato.

E' pure giurisprudenza consolidata che in un caso

del genere non può il provvedimento restrittivo essere impugnato per motivi attinenti alla motivazione, perché, altrimenti, si finirebbe per consentire l'impugnazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, che, invece, quale semplice atto di impulso processuale, è sottratta a qualsiasi impugnativa.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P Q M

La Corte, visti gli artt. 531, 549 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 9/5/1985.

Il consigliere relatore (Luigi Catamo)

Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 12 GIU 1985
IL CANCELLIERE

869

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 9 maggio 1985

ORDINANZA

N. 1497

REGISTRO GENERALE

N. 25034/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Eduardo FERNANDES	Presidente	
1. Dott.	Pasquale Vincenzo MOLINARI	Consigliere	
2. »	Pietro COLONNA	»	
3. »	Luigi CATALO	»	
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

BUFFO Vincenzo n. 11.10.1946 a Mazara

avverso l'ordinanza in data 7.9.1984 del Tribunale di Pordenone

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. P.V. Molinari

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

Stamperia Reale di Roma

870

di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

OSSERVA

Con ordinanza del 7.9.1984 il Tribunale di Pordenone in sede di atti preliminari al dibattimento, rigettò l'istanza di scarcerazione, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, proposta da Vincenzo Buffa, detenuto quale imputato del delitto di cui all'art. 416 c.p. e di cui agli artt. 81, 110, 112, n.1, c.p. e 9, 10 e 12 legge 14.10.1974, n.497.

Ritenne il Tribunale che, ai fini della determinazione della pena, doveva tenersi conto della contestata circostanza aggravante, non essendo immediatamente applicabile l'art. 1 della legge 28.7.1984, n. 398, che ha sostituito il testo dell'art. 255 c.p.p.

Ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione degli artt. 1 e 30 della legge n. 398 del 1984 e l'immediata applicazione del nuovo testo dell'art. 255 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta e come risulta dall'acquisita ordinanza 7.11.1984 di questa Corte suprema, Vincenzo Buffa è stato scarcerato, per decorrenza dei termini di custodia preventiva in relazione al procedimento in esame, con ordinanza dibattimentale in data 19.10.1984 del Tribunale di Pordenone.

871

Quindi è venuto meno l'interesse ad impugnare - richiesto dal comma 4° dell'art. 190 c.p.p. -, interesse da dove coesistere al momento della decisione e da dove essere concreto ed effettivo, non potendo consistere soltanto nella pretesa di astratta e teorica esattezza della decisione impugnata.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt. 190, 209, 524 e 531 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 9 maggio 1985

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 21 MAG 1985

IL CANCELLIERE

Atti C.A. Napoli 25 XI.85

872

ORIGINALE

F 1109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 9.7.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1^ PENALE

SENTENZA

N. 1512

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Angelo	VELLA	- Presidente -
1. Dott.	Giacomo	CECIONI	- Consigliere -
2. »	Paolo	SCOPELLITI	»
3. »	Stanislao	SIBILIA	»
4. »	Mario	POMPA	»

REGISTRO GENERALE

N. 6317/85

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

3 c

sui ricorsi proposti da: 1) CORVINO SALVATORE, n. a Napoli il 24.12.1963; 2) FONTANAROSA MARIO, n. a Napoli il 15.11.1959; 3) CIPULLO ANTONIO, n. a Cassino il 18 luglio 1963; 4) DEL PESCE CARMINE, n. a Napoli il 6.1.1961

avverso la sentenza 10.12.1984 della Corte di Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. S. Sibilia

Stamperia Reale di Roma

873

2

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Cucco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Corvino e per il rigetto degli altri tre ricorsi -

Udito il difensore avv. Casale per il Cipullo -

Ritenuto in fatto e in diritto :

Il 14. agosto 1982 Sofia Pasquale - detenuto nel carcere della Gorgona per ricettazione, falso in assegni e truffa - riferiva al P.M. di Livorno di essere stato affiliato all'associazione camorristica, denominata "Nuova Famiglia", ad opera di altri detenuti, appartenenti a detta associazione criminosa, ma di essere stato poi da costoro

minacciato di morte per essersi rifiutato di eseguire i loro ordini: riferiva inoltre il Sofia di pistole e coltelli in possesso di detti detenuti.

Espletate le opportune indagini, il G.I. di Livorno dichiarerà poi non doversi procedere, per insussistenza di estremi di reato, in ordine alle dichiarazioni rese dal Sofia circa la detenzione di armi; dichiarerà invece la propria incompetenza per territorio in relazione alla partecipazione del Sofia all'associazione per delinquere "Nuova Famiglia" e rimetterà gli atti al P.M. di Napoli.

Nel frattempo, e precisamente il 21.8.1982, cioè una settimana dopo aver reso le suddette dichiarazioni, il Sofia, essendo stato trasferito dalla Gorgona a Siena, rendeva analoghe dichiarazioni al P.M. di Siena, e successiavmente, il 24.8.1982, anche al P.M. di Pistoia; infine il 16 e il 28 settembre 1982, interrogato nel Carcere di Ivrea, rendeva altre più dettagliate dichiaraaioni al rappresentante del P.M. di Napoli .

Da tutto quanto dichiarato dal Sofia emergeva:

-che nel maggio del 1982 questi aveva già avuto contatti, in Napoli, con esponenti del ciaato clan camorristico, e precisamente con tale Acciarino Salva-

tore, e ciò per procurarsi assegni di provenienza furtiva;

-che nel giugno 1982, mentre trovavasi ristretto nel Carcere della Gorgona, era entrato a far parte del sodalizio criminoso "Nuova Famiglia", avendo accettato l'invito fattogli da Corvino Salvatore - pure lui detenuto - il quale, unitamente ad un altro detenuto, Fontanarosa Mario, aveva proceduto alla sua "legalizzazione" con un rito iniziatico sommario nella cella occupata dai predetti;

-che per tale sua adesione gli erano stati prospettati dei vantaggi, tra cui una retribuzione mensile;

-che a un certo punto il Corvino e il Fontanarosa avevano progettato, d'intesa con l'agente (ausiliario) di custodia, Cipullo Antonio, l'uccisione di un altro detenuto, Velardo Francesco, affiliato all'opposto clan dei cutoliani "Nuova Camorra", ed avevano quindi affidato ad esso Sofia l'incarico di partecipare a tale uccisione, progettata per il giorno di ferragosto;

-che esso Sofia però, resosi conto dopo qualche ripensamento, delle responsabilità cui andava incontro, aveva manifestato al detenuto Del Pesce Carmine la sua volontà di non partecipare all'esecuzione

5

876

dell'omicidio del Velardo, e il Del Pesce, pure lui appartenente alla "Nuova Famiglia", lo aveva minacciato di morte, preannunciandogli gravi rappresaglie da parte degli altri affiliati;

-che, oltre all'agente Cipullo, entrato a far parte del predetto sodalizio criminoso, dietro la retribuzione di un compenso mensile di 3 milioni di lire, con l'incarico di far avere agli affiliati droga, armi e tutto quanto fosse richiesto, anche l'agente di custodia, Franzoni Palmerino, si era pure lui affiliato alla stessa associazione ma poi se ne era dissociato.

Interrogato, a sua volta, il predetto Franzoni riferiva che effettivamente era notorio in carcere che il Fontanarosa, il Corvino, il Del Pesce e il Sofia erano appartenenti alla "Nuova Famiglia" e confermava di aver ricevuto dal Fontanarosa e dal Corvino l'invito ad entrare a far parte di detta associazione, ma egli si era decisamente opposto, ricevendone minacce.

In esito a tali risultanze, il 22.11.1982, veniva emesso ordine di cattura nei confronti di Fontanarosa, Corvino, Del Pesce, Cipullo, Acciarino, oltre che nei confronti di altri accusati dal Sofia di far parte della N.F. (e cioè, Palumbo, Rago, Ma-

rano e Millocca).

Tutti gli imputati predetti contestavano ogni addebito, ritenendo fantasiose e comunque prive di fondamento le accuse mosse dal Sofia.

In particolare, il Cipullo riferiva di aver iniziato a prestare servizio alla Gorgona il 25.6.1982; di aver avuto dal Fontanarosa ripetute richieste di fornire coltelli, richieste che però egli aveva sempre respinto; di aver ricevuto dal Fontanarosa, dal Corvino e dal Sofia la proposta di associarsi alla N.F., con la prospettiva di conseguire un lauto assegno mensile (lire 3 milioni, oltre a lire 500.000 per ogni incarico espletato) in cambio di prestazioni che sarebbero state di volta in volta precisate; di non avere però aderito a tale proposta, pur se nel timore di subire reazioni da parte dei predetti; di avere ricevuto dal Fontanarosa e dal Del Pesce due lettere con l'incarico di farle pervenire a persone estranee all'ambiente carcerario, lettere che però egli aveva subito strappate.

Riferiva infine il Cipullo che un giorno, mentre era insieme con il collega Cangemi Ignazio, avendo visto un coltello in possesso del Fonatanarosa e del Sofia, egli lo aveva immediatamente se-

questrato, ma non aveva poi fatto rapporto, essendosi ~~rifiutato~~ limitato a gettare a mare detto coltello.

Sulla base di quanto dichiarato dal Cipullo, veniva incriminato anche l'agente Cangemi per omissione di atti di ufficio.

Espletata la formale istruttoria, nel corso della quale il Sofia ribadiva più volte, anche in sede di confronto, le precedenti dichiarazioni accusatorie, il Fontanarosa, il Corvino, il Del Pesce, il Cipullo, l'Acciarino e il Cangemi venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Napoli per rispondere, i primi cinque, del reato di cui all'art. 416 bis 1° e 3° comma c.p. - per avere partecipato ad un'associazione (criminosa di stampo) camorristica, dedicata alla commissione di delitti contro la persona e il patrimonio - ed il Cangemi, del reato di cui all'art. 328 c.p.; gli altri quattro imputati (Rago, Marano, Millocca e Palumbo) erano prosciolti per insufficienza di prove.

Con sentenza 2.4.1984 tutti gli imputati rinviati a giudizio (ad eccezione dell'Acciarino, assolto con formula dubitativa) venivano dichiarati colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, e condannati, il Fontanarosa e il Corvino, alla pena

di anni cinque di reclusione ciascuno, il Del Pesce e il Cipullo, alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, e il Cangemi, alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione.

Sul gravame proposto da detti imputati, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 10.12.1984, riduceva ad anni quattro la pena inflitta al Fontanarosa e al Corvino, ad anni tre la pena inflitta al Del Pesce e, previa concessione delle attenuanti generiche, ad anni due la pena inflitta al Cipullo, con i doppi benefici di legge.

Tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, ma poi il Corvino vi ha rinunciato, come da dichiarazione resa il 19.2.1985.

Per il Fontanarosa è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., per non essersi considerato che nella specie doveva applicarsi l'art. 416 c.p., in quanto il reato si era consumato prima dell'entrata in vigore della legge 13.9.1982, n. 646, che ha configurato il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso o camorristico.

Lo stesso motivo è stato dedotto anche dal Cipullo e dal Del Pesce, i quali hanno altresì denunciato illogicità, contraddittorietà ed appa-

renza di motivazione, sia in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento, sia con riferimento alla ritenuta responsabilità, per essere stata questa affermata soltanto sulla base delle dichiarazioni rese dal Sofia, da ritenersi invece del tutto inattendibili, perché frutto di fantasia e prive di riscontri.

Infine il Del Pesce ha anche dedotto carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Osserva la Corte che anzitutto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Corvino, in considerazione dell'intervenuta rinuncia.

Devono essere poi disattese le censure svolte dagli altri tre ricorrenti in ordine alla disposta applicazione dell'art. 416 bis c.p.

Al riguardo va rilevato che è padifico in dottrina e in giurisprudenza che il reato di associazione per delinquere è un reato permanente, che, indipendentemente dalla perpetrazione e dalla manifestazione di ulteriori atti o fatti, indicanti il perdurare dell'organizzazione criminosa, si protrae finché dura il vincolo che lega l'associato al sodalizio criminale (e che può quindi spezzarsi nel caso di arresto dei consociati) ovvero fino allo scio-

10

881

glimento della stessa associazione.

Ciò vale anche nei confronti di chi entra a far parte dell'associazione dopo la costituzione di questa: per costui lo stato di consumazione del reato ha inizio con la di lui entrata nell'associazione e permane sino allo scioglimento del vincolo associativo (che può verificarsi anche nel caso di volontaria dissociazione).

E nella specie, in mancanza di prove sicuramente indicative dell'avvenuto scioglimento di tale vincolo prima dell'arresto degli imputati eseguito nel novembre 1982 e non essendovi peraltro elementi decisivi per ritenere che ciò potesse essersi verificato in coincidenza della dissociazione del Sofia, avvenuta nell'agosto 1982, giustamente è stato ritenuto applicabile l'art. 416 bis c.p., introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge 13.9.1982, n. 646, entrata in vigore il 29.9.1982.

Infatti, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, il principio della legge più favorevole, applicabile ex art. 2 c.p. nel caso di successione di leggi penali che regolano la stessa materia, non può trovare applicazione in tema di reato permanente, perché qui, nell'ipotesi in cui

§ 11

882

succedano due leggi, l'una più severa dell'altra, ove la permanenza continui sotto l'impero della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione, se anche sotto di essa il reato continui ad essere commesso con il realizzarsi di entrambi gli elementi, soggettivo ed oggettivo.

Prive di fondamento devono poi giudicarsi le censure inerenti al diniego della rinnovazione del dibattimento. A tal proposito deve infatti notarsi che la rinnovazione, totale o parziale, del dibattimento è un istituto di carattere eccezionale, cui il giudice di appello può fare ricorso, quando, contro la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria compiuta nel dibattimento svoltosi in primo grado, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti già acquisiti al processo.

Trattasi quindi di una decisione riservata esclusivamente alla piena discrezionalità del giudice di appello ed essa si rende perciò insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretta da adeguata motivazione: come appunto nel caso in esame, dove la sentenza impugnata ha fornito un'appagante dimostrazione dell'assoluta inutilità dell'invocata rinnovazione, sia in relazione alla richiesta di una nuova ed ennesima escussione del denunziante

12

Sofia, sia con riferimento alla richiesta di audizione di altri testi (indicati, in particolare, dal Cipullo), stante l'irrilevante marginalità delle circostanze su cui tali testi avrebbero dovuto essere sentiti.

Quanto poi al punto riguardante l'affermazione di responsabilità, va rilevato che devono essere senz'altro disattese le relative censure svolte a tal riguardo dal Del Pesce, oltre che, anche se in modo non esplicito, dal Fontanarosa.

E' ben vero infatti che gli elementi di accusa sono stati desunti in principal modo dalle dichiarazioni rese dal Sofia, la cui sconcertante personalità poteva dar luogo a motivi di sospetto circa l'affidabilità delle sue dichiarazioni, anche perché queste non avevano tutte trovato adeguato riscontro oggetivo. Tuttavia deve osservarsi che non per questa ragione può essere sindacata la decisione impugnata, giacché è indubbio che il principio civilistico della inscindibilità delle dichiarazioni confessorie delle parti non è applicabile in sede penale, dove, per il criterio del libero convincimento, è ben consentito al giudice - pur se attraverso una disamina scrupolosa e rigorosa - di dare credito solo in parte a tali dichiarazioni e di di-

13

884

sattendere le altre: sicché è possibile scindere le dichiarazioni provenienti da uno stesso soggetto, senza che quelle ritenute credibili possano considerarsi inficiate dalle altre, giudicate inattendibili.

E per quanto riguarda specificamente il caso in esame, c'è da aggiungere che sono state, bensì, disattese alcune delle dichiarazioni accusatorie del Sofia, ~~non~~ non perché ritenute non veritiere, ~~e~~ solo perché non controllabili attraverso le altre risultanze processuali.

Invero i giudici dell'appello, procedendo sul punto in perfetta sintonia con quelli di primo, hanno sottoposto dette dichiarazioni ad un accurato ed approfondito vaglio, facendo distinzione tra quelle riferibili a fatti che il Sofia ~~ha~~ aveva appreso per cognizione ~~e~~ diretta quelle relative a fatti appresi "de relato"; dopodiché hanno escluso l'affidabilità di queste ultime e hanno invece ritenuto credibili le prime, solo se e in quanto sorrette da appropriato riscontro.

Orbene, posto che siffatto criterio di valutazione della prova non può certo essere censurato, c'è da rilevare che tale riscontro è stato esattamente rinvenuto in quanto dichiarato dal coim-

putato Cipullo e dal teste Franzoni circa la sicura appartenenza di Fontanarosa e Del Pesce all'associazione camorristica denominata Nuova Famiglia; e quindi correttamente si è ritenuto che i predetti imputati fossero da considerarsi ancora partecipi attivi di detta associazione, come era dimostrato sia dall'avvenuta affiliazione del Sofia (da parte del Fontanarosa e del Corvino), sia dal mandato affidato da costoro allo stesso Sofia per l'uccisione di altro detenuto, sia dalle minacce fatte dal Del Pesce al Sofia, allorché questi ebbe a rifiutarsi di adempiere a tale incarico, sia dai tentativi operati (anche dal Del Pesce) nei confronti del Cipullo per coinvolgere pure quest'ultimo nella stessa associazione.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente Del Pesce, sono rilevabili nella gravata sentenza i denunciati vizi di motivazione illogica e contraddittoria, neppure per quanto concerne la ritenuta attendibilità del teste Franzoni; e ciò, senza contare che detto ricorrente neanche ha indicato alcun elemento, che avrebbe dovuto o potuto far dubitare invece della credibilità di questo teste.

Deve dunque rilevarsi che, almeno per quan-

15

886

to concerne il Fontanarosa e il Del Pesce, l'affermazione di responsabilità risulta confortata da un rigoroso e coerente esame logico delle risultanze processuali, per cui non si può ora pretendere, con il pretesto di un asserito difetto di motivazione, che si proceda in questa sede ad una nuova valutazione di dette risultanze.

Va inoltre respinta anche l'altra censura mossa dal Del Pesce relativamente al diniego delle attenuanti generiche, posto che tali attenuanti sono state motivatamente negate con riferimento alla personalità di detto imputato e alla gravità del fatto. Giova peraltro considerare che tali attenuanti hanno la funzione precipua di rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 c.p. per la determinazione della pena. Ma quando, utilizzando detti criteri e tenendo presenti eventuali elementi favorevoli all'imputato, la pena sia già irrogata nel minimo edittale (come nel caso del Del Pesce) e questa pena sia ritenuta adeguata all'entità del fatto, globalmente inteso nei suoi connotati oggettivi e soggettivi, ben possono essere negate le attenuanti generiche in presenza di altri elemen-

ti, che qualifichino negativamente (come nella specie) la personalità del reo e la gravità del fatto.

Vanno pertanto rigettati i ricorsi del Fontanarosa e del Del Pesce con le relative conseguenze.

Deve essere invece accolto il ricorso del Cipullo limitatamente alla censura relativa alla ritenuta responsabilità.

Occorre invero tenere presente che, come si è già detto, i giudici del merito, nel procedere alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie fatte dal Sofia, hanno seguíto il ragionevole criterio di dare credito unicamente a quelle inerenti a fatti riferiti dal Sofia per cognizione diretta, ma solo se e in quanto dette dichiarazioni risultassero confortate da altri riscontri processuali.

Orbene questo stesso criterio non può dirsi che sia stato seguíto anche nei confronti del Cipullo, sicché, ad avviso di questa Corte, l'impugnata sentenza risulta sul punto sorretta da una motivazione perplessa.

Invero - a parte l'evidente contraddizione risultante dal fatto che la Corte di merito ha ritenuto bensì accertato, sulla base dell'accusa mossa dal Sofia, che anche il Cipullo fosse entrato a far

15

parte della "Nuova Famiglia", ma non ha tenuto conto che tale circostanza il Sofia l'aveva riferita non già per cognizione propria, ma solo perché era stato di ciò informato dal Corvino (il che contraddice già di per sé il pur giusto criterio che si è inteso adottare nella valutazione della prova) - c'è da notare anzitutto che tutte quante le circostanze indicate dal Sofia (anche in relazione al compenso mensile, corrisposto al Cipullo e al regalo che gli sarebbe stato fatto di un'autovettura) non hanno ricevuto il benché minimo conforto, malgrado le pur approfondite ed accurate indagini svolte a tal riguardo e che hanno tutte avuto però esito completamente negativo.

E' ben vero poi che tale riscontro si è ritenuto di rinvenire in alcune ammissioni fatte dallo stesso Cipullo, ma non si è considerato che costui non ha mai affermato nulla di preciso e di particolare che potesse valere a confermare, sia pur indirettamente, l'accusa di essersi associato alla N.F.: egli ha solo e sempre parlato di proposte fattegli in tal senso da alcuni degli associati.

Il che dunque poteva valere come riscontro dell'accusa a carico di chi tali proposte gli aveva fatto ma, in mancanza di un più preciso e adeguato

riscontro che egli avesse poi accettato dette proposte, non poteva, se non immotivatamente, portare a ritenere che egli fosse effettivamente entrato a far parte della suddetta associazione criminosa.

Tanto più ove si consideri che la Corte di merito non ha neppure tenuto conto della insanabile contraddittorietà delle stesse dichiarazioni rese dal Sofia, giacché costui, dopo avere nei primi tre interrogatori taciuto il nome del Cipullo, si è deciso ad accusare detto Cipullo, come facente parte della N.F. (e ciò in base a quanto riferitogli da altri) soltanto nella deposizione del 16.9. 1982; ma successivamente (v. fol. 559) ha finito per ammettere che (verso la fine del periodo in cui stette alla Gorgona, e quindi verosimilmente verso la metà del mese di agosto 1982) aveva cercato di convincere il Cipullo a non accettare le proposte fattegli di associarsi alla N.F.. Ciò dimostra, per ammissione dello stesso accusatore, che (anche a voler ritenere che "pur di far soldi" il Cipullo sarebbe stato disponibile ad una sua partecipazione al sodalizio criminoso) ancora nel priodo suddetto (coincidente con la prima denuncia dei fatti verificatisi alla Gorgona) il Cipullo non era certo entrato a far parte dell'associazione criminale,

19

giacché altrimenti il Sofia non avrebbe potuto invitarlo a rifiutare le offerte di associarsi.

Anche per quanto riguarda l'episodio del coltello (narrato peraltro dal solo Cipullo e sul quale niente infatti ha riferito il Sofia) c'è da rilevare che la gravata sentenza non ha adeguatamente dimostrato come questo episodio potesse ritenersi sicuramente indicativo della appartenenza di detto Cipullo al sodalizio criminale. Si è omesso infatti di valutare che il Cipullo non avrebbe avuto alcun motivo di autoaccusarsi di una omissione di atti di officio: in sostanza se ha parlato del coltello sequestrato al Fontanarosa, l'ha fatto unicamente per contestare la più grave accusa di essere stato lui il fornitore di armi ai detenuti, intendendo così semplicemente far rilevare che non solo non aveva mai fornito armi, ma che anzi in una occasione - presente peraltro il suo collega Cangemi - era stato proprio lui che aveva invece tolto un'arma al Fontanarosa.

Rilevata dunque la suesposta carenza di motivazione, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti del Cipullo, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

-20- 891

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cipullo Antonio limitatamnte all'affermazione della sua responsabilità e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli;

rigetta nel resto il ricorso del Cipullo;

dichiara inammissibile il ricorso di Corvino Salvatore e rigetta i ricorsi di Fontanarosa Mario e Del Pesce Carmine, e condanna questi ultimi [illegible], in solido tra loro e col Corvino, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno dei tre predetti, al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle ammende.

Roma, 9 luglio 1985

Il Cons. Rel.

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 22 NOV 1985

IL CANCELLIERE

892

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Corrado Carnevale Presidente

1. Dott. Giovanni Brancaccio Consigliere
2. » Marcellino Giuliani »
3. » Mario Pompà »
4. » Pasquale La Cava »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Krancenblum Georges, nato il 3/1/1935

avverso la sentenza in data 25 ottobre 1986 emessa, ex art. 667 c.p.p., dalla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Genova

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Pompà

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto

Udienza in Camera di Consiglio in data 13/5/1987

SENTENZA N. 1526

REGISTRO GENERALE N. 1211/1985

2

del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

—

Fatto e Diritto

In data 25 luglio 1984 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova richiedeva alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Genova il giudizio di estradizione, a norma dell'art. 666 c.p.p., del cittadino francese Ibrahim Emblem Georges, nato il 3/1/1935, su istanza dell'Autorità federale del Distretto meridionale della Florida (U.S.A.).

La richiesta veniva fatta per i reati: a) d'importazione di cocaina, in violazione dell'art. 592, Titolo 21 del codice degli U.S.A.; b) di possesso di cocaina per fini di distribuzione, in violazione dell'art. 841(A), Titolo 21 del codice degli U.S.A.; c) di associazione per delinquere fina-

3

lizzata al possesso di cocaina a scopo di distribuzione, in violazione dell'art. 846, Titolo 21, del codice degli U.S.A.; d) di gestione in modo continuativo d'impresa avente per oggetto attività criminose, in violazione dell'art. 848 del codice degli U.S.A.

La Sezione istruttoria, con sentenza del 25 ottobre 1984, deliberava in senso favorevole alla estradizione del Kramenblum verso gli Stati Uniti d'America, disponendo che fosse consegnato allo Stato richiedente la valigetta, con il suo contenuto, sequestrata a costui il 12/5/1984, al momento del suo arrivo in Italia.

Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'estradando, deducendo, a sostegno della impugnazione, che i giudici avevano omesso ogni considerazione sulla validità della prova offerta dalle Autorità richiedenti, posto che l'accoglimento

4

895

della richiesta di estradizione presuppone, in caso d'imputato non condannato, l'allegazione di elementi tali che "secondo le leggi della Parte richiesta, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul suo territorio". Pertanto, denunziava la violazione dell'art. 667 c.p.p. in relazione all'art. 656 dello stesso codice e agli articoli II e V del Trattato bilaterale del 18 gennaio 1973, nonché la mancanza di motivazione sul punto.

In data 26 marzo 1985 il P.G. presentava requisitoria scritta, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso come in epigrafe.

La difesa dell'estradando ricorrente ha presentato memorie.

Deve osservarsi innanzitutto che la tesi del P.G., secondo cui il caso in esame sarebbe regolato dal Trattato bilaterale con gli U.S.A. stipulato a Roma il 13 ottobre 1983,

5

entrato in vigore - a suo dire - il 17 giugno 1984 a seguito della Legge di ratifica 26/5/1984, n. 225, onde non sarebbero richieste per l'estradizione le condizioni concordate con il precedente Trattato del 18 gennaio 1973, non ancora in vigore.

Invero, il Trattato precedente è entrato in vigore il 24 settembre 1984, come da comunicato del Ministero degli Affari Esteri n. 5459, pubblicata nella G.U. del 20 ottobre dello stesso anno, in relazione all'articolo XXIV, n. 2, dello stesso Trattato. (Vale a dire al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che è avvenuto appunto il 24 settembre 1984).

Del resto, come prescrive il n. 3 del citato articolo XXIV del N.T., il Trattato del 18 gennaio 1973 ha cessato di avere effetto, unitamente al Protocollo supplementare del 9 novembre 1982, al momento della entrata in vigore del

6 897

nuovo trattato, e, secondo la stessa disposizione, i procedimenti di estradizione in corso nella parte richiesta al momento dell'entrata in vigore del nuovo trattato continuano ad essere disciplinati dal trattato precedente "salvo per quanto riguarda l'art. II che si applica anche a tali procedimenti" (cioè: salvo per quanto riguarda la norma relativa ai reati che possono dare luogo all'estradizione).

Poichè il procedimento in esame è iniziato prima del 24 settembre 1984 e i reati per i quali la estradizione è stata richiesta (quelli indicati nella narrativa) sono compresi tra quelli contemplati dal citato articolo II del N.T., deve applicarsi, relativamente alle condizioni necessarie per far luogo alla estradizione stessa, la norma fissa del precedente trattato del 1973.

Deve rilevarsi che la estradizione

7

è stata chiesta, e la sentenza è stata emessa, relativamente alle sole imputazioni di cui alle lettere a - b - c - d delle premesse di fatto, onde non hanno rilievo le considerazioni fatte dal ricorrente circa altre ipotizzate imputazioni.

Fatti per i quali è stato deciso favorevolmente alla richiesta di estradizione costituiscono in Italia il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di attività illecita degli stupefacenti, nonché i reati riguardanti specifiche attività illecite connesse con lo spaccio degli stupefacenti (articoli 71, 72 e 75 legge 22/12/1975, n. 685), per cui è rispettata anche la regola di cui all'art. 13, secondo comma, c.p.

Circa la prova, esaminando anche il merito, com'è consentito per il procedimento di estradizione (art. 668 c.p.p.), osserva la Corte che legittimamente è stato

8

deciso in senso favorevole alla richiesta dello Stato estero, secondo le regole del precedente trattato, in quanto dalla documentazione prodotta ed in regola con il rigido del Dipartimento di Giustizia degli U.S.A. emergono prove sufficienti ed idonee di reità dell'estradando nella misura ed entità in cui il giudice italiano può disporre il rinvio a giudizio di un imputato, rilevando, logicamente, come tale sufficienza di prove debba essere intesa in relazione alla natura e allo scopo del provvedimento di rinvio a giudizio, e cioè come complesso di elementi che appaiano bastevoli per il rinvio stesso e non necessariamente precisi e completi come si richiede per la condanna: un complesso di prove, quindi, per cui si può ritenere necessario e utile il dibattimento per il più sicuro accertamento della verità.

900

9

Sotto questo profilo è stato esat
tamente rilevato dalla Sezione
istruttoria che la prova della respon
sabilità dell'estradando può essere
esente dalle segnate circostanze,
che trovano riscontro soprattutto nel
le dichiarazioni e relazioni dell'
l'agente Special Lynn Wheeler, oltre
che nelle informazioni confiden
ziali dell'agente menzionato in
numero di codice, ma ben noto
all'estradando, che ne ha indica
to il nome, nelle registrazioni
di telefonate intercettate e nelle
risultanze dell'Amministrazione
antidroga del Dipartimento di
giustizia statunitense:

a) nell'autunno del 1981 l'in
formatore indicato cautelativa
mente in codice ricevette dieci
once di cocaina in luogo di 10.000 dol
lari da versigli in restituzione;

b) il 19 aprile 1983 il Krancenblum
consegnò al detto informatore
altre dieci once di cocaina in

10

carico di un'autovettura;

c) nel marzo e nell'aprile 1984 Bob e Jamine Martin riferirono sull'operazione relativa alla illecita attività di importazione della cocaina e sul ruolo in essa svolto dal Kraucenblum;

d) il Kraucenblum inviava in Colombia imbarcazioni tramite una società da lui controllata. Certo Garcia procurava la droga e ne curava la ristivazione a bordo.

All'arrivo a Miami il Kraucenblum procurava l'ormeggio dell'imbarcazione e sovraintendeva allo sbarco della droga.

I Martin hanno fatto riferimento a numerosi carichi di cocaina;

e) nel settembre 1983 Bob Martin e suo figlio condussero una imbarcazione ad Haiti da dove altro emissario la portò a Miami per consegnarla al Kraucenblum;

f) nel gennaio 1984 il Kraucenblum fu presente durante il Trasbordo

11

902

di un sacco da un'auto ad altra, ed allorché il conducente, certo Quintero, venne poco dopo arrestato con il sacco si accertò che questo conteneva sei chili di cocaina;

h) il 2 febbraio 1984 tale Deveylder giunse con una imbarcazione a Miami, s'incontrò con il Krancenblum e dopo essere uscito dalla casa di costui fu fermato con un pacco contenente 100.000 dollari, sui quali, da una analisi chimica, furono riscontrate tracce di cocaina;

i) dai Martin si apprese che il predetto denaro era stato dato dal Krancenblum in pagamento di una partita di detta droga.

Il giorno successivo la Dogana rintracciò sulla menzionata imbarcazione altre 925 libbre di cocaina;

l) prima di quest'ultimo episodio il Krancenblum era stato visto nel porticciolo insieme al

12

903

Deveylder e dopo la sorpresa della dogana fu visto abbandonare in fretta il suo appartamento con una valigia, fuggendo poi dagli Stati Uniti.

Deve aggiungersi che gli elementi di fatto addotti dal ricorrente non sono tali da escludere o attenuare la valenza probatoria delle circostanze suindicate, le quali, nel loro complesso, sarebbero idonee a giustificare il rinvio a giudizio dell'estradando.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 531 e 549 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 13 maggio 1985 - Il Presidente

Il cons. rel.re
Pompalmario

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 17 GIU 1985
IL CANCELLIERE

904

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera di Consiglio in data 14/5/1985

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

N. 1533

REGISTRO GENERALE

N. 25032/84

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco	DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Marcello	DE LILLO	Consigliere
2. »	Alberto	PASSARELLI	»
3. »	dott. Edeo	DE VINCENTIIS	»
4. »	Umberto	PAPADIA	»

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da

~~Simmi Tiberio nato il 29 settembre 1929~~

avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 12 luglio 1984

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. A. Passarelli

Lette le conclusioni del P. M. ~~con le quali chiede~~

A. Spinosi - Roma

del seguente letterale tenore:

"Vista la precedente requisitoria in data 5/11/1984 e tenuto conto dell'ulteriore documentazione acquisita;

Osserva:

Sull'appello proposto da Simmi Tiberio avverso il provvedimento 5/7/1984 del G.I.del Tribunale di Reggio Calabria con il quale erano respinte le istanze dirette ad ottenere la scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza e, quanto meno, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in ordine al reato di associazione per delinquere semplice(capo b della rubrica)ed in via subordinata l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, risultano adottate due separate ordinanze dello stesso Tribunale:la prima emessa il 12/7/1984 con la quale vennero esaminati e respinti i motivi di appello contestuali alla dichiarazione di gravame;la seconda, in data 10/9/1984 prodotta dalla difesa in sede di memoria,con la quale era disposta la scarcerazione del Simmi limitatamente al delitto sub B)ed erano respinte le ulteriori doglianze espresse nei motivi di appello depositate dopo la pronuncia della prima ordinanza.

Dagli accertamenti svolti è,altresì,emerso che

quest'ultimo provvedimento non è stato impugnato nè dall'imputato,nè dai suoi difensori di guisa che deve essere ritenuto definitivo.

Ciò premesso,osserva il requirente che,pur dovendosi ritenere illeggittimo l'ulteriore esame da parte dei giudici di merito dell'appello avverso l'ordinanza del G.I. 5/7/1984,non essendo certamente consentito un duplice giudizio sull'impugnazione,è parimenti certo che,non risultando proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 10/9/1984,questa è divenuta irrevocabile non versandosi certamente in una ipotesi di provvedimento giuridicamente inesistente.

Da quanto suesposto consegue che il ricorso avverso l'ordinanza 12/7/1984 è divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse posto che,da una parte,risulta successivamente accolta la richiesta di scarcerazione limitata al reato di cui al capo B della rubrica,dall'altra sono state rigettate in via definitiva,con l'ulteriore ordinanza non impugnata, tutte le altre istanze formulate nell'interesse del Simmi.In tal senso devono essere rettificate le conclusioni di cui alla requisitoria di questo ufficio 5/11/1984

P.Q.M.

A modifica della requisitoria 5/11/1984;

907

chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso."

La Corte fa proprie le soprariportate conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica e le condivide, decidendo in conformità.

La Corte P. Q. M.

V.l'art.531 cod.proc.pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, li 14 maggio 1985

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 27 MAG 1985

IL CANCELLIERE

908

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Marcello DE LILLO	Consigliere
»	Alberto PASSARELLI	»
3. »	Edeo DE VINCENTIIS	»
4. »	Umberto PAPADIA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica di Salerno

avverso l'ordinanza in data 7-XI-1984 del Tribunale di Salerno che concedeva ad Andria Antonio il beneficio degli arresti domiciliari.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Marcello De Lillo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede: "che la

Udienza in Camera di Consiglio in data 14-5-1985

SENTENZA

N. 1536

REGISTRO GENERALE

N. 32666/84

A. Spinosi - Roma

Corte annulli l'ordinanza impugnata nella parte relativa agli arresti domiciliari con rinvio al giudice di merito perchè riesamini l'istanza relativa dell'imputato conformandosi ai principi di diritto sopraindicati.

Rileva in fatto ed in diritto.

Il Procuratore della Repubblica di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che concedeva gli arresti domiciliari ad Andria Antonio imputato di associazione per delinquere ed altro. Deduce il ricorrente, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto i giudici di merito, nel concedere l'anzidetto beneficio, avevano fondato il loro giudizio solamente sulla personalità dell'imputato omettendo, invece, di valutare il "periculum libertatis" in relazione alle esigenze di tutela della collettività.

Il ricorso è fondato.

Invero, giova preliminarmente rilevare che, la misura alternativa degli arresti domiciliari - introdotta dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982 n. 532 - va disposta in favore dell'impu-

fatto quando il giudice di merito, nella sua
insindacabile, abbia accertato l'insussistenza
delle condizioni ostative di pericolosità sociale
dello stesso in relazione alle esigenze di tutela
della collettività, di inquinamento delle prove
e del pericolo di fuga. Tale accertamento,
se congruamente motivato, deve sottrarsi al
come è noto
sindacato di legittimità, il quale, è limitato
al controllo dell'adeguatezza della motivazione
e del rispetto delle condizioni e dei criteri
stabiliti dalla legge per la concessione o il
diniego del suddetto beneficio. Ciò posto,
alla luce di tali consolidati principi, l'ordi-
nanza impugnata non ha fornito alcuna
motivazione sul "periculum libertatis",
ma sulla possibilità che l'imputato,
approfittando dei meno intensi controlli derivanti
dalla misura sostitutiva, avesse potuto continuare nella
sua attività criminosa precedentemente svolta,
commettendo altri reati pregiudizievoli per
le esigenze di tutela della collettività.
Infatti la citata ordinanza nel concedere l'anzi-
detto beneficio, ha fatto generico riferimento
alla personalità dell'imputato per pervenire
al giudizio che "la permanenza nell'abitazione

911

costituiva idoneo riparo al pericolo di inquinamento delle prove, ma non si è pronunciato sul giudizio prognostico che l'imputato, tenuto conto della sua ricca personalità, della sua pregressa attività delittuosa, ed in ordine alla sua eventuale pericolosità sociale desumibile dai precedenti penali e giudiziari, approfittando del minore controllo, avesse potuto commettere ulteriori reati pregiudizievoli per la collettività.

In tale senso la motivazione del provvedimento impugnato è manchevole, per cui, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, va annullata l'ordinanza nella parte relativa alla concessione degli arresti domiciliari, con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di Salerno, per nuovo esame sul punto.

P.T.M.

Visti gli artt 531 e 543 cod. proc. pen.

Sulle conformi conclusioni del Procur. Generale

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla concessione degli arresti domiciliari con rinvio allo stesso Tribunale di Salerno per nuovo esame sul punto.

Così deciso in Camera di Consiglio il 14-5-1985

Il Consigliere Relatore Il Presidente

30 MAG 1985 IL CANCELLIERE

912

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *data* 20.5.1985

SEZIONE I^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.: ORDINANZA ~~SENTENZA~~

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente - N. 1590

1. Dott. Giulio FRANCO - Consigliere -

» Marcellino GIULIANI » REGISTRO GENERALE

3. » Pasquale LA CAVA » N. 376/1985

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da: 1) DI PIETRO VINCENZO nato l'8.3.1959; 2) BURGIO SALVATORE nato il 2.8.1957; 3) RIZZO FRANCESCO nato l'11.1.1957. 4) TOSCANO GIANCARLO nato il 29.4.1950; 5) LA TERRA MAGGIORE PATRIZIA nata il 13.6.1958; 6) CASANO FRANCESCO nato il 23.11.1958; 7) FRASCA GIANCARLO nato il 7.2.1962; 8) TOMASI ANGELO nato il 25.8.1961; 9) IMPOCO VINCENZO nato il 16.7.1961.

avverso

avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 19.11.1984 -

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M. Giuliani -

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi

Stamperia Reale di Roma

inammissibile il ricorso e condannarsi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali -

RILEVA IN FATTO

Con ordinaza del 19.11.1984 il Tribunale di Ragusa,decidendo sull'istanza di riesame presentata da Di Pietro Vincenzo,Burgio Salvatore,Rizzo Francesco,Toscano Giancarlo,La Terra Maggiore Patrizia,Casano Francesco,Frasca Giancarlo,Tomasi Angelo e Impoco Vincenzo,confermava l'ordine di cattura emesso il 10.11.1984 dal Procuratore della Repubblica nei confronti dei predetti,imputati dei delitti di cui agli artt.416 bis c.p.,71,74 e 75 della legge 22.12.1975 n.685. Contro il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati sopra nominati deducendo la mancanza di motivazione e la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di verificare "la concreta efficacia indiziante"delle singole fonti di prova;per non avere spiegato,cioè,le ragioni per le quali a quelle fonti era stata riconosciuta un'efficacia probatoria idonea a giustificare un giudizio di probabile colpevolezza degli imputati.

OSSERVA IN DIRITTO

La motivazione dei provvedimenti restri-

tivi della libertà deve contenere,a norma dell'art. 264 comma II° c.p.p. la "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza" compatibile con il segreto istruttorio. Pertanto,se anche la semplice enunciazione degli indizi trova un limite nella compatibilità con il segreto istruttorio,non può pretendersi che siano esposte,addirittura,le ragioni della efficacia probatoria degli indizi stessi. E,se ciò vale per i provvedimenti coercitivi,vale altresì per quanto riguarda le ordinanze di riesame del Tribunale,al quale,in conseguenza,non può chiedersi di porre in evidenza la concreta efficacia indiziante delle singole fonti di prova,ossia la rilevanza e l'influenza delle prove stesse. A questo punto va osservato che, avendo l'art.264 c.p.p.predeterminato e circoscritto l'ambito della motivazione,evidentemente,ogni censura con la quale si contesti la validità e la sufficienza di una motivazione contenuta nei limiti di cui sopra rientra fra quei motivi non consentiti dalla legge previsti dall'art.524 u.p.C.P.P.che comportano l'inammissibilità del ricorso. Nel caso in esame la censura esposta dai ricorrenti, i quali si dolgono per avere il Tribunale omesso di evidenziare e di spiegare le ragioni per le quali alle fonti indicate nell'ordinanza si è ri=

915

conosciuta un'efficacia probatoria idonea a giustificare un giudizio di probabile colpevolezza, va esattamente ricondotta nel quadro sopra delineato, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I ricorrenti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte di Cassazione, visti gli artt. 524 e 549 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. -

Roma 20 Maggio 1985 -

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 12 GIU 1985
IL CANCELLIERE

AH C. Ass. Al. - Palermo 20-XI-85

407 916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 26/9/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1596

ott.	Eduardo FERNANDES	Presidente	
1. Dott.	Pasquale V. MOLINARI	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. »	Giorgio BUOGO	»	N. 19233/83
3. »	Pasquale LA CAVA	»	
4. »	Umberto PAPADIA	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ALBERTI GERLANDO n. 18/9/1927 a Palermo

LI VOLSI GIUSEPPE n. 7/1/1930 a Palermo

avverso la sentenza in data 21/3/1983 della Corte di assise d'appello di Palermo

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

dott. P.V. MOLINARI

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino Scopelliti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'Alberti e per il rigetto di quello del Li Volsi

Udit i difensor

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sera del 10.12.1969 vennero uccisi, in Palermo negli uffici dell'impresa edile Moncada in viale Lazio, due noti mafiosi, Michele Cavataio e Francesco Tumminello, e due dipendenti dell'impresa, Salvatore Bevilacqua e Giovanni Domè, mentre venne ferito Angelo Moncada.

Mentre era in corso il procedimento relativo

a detti fatti, avvenne, il 28.11.1970, un episodio in Castelfranco Veneto, che ad essi venne collegato in quanto riferibile ad un progettato attentato ai danni di Giuseppe Sirchia, amico dell'ucciso Cavataio e soggiornante obbligato in quel paese.

Per quanto riguarda gli omicidi di viale Lazio ed i reati ad essi strettamente connessi sono ormai intervenute, nel corso del procedimento, decisioni definitive, mentre sono ancora in discussione, dopo la sentenza impugnata, pronunciata, in sede di rinvio dalla cassazione, il 21.3.1983 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, soltanto le imputazioni che direttamente si collegano all'episodio di Castelfranco Veneto ed esclusivamente nei confronti degli attuali ricorrenti Gerlando Alberti e Giuseppe Li Volsi, dato che nei confronti degli altri coimputati negli stessi reati è pure intervenuta decisione definitiva.

In questi limiti, i fatti che ancora interessano possono, secondo la ricostruzione del giudice di merito, riassumersi come segue.

Il 28.11.1970 i carabinieri di Castelfranco Veneto fermarono quattro persone, la cui presenza in quel paese aveva destato, per il loro comportamento, i sospetti dei vigili urbani.

Tre dei fermati esibirono documenti falsi e

soltanto in seguito vennero identificati per Salvatore Rizzuto, Giuseppe Galeazzo e Gaetano Fidanzati, mentre il quarto venne subito identificato, attraverso i documenti esibiti, per Salvatore Lo Presti.

Il Galeazzo ed il Rizzuto si disfecero, buttandole in un canale, di due rivoltelle, poi recuperate dai carabinieri. I quattro disponevano di due autovetture, delle quali una, rubata in Milano l'1.11.1970, con targhe e carta di circolazione rubate e falsificate, nonchè di armi e munizioni custodite in detta autovettura.

Venne sentito dai carabinieri il soggiornante obbligato Giuseppe Sirchia, il quale, osservando le fotografie dei fermati, riconobbe il Galeazzo, il Fidanzati ed il Rizzuto ed in preda a viva emozione si disse convinto che costoro, unitamente al Lo Presti, a lui sconosciuto, si erano recati a Castelfranco Veneto per ucciderlo su mandato di Gerlando Alberti, avversario di Michele Cavataio, ucciso in viale Lazio.

Il Sirchia però rifiutò di sottoscrivere qualsiasi verbale e dichiarò che avrebbe negato al magistrato, come in effetti poi fece, ogni cosa, temendo per la sua vita (ed in effetti sarà in seguito eliminato in altra occasione).

Nel corso delle indagini i carabinieri di Palermo appresero, da fonte confidenziale, che alla spedizione di Castelfranco Veneto aveva partecipato anche Giuseppe Li Volsi, riuscito a dileguarsi e rimasto ferito ad un piede da un colpo esploso accidentalmente dalla sua stessa pistola.

Il Li Volsi, convocato dai carabinieri il 23.12.1970, risultò effettivamente ferito al piede sinistro, che esentava una lesione infetta e grossolamamente suturata. Egli assunse di essere rimasto ferito in un incidente stradale intorno al 10.11.1970, di non avere denunciato il fatto e di essersi curato da solo per favorire l'investitore, il quale in via transattiva gli aveva versato lire ventimila. Alcune affermazioni del Li Volsi vennero smentite dalla moglie, Rosaria Carta, e da Ignazia De Luca (convivente di un fratello del Li Volsi).

Lo stesso Li Volsi negò di conoscere i quattro fermati a Castelfranco Veneto e di essersi recato nell'Italia settentrionale, ma nel corso delle indagini venne accertato che nella abitazione del Li Volsi in Palermo esisteva un flacone di valeriana con etichetta di una farmacia di Milano e che in tale città il Li Volsi aveva preso alloggio, in compagnia di Salvatore Rizzuto, il 12.11.1970. Soltanto allora egli ammise

di conoscere il Rizzuto e di averlo accompagnato a Milano per assisterlo e consigliarlo nell'acquisto di alcuni mobili.

In base a questi fatti al Galeazzo, al Rizzuto, al Fidanzati, al Lo Presti ed al Li Volsi vennero contestati i delitti di associazione per delinqere con scorreria in armi, di furto pluriaggravato continuato, di falsificazione di documenti e le contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di armi (artt. 697 e 699 c.p.), reati tutti che in dibattimento vennero poi contestati anche a Gerlando Alberti (che doveva già rispondere dei reati relativi agli omicidi di viale Lazio).

In primo grado, con sentenza 13.12.1972, la Corte di Assise di Palermo, tra l'altro che più non interessa, mandò assolto da tali reati l'Alberti per non avere commesso i fatti, mentre dichiarò colpevoli gli altri cinque imputati, condannandoli alle pene ritenute eque ed in particolare il Li Volsi alla pena complessiva di anni 11 di reclusione, lire 270.000 di multa e mesi otto di arresto.

Per la parte che ancora interessa, su appello degli imputati ed anche del P.M. nei confronti di Gerlando Alberti, la Corte di Assise di Appello di Palermo, tenuto anche conto delle eseguite intercet-

tazioni telefoniche, con sentenza 15.2.1979, dichiarò estinti per amnistia i reati contravvenzionali ed il delitto di falso; ritenne anche Gerlando Alberti colpevole dei residui delitti di cui si discute, unificati ai sensi dell'art.81 c.p; condannò l'Alberti alla pena ritenuta equa; ridusse nella misura ritenuta congrua la pena nei confronti degli altri imputati sopra indicati ed in particolare nei confronti del Li Volsi la determinò in anni cinque e mesi dieci di reclusione e lire 250000 di multa.

Su ricorso degli imputati, questa Corte Suprema, con sentenza del 9.10.1981 e per la parte che qui interessa, annullò la sentenza 15.2.1979 nei confronti dell'Alberti, limitatamente ai reati di cui ancora si discute, e nei confronti del Li Volsi e rinviò per nuovo giudizio ad altra Corte di Assise di Appello di Palermo; rigettò i ricorsi del Galeazzo, del Rizzuto, del Fidanzati e del Lo Presti.

Per quanto concerne l'Alberti questa Corte Suprema, ritenuta l'illegittimità delle intercettazioni telefoniche, eseguite in assenza di un preventivo decreto del giudice, demandò al giudice di rinvio di accertare se le altre risultanze probatorie fossero ancora sufficienti a sorreggere l'affermazione di colpevolezza.

Per quanto concerne il Li Volsi questa Corte Suprema, ritenuta l'inutilizzabilità della fonte confidenziale non rivelata e, per le stesse ragioni già precisate nell'esaminare il ricorso dell'Alberti, la illegittimità delle intercettazioni telefoniche, diede incarico al giudice di rinvio di accertare quale peso potesse essere attribuito, al di fuori del quadro risultante dalla fonte confidenziale e da quelle intercettazioni, alle circostanze probatorie (come il ferimento al piede) legittimamente acquisite.

Il giudice di rinvio, con la sentenza impugnata, mandò assolto Gerlando Alberti per insufficienza di prove, mentre confermò nei confronti del Li Vdsi la sentenza del primo giudice, ferme le riforme favorevoli al Li Volsi di cui alla sentenza di appello del 15.2.1979.

Hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'Alberti ed il Li Volsi, ma il primo non ha presentato motivi a sostegno della impugnazione, mentre il secondo ha dedotto i tre motivi qui di seguito esaminati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Gerlando Alberti, che, nonostante le rituali notificazioni degli avvisi di cui all'art. 151 c.p.p., non ha presentato motivi a sostegno della

impugnazinne,deve essere dichiarato, ai sensi degli artt.201 e 209 c.p.p., inammissibile.

Giuseppe Li Volsi con i primi due motivi, che per l'intima connessione possono essere trattati inntamente, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sulle prove della ritenuta colpevolezza, deducendo che il giudice di rinvio, senza tener conto delle critiche contenute nei motivi di appello, ha tratta da elementi equivoci ed in parte inesatti (come l'attribuzione ad un colpo di arma da fuoco della ferita al piede) il convincimento di una attività illecita, la quale, rimasta del tutto generica, non poteva, con incolmabile salto logico, essere poi riferita ai precisi specifici fatti addebitati (primo motivo); che il giudice di rinvio, con palese violazione dello art.546 c.p.p., pur formalmente affermando l'inutilizzabilità della fonte confidenziale e delle intercettazioni telefoniche, come deciso nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, tuttavia, nella sostanza, di tali elementi, ormai eliminati, ha necessariamente, anche se implicitamente, tenuto conto, altrimenti le premesse argomentative non possono essere razionalmente collegate alle conclusioni, mancando nel sillogismo la proposizione intermedia (secondo motivo).

I motivi sono infondati.

Per il principio del libero convincimento del giudice anche gli indizi e le presunzioni, come tutte le cosiddette prove critiche o indirette, possono essere poste a base di una affermazione di responsabilità, a condizione che gli elementi indiretti, giudizialmente accertati - ossia costituiti da fatti certi nella loro esistenza - risultino, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, gravi, univoci e convergenti, sicchè possano confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta.

L'univocità e la convergenza degli indizi debbono essenzialmente scaturire dalla loro logica coordinazione secondo criteri di normalità causale.

Anche il cosiddetto indizio mediato, ossia lo indizio che discende da altro indizio, bene può essere utilizzato ai fini probatori, purchè sia usata la necessaria cautela, in quanto non deriva da una semplice intuizione del giudice, ma trova fondamento nel collegamento tra i vari elementi accertati.

Ciò posto, il giudice di merito ha accertato una serie imponente di elementi, in base ai quali ha attribuito il comportamento del Li Volsi e la lesione da lui riportata al piede sinistro ad una diretta parte-

cipazione dello stesso Li Volsi ad una attività criminosa.

In proposito sono stati messi in rilievo: la sicura falsità dell'origine della lesione (incidente stradale) assunta dal Li Volsi; l'egualmente non veritiera epoca alla quale tale incidente viene fatto risalire; la cura clandestina della lesione anche a costo della sopraggiunta infezione; le altre menzogne, tutte sicuramente smascherate da puntuali accertamenti, sulla iniziale negazione del Li Volsi di conoscere i quattro arrestati a Castelfranco Veneto e di essere stato nell'Italia settentrionale.

Poichè si tratta di motivazione ampia, puntualmente aderente alle risultanze processuali, priva di vizi logici o giuridici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, non occorre qui ripercorrere, anche se sommariamente, il ragionamento del giudice di merito, peraltro palesemente desumibile dagli elementi sinteticamente riportati nella pate dedicata allo svolgimento del processo.

Basta precisare che, al fine di dimostrare lo impegno personale e diretto del Li Volsi in una attività criminosa, quegli elementi sono, sul piano logico, così gravi, numerosi, ~~minori~~ maiori e convergenti da non consentire, come correttamente ritenuto dal giudice

di merito, alcun dubbio in proposito, tanto che lo stesso ricorrente ha prospettato deduzioni del tutto generiche od alcuni rilievi inconsistenti, come quello sull'attribuzione della lesione ad un colpo di arma da fuoco, attribuzione che, invece, non è contenuta nella sentenza impugnata, la quale soltanto esclude in modo certo che la lesione sia stata causata da un incidente stradale, ben conoscendo il giudice di rinvio l'esito della perizia medico-legale sull'impossibilità di dare una risposta, positiva o negativa, sul mezzo che aveva prodotto la lesione.

In effetti il ricorrente affida la sua difesa soprattutto ed essenzialmente alla tesi che la ritenuta generica attività criminosa non sia collegabile, senza fare ricorso alle prove ormai inutilizzabili (fonte confidenziale ed intercettazioni telefonich), alla specifica attività criminosa delle quattro persone arrestate a Castelfranco Veneto.

Ma tale tesi si fonda sul presupposto che il collegamento in discorso dovrebbe essere esclusivamente dimostrato da prove dirette, mentre esso costituisce proprio il fatto ignoto da provare anche attraverso prove indirette o critiche.

Ora, nei limiti del controllo di legittimità, deve convenirsi che il giudice di rinvio non ha fatto

alcun uso, sia pure implicito, delle fonti probatorie inutilizzabili, così uniformandosi,non solo formalmente ma anche sostanzialmente, alla sentenza di annullamento con rinvio, e che lo stesso giudice ha, invece, desunto, con rigore logico, quel collegamento da una serie di indizi, anche se qualcuno mediato.

Ha, infatti, ritenuto il giudice di rinvio che, una volta accertata la personale attività criminosa Li Volsi, esaa risultasse direttamente collegata, nello spazio, nel tempo e nei rapporti interpersonali, proprio con i quattro arrestati a Castelfranco Veneto e con l'attività criminosa di costoro, in quanto: Li Volsi, contrariamente alle sue negazioni, si trovava sicuramente a Milano, proprio in compagnia di Salvatore Rizzuto con il quale, pur avendo sostenuto di non conoscerlo, aveva preso alloggio comune in un albergo il 12.11.1970, ossia nel periodo intercorrente tra il furto dell'autovettura rubata a Milano l'1.11.1970, e poi impiegata a Castelfranco Veneto, la falsificazione dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, provenienti da furti, e l'arresto in quel paese, il 28.11.1970, delle quattro persone, tra le quali il Rizzuto; la lesione al piede risaliva, in base alle dichiarazioni di Rosaria Carta e di Ignazia De Luca, compatibili con gli accertamenti peritali, alla

fine di novembre e non alla diversa epoca indicata dal Li Volsi; era palese la falsità, per molteplici ragioni tutte specificamente indicate, della tardiva giustificazione della presenza a Milano in compagnia del Rizzuto, con conseguente logica attribuzione di tale compagnia alla necessità di predisporre i mezzi per l'impresa criminosa di Castelfranco Veneto, mezzi in effetti predisposti proprio in quel periodo ed in Milano, ove il Li Volsi aveva finanche acquistato medicinali.

Tanto basta a sorreggere, sul piano logico, la decisione senza nemmeno bisogno di ritenere - come pure il giudice di merito ha ritenuto con adeguata e logica motivazione - che il Li Volsi fosse presente in Castelfranco Veneto, anche se ivi non notato dai vigili urbani.

Invero l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non consiste soltanto nella partecipazione alla esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolemente apportato in tutte od in alcune delle fasi d'ideazione, organizzazione od esecuzione della azione criminosa.

Quindi, poichè la colpevolezza, per i delitti di associazione per delinquere e di furto pluriaggravato, dei quattro arrestati a Castelfranco Veneto è

stata ormai definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna, in quanto i loro ricorsi sono stati rigettati con la sentenza 9.10.1981 di questa Corte Suprema, è sufficiente, ai fini del concorso, la raggiunta prova, secondo gli accertamenti del giudice di merito, della partecipazione del Li Volsi alla organizzazione del crimine ed alla predisposizione dei mezzi per commetterlo.

E' stato, poi, pure definitivamente stabilito che l'episodio di Castelfranco Veneto era la manifestazione anche del vincolo associativo criminoso tra tutti i partecipanti a quell'impresa, punto, quindi, ormai non più in discussione ed in effetti non posto in discussione dal ricorrente.

Con il terzo, ed ultimo, motivo il ricorrente Li Volsi denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sull'esclusa applicazione, relativamente al delitto di associazione per delinquere, del principio del "ne bis in idem" relativamente alla sentenza 22.12.1975 (recte: 1976) della Corte di Appello di Palermo, attualmente passata in giudicato, con la quale da tale del reato venne assolto per insufficienza di prove, deducendo che inesattamente il giudice di rinvio ha ritenuto non impugnato con il ricorso per cassazione il punto della sentenza di appello (poi annullata dalla

cassazione per altri assorbenti motivi) che aveva deciso sulla relativa eccezione; che l'applicazione dell'art.90 c.p.p. è stata esclusa senza tener conto di quanto è rilevabile della sentenza passata in giudicato sulla identità del fatto storico.

Anche questo motivo è infondato.

La sentenza 15.2.1979 della Corte di Assise di Appello di Palermo, poi annullata nei confronti del Li Volsi, aveva anche trattato la questione del "ne bis in idem" in relazione alla sentenza 22.12.1976 della Corte di Appello di Palermo che aveva assolto per insufficienza di prove lo stesso Li Volsi dal delitto di associazione per delinquere.

Sul punto il Li Volsi (vol.64°, pag.141-143) con il quinto motivo di ricorso dedusse che inesattamente la sentenza si era occupata del "ne bis in idem" ai sensi dell'art.90 c.p.p., in quanto ancora non era passata in giudicato la sentenza 22.12.1976; che, tuttavia, tale sentenza aveva deciso sullo stesso fatto, relativamente all'associazione per delinquere, oggetto del presente procedimento, pervenendo alla assoluzione per insufficienza di prove.

Quindi inesattamente il giudice di rinvio ha ritenuto ormai definitivamente preclusa ogni questione sul punto per mancata impugnazione.

Invece il punto è stato oggetto d'impugnazione e questa Corte Suprema non se ne occupò nella sentenza 9.10.1981 dato l'annullamento per altre ragioni, che risultavano assorbenti rispetto a quel motivo di ricorso così come formulato.

Ma questo errore del giudice di rinvio non ha avuto alcun riflesso sulla decisione, dato che lo stesso giudice ha trattato egualmente la questione nel merito ed ha respinto con motivazione adeguata la tesi difensiva, che, assumendo la successiva intervenuta irrevocabilità della sentenza 22.12.1976, ha dedotto l'inammissibilità di un secondo giudizio relativamente all'associazione per delinquere.

In proposito il giudice di merito ha ritenuto che l'associazione ora in discussione, alla quale appartenevano soltanto il Li Volsi e gli altri quattro arrestati a Casltefranco Veneto, è diversa da quella oggetto della sentenza 22.12.1976 della Corte di Appello di Palermo, in quanto quest'ultima associazione, più vasta, operava prevalentemente nel campo del contrabbando di sigarette e nel traffico di stupefacenti, ossia con un oggetto diverso da quello del vincolo che legava i cinque condannati nel presente procedimento.

Nessuna rilevanza giuridica ha la deduzione difensiva sulla parziale identità del materiale probato

rio tra i due procedimenti e sul riferimento, nella sentenza 22.12.1976 della Corte di Appello di Palermo, anche all'episodio di Castelfranco Veneto, dato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, anche in detta sentenza è dato atto della diversità delle due associazioni ed è precisato che quell'episodio veniva preso in considerazione come elemento valutabile al fine di stabilire anche l'adesione all'altra diversa e più vasta associazione oggetto di quel procedimento.

Quindi la motivazione della sentenza impugnata, non travisante, adeguata e priva di vizi logici o giuridici, non è sindacabile in questa sede di legittimità.

Entrambi i ricorrenti, soccombenti, sono tenuti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre il solo Li Volsi deve essere condannato alla sanzione pecuniaria, equamente determinata in lire duecentomila, mentre detta sanzione non può essere applicata nei confronti di Gerlando Alberti, in quanto bene l'inammissibilità poteva essere dichiarata con provvedimento camerale, non sussistendo alcuna ragione, sia pure di economia processuale in relazione ai motivi - tutti esclusivamente personali - dedotti dall'altro ricorrente, per la decisione in udienza pubblica.

P.Q.M.

934

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt.201, 209, 524, 537 e 549 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso dell'Alberti e rigetta quello del Li Volsi; condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali ed il solo Li Volsi al pagamento alla Cassa delle ammende di lire duecentomila.

Roma, 26 settembre 1985

IL PRESIDENTE

Ecc.Dott. FERNANDES EDUARDO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. MOLINARI PASQUALE VINCENZO

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 16 GEN 1986

IL CANCELLIERE

935

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marco DI MARCO - Presidente -

1. Dott. Giacomo CECIONI - Consigliere -

2. » Marcello DE LILLO »

3. » Renato DE TULLIO »

» Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Firrigno Giuseppe n. il 14-1-1940

avverso l'ordinanza in data 12 dicembre 1986 del Tribunale di Sanremo che rigettava l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Marcello De Lillo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede: "che la

Udienza in Camera di Consiglio in

data 21-5-1985

SENTENZA

N. 1606

REGISTRO GENERALE

N. 879/85

Stamperia Reale di Roma

Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame".

Rileva in fatto ed in diritto.

Ferrugno Giuseppe - imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro - ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata che respingeva la sua istanza diretta ad ottenere gli arresti domiciliari - deduce il ricorrente, con unico motivo, violazione di legge e difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, che nel respingere la sua richiesta aveva fatto riferimento esclusivamente "alla gravità dei fatti contestati", "al carattere probante degli elementi acquisiti" ed infine, "all'approssimarsi del dibattimento", omettendo completamente di prendere in considerazione le circostanze indicate nell'art. 254 - 2° comma cod. proc. pen.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Invero giova preliminarmente rilevare che, la misura alternativa degli arresti domiciliari - introdotta dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982 n. 532 - postula la valutazione da parte del giudice di merito, di alcune decisive

condizione e cioè la pericolosità sociale dell'imputato in relazione alle esigenze di tutela della collettività, l'inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga. Tale accertamento, se congruamente motivato, deve sottrarsi al sindacato di legittimità, il quale, come è noto, è limitato al controllo dell'adeguatezza della motivazione e del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 254 secondo comma cod. proc. pen. Ciò posto, alla luce di tale consolidati principi giurisprudenziali, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è appagante, perchè il generico riferimento "alla gravità dei fatti, contestati, al carattere probante degli elementi acquisiti a carico dell'imputato, ed infine all'approssimarsi del dibattimento" non soddisfa, di certo, le condizioni indicate dalla legge per la concessione o il diniego dell'anzidetto beneficio. Infatti, nella motivazione del provvedimento, non si fa alcun riferimento al "periculum libertatis", ossia alla possibilità che l'imputato, approfittando dei meno intensi controlli della misura alternativa degli arresti domiciliari, possa continuare nella sua attività criminosa.

938

precedentemente svolta, o possa inquinare le prove oppure darsi alla fuga.
In tali sensi la motivazione del provvedimento è manchevole, per cui in accoglimento del ricorso, l'ordinanza va annullata, con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di Sanremo per nuovo esame.

P.T.M.

Visti gli artt. 531 e 543 cod. proc. pen.
Sulle conformi conclusioni del Proc. Gen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti allo stesso Tribunale di Sanremo per nuovo esame.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21-5-1985

Il Presidente
Mario Di Marco

Il Consigliere Relatore
Marcello De Lillo

IL CANCELLIERE
(De Caro Alfonso)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 12 GIU 1985
IL CANCELLIERE
Mario De Caro

939

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 24/5/85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I **PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA - Presidente -

1. Dott. Giorgio CASOLI - Consigliere -

2. » dott. Ecco DE VINCENTIIS »

3. » Giorgio BUOGO »

4. » Vincenzo VALENTE »

SENTENZA

N. 1643

REGISTRO GENERALE

N. 31251/84

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) Frammartino Michele nato a Bovalino il 30/4/50

2) Frammartino Paolo nato a Bovalino il 26-1-40

avverso la ordinanza del Tribunale di Locri in data 10-10-84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. P. Buogo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede annullarsi

l'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame;

- vista l'ordinanza 3-8-84 con il quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Locri ha rinviato, fra gli altri, Frammartino Michele e Frammartino Paolo, al giudizio del Tribunale di Locri per rispondere di associazione a delinquere mafiosa (art. 416 bis C.P.) e di ricettazione aggravata di denaro riciclato proveniente da sequestri di persona (artt. 110, 112, 648 bis C.P.);
- rilevato che Frammartino Michele è detenuto in forza di ordine di cattura del 4-7-83 e che Frammartino Paolo, nei cui confronti questo Supremo Corte aveva annullato il provvedimento restrittivo della libertà personale per difetto di motivazione, è stato raggiunto da mandato di cattura coevo all'ordinanza di rinvio a giudizio;
- vista l'istanza, avanzata nello interesse di ambedue gli imputati e volta a conseguire la sostituzione dello stato di custodia cautelare con gli arresti domiciliari;
- vista l'ordinanza in data 10-10-84 con la quale il Tribunale di Locri ha respinto l'istanza suddetta in quanto è necessario assicurare la presenza degli imputati al dibattimento e prevenire

il pericolo di inquinamento delle prove già raccolte;
che le malattie denunziate non sono rilevanti
ed influenti per l'accoglimento della stessa
domanda in quanto possono essere compatibili
con lo stato di detenzione 17;
visto il ricorso a questa Corte cui si enuncia
la mancanza assoluta di motivazione in ordine
alla mancata applicazione degli arresti domiciliari;
ritenuto che debbono condividersi le argomentazioni
di questo P. G. requirente, espresse nei termini che seguono:
"Il ricorso è fondato.
Quali siano gli elementi di fatto ed i criteri
di ragione che i giudici di merito hanno considerato
in funzione del rigetto della istanza di arresti
domiciliari, non è dato, in verità, cogliere dalla
sommaria e generica motivazione dell'ordinanza in esame.
Nè, a tal fine, può certamente ritenersi esauriente
il richiamo unicamente alla necessità di
assicurare la presenza degli imputati al dibat-
timento e di prevenire il pericolo di inquina-
mento delle prove già raccolte enunciata in
forma apodittica e senza alcun concreto e specifico
riferimento alla fattispecie in esame.
A ciò si aggiunga che, ai fini dell'applicazione
delle misure alternative, la compatibilità delle

942

condizioni di salute con la carcerazione è argomento assolutamente non pertinente, di guisa che può concludersi che, nell'ordinanza in questione, manca una specifica motivazione che dia conto che l'uso del potere discrezionale del giudice di applicare o meno detta misura sia stato esercitato nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'art 254 bis C.P.P. -
L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Locri per nuovo esame ??

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Locri -

Roma 24 maggio 1985

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 17 GIU 1985
IL CANCELLIERE

943

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 24.5.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1654

ott.	Aldo VESSIA	- Presidente -	
1. Dott.	Giorgio CASOLI	- Consigliere -	
2. »	Edeo DE VINCENTIIS	»	REGISTRO GENERALE
3. »	Giorgio BUOGO	»	N. 844/85
4. »	Vincenzo VALENTE	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Morrone Carlo

avverso ordinanza 5.10.1984 del Tribunale di Bari;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo DeVincentiis

Letta le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

Stamperia Reale di Roma

getti' il ricorso e condanno' il ricorrente alle spese -

- Osserva -

Le conclusioni del P. M. sono del seguente testuale tenore:

"Letti gli atti del ricorso per Cassazione proposto da Nitrone Carlo avverso l'ordinanza 5.X.84 del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, ha confermato il mandato di cattura 20.9.84 del G.I. in sede emesso per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro; OSSERVA:

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Bari ha limitato l'esame del provvedimento restrittivo della libertà personale sotto il profilo della legittimità e del merito alla sola imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso trascurando ogni valutazione in merito alle altre ipotesi criminose ipotizzate -

La censura non ha fondamento - La potestà di riesaminare anche nel merito i provvedimenti coercitivi conferita al Tribunale ex art. 263 bis e ter c.p.p., è finalizzata alla emissione di una decisione di conferma o di revoca del provvedimento assoggettato a controllo - Consegue

che il Tribunale in sede di riesame non è tenuto a prendere cognizione di tutte le imputazioni ascritte formalmente, come nella specie, per una di esse, per la quale la cattura è obbligatoria, ma deve verificare le condizioni di forma e di sostanza che giustificano l'imputazione ed il mantenimento della misura di custodia cautelare.

Infondate sono altresì le censure con le quali viene denunciato il vizio della motivazione.

Per vero il ricorrente non lamenta che il Tribunale abbia solo genericamente indicato gli indizi emersi a suo carico, venendo così meno all'obbligo di una motivazione specifica, e neppure si duole della omessa valutazione della consistenza e rilevanza probatoria degli elementi presi in considerazione e quindi della mancata esposizione delle ragioni per cui essi sono stati ritenuti conferenti ai fini della adottata misura; si limita invece a disconoscere la idoneità degli indizi a dare valido fondamento probatorio all'accusa elevata nei suoi confronti e quindi a legittimare lo stato di custodia cautelare.

Ma siffatte doglianze concernono esclusivamente un apprezzamento di fatto che diverge da quello

mpiuto dal Tribunale e si risolve nella pretesa di ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali anche con riferimento alle caratteristiche intrinseche delle circostanze cui è stato attribuito valore indiziante. Il sindacato della Corte di Cassazione, però, non può esercitarsi nella di ne voluta dal ricorrente avendo ad oggetto esclusivamente la motivazione entro gli stretti limiti della esistenza, logicità ed aderenza alla realtà processuale, per verificare se detta motivazione contenga la specifica indicazione degli indizi utilizzati dal giudice e posti a base del proprio convincimento e riproduca il procedimento logico che attraverso il coordinamento di tali indizi, abbia condotto, coerentemente, al giudizio conclusivo. Così delimitata l'indagine, devesi rilevare che l'impugnata ordinanza non merita censura avendo fatto il Tribunale concreto e specifico riferimento agli elementi processuali attraverso i quali era lecito ritenere che tramite l'imputato il "clan dei Muts" aveva intenzione di costituire una base di potere nell'ambito dell'Ospedale di Cetraro. La altresì richiamato la dimestichezza di rapporti ostentata dal Morrone dentro e fuori dell'Ospedale con

noti esponenti della cosca mafiosa (accompagnamento da parte di "guardaspalle", partecipazione ad una festa in ristorante con l'intervento di numerosi affiliati al clan; solidarietà ricevuta in occasione di contrasti insorti con colleghi ed opera di persecuzione di tipo mafioso esercitato nei confronti del suo antagonista).

Correttamente, dunque, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di codesta Corte, in base alla quale gli indizi richiesti per l'ingiunzione ed il mantenimento della custodia cautelare non debbono necessariamente rivestire lo stesso grado di certezza e concludenza delle prove occorrenti per il giudizio, bastando che essi siano tali da potersene desumere un "fumus" di colpevolezza compatibile con lacune, punti oscuri e spiegazioni alternative dei fatti.

Il ricorrente lamenta, altresì, che la contestazione di reato a lui effettuata violerebbe il principio di successione di leggi penali (art. 2 c.p.), in quanto le condotte a lui addebitate sarebbero state emendate alla entrata in vigore della legge n. 646/82.

Il Tribunale ha puntualmente argomentato

sul punto con esatte considerazioni in fatto ed in diritto, rilevando che sussistono elementi processuali dai quali è lecito ritenere che la organizzazione criminale cui il ricorrente è ritenuto affiliato, sia mantenuta in vita anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge, ed a nulla rileva che dopo tale data non si siano evidenziate concrete specifiche (rientranti nel comune programma criminoso) direttamente riferibili al ricorrente. Quello che è rilevante è infatti, l'adesione al programma criminoso e la permanenza del vincolo associativo che non può ritenersi cessata se non in presenza di concrete manifestazioni comportamentali che facciano fede in tal senso.

Inammissibile è infine l'ultima censura del ricorrente, con la quale si denuncia la incompetenza per territorio del G.I. presso il Tribunale di Roma che emise il mandato di cattura. Col ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale non può essere dedotta l'incompetenza ~~[illegible]~~ territoriale del magistrato che lo ha emesso, poiché l'incompetenza ad

949

-7-

della non provata la molteplicità degli atti di istruzione compiuti (art. 44 c.p.p.) e tali sono anche le manovre ed ordini d'cattura, essendo anche questi finalizzati a ragioni istruttorie (v Cass. Sez. VI, 14.12.82, V. Talone; Sez. I, 28.1.1985, Calabria) - P.Q.M. - dichiara che la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese - "

La Corte, fatte proprie la motivazione e le conclusioni contenute nella requisitoria, decide in conformità -

P. Q. M.

visti gli art. 531, 545 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento -
Roma 24.5.1985

Il Cons. est. Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 16 LUG 1985
IL CANCELLIERE

M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1° PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Marco	DI MARCO	Presidente
1. Dott.	Paolo	SCOPELLITI	Consigliere
»	Marcello	DE LILLO	»
3. »	Mario	PIANURA	»
4. »	Renato	DE TULLIO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SALA Silvano

avverso le ordinanze 23/11/984 e14/12/984 del Tribunale di Bergamo

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Renato De Tullio

Lette le conclusioni del P. M. ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ del seguente

A. Spinosi - Roma

950

Udienza in Camera di Consiglio in data 28/5/985

SENTENZA

N. 1686

REGISTRO GENERALE

N. 2652/85

1C

2

951

testuale tenore:

IL P.G.

visto il ricorso proposto nell'interesse di Sala Silvano, imputato di associazione per delinquere, contro le ordinanze 23/11/84 e 14/12/984 con le quali il Tribunale di Bergamo, in sede di riesame, ha confermato l'ordine di arresto e l'ordine dicattura, emessi dal Procuratore della Repubblica della stessa città rispettivamente il 13 ed il 14/11/984;

Osserva:

E' fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorsa, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 263 ter c.p.p. per aver il Tribunale deciso sulle richieste di riesame oltre il terzo giorno dal ricevimento degli atti.

La richiesta di riesame proposta dal difensore contro l'ordine di arresto, e quella proposta dall'imputato contro l'ordine di [illegible] pervenuta al Tribunale della libertà il 20/11/984 (f.9), sono state decise con ordinanza datata 23/11/984, ma depositata il giorno successivo (sabato) (f.32,33). Non risulta emesso il decreto di proroga dei termini (v. nota di cancelleria in data 8/5/985).

La decisione del Tribunale della libertà è quindi intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di tre giorni previsto dall'art. 263 ter comma 3° c.p.p.

3

952

gli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la pronunzia sulla richiesta di riesame deve, in fatti, aversi riguardo non alla data della deliberazione (che non costituisce elemento interno e sottratto al controllo delle parti), ma alla data di deposito della ordinanza, poichè è solo con il deposito del provvedimento in camera di consiglio acquista rilevanza esterna. Ciò risulta anche dalla terminologia legislativa: l'art. 263 ter comma 3° c.p.p. parla (rispettivamente, nel vecchio e nuovo testo) di ordinanza "emanata" ed "emessa", cioè, letteralmente "mandata fuori", "resa manifesta all'esterno".

Analogo vizio si riscontra nell'ordinanza 14/12/984, con la quale è stata disattesa la richiesta di riesame proposta dal difensore contro l'ordine di cattura. gli atti sono pervenuti al Tribunale della libertà il giorno 11/12/984, mentre la decisione è stata assunta (in difetto di proroga dei termini) con ordinanza datata 14 ma depositata sabato 15/12/984 (v; nota di cancelleria in data 8/5/985 a f. 43,55).

Peraltro, riguardò a tale provvedimento; è assorbente la violazione del bis in idem, avendo il Tribunale della libertà già deciso sullo stesso oggetto con la precedente ordinanza del 23/11/984; ed essendosi il diritto al riesame già consumato in seguito al suo

4

953

esercizio da parte del Sala;

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione, previo annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate, dichiari cessate l'efficacia dell'ordine di arresto e dell'ordine di cattura ed ordini la scarcerazione del Sala se non detenuto per altra causa."

ritenuto che vanno condivise le argomentazioni ed i rilievi svolti nella requisitoria del P.G. e che, pertanto, il ricorso va deciso in conformità della richiesta del predetto Ufficio;

P.Q.M.

la Corte di Cassazione annulla senza rinvio le ordinanze impugnate, dichiara cessata l'efficacia dell'ordine di arresto e dell'ordine di cattura rispettivamente emessi in data 13 e 14 novembre 1984 a carico del Sala Silvano ed ordina la scarcerazione di questi se non detenuto per altra causa.

Così deciso in camera di consiglio il 28Maggio1985

L'estensore il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 GIU 1985
IL CANCELLIERE

954

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

data 29 MAG. 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott.	Leo	PICCININNI	Presidente
1. Dott.	Giovanni	TRANFO	Consigliere
2. »	LUCIO	DEL VECCHIO	»
3. »	Pasquale	LA CAVA	»
4. »	Umberto	PAPADIA	»

N. 1693

REGISTRO GENERALE

N. 2539/85

ha pronunciato la seguente

copia non ...

SENTENZA

sul ricorso proposto da Quattrone Pietro n. il 16-3-1926, imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro;

avverso l'ordinanza del 20-12-1984 del Tribunale di Reggio Calabria che rigetta va l'istanza di conversione dello stato di detenzione con gli arresti domiciliari

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Del Vecchio

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto del

A. Spinosi - Roma

ricorso in base alle considerazioni che qui di seguito integralmente si trascrivono

"Il Procuratore Generale

esaminati gli atti osserva: con ordinanza del 20 dicembre 1985, il Tribunale di Reggio Calabria respingeva l'istanza di arresti domiciliari avanzata nell'interesse di Quattrone Pietro, rinviato a giudizio per rispondere, tra l'altro, del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. I giudici di merito rilevarono che con precedente provvedimento del 21-11-1984, lo stesso Collegio aveva già rigettato analoga istanza; confermarono, pertanto, quella motivazione osservando che nessuna nuova circostanza era stata prospettata, tale da indurre a modificare la precedente decisione. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato deducendo, a mezzo di motivi difensivi del suo difensore, violazione dell'art. 254 bis C.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle ragioni

956

ostative all'applicazione della misura, tenuto conto, soprattutto, che la stessa era già stata concessa ad altri tre imputati nello stesso procedimento.

Il ricorso è infondato.

Va, innanzitutto, ribadito che la disparità di trattamento riservata ad imputati dello stesso reato, secondo la costante giurisprudenza di codesta Suprema Corte, non assume alcuna rilevanza in materia di arresti domiciliari (o di libertà provvisoria), perchè la determinazione del giudice consegue alla valutazione di circostanze strettamente personali, sulle quali la posizione ed il giudizio relativi ad altri imputati non possono esercitare alcuna influenza.

Per quanto riguarda, poi, la motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla denegata applicazione della misura degli arresti domiciliari, ritiene quest'Ufficio che essa sfugga alle censure.

957

Va rilevato, infatti, che ai sensi del 2° comma dell'art. 254 bis c.p.p., richiamato dall'art. 254 ter, il giudice può adottare le misure alternative alla carcerazione nei confronti di imputati che reati a cattura obbligatoria, soltanto quando ritenga che non sussistono le ragioni ostative indicate nell'art. 254 c.p.p. e non può, ovviamente, affermarsi che la insussistenza di tali ragioni ostative risulti evidente, nel caso di delitti imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso-camorristico, poiché, come quest'Ufficio ha già avuto occasione di sostenere il giudice deve dar conto allorquando dà l'applicazione della misura viene richiesta nel corso dell'istruttoria o in altro stato e grado del giudizio — della non evidenza delle insussistenza delle ragioni ostative precette, nel caso specifico i giudici di merito hanno anche indicato le ragioni, a loro giudizio, ostative, individuando

958

le - attraverso un ragionamento logicamente inaccettabile e non censurabile in questa sede - nel pericolo per l'inquinamento delle prove, non infrequente nei processi indiziari anche nel corso della fase dibattimentale, e nella pericolosità sociale dell'imputato, desunta dalla gravità dei fatti contestati."

La Corte facendo propria le argomentazioni sopra riportate e condividendole le osserva;

P. Q. M.

Visti gli art. 531 e 548 c.p.p.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso in Roma il 22-5-1985.

Il Consigliere est.
Lucio Del Vecchio

Il Presidente

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 25 GIU. 1985
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

959
Udienza in Camera

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 30-5-85

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Aldo VESSIA Presidente

N. 1703

1. Dott. Giorgio BUOGO Consigliere

2. » Luigi CATALO »

REGISTRO GENERALE

3. » Mario POMPA »

N. 32074/84

4. » Aldo PAPA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fidenzati Giuseppe nato a Palermo il 25-5-40

avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo - Sez. II -

in data 29-6-84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere G. F. Buogo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede rigettarsi il

A. Spinosi - Roma

960

ricorso e condannarsi il ricorrente alle spese;
- vista la ordinanza in data 29-6-84 con la quale il Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello avverso l'ordinanza del Giudice Istruttore in data 8-5-84 con la quale era stata respinta la istanza di scarcerazione per mancanza di indizi presentata nello interesse di Fidanzati Giuseppe, detenuto perché imputato dei delitti di associazione per delinquere ex art 416 C.P. e 75 L 22-12-75 n° 685, ha rigettato il gravame;
- visto il ricorso per cassazione proposto avverso la ordinanza 29-6-84 dal difensore dello imputato,
- vista la requisitoria di questo P.G. che ritiene di fare propria attesa la fondatezza delle ragioni esposte nei seguenti termini:
« Il ricorso è infondato. I giudici di merito hanno, in maniera puntuale e rigorosa, mediante specifici riferimenti a precise risultanze processuali fornito i criteri di ragione in base ai quali gli elementi di prova fondati sul riferimento generico ai "fratelli Fidanzati" ovvero alla "famiglia Fidanzati" dovevano intendersi come indicativi nel coinvolgimento anche dell'attuale ricorrente.
Leggesi, infatti, nella motivazione dell'impugnato provvedimento, che, da una deposizione acquisita agli atti del processo, era emerso la implicazione

961

nel traffico delle sostanze stupefacenti oltre che del Fidanzati Gaetano anche dei di lui fratelli, Stefano, Nino, ed appunto, Giuseppe. Immune da vizi logico-giuridici appare, quindi, ad un controllo di mera legittimità, l'argomentazione dei giudici a quibus che, da tale postulato, hanno tratto come logico corollario la riferibilità al Fidanzati Giuseppe delle diverse e reiterate proposizioni accusatorie riguardanti, appunto, globalmente la Famiglia ed i Fratelli Fidanzati.

Nessun vizio può, peraltro, derivare dalla mancata indicazione della fonte della deposizione predetta posto che l'obbligo della specifica enunciazione degli indizi va armonizzato con i limiti posti dall'art 367 C.P.P. (rectius: 264 C.P.P. in relazione all'art 307 C.P.P.) P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 30 maggio 1985

Il Presidente
[signature]

Il Consigliere Estensore
[signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -2 LUG 1985
IL CANCELLIERE
[signature]

N. 32647/84 Reg. Gen. N. 1716 Ord.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I **PENALE**

Composta degli Ill.mi Signori :

Dott. Corrado CARNEVALE Presidente

1. Dott. Lucio DEL VECCHIO Consigliere

2. » Luigi CATAMO »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Giovanni LUBRANO DI RICCO »

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da 1) Pilato Attilio, n. il 3.7.1934; 2) Tirrito Salvatore, n. il 29.12.1932; 3) Rinaldi Giuseppe, n. il 19.7.1928; 4) Pesti Salvatore, n. il 6.9.1925; 5) Maira Beniamino, n. l'8.9.1924; 6) Anzalone Rosario, n. il 2.8.1927; 7) Viviano Giuseppe, n. il 2.8.1927;

imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro;

avverso le ordinanze del Tribunale di Caltanissetta in data 19.7.1984, 2.8.1984, 9.8.1984 che rigettavano le istanze avanzate dagli imputati di sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. Del Vecchio

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

Attesochè gli imputati Pilato, Tirrito, Rinaldi, Maiora, Anzalone e Viviano non hanno presentato i motivi a seguito dei ricorsi proposti avverso le su indicate ordinanze e che, pertanto, i ricorsi medesimi debbono esser dichiarati inammissibili;

963

che parimenti inammissibile deve esser dichiarato il ricorso proposto da Pesti Salvatore avverso l'ordinanza 9.8.1984 che gli negava gli arresti domiciliari, ancorchè abbia presentato i motivi, per essere l'inammissibilità insorta per sopravvenuta carenza di interesse - ai sensi dell'art. 190, Vco. c.p.p. - avendo il predetto ricorrente ottenuto, con successivi provvedimenti, il beneficio della libertà provvisoria.

R. A. M.

Visti gli art. 204, 209, 531 e 549 c.p.p.

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido il ricorrente alle spese pagamento in solido delle spese

Così deliberato in Camera di Consiglio il 31-5-1985

Il Cancelliere

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 25 GIU 1985
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Corrado CARNEVALE	Presidente
1. Dott.	Lucio DEL VECCHIO	Consigliere
2. »	Luigi CATAMO	»
3. »	Vincenzo VALENTE	»
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica di Palermo

c/

PIETRO ZANCA

avverso

l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/9/84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Catamo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

964

Udienza in Camera di Consiglio in data 31.5.85

SENTENZA

N. 1727

REGISTRO GENERALE

N. 33927/84

A. Spinosi - Roma

di Cassazione rigetti il ricorso;

rileva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 28/8/84 il G.I. del Tribunale di Palermo rigettò l istanza di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custidia cautelare presentata da Pietro Zanca, ~~imputato dei delitti previsti dall'art. 75 della legge sulla disciplina degli stupefacenti e dall'art. 416 c.p., nonché di danneggiamento seguito da incendio.~~ Ma, su sua impugnazione, tale decisione venne riformata dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 21/9/84, con cui pertanto venne ordinanta la scrcerazione dell'imputato.

Contro il provvedimento del giudice d'appello ha, però, proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del luogo, il quale denuncia violazione di legge, sostenendo l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. I L. 28/7/84, n° 398, sul calcolo della pena agli effetti degli artt. 253, 254 e 272 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso é infondato, essendo noto che la disposizione transitoria contenuta nell'art. 30 L. 28/7/84, n° 39., non investe la norma di cui all'art. I della stessa legge.

966

Il ricorso va quindi rigettato.

P Q M

La Corte, visti gli artt. 531, 549 c.p.p.; rigetta il ricorso.

Roma, /5/1985.

Il consigliere relatore (Luigi Catano)

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 11 LUGLIO
IL CANCELLIERE

967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 31-5-1985

SENTENZA N. 1729

REGISTRO GENERALE N. 33929/84

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado Carnevale Presidente

1. Dott. Lucio Del Vecchio Consigliere

2. » Luigi Catanzaro »

3. » Vincenzo Valente »

4. » Giovanni Lubrano di Ricco »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza 1-10-1984, con la quale il Tribunale di Palermo disponeva la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in favore dell'imputato Pullarà Giovanni Battista, imputato di associazione per delinquere ed altro;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Del Vecchio

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede il rigetto

A. Spinosi - Roma

del ricorso osservando testualmente:
"con ordinanza 1 ottobre 1986, il Tribunale di Palermo, in sede di appello, ha disposto la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di Pullarà G. Battista, ritenuto che, ai sensi, dell'art. 1 L. 28 luglio 1984 n. 398 non potevano tener conto dell'aumento di pena previsto per le c. d. circostanze aggravanti comuni. Proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica il quale con un unico, articolato motivo denuncia l'illegittimità dell'impugnata ordinanza per avere erroneamente ritenuto vigente l'art. 1 suddetto.
Il ricorso è infondato.
Codesta Corte ha già avuto modo di pronunziarsi sulla questione sollevata con il gravame presente, affermando, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente che la normativa richiamata, a differenza di quanto disposto, limitatamente ad altre, dal successivo art. 30, è entrata in vigore

969

dopo l'ordinario Termine di Vacatio legis (v. Sez. I, 23-10-1984, Catola; Sez. I, 23-10-84, Gubbini; Sez. I, 10-11-1984, Giallombardo) né il P.M. adduce argomenti nuovi che non siano già stati esaminati e contrastati dalle richiamate decisioni.

Rettamente, pertanto, i giudici di merito hanno escluso che, nella specie, ai fini che ne occupano, potesse attribuirsi rilevanza alle aggravanti comuni.

La Corte, facendo proprie le argomentazioni sovra scritte e condividendole appieno.

P. Q. M.

Visti gli art. 524 e 531 c.p.p.

Rigetta

il ricorso.

Deciso in Roma il 31 maggio 1985.

Il Consigliere est
Lucio Del Vecchio

Il Presidente

CANCELLIERE
(Dr. Carlo Sforza)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 25 GIU 1985
IL CANCELLIERE
Maria De Cat

AL MASSIMARIO 970

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 3.6.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

N. 1737

Dott.	Corrado CARNEVALE	- Presidente -	
1. Dott.	Giulio FRANCO	- Consigliere -	
2. »	Stanislao SIBILIA	»	
3. »	Marcellino GIULIANI	»	
4. »	Edeo DE VINCENTIIS	»	

REGISTRO GENERALE N. 1807/85

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da: Teardo Alberto, n. a Venezia il 26.5.1937;

avverso ordinanza 30.10.1984 del Tribunale di Savona;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Edeo De Vincentiis;

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

Stamperia Reale di Roma

d'Cassazione rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Osserva

Tecaro Alberto ricorre per cassazione contro l'ordinanza 30.10.1984, con la quale il Tribunale di Savona, giudicando in sede di riesame, dichiarava inammissibile l'appello dell'imputato contro l'ordinanza 23.4.1983 del G.I. presso quel Tribunale, reiettiva dell'istanza di scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, limitatamente alla parte annullata con sentenza 28.7.1984 della Sez. VI di questa S. Corte.

Con l'unico motivo, la difesa del ricorrente deduce de erroneamente i giudici di merito avrebbero emesso declaratoria di inammissibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, pur essendo una eventuale pronuncia favorevole sul punto della sussistenza o meno dell'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. avrebbe portato importanti effetti sulla sua posizione giuridica.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che, nella sede del giudizio di rinvio da questa S. Corte, è sopravvenuta la

sentenza-ordinanza 24.8.1984, con la quale il G.I. presso il Tribunale di Savona ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato Teardo Alberto anche in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto della indicata decisione di annullamento per un nuovo giudizio sulla sufficienza degli indizi per il mantenimento dello stato di custodia cautelare.

Orbene, secondo gli artt. 269 e 270 c.p.p., la scarcerazione dell'imputato per mancanza di sufficienti indizi è ordinata, anche d'ufficio, "durante l'istruzione" e dopo l'interrogatorio dell'imputato stesso.

È jus receptum, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, che può farsi risalire alla sentenza delle S.U. 15.1.1949 (ric. Stefanini, in Foro it. 1949, II, 111; v. da ultimo, Sez. I, 21.4.1983, Sommacampagna; Sez. I, 5.4.83, Staffler), che detta scarcerazione è ammessa soltanto durante la fase istruttoria, quando l'apprezzamento circa la sufficienza degli indizi è ancora assoggettato all'indagine istruttoria.

Con il rinvio a giudizio, però, tale apprezzamento è demandato ai giudici chiamati a deci

ne in questa successiva fase processuale, senza possibilità di anticipare alcun giudizio, anche se diretto soltanto al fine di confermare o meno la legittimità del provvedimento relativo alla coercizione personale dell'imputato.

Senza contare che rimettere in discussione ad ogni fase conclusa la sufficienza degli indizi comporterebbe necessariamente un inammissibile ritorno dei provvedimenti di rinvio a giudizio, in evidente contrasto con il principio della irreversibilità dell'atto (art. 190 c.p.p.).

Consegue che, in dipendenza della prospettata situazione, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione.

P. Q. M.

visti gli artt. 531, 543 c.p.p.,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 3.6.85

Il Cons. est. Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 18 LUG 1985

IL CANCELLIERE

AA: 3ª A. Roma 16-12-85

1588

974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 11.10.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 1777

REGISTRO GENERALE

N. 25266/83

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LEO PICCININNI Presidente

1. Dott. GIORGIO CASOLI Consigliere

2. » VINCENZO VALENTE »

3. » SALVATORE PALLARA »

4. » GIOVANNI LUBRANO DI RICCO »

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia legale
al Sig. TITTA MAZZUCA
Il 16 APR. 1986
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1) Boschetto Carlo, n. il 12.2.1953; 2) Lanzi Luciano, n. il 3.1.1948; 3) Chiappetta Carmelo, n. il 14.7.1952; 4) De Martinis Rolando, n. il 10.12.1945; 5) Tosatti Alvaro, n. il 25.11.1950;

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma in data 17.5.1983;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLARA

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. B. LOMBARDI che ha concluso ~~per~~ come da dispositivo

Udit i difensor

FATTO

In data 21.5.1981 la Corte di Assise di Roma pronunciava sentenza nei confronti di Boschetto Carlo, Lanzi Luciano, Taglianozzi Tullio, De Sisti Angelo, Chiappetta Carmelo, De Martinis Rolando e Tosatti Alvaro, così provvedendo per gli attuali ricorrenti: dichiarava tutti colpevoli

del delitto di cui all'art. 416, 1° comma c.p. ed il Boschetto ed il Tosatti, inoltre, di rapina aggravata ai sensi del 3° comma n. 1 dell'art. 628 c.p., di ricettazione di una moto Kavasaki e di detenzione e porto illegali di due pistole, e li condannava alle pene ritenute di giustizia con unificazione dei delitti ascritti al Boschetto ed al Tosatti sotto il vincolo della continuazione.

Su impugnazione degli imputati la Corte di Assise di Appello di Roma, con la sentenza riportata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione del primo giudice e, tra l'altro, qualificava la loro responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 come partecipazione ad associazione per delinquere, concedeva le attenuanti generiche al Chiappetta ed operava riduzione delle pene come segue: al Boschetto ed al Tosatti anni 6 mesi 2 di reclusione e £. 800.000 di multa ciascuno; al Lanzi ed al De Martinis anni 1 di reclusione ciascuno; al Chiappetta mesi 9 di reclusione.

Nei motivi dei proposti ricorsi si denuncia per i ricorrenti tutti - i qali si sono sempre protestati innocenti - vizio di motivazione sulle ritenute responsabilità; per il Boschetto si denuncia inoltre vizio di motivazione sulla ritenuta

validità delle intercettazioni telefoniche sull'apparecchio nella sua abitazione e per il De Martinis sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Diritto

Le censure mosse alla impugnata sentenza non meritano di essere condivise da questa Suprema Corte onde i proposti ricorsi vanno tutti rigettati, eccettuato quello del Chiappetta per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione.

Va preliminarmente osservato che la sentenza del giudice di merito correttamente e compiutamente motiva sulla legittimità dei controlli telefonici sull'apparecchio del Boschetto (e proroghe relative), autorizzati con decreto rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 226 ter c.p. e portante specifico riferimento agli indizi di reato ed alla necessità di limitare la libertà delle comunicazioni al fine della acquisizione di prove.

Parimenti corretta e compiuta è la motivazione sulle ritenute responsabilità.

Per quel che concerne l'associazione a delinquere, del convincimento sull'esistenza di un "pactum sceleris" tra un gruppo di persone organizzate in funzione della perpetrazione di più delitti

dello stesso tipo in danno di una specifica categoria di soggetti passivi viene data logica ragione nel fatto che nell'arco di pochi mesi (luglio 1977-gennaio 1978) un elevato e non altrimenti spiegabile numero di rapine venne portato a compimento contro istituti bancari della città; nell'eguaglianza di modalità dei fatti criminosi, eseguiti da 2 o 3 persone con prontezza e decisione dopo aver neutralizzato i guardiani privati e con minaccia a mezzo di pistole; nel ricorrente uso in relazione alle singole rapine di motociclette di grossa cilindrata; nell'accertata disponibilità di un appartamento sulla via Cassia (tenuto in locazione dal Boschetto) che si è ritenuto aver costituito la base operativa ed il rifugio del gruppo.

Della partecipazione a tale gruppo di ciascuno dei ricorrenti (escludendosi per quanto già rilevato l'esame nei confronti del Chiappetta) pure viene data logica ragione, con puntuale ricostruzione di fatti ed indicazioni degli elementi di convincimento.

Il Boschetto, il Lanzi, il De Martinis ed il Tosatti (così come il Chiappetta ed i condannati non ricorrenti De Siati e Taglianozzi) si frequentavano assiduamente e quotidianamente nel bar "Teo

ni" di largo Arturo Donaggi; essi tutti mostravano disponibilità economiche di provenienza non comprovabile.

Il Lanzi fu notato nel giugno-luglio 1977 aggirarsi a bordo di motociclette diverse in zona della città a grande distanza dalla sua abitazione e nella quale erano ubicati più istituti bancarii; durante una rapina consumata il 6.12.1977 (reo confesso il De Siati) era nella sede della banca intento a cambiare un assegno per £. 1.000.000 rilasciatogli dal Taglianozzi; fu trovato in possesso di una mazzetta di cento banconote da £. 2.000 sulla cui provenienza non dette valida spiegazione (il De Siati fu trovato in possesso di n. 123 banconote da £. 2.000 che poi ammise provenire dalla rapina del 6.12); aveva acquistato il 26.10.1976 dalla moglie del De Martinis la moto Kavasaki targata Roma 363090 nonchè il 15.11.1977 altra moto Kavasaki (Roma 356737) pagata £. 2.600.000 in contanti.

Il De Martinis in epoca successiva alla rapina del 6.12 fu trovato ancora in possesso della Kavasaki 363090 già venduta da sua moglie al Lanzi; disponeva di moto Honda 550 acquistata nuova nel 1977 ed intestata alla moglie (onde la de

duzione del giudice di merito sulla cura che esso ed il Lanzi ponevano nel rendere difficoltoso il risalire ad essi a mezzo delle targhe); il 6.12 , meno di un'ora prima della menzionata rapina, s'intrattenne nel bar "Leoni" col Tosatti ed in compagnia dello stesso poi se ne allontanò (il Tosatti si recò a trovare la madre del De Siati).

Il Tosatti ed il Boschetto, oltre a quanto appena rilevato sul primo ed all'essere risultato il secondo lacatario dell'appartamento sulla via Cassia ritenuto base operativa e rifugio del gruppo (vi fu sorpreso ed arrestato dopo alcuni giorni di latitanza) vennero condannati siccome responsabili di una delle rapine per le quali l'associazione criminosa era stata costituita.

Anche detta affermazione di responsabilità - come quella per i reati connessi - è correttamente e compiutamente motivata sulla base di elementi precisi che hanno portato il giudice di merito a ritenere, con logico ragionamento, essere il Boschetto la persona che, la mattina del 6.1.1978, unitamente ad Ermeti Giorgio (perito nella circostanza in conflitto a fuoco e poi prosciolto per infermità di mente) irruppe nell'Agenzia n. 19 della Banca Commerciale Italiana - essendo travisato ed armato di

8.

981

pistola - e se ne allontanò dopo essersi impossessato di denaro contante per L. 27.000.000; ed essere stato il Tosatti, quando venne fermato dalla Polizia, intento a svolgere compiti di perlustrazione in funzione della rapina che doveva essere portata a compimento dopo poco più di mezz'ora.

Detti elementi sono indicati, per il Tosatti, nell'essere stato la mattina del 6.1. fermo su una motocicletta a poca distanza dall'ingresso alla sede bancaria e nell'essersi dato alla fuga alla vista di una pattuglia della Polizia, senza potere poi dell'uno e dell'altro fatto dare spiegazione plausibile (l'affermazione che era fuggito perchè aveva rubato la motocicletta pochi minuti prima risultò contrastata dall'essere stato il mezzo sottratto a Cuna Massimo il 4.11.1977); nonchè per il Tosatti ed il Boschetto insieme dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche sull'apparecchio del secondo.

Tali risultanze sono state accuratamente vagliate dal giudice di merito, che ha in proposito rilevato: Marina Lucà, convivente dell'Ermeti, poco dopo la rapina e prima ancora che notizia di questa fosse diffusa da qualsiasi strumento d'informazione chiamava proprio il telefono del Boschetto

ed intavolava con un uomo all'altro capo del filo una breve conversazione che l'uomo iniziava col dire "è successo qualcosa ... li hanno fermati" ed alle spiegazioni della donna che chiamava solo perchè qualcuno non era ancora rientrato replicava che anche "Carlo" non era rientrato; in una successiva conversazione tra la madre del Boschetto e la stessa Lucà la prima domandava con evidente preoccupazione se il figlio si fosse trovato in compagnia dell'Ermeti quando questo era stato fermato ed alla risposta negativa dell'altra insisteva nella domanda riferendo che "Carlo" era insolitamete uscito da casa alle otto del mattino, nel mentre la Lucà domandava se ci fosse "niente a casa" con evidente riferimento alla possibilità di un sopraluogo della Polizia; in altre successive conversazioni tra lo stesso Boschetto Carlo e la madre quest'ultima via via lo informava che era stato preso "Giorgio" ferito gravemente, che avevano preso "anche quell'altro"; in altra conversazione il Boschetto chiaramente esclama "Eh, meno male" quando a sua domanda la madre gli comunicava che l'Ermeti in interrogatorio "niente ha detto" e che "l'altro", pure in interrogatorio, "ha negato tutto", nel mentre ad una proposizione insinuativa della madre rispondeva "no... per adesso io sto al di fuori... [illegible] che staranno a fare indagi-

ni"; in altre conversazioni la madre del Boschetto riceveva raccomandazioni dalla Lucà e da una donna non identificata (che si dicevano incaricate dal figlio) di consegnare la chiave di un appartamento a certo "Calimero" (poi identificato per il Chiappetta) perchè potesse togliere la "roba pericolosa"; analoga raccomandazione il Boschetto personalmente faceva alla madre con riferimento a "roba" in possesso di certo "Carlo" telefondole dal carcere successivamente al suo arresto.

C'è stata pertanto attenta disamina degli elementi deducibili dal contenuto delle conversazioni telefoniche nonchè degli altri elementi per altri versi risultanti, ciò che rende legittima la conclusione, cui il giudice di merito è pervenuto con corretto e logico procedimento di ricostruzione e valutativo, che il Boschetto fosse la persona entrata nella banca insieme all'Ermeti e riuscita a darsi alla fuga nel corso del conflitto a fuoco, nel mentre il Tosatti (indicato nelle conversazioni telefoniche come "l'altro fermato") era il terzo compartecipe con funzioni di "palo".

Va pure in proposito osservato che in sentenza è stata data valida risposta - col ritenere essere ciò avvenuto "pietatis causa" - all'obbiezio-

ne difensiva fondata sul fatto che la Lucà a domanda della madre del Boschetto (conversazione di cui innanzi) escluse che il figlio si fosse trovato insieme all'Ermeti; nonchè - col ritenere che l'Ermeti ed il Boschetto ne fossero inconsapevoli - all'obiezione fondata sul fatto che la rapina fu portata a compimento nonostante il precedente fermo del Tosatti.

Il diniego di concessione delle attenuanti generiche al De Martinis è stato correttamente motivato in relazione all'art. 133 C.P. ed alla gravità del reato.

In forza delle attenuanti generiche concesse al Chiappetta il reato a questi ascritto deve dichiararsi estinto per decorrenza del termine massimo (6.7.1985) di prescrizione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 524, 537, 539, 549 C.P.P. annulla senza rinvio, eliminando la pena relativa, la sentenza di condanna nei confronti di Chiappetta Carmelo, per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione; rigetta il ricorso proposto dagli altri imputati e li condanna al pagamento in solido delle spese processuali nonchè al pagamento, per ciascuno di essi, della somma di L. 300.000 alla Cassa delle

12

985

emmende.

Roma, 11.10.1985

IL PRESIDENTE

Dott. Leo Piccinirmi

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Salvatore Pallara

IL CANCELLIERE

(Arturo Baronel

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 22 FEB 1986

IL CANCELLIERE

986

REPUBBLICA ITALIANA AL MASSIMARIO *Udienza in Camera*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *di Consiglio in*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *data* 6 marzo 87

SEZIONE I PENALE ORDINANZA ~~SENTENZA~~

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Eduardo FERNANDES	Presidente	N. 1779
1. Dott.	Pasquale V. MOLINARI	Consigliere	
2. »	Giovanni TRANFO	»	REGISTRO GENERALE
3.	Mario POMPA	»	N. 3266/85
4. »	Giovanni LUBRANO DI RICCO	»	

ha pronunciato la seguente ORDINANZA ~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da

CARROZZA Rocco n. 4. 9. 1950 a Roccella Jonica

avverso l'ordinanza in data 21. 9. 1984 del Tribunale di Reggio Calabria.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. P. V. Molinari

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

OSSERVA

Con provvedimento del 13.8.1984 il G.I. di Locri - tra l'altro che qui interessa l'attuale ricorrente - ordinò rinvio a giudizio di Rocco Canotta per rispondere del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., per aver costituito, organizzato e diretto una associazione di tipo mafioso, con l'aggravante del finanziamento con il profitto di seguestri di persona a scopo di estorsione. Con lo stesso provvedimento venne ordinata, come da separato coevo mandato, la cattura del Canotta, che si trovava in stato di libertà in seguito a scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza. Disposta, in sede di appello, dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza dell'8.5.1984.

La richiesta di riesame, proposta dall'imputato in relazione al mandato di cattura, venne rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 21.9.1984.

Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il mandato di cattura era stato emesso in base agli stessi elementi già ritenuti insufficienti dallo stesso Tribunale con l'ordinanza 8.5.1984.

988

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti concernono esclusivamente la mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza e, quindi, non sono normalmente consentiti dopo la sua intervenuta l'ordinanza di rinvio a giudizio.

È ben vero che l'art. 253 bis c.p.p. - nel testo modificato prima dall'art. 7 legge 12.8.1982, n. 532, e poi dall'art. 19 legge 28.7.1984, n. 398 - consente la proposizione della richiesta di riesame anche avverso il mandato di cattura emesso con l'ordinanza di rinvio a giudizio, ma tale regola deve essere coordinata con il principio generale secondo il quale non è possibile esaminare, dopo il rinvio a giudizio, provvedimento per sua natura ~~[illegible]~~ non soggetto ad impugnazione ma soltanto a controllo in sede dibattimentale (art. 479 c.p.p.), questioni attinenti alla mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, richiesti per l'emissione del provvedimento coercitivo, di minore contenuto rispetto alle prove sufficienti richieste per il rinvio a giudizio.

Quindi, in tal caso, il riesame anche nel merito è normalmente limitato ad aspetti diversi da quello della mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, quali, ad esempio, le ragioni di opportunità in l'emissione del mandato, qualora la cattura sia obbligatoriamente facoltativa o tale divenuta per

una qualsiasi ragione (mutamento del titolo del reato, nuovo provvedimento restrittivo dopo scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare o dopo concessione del beneficio della libertà provvisoria).

Ciò posto, nella specie, dato il titolo ordinato (art. 416 bis c.p.p.) per il quale è stato ordinato il rinvio a giudizio, la cattura è obbligatoria (art. 253, n. 6, c.p.p.) e tale è rimasta, dato che l'imputato era stato scarcerato in precedenza per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 269 c.p.p.; stabilì il giudice istruttore era tenuto, a norma dell'art. 375 c.p.p., a ~~disporre~~ disporre la cattura, senza alcun margine di discrezionalità (tranne quello, nella specie nemmeno in discussione, di fare precedere l'esecuzione - e non l'emanazione del mandato - dall'ingiunzione di costituirsi in carcere).

Del tutto estraneo al "thema decidendum" è il richiamo, contenuto nei motivi di ricorso, all'art. 253 c.p.p., che attiene alla revoca del mandato di cattura non eseguito, mentre nella specie il mandato era stato eseguito e la scarcerazione disposta ai sensi dell'art. 269 c.p.p.

Non senza considerare, per completezza di motivazione, che tale precedente scarcerazione non preclude, come sembra ritenere il ricorrente, una

— 3 —

990

successiva decisione diversa anche in base ad una nuova e più completa valutazione degli stessi precedenti elementi probatori, sempre possibile finché non intervenga il proscioglimento.

Per giunta il giudice del riesame ha anche ritenuto, con motivazione adeguata, che l'ordinanza dell'8.5.1984, con la quale, in sede di appello, era stata disposta la scarcerazione, era stata emessa in base agli atti allora trasmessi, non comprendenti tutte le acquisizioni probatorie.

~~[illegible]~~ Pertanto i dedotti motivi, attinenti, come è stato già precisato, esclusivamente alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, nemmeno possono trovare ingresso.

Il ricorrente, soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Visti gli artt. 209, 524 e 531 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Roma 5 giugno 1985

Il Presidente

Il Consigliere est.
Pasquale Vincenzo Molinari

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 18 LUG 1985

REPUBBLICA ITALIANA **991**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1 PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Leo PICCININNI Presidente

Dott. dott. Angelo VELLA Consigliere

2. » Valerio SAVOI-COLOMBO »

3. » dott. Edeo DE VINCENTIIS »

4. » Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Accetta Michele n. il 22.6.1953 a Potenza

avverso

ordinanza 18.10.1985 della Corte d'Appello di Potenza

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Valerio Savoi Colombo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte di Cassa=

A. Spinosi - Roma

Udienza in Camera di Consiglio in data 17.4.86

SENTENZA

N. 1781

REGISTRO GENERALE

N. 5839/86

(1c)

992

zione annulli l'ordinanza impugnata, con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame:

Ritenuto in Fatto e Diritto

- che la Corte di Appello di Potenza con ordinanza 18 ottobre 1985 respingeva l'istanza di libertà provvisoria avanzata da Accetta Michele, già condannato dal Tribunale di Potenza per partecipazione ad associazione per delinquere ed appellante;
- che ricorre l'Accetta per cassazione con motivi depositati dal suo difensore, deducendo violazione dell'articolo 272 C.P.P. in relazione all'art. 475 n. 3 stesso codice;
- che dalla sommaria e generica motivazione dell'ordinanza in esame, non è dato cogliere qualsiasi gli elementi di fatto ed i criteri di ragione che i giudici di merito hanno considerato in funzione del rigetto dell'istanza, e tal fine non potendo certamente ritenersi esaurente il richiamo alla gravità ed alla natura del reato ed ai precedenti penali dell'imputato. Infatti il titolo del reato non è ostativo alla concessione del beneficio e, pertanto, la sua natura e gravità (disancorata dalle eventuali particolari connotazioni della condotta e dalla personalità evidenziata dall'imputato) non costituiscono elementi significativi; e il riferimento ai precedenti penali non è certamente sufficiente

993

da solo, a giustificare una prognosi sfavorevole in ordine al futuro comportamento del prevenuto;

- che, infine, il globale giudizio di pericolosità sociale, valutato in riferimento alle esigenze di tutela della collettività, deve essere concretamente [illegible] alla fattispecie in esame;

- che, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice per un nuovo esame, nel quale dovranno essere tenute presenti le critiche e le osservazioni sopra precisate;

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 531 e 543 C.P.P., annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello di Potenza per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 12 aprile 1986.

Il Presidente

[signature]

Il Consigliere estensore

[signature]

IL CANCELLIERE
(Arturo Sarone)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 27 MAG 1986
IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale
Potenza, 21-7-86

AVV. GIOVANNI D'ONOFRIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
POTENZA - Viale Marconi, 172 - Tel. (0971) 54012-54667
00187 ROMA - Via del Babuino, 193 - Tel. (06) 3612223

43

994

energia ricordato ai Giudici di merito, che la carcerazione preventiva non può essere scambiata con l'esecuzione anticipata della pena.

Non vi sono esigenze istruttorie da tutelare, non vi è possibilità di inquinamento della prova, non vi è timore di fuga.

Per quanto attiene alla natura del reato ed alla gravità del medesimo, dalla stessa sentenza di condanna, si appalesa che trattasi di fatti di scarsa importanza e di limitata pericolosità.

La personalità dell'Accetta, così come risulta dal certificato penale, nonchè dall'atteggiamento processuale ed infine, dalla stessa entità della pena inflitta, non è tale da giustificare l'abnorme e antigiuridica situazione di dover scontare la pena per intero prima che la sentenza a suo carico sia passata in cosa giudicata.

Si fa presente che durante il periodo di carcerazione, l'imputato ha sofferto per i postumi di una epatite virale ed è stato anche ricoverato in ospedale.

E' padre di un figlio in tenerissima età e rischia di perdere l'impiego perchè, il Comune di Potenza, lo ha invitato a prendere servizio altrimenti, assumerà un altro al suo posto.

Con ciò, l'imputato verrebbe ad essere gettato sul lastrico ed invece del suo recupero, si otterrebbe il risultato opposto.

Con osservanza.

Il difensore
Avv. Giovanni D'Onofrio

Depositato in Cancelleria oggi 16 OTT. 1985
IL CANCELLIERE

Procura Generale della Repubblica 995

POTENZA

Il P.G.

Letti gli atti relativi all'istanza avanzata da Accetta Michele,

esprime

parere contrario in merito all'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare non essendo ancora decorsi detti termini e parere ugualmente contrario in ordine alla richiesta di libertà provvisoria integralmente riportandosi alla motivazione adottata dal Tribunale di Potenza nell'ordinanza di rigetto emessa in data 30-9-1985, cioè appena 15 giorni fa.

Potenza, li 16-10-1985

Il Sost. Procuratore Generale
(Dionisio Gagliardi)

21-7-86

996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA Presidente

1. Dott. Giorgio CASOLI Consigliere

2. » Giorgio BUONO »

3. » Vincenzo VALENTE »

4. » Pasquale LA CAVA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

avverso la ordinanza emessa il 7-11-84 dal Tribunale di Palermo - Sez. Rich. Prov. Pers. Lib. Pers. - nei confronti di Costantino Antonino nato a Palermo il 5-1-45.

Udienza in Camera di Consiglio in data 7/6/85

SENTENZA

N. 1787

REGISTRO GENERALE

N. 32075/84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Buono.

Lette le conclusioni del PM con le quali chiede rigettarsi il

997

rilevato:

- vista l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare avanzata il 25/2/86 nell'interesse di Costantino Antonino, colpito da mandato di cattura emesso il 31-5-83 per reati di 1) associazione per delinquere aggravata (artt. 416 - II° - III° e IV° co C.P.)
2) associazione finalizzata alla produzione, vendita, etc. di sostanze stupefacenti (art 75 - II - IV° e V° co L. 22-12-75 n° 685)
- vista l'ordinanza 20-10-86 del G.I. di Palermo, reiettiva dell'istanza di cui sopra;
- visti l'appello dell'imputato e la conseguente ordinanza in data 7-11-86 con la quale il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello sul presupposto della non configurabilità delle circostanze aggravanti, ha ritenuto l'avvenuto decorso dei termini massimi di custodia cautelare ed ha disposto la scarcerazione del Costantino in relazione ai reati contestati col suddetto mandato, imponendogli obblighi;
- visto il ricorso, avverso le suddette ordinanze, con cui il P.M. di Palermo, mediante unico motivo deduce l'errore di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere in vigore l'art 1 L. 28/7/84 n°398 secondo cui non si può tenere conto, nel

998

calcolo dei termini massimi di custodia cautelare, degli aumenti di pena previsti per le cosidette circostanze aggravanti comuni;
Osserva preliminarmente che non si può qui attendibilmente rilevare la inammissibilità della istanza di scarcerazione per difetto di interesse, conseguente alla pendenza di altro provvedimento restrittivo della libertà personale che - comunque - renderebbe privo di effetto la qui disposta scarcerazione, dato che pur essendovi menzione di tale successivo provvedimento, tuttavia manca la certezza cartolare; pertanto occorre passare al merito della questione.
In ordine ad essa va ricordato che, come ha già più volte puntualizzato questa Corte (tra le altre v.: Sez I. 23-10-84 Catola; idem Gubbini; idem 10-11-84 Giallombardo) e contrariamente alle tesi del P.M. ricorrente, appare quanto mai evidente che la norma di cui al citato art 1, a differenza di quanto disposto dall'art 30 medesima legge per altre disposizioni dello stesso testo normativo, è entrata in vigore dopo l'ordinaria vacatio legis, e che tutte le deduzioni dello stesso ricorrente altro non ripetono che argomentazioni già disattese da questa Suprema Corte nelle decisioni prima ricordate

999

sicché non è dato rilevare alcunché di nuovo che possa indurre a diverso orientamento.

Pertanto, correttamente i giudici del merito hanno, nel caso in esame, escluso potersi attribuire alle aggravanti comuni una incidenza utile a postergare, con l'aumento delle pene edittalmente previste, i termini della custodia cautelare.

L'infondatezza delle ragioni addotte impone la reiezione del ricorso.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Roma 7 giugno 1985

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Il Cancelliere

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -2 LUG 1985

IL CANCELLIERE

1000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 7.6.85

SENTENZA

N. 1790

REGISTRO GENERALE

N. 843/85

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Aldo VESSIA	Presidente
1. Dott.	Giorgio CASOLI	Consigliere
2. »	Giorgio BUOGO	»
3. »	Vincenzo VALENTE	»
4. »	Pasquale LA CAVA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1) Tavola Aldo n. Cetraro 10-XI-1952

2) Proc. Rep. Bari

contro

Rosardo Aldo Lucio n. Cetraro 10-XII-1939

avverso ordinanza emessa in data 15-X-1984 dal Tribunale di Bari

Sentita la relazione fatta dal Consigliere La Cava

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede dichiarare

A. Spinosi - Roma

1001

inammissibile il ricorso del Tavola e rigettarsi quello del P.M.

Rileva -

Con ordinanza in data 19-X-1984 il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame, revocava il mandato di cattura emesso dal G.I. in sede nei confronti di Lorenzo Aldo Lucio; confermava invece analogo provvedimento nei confronti di Tavola Aldo imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso -

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bari ed il Tavola -

Osserva

Il P.M. ricorrente ripropone, nei motivi di ricorso, la questione relativa alla necessità che il P.M. sia messo in grado di esprimere il parere a norma dell'art 76 C.P.P. prima della deliberazione, da parte del Tribunale, dell'istanza di riesame - lo stesso P.M. si mostra, peraltro,

1002

nel merito gli apprezzamenti di fatto
operati dai giudici baresi; il che esula
dai limiti del sindacato di legitti-
mità che, come è noto, può
esercitarsi solo sulla motivazione
ed esclusivamente sotto il profilo
della logicità, congruenza ed ade-
renza alla realtà processuale.
Non sono ammesse quindi, in
questa sede, censure che riflette-
no interpretazioni diverse
e spiegazioni alternative dei
fatti processuali ovvero tentino
di introdurre nel discorso
argomentativo la significazione
o la valenza di elementi proba-
tori diversi giacchè la individua-
zione di quelli decisivi e
determinati è compito esclusivo
del giudice di merito.
Entro i limiti sopra indicati
il provvedimento impugnato
dal P.M. resiste al controllo
di legittimità avendo il Tribunale
preso in esame compiutamente

in consapevole del contrario; ormai consolidato, orientamento di codesta Corte - Ma gli argomenti portati a sostegno della tesi sono stati tutti presi in esame dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte e non valgono, indi, a scalfire quello fondatale consistente nella sostanziale unitarietà o, comunque, nello stretto rapporto di collegamento esistente tra ordinanza di riesame e provvedimento assoggettato a controllo emergente dalla disciplina e dal meccanismo del procedimento incidentale, di guisa che il parere del P.M. espresso prima della pronuncia dell'ordinanza di riesame costituirebbe un inutile doppione (Cass. sez II 17.1.83 Pero; sez II 17.1.83 Lo Giudice Sez I 22.4.83 Di Lorenzo) - Infondate inoltre sono le altre doglianze enunciate dal ricorrente P.M. siccome volte a censurare

1004

la condotta posta in essere dal
Lasardo al momento del
delitto, ed, attentamente
analizzandola, è pervenuta
con ragionamento immune
[illegible] alla decisione -
dichiarato invece inammissi-
bile il ricorso proposto dal
Tavola giacchè le censure
enunciate trascurano in modo
assoluto l'impugnato provvedi-
mento essendo interamente
rivolte a criticare la motiva-
zione del provvedimento
coercitivo ormai superato da
quello contenuto nell'ordi-
nanza di ricerca

P.Q.M.

Visto l'art 549 C.P.P.
rigetta il ricorso proposto dal P.M. presso
il Tribunale di Bari, dichiara
inammissibile quello proposto da Tavola
Aldo e condanna quest'ultimo al
pagamento delle spese processuali
Roma 7.6.85

IL PRESIDENTE
[illegible]

L'Estensore
[illegible]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il -5 LUG 1985
IL CANCELLIERE
[illegible]

1005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 10.6.1985

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

N. 1807

REGISTRO GENERALE

N. 20090/81

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Carnevale Corrado Presidente

1. Dott. Propellitti Paolo Consigliere

2. » De Lillo Marcello »

3. » Piacenza Mario »

4. » Franco Giovanni »

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto dal P.G. e dalla P.C. nei confronti di Giovanni Antonio ed altri

avverso la sentenza 30.3.1981 della Corte d'Appello di Palermo

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piacenza

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la [illegible]

A. Spinosi - Roma

1006

1007

1008

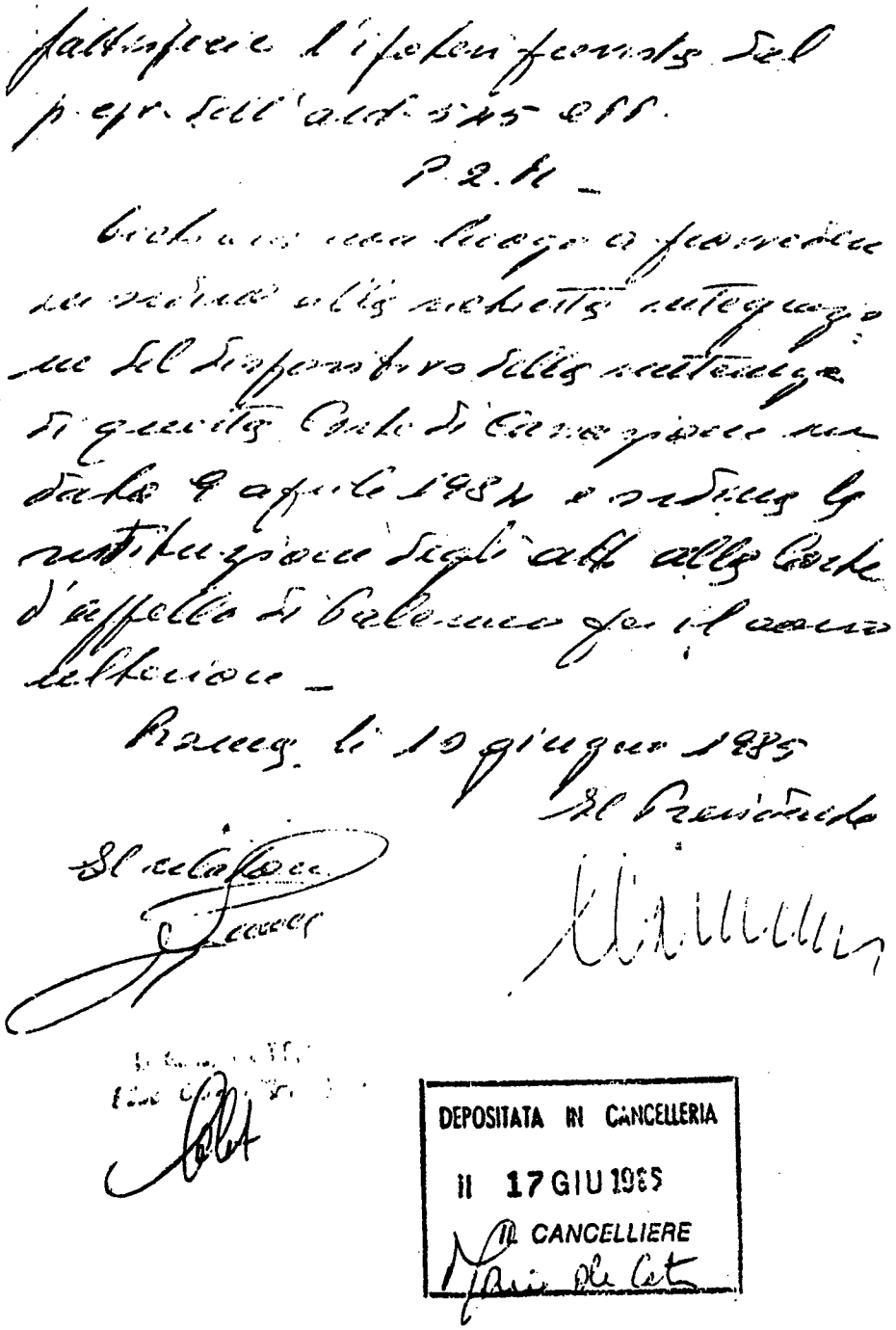

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 17 GIU 1985
IL CANCELLIERE

1009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 11.6.85

SEZIONE 1^ PENALE

—

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Marco DI MARCO Presidente

N. 1810

i. Dott. Paolo SCOPELLITI Consigliere

—

2. » Stanislao SIBILIA »

REGISTRO GENERALE

3. » Mario FIANURA »

N. 583/85

4. » Renato DE TULLIO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro

nei confronti di D'ELIA PEPPINO

avverso l'ordinanza 24/11/84 della Corte di Assise di Catanzaro, che applicava la misura alternativa degli arresti domiciliari

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sibilia

Lette le conclusioni del P. M. con la ~~quale chiede~~ relativa re-

1010

quisitoria, che si riporta nel suo testo integrale:

"""" Il Procuratore Generale, letti gli atti del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza 24/XI/84 della Corte di Assise di quella città, con la quale è stata applicata nei confronti di D'Elia Peppino, imputato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, la misura alternativa degli arresti domiciliari, Osserva:

Il ricorso è infondato. Il ricorrente P.M. censura la motivazione dell'impugnato provvedimento, deducendo innanzitutto che, trattandosi di reato per il quale è obbligatoria la cattura, i giudici di merito, a norma dell'art.254/bis II° co. c.p.p., avrebbero potuto provvedere all'applicazione della misura, solo se e in quanto fosse risultata "evidente" l'assenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 254 c.p.p.

La proposizione appare però erronea, giacché nella specie il quadro normativo, cui occorre fare riferimento è quello di cui all'art.254/bis III° comma, avendo i giudici della corte calabrese palesemente fondato la propria decisione sulla scorta delle condizioni di salute del ricorrente evidentemente qualificandole e collocandole nella cate-

goria delle "condizioni di salute particolarmente gravi". In tale prospettiva le esigenze di cui all' art.254 c.p.p. è sufficiente che non siano ostative e non è, quindi, necessario che risulti evidente la loro assenza. Ciò perché, evidentemente, le condizioni di salute che siano particolarmente ~~gravi~~ compromesse non possono non incidere, attenuandola, sulla stessa pericolosità del soggetto.

Ciò che conta allora, in casi siffatti, è che il giudice si ponga nello spirito della riforma, che ha introdotto le misure alternative alla detenzione e cioè nella ricerca del mezzo afflittivo più idonea a salvaguardare le esigenze cautelari nel rispetto dei princìpi di gradualità e di minore sacrificio della libertà personale dell'individuo.

E' quanto la Corte ha fatto con motivazione sia pure succinta, rilevando che la personalità del prevenuto non rivestiva i caratteri della "spiccata" pericolosità e che non sussistevano (anche, evidentemente, tenuto conto delle condizioni di salute) pericoli per l'acquisizione delle prove.

E' pur vero, come sostiene il P.M., che la Corte, con la medesima impugnata ordinanza, ha disposto a mezzo della GG.EF., indagini ai sensi dell'art.2/bis legge 575/65. Ma, a parte che le indagini predette

sono tipiche e funzionali al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, il P.M. ricorrente non deduce in che modo concreto lo stato di custodia agli arresti domiciliari potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento delle indagini "de quo".

Erronea è infine la censura con la quale il P.M. lamenta che la Corte calabrese non avrebbe motivato circa la "incompatibilità" delle condizioni di salute del ricorrente (rectius: imputato) col regime carcerario. E' evidente che i giudici di merito non avevano alcun obbligo in tale senso, posto che, nella prospettiva dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione, la legge non richiede affatto la sussistenza della predetta situazione di incompatibilità, limitandosi la norma a richiamare condizioni di salute "particolarmente gravi" a differenza della disciplina prevista dal IV comma dell'art.277 c.p.p. in tema di libertà provvisoria, in base al quale il beneficio va comunque ed in ogni caso concesso, quando le condizioni di salute " non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione". P.Q.M. Chiede che la Corte rigetti il ricorso."""

Ritenuto che la Corte condivide pienamente la motivazione della sopra trascritta requisitoria e decide perciò di farla propria e di provvedere in conformità

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso.

Roma, 11 giugno 1985 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 25 GIU 1985
IL CANCELLIERE

1013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1° PENALE

Udienza in Camera di Consiglio in data 11/6/985

SENTENZA

N. 1815

REGISTRO GENERALE

N. 1205/85

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. **Marco DI MARCO** Presidente

1. Dott. **Paolo SCOPELLITI** Consigliere

2. » **Stanislao SIBILIA** »

3. » **Mario PIANURA** »

4. » **Renato DE TULLIO** »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Archetti Alfonso, Libetti Carmine, Cannella Vincenzo, Marinello Macario, Oliva Sabato, Giordano Pasquale, Senatore Salvatore

avverso L'ordinanza 29/10/984 del Tribunale di Salerno

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Renato De Tullio

Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede del seguente

A. Spinosi - Roma

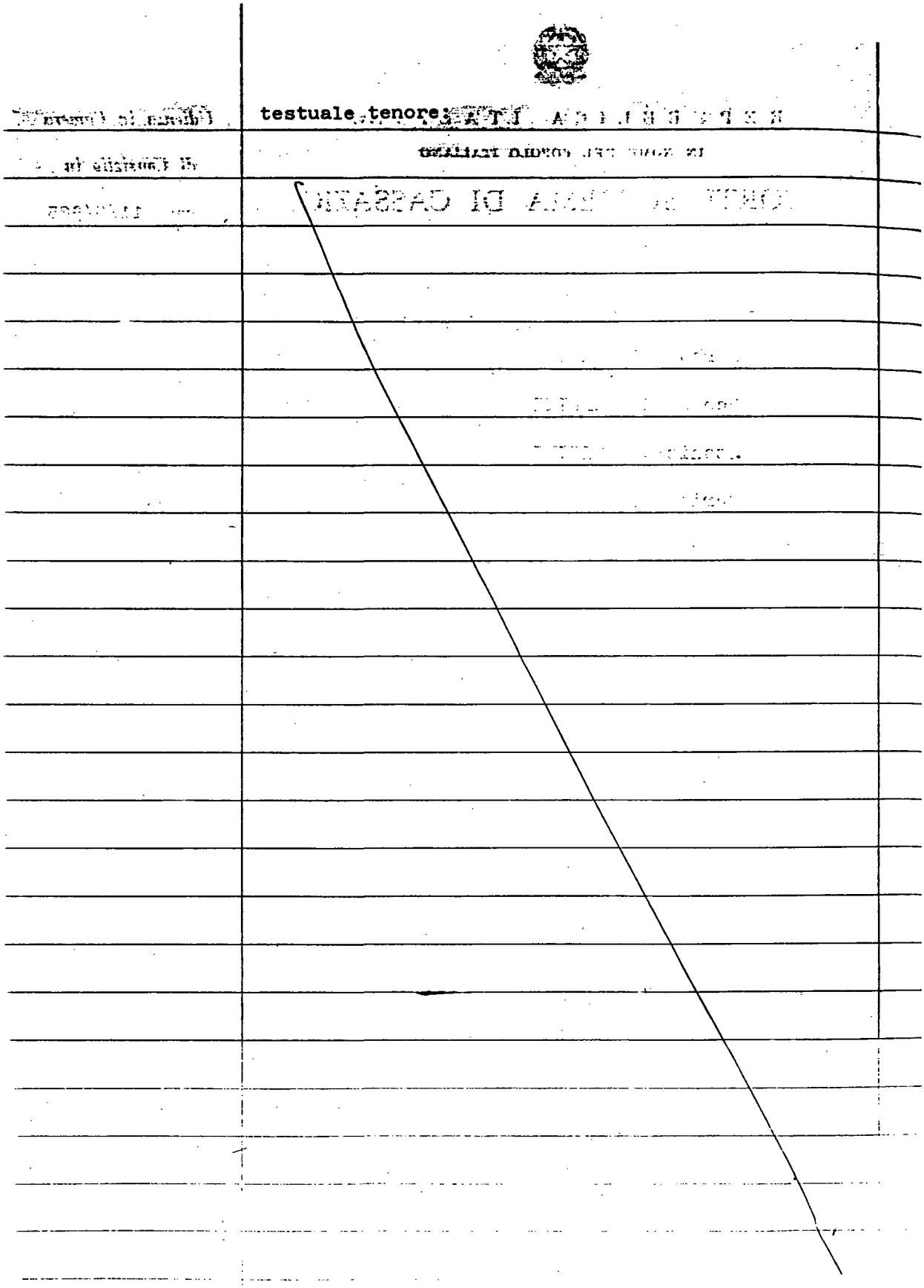
testuale tenore:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

1015

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell'interesse di Archetti Alfonso, Liberti Carmine, Cannella Maurizio, Mariniello Macario, Oliva Sabato, Giordano Pasquale e Senatore Salvatore avverso l'ordinanza 29 ottobre 1984, con la quale il Tribunale di Salerno respingeva l'appello proposto dagli imputati avverso l'ordinanza 20 settembre 1984 del G.I., che rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare;

OSSERVA:

Con l'unico articolato motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 271 comma 3° c.p.p. - modificato dall'art. 2 legge 398/84 - deducendo che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che i fatti contestati con l'ordine di cattura 21/11/83 fossero diversi da quelli enunciati nel mandato di cattura emesso il 4/5/1982.

Il ricorso è infondato.

Come giustamente osserva il Tribunale, con l'ordine di cattura del 21/11/83 fu contestato agli imputati il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione ad una attività illecita svolta successivamente alla precedente contestazione, che concerneva un'attività criminosa protrattasi fino al 9 marzo 1982.

Poiché tale termine finale, contenuto nel primo provvedimento restrittivo, impediva di prendere in esame, in quel procedimento penale, l'attività illecita eventualmente verificatasi successivamente, è innegabile che l'ulteriore estrinsecazione di tale attività, oggettivamente diversa e distinta nel tempo

da quella enunciata nel primo provvedimento di riforma, costituisce un fatto storico unico e come tale non riconducibile nell'ambito della disposizione del 3° comma dell'art. 271 c.p.p. - Contrariamente opinando, del resto, si rischierebbe di pervenire - come questo ufficio ha più volte motivato di rilevare (v. requisitoria Lecce, n. 30830/84/I) - ad una sorta di ultrattività delle condotte successive alla cessazione, che non sarebbero più valutabili sotto il profilo della custodia cautelare, oltre a pervenire alla non meno assurda conseguenza di una sostanziale immutabilità di un termine massimo di custodia cautelare in assenza di reiterato provvedimento, laddove si rileva che, una volta venuta meno l'associazione camorristica, la permanenza non sia ravvisabile e, quindi, il reato non sia più commesso.

In conclusione, si ritiene rilevare, alla luce delle esposte considerazioni, che il reiterato convenuto con l'ultimo provvedimento restrittivo riguardi una condotta successiva rispetto ai precedenti dopo la modifica del primo provvedimento di cattura e che, pertanto, il mero, il termine massimo di custodia cautelare decorrente dall'esecuzione del mandato emesso il 21/11/83, non fosse ancora maturato alla data dell'impugnato provvedimento, così come rilevato dai giudici di merito.

P.Q.M.

chiede che la Corte di cassazione rigetti i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma,

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

Ritenuto che vanno condivisi i rilievi e le argomentazioni svolte dal P.G. presso questa Corte e che, pertanto, il ricorso va deciso in conformità della richiesta del predetto Ufficio;

P.Q.M.

la Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorerenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il 11/giugno/985

L'estensore

Il Presidente

Mario Di Marco

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -2 LUG 1985

IL CANCELLIERE

AHi C. Ass. Aff Milano 14.12-85

ORIGINALE AL MASSIMARIO

143 M. 1018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 16 ottobre 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE prima **PENALE**

SENTENZA

N. 1819

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Bruno Dattilo	**Presidente**	
1. Dott.	Adriano de Filippis = rel.	**Consigliere**	**REGISTRO GENERALE**
2. »	Paolo Scopelliti	»	N. 19860/85
3. »	Mario Pianura	»	
4. »	Pasquale La Cava	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1°) SCARAVAGLIERI Giuseppe nato a Catananuova il 5 novembre 1947;

2°) ZUCCARO Alessandro nato a Bernalda il 12 aprile 1948;

3°) LANZALOTTA Rocco nato a Canterano in Colle il 20 giugno 1933;

4°) Dell'Albani Salvatore nato a Francoforte il 18 dicembre 1936;

5°) ZUCCARO Rosa Maria nata a Bernalda il 13 aprile 1946;

6°) QUATTROCCHI Salvatore nato a Scillato il 25 marzo 1950;

avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Milano in data 2 novembre 1984;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

Stamperia Reale di Roma

2

1019

de Filippis;

=======

Udito, per la parte civile, l'avv. =======

Udito il Pubblico Ministero in persona del ~~Sostituto Procuratore~~ l'Avvocato Generale, dott. Antonucci,

che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla diminuente dell'art.6300.P. nei confronti di Scravaglieri, Quattrocchi, La Porta (non ricorrente) e Dell'Albani per difetto di motivazione; annullamento anche in relazione all'art.416 C.P.; rigetto nel resto;

=======

Uditi i difensori, avv. Colaleo per Zuccaro Alessandro e Rosaria e per Quattrocchi; avv. Calvi per Scravaglieri, avv. Mencacci e Ricci per Dell'Albani, avv. Correale per Lanzalotta,

ritenuto in fatto

Giuseppe Scravaglieri, Alessandro Zuccaro, Rocco Lanzalotta, Salvatore Dell'Albani, Maria Pia Calvani, Salvatore Quattrocchi, Rosario La Porta, Antonio Tomassoni, con altre persone non identificate, si asso

ciavano allo scopo di commettere delitti, in Mila-

no all'inizio del 1977.

1020

Infatti, nel pomeriggio del 15 gennaio 1977, l'un-

dicenne Renzo Nespoli, figlio di un industriale

del Canton Ticino, all'uscita del Centro di equi-

tazione di Grandate (Como), che era solito frequen-

tare con regolarità, veniva sequestrato da alcuni

sconosciuti (probabilmente quattro), armati e tra-

visati.

Il minore, sottratto con violenza ai genitori,

che lo stavano riaccompagnando a ca-sa, veniva ca-

ricato su un'autovettura A.R. 'Alfetta' di colore

chiaro, che, successivamente, veniva rinvenuta quasi

completamente bruciata in Rescaldina (Milano) : -

- nel prosieguo delle indagini si accertava che

sia la macchina sia la targa ad essa applicata co-

stituivano compendio di furto commesso da ignoti

in Milano il 16 dicembre 1976.

I rapitori si mettevano in contatto con i fami-

liari del rapito, chiedendo una ingente somma di danaro come

prezzo della liberazione del sequestrato, indican-

do quali parole convenzionali di riconoscimento,

quelle di 'morte e vita'.

Nel corso delle trattative, protattesi sino al

24 gennaio, si accertò che ad un prima 'telefonista'

(l'apparecchio dei Nespoli era stato, nel frattempo, messo sotto controllo) si era sostituita una seconda persona. Nel detto giorno le trattative per il riscatto erano quasi concluse, ma due giorni dopo il minore, poco dopo mezzanotte, veniva rilasciato sulla tangenziale Ovest di Milano senza che, a dire dei familiari, fosse stato pagato il prezzo della liberazione.

Sulla base anche degli utili elementi forniti dal sequestrato, era possibile pervenire alla individuazione dei luoghi ove il medesimo era stato tenuto segregato, nonche alla identificazione di alcuni dei presunti responsabili del sequestro.

Nel corso della istruttoria relativa ai successivi fatti criminosi (sequestro Fattorini e tentato sequestro Galbiati) venivano incriminati per il delitto innanzi precisato, fra gli altri, Scravaglieri, Zuccaro Alessandro, dell'Albani, Lanzalotta e Quattrocchi, interessati alla vicenda in questa sede.

*****

La sera del 2 marzo 1977, in Appiano Gentile, veniva sequestrato l'industriale Elio Fattorini.

Un numero imprecisato di persone, con una manovra spericolata, bloccava l'autovettura condotta dal Fattorini, che subito immobilizzato ed incappucciato,

5

1022

veniva caricato sul veicolo usato dai sequestratori e portato nell'abitazione nella quale doveva essere tenuto segregato.

Le trattative con i familiari del rapito si concludevano il 18 marzo, essendo stata raggiunta l'accordo sull'ammontare prezzo della liberazione ed essendo stata versata la somma di seicento milioni; il sequestrato veniva liberato il giorno successivo sulla tangenziale Ovest di Milano.

oooooo

Il 5 aprile 1977, verso le ore 19.30, tre o quattro persone, armate e travisate, aggredivano, in Bovisio Masciago (Milano) il commerciante di carni Luigi Galbiati, mentre ritornava a casa con la propria autovettura, allo scopo di sequestrarlo.

Gli ignoti attendevano che il Galbiati aprisse il cancello - con cellula fotoelettrica - della propria villa e si immettesse con la vettura nel vialetto di accesso, seguendolo con la propria in modo da impedire al Galbiati ogni possibilità di fuga e, nel contempo, evitare che il cancello si richiudesse.

Il Galbiati, resosi conto del pericolo e delle intenzioni degli aggressori, riusciva ad estrarre una pistola e ad esplodere alcuni colpi prima che l'ar

6

ma si inceppasse.I malviventi,sparando da diverse posizioni,aprivano a loro volta con varie armi il fuoco contro il Galbiati, ferendolo mortalmente. Sul luogo venivano rinvenuti tre bossoli per carabina "Winchester,due calibro 6,35,un frammento di proiettile calibro 38 'camiciato' con tracce di sangue. 1023

Durante l'aggressione,accorreva dalla villa il figlio del Galbiati,Rodolfo,contro il quale venivano esplosi colpi di arma da fuoco,nessuno dei quali lo attingeva l'accorrente,perchè si lasciava cadere al suolo prontamente.

Gli aggressori si allontanavano a bordo di un'auto BMW,protetti nella fuga da altra auto (un'"Alfetta" gialla).

Luigi Galbiati decedeva il giorno successivo per le ferite riportate.

Nella serata del 6 aprile la Squadra Mobile della Questura di Milano,nella ricerca dei latitanti Rosario La Porta e Giuseppe Scravaglieri,faceva irruzione nel bar di Rocco Lanzalotta al Viale Sarca,73,in Milano,la cui utenza telefonica trovavasi sotto controllo,sorprendendovi lo Scravaglieri,lo Zuccaro (e l'amante,Vittoria Cicchello) e il Lanzalotta : i primi due ed il Lanzalotta venivano trovati in possesso di danaro proveniente dal riscatto Fattorini.

7 1024

Il giorno successivo,su segnalazione della teste Balbiani,venivano perquisite le abitazione e le pertinenze di Maria Pia Calvani,già convivente del lo Zuccaro,in Sesto S.Giovanni - via Marzabotto, 235 e due appartamenti siti nel 'Residence'Sirio' della stessa città,uno locato al Dell'Albani e l'altro al Rosario La Porta,nonchè l'appartamento in TO rino dei coniugi Fullone-Zuccaro Rosa Maria.

Nel corso delle perquisizioni venivano rinvenute armi e munizioni varie,numerose banconote provenienti dal riscatto Fattorini ed altri elementi utili all'indagine;nel box della Calvani passamontagna, un fucile mitragliatore,un'auto BMW,risultata rubata ed altro;a Torino,nell'appartamento dei coniugi Fullone-Zuccaro,danaro per centosessanta milioni del riscatto Fattorini.

Verso la mezzanotte del 6 aprile veniva rinvenuta,in Seregno,un'autovettura B.M.W.completamente bruciata,sottratta al proprietario Bacconello Gino in Milano il 28 marzo 1977,ed identificata attraverso il numero di telaio.Il veicolo presentava un'ammaccatura,verosimilmante prodotta da un proiettile, in prossimità del fanalino di posizione,che era frantumato.

I familiari del Galbiati Luigi dichiaravano ai carabinieri che prima del sequestro la vittima si

8

1025

era accorta di essere seguita con una certa assiduità da due autovetture, una 'Alfetta' bleu ed una giallina, di cui aveva rilevato i numeri di targa, veicoli risultati, poi, nella disponibilità di Zaccaro Alessandro e Martella Salvatore.

All'esito della complessa e laboriosa istruzione formale, comprendente atti di ricognizione di persone, luoghi e cose, perizia fonica sulle intercettazioni relative ai sequestri Nespoli e Fattorini, perizia balistica sulle armi sequestrate nell'appartamento dell'Albani in viale Sarca, interrogatori di imputati, esame testimoniali e diversi confronti, gli imputati innanzi indicati (con altri non interessati alla vicenda in questa sede) venivano tratti a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Milano.

Il predetto giudice, con sentenza 18 dicembre 1979, dichiarava Scravaglieri, Zuccaro Alessandro, Lanzalotta, dell'Albani, Quattrocchi colpevoli del reato di associazione per delinquere; Scravaglieri e Zuccaro Alessandro colpevoli di concorso in sequestro aggravato dal numero delle persone e dal danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 110, 112 n.1, 630/2° co., 61 n° 7 C.P., sequestro Fattorini), in ri-
cettazione ~~aggravata~~ aggravata dal numero delle persone e dal

9 1026

nesso teleologico con gli altri reati (artt.IIO, II2 n°I,8I cpv.,648,6I n° 2 C.P.),in concorso in detenzione continuato e porto illegale di armi e parti di arma,nonchè munizionamento da guerra e tipo guerra (artt.IIO,II2 n° I,8I cpv.697,699 C.P. in rel. agli artt.IO,I2 legge n° 497 del 1974 e art.I legge n. IIO del 1975),in detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo continuato (artt.IIO,II2 n° I, 8I cpv. 697 e 699 C.P. in rel. agli artt.IO,I2 e 14 della legge n° 497 del 1974),in detenzione e porto abusivo di munizioni per arma comune da sparo continuato (artt.IIO,II2 n° I,8I cpv.,697 e 699 C.P.),in detenzione e porto continuato di armi con matricola cancellata (artt.IIO,II2 n° I,8I cpv., 23/3° e 4°co. legge n° IIO del 1975),in tentato sequestro di persona (artt.IIO,II2 n° I,56,630/1° co. C.P.,sequestro tentato Galbiati),in omicidio (Galbiati Luigi,artt.IIO,II2 n° I,575, C.P.)aggravato dal numero delle persone escluso ed al fine di assicurarsi l'impunità dal delitto di tentato sequestro,in tentato omicidio aggravato dal numero delle persone ed esclusa l'aggravante ex art.6I n°2 in relazione ai due precedenti delitti (artt.IIO, II2 n° I, ,56,575 C.P.,Rodolfo Galbiati);dichiarava,inoltre,lo stesso Scravaglieri colpevole in

10

1027

concorso con Quattrocchi (ed altri) del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal numero delle persone (episodio Nespoli,artt. II0,II2 n° I,630/I° co. C.P.),del reato di concorso col Quattrocchi (ed altri) di ricettazione continuata aggravata dal numero delle persone e dal nesso teleologico (artt.II0,II2 n°. I,648,6I n° 2 c.p.);dichiarava ancora lo Scravaglieri del reato di ricettazione di una patente di guida (art.648 c.p.) e del reato di porto di coltello di genere proibito (art.4 legge n° II0 del I975);dichiarava ancora Zuccaro Alessandro colpevole di ricettazione di una carta di identità (art.648 c.p.) e di falso materiale della stessa (artt.II0,482,477 C.P.); dichiarava,infine,Zuccaro Rosa Maria colpevole del reato di favoreggiamento reale (artt.II0,379 c.P.).

La Corte determinava la pena complessiva inflitta allo Scravaglieri in anni trenta di reclusione, mesi uno di arresto,L.5.500.000= di multa e L.50.000= di ammenda;quella inflitta allo Zuccaro in anni trenta di reclusione e L.4.070.000= di multa;condannava il Lanzalotta ed il Dell'Aloani alla pena di anni sette di reclusione ciascuno;il Quattrocchi alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e L. I.500.000 di multa;la Zuccaro alla pena di anni uno

11

1028

di reclusione;assolveva il Lanzalotta ed il Dell'Albani dal delitto di sequestro di persona (Rattorini),il primo,per insufficienza di prove,ed il secondo,per non aver commesso il fatto,nonchè dai reati di ricettazione continuata,porto e detenzione di armi,tentato sequestro ed omicidio Galbiati e tentato omicidio Galbiati Rodolfo,entrambi,per non aver commesso il fatto ed il Dell'Albani anche dal sequestro di persona (Despoli) e concorso in ricettazione continuata per insufficienza di prove; dichiarava estinto per amnistia il reato di falso materiale ascritto al Dell'Albani (artt.110,482, 477,61 n° 6 C.P.).

oo.oooo

La Corte di Assise di appello di Milano,riesaminando la vicenda a seguito delle impugnazioni del P.M. e degli imputati,in riforma della pronuncia impugnata,con sentenza 2 novembre 1984,ritenuta nei confronti dello Scravaglieri e dello Zuccaro la sussistenza anche dell'aggravante ex art.61 n° 2 C.P. in relazione al concorso nell'omicidio di Luigi Galbiati e al delitto di concorso nel tentato omicidio di Rodolfo Galbiati (al fine di conseguire l'impunità dal delitto di tentato sequestro del Luigi, quanto all'omicidio e,quanto al tentato omicidio,

12

1029

anche al fine di conseguire l'impunità dal reato di omicidio), condannava Scravaglieri e Zuccaro, ciascuno, ritenuta la continuazione anche in relazione al delitto di concorso in tentato sequestro aggravato di Luigi Gaibiati, alla pena dell'ergastolo; condannava il Lanzalotta, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione e L.I.200.000 di multa per i delitti di concorso in ricettazione aggravata, detenzione e porto illegale di armi, parti di arma e munizionamento da guerra e tipo guerra, detenzione e porto di armi con matricola abrasa; condannava il Dell'Albani alla medesima pena per gli stessi delitti; NONCHE', con la continuazione, alla pena di anni tredici di reclusione e L.I.500.000= di multa per i delitti di sequestro di persona (Nespoli) e ricettazione e, quindi, alla complessiva pena di anni dichiannove di reclusione e L. 2.700.000= di multa;=======

aumentava ad anni due di reclusione la pena inflitta a Zuccaro Rosa Maria per il delitto difavoreggiamento reale, fermi i benefici già concessi;====

dichiarava non doversi procedere nei confronti del Lanzalotta e del Dell'Albani in ordine alreato contravvenzionale di detenzione e porto di arma comune da sparo, perchè estinto per prescrizione;====

assolveva [illegible] bani Salvatore dal sequestro di

13

1030

persona (Fattorini) e dai delitti Galbiati per insufficienza di prove, nonchè, con la stessa formula, il Lanzalotta da questi ultimi delitti;=====

confermava la pronuncia emessa nei confronti del Quattrocchi (pena complessiva di anni sedici di reclusione e L. I.500.000= di multa);======

confermava nel resto la sentenza impugnata, dichiarando condonati anni tre di reclusione sulla pena inflitta al Lanzalotta per il delitto di associazione per delinquere per effetto dei DD. n° 413 del 1978 e n° 744 del 1981;======

disponeva la sottoposizione alla libertà vigilata per il periodo minimo di tre anni, a pena espiata del Dell'Albani e del Lanzalotta;======

ordinava la cattura del Dell'Albani in relazione al delitto di sequestro di persona (Nespoli).

°°°°°°

E' indispensabile a questo punto ricordare che nelle more del giudizio di appello l'imputato Rosario La Porta - non ricorrente - rendeva al Procuratore della Repubblica di Milano diverse dichiarazioni, nel corso delle quali, dopo aver chiarito i motivi della sua dissociazione, forniva ampie indicazioni in ordine, fra l'altro, agli episodi criminosi di cui alla sentenza impugnata.

Il La Porta indicava quali autori del sequestro Nespoli, fra gli altri, Scravaglieri, Zuccaro Alessandro, Quattrocchi e Dell'Albani; quali autori del sequestro Fattorini, con altri, Scravaglieri, Zuccaro A., Dell'Albani e Lanzalotta; e, infine, del tentato sequestro Galbiati, Scravaglieri e Zuccaro A. in concorso con altri.

oooooo

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Scravaglieri ha sottoposto all'esame di questa Corte Suprema cinque motivi relativi : I°) all'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'art.61 n° 2 C.P.; 2°) all'erronea esclusione della diminuente prevista dall'art.116 C.P. con conseguente contraddittorietà della motivazione; 3°) alla denegata applicazione dell'art.62 bis e alla mancata applicazione dell'art.81/2^ parte C.P.; 4°) al travisamento del fatto in ordine al sequestro omicidiario Galbiati; 5°) all'erronea applicazione della norma penale nel caso del sequestro Nespoli.

=====

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo che, condannato a rispondere, quale autore materiale, in concorso con Zuccaro, Lanzalotta, Dell'Albani e La Porta,

della morte di Luigi Galbiati conseguente al tentativo di sequestro del medesimo,e del tentato omicidio di Rodolfo Galbiati,il giudice di appello aveva ravvisato nei fatti omicidiari l'aggravante del nesso teleologico (art.61 n° 2C.P.),perchè commessi al fine di assicurarsi l'impunità , esclusa dal giudice di primo grado.

L'imputato,contestando la sussistenza dell'aggravante,che prevede un aggravamento della pena in relazione alla maggiore pericolosità dell'agente,sostiene che detta circostanza,a carattere tipicamente soggettivo (art.70 C.P.),trattandosi di un'attività posta in essere al particolare fine di godere dell'impunità,costituirebbe un fatto interiore del soggetto che agisce con una particolare concentrazione del dolo e che può essere posta a carico esclusivamente del soggetto che materialmente agisce e che,come circostanza soggettiva, non è estensibile agli altri concorrenti nel reato.

Ciò posto,il ricorrente assume che la circostanza aggravante non poteva essere posta a suo carico, in quanto,pur indicato come partecipe materiale del tentativo di sequestro,egli non poteva essere ritenuto autore degli omicidi,consumato e tentato, perchè dalla ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenza impugnata emerge che il delitto ven

ne commesso da almeno cinque persone,delle quali soltanto tre presero parte al conflitto afuoco, mentre le altre due certamente si trattennero alla guida delle due vetture presenti sul luogo;che egli era alla guida di altra vettura (un'"Alfetta" gialla),usata per copertura,che stazionava ben di = stante dal luogo del delitto,come ebbe a dichiarare il teste Di Lauri Ferdinando nel procedimento a carico di Aldo Mastini ed altri,teste di cui,invano,era stata chiesta,quale circostanza nuova,con la rinnovazione del dibattimento,l'escussione.

Tenuto conto delle circostanze,che il primo a sparare fu Galbiati padre,che da una sola arma (quella repertata presso l'abitazione del Dell'Allori, al via-le Sarca) erano stati esplosi alcuni colpi, il ricorrente conclude,affermando che sarebbe 'pacifico' in sentenza che egli non partecipò nè materialmente nè volitivamente alla attività rivelatrice di maggiore pericolosità nella previsione dello articolo 6I n° 2 C.P. e che rappresenta una volontaria ed autonoma decisione dell'agente ennel caso, di colui che esplose i colpi di arma da fuoco contro i Galbiati.Aggravante,d'altra parte,non estensibile nei confronti di chi nulla fece,non essendo rivolta a salvare,nell'interesse oggettivo,l'ill

17 1034

cito profitto di un reato ovvero a nasconderne o ad eseguirne un altro.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della ritenuta sua piena responsabilità negli episodi omicidiari con il conseguente rigetto della richiesta di applicazione dell'art.II6 C.P., nonostante l'affermazione che egli non aveva esploso colpi di arma da fuoco contro i Galbiati.
Erronea sarebbe la motivazione, allorquando precisa che, per essere tutti i concorrenti armati al fine di realizzare il reato di sequestro di persona, la circostanza costituiva ipotesi di dolo alternativo o eventuale nella realizzazione dell'evento più grave da quello concordato inizialmente.

Lo Scravaglieri oppone che la mancanza di una volontà omicida in chi rimase inerte alla reazione della vittima e non contribuì all'evento con la propria condotta (e al tentativo in danno del congiunto) sarebbe stata sufficiente per escludere la responsabilità ex art.II0 C.P.-A suo avviso, in mancanza di una attività diretta, il dolo eventuale non potrebbe raffigurarsi nel concorrente nel reato voluto sotto il profilo di avere accettato l'evento maggiore anche come possibilità eventuale della condotta altrui.

18 1035

Il ricorrente si sofferma,poi,sulla manifesta contraddizione della sentenza,che,riconoscendo a favore del coimputato La Porta,indicato come organizzatore,coordinatore e con funzioni di preminenza sugli altri,la responsabilità attenuata ex art. II6 C.P.,sarebbe incorsa in una disparità di trattamento.

Con il terzo motivo,lo Scravaglieri manifesta insoddisfazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena.

Egli assume,con la prima censura,che la sentenza sarebbe soltanto apparentemente motivata per non avere distinto le determinate condotte dei concorrenti,mantenendo,al contrario,l'identità sanzionatoria sia nei confronti di chi agì con dolo diretto sia nei riguardi di chi agì,quantomeno,con dolo indiretto;con la seconda,denuncia violazione dell'art.I32 C.P. e disapplicazione della seconda parte dell'art. 8I dello stesso codice,pur nella evidenza,risultante dalla indicazione costruttiva della pronuncia di condanna,dell'identità del disegno criminoso.

Con il quarto motivo,il ricorrente lamenta mancanza e contraddittoria disamina delle emergenze processuali,che avrebbe generato travisamento di fatto

19 1036

to in ordine al tentato sequestro Galbiati.

Egli assume che la dichiarazione del Commissario Filippi e le testimonianze Calvani e Balbiani non offrivano elementi di accusa a suo carico e che l'alibi offerto sarebbe meritevole di rivalutazione in mancanza di altre prove dirette o di altri indizi concordanti attestanti la sua partecipazione al tentativo di sequestro Galbiati.

Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente censura l'applicazione della legge penale sostanziale (art. 630 C.P.) nell'episodio del sequestro Nespoli.

Lo Scravaglieri assume che la norma penale in vigore all'epoca del fatto - gennaio 1977 - (art. 630 modificato fagli artt. 5 e 6 della legge 14 ottobre 1974 n° 497, riformato, poi, dall'art.2 del D.L. 21 marzo 1978 n° 59) richiamava il più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art.605 nel caso di sequestro a scopo di estorsione, ove il soggetto passivo avesse riacquistato la libertà senza versamento del riscatto come risultato dell'opera svolta in tali sensi dall'agente o dal concorrente.

Ora, poichè il Nespoli fu liberato senza pagamento del prezzo del riscatto, quantunque le trattative non fossero state interrotte ed i parenti si

prospettassero l'opportunità di pagare, il giudice del merito avrebbe errato nell'escludere l'applicazione della legge penale di maggior favore.

L'errore risultava dall'avere il giudice di appello ritenuto : I°) che lo spostamento del sequestrato da casa Briganò al 'Residence' Sirio fu determinato dall'improvvisa notizia che il pagamento non si era ancora verificato; 2°) che il riscatto fu effettivamente pagato.

Sul primo punto il ricorrente osserva che lo spostamento era, in realtà, funzionale alla liberazione indipendentemente dal pagamento, onde inesattamente sarebbe stato ritenuto il contrario, che, cioè, non essendo stato pagato in quel giorno il prezzo della liberazione, il sequestrato venne portato in un nuovo luogo di custodia; sul secondo punto, rileva che, mancando la prova dell'effettivo pagamento del prezzo della liberazione, il 'sospetto', ritenuto in sentenza, che i parenti del sequestrato furono in proposito mendaci non acquisterebbe forza probatoria sulla sussistenza del reato pienamente consumato, giacchè il reato sussiste con il conseguimento dell'ingiusto profitto.

======

Tre sono i motivi proposti da Alessandro Zucca

ro.

Con essi è stata denunziata : I°) erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art.6I n° 2 C.P.; 2°) mancata applicazione della diminuente prevista dall'art.II6 C.P. e nullità della sentenza per contraddittorietà di motivazione; 3°) diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione dell'art.8I/2^ parte C.P.=

=====

I motivi di ricorsi sono dell'identico tenore di quelli proposti dal coimputato Scravaglieri.

In relazione alla prima doglianza,il ricorrente assume di essere stato indicato quale conducente dell'auto BMW e,cioè,di una delle due macchine presenti sul luogo del tentato sequestro Galbiati.

========

Lanzalotta Rocco ha proppettato tre motivi di ricorso.

Con il primo,denunzia violazione di legge in relazione agli artt.479 Cpp. e 630 C.P. (sequestro Pattorini) per mancanza,illogicità,contraddittorietà della motivazione ed omesso esame dei motivi di appello;con il secondo,violazione di legge per motivazione mancante,illogica ed apodittica in rela-

1039

22

zione al tentato sequestro ed all'omicidio di Rodolfo Galbiati e al tentato omicidio di Rodolfo Galbiatti con il terzo, violazione di legge in relazione all'art.479 Cpp. per motivazione apparente, illogica, contraddittoria e apodittica, nonchè per travisamento dei fatti con riferimento ai delitti di associazione per delinquere, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, di ricettazione delle stesse e di un'autovettura.

=======

Il ricorrente, con il primo motivo, si duole dell'assoluzione con formula dubitativa dal reato di concorso nel sequestro Fattorini ed assume che il significato indiziante attribuito in sentenza al possesso delle banconote provenienti dal prezzo della liberazione del Fattorini sarebbe destituito di qualsiasi rilevanza dal momento che tale significato sarebbe stato dallo stesso giudice di appello ancora sminuito nella sua funzione probatoria, perchè "non direttamente collegato alla spartizione del bottino, sebbene ad una generica ricompensa all'associato", mentre l'attività spiegata per il reperimento di nuovi locali nell'interesse dello Zuccaro trovava ragione nei loro buoni rapporti personali : conseguentemente egli doveva essere as

23

solto con formula ampia;si duole,altresì,del mancato esame dei motivi di appello prospettati sul punto per la esclusione - per altro verso - di ogni sua responsabilità nel sequestro.

======

Con il secondo motivo,relativo al tentato sequestro e all'omicidio di Luigi Galbiati e al tentato omicidio di Rodolfo Galbiati,addebiti dai quali il Lanzalotta fu assolto per non aver commesso il fatto in prima istanza e con formula dubitativa in appello in accoglimento del gravame del P.M.,il ricorrente si duole che la Corte abbia tratto elementi di prova,peraltro non sufficienti per l'affermazione di responsabilità,dalla circostanza che il suo esercizio pubblico sarebbe stato assunto come base e luogo in cui gli imputati si sarebbero recati "a fatti compiuti" e "dall'attività di copertura preordinata e spiegata a sostegno della posizione Scravaglieri".

Il ricorrente oppone che,anche a voler ammettere che il suo bar fu assunto come base e luogo di convegno dei concorrenti nel delitto,la circostanza,non poteva costituire un elemento di prova valido per il complesso dei reati contestati specie.

Considerando che il primo giudice - con motivazio

ne condivisa dal giudice di appello - aveva esclu
so qualsiasi partecipazione di esso Lanzalotta al
la fase di ideazione,di preparazione e di esecuzio
ne dei delitti in questione;nè coerenza logica avreb
le l'osservazione relativa alla pretesa attività
di copertura a favore dello Scravaglieri,essendosi
essa esaurita con la dichiarazione che la sera dei
delitti lo Scravaglieri si era trattenuto nel bar
a giocare a carte fino alle venti circa.

======

Il terzo motivo di ricorso attiene ai reati di
cui alle lettere A,C,D,E,G, - ai delitti,cioè,di
associazione per delinquere,di concorso in ricetta
zione continuata doppiamente aggravata,di concorso
in detenzione e porto illegale continuato di armi
(e parti di arma),nonchè di munizionamento da guer
ra, etipo guerra,di concorso in detenzione e porto
continuato di armi comuni da sparo,di concorso in
detenzione e porto continuato di armi con matrico
la abrasa,per i quali,esso Lanzalotta,condannato
in primo grado ad anni sette di reclusione per il
reato di associazione per delinquere ed assolto da
gli altri reati per non aver commesso il fatto,in
grado di appello - ferma la condanna peril reato
di associazione per delinquere,condonati anni tre

25. 1042

di reclusione,è stato dichiarato colpevole e,ritenuta la continuazione,è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e L.I.200.000= di multa.

Il ricorrente dedica la prima parte del motivo alla confutazione della confermata responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere e denunzia,in primo luogo,difetto di motivazione sui presupposti del reato,assumendo che il ritenuto vincolo associativo in realtà sarebbe stato rappresentato da "polivalenti rapporti di conoscenza o anche di natura amichevole fra gli imputati, non riconducibili alla necessaria prova della comune volontà di costituire il sodalizio criminoso"; si sofferma,poi,sulla posizione personale,contestando la sua partecipazione all'incontro svoltosi tra Zuccaro,Scravaglieri e La Porta al distributore 'Jet' di Limbiate;opponendo che la "vasta rete di appartamenti" a disposizione degli assegnati associati non significava logicamente ed univocamente l'avvenuta costituzione del sodalizio criminoso;evidenziando travisamento di fatto nell'affermazione contenuta in sentenza - ma negata dai concorrenti - che esso Lanzalotta frequentava, aveva la disponibilità e le chiavi degli apparta-

menti e dei locali.

Al contrario,la ritenuta - in sentenza - funzione del bar di esso ricorrente quale base di partenza delle imprese criminose,non proverebbe la consapevole e dolosa sua partecipazione al sodalizio criminoso così come irrilevante,illogica ed arbitraria sarebbe la ritenuta attribuzione di lire trecentomila quale ricompensa per assistenza e collaborazione,nonchè il rilievo in ordine all'appartamento del Dell'Albani,costituente con il bar "un'unica unità operativa come comprovato dal passaggio di armi dall'uno all'altro",appartamento in ordine al quale - secondo il ricorrente - vi sarebbe stato anche travisamento di fatto,perchè "non sovrastante il bar",come ritenuto in sentenza,ma da esso distante.

In ordine,poi,alla "dotazione di armi" dell'associazione ed ai conseguenziali reati,il ricorrente assume che a suo carico non esisterebbe prova alcuna,non essendo state trovate armi in suo possesso nè nella sua abitazione nè nel bar,e che quelle rinvenute nei locali e nel 'garage' non gli appartenevano,onde,anche la "posizione di preminenza" nella organizzazione,attribuitagli dai giudici,proprio in relazione a tale ritrovamento,era del tutto arbitra

ria.

Con specifico riferimento alla detta posizione di preminenza,,il ricorrente osserva che la riconosciuta estraneità al sequestro Nespoli,al sequestro Fattorini,al tentato sequestro Galbiati e conseguenti delitti omicidiari,il modesto compenso di lire trecentomila,la mancanza di relazione con la rete di appartamenti e locali e con le armi costituivano elementi negativi per siffatta affermazione;osserva,poi,che l'impugnazione del P.M.,determinando i limiti del devoluto (lett.C,D,E,F,G), non consentiva al giudice di appello di far discendere,per derivazione e connessione,la responsabilità per detti reati (detenzione e porto di armi e munizioni) dalla prova per i delitti di cui alle lettere H,I,L (tentato sequestro Galbiati ed omicidio),posto che nel relativo capo di imputazione (sub D) si legge che il porto e la detenzione di armi sarebbe avvenuto,oltre che in ossasione dei sequestri,anche "in altre occasioni",le quali, genericamente indicate e "fissate per la prima volta nella sentenza di secondo grado"avrebbero dato luogo ad un vizio procedurale relativo ai diritti della difesa e alla correlazione fra il contestato ed il ritenuto in sentenza (art.477 Cpp.).*

28 1045

In punto al travisamento di fatto, il ricorrente assume che la Corte, contrariamente alle risultanze processuali, avrebbe affermato che nel bar vennero sequestrate munizioni ed un caricatore per mitra e che le armi passarono dal bar all'appartamento dell'Albani, mentre, con riferimento all'addebito di associazione per delinquere come contestato (art. 416 C.P.), e, cioè, una parità di ruolo fra tutti gli associati, la contestazione non consentiva al giudice di appello di "operare ulteriori distinzioni" ed attribuire ad esso Lanzalotta un ruolo di preminenza, attribuzione, questa, che integrava un ulteriore vizio giuridico; si duole, ancora, del mancato esame del 2°, 3° e 4° motivo di appello, pur riconoscendo che essi sarebbero stati 'implicitamente disattesi' nella "viziata motivazione"; lamenta, inoltre, l'eccessività dell'aumento per la continuazione della pena inflitta per i reati per i quali vi è stata condanna in appello (lett. C, D, E, G), pena base anni due, aumentata ad anni sei, "senza congrua motivazione"; sostiene, infine, che in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 475 n° 3 per mancanza di motivazione.

°°°°°°°

29 1046

Dell'Albani ha proposto ricorso con quattro motivi ed ha dedotto : I°) violazione di legge in relazione al sequestro Nespoli (artt.42 e 630 C.P.); 2°) violazione di legge in relazione ai reati di ricettazione aggravata,detenzione e porto di armi, sequestro di persona (Galbiati) e ricettazione aggravata; 3°) violazione di legge in relazione al delitto di associazione per delinquere; 4°) violazione di legge in relazione agli artt.81,62 bis e 133 C.P.-

======

Con il primo motivo,il Dell'Albani ricorda che la chiamata di correo deve avere i caratteri della certezza e dell'attendibilità.

Le accuse di correità nel delitto Nespoli mossegli dal La Porta soltanto nelle more del giudizio di appello avevano il fine di ottenere una attenuazione della condanna riportata da esso La Porta e,quindi,non era disinteressata.

Il giudice di appello,poi,avrebbe erroneamente valutato la circostanza della titolarità di esso ricorrente dei contratti di locazione dei due appartamenti,l'uno nel 'Residence' Sirio in Sesto S.Giovanni e l'altro in Milano al viale Sarca,nel primo dei quali sarebbe stato tenuto

segregato il Nespoli e nel secondo sarebbero state trovate le armi servite per la consumazione di altro episodio criminoso per non aver tenuto conto delle giustificazioni fornite in merito e,cioè, che esso ricorrente - su richiesta dei medesimi - tra agosto e dicembre 1976 consegnò le chiavi e la disponibilità dell'appartamento nel "Residence" allo Scra-vaglieri ed entrambi allo Zuccaro nel marzo 1977.

Più precisamente,riavute le chiavi dallo Scravaglieri,esso ricorrente prese in affitto l'appartamento sito al viale Sarca,perchè intendeva trasferirvi la famiglia dalla Sicilia.Ed infatti si recò nell'isola in occasione delle festività pasquali. Venuto a conoscenza del viaggio,lo Zuccaro gli chiese le chiavi di entrambi gli alloggi edegli aderì alla richiesta.

Queste circostanze furono ritenute attendibili dal giudice di appello in relazione all'episodio Galbiati,mentre non lo furono per il sequestro Nespoli.

Quindi,secondo il ricorrente,il giudice di appello avrebbe commesso una duplice violazione di legge : l'omessa valutazione di elementi decisivi e la contraddittorietà nel motivare.

======

31 1048

Con il secondo motivo, il Dell'Albani si duole dell'affermata responsabilità per i reati di detenzione e porto di armi e di ricettazione delle auto, assumendo che mancherebbe la prova a suo carico di tali reati, pur ammesso che, nel sequestro Nespoli, egli svolse le funzioni di 'custode'; nè potrebbe dirsi raggiunta la prova sotto il profilo del dolo eventuale, non avendo egli previsto nè ratificato 'a priori' l'evento-sequestro.

======

Con il terzo motivo, il ricorrente, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere, in ordine al quale aveva sottoposto al giudice del gravame la richiesta di assoluzione con formula quantomeno dubitativa e, in subordine, l'applicazione del 2° co. dell'art.416 C.P., individua il vizio denunziato nell'omesso esame di elementi decisivi, ~~xxxxxxxx~~ nel mancato esame, cioè, delle ~~xxxxxxxxxxxxxxx~~ ragioni per le quali aveva ~~messo a~~ disposizione ~~xxxxxxxxxx~~ di Scravaglieri e di Zuccaro la camera del 'Residence' e l'appartamento in Sesto S.Giovanni.

======

Con l'ultimo motivo, il Dell'Albani lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continua

zione fra il reato di associazione per delinquere e glialtri di cui era stato dichiarato colpevole con irrogazione di due distinte pene; si duole, inoltre, della mancata applicazione del 2° comma dello art.4I6 C.P. nell'assenza di prova di essere stato uno dei promotori, costitutori o organizzatori dell'associazione; della mancata concessione delle attenuanti generiche per avere avuto nella vicenda un parte del tutto secondaria e denunzia sul punto difetto di motivazione; denunzia, comunque, l'eccessività della pena.

oooooooo

A Zuccaro Rosa Maria, condannata in primo grado alla pena di un anno di reclusione per ilreato di favoreggiamento (artt.II0,379 C.P.)reale per avere, in concorso con altri, aiutato Zuccaro Alessandro e Calvani Maria Pia ad assicurarsi il prezzo del delitto di concorso nesequestro Fattorini, ricevendo e nascondendo nella propria abitazione in Torino il 7 aprile I977, la somma in contanti di L.I60.000.000, la Corte di secondo grado aumentò ad annidue di reclusione la pena inflitta in accoglimento del gravame proposto dal P.M.-

Con l'unico motivo di ricorso, la Zuccaro lamenta violazione della norma penale in relazione all'art.

33 1050

132 C.P., deducendo genericità della motivazione con riferimento all'obbligo del giudice di indicare i motivi dell'uso discrezionale spettantegli nella determinazione della pena nell'ambito dei criteri direttivi fissati dall'art.133 C.P. nel rispetto dei quali il giudice sarebbe tenuto alla valutazione degli elementi favorevoli all'imputato indicati dalla difesa (nel caso, l'incensuratezza e la circostanza che essa ricorrente è la sorella di colui che veniva favorito e come tale soggetta a turbamenti e pressioni morali) indicazioni in merito alle quali la sentenza apparirebbe priva di motivazione.

oooooooooo

Quattrocchi Salvatore, dichiarato colpevole in primo grado dei reati di associazione per delinquere, dei reati, unificati, di concorso nei delitti di sequestro di persona aggravato in danno di Renzo Vespoli e di ricettazione aggravata di un'autovettura e di targhe automobilistiche, e condannato complessivamente alla pena di anni sedici di reclusione e L.1.500.000 di multa, sentenza confermata in grado di appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

Il ricorrente ripropone, con il primo motivo, la

doglianza relativa alla denegata applicazione del 3° co. dell'art.630 C.P. in vigore dal Novembre 1974 o,subordinatamente,della prima parte del 4° co. dello stesso srticolo.

Il ricorrente assume che il giudice di appello era incorso nella nullità prevista dall'art.477 C.P.,perchè,ritenendo,"sia pure con una ibrida formula di perplessità",che il prezzo della liberazione del sequestrato era stato pagato dalla famiglia Nespoli (contrariamente all'affermazione del primo giudice,che aveva escluso tale circostanza) avrebbe dato al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella pronuncia di primo grado,violando il principio del giudicato per mancanza di impugnazione sul punto del P.M. o del P.G.

Il convincimento del giudice di appello,inoltre, avrebbe dato luogo ad altro vizio di motivazione: - l'avere,cioè,ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti processuali (la circostanza,vale a dire,che "poteva" essere stato pagato il prezzo della liberazione,nonostante le univoche,recise, non contraddittorie affermazioni contrarie dei familiari del sequestrato,oggettivamente riscontrate dal mancato rinvenimento presso gli imputati di da

naro proveniente dal ritenuto pagamento) costitu-
rebbe travisamento di fatto.

Al denunziato vizio si aggiungerebbe quello del-
la contraddittorietà di motivazione, apparendo, l'af-
fermazione del possibile pagamento del riscatto,
in contrasto con quella parte della motivazione
in cui si ritiene attendibile la dichiarazione del
La Porta, il quale escluse siffatta circostanza.

=======

Con il secondo motivo, il ricorrente assume che
la Corte di appello avrebbe erroneamente interpre-
tato gli elementi costitutivi dell'art. 416 C.P.-

A suo avviso, infatti, la motivazione circa la
sussistenza di una sua adesione volitiva all'asso-
ciazione criminosa sarebbe del tutto carente, in
quanto gli elementi processuali fornirebbero esclu-
sivamente la prova del concorso nel sequestro Ne-
spoli con la determinata mansione di custode.

========

Il ricorrente, con il terzo motivo, denunzia nul-
lità della sentenza per l'omesso esame dello spe-
cifico motivo di gravame relativo al delitto di
concorso in ricettazione dell'auto e delle targhe
false usate in occasione del sequestro Nespoli,
con il quale sosteneva che tale ricettazione ri-

guardava la fase iniziale del delitto di sequestro, alla quale egli non era legato, essendo pacifico che l'adesione a siffatto delitto venne da lui prestata in epoca successiva al sequestro del minore.

========

Il Quattrocchi, con il quarto motivo, lamenta difetto di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche.

Egli sostiene che, essendo il motivo di gravame sorretto da indicazioni soggettive ed oggettive (condotta, modesta collocazione nel reato collegiale, partecipazione alla liberazione del sequestrato), il giudice avrebbe dovuto spiegare il criterio seguito per disattendere l'istanza, non sembrando appagante per il rigetto l'affermazione che egli sarebbe stato "mendace" sui motivi della liberazione del sequestrato, cioè il riferimento ad una circostanza non solo non influente sulla condotta soggettiva ed oggettiva di esso imputato in relazione al delitto, ma anche non rispondente alla richiesta.

======

Il ricorrente, infine, con l'ultimo motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 81/2° co. C.P.-

Egli assume che la considerazione espressa dai giudici del merito di una sua adesione alla pre-

37 1054

sunta associazione per delinquere con la finalità di partecipare al sequestro del Nespoli avrebbe dovuto far ritenere sussistente l'univocità del disegno criminoso con la conseguente applicazione dell'art.8I C.P.-

La contestualità,infatti,dell'adesione all'associazione criminosa e alla partecipazione al sequestro evidenziavano l'identità cronologica propria dell'ipotesi del vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati ad esso ricorrente.=

°°°°°°°
°°°°°°°
°°°°°°°

D i r i t t o

I motivi di ricorso comuni a più ricorrenti possono avere unica trattazione.

Essi attengono,seguendo l'ordine delle contestazioni :

I°) alla ritenuta sussistena dell'art.4I6 C.P. (Lanzalotta,Dell'Albani,Quattrocchi);

2°) alla ritenuta aggravante dell'art.6I n° 2 C.P. in relazione all'omicidio di Luigi Galbiati ed al tentato omicidio di Rodolfo Galbiati (Scravaglieri,Zuccaro);

3°) all'attenuante ex art.II6 C.P. (Scravaglieri, Zuccaro);

38 1055

4°) alla ritenuta sussistenza dell'art.630/I° co. C.P. con riferimento al sequestro Nespoli (Scravaglieri,Quattrocchi);

5°) alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche,art.62 bis C.P. (Scravaglieri, Zuccaro,D'Albani,Quattrocchi);

6°) alla mancata applicazione del vincolodella continuazione,art.81/2° p. C.P. (Scravaglieri,Zuccaro,D'Albani,Quattrocchi).

======

Il delitto previsto e punito dall'art.416 C.P.-

Il delitto di associazione per delinquere consiste nel fatto che tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Gli elementi costitutivi del reato vanno,quindi, individuati nell'esistenza di un vincolo associativo consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti e nella predisposizione di mezzi o di attività necessari al compimento delle singole azioni.

Per la configurazione del vincolo associativo è sufficiente un accordo di carattere generale e continuativo volto ad un programma di delinquenza,che precede e sostiene l'accordo particolarediretto alla realizzazione dei singoli reati.

39

1056

La prova del vincolo associativo può trarsi da 'facta concludentia',da cui possa desumersi che le singole intese dirette alla consumazione dei vari reati costituiscono l'espressione del più vasto programma di delinquenza oggetto dell'associazione.

La sussistenza del delitto deve,quindi,escludersi solo quando risulti che i reati furono commessi a seguito di accordi presi di volta in volta.

La sentenza impugnata - come quella di primo grado - a tale principio si è attenuta nella ricerca del vincolo associativo,nella valutazione dei singoli episodi delittuosi compresi nell'ambito di una specifica iniziale previsione del programma criminoso : ha evidenziato con ampiezza di argomenti il tenore e la finalità degli incontri iniziali fra alcuni degli imputati,l'organizzazione eccedente le necessità operative di ciascuno dei singoli delitti poi realizzati,la rete di appartamenti predisposta,il dato del parco macchine utilizzato dagli associati,la dotazione di armi,non personali o reperite in occasione dei singoli delitti,bensì custodite,prelevate e ricollocate in locali già stabiliti quali basi e punti di appoggio dell'associazione;fatti per i quali correttamente il giudice del merito ha escluso il mero,unico di

40 1057

segno criminoso,nel quale l'accordo è diretto al compimento di uno o più reati,commessi i quali,lo accordo si esaurisce.

L'art.416 nel primo comma usa l'espressione :" - "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,coloro chepromuovono o costituiscono od organizzanonni l'associazione sono puniti..." e nel secondo comma stabilisce una pena diversa "per il solo fatto di partecipare all'associazione".

Il legislatore ha inteso,in tal modo,tenere distinta la condizione dei promotori,costitutori e organizzatori da quella dei semplici soci ed ha differenziato la responsabilità penale,più grave per i primi,meno grave per gli altri.

Il fatto dei promotori,costitutori e organizzatori è essenzialmente diverso da quello dei semplici soci.Il fatto di costoro - cioè di quelli che semplicemente partecipano all'organizzazione senza esserne stati promotori,costitutori od organizzatori, il fatto,vale a dire,di chiunque impieghi nell'associazione un'attività qualsiasi,anche di sola assistenza ovvero ne faccia parte ancorchè inoperosamente costituisce un fatto a sè.

Trattasi,perciò,di due distinti titoli di reato,

41 1058

che tengono conto delle due diverse condizioni individuali.

Conseguentemente, il fatto deve essere contestato nell'accusa secondo la responsabilità che importa.

L'ipotesi tipica - cioè a dire il reato semplice - è rappresentata dal fatto dei promotori, dei costitutori degli organizzatori, onde la condizione di semplici soci dovrebbe rappresentarsi come circostanza attenuate. Ma qualsiasi circostanza richiede l'identità del fatto-base, identità che non può ravvisarsi nelle ipotesi delittuose previste dal 1° e dal 2° comma dell'articolo in esame per la diversità dei fatti in esse contemplati.

Da quanto innanzi esposto discende che ben può il giudice del merito, senza incorrere nel vizio denunziato, definire la condizione individuale di ciascun imputato quando dalla contestazione risulti l'addebito tipico dell'ipotesi tipica, giacchè tutti i prevenuti ricorrono nella stessa responsabilità; al contrario, ove il titolo delittuoso contenga espressamente il fatto di minore gravità previsto dal secondo comma dell'art. 416 C.P., il giudice del merito non può modificarne la struttura senza procedere a contestazione suppletiva, essendo come detto - diversa e più grave la responsabili-

42 1059

tà dei promotori,costitutori o organizzatori del= l'associazione rispetto ai meri partecipanti.

Ciò posto,infondate appalesandosi le obiezioni mosse dai ricorrenti Lanzalotta,Dell'Albani e Quat trocchi circa la interpretazione della norma in questione,occorre passare all'esame delle distin= te,individuali doglianze.

Sul piano personale del ricorrente Lanzalotta, la sentenza impugnata ha evidenziato l'indicazione data da esso Lanzalotta per la locazione dell'ap= partamento da parte dell Dell'Albani,la collocazio ne e la funzione del bar nell'ambito dell'associa zione,assunto come luogo di incontro degli associa ti,come base di partenza delle imprese criminose e quale punto di riferimento,di deposito di munizioni, il rilevamento del locale al fine specifico di ser vire come base delle imprese,l'affidabilità di es= so ricorrente,la funzione di ricevimento e smista= mento delle telefonate e di conseguenziale informa tore,attività che,per il giudice di appello,avreb= bero assegnato al ricorrente una posizione "centra le e preminente",non certo seriamente intaccata dal le deduzioni difensive circa il non uso dei locali per la indisponibilità delle chiavi,per il modesto compenso ricevuto e per la diversa ubicazione del l'appartamento dell Dell'Albani,deduzione per le qua

1060

43

li il ricorrente lamenta anche travisamento di fatto.

Vizio certamente insussistente, allorquando il giudice del merito, interpretando - come nel caso - nell'esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali, accetti come verità obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto, che gli siano state prospettate senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento.

Quanto alla doglianza del ricorrente Dell'Albani, va osservato che essa è del tutto generica, perchè non specifica le ragioni del dissenso.

Va, comunque, osservato che il giudice d'appello - stante proprio la disponibilità del Dell'Albani a far ricoverare il rapito nel suo appartamento, la partecipazione di esso ricorrente alla progettazione del reato ed al sequestro stesso, la funzione di carceriere assunta - ha ritenuto preminente la posizione dell'imputato nell'associazione criminosa; ha dato, inoltre, rilievo ai rapporti di amicizia con i coimputati.

Il rilievo del Quattrocchi non si appalesa fondato.

I giudici del merito, infatti, in ordine al dolo individualmente considerato, hanno correttamente valutato la confessione resa dall'imputato, il legame

col Briganò e col La Porta e il fatto che egli era frequentatore del 'residence Sirio' dell'Albani, traendo da tali elementi la prova non solo della consapevolezza dell'imputato di far parte di una associazione criminosa, ma da essi deducendo che non fossero marginali nè la sua posizione nè l'apporto all'associazione.

Nè il giudice del gravame era tenuto a confutare espressamente e singolarmente le deduzioni difensive sul punto ricordate nel motivo di ricorso.

La disponibilità, infine, per l'attuazione del comune programma delittuoso non postula necessariamente la compartecipazione criminosa di tutti gli associati alla consumazione di tutti i reati programmati.

Il motivo di ricorso, pertanto, deve essere respinto.

L'aggravante dell'art.61 n° 2 C.P.-

Al fine dell'inquadramento storico del fatto, va ricordato che l'aggravante su menzionata è stata posta a carico degli imputati ricorrenti Scravaglieri e Zuccaro Alessandro in relazione all'omicidio di Luigi Galbiati e in relazione al tentato omicidio di Rodolfo Galbiati.

Secondo la contestazione, gli imputati ebbero lo scopo, consumando i reati omicidiari, di assicurarsi

45

1062

l'impunità dal tentato sequestro di Luigi Galbiati e dall'omicidio dello stesso.

Ciò posto,ritenuto in fatto per certo che i ricorrenti Scravaglieri e Zuccaro parteciparono alla fase ideativa,a quelle di programmazione e di esecuzione del delitto di tentato sequestro e che alla materialità degli episodi che ne seguirono presero parte non meno di cinque persone,delle quali tre fecero fuoco con tre distinte armi,una quarta rimase al volante della BMW ed una quinta alla guida dell'"Alfetta" gialla,i giudici del merito hanno affermato che non era lecito dubitare della volontà omicida dei concorrenti sia in ordine all'omicidio del Galbiati Luigi sia in ordine al tentato omicidio del figlio Rodolfo.

Esaminando il tema relativo alla sussistenza dell'aggravante ex art.576/I° co. n° 1 C.P. in relazione all'art.61 n° 2 dello stesso codice, il giudice di appello ha ritenuto di non poter condividere le argomentazioni della sentenza impugnata (che tale aggravante ebbe ad escludere sul rilievo che l'azione dei malviventi,certamente sorretta da volontà omicida,era immune da ulteriori finalizzazioni,perchè volta a difendere se stessi e ad impedire al

46 1063

Galbiati di colpirli), puntualizzando le modalità di esecuzione dell'azione di risposta (tre distinte armi, convergenza di fuoco sulla vittima, attaccata da più parti ed alle spalle) al fuoco del Galbiati a testimonianza di una volontà spinta ben oltre la mera reazione difensiva e diretta alla celere eliminazione della fonte di fuoco, che si veniva presentando "non solo come un attentato alla loro incolumità, bensì come un concreto ostacolo ad un rapido sganciamento ed alla fuga" (pag. 145 sent. appello).

Nel valutare, poi, le posizioni dello Scravaglieri e dello Zuccaro, presenti e partecipanti direttamente ed attivamente alla fase ideativa e diprepara zione del sequestro, secondo la valutazione delle 'precise indicazioni' del Commissario di polizia Filippi e della teste Galbiani, e parimenti partecipanti alla fase esecutiva, il giudice di appello ha ritenuto che, per la ubicazione e conformazione della villetta del Galbiati, che rendeva l'operazione notevolmente pericolosa, vi fu identità tra coloro che parteciparono al sopraluogo e coloro che agirono, in quanto lo studio dei luoghi, affatto particolari, difficilmente avrebbe potuto essere trasmesso a coloro che poi avrebbero agito. E chegli impu-

47 1064

tati ricorrenti presero attivamente parte all'azione a fuoco contro il Galbiati è stato diffusamente dimostrato dal giudice di appello, il quale ha puntualizzato con logiche e convincenti deduzioni come i malviventi agirono, adottando una tattica ben precisa, con immediatezza, simultaneità, volume di fuoco, aggiramento della vittima allo scopo di potersi "sganciare" dal luogo quanto più rapidamente possibile, essendo fallito il sequestro.

E che la condotta successiva al fallito sequestro fosse a tanto finalizzata trova conferma proprio nella considerazione del giudice di primo grado esposta per dimostrare l'inconciliabilità della volontà di uccidere con quella di sequestrare il Galbiati (f. I44 sent. I° grado).

Una volta, infatti, fallito il fine dell'azione, gli aggressori non avrebbero avuto ragione di uccidere, se non fossero stati costretti a tanto dalla necessità di allontanarsi dal luogo - e, quindi, di assicurarsi l'impunità - trovandosi a cospetto di un individuo armato e, perciò, in condizione di impedire in una qualunque maniera la fuga, già di per sè non agevole per le difficili condizioni ambientali descritte in sentenza e che, inoltre, si rendeva più gravosa per la difficoltà concretatasi di dover su

48

1065

perare l'ulteriore ostacolo rappresentatodal so-
praggiungere di Rodolfo Galbiati,nei cui confron
ti l'azione delittuosa consumata appare chiaramen
te diretta al fine di assicurarsi l'impunità dal-
le antecedenti condotte.

Rettamente,pertanto,il giudice d'appello ha ri-
tenuto sussistente l'aggravante contestata.

Quanto alla materiale partecipazione aidelitti
omicidiari dello Scravaglieri e dello Zuccaro,va
osservato che,in fatto,è stato affermato con dovi
zia di considerazioni che costoro parteciarono al
l'aggressione del Galbiati.

Le contrarie deduzioni difensive non appaiono
fondate,perchè esse non solo sono prive di elemen
ti di riscontro,ma si appalesano non rispondenti
alle risultanze processuali (sarebbero stati esplo
si colpi da una sola arma contro il Galbiati;una
sola persona avrebbe eseguito materialmente il de
litto;detta persona non apparteneva al 'gruppo'
Scravaglieri;Rodolfo Galbiati avrebbe identifica-
to lo "sparatore" in un individuo alto almento m.
I.75).

In ordine,infine,alla natura dell'aggravante in
esame va rilevato - in via puramente teorica - che
essa,pur soggettiva nei suoi aspetti psicologici,

49

1066

non è inerente alla persona del colpevole e,pertanto,si comunica,quand'anche non conosciuta,a tutti i compartecipi nel reato,avendone agevolato l'esecuzione (Sez.I^,ud.30 maggio 1980 ric.Milan ed altri).

Il motivo,pertanto,deve essere disatteso.

Dell'attenuante prevista dall'art.II6 C.P.-

E' principio che,nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa,tutti i compartecipi debbano rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e,cioè, di quei reati che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che,pur esulando dal piano concordato,si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale : la partecipazione,vale a dire,al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce,nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani,lo sviluppo dell'azione.Conseguentemente ,la responsabilità del compartecipe può essere esclusa,ai sensi dell'art.II6 C.P.,soltanto se il diverso e più grave reato,realizzato dai compartecipi,costituisca un fatto anormale,eccezionale e quindi non prevedibile,consista,cioè,in un evento

atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo alla concordata attività delittuosa.

Il caso in esame esula dall'ipotesi dell'art. 116 C.P. dal momento che è stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di causa ad effetto tra il reato di sequestro di persona inizialmente programmato e quelli omicidiari, commessi successivamente, essendo del tutto ipotizzabili atti di violenza nei confronti della vittima o di altri ovvero una reazione della stessa o di altri.

Nè sussiste la denunziata contraddittorietà di motivazione per la riconosciuta attenuante a favore del coimputato La Porta.

Ben diversamente, invero, è stata valutata dal giudice di appello la condotta dell'anzidetto : la sentenza impugnata ha diffusamente tracciato posizione e compiti del correo nell'azione volta al sequestro.

Dell'attenuante prevista dal 4° comma dell'art. 630 C.P.-

La sussistenza dell'ipotesi in esame è stata richiesta - con differenti argomentazioni - dai ricorrenti Scravaglieri e Quattrocchi.

E' opportuno ricordare qui che in fatto risulta che

51 1068

nel pomeriggio del 15 gennaio 1977 il minore Renzo Rispoli venne sequestrato in Grandate (Como) da quattro uomini.

I rapitori iniziarono trattative con i familiari, chiedendo per la liberazione del rapito una ingente somma di danaro. Le trattative si interruppero il 24 dello stesso mese e due giorni dopo il minore venne rilasciato sulla tangenziale Ovest di Milano senza che apparentemente fosse stato versato il riscatto.

Durante la prigionia, il Nespoli fu trasferito dallo scantinato di tale Pietro Briganò all'appartamento, di cui disponeva il Dell'Albani nel 'Residence Sirio'.

Sottoposta ai giudici del merito la richiesta di riconoscere a favore degli imputati l'ipotesi di minore gravità prevista dal 4° co. dell'art. 630 C.P., la Corte di I° grado si pronunziò negativamente, osservando che "anche ammesso che il riscatto non era stato corrisposto, mancava pur sempre la prova del presupposto di fatto per la richiesta attenuazione della pena, e, cioè, che la liberazione del rapito corrispondeva ad una iniziativa personale degli imputati" (f. 65).

La Corte di appello ha confermato la pronuncia

1069

52

sul punto,osservando che le circostanze,per essere ritenute,devono risultare pienamente provate, mentre,nel caso,le risultanze processuali permettevano di ritenere non pienamente provata la circostanza del pagamento del riscatto.

Ora,posto che il sequestro di persona a scopo di estorsione è finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione,per l'applicabilità della diminuzione di pena prevista per l'ipotesi del recesso attivo è richiesto un comportamento dell'agente o del concorrente dal quale sia derivata,anche in via mediata,la liberazione del sequestrato senza il versamento del riscatto,comportamento oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario,anche se non spontaneo.

Stabilire se,in concreto,la liberazione dell'ostaggio sia conseguenza di un'attività positivamente diretta a tal fine costituisce un apprezzamento di fatto,insindacabile in sede di legittimità,se adeguatamente motivato.

Nel caso in esame,non sussiste il vizio denunziato,in quanto il giudice di appello è pervenuto ad una conclusione sfavorevole per gli imputati dopo una valutazione attenta ed approfondita delle emer

83

1070

re processuali sul punto.

Pertanto, le contrarie deduzioni difensive dello
Cavaglieri, che, peraltro, si appalesano generiche,
non possono trovare accoglimento.

Né possono trovare accoglimento quelle del Quat=
trocchi, reo confesso, che ebbe le funzioni di carce
riere del sequestrato.

Invero, non sussiste violazione dell'art. 477 Cpp.,
la quale, peraltro, il ricorrente non insiste nel
le conclusioni dei motivi.

Il giudice del gravame, infatti, ben può motivare
in maniera difforme dal giudice di primo grado,
quando ne condivide la decisione e non le argomen=
tazioni che la sorreggono, salvo il divieto della
'reformatio in peius', ove l'appellante sia solo
l'imputato.

Nel caso in esame, nella contrapposizione delle
impugnazioni del P.M., richiedente per il Quattroc
chi un aumento di pena, e dell'imputato, richieden=
te il riconoscimento dell'ipotesi attenuata previ
sta dall'art. 630/4° co. C.P., il giudice di appello,
movendosi nell'ambito dei punti della decisione
investiti dai motivi dell'imputato - e, cioè, se esso
Quattrocchi si adoperò in modo che il Nespoli ri=
conquistasse la libertà senza che tale risultato

54

1071

fosse conseguenza del versamento del prezzo della liberazione - doveva necessariamente portare l'indagine su tale circostanza. Essa non offrì al giudice del gravame la certezza che si era verificata l'ipotesi prospettata, onde la decisione impugnata rettamente fu confermata.

Non risulta, poi, che vi fu travisamento di fatto o contraddittorietà di motivazione per avere il giudice dell'appello "ritenuta, (come detto), non pienamente provata la circostanza del mancato pagamento del riscatto" e per avere ritenuto non attendibile la dichiarazione resa in proposito dal La Porta, volta a proprio beneficio' (pag. 92).

Delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione.-

La denegata concessione delle attenuanti generiche ed il rigetto della richiesta di ritenere sussistente il vincolo della continuazione sono state impugnate dagli imputati Scravaglieri, Zuccaro Alessandro, Dell'Albani e Quattrocchi.

La doglianza sul primo punto non può trovare accoglimento.

Invero, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in considerazione circostanze diverse da quel-

55

1072

le prevedute nell'art.62,qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena e l'obbligo della motivazione in merito può ritenersi soddisfatto quando egli indichi quelle circostanze che ritiene prevalenti e atte a legittimare o meno la concessione del beneficio senza che sia necessario che egli prenda in considerazione tutti i criteri indicati dall'art.133 C.P. ovvero gli elementi favorevoli addotti dalla difesa.

Nel caso in esame,il giudice di appello,nel negare le attenuanti generiche invocate,ha fatto riferimento "alla personalità francamente criminale" dei ricorrenti,alla estrema gravità dei fatti,ai precedenti penali,al "comportamento processuale non corretto".

In questa sede di legittimità,il controllo è limitato alla sussistenza di motivazione sul punto e,nella fattispecie,deve affermarsi la inesistenza del vizio denunziato.

In particolare,relativamente al ricorrente Quattrocchi va considerato che le attenuanti generiche legittimamente possono essere rifiutate,quando il giudice ritenga di dare prevalenza ad elementi di significato opposto a quelli favorevoli evidenziati dalla difesa senza essere tenuto a valutare questi speci-

56

1073

ficamente.

La ritenuta posizione "non marginale"(f.165)del Quattrocchi,la partecipazione all'associazione criminosa,la estrema gravità del fatto,il comportamento non corretto ("mendace" sui motivi del rilascio del sequestrato) sono gli elementi che il giudice di appello ha ritenuto prevalenti ai fini del rigetto della richiesta.

La doglianza sul secondo punto è infondata.

Infatti il delitto di associazione per delinquere è delitto diverso da quelli commessi dagli associati o da alcuno di essi : l'associazione ha si lo scopo di commettere più delitti,ma tale scopo - generico - non si identifica con il disegno concreto di commettere quei delitti.

Nè il vincolo della continuazione può essere ritenuto sussistente - come dedotto dai ricorrenti - tra fatti che costituiscano l'estrinsecazione di una scelta di comportamento o di una condotta di vita genericamente fondata sul delitto;l'unicità del disegno criminoso,cioè,non può identificarsi con un generico programma di protratta attività delinquenziale.

Invero,per la configurabilità del vincolo della continuazione occorre che le singole azioni od o-

57

1074

missioni siano comprese sin dal primo momento, e nei loro elementi essenziali, nel quadro del disegno criminoso, siano, cioè, collegate da una originaria, specifica previsione nel senso che, quando si commette la prima, già si siano delineate tutte le altre come facenti parte di un tutto unico.

°°°°°°°
°°°°°

Passando, ora, all'esame degli altri motivi proposti distintamente da ciascun ricorrente, va considerato, quanto al vizio di travisamento di fatto denunziato dallo Scravaglieri, che il travisamento di fatto, quale vizio logico-giuridico che determina la nullità della sentenza, si verifica soltanto se la manifestamente erronea ammissione od esclusione di una determinata circostanza di fatto abbia inciso su un punto decisivo per il giudizio.

Nella fattispecie, la censura del ricorrente non dà luogo al vizio denunziato, in quanto le testimonianze citate sono state esaminate dal giudice del merito nel complesso degli elementi raccolti a carico dell'imputato con una valutazione accurata e significativa.

In ordine alla nullità denunziata dal Lanzalotta (sequestro Fattorini) con il primo motivo storicamente va tenuto presente che il ricorrente fu assol

58 1075

to in primo grado con formula dubitativa dal reato di concorso in sequestro di persona aggravata dal numero delle persone e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, pronuncia confermata dal giudice di appello, e va ricordato che la sera del 2 marzo 1977 l'industriale Elio Fattorini venne sequestrato da un numero imprecisato di persone, riacquistando la libertà il 19 dello stesso mese a seguito del versamento della somma di lire seicento milioni da parte dei familiari del rapito.

Il Lanzalotta, nel corso delle indagini, fu trovato in possesso di tre banconote da lire centomila provenienti dal riscatto.

Ora, posto che il sindacato di legittimità sulla pronuncia assolutaoria per insufficienza di prove è limitato al controllo della motivazione in ordine alle ragioni del dubbio manifestato dal giudice del merito ed alla valutazione della coerenza logica del ragionamento attraverso il quale lo stesso giudice è pervenuto ad un giudizio di semplice probabilità anzichè di certezza, sicchè tale controllo non può estendersi fino all'esame della fondatezza o meno del dubbio e, quindi, alla valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove acquisite al processo, e posto ancora che l'assoluzione con

59

1076

formula dubitativa presuppone la sussistenza di elementi probatori di accusa di tale entità da poter giustificare da soli l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto e quella di altri elementi favorevoli allo stesso,i quali,pur senza essere idonei a svalutare completamente i primi,siano,tuttavia,tali da ingenerare il dubbio nell'animo dei giudicanti,va ritenuto infondato il motivo di ricorso.

Invero,se è esatta la deduzione difensiva che la pronuncia di assoluzione con formula dubitativa non può basarsi su semplici sospetti,indizi o congetture (nel qual caso l'unico tipo legittimo di assoluzione è quello con formula piena),perchè necessita pur sempre dell'esistenza di elementi di prova,non si appalesa valida la censura mossa sul punto.

Il giudice d'appello,infatti,è pervenuto alla conferma del primo giudizio non perchè il possesso delle banconote da parte del Lanzalotta avesse un limitato "significato indiziante",ma perchè esso "letto alla luce delle considerazioni svolte in ordine alla posizione dello Scravaglieri"(pag.III) - concorrente nel reato - induceva ad ipotizzare che (provenendo le banconote dallo Zuccaro,altro

1077

60

concorrente,e confesso) tale possesso "fosse non direttamente collegato alla spartizione del bottino,sibbene ad una generica ricompensa all'associato".

Sotto siffatto profilo,apparendo la motivazione logica e coerente con il convincimento di probabilità,la doglianza non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Nè il giudice del merito è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti difensivi,ma solo quelli che appaiono rilevanti ai fini del decidere,valutandoli nel loro complesso,rimanendo per ciò disattese implicitamente quelle prove o deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata.

In relazione al secono motivo,tenendo presenti le considerazioni svolte in ordine al primo motivo circa il sindacato di legittimità sulla pronuncia assolutoria per insufficienza di prove,si deve respingere la censura mossa dal ricorrente al punto della sentenza in esame (censura,peraltro,che in concreto nulla oppone alle argomentazioni della motivazione),dal momento che il giudice di appello con logica e convincente valutazione delle risultanze processuali ha affermato che il bar del Lanza =

61

1078

latta non solo assunse "funzione di base di par = tenza e di luogo ove convenire a fatti compiuti", ma che in esso si incontrarono il La Porta e lo Scravaglieri per riferire sull'esito dell'impresa criminosa;che fu il ricorrente ad indicare al con= corrente Dell'Albani l'appartamento da prendere in locazione;che nel bar confluirono i partecipan= ti al tentato sequestro e sull'utenza pervenne "la ridda di telefonate allarmate nel pomeriggio e nel= la sera del 6 aprile";che circa la collocazione "centrale" del bar nell'attività criminosa riferì il concorrente Zuccaro : elementi questi che hanno indotto il giudice d'appello a modificare il primo giudizio (assoluzione con formula ampia) e che non sono stati affatto contrastati dal ricorrente.

Quanto al terzo motivo (violazione di legge in relazione all'art.479 C.P.),va osservato che la sentenza impugnata ha evidenziato (reato art.416 C.P.) l'indicazione data da esso Lanzalotta per la locazione dell'appartamento da parte del Dell'Alba= ni,la collocazione e la funzione del bar nell'ambi= to dell'associazione,assunto come luogo di incontro degli associati,come base di partenza delle impre= se criminose e quale punto di riferimento,di depo= sito di munizioni,il rilevamento del locale al fine

62 1079

specifico di servire da base delle imprese,l'affi= dabilità di esso ricorrente,la funzione diricevi = mento e smistamento delle telefonate e di conseguen ziale informatore,attività che,per il giudice di appello,avrebbero assegnato al ricorrente una posi zione "centrale e preminente",non certo seriamente intaccata delle asserite deduzioni difensive circa il non uso dei locali per la indisponibilità delle chiavi,per il modesto compenso ricevuto e per la diversa ubicazione dell'appartamento del Dell'Alba ni,deduzioni per le quali il ricorrente lamenta an che travisamento di fatto.

Vizio certamente insussistente,allorquando il giu dice del merito,interpretando - come nel caso - nel l'esercizio del suo potere discrezionale,le risul tanze processuali,accetti,come verità obiettiva , l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni de scrizioni del fatto che gli siano state prospettate senza incorrere,nello spiegare le ragioni della scelta,in vizi logici di ragionamento.

In ordine,poi,ai reati di detenzione e porto di armi e munizioni,va osservato che trattasi di un apprezza mento di fatto,congruamente e logicamente motivato (pag.I66),contrastato dal ricorrente con generiche considerazioni non fondate su elementi

63

1080

certi;nè appare fondata l'osservazione che il giudice di appello non poteva trarre elementi per l'affermazione di responsabilità dal tentato sequestro Calbiati e dai conseguenti delitti omicidiari,poichè i reati sulle armi sono con questi connessi e l'impugnazione del P.M. consentiva l'indagine senza oltrepassare i limiti del 'devolutum'.

Quanto all'asserito mancato esame del 2°,3° e 4° motivo di appello,va osservato che essi sono stati implicitamente respinti dal giudice del gravame , quando ha ritenuto 'centrale e preminente' la posizione dell'imputato nell'associazione con esclusione dell'applicabilità dell'art.II4 C.P. e congrua la pena inflitta in prime cure per il reato di associazione per delinquere.

Questa Corte Suprema ha affermato che non è censurabile in sede di legittimità una sentenza per il silenzio su di una specifica deduzione prospettata in sede di gravame,quando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (Sez.I^, ud.8 ottobre I98I n° 1390 ric.Lacaze).

Non sussiste vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta per i reati di detenzione e porto di armi.

Infatti,ai fini dell'adempimento dell'obbligo

64

1081

della motivazione sulla misura della pena, l'espressione "pena equa ed adeguata al fatto ed alla personalità del prevenuto", con il riferimento implicito agli elementi di cui all'art. 133 C.P., è sufficiente, essendo indicativa del fatto che il potere discrezionale del giudice non è degenarato in arbitrio.

I motivi esclusivi del D'Ell'Albani non possono parimenti trovare accoglimento.

Circa la chiamata in correità quale mezzo di prova, premesso che essa è attendibile quandopresenta i requisiti della serietà, coerenza, spontaneità, univocità e costanza, e che ben può costituire la base per un giudizio di reità, purchè ne risulti la piena attendibilità dopo che è stata valutata in se stessa e in relazione ad altre rilevanti emergenze anche di ordine logico, e non sia in contrasto con altri elementi accertati, deve dichiararsi infondata la doglianza del ricorrente, peraltro soltanto apparentemente critica nei confronti della sentenza impugnata.

Invero, il giudice d'appello si è rappresentato il tema dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal La Porta nelle more del giudizio di appello secondo grado e nel dibattimento, fornendo convincente e lo-

65 1082

gica argomentazione in proposito;ha ravvisato la necessità di riscontri obiettivi ricavabili 'aliunde',secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema,e li ha indicati espressamente (l'ideazione del rapimento - e la scelta del soggetto - avvenuta nel bar Lanzalotta,l'indicazione dei nomi dei partecipanti al reato,il luogo della detenzione,il successivo trasferimento nell'appartamento del Dell'Albani con la presenza di quest'ultimo e del Quattrocchi,il suo intervento per la liberazione dell'ostaggio).Queste circostanze,ancorate a dati di fatto obiettivi e definitivamente acquisiti agli atti processuali,sono state contrastate soltanto dalla generica affermazione del ricorrente di avere temporaneamente ceduto la disponibilità degli appartamenti condotti in locazione allo Scravaglieri ed allo Zuccaro.

Nè sussiste nullità della sentenza per contraddittorietà di motivazione - come assunto dal ricorrente,peraltro ancora una volta genericamente nell'ultima parte del motivo - quando il giudice abbia legittimamente e convincentemente fissato - come nel caso - i limiti oggettivi e soggettivi di credibilità della chiamata del correo.

Il secondo motivo è infondato.

66 1083

E' stato ritenuto in fatto (pag.162) che nell'appartamento in Milano del Dell'Albani venne rinvenuto "parte dell'arsenale della banda,ivi comprese le armi utilizzate nell'omicidio Galbiati"e che delle armi,di chiara provenienza illecita e delle auto truccate,pure di consapevole provenienza illecita,i concorrenti nei singoli episodi delittuosi avevano la disponibilità così come pure il ricorrente aveva - come i correi - la consapevolezza degli spostamenti delle armi "nel corso della vita dell'associazione".

Del pari infondata è l'affermazione difensiva di non aver previsto nè ratificato'a priori' il sequestro del minore dal momento che dalla dichiarazione del La Porta,ritenuta sul punto attendibile dal giudice di appello,risulta che il ricorrente partecipò alla riunione nel bar del Lanzalotta,quando il sequestro era in fase di progettazione,assumendo,poi,la "specifica veste di carceriere"(pag. 101).

Il terzo motivo,del tutto generico,perchè non specifica le ragioni della doglianza,sarebbe,come tale, inammissibile.

Va,comunque,osservato,che il giudice d'appello - stante proprio la disponibilità del Dell'Albani

67 1084

a far ricoverare nel suo appartamento il rapito, la partecipazione di esso ricorrente alla progettazione del reato ed al sequestro stesso, la funzione di carceriere assunta - ha ritenuto preminente la posizione dell'imputato nell'associazione criminosa; ha dato, inoltre, rilievo ai rapporti di amicizia con i coimputati.

Il ricorso di Rosa Maria Zuccaro non può essere accolto.

Il giudice di appello ha aumentato la pena inflitta in primo grado alla ricorrente sul rilievo "della particolare gravità del fatto in relazione anche all'ammontare della somma nascosta nella propria abitazione ed alla intensità del dolo come testimoniato dalla particolare cura adottata nel celare il danaro".

Ora, posto che la determinazione della pena entro il minimo ed il massimo edittale rientra fra i poteri discrezionali del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, va osservato che essa costituisce il risultato di una intuizione conseguente ad una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, per cui non può essere ritenuta mancante di motivazione la sentenza nella quale non si faccia cenno singolarmente ~~ai singoli~~ agli elementi indi-

68 1085

cati dall'art.133 C.P.,ma che individui quegli elementi che ritenga prevalenti e determinanti senza che sia necessaria una analitica confutazione di tutte le circostanze favorevoli addotte dalla difesa.

All'anzidetto principio si è uniformato il giudice di appello nel caso in esame,allorquando,nella determinazione della pena,si è soffermato sulle modalità dell'azione delittuosa e sulla pericolosità dimostrata dalla Zuccaro.

Nè la concessione dei benefici di legge contrasta con il criterio seguito nella determinazione della pena,giacchè l'una e l'altro operano su piani distinti.

Non sussiste,pertanto,il vizio denunziato.

Va,infine,esaminato il motivo esclusivo del Quattrocchi relativo alla mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo al concorso in ricettazione.

In proposito occorre ricordare che più volte questa Corte Suprema si è espressa nel senso che non è censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su uno specifico motivo di gravame,quando lo stesso è disatteso dalla motivazione,globalmente considerata.Nè è necessario che si

69

1086

isoli nella motivazione la specifica o esplicita confutazione del motivo di gravame, quando la sentenza impugnata ponga in evidenza dati, comportamenti, modalità ed altre circostanze che automaticamente si collegano e portano implicitamente, senza valida alternativa, a disattendere l'impugnazione. (cfr., fra le altre, Sez. I^, ud. 25/6/1982 n°1310, ricorrehuile ed altre).

Nel caso, la confessione resa dall'imputato, la dichiarazione accusatoria del La Porta, l'adesione al sodalizio criminoso, il particolare compito svolto durante il sequestro, le modalità di esecuzione del più grave reato non richiedevano una esplicita confutazione delle deduzioni difensive.

==========

Da quanto innanzi analiticamente esaminato e ritenuto discende il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del processo e di ciascuno di una somma, che si stima di fissare in L.300.000=(trecentomila), alla Cassa delle Ammende.

P . Q . M .

La Corte, visto l'art.549 Cpp., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del processo e ciascuno della somma di

70

1087

L.300.000=(trecentomila) alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1985.=

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 14 FEB 1986

IL CANCELLIERE

ORIGINALE

1088

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 16.10.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1ª PENALE

SENTENZA

N. 1821

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	BRUNO	DATTILO	Presidente	
	Adriano	De Filippis	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. »	Paolo	Scopelliti	»	N. 12640/82
3. »	Mario	Pianura	»	
4. »	Pasquale	La Cava	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1)-POTITO Carlo nato a Capua il 18.4.1938

2)-RONZINI Vincenzo nato a Lecce il 13.11.1938

3)-LIBERIO Nicola nata a Carbonara il 1°.3.1927

avverso la sentenza in data 21 gennaio 1982 della Corte d'Appello di Bari;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Pianura

A Spinosi Roma

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del l'Avvocato Generale dr. Antonucci che ha concluso come da dispositivo

Udit i difensor: e avv. Armando Costa

Ritenuto in fatto e diritto:

Con sentenza in data 12 novembre 1980 il Tribunale di Bari dichiarava, tra l'altro, Potito Carlo, Ronzini Vincenzo e Liberio Nicola - quest'ultima nella ipotesi della semplice partecipazione - colpevoli di associazione per delinquere per avere, al fine di commettere più delitti di aborto in violazione della legge 22 maggio 1976 n.194, i primi due promosso ed organizzato detta associazione praticando gli aborti in collaborazione dell'infermiere Vincenzo Tricasi nel loro studio professionale e la Liberio procurando i clienti nell'ambito dell'ospedale

1090

"Di Venere" di Carbonara presso il quale prestava la sua opera di ostetrica e ove operavano dei medici obiettori, e li condannava a pena ritenuta congrua.

A seguito di appello proposto sia dal P.M. che dagli imputati, la Corte d'Appello di Bari con sentenza in data 21 gennaio 1982 prosciogliева il Potito ed il Ronzini dal reato di cui all'art.19 della legge n.194 del 1978 perchè estinto per l'amnistia di cui al D.P.R.18.12.1981 n.744 ed assolveva tutti gli imputati dal delitto di associazione per delinquere per insufficienza di prove.

Osservava il giudice di merito che, pur essendo rimasto accertato in modo incontestabile che i due medici, Potito e Ronzini, si erano associati con vincolo permanente inteso a realizzare un generico programma delittuoso, non era rimasta acquisita, con analoga certezza, la partecipazione di una terza persona, elemento indispensabile per la configurabilità del delitto previsto dall'art.416 C.P.

Infatti esclusa la partecipazione al pactum sceleris di tale Tricasi Vincenzo, infermiere nello studio professionale e passivo testimone di quanto in esso accadeva, l'attenzione dei giudici si è rivolta particolarmente alla Liberio onde verificare se la sua partecipazione all'attività delittuosa potesse integrare quell'elemento costitutivo indispensabile per la configurazione del contestato reato. Attraverso l'esame dei comportamenti la Corte di merito è pervenuta ad una decisione di dubbio non essendo riuscita a conciliare l'attività svolta di concreta partecipazione all'attività delittuosa mediante l'invio di donne che richiedeva la interruzione della gravi-

danza ,con la esigenza di una piena e stabile adesione al patto criminoso.

Contro la sentenaa hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati che,con i motivi presentati dai rispettivi difensori,denunciano il vizio di motivazione in ordine alla formula dubitativa adottata nonchè la violazione degli art.416 C.P. e 479 C.P.P. sul rilievo,da un lato,che il dubbio in ordine alla partecipazione della Liberio non trova correlazione logica nella motivazione della sentenza in quanto agli elementi che escludono la prova della responsabilità, vengono contrapposte solo delle ipotesi e che,in definitiva,il dubbio sull'elemento costitutivo del delitto si traduce necessariamente nella insussistenza del fatto criminoso contestato.

Osserva la Corte che i ricorsi sono fondati e vanno accolti con il conseguente annullamento della impugnata sentenza,limitatamente al delitto di associazione per delinquere,perchè il fatto non sussiste.

Il delitto di associazione per delinquere, come noto,consiste nella costituzione di un sodalizio, composto da almeno tre persone che si proponga la commissione di più delitti:donde deriva che l'evento che segue il momento iniziale del reato e ne condiziona la sopravvivenza,è costituito dalla concreta esistenza della associazione,quale organismo, anchè se non operante,idoneo però ad operare per il raggiungimento dei fini che rappresentano lo scopo dell'associazione stessa.

E' evidente che,per il suo perfezionarsi,il reato di associazione,per delinquere non richiede af-

fatto che il vincolo associativo si costituisca ab initio tra tre o più persone (numero minimo previsto dall'art.416 c.p. per la sussistenza stessa del reato), ben potendo verificarsi che con l'adesione di un terzo associato il fatto già posto in essere da due soggetti si trasforma ed assuma caratteristiche tali da farlo rientrare nella previsione della norma in esame.Questa,infatti,prendendo in particolare considerazione i promotori dell'associazione per delinquere conferma la possibilità che il momento in cui la fattispecie di perfeziona può essere preceduto da un iter.Ciò d'altro canto corrisponde pienamente all'oggettività giuridica della fattispecie, posta a tutela dell'ordine pubblico che vede esaurire la sua penale rilevanza quando a causa del recesso,volontario o non,di alcuni consociati l'accordo criminoso rimane circoscritto a due soggetti.

Calando tali principi nella fattispecie posta in esame dalla Corte di merito si rileva che la impugnata sentenza,con valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità,ha rilevato,con dati di certezza, la esistenza di un "pactum scelerum" tra i due medici Botito Carlo e Ronzini Vincenzo,finalizzato alla pratica indiscriminata degli aborti in violazione della legge 22 maggio 1978 n.194;che tuttavia,a parte la censurabilità sotto il profilo morale e quella più concreta derivante dal concorso nei reati eventualmente commessi,non è sufficiente a costituire il delitto di associazione a delinquere per mancanza del requisito essenziale relativo alla partecipazione di una terza persona al sodalizio criminoso.

Tuttavia,nel valutare la condotta posta in essere dalla Liberio Nicola,per verificare se la stessa

fosse idonea a realizzare l'elemento costitutivo del delitto di associazione per delinquere, il giudice di merito ha finito per escludere che la stessa avesse prestato una adesione, con vincolo permanente, al sodalizio stabilitosi tra i due medici e che, per le ragioni anzidette, non era sufficiente a realizzare la fattispecie legale contestata. Ma, invero, la impugnata decisione sottolineato che la Liberio aveva limitato la suaa attività, dietro remunerazione, allo invio nello studio dei due medici di alcune gestanti per procurare loro l'aborto, ponendo in essere atti di compartecipazione criminosa senza una adesione con carattere di permanenza "al patto associativo per delinquere stabilitosi tra il Ronzini e il Dotito" e cioè ad un patto che non era ancora idendo a realizzare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 416 c.p.

Questa essendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare evidente come sia del tutto illegittima la formula dubitativa adottata. Quando, invero, il dubbio, riflette non già gli elementi intrinseci del reato e cioè l'elemento materiale e quello psicologico, ma i presupposti del fatto costitutivo del reato stesso, deve adottarsi la formula pienamente liberatoria e precisamente quella perchè il fatto non sussiste essendo evidente che la mancanza dell'elemento materiale del reato, secondo la sua previsione normativa, rende il fatto penalmente irrilevante.

P.Q.M.

Letti gli art. 524, 529, 537, 539 n.1 C.P.P.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei

1094

confronti dei ricorrenti, limitatamente al reato di associazione per delinquere, perchè il fatto non sussiste.

Roma, li 16 ottobre 1985

L'Estensore

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN C...

il 16 GEN 1986

IL CANCELLIERE

1095

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 12/3/1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 1830

REGISTRO GENERALE N. 1673/85

Dott.	Leo PICCININNI	Presidente
1. Dott.	Giovanni TRANFO	Consigliere
2. »	Marcellino GIULIANI	»
3. »	Luigi CATAMO	»
4. »	Aldo PAPA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

~~Sciacca~~ Procuratore della Repubblica di Genova nel procedimento a carico di ~~Sciacca Barbara ed altri~~

avverso

~~l'ordinanza del Tribunale di Genova del 27/II/1984~~

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Catamo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

A. Spinosi - Roma

di cassazione annulli l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame;

rileva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 27/II/1984 il Tribunale di Genova, decidendo sull'appello proposto dal difensore degli imputati contro il provvedimento di diniego del G.I., "rilevato che la pericolosità sociale degli stessi, quale si desume(va) dalla loro stessa appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, appar(iva) diminuita, alla luce del lungo periodo di custodia cautelare sofferto ed al ruolo subalterno(da loro) svolto nell'ambito dell'associazione stessa; considerato che, pur non potendosi accogliere la richiesta principale di concessione della libertà provvisoria, per la particolare gravità dei fatti contestati, appar(iva tuttavia) opportuno disporre la sostituzione della detenzione in carcere con la misura degli arresti domiciliari...., dispo(se) che la custodia cautelare di Lucia Di Stefano, Barbara a Grazia Sciacca e Pietro Capuano prosegu(isse, appunto,) nelle forme degli arresti domiciliari".

Contro detta ordinanza, però, nei soli confronti delle due Sciacca e del Capuano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Genova in

base ad un unico motivo, con cui denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza o meno di ragioni ostative di carattere processuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' da dire, innanzi tutto, che la libertà provvisoria, nella fattispecie, non poteva essere concessa non già per ragioni di opportunità, inerenti alla gravità particolare del fatto contestato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, bensì per un preciso divieto legislativo (art. 277, com. 2°, lett. b), c.p.p., che esclde espressamente la specie di reato addebitato agli imputati dall'ambito di applicazione di detto benficio.

Quanto alla concessa misura degli arresti domiciliari, la sua illegittimità non solo risiede, nella mancata delibazione di una delle sue ragioni ostative, quella di cautela processuale, come rilevato dal P.M. impugnante, ma anche dalla ritenuta suffivienza di una semplice attenuazione dell'altra ragione ostativa, qualla di cautela sociale, a legittimarne la concessione, laddove occorre a punto più l'evidente insussitenza dell'una e dell'altra (art. 254 bis, com. 2°, c.p.p.), trattandosi di reato per il quale é obbligatorio il mandato di cattura (art. 83 L. 22/12/75, n°685).

L'ordinanza impugnata va quindi annullata e gli atti trasmessi al giudice di merito per nuovo esame.

1098

P Q M

La Corte, visti gli artt. 531, 543, n° I, c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronuncita per nuovo esame.

Roma, 12/6/1985.

Il consigliere relatore (Luigi Vetano)

Il Presidente (Leo Piccinni)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 4 OTT 1985
IL CANCELLIERE

AL MASSIMARIO 1099

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Pàsquale V. MOLINARI Presidente

1. Dott. Luigi CATAMO Consigliere

» Aldo PAPA »

3. » Lucio DEL VECCHIO »

4. » Umberto PAPADIA »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Zucco Gianluca

avverso

l'ordinanza della Corte d'Assise di Roma del 25/9/84

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Catamo

Lette le conclusioni del P. M. con le quali si chiede che la Corte

Udienza in Camera di Consiglio in data 13/6/1985

SENTENZA

N. 1836

REGISTRO GENERALE

N. 31818/84

1100

di Cassazione rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

rileva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25/9/84 la Corte d'Assise di Roma rigettò l'istanza di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare presentata da Gianluca Zucco, imputato di reati associativi in materia di terrorismo e di rapina aggravata, sul rilievo che detto termine non era ancora decorso, tenuto conto della contestata aggravante della finalità di terrorismo, il cui aumento, quale circostanza ad effetto speciale, ~~era influente sul computo della pena agli effetti dell'art.272 c.p.p., come espressamente previsto dall'art. 255 c.p.p.,nel testo introdotto dall'art.I L.28/7/84, nº 396, entrato in vigore il 16/8/84, di nessun rilievo~~ essendo il fatto che la norma con cui si fornisce la nozione giuridica delle circostanze ad effetto speciale (art.63,com.3º,c.p.,nel testo modificato dall'art.6 L.31/7/84,nº400) non era entrata ancora in vigore.

Rigettò inoltre l'istanza subordinata di concessione della misura degli arresti domiciliari, sul rilievo che l'imputato, oltre che dei reati associativi, doveva rispondere anche di più delitti di rapina aggravata a di altri reati.

Contro il provvedimento della Corte d'Assise l'imp

1101

tato ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi.

Con il primo denuncia violazione degli artt.1 e 2 c.p.e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Con il secondo lamenta difetto di motivazione sul diniego della misura degli arresti domiciliari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il principio di legalità (art.1 c.p.), la disciplina della successione delle leggi penali (art.2 c.p.) e il divieto di applicazione analogica delle leggi penali (art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale) riguardano notoriamente le norme incriminatrici, e non anche le altre norme penali.

Il problema, comunque, non si pone rispetto al caso in esame, in cui sono in discussione norme di carattere processuale (art.1 L.28/7/84, n°398), e non sostanziale.

D'altra parte, la nozione di circostanze ad effetto speciale risulta dallo stesso testo dell'art.1 L.28/7/84, n°398. Infatti, posto il principio di carattere generale che delle circostanze aggravanti non si tiene conto per il computo della pena agli effetti della obbligatorietà o meno del mandato di cattura e della scarcerazione per decorrenza di termini, salvo due

delle eccezioni, la prima riguardante [illegible]

1102

esse, quella riguardante le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, consente, da una parte, di identificare quelle rientranti nella regola delle circostanze ordinarie (art. 64 c.p.), ossia quelle per le ~~quali la pena inflitta per il reato può essere aumentata sino ad un terzo (o in misura minore), dall'altra, di individuare, per esclusione, l'altra eccezione, ossia appunto le circostanze ad effetto speciale, in~~ quelle per le quali è previsto un aumento di pena superiore al terzo, tanto più che del novero di esse ~~fanno~~ vie-ne espressamente esclusa la recidiva, per la quale è prevista precisamente, nelle ipotesi di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 99, un aumento di pena superiore al terzo.

E'da osservare, poi, che la legge viene ad esistenza nell'ordinamento giuridico con la sua pubblicazione, anzi, già prima, con la promulgazione; e, se la sua efficacia precettiva è condizionata dalla scadenza della vacatio legis, ciò non vuol dire che non se ne possa tener conto nell'interpretazione di altre norme connesse, specialmente quando, come appunto nella fattispecie, si tratta di disposizioni interpretative.

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.

Anche il secondo motivo è infondato, posto che per i reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, come nella fattispecie, la misura degli arresti do-

1103

.cilari é consentita sólo "quando risulta evidente che non sudsistono le ragioni (ostative) indicate nel secondo colla dell'art.254";il che era da escludere nel caso in esame,data la "particolare gravità"dei reati ascritti all'imputato,messa in evidenza nel provvedimento impugnato.

Il ricorso va quondi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P Q M

la Corte,visti gli artt.531,549 c.p.p.,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,13/6/1985.

Il consigliere relatore (Luigi Catamo)

Il Presidente (Pasquale Colinari)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 8 OTT 1985
IL CANCELLIERE